

CAMERA DEI DEPUTATI

ATTI

DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI
INCHIESTA SULLA MISERIA IN ITALIA
E SUI MEZZI PER COMBATTERLA

VOL. III

INDAGINI TECNICHE
LEGISLAZIONE ASSISTENZIALE

1953

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

CAMERA DEI DEPUTATI

ATTI

DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI
INCHIESTA SULLA MISERIA IN ITALIA
E SUI MEZZI PER COMBATTERLA

VOL. III

INDAGINI TECNICHE
LEGISLAZIONE ASSISTENZIALE

1953



COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
SULLA MISERIA IN ITALIA
E SUI MEZZI PER COMBATTERLA

EZIO VIGORELLI, *presidente*; Lodovico MONTINI, *vicepresidente*; Cesare BENSÌ ed Ermenegildo BERTOLA, *segretari*.

Mario ALICATA, Gaetano AMBRICO, Laura BIANCHINI, Maria Lisa CINCIARI RODANO, Alfredo COVELLI, Umberto DELLE FAVE, Beniamino DE MARIA, Salvatore MANNIRONI, Giuliana NENNI, Maria NICOTRA, Giovanni PALAZZOLO, Luigi PALMIERI, Luigi POLANO, Adolfo QUINTIERI, Ercole ROCCHETTI, Domenico SARTOR, Riccardo WALTER, *membri*.

ATTI DELLA COMMISSIONE

- I - RELAZIONE GENERALE.
- II - INDAGINI TECNICHE - Condizioni di vita delle classi misere.
- III - INDAGINI TECNICHE - Legislazione assistenziale.
- IV - INDAGINI TECNICHE - Mezzi finanziari per l'assistenza.
- V - INDAGINI TECNICHE - Criteri e metodi di assistenza.
- VI - INDAGINI DELLE DELEGAZIONI PARLAMENTARI - La miseria nelle grandi città.
- VII - INDAGINI DELLE DELEGAZIONI PARLAMENTARI - La miseria in alcune zone depresse.
- VIII - MONOGRAFIE - Problemi economico-sociali della miseria.
- IX - MONOGRAFIE - Aspetti particolari di miseria.
- X - MONOGRAFIE - Sistemi di sicurezza sociale.
- XI - MONOGRAFIE - Previdenza sociale e assistenza sanitaria.
- XII - MONOGRAFIE - Esperienze di servizio sociale .
- XIII - DOCUMENTAZIONI - Organi ed enti di assistenza pubblica e privata in Italia.
- XIV - INCHIESTA A CARATTERE COMUNITARIO - Risultati e orientamenti.

INDICE DEL VOLUME

GIULIANO MAZZONI - **La legislazione assistenziale vigente**

Relazione illustrativa delle indagini promosse dalla Commissione parlamentare sulla legislazione assistenziale Pag. 13

SCUOLA DI SERVIZIO SOCIALE DI FIRENZE

Un esperimento di servizio sociale scolastico . . . » 267

SCUOLA SUPERIORE DI SERVIZIO SOCIALE DI TRIESTE

Inchiesta su un gruppo di vecchi in condizione di indigenza . . . » 293

PAGINA BIANCA

Giuliano Mazzone

esperto della Commissione parlamentare

LA LEGISLAZIONE ASSISTENZIALE VIGENTE

*Relazione illustrativa delle indagini promosse dalla Commissione
parlamentare sulla legislazione assistenziale*

PAGINA BIANCA

INDICE

I. ESAME CRITICO DELLA LEGISLAZIONE

1. IL DIRITTO ALL'ASSISTENZA NELLA SUA EVOLUZIONE . . .	Pag. 13
1. Il diritto all'assistenza, principio programmatico della Costituzione	» 13
2. Il diritto all'assistenza, diritto pubblico soggettivo	» 14
3. La legislazione attuale come riflesso di una situazione storica	» 15
4. L'evoluzione del concetto di bisogno e della relativa protezione giuridica	» 16
5. I principî fondamentali dell'ordinamento assistenziale di base	» 18
6. La legislazione protettiva sociale come seconda linea di sviluppo dell'intervento statale a difesa dei miseri	» 20
7. La previdenza sociale: suo scopo e suoi limiti	» 22
8. L'assistenza specifica come moderna forma del diritto assistenziale	» 25
9. Difficoltà di una riforma del sistema assistenziale	» 28
2. IL RAPPORTO GIURIDICO ASSISTENZIALE E LA SUA RICOSTRUZIONE CRITICA	» 30
1. Gli elementi costitutivi del rapporto giuridico assistenziale	» 30
2. I soggetti attivi dell'assistenza, la loro organizzazione e il loro coordinamento	» 30

3. I soggetti passivi dell'assistenza: lo « stato di bisogno » e la sua definizione dai punti di vista giuridico e assistenziale	Pag.	34
4. Metodi di accertamento giuridico dello stato di bisogno e del titolo per l'assistenza	»	36
5. Altri criteri giuridici di accertamento del bisogno: le categorie di assistibili a titolo specifico	»	40
6. Il « servizio sociale » metodo conforme ai nuovi principî costituzionali per l'accertamento del bisogno e per l'assistenza	»	42
7. Oggetto dell'assistenza ed esame di altri mezzi previsti dalla legge per combattere lo stato di bisogno	»	46
8. I rapporti fra previdenza, protezione e assistenza sociale in un sistema organico di « sicurezza sociale »	»	49
3. GLI ASSISTIBILI A TITOLO SPECIFICO, LE FORME DI ASSISTENZA PREVISTE DALLA LEGGE E LORO LACUNE	»	52
1. L'assistenza specifica e la sua definizione	»	52
2. Criteri seguiti per la classificazione degli assistibili a titolo specifico	»	52
3. Le forme di assistenza alla maternità	»	59
4. Lacune dell'assistenza alla maternità e rilievi critici	»	60
5. L'assistenza all'infanzia e le sue forme	»	62
6. Lacune dell'assistenza all'infanzia e rilievi critici	»	65
7. L'assistenza ai minori	»	68
8. Lacune dell'assistenza ai minori e rilievi critici	»	70
9. Assistenza agli adulti minorati fisici e psichici	»	76
10. Lacune dell'assistenza agli adulti minorati e rilievi critici	»	78
11. Assistenza ai lavoratori e rilievi critici	»	79
12. Categorie speciali di assistibili: rilievi e proposte	»	88
13. Assistibili non assistiti legalmente: rilievi sulle attuali lacune legislative	»	93

4. L'ASSISTENZA GENERICA	Pag. 99
1. Contenuto attuale dell'assistenza generica	» 99
2. Le forme dell'assistenza generica previste dalla legge	» 100
3. Come viene attuata l'assistenza generica	» 102
4. Lacune ed errori d'impostazione nell'assistenza generica	» 105
5. Proposte di riforma nello svolgimento dell'assistenza generica	» 107

II. TESTO COORDINATO DELLE LEGGI

LIBRO I. - GLI ASSISTIBILI A TITOLO SPECIFICO	» 111
Sezione I - Maternità	» 111
Sezione II - Infanzia e minori	» 118
Sezione III - Lavoratori	» 173
Sezione IV - Adulti minorati	» 182
Sezione V - Categorie speciali	» 223
LIBRO II. - GLI ASSISTIBILI A TITOLO GENERICO	» 230

III. ELENCO CRONOLOGICO DELLE LEGGI

Elenco cronologico delle leggi	» 250
--	-------

PAGINA BIANCA

I. ESAME CRITICO DELLA LEGISLAZIONE

1. Il diritto all'assistenza nella sua evoluzione

1. IL DIRITTO ALL'ASSISTENZA, PRINCIPIO PROGRAMMATICO DELLA COSTITUZIONE

La Costituzione italiana, nella formulazione programmatica dei cosiddetti « diritti sociali » contiene tre norme che sono interdipendenti fra loro e che sono:

a) *art. 4.* — l'affermazione di un *diritto al lavoro* nel senso che « la Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto »;

b) *art. 32.* — il principio del *diritto alla salute*, che garantisce « cure gratuite agli indigenti », nell'interesse dell'individuo e della collettività;

c) *art. 38.* — la dichiarazione del diritto al *mantenimento e all'assistenza sociale*, per « ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ».

E' chiara l'interdipendenza delle tre norme (che delineano un sistema di sicurezza sociale) già posta in luce dalla stessa relazione della Terza Sottocommissione dell'Assemblea Costituente (1): ogni cittadino, pel fatto stesso che esiste e vive, ha diritto di essere messo in condizioni di poter far fronte alle minime esigenze della vita e queste possono essere soddisfatte: *a)* attraverso *una attività diretta di lavoro* (attività che costituisce per l'individuo anche un dovere, art. 4 Cost.); oppure *b)* attraverso *l'obbligo dell'assistenza che incombe alla collettività*, quando il cittadino, indipendentemente dalla sua volontà, non sia in condizioni di lavorare.

Per realizzare il primo scopo, lo Stato deve promuovere « le condizioni che rendano effettivo questo diritto ». Quindi: ricerca delle possibilità di lavoro pubbliche e private, emigrazione, collocamento gratuito, orientamento e qualificazione professionale, ecc.

Per realizzare il secondo scopo, lo Stato ricorre a due forme di

(1) Vedi « Atti preparatori », Resoconti della III Sottocommissione, pag. 21.

intervento; la prima, che deriva dal lavoro effettuato, predispone la copertura del bisogno nel periodo in cui il soggetto, col suo lavoro, può accantonare una riserva utile (*previdenza sociale*); la seconda, che presuppone l'individuo permanentemente nell'incapacità di lavoro, si attua con una forma di intervento riparatore cioè col totale « mantenimento e l'assistenza sociale » a carico della collettività. Tali interventi si attuano (art. 38) in tre forme distinte:

- a) con organi dello Stato;
- b) 1. con enti parastatali predisposti dallo Stato; oppure
- b) 2. con istituzioni pubbliche integrate dallo Stato;
- c) con l'iniziativa privata, che è libera.

2. IL DIRITTO ALL'ASSISTENZA, DIRITTO PUBBLICO SOGGETTIVO

A quale categoria appartengono i diritti affermati dalla Costituzione? Possono considerarsi diritti pubblici soggettivi? E' noto che in questa categoria di diritti non rientrano solo le prestazioni che lo Stato può chiedere ai cittadini, ma altresì le pretese che i cittadini possono vantare — in questa loro qualità — verso lo Stato e le pubbliche autorità, in base alla legge (diritti di prestazione, diritti civili, diritti politici ecc.) (1).

Mentre per il « diritto al lavoro » si è dubitato circa la sua configurazione a diritto soggettivo in quanto mancano nella Costituzione e nella legge altre norme che possono renderlo attuabile e quindi azionabile, per il « diritto all'assistenza » sancito dagli artt. 32 e 38 della Costituzione può parlarsi, più esattamente, di un vero e proprio « diritto pubblico soggettivo » concesso ai bisognosi.

Esso significa che lo Stato si assume l'onere del servizio assistenziale e che, quindi, i cittadini — che si trovino nelle condizioni previste — possono pretendere dallo Stato e dagli enti pubblici tale prestazione.

L'impostazione che la nuova Costituzione dà all'assistenza intesa come « servizio sociale » è profondamente diversa, anche nella sua struttura giuridica, dall'attuale concezione giuridica della « beneficenza e assistenza » per la quale il titolo giuridico all'assistenza non va al di là dell'interesse legittimo e può qualche volta risolversi in un interesse semplice (2).

(1) Es. il diritto di azione, il diritto all'istruzione gratuita, ecc.

(2) Brondi, « La beneficenza legale (Trattato di diritto amministrativo diretto da V. E. Orlando, vol. VIII, pag. 15); Romano, « Principi di diritto amministrativo », pag. 374; Zanobini, « Diritto amministrativo », vol. V, pagina 335.

Infatti, non sarebbe neppure pensabile, il ricorso del povero, escluso da una qualsiasi forma di assistenza, alla autorità giudiziaria ordinaria. La legislazione vigente ha configurato in proposito una forma di *ricorso gerarchico improprio* a speciali autorità amministrative che sono oggi i *Comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica* previsti dal D.L.Lgt. 22 marzo 1945 n. 173 (art. 3 lett. e): tale ricorso è, inoltre, limitato ai soli motivi di legittimità e non è quindi instaurabile allorchè i gestori delle istituzioni di beneficenza pubblica usino, nella scelta dei richiedenti e nelle erogazioni, di criteri discrezionali nei limiti di legge, di regolamento o di statuto (1).

Ora, gli obblighi al mantenimento che gravano attualmente, per certe categorie di assistibili, sullo Stato, sulle provincie, sui comuni o su altre istituzioni pubbliche generali (es. ONMI) non sono obblighi *assoluti*, proporzionati cioè ai bisogni degli assistiti, ma sono condizionati alle possibilità finanziarie dei singoli enti, per cui vi possono essere identiche categorie di assistibili, praticamente assistite con criteri diversi non a seconda dei bisogni, ma a seconda delle possibilità economiche delle varie località.

La discrezionalità significa, inoltre, che degli assistibili non tutte le persone vengono ammesse all'assistenza, ma solo quelle il cui stato di bisogno sia stato preventivamente accertato con criteri amministrativi che variano da luogo a luogo e che sono proporzionati alle possibilità di bilancio degli enti e dipendono — inoltre — dalle determinazioni soggettive del personale preposto a dirigere o a erogare l'assistenza.

3. LA LEGISLAZIONE ATTUALE COME RIFLESSO DI UNA SITUAZIONE STORICA

L'esame del processo formativo della nostra legislazione potrà costituire la riprova della nostra premessa.

Ma è necessario subito notare, prima ancora di una valutazione dei criteri ispiratori delle due prime leggi del 1862 e 1890 e della loro successiva evoluzione, che queste leggi sono un riflesso delle stesse condizioni storiche in cui si sviluppò l'assistenza in Italia.

Tali condizioni spiegano altresì la profonda differenza esistente, ad esempio, tra il sistema assistenziale del nostro paese e quello anglo-sassone.

Questa differenza, è dovuta, in parte, al più rapido affermarsi, specie nei paesi anglo-sassoni, di una solida struttura statale; in parte,

(1) Zanobini, « Diritto amministrativo », cit., pag. 336.

all'inaridirsi della beneficenza spontanea o facoltativa dovuta alla riforma protestante ed alle rivoluzioni dei secoli XVI e XVII.

In Inghilterra lo Stato stesso indirizzò fino dal 1601 (*Poor law*) organicamente la funzione dell'assistenza e solo molto più tardi — dalla metà del secolo scorso — si affermò anche, accanto a quella pubblica, l'azione integratrice e, spesso, precorritrice delle istituzioni volontarie e private.

Nei paesi cattolici e particolarmente in Italia, la *beneficenza facoltativa* fiorì prevalentemente per impulso e sotto l'egida della Chiesa cattolica attraverso una molteplicità di iniziative elemosiniere e ospedaliere destinate a perpetuarsi nel tempo, onde lo Stato unitario si trovò già di fronte ad una imponente attività secolarmente svolta dalle opere pie, ed il suo intervento si dovette limitare, per non intralciare l'azione caritativa delle antiche fondazioni di beneficenza, a stabilire un collegamento ed un coordinamento legale a queste istituzioni, sottoponendole ad un generico controllo pubblico per il più omogeneo ed effettivo raggiungimento dei fini assistenziali.

L'intervento legale diretto, trattenuto dall'opportunità di non deprimere le fonti della carità privata, fu quindi assai debole e la successiva azione legislativa fu sempre basata su questa particolare impostazione iniziale che non presupponeva l'assistenza legale come pubblico servizio ed, anzi, la subordinava a quella istituzionale, di origine volontaria.

4. L'EVOLUZIONE DEL CONCETTO DI « BISOGNO » E DELLA RELATIVA PROTEZIONE GIURIDICA

L'evoluzione del diritto assistenziale italiano si può seguire, più che con l'esame cronologico dello sviluppo legislativo, dal progressivo modificarsi ed evolversi del concetto legislativo di « bisogno » e della sua conseguente protezione giuridica.

In una prima fase la legge ha una concezione puramente passiva del « bisogno »: bisognoso è colui che soffre l'indigenza quando questa dà luogo ad una manifestazione anche generica ed estrema di miseria: l'abbandono dell'infante, l'accattonaggio, l'invalidità al lavoro in genere.

In una seconda fase, il bisogno tende ad essere meglio individuato, non tanto nelle sue cause (questa, come vedremo, è una lacuna attuale del sistema odierno) quanto nelle sue specifiche manifestazioni: invalidità di guerra e di lavoro, vecchiaia, disoccupazione, infanzia travaiata, ecc.

Infine, la concezione legislativa del « bisogno » si sposta dal bi-

sogno in atto, alla previsione del *bisogno futuro* in quanto il soggetto è passibile di questo stato al verificarsi di determinati eventi.

A questi diversi atteggiamenti legislativi nella concezione del « bisogno », corrispondono quattro diverse linee di sviluppo nella relativa evoluzione giuridica dei mezzi protettivi.

a) La prima linea di sviluppo parte dalla constatazione che la beneficenza e l'assistenza ai poveri e agli indigenti, attuata dalla Chiesa e dalle istituzioni caritative private, può continuare ad essere attuata dagli ordinamenti statutari, ma sotto il controllo dello Stato, onde acquista carattere di pubblica beneficenza e assistenza senza tuttavia innovare il concetto di « bisogno » nè i metodi assistenziali, nè i mezzi predisposti. Lo Stato interviene quando l'assistenza preesistente non sia sufficiente. Questo scopo è attuato colle leggi 1862, 1890, 1923, che più oltre analizzeremo.

b) La seconda linea di sviluppo, parte dalla constatazione dell'inefficienza della sola beneficenza e assistenza pubblica a coprire certi stati di bisogno prodotti non tanto dalla povertà, ma piuttosto generatori essi stessi di povertà e di indigenza. E' la linea della cosiddetta « *legislazione protettiva sociale* » che tende ad aiutare i « socialmente ed economicamente più deboli » attraverso norme di diritto pubblico, protettive, appunto dei più deboli che impongono particolari obblighi ai socialmente ed economicamente più dotati o particolari oneri alla intera collettività.

c) La terza linea di sviluppo costituisce una diversa impostazione dell'intervento dello Stato per coprire, prevedendoli, gli stati di bisogno che possono sopraggiungere nella vita di un soggetto economicamente o socialmente debole. Tale indirizzo presuppone non solo una azione legislativa dello Stato che crea un sistema obbligatorio di assicurazioni sociali, ma la partecipazione attiva, contributiva, degli stessi soggetti beneficiari della previdenza sociale, al meccanismo previdenziale stesso. Questa linea si limita a coprire gli stati di bisogno di alcune categorie di cittadini (lavoratori dipendenti) e quindi resta limitata fin dall'inizio nei soggetti e negli scopi.

d) Una quarta linea di sviluppo legislativo riprende, infine, modernizzandola nei mezzi, nei metodi e negli scopi, l'azione di *assistenza diretta* che le opere pie e la beneficenza avevano inizialmente impostato in modo generico oppure in modo specifico, ma limitato a piccoli settori.

Questa linea si realizza dall'inizio del secolo e si sviluppa dalla guerra 1914-18 e in seguito, per categorie specifiche di assistibili su

piano nazionale attraverso enti parastatali od opere nazionali che trasformano l'assistenza e beneficenza generica locale, pure pubblica, in azione diretta e maggiormente approfondita per particolari categorie di persone.

5. I PRINCIPI FONDAMENTALI DELL'ORDINAMENTO ASSISTENZIALE DI BASE

Due leggi fondamentali costituiscono la prima linea di sviluppo dell'ordinamento giuridico assistenziale: la legge 3 agosto 1862, n. 753 sulla amministrazione delle opere pie e la legge 17 luglio 1890, n. 6972 sulle istituzioni pubbliche di beneficenza.

Queste due leggi ebbero, in relazione al già accennato fenomeno dell'esistenza di una vasta mole di opere pie, essenzialmente lo scopo di individuarne e disciplinarne l'attività.

Esse sono tuttavia ispirate a principi diversi ed hanno anche un contenuto diverso.

La legge 3 agosto 1862, n. 733 (1) seguita dal regolamento 27 novembre 1862, n. 1700, è informata ai seguenti principi: a) massima autonomia degli enti in ossequio alla volontà dei fondatori; b) debole ingerenza del potere centrale dello Stato, che si limita alla sorveglianza sul regolare andamento delle singole amministrazioni.

Fu ammesso il principio dello scioglimento delle amministrazioni che non adempissero al loro mandato e anche il principio della riforma del fine quando il fine primitivo fosse venuto a mancare, ma il tutto circondato da molte cautele per « sottrarre le opere pie alla intemperante influenza governativa ed al vassallaggio verso altri poteri ed ordini sociali cui non fossero state originariamente soggette » (2).

Bene osservò argutamente il Luchini, relatore alla Camera della successiva legge 1890, che la legge 1862 si era studiata di dire il meno possibile perchè l'Italia della beneficenza era allora inesplorata e « legiferare sull'ignoto non parve prudente ».

Mancava infatti, uno studio delle vere condizioni delle classi disagiate; mancava la conoscenza degli istituti che, in ogni regione, esercitavano l'assistenza libera; mancava, infine, qualsiasi coordinamento tra istituzioni pubbliche e beneficenza privata volontaria (3).

Non sempre, l'autonomia riusciva sinonimo di buona amministra-

(1) La legge ricalca in parte le disposizioni della legge sulle opere pie del 20 novembre 1859 per le antiche provincie del Regno sardo.

(2) Circolare del Ministro dell'interno U. Peruzzi n. 163 del 23 dicembre 1862 in « Gazz. Uff. » del 3 gennaio 1863.

(3) Relazione Giolitti, sul progetto di riforma delle istituzioni pubbliche di beneficenza, « Atti parlamentari », Camera dei Deputati, Legislatura XXI, sess. 2^a, 1902-1903, doc. n. 379.

zione e di buona assistenza mentre la tutela delle opere pie che la legge affidava allora alla deputazione provinciale si rivelò spesso incerta ed inefficace.

La legge 17 luglio 1890, n. 6972 segue un indirizzo opposto alla legge precedente: qui l'ingerenza dello Stato è molto evidente, i controlli pubblici sono più rigorosi, le responsabilità degli amministratori sono rafforzate, la *congregazione di carità*, già prevista dall'art. 26 della legge 1862 come ente amministratore dei beni destinati genericamente a pro dei poveri, diviene negli artt. 3 e 4 della legge 1890, l'ente elemosiniero per eccellenza sul quale si accentra la beneficenza pubblica dell'intero comune in quanto le stesse istituzioni pubbliche di beneficenza, previste dall'art. 1 della legge, sono amministrate dalla congregazione di carità quando non spettino alle amministrazioni speciali in base a statuti regolarmente approvati.

La legge 1890 è, del resto, il coronamento di tutto un denso lavoro di inchiesta per la riforma della legge 1862 che, iniziato nel 1874 col l'inchiesta Minghetti, e proseguito nel 1876 (colla nomina della Commissione speciale di inchiesta da parte del ministro Nicotera e col progetto di legge 1877 della stessa Commissione), sboccò nei due Congressi di Napoli e di Milano, rispettivamente del 1879 e del 1880. E' in seguito a questo fervore di studi e di ricerche che fu nominata dal ministro Depretis, il 3 giugno 1880, la « Commissione d'inchiesta sulle condizioni della beneficenza in Italia » che presentò il risultato delle sue indagini in nove volumi ed un progetto di legge (1). Sciolta la Commissione nel 1889, i suoi lavori servirono di base per la riforma Crispi, attuata, appunto colla legge 17 luglio 1890 n. 6972.

I principi che ispirarono la legge 1890 risultano dal commento che ne fece l'on. Odoardo Luchini relatore alla Camera dei deputati (2). Essi furono i seguenti:

a) disciplina unitaria della *beneficenza* con alcune forme di *prevenzione* cioè con quell'attività che tende soprattutto a prevenire lo stato di povertà;

b) assistenza ai poveri come classe, oltre che come singoli;

c) determinazione dei limiti del diritto del povero all'assistenza con le norme sul domicilio di soccorso;

d) trasformazione delle confraternite e delle opere pie e di culto

(1) Atti della Commissione reale di inchiesta sulle opere pie, Torino 1884-1892.

(2) Vedi Luchini, « Le istituzioni pubbliche di beneficenza nella legislazione italiana », Firenze, Barbera, 1894. Un volume di pag. 1307.

in istituzioni di beneficenza, nonchè soppressione delle istituzioni considerate inutili o non più corrispondenti ai nuovi tipi di beneficenza;

e) concentramento delle opere pie elemosiniere nella congregazione di carità e raggruppamento delle opere pie affini;

f) raggruppamento delle responsabilità degli amministratori (sindacato popolare), separazione delle spese amministrative da quelle elemosiniere, maggiori garanzie sulla vigilanza delle autorità amministrative (la competenza passa dalla deputazione provinciale alla giunta provinciale amministrativa).

6. LA LEGISLAZIONE PROTETTIVA SOCIALE COME SECONDA LINEA DI SVILUPPO DELL'INTERVENTO STATALE A DIFESA DEI MISERI

Accanto all'evoluzione della legislazione che si denomina non più dalle « opere pie » ma come legislazione sulla « pubblica beneficenza », vi furono altre manifestazioni legislative che mostrarono il graduale espandersi, intensificarsi e trasformarsi di una collaterale attività di protezione dello Stato accanto a quella che fu detta la « carità legale ».

Riguardo a quest'ultima le leggi di pubblica sicurezza disciplinarono il ricovero degli inabili al lavoro (1); la legge sui manicomi e gli alienati provvide al ricovero ed al mantenimento dei mentecatti poveri (2); la legge sanitaria disciplinò la distribuzione gratuita dei medicinali e la cura sanitaria gratuita ai poveri (3); queste furono le prime forme di « carità legale » che coll'istituto del ricovero e della cura sanitaria gratuita, mirarono ad alleviare le sofferenze dei poveri in stato di malattia fisica o mentale o in stato di inabilità permanente al lavoro. Ma questa « carità legale » in aggiunta a quella degli istituti di beneficenza, delle opere pie e dei ricoveri già preesistenti e regolati dalle leggi protettive dell'epoca, non poteva affrontare che in via d'urgenza e con caratteri di provvisorietà i bisogni dei derelitti senza risolvere il problema di base della prevenzione della miseria e delle cause che producevano stati di bisogno a carattere permanente.

L'intervento diretto dello Stato si rese perciò indispensabile anche sotto la pressione delle circostanze, in relazione ai bisogni crescenti di vaste categorie della popolazione, e in conformità della sempre più diffusa opinione che spettò allo Stato la tutela dei diseredati.

(1) L. 30 giugno 1889 n. 6144 e RR. DD. 19 novembre 1889 n. 6535 e 6485.

(2) L. 14 febbraio 1904 n. 36.

(3) L. 1 agosto 1907 n. 636.

Sorsero — accanto al vecchio tronco della legislazione sulle istituzioni di beneficenza — i nuovi germogli di una vastissima « *legislazione sociale* » la quale tendeva, prima ancora che ad assistere, a prevenire o almeno mitigare quei danni sociali dovuti alla povertà che, a loro volta, avrebbero potuto divenire cause permanenti di miseria.

Lo sviluppo delle norme protettive ed assicurative, dapprima estremamente frammentario e lento, in seguito sempre più rapido e generale, aprì un campo di azione nuovo allo Stato a favore di tutte quelle persone che avevano in comune il solo elemento negativo di non essere in grado, per cause diverse, di provvedere da sé ai propri bisogni.

Si tratta di provvedimenti tipicamente *protettivi* coi quali lo Stato mira a correggere, colle norme di legge, i troppo elevati squilibri che l'indigenza provoca negli individui lasciandoli del tutto privi di difesa di fronte a eventi che tolgono loro le possibilità minime di esistenza impedendo loro perfino di agire in stato di eguaglianza di fronte alla legge.

Tali provvedimenti legislativi speciali possono così raggrupparsi:

a) *leggi contenenti disposizioni protettive ad integrazione dell'assistenza pubblica*: la legislazione sull'ammissione al gratuito patrocinio dei poveri (1); la legislazione sui Monti di pietà (2); la legge sull'edilizia popolare (3); le disposizioni per il ricovero dei senza-tetto per eventi bellici (4); le leggi sul collocamento gratuito dei lavoratori involontariamente disoccupati (5); la legge che istituisce il fondo di solidarietà nazionale (6); la legge sulla costruzione di case per lavoratori (7); la legge sull'assegnazione di terre ai contadini (8);

b) *leggi speciali a protezione delle donne e dei fanciulli* e cioè la legislazione sul divieto dell'impiego dei fanciulli in professioni girovaghe (9); la legislazione sull'obbligo dell'istruzione elementa-

(1) Decreto 6 dicembre 1865 n. 26-27 e R.D. 30 novembre 1923 n. 3267.

(2) L. 4 maggio 1898 n. 169; R.D. 14 maggio 1899 n. 185; R.D. 5 febbraio 1931 n. 225; L. 10 maggio 1938 n. 745; R.D. 25 maggio 1939 n. 1279.

(3) R.D. 28 aprile 1938 n. 1165.

(4) R.D.L. 17 novembre 1944 n. 366; DD. LL. Lgt. 18 gennaio 1945 nn. 4 e 5; D.L.L. 9 giugno 1945 n. 305.

(5) R.D. 29 marzo 1928 n. 1003; R.D.L. 31 marzo 1932 n. 464; R.D. 19 ottobre 1934 n. 1978; R.D. 21 dicembre 1938 n. 1934; L. 29 aprile 1949 n. 264.

(6) D.L. 8 marzo 1945 n. 72.

(7) L. 28 febbraio 1949, n. 43.

(8) L. 21 ottobre 1950 n. 841.

(9) L. 21 dicembre 1873 n. 1733; R.D. 18 giugno 1931 n. 733 e R.D. 6 maggio 1940 n. 635.

re (1); la legislazione sui patronati scolastici (2); la legislazione sulle casse scolastiche e sulle istituzioni di assistenza scolastica (3); la legislazione protettiva del lavoro delle donne e dei fanciulli (4); la legge per la repressione della tratta delle donne e dei fanciulli (5); la legislazione sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri (6);

c) *leggi speciali a protezione dei lavoratori* e cioè la legislazione sulla prevenzione per gli infortuni sul lavoro (7); sull'igiene del lavoro (8); sulla durata del lavoro e i riposi (9).

Tutta questa legislazione speciale (dalla quale poi si distaccò quella di cui al comma c) che insieme alle leggi assicurative e assistenziali prese il nome convenzionale di *legislazione sociale* e protettiva del lavoro) assunse, fin da principio, il carattere di *legislazione di diritto pubblico* in quanto, con essa, si tendeva a garantire una particolare tutela a tutti i bisognosi, qualunque fosse il loro stato (poveri, fanciulli, lavoratori) e qualunque fosse la causa del loro bisogno che dalla legge veniva particolarmente protetto in via soprattutto preventiva. Inoltre, tali norme hanno carattere precettistico e non strumentale, vale a dire che provengono dalla manifestazione di volontà dello Stato stabilendo direttamente diritti ed obblighi e sanzionando penalmente l'osservanza di quei precetti.

7. LA PREVIDENZA SOCIALE: SUO SCOPO E SUOI LIMITI

Espressione di questa tendenza è il diffondersi del fenomeno mutualistico dapprima volontario, poi regolato dalla legge attraverso le varie « casse di assicurazione » per singole categorie.

(1) L. 15 luglio 1877 n. 3961; R.D. 3 novembre 1877 n. 4152, modif. dal T.U. 5 febbraio 1928 n. 577.

(2) L. 4 giugno 1911 n. 487, modif. dal D.L. 24 gennaio 1947 n. 457.

(3) R.D. 30 aprile 1924 n. 965 e R.D.L. 26 aprile 1938 n. 1257.

(4) L. 11 febbraio 1896 n. 3657 e Reg. 17 febbraio 1886 n. 4082, modif. da L. 26 aprile 1934 n. 653.

(5) R.D. 25 marzo 1923 n. 1267.

(6) R.D.L. 22 marzo 1934 n. 654; R.D. 12 dicembre 1938 n. 2237 e Legge 26 agosto 1950 n. 860.

(7) L. 17 marzo 1898 n. 80 e RR.DD. 18 giugno 1899 n. 230 e 231; R.D. 27 maggio 1900 n. 205; T.U. 31 gennaio 1904 n. 51; R.D. 29 ottobre 1931 n. 1601 e R.D. 25 ottobre 1938 n. 2176.

(8) R.D.Lgt. 15 maggio 1919 n. 818 e Reg. 14 aprile 1927 n. 530.

(9) R.D.L. 15 marzo 1923 n. 692; R.D. 10 settembre 1923 n. 1955; R.D. 10 settembre 1923 n. 1956; L. 16 marzo 1933 n. 527; R.D.L. 29 marzo 1937 n. 1768 (leggi sull'orario di lavoro); L. 22 febbraio 1934 n. 370; D. M. 22 giugno 1935; D.L.Lgt. 22 aprile 1946 n. 185; L. 27 maggio 1949 n. 260 (riposi settimanali e festivi)

In seguito la legge trasforma il movimento assicurativo da volontario in *obbligatorio* e sorgono così le varie forme delle assicurazioni sociali le quali si sviluppano, come abbiamo detto, soprattutto nel campo dell'assicurazione dei lavoratori e specialmente, fra questi, dei lavoratori *subordinati* con una ulteriore specificazione nel senso che molte leggi assicurative (es. infortuni e malattie professionali) considerano fra i lavoratori subordinati assicurati gli *operai*.

Le assicurazioni sociali hanno la finalità di eliminare o attenuare gli effetti di alcune cause permanenti della povertà cui soprattutto i lavoratori sono esposti (invalidità, vecchiaia, disoccupazione, infortuni sul lavoro, malattie professionali, tubercolosi, altre malattie)

La previdenza sociale può essere volontaria e obbligatoria.

La forma *volontaria* trovò attuazione nelle società di mutuo soccorso delle quali la legge sancì (1) la costituzione legale ed il riconoscimento di personalità.

Queste società operaie assicurano ai soci un sussidio in caso di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, vengono in aiuto alle famiglie dei soci defunti, provvedono all'educazione dei soci e ad aiutarli per l'acquisto degli attrezzi del loro mestiere o con altre forme previste dagli statuti (2).

Le forme di assicurazioni *obbligatorie* per i lavoratori sono invece direttamente regolate da leggi speciali a seconda del rischio da coprire e dell'attività di lavoro considerata.

Lo Stato ha reso obbligatoria l'assicurazione perchè gli interessati (datori di lavoro e lavoratori) non vi avrebbero spontaneamente provveduto, almeno in forma adeguata: essa è una forma di risparmio obbligatorio per cui una parte del corrispettivo per il lavoro prestato viene destinato alla copertura dei rischi cui i lavoratori sono soggetti. Tali rischi, in quanto potrebbero colpirli, li esporrebbero alla miseria (3).

Le forme di previdenza obbligatoria, possono così raggrupparsi:

a) *infortuni sul lavoro e malattie professionali* nell'industria (4) ed in agricoltura (5);

(1) L. 15 aprile 1886 n. 3818.

(2) Artt. 1 e 2 L. 15 aprile 1886 n. 3818.

(3) Vedi la monografia: Grechi, «La previdenza sociale in Italia». Volume XI della presente collana.

(4) R.D. 17 agosto 1935 n. 1765; DD. LL. 15 dicembre 1936 n. 2276, 25 gennaio 1937 n. 200, 25 marzo 1943 n. 315, 23 agosto 1946 n. 202, 25 gennaio 1947 n. 14; L. 3 marzo 1949 n. 52.

(5) L. 23 agosto 1917 n. 1450 e DD. LL. 2 novembre 1918 n. 1889, 8 febbraio 1934 n. 319, 8 febbraio 1946 n. 85 e 7 settembre 1947 n. 928.

b) *le malattie* nell'industria (1) e in agricoltura (2);

c) *le assicurazioni sull'invalidità e vecchiaia*, la tubercolosi, la disoccupazione involontaria, la maternità, le malattie (3);

d) *gli assegni familiari* e gli assegni a titolo di integrazione di precedenti sussidi che sono regolati da numerose altre disposizioni emanate dal 1945 al 1949.

Queste varie forme di previdenza obbligatoria sono gestite da quattro grandi istituti previdenziali, enti parastatali (INAIL, INPS, INAM, ENPAS) mentre vi sono anche istituti e casse autonome per particolari categorie di lavoratori.

L'attuale ordinamento previdenziale italiano si articola in tre diverse zone: una previdenza sociale di carattere *generale*, una previdenza di *categoria*, una previdenza *d'impresa*.

La prima è quella obbligatoria, legale, ed ha riguardo alle manifestazioni tipiche e comuni di bisogno per le quali occorrerà unificare le istituzioni e soprattutto le prestazioni, attualmente frammentarie e spesso illusorie.

La seconda, tende a reagire al livellamento generale della previdenza sociale attraverso l'organizzazione di istituti previdenziali di categoria, attuati spesso attraverso l'istituto del contratto collettivo di lavoro, che consentano di tener conto e di valorizzare lo spirito di iniziativa delle singole categorie di lavoratori.

La terza, prevista dall'art. 2117 del codice civile, costituisce una concreta manifestazione previdenziale volontaria, nell'ambito dell'impresa, ad integrazione della previdenza generale e di quella di categoria. Siamo nell'ambito della iniziativa privata e spontanea, ma il legislatore l'ha disciplinata e l'ha protetta disponendo che i fondi per la previdenza e l'assistenza che l'imprenditore abbia costituiti, anche senza la contribuzione dei lavoratori, non possono essere distratti dal fine al quale sono destinati e non possono formare oggetto di esecuzione da parte dei creditori dell'imprenditore o del prestatore di lavoro (4).

(1) L. 11 gennaio 1943 n. 138 e DD. LL. 8 febbraio 1946 n. 59 e 19 aprile 1946 n. 213.

(2) DD. LL. 8 febbraio 1946 n. 60 e 9 aprile 1946 n. 212.

(3) DD. LL. 4 ottobre 1935 n. 1827, 14 aprile 1939 n. 636, 18 marzo 1943 n. 126, 18 gennaio 1945 n. 39.

(4) Vedi la monografia Grechi, «La previdenza sociale in Italia».

8. L'ASSISTENZA SPECIFICA COME MODERNA FORMA DEL DIRITTO ASSISTENZIALE

Lo sviluppo della legislazione sociale protettiva, tipicamente paternalistica, e di quella assicurativa obbligatoria, rafforza anche il principio della ingerenza dello Stato nel campo assistenziale vero e proprio, sia perchè la guerra 1914-1918 porta con sè nuove categorie di assistibili (mutilati ed invalidi di guerra, orfani di guerra) (1), sia perchè si fa strada accanto al concetto di « pubblica beneficenza », quello di « pubblica assistenza ». Ne abbiamo un sintomo evidente fino dalla legge 18 luglio 1904 n. 390 colla quale furono istituite le commissioni provinciali e il Consiglio superiore dell'assistenza e beneficenza pubblica; successivamente si parla di « assistenza » nel decreto 30 dicembre 1923 n. 2841 e nella successiva legge 17 giugno 1926 n. 1187; in queste leggi le istituzioni pubbliche di cui alla legge 1890 n. 6972, sono chiamate, « istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza » (2).

Anche l'assistenza generica ai poveri tenta di modernizzarsi con la legge 3 giugno 1937 n. 847 sia col mutamento del nome alla congregazione di carità (che si chiama ora *ente comunale di assistenza*) sia con l'allargamento dell'assistenza a tutti « gli individui e le famiglie che si trovino in condizioni di particolare necessità » (3), e, da ultimo, coll'istituzione dei *comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica* (4) i quali debbono curare il coordinamento delle varie attività assistenziali nelle rispettive province: ma si tratta di soluzioni parziali che non risolvono il problema perchè non l'affrontano dalla base. Ma la forma più sviluppata e che risponde ad una concezione più moderna dell'assistenza, è quella dell'*assistenza* a singole categorie di bisognosi.

A differenza della previdenza sociale che si è molto sviluppata per le varie categorie di lavoratori (in quanto le aziende su cui grava l'onere assicurativo hanno la possibilità di accantonare, presso gli istituti assicuratori, quei fondi che servano a coprire i rischi futuri) l'as-

(1) Lo Stato abolì con D.L. 13 giugno 1915 n. 873 le istituzioni di assistenza con scopi di dotazio per devolvere tale assistenza all'infanzia orfana di guerra e ai figli di militari. Con L. 25 marzo 1917 n. 481 modificata dal D.L.L. 27 marzo 1919 n. 573, provvide all'assistenza ai mutilati e agli invalidi di guerra.

(2) Secondo il decreto 30 dicembre 1923 n. 2841 l'autorità tutoria della provincia può sciogliere le istituzioni di assistenza e beneficenza, raggruppare d'ufficio le istituzioni affini, fondere le istituzioni a fini identici, a meno che tali enti non provvedano a consorziarsi o federarsi fra di loro per esercitare in comune l'assistenza.

(3) Art. 1 L. 3 giugno 1937 n. 847.

(4) D.L.Lgt. 2 marzo 1945 n. 173.

sistenza specifica ha coperto molti settori nei quali o non era giuridicamente possibile la previdenza sociale o per i quali la previdenza sociale da sola non era sufficiente.

Appartengono al primo settore tutte le forme di assistenza specifica diretta, con gestione da parte di enti pubblici specializzati; appartengono al secondo settore quelle forme di assistenza che integrano la previdenza sociale e sono gestite dagli stessi enti previdenziali o da enti ad essi collegati.

Il motivo di questa larga diffusione dell'assistenza pubblica *specifica* sta, anzitutto, nell'insufficienza dell'assistenza generica, nell'inadeguatezza delle forme volontarie di assistenza, nella vastità di categorie di assistibili e nei loro molteplici bisogni.

Essa ha dato luogo al sorgere di grandi Istituzioni che prendono il nome di « opere nazionali » o, talora, di « enti nazionali » con riconoscimento giuridico di diritto pubblico.

a) La prima di queste categorie di *assistibili a titolo specifico* dalla legge fu quella dei *mutilati e invalidi di guerra* rappresentati dall'Opera nazionale invalidi di guerra (1).

La guerra è causa di miseria per coloro che per una lesione non possono più lavorare o che lavorano in condizioni di minorazione: tale evento ricade sulla collettività che si assume l'onere del mantenimento sociale e dell'assistenza permanente. Questi provvedimenti ebbero un carattere di « servizio sociale » in quanto permisero il rientro nel circolo produttivo di mutilati, di ciechi di guerra e di invalidi, ottenendo altresì il risultato di rendere enormemente più basso l'onere delle pensioni di guerra in Italia, in confronto a quello di altri paesi, e di procurare alla nazione l'apporto del lavoro di decine di migliaia di mutilati e infortunati, cioè l'apporto di molte centinaia di milioni all'anno, in ogni caso largamente compensati delle spese occorse alla loro riabilitazione (2).

A tali principi si ispira appunto l'assistenza agli invalidi di guerra poi estesa ai mutilati civili, agli *orfani di guerra* (che hanno una loro « Opera nazionale ») (3) e a categorie assimilate.

Ad analoghi principi si è ispirata la creazione di un « Ente nazionale di assistenza agli orfani dei lavoratori » morti per infortunio sul lavoro (4).

b) Ma l'istituzione tipica dell'assistenza specifica può conside-

(1) L. 25 marzo 1917 n. 481 sostituita dalla L. 18 agosto 1942 n. 1175.

(2) Vedi: Rodinò, Resoconti dell'Assemblea Costituente pag. 3832.

(3) L. 26 luglio 1929 n. 1397.

(4) L. 27 giugno 1941 n. 987 riordinato con D.L. 23 marzo 1948 n. 327.

rarsi l'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia (1).

L'ONMI provvede per il tramite dei suoi organi provinciali e comunali: 1) alla protezione ed all'assistenza delle gestanti e delle madri bisognose o abbandonate; 2) a quella dei bambini lattanti e di vezzi fino al quinto anno appartenenti a famiglie che non possono prestare loro tutte le necessarie cure per un razionale allevamento; 3) all'assistenza dei fanciulli di qualsiasi età appartenenti a famiglie bisognose; 4) all'assistenza dei minorenni fisicamente o psichicamente anormali oppure materialmente o moralmente abbandonati, travati e delinquenti fino all'età di diciotto anni compiuti.

L'opera è inoltre investita di un potere di vigilanza e di controllo su tutte le istituzioni pubbliche e private per l'assistenza e protezione della maternità e dell'infanzia. Gli illegittimi e gli esposti hanno una precedente legislazione che li regola (2): anche qui c'è una riprova della disorganicità dei criteri assistenziali che permettono una separazione ingiusta nell'attuazione dell'assistenza tra infanzia legittima e infanzia illegittima, anche se l'ONMI ha competenza nei due settori.

c) Un altro settore in cui si sviluppa l'assistenza specifica è quello del lavoro.

Qui l'assistenza si pone accanto alle forme previdenziali ed è realizzata dallo stesso ente (come l'ENPAS che svolge oltre la previdenza anche l'assistenza agli impiegati dello Stato) oppure si pone come organizzazione autonoma per categorie di assistibili.

Ricordiamo: gli istituti di patronato e di assistenza sociale (3), l'Ente nazionale di propaganda per la prevenzione degli infortuni (4), l'Ente di assistenza alla gente di mare (5), la Cassa nazionale di assistenza per gli impiegati agricoli e forestali (6), l'Ente « Case di riposo per gli anziani del lavoro » poi trasformata in « Opera nazionale dei pensionati » (7) etc.

d) Particolare sviluppo ha la legislazione per categorie di assi-

(1) L. 10 dicembre 1925 n. 2277 modificata dal D.L. 21 ottobre 1926 numero 1904 e dal D.L. 13 aprile 1933 n. 298 leggi riunite in T.U. 24 dicembre 1934, n. 2316. Il regolamento alla legge istitutiva è stato approvato con R.D. 15 aprile 1926 n. 718, in parte abrogato da successive disposizioni.

(2) R.D. 11 febbraio 1923 n. 736; R.D. 16 dicembre 1923 n. 2900; R.D.L. 8 maggio 1927 n. 798; L. 13 aprile 1933 n. 312; L. 8 giugno 1942 n. 826.

(3) D.L. del C.P.S. 29 luglio 1947 n. 804; D.M. 29 dicembre 1947; D.M. 6 marzo 1948; D.M. 9 marzo 1948.

(4) R.D. 25 ottobre 1938 n. 2176.

(5) R.D. 14 luglio 1937 n. 1487.

(6) R.D. 20 ottobre 1939 n. 2223.

(7) D.L. 23 marzo 1948 n. 361.

stibili il cui stato di bisogno dipenda da una minorazione fisica o psichica: oltre alla già ricordata legge 19 novembre 1889 n. 6535 sugli inabili al lavoro e quella sugli invalidi di guerra, una vasta legislazione assistenziale delimita le categorie in base all'evento che ha minorato la personalità fisio-psichica dell'assistibile: così abbiamo le leggi sugli alienati (1), sui cancerosi (2), sugli encefalitici (3), sui sordomuti (4), sui ciechi (5), sui tubercolosi e sugli affetti da rabbia (6), sui lebbrosi (7), sui malarici e i pellagrosi (8).

9. DIFFICOLTÀ DI UNA RIFORMA DEL SISTEMA ASSISTENZIALE

L'esame sommario dei vari interventi legislativi quale mezzo per combattere la miseria, ci mostra, insieme colla vastità e la complessità dei problemi affrontati, anche la sostanziale mancanza di metodo nel risolverli, mancanza dovuta al difetto iniziale di un programma organico per combattere non solo il pauperismo in atto, ma piuttosto le cause di esso.

Oggi tale programma che è poi un sistema, sia pur sommario, di « sicurezza sociale » esiste negli indirizzi già delineati dalla nuova Costituzione, indirizzi che dovranno trovare l'opportuna realizzazione legislativa.

La riforma dell'attuale sistema assistenziale, oltre che dal confronto coi sistemi di sicurezza sociale realizzati in altri Paesi (9) ci viene imposta dai nuovi concetti contenuti negli articoli citati dalla Costituzione che affermano, — in contrasto al vigente sistema assistenziale — dei diritti soggettivi per tutti i bisognosi secondo un principio che potrebbe formularsi: « a eguale bisogno, eguale assistenza ».

Tale riforma urta tuttavia contro gravi difficoltà dovute sia a cause remote che a cause prossime.

Causa remota è il continuo alternarsi fra due indirizzi concettuali e pratici opposti, il primo dei quali tende ad affermare e conservare l'originale carattere spontaneo alla carità ed alla beneficenza

(1) R.D. 14 febbraio 1904 n. 36.

(2) D.L. 28 luglio 1926 n. 1427.

(3) D.L. 29 ottobre 1936 n. 2093.

(4) D.L. 31 dicembre 1923 n. 3126 e L. 21 agosto 1950 n. 698.

(5) R.D. 29 luglio 1923 n. 1789; R.D. 23 gennaio 1930 n. 119; R.D. 11 ottobre 1934 n. 1844; R.D. 2 dicembre 1940 n. 2033; L. 26 settembre 1947 n. 1047.

(6) R.D. 30 dicembre 1923 n. 2889.

(7) L. 11 febbraio 1926 n. 173.

(8) Artt. 158 e 184 T.U. delle leggi sanitarie.

(9) Vedi in proposito le monografie: Biondo, « I sistemi di sicurezza sociale », Volume X della presente collana; Cataldi, « La previdenza sociale nei sistemi positivi stranieri, Volume XI della presente collana.

privata sottoponendola a poche norme coordinatrici di carattere generale; mentre il secondo indirizzo ammette una sempre maggiore ingerenza dello Stato ed, anzi, addirittura la gestione pubblica dell'assistenza in nome della solidarietà sociale.

La Costituzione supera, come abbiamo visto, queste due posizioni antitetiche ammettendo la preminenza dell'obbligo assistenziale da parte dello Stato, ma conservando, in pari tempo, il principio della libertà di assistenza privata.

Cause prossime sono:

a) la frammentarietà della legislazione dovuta alla mancanza di una visione organica del fenomeno della miseria e quindi l'assenza di un vero e proprio sistema legislativo assistenziale completo ed efficiente;

b) la mancanza di un metodo tecnico di assistenza nell'affrontare il problema della miseria nel suo aspetto generale e nelle sue manifestazioni specifiche e quindi di una definizione delle stesse categorie di assistibili;

c) la molteplicità degli organi e degli enti assistenziali e la loro continua interferenza funzionale che ostacola una razionale azione assistenziale ed impedisce un efficace coordinamento;

d) l'assenza di qualsiasi forma di assistenza legale a stati di bisogno che producono o sono conseguenza della miseria e per i quali l'assistenza privata si dimostra del tutto inadeguata.

Individuare queste cause ed i mezzi per rimuoverle, significa aprire la via ad una riforma da tutti auspicata, ma che, prima ancora che nei testi legislativi, deve essere riforma di idee e di mentalità ormai superate dai tempi.

2. Il rapporto giuridico assistenziale e la sua ricostruzione critica

1. GLI ELEMENTI COSTITUTIVI DEL RAPPORTO GIURIDICO ASSISTENZIALE

La ricostruzione di un organico sistema giuridico assistenziale, sulla base dei nuovi principi costituzionali, dovrà porre l'accento su ciascuno dei tre elementi costitutivi del rapporto giuridico assistenziale e cioè:

a) *sui soggetti attivi*, per i quali dovrà definirsi la linea di confine tra enti pubblici a fini generali, istituzioni pubbliche di assistenza e istituzioni private di assistenza e i loro reciproci rapporti;

b) *sui soggetti passivi*, per i quali dovrà ricomporsi il concetto di « assistibile » non solo in base alle vigenti norme, ma anche in base ai più moderni presupposti di una buona tecnica assistenziale;

c) *sull'oggetto e sul metodo dell'assistenza*: il primo, dovrà essere definito in relazione al fine indicato dalla Costituzione; il secondo, attuato in modo da assicurare che le prestazioni assistenziali siano accompagnate da quegli accorgimenti che risultano oggi indispensabili per una proficua e duratura opera assistenziale.

2. I SOGGETTI ATTIVI DELL'ASSISTENZA, LA LORO ORGANIZZAZIONE E IL LORO COORDINAMENTO

I soggetti attivi dell'assistenza possono essere enti pubblici oppure persone private.

Secondo l'attuale sistema legislativo, due sono gli elementi affinché l'assistenza possa dirsi *pubblica* e cioè:

a) in quanto essa sia esercitata da una persona giuridica (ente morale), sia essa associazione o fondazione;

b) in quanto essa sia diretta ad una generalità di destinatari.

L'assistenza è invece considerata come *privata* se è esercitata:

a) da persone fisiche; oppure:

b) da società e da associazioni regolate dal codice civile;

c) da associazioni, comitati, fondazioni, istituzioni temporanee, non riconosciute mantenute col contributo dei soci e con l'oblazione di terzi;

d) in quanto essa sia diretta ad una o più famiglie o persone determinate (1).

Ora, queste distinzioni, previste dalla legge, hanno un carattere formale che contrasta coll'odierna configurazione dell'assistenza.

Se è vero che l'assistenza sociale è un dovere dello Stato e costituisce, perciò, un diritto soggettivo per i singoli e non un semplice interesse, è chiaro che lo Stato e gli enti pubblici debbono esercitare l'assistenza in modo diretto; essa potrà essere esercitata anche dall'iniziativa privata che è libera, ma in via sussidiaria o integrativa.

Tuttavia questa formula (che è quella dell'art. 38 della Costituzione) rovescia i principi su cui si basa l'ordinamento assistenziale del diritto positivo attuale. Infatti, secondo i principi generali dell'ordinamento odierno, l'assistenza si distingue in *istituzionale* e *legale*; la prima, è quella che trae la propria origine dal cosiddetto « negozio di fondazione » sul quale viene compilato lo statuto che contiene le norme regolanti la vita e l'ordinamento dell'istituzione; la seconda, è l'*assistenza legale* che si basa esclusivamente sulla legge e si estende a tutto il territorio dello Stato.

Ora per un principio che costituisce un riflesso di una situazione storica tipicamente italiana (v. n. 3 del cap. I), l'assistenza istituzionale, a carattere volontario, ha funzione preminente di fronte all'assistenza legale la quale resta esonerata in tutto o in parte allorquando, in un determinato luogo, esista una forma identica di attività istituzionale (2). Si capisce che questa attività istituzionale non è che una attività originariamente caritativa privata che la legge considera tuttavia *pubblica* in quanto è esercitata da un ente morale cioè da una persona giuridica. In altri termini, l'istituzione di assistenza, originariamente privata, è considerata dalla legge *pubblica* perchè attua un fine pubblico, quello dell'assistenza. E in questo fine, l'istituzione originaria, anche se locale, ha prevalenza assoluta sulla assistenza regolata dallo Stato mediante i suoi organi, in base alle norme di legge.

(1) Art. 2 L. 17 luglio 1890 n. 6972, modificata dall'art. 2 R.D. 30 dicembre 1923 n. 2841.

(2) Art. 55, secondo comma, e 58 del T.U. delle leggi sanitarie, approvati con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265.

Non è chi non veda la contraddizione stridente che esiste oggi tra i principi enunciati nelle leggi 1862, 1890 e seguenti e i nuovi indirizzi costituzionali vigenti.

La figura delle istituzioni di pubblica beneficenza, così come sono state delineate dalle citate leggi, è ormai anacronistica per le seguenti ragioni: 1) perchè in contrasto col proclamato fine generale assistenziale, fatto proprio dallo Stato come uno dei mezzi per giungere alla sicurezza sociale; 2) perchè molte istituzioni pubbliche di beneficenza e di assistenza hanno, per la progressiva diminuzione del patrimonio dovuta alle svalutazioni monetarie, per il mutamento del fine, per la concorrenza di nuove forme assistenziali generali, ecc., esaurita la loro funzione pubblica la quale viene gradualmente assorbita da altre organizzazioni più efficienti; 3) perchè non v'è più ragione di conservare il carattere pubblico ad enti che funzionerebbero meglio col ritorno alla piena autonomia privata, senza controlli esterni che soffocano le iniziative, in modo da consentire una maggiore elasticità e prontezza di intervento nel raggiungimento dei fini assistenziali integrativi dell'assistenza generale dello Stato e degli altri enti pubblici: d'altra parte, questa privatizzazione consentirebbe un più omogeneo ed organico funzionamento delle istituzioni legali.

Il diritto assistenziale, quanto ai soggetti attivi, deve oggi essere esercitato, in conformità dei nuovi principi costituzionali, nel modo seguente:

a) mediante gli organi dello Stato (Ministeri, prefetture, altri eventuali organi locali);

b) mediante i grandi enti parastatali di assistenza (es. ONMI, ONIG, ONOG, ENAOLI, etc.) da potenziare in modo che la loro assistenza copra tutto il settore loro destinato;

c) mediante gli enti autarchici territoriali (regione, provincia, comune);

d) mediante gli enti istituzionali pubblici locali (consorzi, enti comunali di assistenza).

Ogni altra attività di assistenza potrebbe rientrare nell'assistenza privata.

Problema strettamente connesso all'organizzazione è quello del coordinamento dei soggetti attivi dell'assistenza. La situazione odierna in questo campo lascia molto a desiderare, sia riguardo al coordinamento dell'assistenza su piano nazionale, sia su quello locale.

Su piano nazionale, l'assistenza soffre della mancanza di un organismo centrale che unifichi l'assistenza non soltanto dal lato amministrativo, quanto da quello tecnico assistenziale.

L'assistenza è oggi ripartita fra la competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell'interno, degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, della difesa, della pubblica istruzione, dei lavori pubblici, dell'agricoltura e foreste, dei trasporti, dell'industria e commercio, del lavoro della marina mercantile (1).

Questa molteplicità di organi dell'Amministrazione centrale crea una interferenza funzionale ed una diversità di metodi nell'attuazione dell'assistenza, tanto più che l'interferenza di funzioni si nota perfino tra gli organi di uno stesso ministero.

Manca così una visione unitaria dell'assistenza: così la *Direzione generale dell'assistenza pubblica del Ministero dell'interno* non è (come sembrerebbe dal nome) l'unico organo direttivo, ma solo uno degli organi centrali e per di più un organo di vigilanza e tutela più che di direzione e propulsione tecnica assistenziale (2).

Lo stesso difetto si riscontra localmente nelle prefetture che sono sprovviste di personale specializzato nell'assistenza ed usufruiscono di funzionari esperti solo nel controllo giuridico ed in quello amministrativo degli enti sottoposti alla loro competenza, senza potere entrare in merito allo svolgimento tecnico della funzione assistenziale.

D'altra parte, anche il coordinamento sul piano locale che pure è previsto dagli articoli 2 e 3 del D.L.L. 22 marzo 1945 n. 173 tramite la *Commissione provinciale di assistenza e beneficenza pubblica* non ha trovato pratica attuazione proprio nella funzione principale, quella del coordinamento, anche perchè il decreto di esecuzione previsto dall'art. 17 della legge citata, non è stato finora emanato (3).

Che la necessità del coordinamento anche sul piano locale sia sentita, dagli stessi dirigenti degli enti di assistenza, lo provano gli interventi e le conclusioni del recente Convegno nazionale degli enti di assistenza tenutosi a Napoli (9-12 novembre 1952), nel quale si è insistito per l'accentramento dell'assistenza, o per lo meno, per un suo coordinamento nell'ambito degli Enti comunali di assistenza. Inoltre,

(1) Vedi volume XIII degli Atti della Commissione: Documentazioni - Organi ed enti di assistenza pubblica e privata in Italia.

(2) L'attribuzione ad un *Comitato centrale permanente* di funzioni di direzione tecnico-assistenziale e di coordinamento generale potrebbe costituire la fase preparatoria ad una trasformazione più radicale del nostro attuale ordinamento assistenziale. Occorre specialmente più che l'immediata creazione di un nuovo Ministero come si è proposto da varie parti, l'istituzione di un *organismo centrale tecnico* il quale non costituisca un semplice accostamento di rappresentanti burocratici delle varie amministrazioni, ma attui in sé una competenza specifica e un'ampia libertà di azione per preparare la riforma ed il rinnovamento degli attuali istituti e metodi assistenziali.

(3) Sulla necessità di un coordinamento nell'ambito dell'assistenza di un grande comune, vedi la monografia di Manlio Massa, « Esperimento di coordinamento assistenziale », contenuta nel Vol. XII della presente collana.

l'inchiesta condotta tramite ANEA dalla Commissione parlamentare presso i vari ECA ha confermato, nella maggioranza delle risposte, la necessità del coordinamento di funzioni assistenziali dello stesso tipo che oggi sono svolte da varie istituzioni pubbliche o private concorrenti. In particolare, è stato richiesto un maggior coordinamento cogli uffici di assistenza post-bellica o addirittura il passaggio di tale assistenza alla gestione degli ECA (1).

3. I SOGGETTI PASSIVI DELL'ASSISTENZA: LO « STATO DI BISOGNO » E LA SUA DEFINIZIONE DAI PUNTI DI VISTA GIURIDICO E ASSISTENZIALE

Fermandoci a considerare il secondo punto, cioè la definizione e la ricostruzione dei soggetti passivi dell'assistenza, occorre premettere alcune definizioni essenziali.

E' chiaro che occorre partire dalla definizione dello « stato di bisogno » che però la legge non precisa. Infatti, l'art. 1 della legge 17 luglio 1890 n. 6972, modificato dall'art. 1 del decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 si riferisce ai « poveri tanto in stato di sanità quanto di malattia »; pure ai « poveri » genericamente indicati, si riferisce l'art. 4 del T.U. 27 luglio 1934 n. 1265 sulle leggi sanitarie; ai « poveri » si riferiscono gli artt. 7 e 8 della legge 1890 mentre gli artt. da 72 a 77 e 82 della stessa legge si riferiscono ai « poveri » che si trovano nelle condizioni volute per avere titolo all'assistenza in base alle norme sul domicilio di soccorso; l'art. 1 della legge 3 giugno 1937 n. 847 si riferisce « agli individui e alle famiglie che si trovino in condizioni di particolare necessità »; anche l'art. 15 del D.L.Lgt. 22 marzo 1945, n. 173 si riferisce alle persone « assistite o bisognose di assistenza » dimoranti nel comune perchè « si trovano in istato di povertà o di bisogno » con evidente tautologia e genericità.

L'unica definizione legislativa dalla quale si possa trarre un concetto concreto dello stato di bisogno è quella dell'art. 2 del R.D. 19 novembre 1889, n. 6335 che si riferisce alle persone dell'uno o dell'altro sesso le quali « non possono procacciarsi il modo di sussistenza » perchè si trovano in condizione di inabilità al lavoro « per infermità cronica o per insanabili difetti fisici o intellettuali » (2).

(1) V. le risposte al « questionario » predisposto dalla Commissione, riportate nel volume IV della presente collezione degli Atti della Commissione.

(2) Va qui respinta l'aberrante equiparazione dell'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 1889 n. 6335 dei « fanciulli che non hanno compiuto i dodici anni » alla definizione degli « inabili al lavoro » di cui al primo comma dello stesso articolo. Questa equiparazione è una riprova della mancanza di metodo dell'attuale sistema legislativo in materia.

Dunque: non esiste nel nostro sistema legislativo una chiara definizione dello stato di bisogno nelle sue varie graduazioni; esso può essere solo dedotto dal confronto delle norme del decreto 1889 e della legge 1890 e successive.

Dal punto di vista assistenziale è *bisogno* ogni stato dell'individuo che lo rende incapace a provvedersi in tutto o in parte dei mezzi necessari per vivere. Questa incapacità non si riferisce solo alla possibilità di guadagno, ma implica anche uno stato di squilibrio fisico e psichico, una inadattabilità sociale di carattere spirituale o morale, per cui l'intervento riparatore può avvenire con vari mezzi oltre al sussidio in denaro e al ricovero.

Possono considerarsi aventi titolo all'assistenza tutti coloro che si trovano in stato di bisogno, accertabile con mezzi di indagine a disposizione dell'organizzazione assistenziale. La condizione di bisogno può costituire una situazione transitoria nella vita dell'individuo, oppure uno « status » permanente.

Quest'ultima distinzione ha grande importanza dal punto di vista assistenziale, sebbene la legislazione vigente non la rilevi chiaramente nè riguardo alle cause che hanno provocato lo stato di bisogno, nè riguardo ai metodi di individuazione dei soggetti passivi dell'assistenza, nè riguardo ai mezzi per combattere lo stato di bisogno.

Occorre quindi distinguere:

a) lo stato di *bisogno assoluto* che è ogni condizione permanente che rende l'individuo incapace di provvedere da sé alle minime esigenze della vita, onde egli sarebbe destinato a non sopravvivere senza un permanente aiuto della collettività. E' lo stato di *inabilità permanente al lavoro* (minorati psichici e fisici non rieducabili, sordomuti e ciechi non rieducabili, grandi mutilati ed invalidi di guerra e del lavoro, ecc.);

b) lo stato di *bisogno relativo* che è proprio di colui che, pur avendo qualche mezzo di sussistenza, ha necessità di un intervento esterno che lo sollevi da eventi che non gli danno modo di vivere convenientemente secondo le proprie normali possibilità (disoccupazione, malattia, infortunio, carico familiare, ecc.). Questo, più propriamente, può definirsi lo « stato di povertà » in senso tecnico;

c) lo stato di *bisogno complesso* che è quella condizione di bisogno che senza le causali di cui al comma a), tende a ridurre l'individuo nell'impossibilità di risolvere da sé i problemi della sua vita individuale e familiare per l'accumularsi dei bisogni relativi, mentre egli non riceve dalla società tutto ciò che la società può dargli (di assistenza economica, sanitaria, morale, educativa) per aiutarlo ad uscire da questo stato materiale e morale (indigenza, miseria).

Se è vero che il *benessere* risulta non da un *solo bisogno assoluto*, ma da un *coro di bisogni complementari* soddisfatti armonicamente, è

anche vero l'inverso, cioè che *un complesso di bisogni relativi non soddisfatti crea uno stato di inferiorità permanente nell'uomo che è, appunto, lo stato di miseria* (1).

Ora, la legislazione assistenziale vigente accomuna, sulla tutela, tanto lo stato di bisogno sub b) che quello sub c) senza tener conto della profonda diversità di graduazione che esiste fra i due tipi di bisogno (2).

Riguardo alla durata dello stato di bisogno, esse possono incidere in modo definitivo sulle capacità dell'individuo al proprio sostentamento (come, ad esempio, la vecchiaia, l'alienazione totale di mente ecc.) oppure incidere temporaneamente su tale capacità (es. la disoccupazione, la mancanza dell'età lavorativa senza mezzi di sostentamento).

Vi sono poi altre determinanti dello stato di bisogno che non possono classificarsi come *definitive* pur non incidendo in modo temporaneo sulla capacità dell'individuo riguardo al proprio sostentamento. Esse colpiscono in modo grave la personalità del soggetto riducendolo in condizione di assistibilità, ma non sono così assolute da non consentire una riabilitazione, anche parziale, del soggetto stesso nei confronti del suo adattamento sociale in condizioni di idoneità lavorativa. Rientrano in questo gruppo, tutte le cause da fattori patologici psichici e fisici che provocano nell'individuo gravi minorazioni (es. malattie mentali, invalidità per mutilazione, ecc.).

Rientrano altresì in questo gruppo tutte le cause da fattori sociali esterni (sinistrati, profughi, senza-tetto) oppure da fattori sociali familiari (famiglia priva del capo, madri nubili, vedove, ecc.).

4. METODI DI ACCERTAMENTO GIURIDICO DELLO STATO DI BISOGNO E DEL TITOLO PER L'ASSISTENZA

Abbiamo visto che la legge è molto indeterminata nel configurare lo stato di bisogno: il requisito della « povertà », genericamente indicato, copre, in realtà una vasta gamma di bisogni senza che a questa graduazione corrisponda una corrispondente graduazione nelle

(1) Forme di evasione dei bisognosi da questo stato sono rappresentate dai fenomeni riflessi nell'accattonaggio, nell'alcoolismo, della prostituzione, della delinquenza, ecc.

(2) Questa diversità era stata ben vista dalla dottrina di interpretazione della legge 1890 che distingueva le tre voci di *povero* (chi ha poco), di *indigente* (chi è in bisogno) e di *necessitoso* (chi è in bisogno estremo). V. avvocato Luchini, « Le istituzioni pubbliche di beneficenza nella legislazione italiana », Firenze, 1894, pag. 23 del commento. Del resto, il Sen. Maiorana in sede di approvazione della legge 1890 propose la dizione di « assistenza gratuita ai necessitosi per indicare il massimo grado di indigenza », cioè la miseria, ma la proposta fu respinta coll'illazione che la parola « povero », è di facile comprensione da tutti e che la legge vuole aiutare la povertà relativa oltre che quella assoluta. Così la distinzione cadde, e la confusione rimase.

prestazioni e nei metodi assistenziali. Alcune condizioni richiedono la legge per l'ammissione all'assistenza oltre il requisito della « povertà »: non l'appartenenza al comune (salvo le limitazioni del domicilio di soccorso, che esamineremo) e neppure l'appartenenza allo Stato. Seguendo un principio di diritto comune alle nazioni civili, anche lo straniero povero è ammesso all'assistenza che è a carico dello Stato o, dove esistono, a carico delle apposite istituzioni a favore specifico degli stranieri (artt. 72 e 77 legge 1890).

Altro principio generale, ispirato all'eguaglianza giuridica, è l'obbligo fatto alle istituzioni di assistenza di esercitarla verso coloro che vi hanno titolo, senza distinzione di culto religioso o di opinione politica (art. 78, legge 1890).

Titolo per l'assistenza è, in generale, lo « stato di povertà » che deve essere provato nei modi richiesti dai particolari regolamenti delle istituzioni di assistenza: il mezzo di prova più comune è il *certificato di povertà*, rilasciato dal comune. Il comune rilascia tale certificato in base alla norma contenuta nel 3° comma dell'art. 55 del vigente testo unico delle leggi sanitarie (27 luglio 1934, n. 1265); secondo tale norma, è fatto obbligo ai comuni di procedere alla compilazione di uno speciale *elenco* degli aventi diritto all'assistenza medico-chirurgica ed ostetrica gratuita nonché alla somministrazione gratuita dei medicinali occorrenti.

A questo mezzo di prova, si è aggiunto di recente quello del *libretto di assistenza* che viene rilasciato non già dal comune, ma dall'ente comunale di assistenza (ECA) in base all'art. 15 del D. L. Lgt. 22 marzo 1945, n. 173. Tale libretto viene rilasciato, su richiesta di ufficio, in base ad un *elenco di persone*, compilato dagli ECA, le quale siano « dimoranti nel comune » ed « ivi assistite o bisognose di assistenza purchè si trovino in stato di povertà o di bisogno ». La legge precisa che è fatto obbligo agli ECA e alle « altre istituzioni pubbliche e private di assistenza » di esigere, da coloro che ne richiedono l'assistenza, il possesso del libretto di assistenza, e di annotarvi i provvedimenti adottati. La legge aggiunge (art. 15, ultimo comma) che le norme relative alla disciplina del libretto di assistenza verranno dettate con decreto del Ministero per l'interno; ma, a tutto oggi, tale decreto non è stato emanato (1), con grave pregiudizio

(1) Quindi sono due i decreti che il Ministero dell'interno avrebbe dovuto emanare in base al decreto legislativo del 1945: quello di attuazione dell'art. 15 sulla disciplina del libretto di assistenza; quello di attuazione della legge, specie sul coordinamento dell'assistenza, previsto dall'art. 17. Alla mancata iniziativa del Ministero in questo delicato settore, può quindi, in gran parte, attribuirsi la carenza del decreto 1945, come è stato anche rilevato da diversi parlamentari in sede di discussione del bilancio del Ministero degli interni.

per l'opera di assistenza nell'ambito del comune data l'esistenza attuale di due elenchi di « poveri » uno compilato dal comune ed uno compilato dall'ECA con criteri e per fini diversi (nel secondo vi rientrano tutte le persone « in stato di bisogno ») mentre il libretto di assistenza dovrebbe servire indistintamente a tutti gli enti pubblici e privati per seguire e controllare le prestazioni assistenziali fatte dai diversi enti ai singoli (1).

D'altra parte, è chiaro che un elenco di « poveri » o, semplicemente, di « bisognosi » non può costituire un titolo sufficiente a garantire che l'assistenza copra effettivamente tutti gli stati di bisogno attuali, perchè lo stato di bisogno è estremamente mobile e può determinarsi all'improvviso mentre bisognosi o poveri, regolarmente elencati, possono anche non trovarsi più in stato di assistibilità. E' quindi il criterio stesso dell'accertamento, tipicamente burocratico, che va riveduto in conformità dei più recenti indirizzi della tecnica assistenziale (2). Il libretto di assistenza è invece utile alla funzione assistenziale purchè sia *unico* per tutti i tipi di assistenza (compresi quelli sanitari); è in base al possesso di tale libretto che dovrà formarsi uno *schedario unico* degli assistiti e non già questo precedere il primo, come oggi avviene (3).

Titolo per l'assistenza, in base all'elemento territoriale, è anche il cosiddetto « domicilio di soccorso », previsto dall'art. 72 e seguenti della legge 1890 e successive modificazioni.

Per *domicilio di soccorso* s'intende l'appartenenza di una persona ad una comunità territoriale, appartenenza che si acquista: a) a titolo personale o proprio, colla residenza protratta per un periodo di tempo superiore ai tre anni (4): in questo periodo di tempo la legge presume che la persona che domanda l'assistenza abbia contribuito, quando non era ancora indigente, ai bisogni della comunità, col lavoro, col pagamento delle imposte, sia pure delle sole imposte sui consumi (5); b) a titolo derivato o necessario si

(1) Sviluppa tali osservazioni la citata monografia di M. Massa. « Esperimento di coordinamento assistenziale ».

(2) Su ciò vedi le osservazioni al numero seguente.

(3) Sullo schedario unico, vedi anche la citata monografia di M. Massa. V. anche: Vigorelli, « L'offensiva contro la miseria », Milano, 1948, pag. 70.

(4) La legge 1890 richiedeva, all'art. 72, n. 1, la durata di cinque anni; questo termine fu ridotto a tre anni dall'art. 6 del T.U. 14 settembre 1931 sulla finanza locale.

(5) Contro questo indirizzo della giurisprudenza v'è la tendenza a sostituire l'elemento della volontarietà della dimora; V. D'Amelio, « La beneficenza nel diritto italiano », citato, pag. 749; Brondi, « La beneficenza legale », citato, pag. 269.

acquista, pei minori degli anni 14, in base al domicilio di soccorso di chi esercita la patria potestà (1).

Circa le « notevoli interruzioni » di cui parla l'art. 72 della legge, la loro valutazione è rimessa, dall'opinione del Consiglio di Stato (2), all'apprezzamento discrezionale dell'autorità che esercita l'assistenza. In base alla suddetta presunzione della legge (lavoro, pagamento di tributi) è escluso il decorso del tempo trascorso in servizio militare nel territorio del comune oppure quello trascorso in stabilimenti di pena, in case di correzione, in stabilimenti di cura o in istituti di beneficenza o di assistenza pubblica purchè il ricovero non sia avvenuto, in quest'ultimo caso, a spese del ricoverato o della sua famiglia (3).

Il domicilio di soccorso si può acquistare, oltre che in base alla dimora ultratriennale, anche in base al domicilio di origine senza riguardo alla legittimità della nascita (art. 72, n. 2) (4) o in base al domicilio civile (art. 72, n. 3). Su tutti prevale il domicilio ultratriennale (5). Una volta acquistato, il domicilio di soccorso non si perde se non con l'acquisto del domicilio di soccorso in un comune diverso (art. 72, ult. comma). Anche se il bisognoso non appartiene al comune, e non ha acquisito il domicilio di soccorso, egli ha tuttavia diritto ai « soccorsi urgenti » da parte degli enti comunali di assistenza e delle altre istituzioni locali, purchè salienti dispongano dei mezzi necessari (art. 76, legge 1890).

I mezzi di prova del domicilio di soccorso sono indicati dagli artt. 109 e 110 del regolamento approvato con decreto 5 febbraio 1891,

(1) Art. 73, primo comma, legge 1890, modificato dall'art. 3 decreto 1923. Invece, il domicilio di soccorso del maggiore di anni 14 e quello della donna maritata sono determinati, indipendentemente dal domicilio legale o dal domicilio di soccorso dell'esercente la patria potestà o del marito (art. 73, secondo comma). Pei minorenni ultraquattordicenni il domicilio viene stabilito tenendo conto dei comuni in cui essi hanno dimorato anche prima del compimento del 14° anno. Così il Consiglio di Stato, Sez. V, 12 maggio 1939 (« Rivista di diritto pubblico », 1939, II, 567).

(2) Consiglio di Stato, Sez. V, 5 gennaio 1943 (« Foro amministrativo », 1943, I, 2, 50); 13 aprile 1943 (« Rivista prov. » 1943, 164); 30 dicembre 1946 (« Rivista amministrativa » 1948, 42).

(3) Art. 74, legge 1890; Consiglio di Stato, Sez. V, 13 ottobre 1937 (« Rivista di diritto pubblico », 1937, II, 745); 6 marzo 1942 (« Foro amministrativo », 1942, I, 2, 161).

(4) L'obbligo del mantenimento di tali persone spetta al comune nel quale esse sono nate. Tale principio si applica anche ai minori orfani di entrambi i genitori che non partecipano al domicilio del tutore, ma assumono un domicilio proprio, sia esso determinato dalla nascita o dalla dimora ultratriennale. Consiglio di Stato, Sez. V, 12-5-1937 (« Rivista amministrativa », 1937, 737); in tal senso anche: Zanobini, « Diritto amministrativo », vol. V, cit. p. 371.

(5) Consiglio di Stato, Sez. V, 30 giugno 1943 (« Foro amministrativo », 1943, I, 2, 188).

n. 99; la legge stabilisce che esso risulta dalla iscrizione, durante il periodo di tre anni nel registro di popolazione del comune e dalla dimora nel detto periodo, per « causa di impiego », di famulato, di commercio o dell'esercizio di una professione, arte o mestiere ». In mancanza della iscrizione anagrafica, la dimora in un dato comune può essere provata con altri documenti di pubbliche autorità fra i quali, in primo luogo, l'estratto di iscrizione nel registro della popolazione dell'ufficio comunale, salvo il diritto del comune di provare la mancata residenza effettiva nel triennio; in secondo luogo, con documenti legali che provino lo stato di occupazione per impiego, famulato, commercio, professione arte o mestiere; in mancanza, con atto di notorietà ricevuto dal pretore del mandamento, salvi sempre i casi di urgenza per i quali gli accertamenti sono posteriori ed avvengono di ufficio.

Queste cautele legali riguardano non tanto il principio assistenziale, quanto l'onere giuridico e finanziario che ricade sull'ente cui spetta l'assistenza: ed è fatto per evitare abusi e sperequazioni. Quando le prove richieste dalla legge manchino o siano insufficienti, il Ministero dell'interno può procedere ad accertamenti di ufficio sia in sede di ricorso amministrativo, sia per ordine del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (1).

5. ALTRI CRITERI GIURIDICI DI ACCERTAMENTO DEL BISOGNO: LE CATEGORIE DI ASSISTIBILI A TITOLO SPECIFICO

Abbiamo visto come il criterio di individuazione dello stato di bisogno attraverso metodi amministrativi, quali la compilazione di elenchi dei poveri o di bisognosi cui distribuire l'assistenza, è oltremodo antiquato e dannoso ad una equa distribuzione che sia veramente proporzionale ai bisogni. Abbiamo visto, nel primo paragrafo, come l'evoluzione legislativa, dopo la legge 1890, sia andata gradatamente seguendo un altro criterio, più consono alle necessità di una assistenza che viene predeterminata in base a specifici bisogni degli assistibili.

Questo secondo criterio ha preso uno sviluppo sempre maggiore, ma non ha abrogato il precedente metodo di assistenza generica al « povero »; per cui, la legge distingue tuttora i soggetti passivi dell'assistenza in due grandi gruppi: i poveri, ovvero i bisognosi a titolo generico, e gli assistibili a titolo specifico, che sono i bisognosi,

(1) Consiglio di Stato, Sez. V, 30 dicembre 1938 (« Rivista amministrativa », 1939, 334); 27 maggio 1941 (« Foro amministrativo », 1941, 1, 2, 190).

anche poveri, che ricorrono all'assistenza per una particolare minorazione e assistibilità che la legge definisce e tutela a questo titolo.

Questa distinzione legislativa non avrebbe ragion d'essere in un organico sistema assistenziale, in quanto che la *povertà* ha sempre un motivo determinante per cui essa può essere combattuta non negli effetti (pauperismo, indigenza, miseria), ma nelle cause, cioè in quei determinati stati di bisogno per i quali la legge oggi assiste (o dovrebbe assistere) l'individuo.

Così, ad esempio, non dovrebbe ammettersi l'assistenza generica, come *povero*, ad un disoccupato, ad un fanciullo abbandonato, ad un vecchio privo di risorse, in quanto queste categorie hanno o dovrebbero avere un'assistenza specifica adeguata cioè *completa* per condizioni di specifico bisogno. Se gli enti comunali di assistenza si occupano di queste categorie, è segno che l'assistenza specifica è sbagliata o inefficiente nei suoi stessi fondamentali assistenziali. Purtroppo, il nostro ordinamento attuale è così configurato che la legge applica indiscriminatamente ed in misura fissa un identico tipo di aiuti per qualsiasi situazione rientri nella fattispecie prevista dalla norma assistenziale (es. il sussidio legale al disoccupato); oppure ne lascia la misura alla discrezionalità — che spesso significa disponibilità finanziaria — degli enti di assistenza, senza che nessun pubblico potere esamini se queste forme siano veramente riparatrici o se ne rappresentino piuttosto il simbolo dell'incapacità della società a risolvere il problema dei miseri.

La legge si preoccupa, invece, di classificare, con vari sistemi, gli assistibili a titolo specifico.

Tali sistemi si ispirano ai seguenti criteri: 1) il primo criterio è quello di individuare le singole categorie in base al sesso (donne lavoratrici, maternità); 2) il secondo criterio è quello di individuare le singole categorie in base all'età (infanzia, minore età, età adulta); 3) il terzo criterio si riferisce a bisogni dipendenti da eventi esterni all'uomo che improvvisamente lo colpiscono (guerra, infortuni, disoccupazione); 4) il quarto criterio individua lo stato di bisogno da anormalità fisio-psichiche inerenti al soggetto (cecità, sordomutismo, alienazione mentale, ecc.).

Particolari categorie di bisognosi sono presi in considerazione dalla legge non tanto per un criterio assistenziale, quanto per un criterio di difesa sociale e di ordine pubblico.

Così vi sono delle norme di legge che non prendono in considerazione gli indigenti e i poveri in quanto tali, ma in quanto siano dediti all'accattonaggio. La mendicizia viene repressa dalle leggi di

pubblica sicurezza succedutesi dal 1865 in poi (1) per evitare lo spettacolo esterno della miseria materiale e morale ed evitare i danni della presenza e del comportamento dei mendicanti nella società. Infatti la legge non vieta la questua a domicilio (egualmente degradante dal punto di vista della personalità umana), ma vieta e punisce (art. 670 cod. pen.) « chiunque mendica in luogo pubblico o aperto al pubblico ». A tali repressioni, non corrisponde tuttavia un adeguato sistema assistenziale perchè, col sistema del ricovero, non si attua una funzione neppure meramente *passiva* dell'assistenza, ma una *funzione di polizia*, in quanto si toglie dalla circolazione sociale una certa aliquota di bisognosi o di infelici senza preoccuparsi delle effettive possibilità della loro riabilitazione e del loro reinserimento organico nella società stessa. Ciò spiega il regime coattivo dei ricoveri e spiega altresì le incongruenze, dal punto di vista assistenziale, della applicazione delle leggi di pubblica sicurezza; infatti, può essere ricoverato purchè in condizione di mendicizia un mendicante non bisognoso e può non essere ricoverato un vecchio settantenne se non si trovi in stato di infermità cronica o colpito da gravi difetti fisici o intellettuali, (2) non esistendo nella legge — al difuori dei sistemi assicurativi per i lavoratori — una presunzione di inabilità per le persone che abbiano superato il limite di una certa età (65° o 70° anno).

6. IL « SERVIZIO SOCIALE » METODO CONFORME AI NUOVI PRINCIPI COSTITUZIONALI PER L'ACCERTAMENTO DEL BISOGNO E PER L'ASSISTENZA

La critica all'attuale concezione giuridica del « bisogno » in quanto limitata ad una generica necessità di soccorso, più o meno urgente, in denaro o in ricovero; la valutazione dell'insufficienza degli attuali metodi di accertamento legale dello stato di bisogno che

(1) Legge di pubblica sicurezza 20 marzo 1865 n. 2248, artt. 67, 68, 69, 70, 71, 72; Legge di pubblica sicurezza 23 dicembre 1888 n. 5888 decies, artt. 80 e 81; Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza 30 giugno 1889 n. 6144; Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza 6 novembre 1926 numero 1848, artt. 155, 156, 180, 181, 182, 183; Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931 n. 773, artt. 154, 155, 177, 178, 179; Regolamento al Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza 6 maggio 1940 n. 635, artt. da 277 a 284.

(2) Art. 2 R. D. 19 novembre 1889, n. 6335. Naturalmente occorre la « richiesta » della persona interessata e dei congiunti tenuti a somministrarle gli alimenti e occorre la relazione favorevole (entro cinque giorni prorogabili!) dell'ufficiale sanitario comunale all'autorità di pubblica sicurezza (articoli 1 e 3 legge 1889).

non tengono conto della mobilità di esso; l'opportunità di una riforma della stessa concezione sull'assistenza che da mera funzione passiva o, peggio, di polizia, deve divenire una funzione di prevenzione e di riabilitazione sociale, ci impongono un cenno al contenuto del cosiddetto « servizio sociale » come nuovo metodo di accertamento dei bisogni e nuovo metodo di assistenza.

Occorre, anzitutto, premettere alcuni principi generali sui quali si basa, appunto, la concezione dell'assistenza come « servizio sociale »:

a) ogni cittadino deve essere consapevole che la sicurezza del proprio benessere è condizionata e garantita dall'assicurare e dal garantire un minimo di benessere a tutti gli altri (1);

b) la garanzia del benessere non si dà col sussidio o col ricovero, ma piuttosto col prevenire situazioni di bisogno o di pericolo; l'assistenza deve precedere, non seguire il danno;

c) verificandosi il bisogno, l'assistibile deve essere posto in grado di uscire dal suo complesso di inferiorità morale, economica e sociale in modo da rientrare, al più presto possibile, in condizioni di normalità nella vita sociale: in altre parole, l'assistenza deve essere un « servizio sociale » che aiuti il bisognoso a sollevarsi e gli dia la spinta per ridargli l'efficienza sociale.

Nell'aiutare l'individuo a trovare e risolvere da sé i propri problemi, sta la novità dell'impostazione che nessuna « riforma » legislativa può sancire se non viene attuata nello spirito, prima che nella lettera della legge.

Il « servizio sociale » consta di due momenti, uno preliminare che dà all'assistente sociale i dati per illuminare tutta la personalità dell'assistito nelle sue caratteristiche individuali, familiari, sociali; ed uno successivo che permette di effettuare un piano di assistenza completo. La ricerca delle cause di bisogno si effettua mediante un procedimento tecnico (*inchiesta sociale*) mediante il quale l'assistente sociale si troverà in presenza di un essere umano nella complessità dei suoi problemi e non solo di fronte ad una malattia o ad uno stato di bisogno materiale da riparare.

Quindi il « servizio sociale » tende a ricercare direttamente le cause di un determinato stato di bisogno e non si limita a documentarsi semplicemente sull'esistenza attuale di quel determinato bisogno, ma risale alla soluzione integrale, cioè umana, del « caso »

(1) Vedi l'art. 3 della Costituzione.

che sta ricercando. Ciò presuppone nell'agente una particolare preparazione, vocazione ed esperienza tecnica ed umana. (1).

E' proprio nel far prendere all'assistito quelle decisioni o stabilire quei rapporti sociali che contribuiranno a riabilitarlo, che consiste l'essenza di questo delicatissimo « lavoro sociale ». Infatti, lo stato di bisogno, specie quando ha cause complesse e remote, crea una condizione psichica particolare, uno stato di rassegnazione e di inferiorità, un'accettazione passiva della miseria. L'azione dell'assistente sociale mira a superare stati d'animo anormali, situazioni compromesse, rapporti familiari difficili, ricercando sempre a fondo le varie cause che hanno prodotto la presente situazione di bisogno, anche quando il bisogno può circoscriversi tecnicamente ad una malattia, ad una deficienza temporanea o permanente di mezzi di sostentamento. L'assistente sociale corregge così, colla propria tecnica assistenziale, la tendenza dell'assistenza odierna a confondere l'effetto colla causa, ed ha in mano gli strumenti e i mezzi professionali per individuare le fonti del bisogno attuale e per fare un programma emendativo o riabilitativo che ponga l'assistito in condizione di rientrare nella normalità della vita sociale, senza pesare, con un bisogno di soccorso generico, sulla collettività. Duplice è quindi lo scopo raggiunto: alleggerire la pressione degli stati di bisogno individuali e familiari, e, contemporaneamente, reinserire nella circolazione sociale individui che altrimenti ne sarebbero stati permanentemente esclusi.

I postulati di una riforma del sistema assistenziale che non voglia essere solo di superficie, sono quindi assai più complessi e difficili che non quelli relativi ad una pura e semplice revisione organizzativa e ad una migliore ripartizione finanziaria delle spese dell'assistenza: non si nega che ciò sia utile, ma non può essere sufficiente.

(1) Che il « servizio sociale » esiga una particolare preparazione tecnica, è provato dalla vasta esperienza straniera e da numerose pubblicazioni. Per la prima, vedi la monografia di J. Lupinacci, « Il servizio sociale in Italia e all'estero come nuovo metodo di assistenza », Volume XII della presente collana; per le seconde i manuali tradotti in italiano e cioè: C. Tonale, « Introduzione all'assistenza sociale » (titolo originale: « Common human Needs »), Roma, Opere Nuove, 1952; P. F. Young, « L'intervista nel servizio sociale » (titolo originale: « Interviewing in social work »), Roma, Astrolabio, 1952; Hamilton, « Teoria e pratica del servizio sociale » (titolo originale: « Theory and practice of Social Work »), Firenze, Editrice Universitaria, 1953; Associazione Americana delle Scuole di servizio sociale, « Il servizio sociale come professione » (titolo originale: « Social Work as a Profession »), traduzione UNRRA, Roma, 1946. Per applicazioni in Italia, Marzi-Falorni, « Il servizio sociale », a cura della Scuola di servizio sociale di Firenze, 1952.

La riforma deve essere di metodi e di principi: di metodi, per una larghissima utilizzazione, negli enti di assistenza, pubblici e privati, di personale che sappia fare veramente un « servizio sociale » organicamente inteso, utilizzando al massimo l'efficienza degli enti di assistenza e non limitandosi ad una semplice azione erogativa; di principi, perchè gli assistiti saranno tali non perchè fuori della società (in quanto sono considerati inutili o dannosi), ma perchè membri di essa che hanno diritto di ricevere tutto ciò che la società è in grado di dare a tutti i suoi componenti e perchè anche di essi, una volta riabilitati, la società può aver bisogno ai fini generali.

Quanto questo metodo e questi principi possano essere attuabili, lo prova la loro piena rispondenza alle norme degli artt. 32 e 38 dello Costituzione che affermano il diritto all'assistenza sociale; lo provano le proposte di legge sulla riforma del sistema assistenziale (1); il sorgere di Scuole superiori di servizio sociale in tutta Italia che preparano il personale tecnico della nuova assistenza (2), i voti dei numerosi convegni e congressi degli enti di assistenza e di studiosi di questioni assistenziali, che reclamano da tempo l'introduzione del metodo del « servizio sociale » (3), e, infine, l'istituzione di questa stessa Commissione parlamentare.

Per la realizzazione del « servizio sociale », come sopra inteso, occorre inserire negli organi centrali e periferici dell'Amministrazione dello Stato in tutti gli enti parastatali di assistenza, negli ECA, nei comuni e nelle provincie, questo nuovo personale professionalmente specializzato e qualificato dal diploma delle Scuole di servizio sociale: da ciò ne conseguirà una organica e relativamente rapida impostazione di tutta una nuova tecnica assistenziale proporzionata ai bisogni del nostro Paese (4).

(1) Proposta di legge annunciata il 29 ottobre 1948 per l'istituzione del « Ministero dell'assistenza sociale » di iniziativa dei deputati: Ariosto, Arata, Zanfagnini, Castellarin, Giavi, Gavinato, Calamandrei, Bertinelli, Fetta, Matteotti M., Calosso; Proposta dell'on. Montini per l'istituzione di una Commissione di studio per la riforma dell'assistenza (V. « Assistenza d'oggi », n. 2, 1950).

(2) Le Scuole superiori di servizio sociale sono attualmente 18 ed hanno sede nelle seguenti città: Roma (4), Milano (2), Torino, Trento, Firenze, Bologna, Palermo, Venezia, Bari, Napoli, Padova, Taranto, Acireale, Trieste.

(3) Mozioni conclusive della XXIII Settimana sociale dei cattolici italiani (Bologna, 1942); voti ai convegni dell'ANEA e dei congressi degli enti di assistenza; relazione del Comitato italiano di servizio sociale alla V Conferenza internazionale di servizio sociale (Parigi, 1950); voti del Convegno della protezione sociale (Roma, 1950).

(4) Da ciò si deduce l'opportunità di un riconoscimento giuridico del titolo professionale di « assistente sociale » (analogamente a ciò che è avvenuto per la professione di « assistente sanitaria ») e la necessità di un regolamento legislativo della relativa professione.

Naturalmente, tre possono essere le forme in cui si svolge questa nuova professione di « assistente sociale », seguendo una tripartizione che si deduce dalle esperienze straniere (1): una funzione volontaria, privata, non disciplinata dalla legge, che corrisponde all'impiego degli assistenti sociali nelle opere caritative e nelle istituzioni private di assistenza; un funzione privata, ma di utilità pubblica, disciplinata dalla legge come « *professione libera* » per quanto riguarda il suo servizio di interesse pubblico; infine, una funzione pubblica vera e propria, in quanto l'assistente sociale diventa un pubblico impiegato attraverso la sua inserzione permanente e professionale in un ente pubblico di assistenza.

7. OGGETTO DELL'ASSISTENZA ED ESAME DI ALTRI MEZZI PREVISTI DALLA LEGGE PER COMBATTERE LO STATO DI BISOGNO

Oggetto dell'assistenza è una serie di prestazioni tutte tendenti a ridurre o ad annullare lo stato di bisogno, qualunque sia stata o sia (in atto) la causa di esso. L'oggetto dell'assistenza non è solo una « libertà dal bisogno » in senso economico, poichè esistono diversi stati di bisogno dell'uomo, cui corrisponde una decadenza del medesimo nel campo economico, fisico, psichico, civile e culturale, professionale e, infine, spirituale e morale.

A questi diversi tipi di bisogno, debbono corrispondere diversi tipi di assistenza sociale.

Del resto, i più volte citati artt. 32 e 38 della Costituzione non prevedono solo l'assistenza economica e il « mantenimento sociale », ma altresì il « diritto alla salute » e il « diritto all'educazione e all'avviamento professionale ». Ciò significa che potremo individuare l'oggetto dell'assistenza in tre distinti settori:

a) *assistenza economica*, che dovrà combattere il pauperismo, la disoccupazione, gli oneri del carico familiare ed essere elemento riparatore nelle altre forme di bisogno sociale (esempio, invalidità e vecchiaia);

b) *assistenza medico-pedagogica sanitaria*, che dovrà combattere le malattie e le loro conseguenze e tare ereditarie e sociali, le conseguenze delle malattie professionali, riabilitare gli infortunati di qualunque tipo, curare le malattie fisiche e mentali in genere, e tutelare l'igiene materiale e mentale sotto tutte le forme;

c) *assistenza educativo-morale*, che dovrà combattere la piaga dell'analfabetismo, dell'asocialità, della prostituzione, dell'infanzia abbandonata e della criminalità infantile, dell'incapacità all'autodi-

(1) V. J. Lupinacci, « Il servizio sociale in Italia e all'estero », cit.

sciplina: curando specialmente l'orientamento e la selezione professionale, la riabilitazione psichica e morale, l'istruzione tecnico-professionale, la rieducazione all'ambiente, ecc.

Ora, questi tre tipi di assistenza dovranno rivolgersi particolarmente: al singolo; al nucleo familiare; al gruppo sociale (scuola associazione professionale, organizzazione militare, ecc.).

Tutte queste forme sono collegate ed interdipendenti fra loro e presuppongono un *unico metodo di assistenza* quello che potrebbe definirsi « il metodo medico-pedagogico e psicologico » (servizio sociale).

Le forme tipiche di questo intervento sono state finora; la *beneficenza* e *l'assistenza* in senso proprio.

Tra assistenza e beneficenza la distinzione risalirebbe, (mi sembra esattamente) al *contenuto*, perchè la beneficenza consisterebbe unicamente nella liberalità, nella gratuità, nel donare qualcosa ad altri in stato di bisogno, mentre l'assistenza implicherebbe una funzione sociale che spetta allo Stato e agli altri enti pubblici; ma per altri l'assistenza potrebbe essere sia a titolo gratuito (per i bisognosi), quanto a titolo di corrispettivo (per gli abbienti) (1): infine per altri essa risalirebbe *allo scopo*, perchè la prima mira a lenire i disagi dell'indigenza, la seconda ad aiutare i bisognosi ad uscire da tale loro condizione (2).

Ma l'importanza di questa distinzione viene superata dal momento che la Costituzione proclama un dovere di Stato *l'assistenza sociale* mentre per i privati essa è una mera facoltà lasciata all'iniziativa privata (art. 33, ultimo comma). Nel concetto di « assistenza sociale » è ormai insita una funzione che deve essere svolta dallo Stato, ma che può essere integrata ed ampliata, collo stesso oggetto, da organizzazioni volontarie e private. Cade quindi la necessità di una distinzione tra assistenza e beneficenza pubblica, perchè solo *l'assistenza sociale* assorbe una funzione pubblica; essa può, tuttavia, essere svolta anche da privati per fini di carità, beneficenza, ecc., fini privati che però non hanno più una rilevante importanza per qualificazione della funzione (3), la quale è e rimane di assistenza privata.

(1) Così il ricovero e le cure ospedaliere sarebbero *assistenza* tanto se effettuate a titolo gratuito oppure no. Così Zanobini, « Diritto amministrativo » citato, vol. V, pag. 330. Ma oggi è lecito dubitare dell'esattezza di tale impostazione.

(2) Relazione ministeriale al decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, e, in tal senso anche D'Amelio, « La beneficenza nel diritto italiano », Roma, 1928, 349.

(3) Può, in caso, ammettersi una distinzione tra assistenza legale pubblica (la vecchia « carità legale » ampliata) e assistenza volontaria privata (« beneficenza »).

Cadrebbe, inoltre la distinzione attuale tra « assistenza istituzionale » e « assistenza legale »; questa ultima diviene l'« assistenza sociale », pubblica, mentre la prima dovrebbe tornare, in quanto sorta spontaneamente, nell'ambito del diritto privato. Rimarrebbe, certamente, da precisare il campo che l'assistenza sociale pubblica lascierebbe alle iniziative private, dato che dovrebbe cadere l'attuale principio, già rilevato per cui l'assistenza legale cede il campo, ove sussista, a quella istituzionale. L'assistenza privata non potrebbe più interferire, come oggi avviene, nell'oggetto dell'assistenza pubblica se non per integrarla e perfezionarla: in altri termini, l'assistenza sociale privata non deve precludere, ma aprire il campo, con nuove iniziative, alla assistenza sociale pubblica oppure deve perfezionarla con iniziative sussidiarie ed integrative che spingano ad un continuo perfezionamento la stessa assistenza pubblica.

Se oggetto dell'assistenza pubblica è il ridurre e l'annullare gli stati di bisogno dovunque e comunque si verificano, essa trova una necessaria integrazione anche in altri mezzi predisposti dalla legge: essi sono, come abbiamo visto la « protezione legale » e la « previdenza sociale ».

La « protezione legale », può come per il passato, continuare a tutelare particolarmente lo stato di inferiorità sociale ed economica in cui si trovano particolari categorie di persone; ciò è, del resto, pienamente conforme alla lettera della Costituzione (artt. 3 e 4) ma sarà realizzato anche in conformità del suo spirito qualora si estenda gradualmente l'onere non tanto o non solo alla intera collettività (collocamento gratuito dei disoccupati, gratuito patrocinio, borse di studio, edilizia popolare, fondo di solidarietà nazionale, case per i lavoratori) quanto si sposti soprattutto sui più abbienti (norme protettive e servizi sociali per i lavoratori nelle fabbriche, imponibile di mano d'opera, oneri per risoluzione del contratto di lavoro addossati alle imprese, blocco degli affitti, ecc.).

Il sistema previdenziale costituisce, infine, un altro mezzo per combattere lo stato di bisogno in quanto tende a predisporre nel periodo in cui il bisogno non si è ancora verificato ed in cui si ha disponibilità di risorse finanziarie, un fondo che dovrà servire alle spese del mantenimento o alla sovvenzione del soggetto allorchè le cause di bisogno si verificheranno in concreto. Tale sistema si sviluppa però limitatamente al campo dei rischi del lavoro allargandosi sempre più dai rischi specificamente professionali (infortuni, disoccupazione) a quelli generici della vita umana (vecchiaia, malattie) fino a ricomprendervi la famiglia del lavoratore (natalità, carico familiare).

Anche questo mezzo per combattere la miseria non è esente da

critiche, sia per la troppo angusta concezione del « bisogno da coprire », sia per l'eccessiva limitazione dei soggetti.

La prima critica investe tutta la struttura dell'ordinamento attuale perchè afferma che l'attuale sistema è troppo legato al concetto di « rischio professionale » la cui elaborazione risale alla prima legislazione sugli infortuni, ma che non corrisponde ormai ad un concetto unitario della previdenza sociale. Quest'ultima deve essere intesa come strumento di sicurezza sociale e il concetto di « bisogno » deve essere l'indice della misura delle prestazioni; non già, come attualmente, determinare queste prestazioni in base alla causa di rischio o alle contribuzioni. Tutti i rischi debbono essere egualmente coperti in quanto determinino uno stato di bisogno, indipendentemente dagli eventi che li possono provocare, dai soggetti cui si dirigono, e dalle manifestazioni cui danno luogo.

L'automaticità dell'assicurazione obbligatoria già sancita dalla legge per la maggior parte delle assicurazioni, dovrà essere estesa a tutte, comprese quelle per l'invalidità e la vecchiaia; tale principio rappresenta la liberazione completa del rapporto di assicurazione sociale dai residui della concezione privatistica delle assicurazioni perchè superi la distinzione tra rischi estranei e rischi dipendenti dalla volontà dell'assicurato, conforme alla concezione moderna che l'assicurazione sociale non è che un mezzo, uno dei principali mezzi, di lotta contro le cause della povertà (1).

L'ordinamento previdenziale dovrà altresì liberarsi dalla limitazione dei soggetti, non solo nel campo del lavoro subordinato, facendo scomparire le attuali discriminazioni, ma altresì in riferimento a tutti i lavoratori, compresi quelli autonomi e compresi anche i piccoli imprenditori, qualora non si voglia allargare l'intervento assicurativo al di là e al di fuori dei limiti finora tradizionalmente assunti anche negli ordinamenti più progrediti (2).

8. I RAPPORTI TRA PREVIDENZA, PROTEZIONE E ASSISTENZA SOCIALE IN UN SISTEMA ORGANICO DI « SICUREZZA SOCIALE »

La critica all'attuale sistema assistenziale italiano ci porta automaticamente all'affermazione che occorre una ricostruzione dei mezzi di intervento: ricostruzione che non può essere ovviamente limitata alla riforma assistenziale, ma che presuppone, più che per il passato, uno stretto rapporto con altri mezzi e metodi di intervento cioè, da

(1) Vedi: Grechi, « La previdenza sociale in Italia », cit.

(2) Vedi: Cataldi, « La previdenza sociale nei sistemi positivi stranieri », citato; Biondo, « I sistemi di sicurezza sociale nei diversi paesi del mondo », Volume X della presente collana.



un lato, colla legislazione protettiva sociale, dall'altro col sistema previdenziale.

Lo studio dei rapporti tra protezione, previdenza ed assistenza non è stato mai approfondito, mentre esso è l'unico mezzo tecnico per giungere ad un vero e proprio sistema di « sicurezza sociale ».

In altre parole, non si può pervenire ad una soluzione razionale ed organica del problema del bisogno, se non si imposti non tanto la riforma delle istituzioni assistenziali o previdenziali esistenti (proponendo anche utili unificazioni organizzative e funzionali), quanto la riforma del metodo per giungere ad una programmazione vasta che copra tutti i bisogni, qualunque ne sia la causa. Si tratta di attaccare il bisogno da più lati, è vero: per questo non basterebbe solo il sistema previdenziale o quello delle leggi « protettive » o la sola organizzazione assistenziale; occorre la concomitanza, la collaborazione intima dei tre mezzi di intervento, e la riduzione a « sistema » dello studio dei loro reciproci rapporti, in modo che l'intervento di un tipo subentri non appena cessa quello di altro tipo; in modo, cioè, che la copertura del bisogno sia assicurata sempre, verso chiunque, in qualunque modo o condizione.

Questo piano organico di interventi coordinati tra protezione, previdenza e assistenza sociale non è altro che un piano di « sicurezza sociale », in senso proprio. E' vero che della *sicurezza sociale* sono state date le nozioni più disparate e contraddittorie: c'è chi l'identifica con la « protezione sociale » (1) chi colla « previdenza sociale » (2) mentre è più esatta la definizione di chi vi ricomprende ogni specie di intervento pubblico a carattere protettivo, previdenziale e assistenziale nel più largo senso della parola (3). In questo

(1) Vannutelli, « Previdenza, sicurezza, protezione sociale », in: ENPD EDP, 1952, n. 3, p. 2; per tale equiparazione è anche il Biondo, « I servizi di sicurezza sociale », monografia citata, sibbene osservi che l'equivalenza può, semmai, valere in rapporto di causa ad effetto. In tal senso anche De Litala, « Previdenza, protezione e sicurezza sociale » (Dir. Lav., 1951, I, 273).

(2) B.I.T. « La sécurité sociale », Etude internationale, Genève, 1950 e 1952; Rapport du Directeur, in « Revue internationale du travail », 1952, 773; per la limitazione alla previdenza sociale e all'assistenza sociale ai soli lavoratori, è la letteratura francese, Netter, « Notions essentielles de sécurité sociale », Paris, 1951, Larocque, « De l'assurance sociale à la sécurité sociale », « Riv. int. trav. », 1948, 622, e le definizioni citate nella monografia del Biondo cit.

(3) Institut national de statistique et des études économiques, « Les charges sociaux dans les pays de l'OECE », segnalato nel quaderno n. 5 della « Rassegna di statistiche del lavoro », Roma, 1951; v. anche le relazioni di Siri, De Marco, Vannutelli, in: Atti della XXIII Settimana sociale, pagg. 18, 40, 125; v. anche: Lega, « Il diritto alla salute in un sistema di sicurezza sociale », Roma, 1952, Istituto di Medicina del lavoro, p. 126.

senso si può intendere la sicurezza sociale come la libertà dal bisogno di qualunque natura, realizzata da un integrale sistema di protezione sociale e di assistenza sociale.

Certamente, da questo punto di vista, non si può negare che la «sicurezza sociale» rappresenta più un *dover essere* che un *essere*, cioè un sistema giuridicamente da organizzare, anziché un ordinamento già compiuto; mentre non costituiscono, di per sè, sistemi di «sicurezza sociale» i semplici accostamenti tra le norme protettive, quelle previdenziali e quelle assistenziali. L'errore che si fa comunemente è, appunto, di prendere le mosse da una concezione organica della «sicurezza sociale» e poi, nell'attuazione, invece di fare dei cambiamenti radicali, contentarsi — come dice il Beveridge — di semplici rattoppi.

La protezione sociale, di per sè stessa, non può essere sinonimo di «sicurezza», altrimenti avremmo sicurezza sociale anche nei sistemi di tipo paternalistico; non è detto che l'esistenza di una serie di norme protettive o che strumentino mezzi di intervento costituisca di per sè il raggiungimento della «sicurezza sociale», anzi, finora si è verificato proprio il contrario. Infatti, nonostante l'esistenza di leggi protettive, di una vasta legislazione sulla previdenza sociale e sull'assistenza pubblica e sanitaria siamo ben lungi dall'aver realizzato in qualche Paese un vero e proprio sistema di «sicurezza sociale»! In realtà la «protezione» indica solo un modo di intervento, ma non necessariamente il modo per realizzare la *sicurezza sociale*, quando, beninteso, non sia accompagnato da sufficienti mezzi che giungano a coprire, mediante la previdenza e l'assistenza, tutti gli stati di bisogno. La «sicurezza sociale» è la mèta ultima, la libertà dell'individuo dal bisogno già raggiunta in un sistema organico di protezione e di assistenza sociale che preveda ed ammetta non solo forme di intervento sociale, che preveda ed ammetta non solo forme di intervento esterno (legislativo, amministrativo, assistenziale), ma anche le forme di auto-intervento cioè di mezzi di auto-protezione di tipo mutualistico o cooperativo e quelle, integrative, di intervento privato.

I risultati dei lavori della presente Commissione parlamentare non potranno quindi dirsi completi se non quando, accertati i bisogni e le loro cause, si proceda oltre alla individuazione dei mezzi più idonei per coprire i bisogni non tanto nei singoli settori assistenziale o previdenziale (indagine che, tuttavia, è preliminare), ma altresì nei necessari rapporti ed integrazioni reciproche fra questi mezzi, tecnicamente individuati, e i fini generali che un «piano» organico per la «sicurezza sociale» ormai impone anche alla società italiana.

3. Gli assistibili a titolo specifico, le forme di assistenza previste dalla legge e loro lacune

1. L'ASSISTENZA SPECIFICA E LA SUA DEFINIZIONE

L'assistenza *specificata* è quella attuata generalmente da un solo ente verso una sola categoria di persone, predeterminate dalla legge, e per una forma tipica di assistenza, della quale solo quel dato ente può disporre.

Assistibile *a titolo specifico* è colui che si trova in uno stato di bisogno ben determinato nella causa (es. malattia, cecità, invalidità di guerra) oppure nel soggetto passivo o nel rapporto tra causa ed effetto (es. l'orfano che manca di mezzi di sostentamento perchè privo dei genitori, il ragazzo abbandonato che si trova in stato di bisogno e di pericolo sociale, ecc.).

L'assistibile a titolo specifico è preso, come tale, in considerazione dalla legge che gli costituisce intorno una apposita organizzazione (es. Opera maternità e infanzia, Opera invalidi di guerra, ecc.) e, contemporaneamente, fissa in norme protettive le modalità e i metodi dell'assistenza di quella particolare categoria.

L'assistenza specifica viene svolta o da grandi enti istituzionali, a carattere nazionale (e questo è stato il criterio più recente), oppure dalle istituzioni di assistenza o dalle opere pie con fini particolari (assistenza ai ciechi, ai sordomuti, a favore di orfani ecc.).

2. CRITERI SEGUITI PER LA CLASSIFICAZIONE DEGLI ASSISTIBILI A TITOLO SPECIFICO

I criteri che possono essere seguiti nella classificazione degli assistibili a titolo specifico possono essere vari.

Un primo criterio è quello che ricalca la competenza dei vari enti preposti all'assistenza specifica; così si possono raggruppare gli assistibili a titolo specifico a seconda che siano assistiti dall'Opera maternità e infanzia, oppure dalle provincie e dai comuni; a seconda che siano o no lavoratori subordinati, ecc.

Un secondo criterio è quello di seguire la stessa classificazione

legislativa, così come si è andata storicamente formando; la distinzione avverrebbe quindi tra fanciulli illegittimi abbandonati o esposti che si trovino in stato di bisogno e fanciulli legittimi di qualsiasi età bisognosi; tra orfani di guerra e orfani di lavoratori, mentre in una categoria a sè verrebbero considerati i minori travati o delinquenti. Naturalmente queste distinzioni potrebbero, tutt'al più tenere presente la differenziazione tra assistenza all'infanzia e assistenza agli adulti; ma qui ci si imbatte nella difficoltà dovuta al fatto che la legge non sempre ha fatto questa sistematica distinzione (così per i minorati fisici, i ciechi, i sordomuti, e soprattutto per gli « inabili al lavoro » in cui rientrano presuntivamente i « minori degli anni dodici » (1).

Il criterio che viene seguito nella presente indagine divide tutti gli assistibili in sette categorie così raggruppate: 1) madri aventi titolo per l'assistenza; 2) prima infanzia e sue categorie; 3) minori; 4) adulti minorati (fisici e psichici); 5) lavoratori assistibili; 6) categorie speciali; 7) assistibili non assistiti legalmente.

Questo criterio è più razionale e corrisponde meglio ai canoni della moderna tecnica assistenziale perchè è basato su distinzioni fondamentali dovute al sesso e all'età cui corrispondono particolari bisogni e quindi particolari interventi assistenziali. A parte sono considerate alcune categorie speciali (es. profughi) ed altre categorie di bisognosi attualmente assistiti in gran parte dall'iniziativa privata (ex-carcerati, figli di carcerati, ecc.).

Naturalmente nell'ambito di ciascun gruppo, occorre riprodurre le distinzioni previste dalla legge e allora riappariranno le categorie di assistibili non più isolate, ma nell'ambito di un gruppo omogeneo. Si capisce che questa classificazione è puramente convenzionale e mira a mostrare la disorganicità del nostro ordinamento giuridico in materia di assistenza, in modo da poter colmare in futuro le lacune segnalate e le incongruenze manifeste.

Lo schema della classificazione seguirà quindi questa traccia:

a) *Maternità assistita:*

- 1) le gestanti o madri, nubili o vedove, abbandonate;
- 2) le gestanti o madri, nubili o vedove, prive di sufficienti risorse;
- 3) ogni gestanti o madre, legittimamente coniugata, abbandonata dal marito;
- 4) ogni gestante o madre, legittimamente coniugata, il cui

(1) Art. 2, ultimo comma, R. D. 19 novembre 1889, n. 6335; art. 277 R. D. 6 maggio 1940, n. 635.

marito sia comunque nella impossibilità, anche temporanea, di provvedere al mantenimento della famiglia; (1)

5) le gestanti che abbiano compiuto l'8° mese di gravidanza e le partorienti e le puerpere fino a 4 mesi dopo il parto prive di una abitazione adatta alle loro condizioni (2);

6) le lavoratrici dipendenti (da privati o da enti pubblici) gestanti e puerpere (3).

b) *Prima infanzia:*

1) i bambini lattanti e divezzi fino al 5° anno appartenenti a famiglie che non possono loro prestare tutte le necessarie cure per un razionale allevamento ed in specie quelli che, per indigenza dei genitori o ascendenti, si trovino esposti all'abbandono (4);

2) i bambini legittimamente riconosciuti i cui genitori, benchè viventi, siano irreperibili o siano incorsi nella perdita della patria potestà, ricoverati o detenuti (5);

3) i bambini orfani di entrambi i genitori appartenenti a famiglie bisognose e quelli che abbiano perduto soltanto il padre o la madre, quando il genitore superstite sia fisicamente o moralmente o economicamente incapace a provvedere alla loro assistenza (6);

4) i bambini nati da unioni illegittime nei comuni della provincia e denunciati allo stato civile come figli di ignoti, nonchè quelli abbandonati in un luogo qualsiasi della provincia ed ogni fanciullo illegittimo riconosciuto dalla sola madre quando questa possa dimostrare di trovarsi in stato di povertà e provveda inoltre direttamente all'allattamento ed allevamento del proprio figlio, salvo i casi in cui sia riconosciuta fisicamente incapace di allattare o si oppongano ragioni di indole igienico sanitaria o morale (7);

5) i bambini fisicamente e psichicamente anormali (8);

6) tutti i bambini di ogni zona di assistenza presentati dalle rispettive madri senza riguardo alle condizioni economiche e sociali delle madri (9);

(1) Art. 121, reg. 15 aprile 1926, n. 718, e art. 4, n. 1, R. D. 24 dicembre 1934, n. 316.

(2) Art. 18, R. D. 24 dicembre 1934, n. 2316.

(3) Art. 1, 3 e 8 L. 26 agosto 1950, n. 860.

(4) Art. 122, comma primo, R. D. 15 aprile 1926, n. 718; art. 4 R. D. 24 dicembre 1934, n. 2316.

(5) Art. 122, n. 1, 3, 4, R. D. 15 aprile 1926, n. 718.

(6) Art. 122, n. 2, R. D. 15 aprile 1926, n. 718.

(7) Art. 4, a) b) c) R. D. L. 8 maggio 1927, n. 798.

(8) Art. unico, L. 16 maggio 1932, n. 575; artt. 1 e 2 reg. 17 febbraio 1941, n. 1127; art. 122, n. 6, R. D. 15 aprile 1926, n. 718; art. 4, n. 1, R. D. 24 dicembre 1934, n. 2316.

(9) Art. 134 R. D. 15 aprile 1926, n. 718.

c) *Minori*:

1) i bambini appartenenti a famiglie bisognose (1);

2) i minori materialmente o moralmente abbandonati, oppure quelli che per qualsiasi causa si trovino esposti all'abbandono materiale o morale, fino all'età di 18 anni compiuti, purchè l'assistenza sia richiesta quando il fanciullo non abbia ancora compiuto gli anni 6.

In particolare:

— minorenni i cui genitori siano irreperibili, degenti in un istituto di cura o di beneficenza o detenuti in carcere;

— minorenni i cui genitori o tutori siano incorsi rispettivamente nella perdita della patria potestà o nella decadenza dall'ufficio di tutore, finchè non sia stato provveduto alla loro tutela.

— minorenni maltrattati e quelli i cui genitori, per oziosità o vagabondaggio o qualsiasi altra causa, trascurino di esercitare le funzioni inerenti alla patria potestà o ne abusino (2);

3) i minori orfani che si distinguono in:

— orfani di entrambi i genitori appartenenti a famiglie bisognose;

— orfani soltanto del padre o della madre, quando il genitore superstite sia fisicamente o moralmente o economicamente incapace di provvedere alla loro assistenza (3);

— orfani di guerra che si considerano coloro che hanno perduto, in dipendenza delle guerre nazionali, il padre o la madre esercitante la patria potestà o la tutela legale (4);

— orfani di lavoratori (5);

4) i minori minorati fisici:

— ciechi (6);

— sordomuti (7);

— affetti da malattie sociali: tracoma (8); tubercolosi (9);

(1) Art. 4, n. 1, R. D. 24 dicembre 1934, n. 2316; art. 122, comma primo, R. D. 15 aprile 1926, n. 718.

(2) Art. 4, n. 1, art. 13, R. D. 24 dicembre 1934, n. 2316; art. 422, comma primo, e nn. 1, 4, 5, R. D. 15 aprile 1926, n. 718; art. 4, comma terzo, R. D. L. 8 maggio 1927, n. 798.

(3) Art. 122, n. 2, R. D. 15 aprile 1926, n. 718; art. 4, n. 1, R. D. 24 dicembre 1934, n. 2316.

(4) Artt. 4, 5, 6, 7, 8, L. 26 luglio 1929, n. 1397; art. 3 R.D. 13 novembre 1930, n. 1642.

(5) Art. 3 R. D. 23 marzo 1946, n. 327.

(6) Artt. 1, 2, D. L. C.P.S. 26 settembre 1947, n. 1047; art. 175 T. U. 5 febbraio 1928.

(7) Art. 2, nn. 1, 2, 3, L. 21 agosto 1950, n. 698; art. 175 T. U. 5 febbraio 1928, n. 577.

(8) Artt. 284, 285, T. U. 27 luglio 1934, n. 1265.

(9) Artt. 140, 143, commi primo e secondo, 144, commi primo e secondo, 146, 147, 211, 219, R. D. 15 aprile 1926, n. 718; art. 69, comma secondo, lettere c) e d), e comma terzo, R. D. L. 4 ottobre 1935, n. 1827, e modif. L. 28 dicembre 1950, n. 1116.

5) i minori anormali psichici (1);

6) i minori nati da unioni illegittime nei comuni della provincia e denunciati allo stato civile come figli di ignoti, nonché quelli abbandonati in un luogo qualsiasi della provincia ed ogni minore riconosciuto dalla sola madre quando questa possa dimostrare di trovarsi in stato di povertà e provveda inoltre direttamente all'allevamento del proprio figlio salvo il caso in cui gli si oppongano ragioni di indole igienico-sanitaria o morale, fino all'età per l'ammissione al lavoro come dalle norme legislative vigenti in materia, purchè l'assistenza sia richiesta quando il fanciullo non abbia ancora compiuti gli anni sei (2);

7) i minorenni fino al 18° anno di età travati o delinquenti (3);

8) i minorenni figli di italiani all'estero (4)

d) *Adulti minorati fisici o psichici:*

1) i ciechi, cioè gli affetti da cecità assoluta e quelli che abbiano un residuo visivo utile fino a un decimo, senza possibilità di correzione. Nel caso in cui il visus residuo non sia precisabile in decimi, si considera « cieco » chi non ha capacità visive al conteggio delle dita alla distanza di cinquanta centimetri (5);

2) i sordomuti (6);

3) i tubercolotici dimessi da istituti di ricovero per guarigione clinica o per stabilizzazione, quelli affetti da forme tubercolari chiuse oppure quelli in attesa di ricovero (7);

4) gli invalidi di guerra ed i congiunti di morti per cause di guerra (8);

5) i militari delle forze armate, gli appartenenti a corpi o servizi ausiliari, le infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana, i

(1) Art. 122 n. 6, R. D. 15 aprile 1926, n. 718; art. 4, n. 1, R. D. 24 dicembre 1934, n. 2316.

(2) Art. 4, comma primo, lettere a), b), c), e), comma terzo, R. D. L. 8 maggio 1927, n. 798; art. 122 R. D. 15 aprile 1926, n. 718; art. 4, n. 1, R. D. 24 dicembre 1934, n. 2316.

(3) Art. 122, nn. 5-7, R. D. 15 aprile 1926, n. 178; art. 4, n. 1, R. D. 24 dicembre 1934, n. 2316.

(4) Artt. 1 e 2 R. D. 28 gennaio 1929, n. 192.

(5) R. D. 3 marzo 1934, n. 383, art. 144, lett. g), n. 3; R. D. L. 11 ottobre 1934, n. 1844; art. 1 commi primo e secondo, 2, 3 comma primo; R. D. 28 luglio 1939 n. 1437, art. 4 dello statuto; R. D. 2 dicembre 1940 n. 2033, art. 8; R. D. 18 agosto 1942 n. 1175, art. 20 comma quarto; D. L. del C.P.S. 26 settembre 1947 n. 1047, art. 1 e 2.

(6) R. D. 3 marzo 1934, n. 383, art. 144 lett. g) n. 3; R. D. L. 18 agosto 1942 n. 1175, art. 20 comma quarto; L. 21 agosto 1950 n. 698, artt. 1, 2, 3, 4.

(7) L. 26 giugno 1927, n. 1276, artt. 1, 8; D. L. del C.P.S. 29 aprile 1947 n. 318, artt. 1 commi primo e secondo, 2, 3, 4, 5; D. L. 15 aprile 1948 n. 538; artt. 1, 2, 3, 5, 8.

(8) L. 10 agosto 1950, n. 648, art. 2 commi secondo, terzo e quarto, artt. 3 commi primo e secondo, 4, 5, 6, 7, 10 commi secondo, terzo, quarto e quinto, 40.

cittadini militarizzati dalle competenti autorità che abbiano riportato in guerra ferite o lesioni o abbiano contratto infermità da cui sia derivata perdita o menomazione della capacità di lavoro (1);

6) i cittadini militarizzati per svolgere un'attività connessa con la preparazione e la difesa militare o con la condotta di guerra in generale quando sia derivata invalidità da azioni belliche (2);

7) i cittadini italiani che siano divenuti inabili per fatto di guerra che sia stato la causa violenta diretta e immediata della invalidità o della morte (3)

8) le vedove e gli orfani minorenni o inabili a qualsiasi proficuo lavoro di militari morti per causa di guerra o alla guerra o di civile deceduti per fatti di guerra e, in mancanza di vedove o di orfani, il padre avente più di 58 anni di età o inabile a qualsiasi proficuo lavoro; o la madre vedova o i fratelli o sorelle nubili purchè minorenni orfani di entrambi i genitori o la cui madre non abbia diritto a pensioni oppure a coloro che, in possesso dei requisiti come sopra precisati per i genitori, abbiano provveduto al mantenimento e all'educazione, fino alla maggiore età od alla chiamata alle armi od alla morte del militare o civile defunto qualora questi fosse rimasto orfano di entrambi i genitori prima del compimento del 12° anno di età ed ai quali siano venuti a mancare a causa della morte del militare o del civile i necessari mezzi di sussistenza (4);

9) i minorati psichici, cioè le persone affette, per qualunque causa, da alienazione mentale, quando siano pericolose a sè o agli altri o riescano di pubblico scandalo o non siano o non possano essere convenientemente custodite e curate fuorchè nei manicomi (5).

e) *Lavoratori:*

1) i lavoratori che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro, che abbiano versato un minimo di contributi settimanali per l'assicurazione per la disoccupazione involontaria; che siano da almeno 5 giorni iscritti nelle liste di collocamento; che siano nell'impossibilità di seguire i corsi di qualificazione professionale e prestare opera presso i cantieri scuola; che non appartengano a

(1) R. D. L. 18 agosto 1942, n. 1175, convertito in L. 5 maggio 1949, n. 178.

(2) R. D. L. 18 agosto 1942, n. 1175, convertito in L. 5 maggio 1949, n. 178; L. 10 agosto 1950, n. 648, artt. 9, 11.

(3) R. D. L. 18 agosto 1942, n. 1175, convertito in L. 5 maggio 1949, n. 178; L. 10 agosto 1950 n. 648, art. 10, comma primo.

(4) L. 10 agosto 1950, n. 648, art. 1, comma primo, artt. 2, 3.

(5) Artt. 1, 2, 6 L. 14 febbraio 1904, n. 36; artt. 1, 6 R. D. 16 agosto 1909, n. 615; art. 153 R. D. 3 dicembre 1931, n. 773; art. 1 L. 3 dicembre 1931, n. 1580; art. 144 lettera g), n. 1, R. D. 3 marzo 1934, n. 383; art. 272 R. D. 6 maggio 1940, n. 635.

famiglie di cui almeno due membri siano occupati; che non beneficino di sussidi, indennità, integrazioni salariali, pensioni e rendite eccetto le pensioni di guerra (1);

2) la mano d'opera per i lavori della moda, del taglio, trapian- to e raccolta del riso; nonchè i figli delle mondariso (2);

3) gli emigranti, cioè ogni cittadino che espatrii esclusivamente a scopo di lavoro manuale o per esercitare il piccolo traffico o vada a raggiungere il coniuge, ascendenti, discendenti, fratelli, zii, nipoti e gli affini degli stessi gradi, già emigrati a scopo di lavoro o ritorni in paese estero ove già precedentemente sia emigrato (3).

f) *Categorie speciali:*

1) i profughi di guerra e cioè:

— i già residenti in Libia, Eritrea, Etiopia o Somalia, nei terri- tori sui quali è cessata la sovranità dello Stato italiano, nei terri- tori esteri oppure in zone del territorio nazionale colpito dalla guerra, che siano stati costretti ad allontanarsene o non possano farvi ritorno in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico.

— la moglie ed i figli conviventi e a carico del profugo e le altre persone che già lo erano prima del fatto che determinò la condizione di profugo e lo sono divenuti a seguito di tale fatto (4).

2) i combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di libe- razione (5);

3) i reduci dalla prigionia e i deportati, militari e civili (6);

g) *Assistibili, non assistibili legalmente.* Comprende varie categorie eterogenee che vengono indicate a titolo dimostrativo e delle quali la legge non si occupa o si occupa insufficientemente ai fini assistenziali:

1) vecchi;

2) donne prive di famiglia;

3) famiglie di carcerati;

4) dediti all'alcoolismo e agli stupefacenti;

5) prostitute;

6) minori ultradiciottenni non assistiti legalmente;

7) sfrattati e senza-tetto.

(1) Artt. 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, L. 29 aprile 1940, n. 264.

(2) Art. 1 D. M. 15 maggio 1950.

(3) Art. 8, 16, 34 R. D. L. 13 novembre 1919, n. 2205; art. 1 e 2 R. D. L. 11 novembre 1938, n. 1898; artt. 1, 2, 3 D. L. del C.P.S. 23 agosto 1946 n. 201; art. unico D. M. 17 gennaio 1947.

(4) Artt. da 1 a 15 L. 4 marzo 1952, n. 137.

(5) Artt. 1, 2, 3, 7 D. L. L. 4 agosto 1945, n. 453; artt. 1 e 2 R. D. L. 30 maggio 1946, n. 479.

(6) Vedi i decreti citati alla nota precedente.

3. LE FORME DI ASSISTENZA ALLA MATERNITA' (1)

L'assistenza pubblica alla maternità, prevista dal T.U. 24 dicembre 1934, n. 2316, ammette all'assistenza soltanto quelle madri che allevino direttamente i loro bambini salvo si tratti di donna fisicamente riconosciuta incapace di allattare, oppure ragioni di indole igienico-sanitaria o speciali condizioni d'ambiente e motivi d'ordine morale esigano la separazione del bambino dalla madre.

L'assistenza si svolge in varie forme:

a) con ricovero in ospedali, asili di maternità per le gestanti che abbiano compiuto l'ottavo mese di gravidanza, delle partorienti e delle puerpere fino a quattro settimane dopo il parto, che siano prive di un'abitazione adatta alle loro condizioni;

b) con ricovero nell'asilo di maternità in qualunque periodo della gestazione senza riguardo al luogo di nascita o di domicilio, dell'età, allo stato civile, al numero dei precedenti parti e alle condizioni sociali di essa, quando ne venga fatta richiesta dal comitato di patronato dell'ONMI;

c) con assistenza tramite i centri di assistenza materna, comprendenti asili e mutualità materna;

d) con ambulatori e consultori di sorveglianza igienica delle gestanti specie nei riguardi delle malattie sociali e per la cura delle complicazioni e anomalie della gravidanza, pericolose per la madre e il bambino;

e) colla sorveglianza, anche domiciliare, delle gestanti e delle madri nel periodo dell'allattamento e dopo il divezzamento; coll'impartire alle madri istruzioni circa le cure igienico-dietetiche e mediche da praticare durante la gestazione e l'allattamento;

f) coll'assegnazione di sussidi in denaro alla madre assistita a domicilio e colla somministrazione di alimenti, biancheria, medicine, materiale asettico e un corredo;

g) colla ammissione della madre bisognosa, ad un refettorio materno, su proposta della visitatrice;

h) colla somministrazione alle madri di premi di allevamento;

i) coll'ammissione della madre e del bambino in un laboratorio-nido o in un albergo materno;

(1) R. D. L. 15 aprile 1926 n. 718 (Regolamento al Testo Unico di leggi sulla protezione ed assistenza della maternità ed infanzia); R. D. 24 dicembre 1934 n. 2316 che approva il Testo Unico di leggi per la protezione e l'assistenza alla maternità ed infanzia; L. 26 agosto 1950 n. 869 (Tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri). V., per le singole disposizioni, il testo legislativo coordinato, riportato nel presente volume.

l) col collocamento delle madri nutrici disoccupate al lavoro, possibilmente a domicilio;

m) coll'assistenza sociale, specie alle madri nubili, per il riconoscimento del figlio e per lo svolgimento delle pratiche legali opportune;

n) coll'assistenza sanitaria periodica e l'assistenza di parto dell'Istituto presso il quale le madri-lavoratrici sono assicurate per il trattamento di malattia anche quando sia stato interrotto il rapporto di lavoro, purchè la gravidanza abbia avuto inizio quando tale rapporto era ancora sussistente;

o) colla garanzia dell'impiego durante tutto il periodo di gestazione accertato con certificato medico.

4. LACUNE DELL'ASSISTENZA ALLA MATERNITA' E RILIEVI CRITICI

L'impostazione dell'assistenza è, in sé, moderna ma soddisfa solo in parte al concetto di assistenza sociale. Infatti, sebbene l'assistenza sia in prevalenza di carattere igienico-sanitario sia con ricovero che con cure domiciliari, non sono escluse altre forme di assistenza, specie in relazione allo stato di bisogno delle madri. Tuttavia queste forme che vanno dalla prestazione in natura (alimenti, vestiario) a quelle in denaro (sussidi, premi), all'azione di collocamento delle madri disoccupate, nonché all'assistenza morale per favorire le pratiche legali per il riconoscimento nei casi di madri nubili, ha carattere nettamente complementare nei confronti dell'assistenza principale che rimane quella sanitaria.

Le indagini effettuate attraverso questionari rimessi a centri di servizio sociale fanno risultare evidenti molte lacune, specie in relazione ad una estensione, nel campo più propriamente sociale, della assistenza alla maternità.

E' stato rilevato da più parti (1) che troppo scarsa importanza la legge ha dato al problema della madre nubile. Esistono solo istituzioni private che accolgono le gestanti nubili, perchè la legge sembra ignorare la gravità e la frequenza dei casi di ragazze in stato di gravidanza che si allontanano o sono allontanate dalla propria casa. Ora poichè l'assistenza alla maternità inizia solo all'ottavo mese di gravidanza, è chiaro che manca a queste persone qualsiasi assistenza organizzata nel periodo anteriore. Del resto, le madri accolte nei

(1) Risposte delle Scuole di servizio sociale di Roma, Trento e Venezia a quesiti specificamente formulati sulla materia dalla Commissione parlamentare.

brefotrofi sono spesso obbligate ad allattare un altro bambino, come compenso del loro mantenimento. Sono applicate disposizioni rigorosissime che equiparano il ricovero ad un reclusorio nè si ha sufficiente cura di reinserire la donna in una vita lavorativa.

Inoltre, la legge non ha preso in alcuna considerazione i problemi sociali della madre nubile e cioè: a) il problema della capacità di allevamento della prole della madre molto giovane (i casi di maternità a 13-14 anni non sono casi puramente teorici); b) il problema della capacità della madre nubile ad affrontare i problemi della sua vita e di quella del fanciullo; c) i problemi della capacità educativa della madre nei confronti del figlio; d) i problemi di recidiva nella maternità illegittima dopo l'uscita dall'istituto che ha accolto la madre nubile. D'altra parte, la madre nubile che riconosce il figlio riceve un sussidio legale assolutamente insufficiente se si pensa che il massimo mensile è di L. 3.000 e che questo mensile diminuisce col crescere dell'età del bambino, inversamente alle esigenze reali.

Queste ipotesi ed altre non facilmente classificabili pongono il problema dell'istituzione di un « servizio sociale » specializzato nell'assistenza alla madre nubile in modo da porre quest'ultima in contatto con chi è in grado di conoscere i vari problemi e di valutarli secondo la loro importanza. Si propone: a) un aumento degli alberghi materni, con immissione in essi di personale specializzato nel servizio sociale alla madre nubile; b) un più lungo periodo di permanenza in tali istituzioni, con ambiente familiare e lavoro casalingo (anche in campagna) in modo da portare la madre o maggiore maturazione e senso di responsabilità; c) una più vasta opera di assistenza sociale domiciliare, negli altri casi.

Altra lacuna si rileva nella legge di tutela delle lavoratrici-madri; tale legge esclude l'assistenza alle lavoratrici che al sesto mese non risultano in servizio, danneggiando quelle lavoratrici che sono adibite ai lavori stagionali, per le quali non esiste alcuna disposizione legislativa. Inoltre, certe categorie di lavoratrici gestanti dovrebbero avere maggiori concessioni di tempo per assentarsi dal lavoro specialmente in certi reparti (es. manifatture di tabacchi) onde non intossicare se stesse ed il neonato specie nel periodo dell'allattamento al seno. Inoltre, la legge dovrebbe stabilire che i complessi industriali siano dotati di più attrezzati locali e servizi per le sale di allattamento, studiando soprattutto la più opportuna e razionale dislocazione di essi (aggiornamento della legislazione sull'igiene del lavoro).

5. L'ASSISTENZA ALL'INFANZIA E LE SUE FORME (1).

La distinzione fra prima infanzia e minori fino al diciottesimo anno non risulta evidente nella legge, sebbene essa sia necessaria dal punto di vista dell'assistenza sociale, nelle sue varie forme. L'art. 122, comma primo, del R.D. 15 aprile 1926 n. 718 e l'art. 4 del R.D. 24 dicembre 1934 n. 2316 ammettono, è vero, alle forme di assistenza e protezione dell'infanzia « i bambini lattanti e divezzi fino al 5° anno », ma successivamente, si riferiscono anche « a fanciulli di qualsiasi età appartenenti a famiglie bisognose », con evidente promiscuità di assistenza e di trattamento dei relativi casi.

Comunque, distinguendo le norme relative in due gruppi, le prime relative alla prima infanzia (fino al 6° anno) e le altre relative ai minori (dal 6° al 18° anno), esamineremo dapprima tutte le norme che si riferiscono agli assistibili del primo gruppo.

Le forme di assistenza alla prima infanzia riguardano l'assistenza sanitaria e igienica, sia a fine preventivo che sanitario, sia l'assistenza economica sotto forma di sussidi alla madre o di ricovero al bambino.

In particolare l'assistenza ai bambini consiste:

a) nel *consultorio per i lattanti e divezzi* fino al terzo anno di età, organizzato dal comitato di patronato dell'ONMI in ogni zona di assistenza, (territorio con popolazione non superiore ai 5 mila abitanti) purchè si tratti di bambini presentati dalle loro madri; presso tali consultori si svolge un servizio di assistenti visitatrici per la sorveglianza igienico-sanitaria e dietetica dei bambini, la cura delle forme morbose infantili, l'educazione igienica delle madri, ecc. Per ogni bambino ammesso al consultorio è redatta una scheda ove sono indicati, oltre alle generalità del bambino, i dati somatici e funzionali più importanti all'atto della presentazione e quelli più essenziali di anamnesi personale e familiare; le condizioni della gravidanza e del parto, il modo e la durata dell'allattamento, le variazioni del peso dei bambini nel primo anno di età e le notizie relative ai risultati delle visite e alla tenuta del bambino. La legge

(1) Prima infanzia: R. D. L. 16 dicembre 1923 n. 2900 (Regolamento per l'assistenza agli esposti); R. D. 15 aprile 1926 n. 718 (Regolamento al testo unico di leggi per la protezione ed assistenza della maternità ed infanzia); R. D. L. 8 maggio 1927 n. 798 (Assistenza ai fanciulli illegittimi abbandonati o esposti); R. D. 3 marzo 1934 n. 333 (Testo unico della legge comunale e provinciale); R. D. 24 dicembre 1934 n. 2316 (Testo unico per la protezione e l'assistenza della maternità ed infanzia); R. D. 8 giugno 1942 n. 826 (Modifica al R. D. L. 8 maggio 1927 n. 798 sugli illegittimi abbandonati o esposti); R. D. 16 marzo 1942 n. 262 (Codice civile). V., per le singole disposizioni, il testo legislativo coordinato, riportato nel presente volume.

(art. 200 del Regolamento 1926) detta le norme sulla organizzazione tecnica del consultorio cui deve essere annesso un dispensario di latte e di altri alimenti per poppanti.

b) nel *ricovero permanente dei lattanti e divezzi* fino al terzo anno in asili e laboratori nidi per le madri prive di abitazione che allevino direttamente i loro bambini, quando non usufruiscano di alberghi materni; la legge (art. 201 del Regolamento 1926) dispone anche in questo caso per l'osservanza di norme tecniche per la tenuta dei ricoveri e per l'uso del materiale destinato ai bambini. Speciali norme igienico-sanitarie di controllo sulla salute delle madri sono dettate per evitare il diffondersi di malattie contagiose.

c) nell'opera di *profilassi contro la tubercolosi infantile* (dispensari antitubercolari, preventori infantili, ospizi e colonie marine e montane, stazioni elioterapiche, asili profilattici ed altri idonei istituti) in collaborazione tra ONMI e le provincie, i comuni, i consorzi antitubercolari, ivi compresa la profilassi mediante visite domiciliari delle assistenti visitatrici. Ricerche e indagini delle condizioni familiari e ambientali debbono precedere provvedimenti di avviamento al dispensario antitubercolare o in preventori se si tratta di bambini ancora immuni, che convivevano con tubercolotici.

Quando il lattante e la madre esposti al contagio siano immuni, l'assistenza è attuata in maniera da non separare il bambino dalla madre, provvedendo, ove particolari ragioni non vi si oppongono, all'immediato allontanamento dell'uno e dell'altra dall'ambiente infetto e al loro collocamento in un ambiente sano, possibilmente in campagna; salvo ad apprestare alla madre la necessaria assistenza economica e, quando essa sia predisposta alla tubercolosi, anche le opportune cure profilattiche, eventualmente con l'invio in una colonia marina o montana.

Qualora non si possa provvedere al contemporaneo allontanamento del bambino lattante e della madre dall'ambiente infetto, o all'isolamento del malato con essi coabitante, oppure la madre sia affetta da tubercolosi, il comitato di patronato cura il ricovero del bambino, sin dalla nascita e non oltre il quindicesimo giorno di vita, in un preventorio per lattanti.

Il ricovero si può effettuare anche dopo il quindicesimo giorno, quando l'esame clinico e biologico stabilisca l'immunità del bambino.

Quando non sia possibile l'allontanamento del fanciullo dalla famiglia, il Comitato di patronato ONMI provvede con concorso del dispensario antitubercolare e delle visitatrici, all'assistenza del fanciullo medesimo nell'ambito familiare;

d) nella *custodia dei bambini dai tre ai sei anni* in giardini ed asili di infanzia, durante le ore di lavoro dei genitori (1);

e) nell'organizzazione di ambulatori di neuropsichiatria infantile, di consultori otorinolaringoiatrici ed oculistici per l'accertamento diagnostico;

f) nel *ricovero in asili-scuole*, con convitto o semiconvitto per adattare alla vita e rendere socialmente utilizzabili bambini anormali psichici;

g) nel *ricovero* di bambini storpi, paralitici, impotenti nell'apparato motore, infermi sensoriali, infermi psichici, quando non possono ricevere in famiglia le cure richieste;

h) nel *ricovero* dei bambini in stato di abbandono materiale o morale, previa inchiesta domiciliare che ne accerti le cause (2);

i) nell'*invio in colonie temporanee estive* dei bambini deboli, gracili e male sviluppati, anemici, convalescenti di malattie acute, e gracili e male sviluppati, anemici, convalescenti di malattie acute, e quelli che presentino sintomi di malattie ereditarie non in atto. Sono esclusi da tali colonie ed avviati invece alle colonie marine permanenti o agli ospizi marini e montani i pretubercolari e gli affetti da adenopatie tracheobronchiali o ilari. Sono inoltre esclusi dalle colonie ed avviati in idonei istituti i fanciulli affetti da malattie contagiose o da deformità scheletriche, o da forme di debolezza psichica grave o neuropsicosi, e tutti coloro che non possano essere sottoposti ad una disciplina di gruppo, come i violenti e gl'irascibili.

A parità di condizioni economiche, debbono essere preferiti, per l'ammissione alle colonie, i fanciulli più deboli fisicamente e quelli che seguono con maggior difficoltà l'insegnamento.

Ogni fanciullo dev'essere trattenuto normalmente in colonia per un periodo non inferiore a giorni quaranta. Il soggiorno può essere prolungato, nei congrui casi, secondo il giudizio del medico.

Nelle colonie elioterapiche la permanenza dei fanciulli può limitarsi alle sole ore diurne.

l) nelle *visite periodiche a domicilio dei bambini sottoposti a vigilanza*: in ogni zona di assistenza le visitatrici dipendenti dal comitato di patronato ONMI sono tenute a periodicamente visitare ogni fanciullo sottoposto a vigilanza, per accertare: se, trattandosi di lattante siano osservate le prescrizioni del regolamento 4 agosto 1918 n. 1395 e dell'ordinanza 6 gennaio 1919 del Ministero dell'Interno sulla

(1) Esistono circa 4.747 istituzioni pubbliche e private sotto forma di asili per l'infanzia.

(2) Esistono circa 87 istituzioni pubbliche e private sotto forma di ricoveri per maternità e prima infanzia.

tutela igienica del baliatico; se il fanciullo sia collocato in un ambiente igienicamente e moralmente sano, presso persone di buona condotta morale e capaci di provvedere alla sua educazione e istruzione; se sia alimentato e vestito convenientemente e ben curato in caso di malattia; se sia sottoposto a maltrattamenti o a fatiche eccessive o incompatibili con la sua età; se, essendo in età scolastica, riceva l'istruzione obbligatoria; se vengano osservate le norme del presente regolamento; se trattandosi d'un fanciullo ricoverato in un istituto siano esattamente applicate nei suoi riguardi le prescrizioni statutarie e regolamentari dell'istituto medesimo.

I bambini sino al terzo anno di età debbono essere visitati almeno una volta al mese nel primo anno, ed in seguito ogni due mesi: a meno che le loro particolari condizioni non esigano visite più frequenti.

m) nel *ricovero e mantenimento dei bambini illegittimi* nei brefotrofi e in altri congeneri istituti, insieme alle madri che li allattano;

n) col *collocamento degli illegittimi a baliatico* o in allevamento esterno o sussidi alle madri che allattano e allevano i rispettivi figli. Tutta l'assistenza agli illegittimi, che fa carico alle provincie, è sottoposta a queste condizioni: l'assistenza non può essere richiesta se il bambino abbia compiuto gli anni sei e si estende sino all'età prescritta per l'ammissione dei fanciulli al lavoro dalle norme legislative vigenti in materia.

Nelle provincie nelle quali lo consiglino le condizioni locali, l'assistenza del fanciullo deve, ove sia possibile avere inizio dall'epoca della gestazione della madre, mediante la organizzazione di asili materni ed opere ausiliarie, coordinato coi brefotrofi e le case di recezione.

o) nella *vigilanza* sull'osservanza delle norme che regolano l'esercizio della patria potestà e delle norme legislative protettive dei fanciulli.

6. LACUNE DELL'ASSISTENZA ALL'INFANZIA E RILIEVI CRITICI

Trattiamo in questo numero solo i problemi direttamente riferibili alla sola prima infanzia (fino al 6° anno), rinviando per i problemi comuni alla prima e seconda infanzia al n. 8.

a) *Problema dei brefotrofi*

Anzitutto esiste il problema del sovraffollamento. In secondo luogo, non è da approvare la tendenza a risolvere questa situazione con nuovi e grandissimi istituti i quali, per la loro stessa complessa

organizzazione, trascurano completamente i problemi affettivi del bambino; tali esigenze potrebbero essere risolte solo in istituzioni a carattere familiare. Invece è deplorabile che in Italia esista un numero addirittura esiguo di case-famiglie, malgrado che la loro istituzione sia prevista anche dal regolamento dell'ONMI. La mancanza di un « focolare » si riflette con effetti permanenti sullo sviluppo psichico del bambino che diviene facilmente — come ha dimostrato il prof. Bowlby in uno studio per conto dell'Organizzazione mondiale della sanità — un nervoso, e un « instabile » dal punto di vista del carattere, sintomi che possono portare, nell'età evolutiva, al traviamiento. (1).

b) *Avvicendamento delle forme assistenziali*

Un altro inconveniente dell'attuale metodo assistenziale all'infanzia è il continuo passaggio tra un istituto e l'altro (dal brefotrofito in altri istituti, asili, ecc.) oppure alle famiglie affidatarie. Anche tali cambiamenti creano inevitabilmente problemi affettivi e morali che non vanno sottovalutati. Le famiglie affidatarie non avendo generalmente una capacità educativa tale da comprendere i problemi del trovatello e non essendo in seguito né aiutate né seguite, non sanno affrontare tutti quei problemi propri dell'infanzia e, in seguito, della adolescenza che per il trovatello sono poi aggravati dalla sua particolare condizione.

c) *Situazione assistenziale degli illegittimi*

La situazione assistenziale degli illegittimi dipende dalle discriminazioni previste dall'art. 4 del decreto 8 maggio 1927 n. 798 nei confronti dell'assistenza ai bisognosi legittimi: secondo tale norma gli illegittimi sono ammessi all'assistenza solo quando l'assistenza sia richiesta prima del compimento degli anni sei, decadendo da ogni diritto a prestazioni assistenziali al compimento del 14° anno, età legale di ammissione al lavoro. Questa discriminazione è assurda e ingiusta e parecchie voci si sono già levate per parificare l'assistenza all'infanzia, sia essa legittima o illegittima.

Attualmente per questi bambini che, per mutare condizioni economiche familiari, si trovino in condizioni di bisogno, non v'è possibilità di assistenza pubblica.

d) *Durata della permanenza negli istituti*

Una volta entrato in un istituto il bambino vi rimane anche quando sia cessata la situazione di bisogno che ha dato luogo al rico-

(1) Bowlby, « Maternal care and Mental Health » (World Health Organisation, 1952).

vero. Ciò è dovuto alla difficoltà di sistemare altrove il ragazzo, perchè mancano i collegamenti fra i vari settori assistenziali anche nel campo dell'infanzia, il che porta, di conseguenza, l'impossibilità di collocare nell'istituto sovraffollato bambini che avrebbero titolo per l'assistenza. D'altra parte, resta disapplicata la norma dell'art. 52 del D. L. 22 marzo 1945 n. 173, secondo il quale le amministrazioni delle istituzioni pubbliche debbono comunicare al prefetto copia dei loro statuti e delle successive modificazioni e, entro il mese di gennaio di ogni anno, un prospetto indicante i posti disponibili e previsti tali entro l'anno; lo stesso difetto si riscontra nella denuncia delle dimissioni dei fanciulli dagli istituti all'autorità tutoria, onde il fanciullo dimesso rischia di rimanere privo di legale rappresentanza e ritorna in situazione di abbandono da cui può esser tolto solo dalla iniziativa privata. V'è poi da osservare una grande varietà nell'applicazione dell'art. 4, n. 1 del T. U. 24 dicembre 1934 n. 2316: alcuni comitati provinciali limitano la loro assistenza fino ai tre anni, altri fino al 5° anno, alcuni provvedono con rette di ricovero fino al 14° anno, ma ben difficilmente si supera questo limite, mentre la legge prevede l'assistenza fino al diciottesimo.

e) *Critica al sistema attuale delle adozioni e delle affiliazioni*

La legge offre negli istituti dell'adozione e dell'affiliazione due ottime soluzioni al problema dell'assistenza sociale all'infanzia illegittima. Tuttavia la legge pone troppi ostacoli che impediscono le pratiche adottive o di affiliazione. Gli ostacoli riguardano: a) l'eccessiva età richiesta per l'adottante (30 anni); b) la condizione di non aver figli; c) l'adozione limitata ad una sola volta a meno che non sia contemporanea; d) l'impossibilità per una persona non sposata di adottare; e) la possibilità che senza limitazione di tempo la madre possa effettuare il riconoscimento.

D'altra parte l'organo competente prescelto dalla legge per la decisione sulla opportunità dell'adozione (Corte di Appello) si limita a valutare gli aspetti giuridico-patrimoniali e di moralità generica, senza approfondire gli aspetti psicologici ed educativi. Occorre valutare l'idoneità della famiglia adottante e valutare anche le esigenze del bambino: per questo, occorre l'opera di un « servizio sociale » specifico che, coll'aiuto del pediatra e dello psicologo possa fare una diagnosi familiare e consigliare il magistrato sui provvedimenti più opportuni da adottare, eliminando dall'adozione e dall'affiliazione quegli elementi che non risultino adatti. Lo stesso problema e la stessa soluzione del servizio sociale si impongono per i bambini posti in affidamento familiare.

7. L'ASSISTENZA AI MINORI (1)

L'assistenza ai minori si presenta sotto le seguenti forme:

a) *ricovero in istituti o in scuole speciali dei minorati fisici* (storpi suscettibili di miglioramento fisico e istruzione professionale) dei ciechi e dei sordomuti che non presentino altre anomalie che impediscano loro di ottemperare all'obbligo scolastico e ad una appropriata educazione professionale;

b) *ricovero in ospizi ed istituti degli adolescenti affetti da grave frenastenia* ove debbono ricevere almeno « una rudimentale educazione » fondata sull'adattamento dei sensi e dell'attenzione e sullo sviluppo di una parziale abilità al lavoro;

c) *opera di profilassi contro la tubercolosi infantile* mediante dispensari antitubercolari, preventori, colonie marine, colonie e ospizi montani, stazioni elioterapiche, asili profilattici, colonie di vacanza, istituzione di scuole all'aperto;

d) *asili-scuole o scuole autonome per gli anormali psichici*, per adattare, in quanto sia possibile, alla vita e rendere socialmente utilizzabili gli anormali psichici; qualora questi ultimi vengano riconosciuti inadattabili vengono restituiti alle famiglie mentre gli anormali riconosciuti emendabili possono essere riammessi nelle scuole comuni;

e) *classi differenziate per scolari tardivi* allo scopo di adattarli ed educarli per la scuola comune (difettosi sensoriali, subnormali, deboli fisici per costituzione, distratti, instabili, blesi semplici, adenoidi, balbuzienti lievi, ecc.);

(1) Disposizioni legislative relative ai minori: R.D. 15 aprile 1926 n. 718 (Regolamento al Testo Unico di leggi sulla protezione ed assistenza alla maternità e infanzia); R.D. 8 maggio 1927 (Assistenza ai fanciulli illegittimi abbandonati o esposti all'abbandono); T.U. 5 febbraio 1928 n. 577 (Ordinamento dell'istruzione elementare e post-elementare); R.D. 28 gennaio 1929 n. 192 (Istituzione della Fondazione figli di italiani all'estero); Legge 26 luglio 1929 n. 1397 (Protezione ed assistenza agli orfani di guerra); R.D. 13 novembre 1930 n. 1642 (Regolamento alla legge sulla protezione ed assistenza agli orfani di guerra); R.D. 18 maggio 1931 n. 773 (Testo Unico di leggi sulla pubblica sicurezza); 3 marzo 1934 n. 383 (Testo Unico di legge comunale e provinciale); R.D. 20 luglio 1934 n. 1404 (Norme sul Tribunale dei minorenni); R.D. 20 sett. 1934 n. 1579 (Centro di rieducazione per minorenni); R.D. 24 dicembre 1934 n. 2316 (Testo Unico di leggi per la protezione ed assistenza alla maternità ed infanzia); R.D. 4 aprile 1939 n. 721 (Regolamento per le case di rieducazione per minorenni); R.D. 6 maggio 1940 n. 635 (Regolamento al Testo Unico di leggi sulla pubblica sicurezza); R.D. 16 marzo 1942 n. 262 (Codice civile); R. D. 23 marzo 1948 n. 327 (Norme per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani); L. 2 agosto 1950 n. 698 (Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra). V., per le singole disposizioni, il testo legislativo coordinato, riportato nel presente volume.

f) *rieducazione sociale dei minorenni travati*, condannati, inquisiti, ex carcerati, discoli, oziosi e vagabondi nei « centri di rieducazione per minorenni » comprendenti un istituto di osservazione, una casa di rieducazione e un riformatorio giudiziario e un carcere per minorenni nonché un centro distrettuale per minori. La rieducazione può avvenire nella casa di rieducazione, nel riformatorio o nel disporre l'affidamento del minore (libertà vigilata) ai genitori, ai tutori e alle persone ed istituti di assistenza sociale che si dichiarano disposti a provvedere all'educazione e all'istruzione e all'assistenza dei minori sottoposti a libertà vigilata; l'assistenza si svolge anche verso i minorenni detenuti in carcere, mediante visite, conferenze, distribuzione di libri e materiale educativo, ecc.;

g) *collocamento all'apprendistato degli adolescenti sani maggiori degli anni dodici* in stato di abbandono materiale e morale o loro ricovero in istituti di assistenza cui siano annessi laboratori ed officine o scuole professionali d'arte e mestieri;

h) *sorveglianza* tramite i comitati di patronato e le assistenti visitatrici, su ogni minorenne collocato in affidamento o presso istituti fino al 18° anno;

i) *ricovero in istituto o in affidamento degli orfani di guerra* a cura dei comitati provinciali ONOG per favorirne l'educazione e l'istruzione professionale, con conferimento di borse di studio e collocamento privilegiato al lavoro;

l) *ricovero in orfanotrofi, conservatori, educandati, colonie agricole di orfani* ove deve essere loro impartita l'istruzione elementare, un insegnamento tecnico-pratico professionale (con orientamento professionale); le fanciulle sono preparate a mestieri femminili, all'economia domestica e rurale e in tutti i lavori necessari per i bisogni domestici (1);

m) *mantenimento ed educazione morale, civile e professionale* avviamento e collocamento al lavoro degli orfani dei lavoratori (aventi diritto alle prestazioni assicurative sociali) mediante collegi-convitti o con assistenza diretta presso le famiglie e concorso nelle spese scolastiche, borse di studio, premi dotazionali, di avviamento al mestiere, cure climatiche e termali e ogni altra forma di prestazione igienico-sanitaria;

n) *ricovero dei minori, di ambo i sessi, invalidi di guerra* in istituti apposti per la loro rieducazione (occupational therapy) e qualificazione professionale nonché per l'assistenza morale e materiale;

(1) Esistono circa 960 istituzioni pubbliche o private di ricovero e di istruzione per orfani.

o) amministrazione da parte dell'ONIG degli assegni di superinvalidità dovuti ai minori mutilati ed invalidi di guerra nel caso in cui i genitori e i tutori si oppongano al ricovero;

p) *ricovero in asili e istituti di educazione per orfani o fanciulli abbandonati figli di italiani residenti all'estero* ed ogni altra forma di assistenza (colonie marine, montane, borse di studio ecc.) che contribuisca alla loro educazione o al loro benessere nonchè a mantenere il sentimento di italianità.

8. LACUNE DELL'ASSISTENZA AI MINORI E RILIEVI CRITICI

Come per l'infanzia dovremo procedere all'esame critico delle varie disposizioni legislative e degli attuali metodi dell'assistenza:

a) *Critica al sistema dei ricoveri per minori abbandonati*

Per i minori che si trovano in condizioni d'abbandono per colpa della famiglia si ricorre oggi, in via principale, alla soluzione del ricovero. Tale soluzione non è sempre adeguata in quanto si creano degli istituti molto vasti tipo caserma, e i ragazzi si abituanano, così alla anonimità della vita collettiva.

Gli istituti non assicurano sempre al minore un ricovero avente il carattere della stabilità come sarebbe necessario ed opportuno. Viceversa, si crea una categoria di privilegiati e di proletari dell'assistenza con una differenziazione di rette da provincia a provincia che provoca una ingiusta discriminazione fra i bisognosi e difficoltà di collocamento. D'altra parte bisogna evitare una duplice ingiustizia organizzando istituti ricchi di tutte le possibilità igieniche e ricreative i quali, tuttavia, non lasciano ai loro ricoverati la possibilità di contatti col mondo esterno, ed escludono inoltre, altri ragazzi dalla utilizzazione delle strutture assistenziali.

Il sistema degli istituti impedisce spesso di fornire all'adolescente quell'insieme di beni morali, spirituali, affettivi necessari sia ad un pieno sviluppo della personalità sia ad adattare il minore all'inserimento nella vita sociale. Si comprende, quindi, la grande importanza che ogni istituto di ricovero sia organizzato in modo aperto verso il mondo esterno.

Una più moderna e razionale organizzazione di assistenza sarebbe, tuttavia, quella che occorrerebbe per i minori abbandonati o esposti all'abbandono: l'istituzione, cioè, di piccole comunità a tipo familiare (case o focolari), dirette da personale qualificato, che accogliessero bambini o ragazzi in numero non superiore ai 10 soggetti. Ciò ricostruirebbe loro una famiglia e permetterebbe il loro sviluppo psico-fisico in un ambiente sano. Si eliminerebbe, così, una causa si-

cura di miseria. La vita di queste piccole comunità si dovrebbe avvicinare a quella familiare. In tal modo, sarebbero ovviati i difetti e le deficienze dei collegi. Il tentativo, poi, di ricostruire una famiglia per questi fanciulli riuscirebbe ad evitare (dal momento che la loro irregolarità è dovuta all'ambiente), che essi diventino elementi negativi per la società.

b) *Problema degli orfani ed errore nella differenziazione attuale del loro trattamento*

Due errori fondamentali stanno alla base dell'attuale assistenza agli orfani: il primo errore riguarda l'assistenza all'orfano in funzione della condizione paterna e non in funzione della causa di bisogno dell'orfano. Questa causa di bisogno è eguale per tutti ed è la *privazione del nucleo familiare*.

Da queste considerazioni, si deduce che le attuali suddivisioni in categorie tra gli orfani, cioè in orfani di guerra, orfani di lavoratori, orfani di militari, sono dannose mentre la difficoltà di creare qualche tipo di ufficio unico che si occupi di tutti i problemi degli *orfani* deriva dalla complessità della formulazione di un piano organico. Accade, inoltre, che l'assistenza agli orfani divisi in categorie secondo il criterio che risulta dall'enumerazione stessa, non tiene conto delle esigenze individuali che richiederebbero istituti adatti ad ogni singolo minore e non l'assegnazione all'unico istituto della categoria. Le organizzazioni per le categorie degli orfani tipo ONIG e ENAOLI provvedono alla assistenza agli orfani solo con ricovero anche quando l'ambiente familiare è ottimo e costituirebbe il luogo più adatto per l'educazione del minore.

Altro punto oggetto di critica è la diversità delle rette versate dai vari enti che si occupano degli orfani. Inoltre, mentre è facile ottenere il ricovero per il bambino rimasto orfano nella prima infanzia, non è altrettanto facile qualsiasi soluzione assistenziale nel caso in cui i minori abbiano superato i dodici anni o rimangano orfani a tale età. D'altra parte, costituisce un concetto molto generalizzato e superficiale quello di far prevalere i problemi di miseria e di ambiente sui problemi di assistenza educativa e sociale del ragazzo. Un bambino non dovrebbe mai essere tolto ad un ambiente familiare per ragioni puramente economiche e di povertà: quando un bambino deve essere educato fuori della sua famiglia, il tipo di istituto prescelto dovrebbe tener conto di tutti i bisogni del bambino fra cui i suoi bisogni affettivi.

La soluzione del problema degli orfani dovrebbe essere trovata, anzitutto, nella unificazione delle istituzioni, indipendentemente dalla categoria cui appartengono o provengono gli orfani; in secondo luogo,

dando la prevalenza all'educazione nell'ambiente familiare per mezzo di aiuti finanziari a domicilio, il cui impiego potrebbe essere eventualmente controllato da assistenti sociali. Ciò costituirebbe indubbiamente un risparmio per l'organizzazione sociale nei confronti della attuale retta di ricovero. A questo proposito, possiamo citare alcuni casi significativi: un solo bambino ricoverato a spese dello Stato, dalla nascita a 21 anni, costa, calcolando non soltanto la retta giornaliera, ma anche le spese generali di organizzazione e impianto dell'ente almeno 500 lire al giorno. Quindi, la spesa per il suo mantenimento fino alla maggiore età è di circa quattro milioni di lire. E' evidente, da questa premessa, che la soluzione dell'affidamento familiare è la più favorevole, sia dal punto di vista economico che dal punto di vista assistenziale.

Viceversa, il requisito richiesto oggi dalla legge che cioè l'orfano si trovi « in stato di abbandono e pericolo morale », spinge le famiglie degli orfani ad *aggravare* un atteggiamento di indifferenza o di ripulsa verso questa categoria di minori. Infine, non si considera oggi abbastanza il diritto del minore di non essere separato dai propri fratelli i quali vengono spesso ricoverati a caso in istituti diversi. I trasferimenti nei vari istituti non seguono un nesso logico e la dimissione del minore non è accompagnata dalle dovute cautele, necessarie per facilitare l'inserimento del minore nella vita lavorativa.

c) *Revisione dell'attuale sistema educativo degli anormali psichici*

Il problema dell'educazione e dell'istruzione dei minorati per intelligenza, minori di età, si presenta sempre più urgente nella sua soluzione. Oggi la legge non prevede l'assistenza agli anormali psichici, in quanto minori, e quindi gli istituti esistenti a tale scopo sono creati su iniziativa delle provincie o dei comuni.

E' vero che il testo unico 1934 art. 13, cpv. 3, afferma che i comitati di patronato dell'ONMI curano la protezione e l'assistenza dei fanciulli anormali, ma oggi tale assistenza lascia molto a desiderare.

Gli anormali psichici in età evolutiva dovrebbero avere riveduto l'attuale sistema educativo secondo il principio enunciato nel III comma dell'art. 38 della Costituzione, con esclusione dall'insegnamento normale ed istituzione di classi speciali: tale lacuna crea oggi dei semi-analfabeti, degli inadattabili socialmente, quindi dei futuri inabili al lavoro.

In ogni scuola elementare normale è oggi frequentissima la presenza di uno o più fanciulli ritardatari: sono ragazzi con lievi deficienze mentali, ma tali da non permettere di seguire l'insegnamento

normale (1). Essi ripetono più volte la medesima classe; tale fatto si riflette dannosamente sul soggetto stesso e sull'andamento generale della classe.

Occorrerebbe subito dopo il primo anno di scuola, selezionare e quindi allontanare dalla classe normale tali soggetti e costituire per essi una classe speciale, con educazione ed insegnamento adatti per le loro capacità. Sarebbe quindi opportuna la costituzione di almeno una classe speciale per ogni sede scolastica. Il numero poi di tali classi speciali diverrebbe proporzionale alla popolazione scolastica normale di una scuola. L'istituzione di un « *servizio sociale* » scolastico, di cui si sono già avuti esiti favorevoli in esperimenti tentati a Firenze in scuole elementari e di avviamento professionale, potrebbe essere di grande utilità per la soluzione di questo problema (2).

In relazione all'osservazione che nei minorati psichici lo sviluppo è lento e l'età evolutiva è in ritardo, in rapporto a quella cronologica, si dovrebbe spostare l'obbligo scolastico dal quattordicesimo anno di età al 18° anno di età per i minorati psichici, con la stessa obbligatorietà. Inoltre sarebbe opportuno abbinare all'insegnamento negli ultimi anni di scuola, l'avviamento ad un lavoro. Per facilitare l'applicazione di questi principi si dovrebbe effettuare un'opera di diffusione di nozioni di igiene mentale specialmente a queste categorie qualificate di persone: 1) a tutto il corpo insegnante delle scuole elementari e medie dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione; 2) al maggior numero di genitori degli alunni che frequentano regolarmente la scuola; 3) al maggior numero possibile dei componenti la categoria di coloro che operano sul piano sanitario e assistenziale nonchè su quello didattico con incarichi o funzioni pubbliche.

d) *Difetti dell'attuale sistema di trattamento dei minori travati o delinquenti* (3)

Prima osservazione da fare è che la delinquenza minorile dovrebbe essere affidata ad un ruolo speciale di magistrati (esperti in sociologia, psichiatria e psicologia, psicopatologia infantile, nonchè in problemi educativi) che dovrebbero fare la loro carriera esclusivamente in questo ramo. Per quanto riguarda la composizione dell'organo giudicante, la presenza di due esperti in problemi minorili (uno

(1) Non sempre rientrano quindi nella categoria, prevista dalla legge, dei « tardivi ».

(2) Vedi: « Un esperimento di servizio sociale scolastico » della Scuola di servizio sociale di Firenze, contenuto nel presente volume.

(3) Vedi in proposito le osservazioni contenute nelle seguenti monografie: De Menasce, « Inchiesta sui gruppi familiari di 100 ragazzi travati e in pericolo di traviamiento », Volume IX della presente collana; Colucci, « Delinquenza minorile », Volume IX della presente collana.

dei quali di sesso femminile) prenderebbe in considerazione, più di quanto oggi non si faccia, la personalità del minore da un punto di vista sociale e individuale, piuttosto che dal solo punto di vista strettamente giuridico. Occorre, in altre parole, prendere soprattutto in considerazione « il minore che ha commesso il reato, e non il reato che ha commesso il minore ».

Il procedimento dovrebbe, inoltre, essere snellito in modo che il minore compaia davanti al giudice non dopo molti mesi e talvolta anni, dall'epoca in cui commise il reato, ma a breve distanza dal reato commesso in modo che gli effetti del giudizio possano avere il loro valore psicologico. La soppressione della pubblica accusa nel tribunale minorile, come è già stato attuato in Francia, avrebbe il duplice vantaggio di snellire il procedimento e di far conoscere al magistrato giudicante la situazione del minore direttamente e non attraverso l'istruttoria di un altro magistrato. Naturalmente, la soluzione migliore, per quanto riguarda l'esito dei procedimenti penali minorili, sarebbe quella di sopprimere ogni forma di condanna e di decidere di volta in volta di rimandare il minore a casa, con l'affidamento e quindi « *in prova* » o di riceverlo in un istituto di emendamento. La cancellazione della condanna, in seguito a riabilitazione del minore, dovrebbe essere valida anche se il documento è richiesto da pubblici uffici.

Non di rado accade oggi che i minori condannati prima dei 18 anni si vedano preclusa la possibilità di entrare in pubblici uffici o in corpi militari. Questo ostacolo si presenta anche a individui che abbiano avuto parenti in linea diretta o collaterale implicati in procedimenti penali.

Le carenze fondamentali del sistema sono quindi due:

- la mancanza di specializzazione degli istituti per anormali della condotta;
- non sufficiente sviluppo del sistema di libertà assistita.

Sul primo punto sorge il problema delle case di educazione specializzate che è una delle lacune del nostro sistema. Case specializzate non esistono in Italia e con le case di rieducazione specializzate bisognerebbe creare del personale altrettanto specializzato. Il secondo problema è rappresentato dalla scarsa applicazione del sistema di libertà assistita che dovrebbe essere regolato con un'apposita legge, ma che è già comunque implicitamente previsto dall'art. 23 della legge del 1935.

Questo sistema di libertà assistita offre i seguenti vantaggi: a) notevole risparmio finanziario per lo Stato; b) decongestionamento delle case di rieducazione (spesso antiquate e sovraffollate con conseguen-

te notevole intralcio dell'opera rieducativa); c) soluzione migliore di molte situazioni di ragazzi assai più adatti (per carattere, per educazione, capacità di recupero, ambiente familiare) ad una assistenza domiciliare che ad una casa di rieducazione.

Altro sbocco alla attuale situazione è rappresentato dai cosiddetti « focolari dei ragazzi » che non hanno avuto in Italia quello sviluppo che si aspettava. Eppure essi rappresentano una forma di rieducazione che ha dato altrove ottimi risultati (1).

Queste premesse pongono naturalmente il problema del funzionamento dei *centri distrettuali del servizio sociale per minorenni*, organizzati dal Ministero della giustizia, su un piano molto diverso da quello attuale. La preliminare osservazione iniziale, l'attuale esperienza di lavoro sociale, l'auspicabile aumento dei casi in libertà assistita, il lavoro dei focolari dei ragazzi, pongono il problema del personale specializzato, già oggi insufficiente, che occorre istruire a tale complessa opera. Soprattutto è necessario dare più chiare mansioni e maggiori responsabilità, nei confronti del giudice tutelare, agli *assistenti sociali* attualmente impiegati con mansioni e qualifiche inferiori presso i centri distrettuali di servizio sociale per minorenni. Tale servizio, la cui utilità è indubbia, soffre della mancanza di un provvedimento legislativo di base, chiarificante le mansioni dell'assistente sociale addetto al servizio sia per gli organi della magistratura che per gli organi della polizia e per gli altri uffici collaboranti. Da queste carenze di base ne consegue che gli organi della magistratura non sanno e non possono sapere fino a che punto arriva il compito dell'assistenza sociale e fino a che punto esso sia legale e idoneo. Inoltre, non esistendo provvedimenti chiari, le visite domiciliari vengono compiute anche da organi della polizia con eventuale trasporto del minore in questura con conseguente interrogatorio e successivo ricovero nel carcere comune che crea naturalmente altri gravi problemi di carattere sociale.

Altro grave problema è la carenza della riserva dei posti di lavoro e di apprendistato che teoricamente dovrebbero spettare ai minorenni all'uscita dal correzionale. Le troppo generiche disposizioni attuali rendono talvolta impossibile la sistemazione di questi giovani, per cui la probabilità di trovare lavoro è, per loro, minima.

Una soluzione potrebbe consistere nell'assegnare ad ogni distretto un dato numero di posti presso servizi statali, quali le ferrovie, le poste ecc. sotto il controllo dell'assistenza sociale, il quale si renderebbe garante del minore che assume il posto.

(1) V. monografia Lupinacci, « Il servizio sociale come nuovo metodo di assistenza », Volume XII della presente collana.

9. ASSISTENZA AGLI ADULTI MINORATI FISICI E PSICHICI (1)

Distinguiamo in questo gruppo di assistibili gli adulti minorati fisici dagli adulti minorati psichici: e passiamo all'esame dei tipi di assistenza previsti dalla legge.

a) *Adulti minorati fisici*

L'assistenza a queste categorie si svolge nel seguente modo:

— per i *ciechi*: coll'educazione professionale e il lavoro retribuito mediante appositi laboratori; col ricovero dei ciechi invalidi o mutilati; colla profilassi e l'igiene oculare; coll'istituzione di case di riposo per ciechi; colla corresponsione di un assegno alimentare di lire 24 mila annue per i ciechi assoluti e permanenti anche se a carico della famiglia purchè questa sia in condizione di povertà o comunque aventi un reddito inferiore alle lire diecimila mensili; per i ciechi ricoverati l'assegno è ridotto alla metà;

— per i *sordomuti*: col ricovero in particolari istituti; coll'educazione professionale e l'avviamento alla vita sociale e al lavoro; col promuovere l'esercizio di attività assistenziali a carattere mutualistico;

— per i *tubercolotici*: ricovero in istituti speciali, a seconda della categoria cui appartiene il minorato (previdenza sociale o consorzio provinciale antituberculare); profilassi pre e post-ospedaliera e a domicilio dei dispensari antitubercolari (e sezioni relative) che provvedono all'accertamento diagnostico, alla ricerca dei casi isolati

(1) Disposizioni di legge relative ai minorati fisici: L. 17 luglio 1890 n. 6972 (sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza); Legge 23 giugno 1927 n. 1276 (Provvedimento per la lotta contro la tubercolosi); R. D. 3 marzo 1934 n. 383 (Testo Unico della legge comunale e provinciale); R. D. 27 luglio 1934 n. 1265 (Testo Unico delle leggi sanitarie); R.D.L. 11 ottobre 1934 n. 1844, convertito in L. 18 aprile 1935 n. 261 (Istituzione con sede in Firenze dell'Ente nazionale di lavoro per ciechi); R.D. 28 gennaio 1935 n. 93 (Regolamento per l'applicazione delle norme volte a diminuire le cause della malaria); R.D. 28 luglio 1939 n. 1437 (Approvazione dello statuto della « Federazione nazionale istituzioni pro ciechi »); R.D. 2 dicembre 1940 n. 2033 (Regolamento al R.D.L. 11 ottobre 1934 n. 1844 sull'Ente nazionale di lavoro per ciechi); R.D. 16 marzo 1942 n. 262 (Codice civile); R. D. 18 giugno 1942 n. 1175 (Istituzione dell'Opera nazionale invalidi di guerra); D.L. del C.P.S. 29 aprile 1947 n. 318 (Assistenza post-sanatoriale degli infermi tbc. dimessi dagli Istituti di ricovero per guarigione clinica o per stabilizzazione); D. L. del C.P.S. 26 settembre 1947 n. 1047 (Approvazione dello statuto dell'Unione italiana ciechi); D.L. 15 aprile 1948 n. 538 (Avviamento al lavoro dei lavoratori dimessi da luoghi di cura per guarigione clinica da affezioni tbc); L. 28 luglio 1950 n. 626 (Concessione di un assegno di assistenza ai ciechi); L. 10 agosto 1950 n. 648 (Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra); L. 21 agosto 1950 n. 698 (Norme per la protezione e l'assistenza ai sordomuti).

o latenti, visita ambulatoria degli infermi, all'accertamento delle condizioni di vita dei malati e dei conviventi, alla disinfezione, all'educazione igienica del malato e dei familiari; assistenza post-sanatoriale per centottanta giorni dalla dimissione mediante ricovero in convalescenziari o colonie post-sanatoriali; concessione di una indennità giornaliera post-sanatoriale per centottanta giorni in sostituzione del convalescenziario (per carenza di posti); riqualificazione professionale dei tubercolotici in via di guarigione e avviamento al lavoro per guarigione clinica; obbligo di assunzione nelle case di cura sanatoriale dipendente da ente pubblico nella percentuale del 10 % per mansioni cui i dimessi siano fisicamente adatti.

— per gli *invalidi di guerra*: ricovero in istituti che ne curano la rieducazione e qualificazione professionale in rapporto alle attitudini residue; pensione, assegno, indennità di guerra a termine della legge sulle pensioni di guerra; servizio di accompagnamento del grande invalido o indennità mensile sostitutiva; assistenza ortopedica e protesica; collocamento al lavoro degli invalidi; assistenza giuridica; contributo alle spese di riparazione e di adattamento degli apparecchi di protesi ed ortopedici;

— per gli *invalidi del lavoro*: ricovero, rieducazione professionale, collocamento preferenziale (ogni 50 dipendenti);

— per i *malarici*: fornitura gratuita del chinino di Stato e dei medicinali sussidiari; assistenza medica gratuita ambulatoriale e domiciliare; impianto dei mezzi di difesa antimalarica, piccola bonifica e profilassi antianofelica; ricovero in ospedale o in appositi istituti di cura o in infermerie sul posto di lavoro.

b) *Adulti minorati psichici* (1)

L'assistenza a questa categoria comprende:

— ricovero nei manicomi ed in istituti per alienati mentali delle persone pericolose a sè o agli altri che non possono essere custodite convenientemente se non nei manicomi;

— ricovero in istituto privato (casa di cura) su ordinanza del Tribunale;

— ricovero in ospizi ed in istituti pubblici e privati per alienati tranquilli, innocui, epilettici, idioti, colpiti da infermità mentale in-guaribile, non pericolosi a sè e agli altri;

(1) Disposizioni di legge relative ai minorati psichici: L. 14 febbraio 1904 n. 36 (Disposizioni e regolamento sui manicomi e sugli alienati); R.D. 16 agosto 1909 n. 615 (Regolamento alla L. 14 febbraio 1904 n. 36 sui manicomi e sugli alienati); L. 3 dicembre 1931 n. 1580 (sulle spese di spedalità).

— ricovero in istituti appositi degli alcoolizzati cronici e delle persone intossicate dall'uso di sostanze inebrianti e stupefacenti;

— controllo medico e dell'autorità di pubblica sicurezza degli infermi di mente assistiti a domicilio.

10. LACUNE DELL'ASSISTENZA AGLI ADULTI MINORATI E RILIEVI CRITICI

L'esame critico seguirà l'ordine di esposizione delle categorie di adulti minorati legalmente assistite.

a) *Ciechi*

Per questa categoria il criterio giuridico che stabilisce la valutazione del residuo visivo (meno di un decimo di visus) non sembra il più idoneo ad una sicura base di giudizio onde vengono ammesse all'assistenza persone che non si possono considerare cieche.

Riguardo alle lacune, si è notato che i ciechi civili si trovano attualmente di fronte a problemi insolubili e non hanno altro appoggio che ricorrere all'Unione ciechi che andrebbe tuttavia aiutata per far fronte a tanti bisogni. Più esatta è l'impostazione di coloro che propongono di dare una pensione ai ciechi civili, in conformità dei principi costituzionali. In relazione a questo indirizzo e alla necessità di favorire con norme speciali i ciechi, possiamo citare le seguenti proposte di legge alla Camera:

— proposta di legge on. Barbieri ed altri n. 1947 per la concessione di una pensione di stato ai ciechi civili (relatore on. Biasutti; annunciata il 10 maggio 1951);

— proposta di legge on. Bianchi Bianca ed altri n. 2645 per la concessione di un assegno vitalizio di assistenza ai ciechi civili (annunciata il 7 aprile 1952);

— proposta di legge on. Pieraccini ed altri n. 2935 per la concessione di una pensione ai ciechi civili (annunciata il 9 ottobre 1952);

— proposta di legge on. Varriale n. 2475 per l'ammissione dei laureati e diplomati ciechi a concorsi di cattedre di materie che non comportano concessioni di elaborati scritti ed estensione ad essi concorrenti delle norme preferenziali di cui al D.L. 5 luglio 1934 n. 1136 e successive (relatore on. Tosatti).

b) *Tubercolotici*

La competenza per i casi di tbc. dei lavoratori e dei loro familiari è divisa tra l'INPS e l'INAM ma con norme poco chiare, tanto che spesso si ha l'eccezione di incompetenza dell'INPS perchè la legge ammette le prestazioni solo in una determinata fase della malattia (que-

sti casi costituiscono una percentuale limitata) mentre l'INAM si rifiuta alle prestazioni perchè dà all'art. 5 della L. 11 gennaio 1943 n. 138 una interpretazione eccessivamente restrittiva cioè che la sua competenza terminerebbe non dove altre istituzioni intervengono in forme positive, ma semplicemente quando i casi di malattie sono altrimenti assicurati: da ciò il rifiuto di una assistenza per i casi di malattia mentre l'obbligo assistenziale sussiste come hanno provato recenti sentenze per casi di indubbia gravità (1).

E' da rilevare come il D.L. 15 maggio 1948 n. 538, concernente l'avviamento al lavoro dei dimessi dai luoghi di cura per guarigione clinica da affezione tubercolare, è rimasto del tutto inoperante ed è quindi necessario provvedere con urgenza alla sua applicazione il più possibile completa.

c) *Minorati psichici-adulti*

La condizione di « pericolosità a sè e agli altri e di pubblico scandalo » richiesta dalla legge si ispira più ad un concetto di difesa della società che a quello dell'assistenza individuale. Così osserva un commentatore: « La funzione della legge è, dunque, una funzione di tutela della parte sana e morale della società contro la parte colpita a morte dell'intelletto; mira ad un *provvedimento conservativo della convivenza* così come ha provveduto colle leggi penali e di polizia all'eliminazione o, quanto meno, alla devitalizzazione degli individui volontariamente nocivi alla società; ma, appunto, per questo specifico carattere di *attività difensiva*, la legge sui manicomi e gli alienati *non fa parte* dei provvedimenti legali caritativi per quanto governata da molte norme comuni alle opere pie (2).

E' appena il caso di accennare che la legge lascia scoperte molte minorazioni o anormalità mentali che non rientrano tassativamente nel disposto legislativo. Inoltre, gli eccessivi poteri dell'autorità giudiziaria nei confronti di quella sanitaria tende ad impedire il normale accertamento nonchè l'iniziativa dello psichiatra in un settore così importante e delicato.

11. ASSISTENZA AI LAVORATORI E RILIEVI CRITICI

Fermiamoci particolarmente su categorie di lavoratori che si trovano in stato di bisogno attuale per mancanza di occupazione o di lavoro proficuo: i *disoccupati* e gli *emigranti*.

(1) V. Chiappelli, « Il lavoratore ammalato di tubercolosi lasciato senza assistenza perchè troppo assicurato » (Mass. giur. lav. 1950 n. 385).

(2) De Marini, « L'assistenza manicomiale pubblica », 1926.

a) *Disoccupati* (1)

Secondo il diritto italiano vigente (L. 29 aprile 1949 n. 264), gli elementi essenziali per la definizione giuridica dello « stato di disoccupazione » sono i seguenti:

1) anzitutto la disoccupazione, come « stato di libertà dal lavoro », deve riferirsi al prestatore di lavoro vero e proprio, cioè al lavoratore già subordinato vale a dire al lavoratore « disoccupato per effetto della cessazione del rapporto di lavoro immediatamente precedente al suo stato di disoccupazione » (n. 1 dell'art. 10 della L. 29 aprile 1949 n. 264) oppure al lavoratore in cerca di una occupazione subordinata cioè al lavoratore in cerca di prima occupazione (nn. 2, 3, 4 dell'art. 10 della L. 29 aprile 1949 n. 264) (2);

2) in secondo luogo la disoccupazione presuppone la « ricerca » di una occupazione onde è concepibile il collocamento anche di quei lavoratori che, occupati ricercano altra occupazione (n. 5, art. 10 legge 1949 n. 264) e, quindi, non è necessario il requisito della involontarietà della disoccupazione (3);

3) in terzo luogo, occorre che il lavoratore sia in grado, giuridicamente e tecnicamente, di poter svolgere un lavoro o di assumere una occupazione.

L'intervento protettivo legale, assicurativo e assistenziale è abbastanza intenso in questa categoria, anche se talora i provvedimenti non siano stati sempre adeguati allo stato di bisogno.

Occorre distinguere, nel nostro esame, varie forme e mezzi contro la disoccupazione:

(1) L. 29 aprile 1949 n. 264 (Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza ai lavoratori involontariamente disoccupati); D.M. 15 maggio 1950 (Istituzione del « Comitato interregionale per l'assistenza alle mondariso »); R.D.L. 13 novembre 1919 n. 2205 (Testo unico di leggi sull'emigrazione e la tutela giuridica degli emigranti); D.L. del C.P.S. 23 agosto 1946 n. 201 (Concessione di un sussidio straordinario a favore dei lavoratori italiani arruolati per prestare la loro opera all'estero); L. 29 aprile 1949 n. 264 (Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza ai lavoratori involontariamente disoccupati).

(2) Cade quindi il criterio già affermato dalla Cassazione in sentenza 18 dicembre 1941 (« Riv. giur. lav. », 1942, pag. 127) secondo il quale il lavoratore che abbia raggiunto i limiti di età stabilita ai fini della liquidazione della pensione di vecchiaia (60 anni per gli uomini e 55 per le donne) non potrebbe iscriversi agli uffici di collocamento e non potrebbe essere assunto quale prestatore di lavoro da nessun datore di lavoro. Per questa critica alla sentenza della Suprema Corte, v. Levi, « Istituzioni di legislazione sociale », Milano 1952, pag. 93 .

(3) Il titolo della legge 29 aprile 1949 n. 264 parla, è vero, di « provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati », questo requisito però, non è richiesto per il collocamento, ma per l'assistenza legale e l'assicurazione relativa.

— i mezzi preventivi. La tutela della disoccupazione tende quindi a prevenire il fenomeno della futura disoccupazione. In Italia abbiamo adottato vari mezzi: l'istruzione tecnico-professionale, l'orientamento professionale, il blocco dei licenziamenti, l'imponibile di mano d'opera, il turno di lavoro, i lavori pubblici, i corsi di qualificazione e di riqualificazione, ecc.;

— il collocamento. E' una forma di tutela diretta che tende a restituire al lavoratore lo status di « occupato » e quindi è la più efficiente forma di tutela.

— l'assistenza ai lavoratori disoccupati.

Dato lo stato di disoccupazione e dato che il solo collocamento pubblico non serve come mezzo per reintegrare il lavoratore nella sua capacità lavorativa, occorrono altri mezzi di tutela del disoccupato come tale. Essi sono:

— l'assicurazione contro la disoccupazione che attribuendo una indennità giornaliera al lavoratore assicurato lo solleva, almeno temporaneamente e parzialmente, dallo stato di disoccupazione e quindi di « bisogno »;

— le integrazioni salariali per i disoccupati parziali e per i lavoratori ad orario ridotto;

— i cantieri-scuola con forma di retribuzione data a disoccupati chiedendo loro lo svolgimento di particolari lavori per rimborso o di sistemazione montane per pubblica utilità;

— i sussidi veri e propri ai disoccupati non godenti delle altre forme di protezione legale.

Il meccanismo assicurativo copre, in misura esigua, il rischio della disoccupazione involontaria. E' vero che la L. 29 aprile 1949 n. 264 ha provveduto agli aventi diritto all'indennità giornaliera di disoccupazione (art. 19 del D.L. 14 aprile 1939 n. 634) ad attribuire « assegni integrativi di disoccupazione » assegni che traggono origine dalla svalutazione monetaria e dalla necessità di adeguare le vecchie prestazioni. Ma è anche vero che i lavoratori involontariamente disoccupati che non abbiano i requisiti prescritti per il diritto alla indennità giornaliera di disoccupazione, rimanevano privi di assistenza. L'art. 36 della legge 1949 n. 264 citata aggiunge una provvidenza che ha carattere misto, previdenziale ed assistenziale, e che è concessa sotto forma di « sussidio straordinario » ai lavoratori disoccupati, purchè si verificchino per essi le seguenti condizioni: 1) risulti che sia stato versato un *numero minimo di contributi* per l'assicurazione volontaria che è di cinque settimanali per gli operai o uno mensile per gli impiegati alla data di entrata in vigore della legge; 2) siano da almeno 5 giorni iscritti nelle liste di collocamento, senza aver ottenuto offerta di occupazione; 3) siano nell'impossibilità di seguire i corsi di

qualificazione professionale o di prestare la loro opera presso i cantieri-scuola per disoccupati, e ciò per ragioni obiettive come la inidoneità fisica, la distanza dal luogo di lavoro ecc.; 4) non appartengano a famiglia di cui almeno due membri siano occupati; 5) non beneficino di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali o di pensioni o di rendita, fatta eccezione per le pensioni di guerra.

Anche i lavoratori agricoli possono essere ammessi al sussidio straordinario.

Per quanto riguarda l'altro provvedimento legislativo, quello che istituisce i « cantieri di lavoro » per l'occupazione operaia, la gestione autonoma si denomina « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori » e costituisce un fondo speciale presso la Cassa depositi e prestiti, gestito dal Ministero del lavoro (art. 62 della L. 29 aprile 1949 n. 264). Tale fondo è alimentato da contributi straordinari sulle gestioni dall'assicurazione contro la disoccupazione; da un contributo annuo dello Stato; da contribuzioni ed erogazioni di privati; enti o associazioni od organismi o amministrazioni di qualunque natura; da recuperi sui finanziamenti ai corsi per lavoratori. Su questo fondo, che serve anche per il finanziamento dei corsi di qualificazione e riqualificazione dei disoccupati, il Ministero del lavoro provvede anche al finanziamento dei cantieri-scuola, di cui stabilisce le modalità organizzative. I lavoratori disoccupati possono chiedere di essere ammessi al lavoro nei cantieri-scuola in qualità di lavoratori volontari, entro il numero massimo dei posti e per la durata che, per ciascun cantiere, sono stabiliti dal Ministero del lavoro (art. 61). L'iscrizione al cantiere-scuola avviene su domanda dell'interessato, diretta all'ufficio provinciale del lavoro che, di intesa colla direzione del cantiere, provvede alla selezione e all'avviamento. I lavoratori hanno diritto, oltre al sussidio di disoccupazione, a lire 300 giornaliera, oppure (qualora non abbiano diritto al sussidio) a lire 600 giornaliera se coniugati, a lire 500 giornaliera, se celibi. Dopo tre mesi di servizio assiduo ed operoso possono godere, inoltre, di un premio di lire tremila a giudizio insindacabile della direzione del cantiere.

Oltre i cantieri-scuola, vi sono altri mezzi che hanno il duplice carattere di sussidio e di qualificazione o riqualificazione per lavoratori disoccupati. L'assistenza qui è data sotto forma di « sussidio attivo » vale a dire di sussidio integrativo per l'addestramento e il perfezionamento tecnico dei lavoratori. Tali mezzi presuppongono lo svolgimento di speciali corsi per disoccupati previsti pure dalla legge 1949. Essi sono:

— corsi per lavoratori disoccupati. Questi corsi sono rivolti all'addestramento, alla qualificazione, al perfezionamento o alla rieducazione professionale dei lavoratori che, a causa della disoccupazione

o in dipendenza degli eventi di guerra, abbiano bisogno di riacquistare, accrescere o mutare rapidamente le loro capacità tecniche, adattandole alla necessità della efficienza produttiva, alle esigenze del mercato interno del lavoro e alla possibilità di emigrazione. In relazione a tali finalità i corsi suddetti debbono avere carattere eminentemente pratico, con applicazione degli allievi in opere attinenti all'attività professionale, oggetto del corso; sono svolti in ore diurne, con orario corrispondente a quello normale di lavoro; durano di regola da due a otto mesi e sono seguiti da corsi più progrediti di eguale durata per gli stessi allievi che abbiano frequentato i corsi di addestramento. I lavoratori che abbiano frequentato « con regolarità e diligenza » (art. 52) ed abbiano superato la prova finale conseguono un attestato ed un premio di lire tremila; tale attestato dà, a parità delle altre condizioni, diritto di preferenza nell'avviamento al lavoro o nella emigrazione. I lavoratori che non frequentano i corsi, possono essere radiati e in tal caso decadono dal diritto al sussidio straordinario di disoccupazione. I frequentanti i corsi percepiscono una integrazione giornaliera di lire duecento sull'indennità giornaliera di disoccupazione o sul sussidio straordinario di disoccupazione. Chi non percepisce nessuna delle due indennità ha diritto ad un secondo assegno giornaliero di lire cento, aumentato di lire 60 per ciascun figlio, per la moglie e per i genitori, purchè a carico;

— corsi aziendali di riqualificazione. Questi corsi, che si effettuano presso imprese industriali non a ciclo stagionale, hanno lo scopo di adeguare le maestranze alle esigenze produttive e funzionali dell'azienda. L'art. 53 della legge dispone che una azienda industriale (con almeno mille dipendenti) o più imprese (se con meno di mille dipendenti ciascuna) possono chiedere di aprire corsi aziendali (nel primo caso) o interaziendali (nel secondo caso) purchè i frequentanti non superino i quarantacinque anni di età e allorchè almeno i due terzi dei lavoratori interessati desiderino di frequentarli. I corsi suddetti durano dai tre agli otto mesi in locali distinti da quelli adibiti dall'impresa alla sua normale attività; la responsabilità della gestione dei corsi è assunta dall'impresa nella quale questi si effettuano. E' a carico dell'impresa la spesa per l'attrezzatura e funzionamento dei corsi, quella per l'assicurazione infortuni, mentre l'integrazione salariale nella misura dei due terzi della retribuzione globale è a carico della Cassa integrazione dei guadagni degli operai dell'industria, oltre ad una integrazione giornaliera di lire cento. Gli assegni familiari, che spettano ai lavoratori nella misura prevista per la categoria cui il lavoratore appartiene gravano sulla Cassa degli assegni familiari (art. 56). Al termine del corso, i lavoratori non qualificati sono li-

cenziati, i qualificati sono invece riassorbiti dall'azienda nei limiti delle sue possibilità (art. 55);

— corsi nelle piccole aziende e nelle botteghe artigiane. La legge 1949 n. 264 prevede anche l'insegnamento del mestiere agli apprendisti presso le piccole aziende e botteghe artigiane. Tali botteghe ed imprese con non più di cinque dipendenti possono usufruire del rimborso delle spese fino ad un terzo, per l'istruzione professionale degli apprendisti minori dei 18 anni. I mestieri ammessi debbono risultare nell'apposito registro tenuto dall'Ufficio provinciale del lavoro, il quale indica anche le modalità necessarie per garantire l'efficienza dell'insegnamento.

Questi provvedimenti legislativi potrebbero essere adeguati se fossero stati impostati in modo più razionale e non di durata limitata, in modo da creare effettivamente delle maestranze specializzate di cui si sente, in Italia, la mancanza.

L'inchiesta della Commissione parlamentare sulla disoccupazione porrà in luce questi inconvenienti e additerà i rimedi opportuni.

Dal punto di vista assistenziale, i sussidi integrativi nei corsi di cantieri e in quelli « normali » non possono essere considerati sufficienti. Inoltre, essi violano un presupposto della stessa norma costituzionale dell'art. 36 che la giurisprudenza ha riconosciuta di applicazione diretta.

b) *Lavoratori a domicilio*

Troppi lavoratori a domicilio sfuggono ancora alle assicurazioni sociali per cui si sente la necessità di maggiore controllo e vigilanza in proposito.

A favore di tale categoria si auspica un complesso di norme atte a delimitare la figura del lavoratore a domicilio, comprendendovi anche quei lavoratori che lavorano per più datori di lavoro oppure saltuariamente per privati clienti, ed a disciplinare il loro rapporto di lavoro in modo da portarli allo stesso piano dei lavoratori che prestano la loro opera nell'ambiente aziendale (ferie, gratifica natalizia, minimi di retribuzione, ecc.). Si auspica che i progetti di legge di iniziativa parlamentare possano trovare sollecita attuazione in norme di legge.

c) *Lavoratori indipendenti ed artigiani*

Anche per queste categorie è necessario rendere obbligatoria l'assicurazione per malattia, invalidità, vecchiaia e tubercolosi. Non vi è assistente sociale che non abbia potuto constatare in quali tragiche condizioni di vita precipita il nucleo familiare allorchè la capacità di

guadagno dei suoi membri viene a mancare e si associa alla necessità di far fronte ad eventi penosi quali: la malattia, la morte, l'invalidità ecc.

d) *Operai*

Si osservano le seguenti lacune nelle forme di prestazioni dell'Istituto nazionale assicurazione malattie:

1) L'INAM sospende la sua assistenza dopo i 6 mesi. E le malattie croniche?

2) Nel momento che si riscontra, nell'operaio, la malattia tbc., l'INAM sospende immediatamente la sua assistenza. Prima che tale assistenza possa essere portata ad effetto dall'INPS, passa un lasso di tempo tale, da poter essere assai nocivo all'interessato.

3) E' assai grave che, in una generazione indebolita come la nostra, in cui gli esaurimenti organici o nervosi sono comunissimi e, trascurati, possono portare a disturbi molto compromettenti, l'INAM non possa fornire le medicine gratuitamente, tranne che nel caso che l'ammalato si assenti dal lavoro. Ma questi disturbi debbono pure essere curati, anche se non è necessaria la sospensione del lavoro. Il fatto che sia ammesso recarsi all'ambulatorio dell'INAM per farsi lì, in loco, la cura ricostituente, non risolve niente. L'operaio, già esaurito, dopo le regolari ore di lavoro; ha difficilmente la volontà di portarsi ancora all'ambulatorio, per ricevere le cure del caso.

e) *Emigranti*

L'assistenza agli emigranti, prima di competenza esclusiva del Ministero degli esteri, è oggi in gran parte svolta, all'interno, dal Ministero del lavoro.

L'amministrazione del lavoro svolge infatti le seguenti attività: collabora con il Ministero degli affari esteri per la stipulazione e l'esecuzione di accordi internazionali; studia la legislazione sull'emigrazione; cura l'assistenza a favore degli emigranti e le controversie di lavoro degli stessi; si occupa delle questioni valutarie e delle rimesse; esamina le richieste di mano d'opera da parte di imprese estere ed i contratti relativi ed autorizza l'assunzione; formula piani generali di reclutamento; opera la selezione fisica e professionale degli emigranti e rilascia i documenti di idoneità; cura, cogli altri dicasteri interessati, il rilascio di documenti di viaggio e di espatrio e l'organizzazione dei convogli e delle partenze; raccoglie e controlla i passaporti collettivi; organizza e gestisce i centri di raccolta, i posti di sosta, di ristoro, di frontiera e di imbarco, cura l'equipaggiamento ed il vettovagliamento degli emigranti; partecipa alle operazioni di controllo ai posti di fron-

tiera; organizza il ritorno ai comuni di provenienza dei lavoratori respinti e rimpatriati; assiste le famiglie degli emigranti e cura la erogazione dei sussidi straordinari.

Evidentemente tali compiti sono ripartiti tra l'amministrazione centrale e la periferica del Ministero del lavoro (v.: per la centrale, il D.M. 1 dicembre 1948; per la periferica, il D. L. 15 aprile 1948 n. 381).

Circa il coordinamento tra le attività dei Ministeri del lavoro e degli esteri in materia di emigrazione si nota come compete a quest'ultima amministrazione soprattutto l'assistenza agli emigranti in territorio straniero. In territorio nazionale, l'attività del Ministero del lavoro termina in generale prima della partenza (per gli emigranti in paesi transoceanici, per esempio, provvede il Ministero degli esteri dal momento in cui costoro arrivano al porto di partenza): ma recenti accordi internazionali riconoscono al Ministero del lavoro attributi esclusivi in materia di tutela all'estero di particolari categorie di emigranti (1).

Per contro, la Direzione generale dell'emigrazione — organo specializzato del Ministero degli affari esteri — estende la propria competenza anche ai « centri di emigrazione » (istituiti in Milano, Genova e Napoli per la raccolta e l'assistenza degli emigranti in partenza); potendo inviare solo raramente — per deficienza dei ruoli organici — propri funzionari tecnici nei paesi di immigrazione, si limita a mantenere costanti contatti con le autorità diplomatiche e consolari per la esecuzione dei provvedimenti necessari e richiesti a tutela degli emigranti.

Effettivamente, l'attività dei due Ministeri non è separata ben nettamente; allo stato attuale, più che in norme di legge o di regolamento, tale separazione si può individuare in una prassi sorta in base ad accordi tra le due amministrazioni.

Oltre a questi due organi specializzati, specifiche funzioni assistenziali sono devolute ad enti internazionali o privati previ accordi conclusi di volta in volta con le pubbliche autorità:

1) Il CIME (Comitato intergovernativo migrazioni europee) ha, sulla base dell'accordo internazionale concluso a Bruxelles nel 1951, la funzione di assistenza nel trasferimento e sistemazione in loco della mano d'opera emigrante dall'Europa.

2) La Pontificia Commissione di assistenza per accordo con il Governo italiano, assolve all'incarico dell'assistenza vittuaria nei

(1) Vedi la « Convenzione relativa alle assicurazioni sociali » concluse fra l'Italia e la Svizzera il 17 ottobre 1951 e lo schema di contratto di lavoro per i minatori italiani nel Belgio.

« centri di emigrazione », mentre dal 1951 amministra in proprio la Casa emigranti « S. Giorgio » in Genova.

3) L'ONARMO (Opera nazionale assistenza religiosa e morale agli operai) esplica, per tramite di propri « assistenti sociali », attività assistenziali presso i minatori italiani in Belgio.

4) Infine, sia in Italia che in ogni paese di immigrazione, sono costituiti e svolgono attività previa autorizzazione da parte delle autorità italiane competenti, numerosi comitati privati di assistenza agli emigranti.

Tale attività assistenziale, spesso svolta senza precisi criteri di separazione di competenze, trova la sua causa principale nell'attuale regolamentazione giuridica della materia, basata sulle disposizioni del Testo Unico delle leggi sull'emigrazione (1) al quale, le numerose norme di modifica hanno tolto ogni organicità e pratica attualità. La soppressione del Commissariato per l'emigrazione (2), delle giurisdizioni speciali e della Commissione centrale ha ridotto il Testo Unico nei limiti di una legge che, definito il concetto giuridico di emigrante, detta soltanto norme — non coordinate con le successive disposizioni —, volte ad una forma generica e non impegnativa di tutela della mano d'opera italiana all'estero (3).

E, nell'ambito del Testo Unico 1919, ben grave lacuna è rappresentata dalla mancata approvazione del Regolamento (è ancora in vigore quello approvato con R.D. 10 luglio 1901 n. 375) nel quale fra l'altro avrebbero dovuto essere precisate le modalità per riconoscere e disciplinare i patronati di protezione ed altre istituzioni di assistenza degli emigranti, costituiti per iniziativa privata, e disciplinare e coordinare ciò che si riferisce all'assistenza degli emigrati all'interno ed all'estero (4).

Di fronte a questo stato della legislazione al quale fa riscontro l'attuale difettosa organizzazione di tutela e di assistenza degli emigranti, una soluzione possibile si individua nella costituzione di un organismo unitario (più che nella ricostruzione del soppresso Commissariato per l'emigrazione), il quale: a) riassuma in sé le attribuzioni dei vari ministeri nella specifica e specializzata materia emigratoria, e attui una politica ed una azione unitaria; b) si avvalga di personale tecnico specializzato nell'assistenza; c) estenda la propria giu-

(1) D.L. 13 novembre 1919 n. 2205, convertito in L. 17 aprile 1925 n. 473.

(2) R.D.L. 28 aprile 1927 n. 628.

(3) E' restato solo formalmente efficiente il R.D.L. 11 novembre 1938 n. 1898 sui « Sorveglianti dell'emigrazione », mentre d'altra parte l'attività dei commissari governativi a bordo delle navi adibite a trasporto di emigranti italiani, non ha alcun carattere assistenziale o informativo.

(4) Art. 69, nn. 6 e 33, del R.D.L. 13 novembre 1919 n. 2205.

risdizione da ogni settore dell'« iter » dell'emigrante, fino alla sua tutela nei paesi di emigrazione durante e dopo la prestazione di lavoro.

Un primo passo nel senso suddetto potrebbe essere l'approvazione di un disegno di legge — attualmente all'esame del Parlamento —, concernente la costituzione, nell'ambito del Ministero degli affari esteri, Direzione generale dell'emigrazione, di un ruolo organico di « assistenti ed addetti dell'emigrazione », chiamati a svolgere ogni forma di tutela dell'emigrante in patria ed all'estero.

L'unico indirizzo da tener presente su questa materia, è l'inserimento in tali ruoli di personale tecnicamente preparato secondo i principi del « servizio sociale », onde non ridurre tali nuovi e utili ruoli, al semplice compito di un reinquadramento di personale statale, altrimenti inutilizzabile.

12. CATEGORIE SPECIALI DI ASSISTIBILI: RILIEVI E PROPOSTE

Sotto questa denominazione convenzionale intendiamo riferirci a quelle categorie di assistibili che si trovano in stato di bisogno per circostanze straordinarie (guerra, terremoti, alluvioni), che abbiano tolto loro la possibilità di residenza e di lavoro.

a) *Profughi* (1)

In questa categoria rientrano soprattutto i *profughi* di qualunque provenienza (dai territori africani già sotto la sovranità italiana, dai territori ex metropolitani sui quali è cessata la sovranità italiana, da territori esteri, da zone del territorio nazionale particolarmente colpite dalla guerra).

L'assistenza ai profughi (che comprende la moglie e i figli non coniugati conviventi ed a carico) si concreta nel modo seguente:

— un sussidio temporaneo mensile stabilito nella misura identica all'indennità ordinaria di disoccupazione e un sussidio integrativo di lire 100 giornaliero, per ciascun componente a carico, integrato dall'indennità di maggiorazione del trattamento assistenziale di cui all'art. 2 della L. 30 novembre 1950 n. 997 in sostituzione dell'indennità caropane;

— un sussidio *una tantum* di lire 12 mila oltre a lire 5 mila per ogni persona di famiglia a carico, in aggiunta a quello temporaneo mensile;

(1) L. 4 marzo 1952 n. 137 (Assistenza a favore dei profughi).

— ricovero per 18 mesi nei centri di raccolta dei profughi, nel qual caso i profughi sono esclusi dal diritto al sussidio temporaneo, ma percepiscono in contanti una razione viveri;

— cure ospedaliere, sanitarie e assistenza farmaceutica;

— un premio di primo stabilimento di lire 50 mila ai profughi che si dimettono volontariamente dai centri raccolta;

— riserva, a favore dei profughi, del 15 per cento degli alloggi costruiti e abitabili dagli Istituti autonomi per le case popolari, da quelli dell'UNRRA-Casas, dell'INCIS;

— costruzione, a spese dello Stato, di fabbricati popolari e polarissimi per la sistemazione dei profughi ricoverati nei centri;

— concessione della licenza di esercizio per lo svolgimento delle stesse attività artigiane, professionali, commerciali ed industriali già esercitate nei territori di provenienza;

— preferenza nella quota di emigrazione collettiva fino al 30 per cento della quota.

La situazione dei profughi non è certo risolta coll'assistenza predisposta dalla legge la quale ha carattere, sì provvisorio, ma soprattutto « passivo ». Gli unici provvedimenti stimolativi una mobilità dei profughi e quindi una soluzione del problema sociale che essi rappresentano, sono dati dai premi di dimissione volontaria, dalla riserva di costruzioni popolari e dall'impegno di dar loro una abitazione propria a spese dello Stato, a termini della L. 4 marzo 1952 n. 137. La riprova che la situazione dei profughi non è molto migliorata, si ha dall'esame del numero dei campi che è attualmente di 74 contro i 76 del 1948 per un totale di 27. 871 contro 35.800 unità del 1948 (1). Vi sono poi circa 85 mila profughi assistiti con sussidi, fuori campo, dal Ministero dell'interno. Non basta predisporre, a più o meno lunga scadenza, la costruzione di nuovi alloggi, per risolvere il problema dei profughi: non basta reprimere il contrabbando e altre attività illecite; non basta neppure la modestissima erogazione del sussidio; ma occorre una azione più penetrante, specialmente sull'infanzia e sull'adolescenza, che miri a togliere dalla strada questi sfaccendati e vagabondi più che con una azione repressiva che non giunge allo scopo, con una assistenza preventiva e rieducativa che dia modo, specie ai giovani, di crearsi una qualificazione professionale e di trovare una occupazione stabile. Comunque, come è stato proposto, non si

(1) Vedi le monografie di G. Bagna, « Il problema sociale dei profughi »; De Vidovich, « Il problema dei profughi in rapporto alla miseria », contenute nel Volume IX della presente collana.

possono ulteriormente lasciare in uno stato di semi-abbandono sociale questi centri che sono luoghi di infezione fisica e morale.

b) *Reduci di guerra e di prigionia*

Per queste due categorie e quelle assimilate dei deportati, patrioti, militari e civili, la legge predispone trattamenti più favorevoli per le assunzioni al lavoro e tende a impedire od attenuare i licenziamenti (1).

c) *Pensionati*

Il problema dei pensionati dello Stato degli enti pubblici e della previdenza sociale, potrebbe essere abbinato a quello dei « vecchi » di cui diremo in appresso. Infatti quest'ultimo può avviarsi ad una soluzione non direttamente assistenziale, ma di intervento protettivo generale qualora si ammetta un diritto del vecchio al mantenimento sociale.

Tale diritto, che può concretarsi in una « pensione », deve essere tuttavia adeguato al bisogno: non come attualmente in cui il sistema delle pensioni non copre affatto o copre in modo insufficiente i bisogni di questa categoria.

Che questa premessa sia vera, lo provano i risultati provvisori dell'inchiesta in corso della Commissione parlamentare sulla disoccupazione: da questi dati risulta che su un milione e 332 mila pensionati al 29 febbraio 1952, dai 175 ai 186 mila (a seconda del tipo di calcolo) continuavano a lavorare: cioè una percentuale dal 13 al 14 per cento continua a lavorare pur percependo, benchè ridotta dalla legge (L. 4 aprile 1952 n. 218), la loro pensione di vecchiaia: è evidente che queste persone contano più sulle loro capacità residue di lavoro che sull'assegno mensile di pensionati. Ma questo crea, a sua volta, un problema di concorrenza al lavoro giovanile perchè toglie posti di lavoro a coloro che si affacciano alla vita lavorativa e rimangono privi di occupazione, mentre i pensionati, pur beneficiando di una somma mensile di per sè insufficiente ai bisogni, creano colla loro occupazione protratta, una causa di maggiore disoccupazione.

Altro problema che si riconnette al bisogno immediato del pensionato di ricevere la pensione in tempo utile è quello inerente alle troppo complesse procedure che oggi occorrono per il rilascio della pensione dei pubblici dipendenti. Per es. l'estratto dell'atto di nascita

(1) R.D.L. 4 febbraio 1945 n. 453 (Assunzione obbligatoria dei reduci di guerra nelle amministrazioni pubbliche e nelle imprese private); R.D.L. 30 maggio 1946 n. 479 (Integrazione della L. 4 agosto 1945 n. 453 sull'assunzione obbligatoria dei reduci).

e il certificato militare non sono necessari per chi ha servito lo Stato nei ruoli, che tali documenti sono già nel fascicolo personale del pensionando; sono documenti che recano spese e perdita di tempo prezioso. L'esame di tanti documenti ritarda assai la liquidazione, donde la miseria di molti pensionati in attesa di quanto loro spetta; certi sono decrepiti, bisognosi di assistenza che non possono procurarsi perchè mancanti di mezzi. Tutto questo a causa del sistema burocratico complicato di formalità e controlli. Il Ministero dovrebbe essere autorizzato a liquidare provvisoriamente la pensione senza il controllo della Corte dei conti, alla quale dovrebbero essere riservati soltanto i casi giuridicamente dubbi.

Manca ai pensionati l'assistenza sanitaria, proprio nel periodo nel quale ne avrebbero maggior bisogno. Si auspica che il progetto di legge riguardante il pensionato dello Stato entri quanto prima nella sua fase definitiva e ad esso segua immediatamente qualche disposizione riguardante anche gli altri pensionati in genere (INPS ecc.).

Riguardo alle forme tipiche di assistenza a questa categoria, esse sono previste dall'art. 2 del D.L. 23 marzo 1948 n. 361 che istituisce l'Opera nazionale per i pensionati la quale provvede, nella misura delle sue disponibilità, all'istituzione di case di riposo per i pensionati, di convalescenziari, di colonie marine e montane atte ad assicurare ai pensionati cure mediche, chirurgiche, fisioterapiche e termali; ai bisogni urgenti dei pensionati e delle loro famiglie; ad ogni altro fine di mutualità, previdenza o assistenza in genere.

d) *Ex carcerati*

Numerosi sono i casi di disapplicazione o di cattiva applicazione che si osservano nel campo degli ex carcerati.

L'assistenza ai liberati dal carcere si riduce troppo spesso a distribuzione di capo di vestiario, di buoni per la mensa popolare, qualche soldo per il viaggio, molti buoni consigli, ma una sistemazione almeno provvisoria è lasciata all'iniziativa dei singoli liberati che molte volte alle prime difficoltà e ai primi rifiuti, riprendono la via della galera con le conseguenze facili ad immaginare.

Questo specialmente se sono soli, se non hanno casa, oppure se in famiglia i parenti non sono disposti ad accoglierli.

L'opera di assistenza a questa categoria di persone dovrebbe essere svolta dai *consigli di patronato* (previsti dall'art. 149 del codice penale) costituiti ciascuno presso ogni tribunale; consigli i quali pur avendo dal Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena (R.D. 18 giugno 1931 n. 787, Capo III, Art. 8-20) delle attribuzioni specifiche e precise in questo campo, non funzionano affatto e nei pochi casi in cui svolgono attività, l'assistenza è così tardiva e burocratica da

scoraggiare coloro che ne hanno bisogno e che chiedono un aiuto. Tali consigli, che nell'immediato dopo guerra furono gestiti dai procuratori della Repubblica in veste di commissari, sono stati riportati alla gestione ordinaria con circolare del Ministero della giustizia del 7 febbraio 1952; ma finora, il loro funzionamento non è migliorato.

L'ex carcerato è risospinto nel carcere da queste deficienze di assistenza e da norme che non vengono applicate.

La società di patronato, da distinguersi bene dal predetto consiglio di patronato, è composta di privati ed agisce con lodevole tempestività ma, purtroppo, la mancanza di mezzi impedisce di mettere in atto quegli espedienti che sarebbero necessari per una opera adeguata, di breve o lunga durata, a seconda dei bisogni e delle condizioni degli ex-detenuti. In pratica, la società di patronato fa, volontariamente, nei limiti del possibile, quello che il consiglio anzidetto dovrebbe fare per legge (vedi ancora art. 149 del Codice penale).

Si ritiene inadeguato l'attuale sistema di assistenza nel campo specifico degli ex carcerati, in quanto:

1) si demandano funzioni speciali a persone già oberate di altri incarichi già di per sè gravosi (il procuratore della Repubblica è presidente del consiglio di patronato), così che gli incarichi di secondaria importanza, per forza maggiore, vengono trascurati;

2) l'azione slegata, frammentaria, tardiva, troppe volte umiliante, con cui dai consigli di patronato si attua l'assistenza, la rende pressochè inutile, troppe volte inaccessibile;

3) l'azione dei vari enti operanti nello stesso specifico campo dovrebbe essere concorde, unitaria, pratica, pronta, altrimenti la funzione assistenziale svanisce e manca al suo scopo. Occorre una unità di impostazione dei problemi, dei metodi, e persone qualificate che possono dedicare a questo scopo la loro giornata; così soltanto è possibile arrivare ad un'assistenza efficace.

Il nuovo metodo da suggerire è detto sopra: *unire* in un solo i vari enti operanti in un dato campo; *snellire* la loro azione, in modo che derivando da un solo centro essa sia tempestiva e perciò efficace (1).

(1) Si è costituita recentemente, con sede in Firenze, una Federazione nazionale di tutti gli istituti e opere private di assistenza ai carcerati ed ex-carcerati.

13. ASSISTIBILI NON ASSISTITI LEGALMENTE: RILIEVI SULLE ATTUALI LACUNE LEGISLATIVE

a) *Vecchi*

La principale categoria di assistibili non assistiti è quella dei « vecchi ».

Anzitutto, dovrebbe essere completamente riveduta la definizione di « inabile al lavoro » per adattarla alla nuova funzione assistenziale dell'art. 38 della Costituzione; da tale definizione che dovrebbe indicare una impossibilità permanente, da accertarsi coi più moderni mezzi di indagine sociale, dovrebbero essere esclusi i fanciulli, e inclusi i vecchi oltre il 65° o il 70° anno di età, sprovvisti del necessario per vivere che non beneficino di pensioni o non siano occupati.

Attualmente la sola forma di assistenza ai « vecchi » è quella *istituzionale* effettuata mediante ricovero nelle istituzioni pubbliche e private di beneficenza. La maggioranza degli statuti delle istituzioni che hanno per scopo l'assistenza ai soli *vecchi* (totale nazionale accertato n. 308 cui si debbono aggiungere 675 istituti per gli inabili al lavoro) non danno alcuna definizione statutaria del termine « vecchio », ma, o si riferiscono genericamente alla legge del 1889 oppure a quella sulla Cassa nazionale di previdenza per l'invalidità e la vecchiaia degli operai. Circa l'età minima da cui decorre la qualifica di « vecchio », questa è molto varia ed oscilla da un minimo di anni 60 ad un massimo di oltre 75 anni. Per le donne l'età richiesta è generalmente inferiore che per gli uomini. L'assistenza tuttavia non spetta ai « vecchi » come tali, e gli statuti prevedono vari requisiti per l'assistibilità: anzitutto quello della povertà generica (con riferimento alla legge 1889 sull'inabilità al lavoro proficuo), con preferenza agli affetti di malattie croniche e con esclusione delle malattie contagiose. Circa la residenza, gli statuti richiedono generalmente la residenza da almeno 10 anni mentre la residenza sul luogo dell'istituzione fino dalla nascita può costituire, in certi casi, titolo preferenziale per il ricovero (1).

Questa molteplicità di istituzioni, la maggioranza delle quali polivalenti per l'assistenza in base alla definizione di « inabile al lavoro » della legge 1889, crea una grande difformità nell'assistenza, sia

(1) Definizioni statutarie di « vecchi »: a) « Casa di ricovero della Santissima Vergine Addolorata », Crotone: indigenti con domicilio di soccorso; oltrepassati i 60 anni; affetti da malattie croniche non contagiose; b) « Ricovero per i vecchi poveri » Parrocchia S. Salvatore Savigliano, Cuneo (statuto approvato con R.D. 6 dicembre 1903): dimora da 10 anni nella Parrocchia di

per i criteri più disparati accolti nelle norme statutarie, sia per la disforme dislocazione delle stesse istituzioni di beneficenza le quali, anche da questo lato, sono del tutto inadeguate ai bisogni di questa categoria.

Che questa categoria si trovi in condizione di assistibilità, spesso urgente, lo prova una inchiesta effettuata su invito di questa Commissione parlamentare.

In risposta al questionario inviato da questa Commissione alle scuole di servizio sociale per conoscere il loro pensiero sulle disapplicazioni e lacune legislative, si è effettuata dalla Scuola di Trieste una rilevazione campionaria da 4000 inchieste sociali di 100 nuclei riguardanti un totale di 121 persone nate prima del 1890 (cioè tutte ultrasessantenni). Da questa rilevazione che riportiamo in allegato (1) si nota che oltre il 50 per cento dei casi esaminati è rappresentato da persone che vivono in condizioni di assoluto abbandono, morale e materiale, perchè i sussidi assistenziali, nella misura in cui vengono erogati, sono ben lungi dal risolvere il problema di vita di questi diseredati. Dalle cifre suddette si rileva altresì un'alta percentuale di donne nubili che arrivano in tarda età senza appoggi di sorta.

Le condizioni di salute sono gravi a causa della scarsa alimentazione, delle condizioni di ambiente e anche dello scoraggiamento cui tutte queste persone vanno incontro non vedendo soluzione al loro

S. Salvatore oppure avervi dimorato per i 20 anni precedenti al ricovero; poveri, inabili a qualsiasi lavoro proficuo; compiuto gli anni 70 ed in caso di gravi acciacchi i 60; cattolici, buona condotta e buoni padri di famiglia; non avere l'altro coniuge nel ricovero — c) « Pio Istituto Capra », Pallanza, (R.D. 5 aprile 1894): poveri, buona condotta morale e civile; anni 78 compiuti; preferenza affetti da malattie croniche — d) « Istituto Piccole Suore dei poveri », Torino, Corso Francia 180, (fondato nel 1885, non vi è data di riconoscimento): anni 60 compiuti; poveri e cioè nulla possidenti e senza pensioni atte da poter essere ricoverato in altro istituto — e) « Ospizio Adorno », Vigliano d'Asti (R.D. 1° settembre 1895) così pure: f) « Ricovero poveri vecchi Gattinara Di-Roario » Dronero, Cuneo (Fondato nel 1898; e m. con R.D. 5 agosto 1901) — g) « Pia Opera S. Giuseppe, Ricovero poveri vecchi », Dogliani, Cuneo (fondato nel 1951) — h) « Istituto riposo per vecchiaia », Corso URSS 222, Torino, statuto approvato con R.D. 15 gennaio 1942): anni 65 compiuti se maschi e 60 se femmine; poveri nati in loco o residenti da almeno 10 anni; non affetti da malattia schifosa o contagiosa, vita irreprensibile — i) « Istituto di beneficenza Piccolomini Febei per vecchi e vecchie poveri cronici impotenti al lavoro », Orvieto (fondato nel 1891, e m. con R.D. 2 agosto 1908): coloro che a seconda della legge sulla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e vecchiaia degli operai che hanno 60 anni se maschi e 55 se femmine; poveri; cronici; impotenti al lavoro — l) « Ricovero-Ospedale Cap. Luigi Zabert », Valfulvia (non porta indicazioni di riconoscimento): oltre i 60 anni; privi di assistenza da parte dei congiunti; bisognosi e poveri per difetto di beni stabili e per insufficienza del prodotto della loro arte o del loro mestiere.

(1) Vedi l'inchiesta della Scuola di Servizio Sociale di Trieste, riportata nel presente volume.

problema: moltissimi non possono essere ricoverati come « cronici » in un gerontocomio per l'affollamento dei posti. Oltre la metà dei vecchi sono senza figli, alcuni perchè premorti per cause varie; la stessa percentuale vive in condizioni pessime di ambiente (soffitte o cantine, senza biancheria e perfino senza materasso). Oltre il 50 per cento dei casi esaminati non avevano diritto a pensione.

Si è notato in questa interessante inchiesta: a) la disapplicazione dell'obbligo degli alimenti ai genitori o comunque agli ascendenti; b) l'inadeguatezza delle attuali forme di assistenza, tipo sussidi ECA e posto giornaliero; c) che i dormitori e gli ospizi non si dimostrano adeguati nè come attrezzature, nè come mezzi, nè come capienza; d) si è proposto di risolvere il problema colla costruzione di « case di riposo » per vecchi in cui essi possano vivere e godere di libertà, avendo anche le cure e l'assistenza opportuna.

Dalle considerazioni che precedono, possiamo trarre delle deduzioni. Anzitutto, esiste un problema urgente dei « vecchi » ed è quello dei vecchi malati e di quelli in « stato di abbandono materiale e morale ». Come esiste una legislazione che si occupa dell'infanzia e dei minori in stato di abbandono materiale e morale, così dovrebbe esistere una legislazione protettiva dei « vecchi » e forme assistenziali idonee che si occupano dei vecchi malati, cronici, e di quelli bisognosi, abbandonati o soli perchè privi del nucleo familiare.

In secondo luogo, la legge dovrebbe direttamente intervenire ad assicurare a tutti i vecchi bisognosi, *come tali*, una pensione che li aiuti fino al termine della loro vita. Questo sistema di intervento, applicato già in alcuni Paesi (1) è il migliore e il più efficace perchè non obbliga il vecchio non malato al ricovero, mentre « case di riposo » potranno accogliere coloro che necessitano e desiderano assistenza diretta.

b) *Donne prive di famiglia*

Altra categoria sociale della quale la legge non si occupa è quella delle donne che non hanno e sono rimaste prive di famiglia (es. vedove senza figli, oppure vedove con figli minori a carico). E', in altri termini il problema del nucleo familiare privo del capo che può essere trattato nell'assistenza generica alla famiglia (v. pag.); ma v'è anche un problema diretto della donna come tale, priva di famiglia e di mezzi di sostentamento, che la legge non contempla in modo particolare e per la quale non esiste alcuna forma di assistenza specifica. V'è chi propone per questa categoria delle norme di favore ri-

(1) V. B. Biondo, « I sistemi di sicurezza sociale nei vari paesi del mondo », specie le tabelle « Vecchiaia », Volume X della presente collana.

guardo alla precedenza nel collocamento al lavoro, ma occorrerebbe, in realtà, un « servizio sociale » di settore, perchè i problemi della donna sola sono molto complessi e non possono risolversi in una semplice ricerca o preferenza nelle assunzioni al lavoro. Per esempio, la disposizione che nega la pensione di reversibilità alla vedova nel caso che il matrimonio si sia celebrato dopo il compimento del cinquantesimo anno di età del titolare (salvo che ci sia prole successiva) crea situazioni di miseria. Bisogna pur considerare che la donna non si unisce in matrimonio a un cinquantenne semplicemente con il miraggio della pensione e che dopo dieci o magari venti anni di convivenza può aver maturato il diritto ad ottenerla. Si fissi un limite minimo ed oltre a questo si conceda alla vedova la pensione spettantele.

Le attuali forme istituzionali di assistenza si basano solo su concessioni di alloggio gratuito e in prestazioni varie a favore di donne sole e povere (1).

c) Problema dell'assistenza agli ultra diciottenni

L'art. 4 del T.U. 1934 stabilisce il titolo all'assistenza per i fanciulli « di qualsiasi età » appartenenti a famiglie bisognose, senza specificarne il limite massimo: è il 21° o il 18°? Dai principi informativi dell'attuale legislazione che si riferisce « ai minori degli anni 18 », sembrerebbe che il limite sia il 18° anno, ma questa limitazione taglia fuori dall'assistenza i giovani dal 18° al 21° anno, nella sola presunzione che il 18° anno sia l'età in cui si acquista la capacità di agire per la stipulazione del contratto di lavoro (art. 3 del cod. civ.); ora, tale presunzione non può essere valida in materia assistenziale. Nei casi migliori in cui il minore sia dimesso dagli istituti assistenziali a 18 anni e non al 14° anno di età come accade sovente, il minore, anche avendo possibilità di lavoro, ha una retribuzione spesso inadeguata alle esigenze della vita e comunque si trova in presenza di una serie di difficoltà dovute alla impossibilità di formarsi, sempre per la sua giovane età, una famiglia propria. Non esistendo, per gli appartenenti a questa categoria, nessuna transizione di carattere assistenziale tra un regime di vita ultra protetto in istituto, e quindi artificioso, le difficoltà rendono più difficile l'assestamento del minore. Si può fare un appunto a molti istituti di non avere curato nei fanciulli una formazione tecnico-professionale adeguata alle odierne esigenze lavorative. Le ragazze vengono spesso collocate senza alcuna formazione professionale e quindi come domestiche e bisogna riconoscere che da

(1) Esistono circa 20 istituzioni pubbliche o private che provvedono a queste forme di assistenza.

questa categoria provengono spesso molte madri nubili che rinnovano il ciclo dell'infanzia illegittima.

La forma più proficua di assistenza a questa categoria di giovani è soprattutto quella della loro preparazione professionale tanto nel campo dell'industria come nel campo dell'agricoltura (oggi del tutto negletto): preparazione e orientamento che avrebbero un valore sociale se implicassero un apprendistato di cui manca oggi una organica disciplina o anche una vera qualificazione o specializzazione attuata, magari, in forme simili a quelle dei corsi di riqualificazione per disoccupati che permettessero un assegno giornaliero in modo da rendere possibile alle famiglie il sacrificio di una attesa che poi sarebbe largamente compensata da una giusta scelta della professione e da una qualificazione che porrebbe il giovane lavoratore relativamente al riparo dalla disoccupazione (1).

Un più stretto collegamento tra scuola pubblica, istituzioni di assistenza e organi di preparazione professionale dovrebbe essere attuata anche in Italia seguendo in ciò utili esperienze straniere; e v'è chi propone anche l'istituzione di *organi di collocamento per la gioventù* facenti capo alle autorità scolastiche e non più agli organi amministrativi del lavoro (2).

d) *Famiglie dei carcerati*

Dal regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena è demandata al consiglio di patronato l'assistenza alle famiglie dei dete-

(1) Tra il 1949 e il 1951 sono stati presentati al Parlamento ben cinque progetti per la riforma della legislazione sull'apprendistato. In questi progetti si ammette concordemente che l'assunzione dell'apprendista deve essere preceduta da visita sanitaria, spesso da esame psicotecnico anche ai fini dello orientamento professionale. E' prevista l'assunzione tramite i normali organi del collocamento in 4 progetti (del Ministero del Lavoro, art. 3; degli onorevoli Di Vittorio e Santi, art. 11; dell'on. Sabatini, artt. 3 e 4; dell'on. Pastore, art. 6) mentre un progetto ammette il collocamento attraverso la direzione provinciale dell'apprendistato a cui i direttori didattici inviano annualmente l'elenco dei ragazzi prosciolti dall'obbligo scolastico (progetto Carcaterra, art. 11). Tre progetti pongono come clausola per l'iscrizione in appositi elenchi la soddisfazione dell'obbligo scolastico. L'età varia dal minimo di 14 anni in tutti i progetti (in quello del Ministero l'età minima può essere ridotta a 12 anni con decreto del Ministero del lavoro, sentite le organizzazioni sindacali interessate, se il ragazzo ha soddisfatto l'obbligo scolastico), al massimo di 18 (progetto ministeriale), di 20 (progetto Pastore), di 25 (progetto Sabatini), mentre ne tacciono i progetti degli on. Di Vittorio e Carcaterra. Tutti i progetti citati contemplano come possibile o precisano in atto i limiti di un'imponibile di apprendistato.

(2) Su questi problemi vedi la monografia: Bauer, « Gli errori nell'orientamento professionale come causa di miseria », Volume VIII della presente collana.

nuti. Purtroppo questa assistenza, quando esiste, è irrisoria da parte del sunnominato consiglio di patronato e viene attuata in modo burocratico (*informazioni dei carabinieri*) tanto che risulta veramente inadeguata e come sistema e come funzione. Anche qui, come per gli ex carcerati, agisce la società di patronato ma, purtroppo, in limiti ristretti per poterla chiamare *assistenza* nel vero senso della parola.

Di questa categoria i problemi assistenziali sono però simili a quelli di famiglia priva del padre o della madre e saranno esaminati nel paragrafo seguente.

4. L'assistenza generica

1. CONTENUTO ATTUALE DELL'ASSISTENZA GENERICA

Data la nostra precedente definizione dell'« assistenza specifica » (v. pag. 52) è chiaro che facile riuscirà il concetto dell'assistenza *generica*: sarà assistenza *generica* quella attuata da più enti e diretta, a categorie varie, eterogenee di persone, per stati di bisogno non bene identificati e predeterminati dalla legge.

La *genericità dell'assistenza* deriva quindi da uno o da entrambi i seguenti requisiti: a) l'essere i bisognosi, cioè i soggetti passivi, su cui opera l'assistenza non bene identificati dalla legge, ma solo indicati con una qualifica puramente generica; b) il comprendere, con questa qualifica, una scala molto vasta di bisogni da quelli *assoluti*, a quelli *complessi*, e, infine, a quelli *relativi* (v. pag. 35) per i quali si applicherebbe sempre uno stesso tipo di assistenza.

E' bene chiarire in applicazione di queste definizioni, che l'assistenza rimane pur sempre *generica* anche se un ente svolge un tipo di prestazione unico o prevalente, bene identificabile, nel genere: così l'*assistenza sanitaria* dei comuni prevista dall'art. 4 del T.U. 1934 è generica non quanto al tipo ma quanto ai soggetti, perchè, cioè, si dirige ai « poveri » e questa categoria rientra appunto in quei soggetti passivi dell'assistenza genericamente indicati dalla legge, che presuppongono, come abbiamo già dimostrato (v. pag. 34) una indefinita gamma di bisogni specifici.

Il contenuto attuale dell'assistenza generica è definibile attraverso una serie di prestazioni in denaro o in natura effettuate principalmente dagli enti comunali di assistenza verso i poveri, i bisognosi di assistenza che dimorino nel comune, e gli individui e le famiglie « che si trovino in condizioni di particolare necessità » (1); è definibile altresì attraverso quelle prestazioni ospedaliere ed elemosiniere effet-

(1) L. 17 luglio 1890 n. 6972, artt. 3, 7, 8, 64, 76; R.D. 5 febbraio 1891 n. 99, art. 5; R.D. 28 gennaio 1935 n. 93, art. 26; R.D. 3 giugno 1937 n. 847, art. 1; D.L.L. 22 marzo 1945 n. 173, artt. 14, 15.

tuata dai comuni a favore dei « poveri » (1); è infine riferibile a quelle forme di ricovero e di sussidio effettuate dalle istituzioni di pubblica assistenza e beneficenza (2).

2. LE FORME DELL'ASSISTENZA GENERICA PREVISTE DALLA LEGGE

Vediamo, più particolarmente, quali sono le norme di legge relative all'assistenza generica.

Quanto ai soggetti passivi, abbiamo visto (v. pag. 34) che l'assistenza generica riguarda « i poveri » « tanto in stato di sanità quanto di malattia » (art. 1, L. 17 luglio 1890, n. 6972); riguarda « le persone bisognose di assistenza » (art. 15 D.L.Lgt. 2 marzo 1945 n. 173); riguarda, oltre che gli individui, anche « le famiglie che si trovino in condizioni di particolari necessità » (art. 1, L. 3 giugno 1937 n. 847). In realtà si tratta di due categorie: a) i poveri come singoli bisognosi di assistenza; b) le famiglie che si trovano in stato di particolare bisogno. Questa distinzione della legge ha una grande importanza anche se non è stata organicamente sfruttata dal punto di vista della migliore tecnica assistenziale, come ci proponiamo di dimostrare.

L'assistenza generica è oggi esercitata dagli enti comunali di assistenza, in via principale, ed anche dai comuni sia direttamente che indirettamente, col solo concorso cioè nella spesa. Dobbiamo subito precisare che tanto i comuni che gli ECA esercitano sussidiariamente anche forme di assistenza specifica. I comuni contribuiscono infatti al mantenimento degli « inabili al lavoro » (minorati fisici e psichici); all'assistenza agli infanti illegittimi e abbandonati o esposti all'abbandono mediante forme di concorso nelle relative rette o sussidi; lo stesso fanno per i ciechi e sordomuti poveri rieducabili, in quanto non vi provvedano apposite istituzioni autonome.

Gli ECA promuovono i provvedimenti amministrativi e giudiziari di assistenza e di tutela degli orfani e minorenni abbandonati, dei ciechi e dei sordomuti poveri, assumendone provvisoriamente la cura nei casi di urgenza (art. 8, legge 1890).

Quindi il criterio seguito dalla legge è il seguente: tanto gli ECA che i comuni hanno *come loro compito principale l'assistenza generica* (ma vedremo le forme); possono esercitare, sussidiariamente, anche

(1) L. 17 luglio 1890 n. 6972, art. 72, 78 come integrati dal R.D. 30 dicembre 1923 n. 2841; R.D. 5 febbraio 1891 n. 99, artt. 109, 110; R.D. 19 luglio 1906 n. 466, artt. 15, 16, 17, 18, 19, 21, 62, 63, 66, 67, 68, 69, 70; R.D. 3 marzo 1934 n. 383, art. 91 lett. h; R.D. 27 luglio 1934 n. 1265, artt. 4, 55, 67, 295, 305.

(2) L. 17 luglio 1890 n. 6972, artt. 1, 39 come modificato dal R.D. 30 dicembre 1923 n. 2841 e dal D.L. 22 marzo 1945 n. 173; R.D. 5 febbraio 1891 n. 99, artt. 106, 107; R.D. 28 gennaio 1935 n. 93, art. 26; D.L.L. 22 marzo 1945 n. 173, artt. 1, 2, 3.

forme di assistenza specifica che sarebbero tipiche di altri enti (provincia, ONMI, istituzioni speciali) qualora si tratti di casi in cui occorre urgentemente provvedere (a titolo provvisorio) oppure quando le istituzioni specifiche locali non siano sufficienti od adeguate ai bisogni.

Ciò premesso, vediamo in quali forme si esercita l'assistenza generica:

a) sotto forma di *assistenza ospedaliera e sanitaria* ai poveri, a norma dell'art. 91, lett. h, n. 4 e art. 91, lett. c, n. 3 e lett. h, n. 3 del T.U. della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, modificato dalla L. 27 giugno 1942 n. 851, dal D.L.Lgt. 7 gennaio 1946 n. 1 e dalla L. 9 giugno 1947 n. 530, e a norma dell'art. 55, comma 4°, del T.U. 27 luglio 1934 n. 1265 delle leggi sanitarie modificato colla L. 1° maggio 1941 n. 422. L'assistenza ospedaliera e quella medico-chirurgica comprende il ricovero in ambienti appositamente attrezzati per la cura, oltre la somministrazione delle cure medico-chirurgiche, dei medicinali, degli alimenti e della sorveglianza e assistenza a mezzo infermieri. I comuni vi provvedono o con mezzi propri, ma più spesso col rimborso delle spese agli istituti ospedalieri. Dove esistono opere pie e altre fondazioni che provvedono in tutto o in parte all'assistenza gratuita dei poveri ed alla somministrazione gratuita dei medicinali, i comuni sono obbligati a completarla. Nei territori comunali ove non risiedono medici e levatrici l'assistenza medico-chirurgica è fatta da almeno un medico condotto e da una levatrice condotta, residenti nel comune e da esso stipendiati. L'assistenza *sanitaria* consiste nelle cure mediche, chirurgiche e ostetriche e nella distribuzione gratuita dei medicinali. Per la distribuzione dei medicinali i comuni possono istituire proprie farmacie o dare il servizio in appalto. L'assistenza si effettua, a differenza di quella ospedaliera, a domicilio degli ammalati mediante visita di apposito personale sanitario stipendiato dal comune che si reca nelle abitazioni per le cure necessarie ai poveri ammalati, iscritti nell'elenco dei poveri del comune;

b) sotto forma di *assistenza economica* (erogativa, elemosiniera, di sussidio in danaro o in natura, comunque denominata) elargita dagli ECA e dalle istituzioni di assistenza e beneficenza individualmente « ai poveri tanto in stato di sanità quanto di malattia » (art. 1, lett. a, della legge 1809, modificato dalla legge 1923), e agli « individui in condizioni di particolari necessità » (art. 1 della legge 1937);

c) sotto forma di *assistenza sociale* ai singoli poveri, che consiste nel « procurare ad essi l'educazione, l'istruzione, l'avviamento a qualche professione, arte o mestiere od in qualsiasi altro modo il miglioramento morale ed economico » (art. 1, lett. b, della legge 1890, modificata dalla legge 1923);

d) sotto forma di *assistenza al nucleo familiare* « in condizioni di particolari necessità » con sussidi, integrazione del bilancio familiare, erogazioni varie, ecc. (art. 1, legge 1937);

e) sotto forma di *rappresentanza legale* dei poveri e « di cura dei loro interessi » sia dinanzi alle autorità amministrative che dinanzi all'autorità giudiziaria (art. 7, legge 1890), nonchè di intervento giuridico a favore dei « derelitti privi di rappresentanza legale » perchè dimessi da ricoveri o da istituzioni di assistenza o per altre ragioni (art. 5, Reg. 5 febbraio 1891 n. 99);

f) sotto forma di *assistenza al gratuito patrocinio* tanto negli affari civili o di competenza delle giurisdizioni amministrative, quanto in quelli penali (art. 11, R.D. 30 dicembre 1923 n. 3882) (1).

La penultima forma di assistenza spetta esclusivamente, per legge, all'ente comunale di assistenza in sostituzione della « congregazione di carità »; le altre forme sono esercitate dalle istituzioni locali di assistenza e dall'ente comunale di assistenza (2), che amministra anche i fondi delle istituzioni elemosiniere concentrate nell'ente, ai sensi degli artt. 54 e 56 della legge 1890 modificata dalla legge 1926, le cui rendite sono state devolute, a norma dell'art. 55 della legge citata, al concorso per il mantenimento dei poveri nei ricoveri di mendicizia ed istituti equivalenti, al soccorso e all'assistenza dei poveri malati a domicilio, ai sussidi temporanei anche ad individui abili al lavoro quando ne sia manifesta la necessità derivante da condizioni straordinarie e da temporanea malattia; al concorso alla fondazione ed all'incremento di istituzioni di previdenza o di tutela in favore dei poveri. Le altre istituzioni di assistenza e beneficenza aventi una rendita superiore al minimo legale (lire ventimila) esercitano pure l'assistenza generica conformemente ai loro statuti verso i poveri e i bisognosi. Dai dati provvisori dell'indagine statutarie svolta dalla Commissione d'inchiesta, è risultato che su un totale di 11.295 istituzioni, n. 2093 esercitano l'assistenza generica ai poveri e ai bisognosi in via esclusiva.

3. COME VIENE ATTUATA L'ASSISTENZA GENERICA

L'estrema indeterminatezza dell'assistenza generica che risale, come vedemmo (v. pag. 34), alla stessa definizione degli assistibili a titolo generico; l'attribuzione di una parte di tale assistenza ai Comuni

(1) Le condizioni per l'ammissione al gratuito patrocinio sono due: lo stato di povertà; la probabilità dell'esito favorevole nella causa o affare (art. 15, R.D. 30 dicembre 1923).

(2) Su istanza degli interessati anche dal « Comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica » previsto dal D.L.Lgt. 22 marzo 1945.

(sanitaria), mentre quella erogativa di carattere economico e sociale è preferibilmente assegnata agli enti comunali di assistenza; la mancanza di un criterio unitario di accertamento dei bisognosi ed, invece, l'impostazione legale di due distinti metodi di accertamento mediante l'elenco dei poveri (per i comuni) e il libretto di assistenza (per gli ECA), hanno reso praticamente impossibile un accertamento oggettivo di questi bisognosi a titolo generico. La stessa indagine sulle persone iscritte nell'elenco dei poveri, effettuata nel 1948 dall'Amministrazione per gli Aiuti Internazionali, non può per ammissione dello stesso ente che effettuò la rilevazione, considerarsi probante sia perchè gli elenchi nei comuni si riferiscono ad « una categoria di persone povere e non alla totalità di esse » (1), sia perchè i criteri seguiti dai comuni nella compilazione degli elenchi variano da comune a comune, non esistendo alcuna valutazione omogenea, neppure di base. Si aggiunga la mancata revisione degli elenchi, gli errori di compilazione e di aggiornamento, la concorrenza delle istituzioni locali, ma soprattutto la mancanza di un criterio comune fra comuni ed ECA circa l'individuazione degli aventi titolo, e si potranno spiegare le anomalie della tabella che, alla data del 1948 riportava in percentuali su 100 abitanti gli iscritti negli elenchi dei poveri dei grandi comuni (2):

ISCRITTI NEGLI ELENCHI DEI POVERI DEI GRANDI COMUNI

31 maggio 1948 - per cento abitanti

COMUNI	ISCRITTI	COMUNI	ISCRITTI	COMUNI	ISCRITTI
Torino . . .	3,87	Firenze . . .	7,31	Catania . . .	12,53
Genova . . .	3,02	Roma	23,61	Messina . . .	6,13
Milano . . .	2,38	Napoli . . .	1,23	In complesso	5,35
Venezia . . .	4,65	Bari	7,33	ITALIA	7,89
Bologna . . .	3,28	Palermo . . .	6,65		

Da questa tabella appare che mentre il numero dei poveri iscritti a Napoli, città in cui la povertà è diffusa, è appena dell'1,23 % in confronto al 6,65 % di Firenze e al 7,33 % di Roma, esso sarebbe del 23,61 % a Bari, cifra tanto enorme che indusse l'Istituto rilevatore ad effettuare una successiva indagine che abbassò la percentuale al 17,1 %, cifra che l'ente rilevatore ritenne tuttavia ancora troppo elevata.

(1) Amministrazione Aiuti Internazionali « Attività assistenziali in Italia », Roma, 1950, pag. 91.

(2) Amministrazione Aiuti Internazionali, opera citata, pag. 100.

Lo stesso deve dirsi dei criteri seguiti dagli ICA per la determinazione dello stato di assistibilità: si seguono criteri molto disparati che portano, nella valutazione complessiva e comparativa, a forti differenze.

Confrontiamo, per esempio, alcuni criteri seguiti dai comuni di Firenze, Roma, Milano, Ravenna scelti a titolo esemplificativo.

Per l'iscrizione nell'elenco dei poveri il Comune di Firenze (1950) esige un reddito individuale non superiore a lire 15 mila mensili (1); il Comune di Roma (1952) un reddito individuale di lire 10 mila mensili elevabile a 15 mila per un nucleo familiare di due persone, a 18 mila per tre persone, ecc.; il Comune di Milano (1952) ha fissato un reddito limite di lire 14.500 per la nubile o vedova senza prole; di L. 20.500 per i coniugi senza prole, con tabelle integrative per ciascun figlio in più (2); il Comune di Ravenna segue, invece, dei criteri più generali di carattere più positivo, per l'iscrizione e di carattere negativo per l'esclusione. Le condizioni generali che fanno presumere lo stato di povertà sono: la nullatenenza, la non iscrizione nei ruoli delle imposte e tasse dello Stato e degli enti pubblici per redditi che da soli o uniti ad altri proventi, diano la possibilità di provvedere a spese per assistenza sanitaria e per medicinali in caso di malattia; la non percezione di stipendi, salari, assegni o rendite con carattere continuativo tali da poter provvedere all'assistenza sanitaria; l'inabilità permanente al lavoro del capo-famiglia senza che vi sia in famiglia altra persona capace di utile lavoro (3); la costituzione della famiglia esclusivamente con minori di anni 15 o viventi oltre i 65 anni. Non

(1) Tabella approvata dal Consiglio comunale di Firenze il 10 agosto 1950: per una persona reddito non superiore a L. 15 mila; per due L. 20 mila; per 3 L. 25 mila; per 4 L. 30 mila; per 5 L. 35 mila; per 6 L. 38 mila; per 7 L. 41 mila; per 8 L. 44 mila; per 9 L. 47 mila; per 10 L. 50 mila. Da 10 persone in più si avrà decisione caso per caso da parte dell'apposita Commissione. Le giornate lavorative per i muratori, manovali e scalpellini sono calcolate n. 240 in un anno, e per gli altri operai a giornata nel n. di 300 all'anno. Se una persona avente un reddito (superiore) sia affetta da malattia permanente che ne diminuisce la produttività, il presunto guadagno normale è ridotto alla metà, qualora dalle informazioni non risulti il guadagno medio mensile. Se in una famiglia vi è una persona che non abbia guadagno e sia affetta da una malattia per la quale occorrono cure e spese, si aumenta di uno il numero dei componenti della famiglia stessa. Gli affetti da tbc. che presentino un certificato del medico condotto o di un ospedale o di un consiglio o consorzio antitubercolare, che comprovi la loro malattia, saranno computati come tre persone.

(2) Vedi le tabelle riportate nel volume IV della presente collezione.

(3) Sono considerati inabili al lavoro: gli uomini fino al 14° anno di età e dai 65 in su; le donne fino al 14° anno di età e dai 60 in poi; le persone affette da imperfezioni fisiche attestante dall'Ufficio sanitaria comunale; tale circostanza dovrà risultare sulle annotazioni del libretto; le vedove con figli inferiore ai 12 anni.

sono considerate povere le famiglie che risultano possedere terreni e fabbricati aventi un reddito complessivo netto superiore a L. 150 mila annue; tutti i coloni, boari, braccianti ed operai a salario fisso e le famiglie di costoro quando almeno la metà dei componenti siano abili al lavoro; tutti coloro che vivendo soli abbiano un reddito di L. 75 mila annue; i mutilati ed invalidi aventi stipendio fisso oltre la pensione, le vedove di guerra passate a nozze, gli orfani di guerra appartenenti a famiglia il cui capo non abbia diritto alla gratuità.

Anche gli enti comunali di assistenza seguono criteri diversi come risulta dall'indagine appositamente predisposta, mediante il relativo questionario. L'ECA di Torino, ad esempio, divide gli assistibili in due gruppi: quelli di « maggior bisogno » e quelli di « minore bisogno ». Pur non essendo questa terminologia molto felice, si considerano far parte del primo gruppo le famiglie composte da persone anziane ed inabili al lavoro o affette da malattie gravi, sprovviste di pensioni od altri introiti e senza congiunti in grado di provvedere agli alimenti. Si considerano far parte del secondo gruppo tutte le persone i cui proventi non superino i limiti di lire 7 mila mensili per una persona, 11 mila per due, 15 mila per tre, con 4 mila lire in più per ogni persona oltre le tre.

A questa variabilità di criteri e di metodi di accertamento corrisponde una variabilità nei metodi di erogazione dell'assistenza. Su tale argomento, si vedano le conclusioni e i dati riportati nel volume IV della presente collezione.

L'intervento assistenziale consiste sia nelle forme già previste dalla legge (vedi il numero precedente) ed ha carattere essenzialmente di assistenza economica (sussidi di modica entità, generi alimentari, pasti, indumenti) sia in altre forme che hanno carattere integrativo, volontario, temporaneo e che comunque non trasformano in specifica una assistenza che di base, è e rimane sostanzialmente assistenza generica.

Specialmente gli ECA nel dopoguerra, oltrepassando gli stessi scopi loro affidati dalla legge, hanno assunto varie iniziative assistenziali sia di tipo specifico (sussidi a vedove, assistenza a disoccupati, a minorenni, ex carcerati ecc.) sia la gestione di servizi per l'assistenza generica ai bisognosi (mense, cucine popolari, ricoveri, dormitori, ambulatori, istituti sanitari, asili ecc.).

4. LACUNE ED ERRORI DI IMPOSTAZIONE NELL'ASSISTENZA GENERICA

L'accenno dato sull'attuale oggetto dell'assistenza generica e sulle modalità pratiche della sua attuazione deve essere seguito da vari rilievi critici.

La stessa inchiesta effettuata da questa Commissione parlamentare presso gli enti comunali di assistenza, ha posto in rilievo varie lacune di dettaglio che gli ECA stessi hanno segnalate in risposta al « questionario » loro inviato.

Si accenna alla necessità di unificazione dell'assistenza; all'opportunità di attribuire agli ECA l'introito dell'intera addizionale del 5 % di cui al D.L. 30 novembre 1937 n. 2145 modificato dall'art. 7 del D.L. 18 febbraio 1946 n. 100; si accenna alla necessità che ogni ECA conosca in anticipo l'ammontare del contributo statale che gli è concesso per l'anno finanziario; si accenna, inoltre, alla opportunità che a far parte della legale rappresentanza degli ECA siano chiamate persone esperte nella assistenza sociale (e non solo rappresentanti di partiti); che sia affidata agli ECA l'anagrafe dei poveri e dei bisognosi del Comune; che l'ECA abbia per legge funzioni di preminenza e di coordinamento dell'assistenza; che siano legalmente definiti i diritti assistenziali nell'assistenza generica; che le istituzioni di beneficenza generica siano sostituite dagli ECA specie se in condizioni finanziarie precarie o difficili; che sia aumentato il minimo di reddito delle istituzioni portandolo da 20 mila annue ad almeno 500 mila annue, ecc.

Tutte queste critiche e proposte mostrano come gli stessi enti che effettuano l'assistenza generica si rendano conto delle lacune della legge che impedisce una più organica distribuzione dell'assistenza stessa. Nè si può d'altra parte, approvare il criterio seguito da qualche ente comunale di assistenza che effettua forme di vera e propria assistenza specifica. E' vero che questa assistenza è giustificata spesso dalla mancanza di organismi o di mezzi che la coprano integralmente. ma non è certo un buon metodo quello di svolgere promiscuamente forme di assistenza diverse, togliendo l'iniziativa o la competenza ad organizzazioni già esistenti e comunque costituite a questo scopo.

Questa interferenza di funzioni è la riprova che qualcosa non funziona non solo nell'assistenza specifica, ma neppure in quella generica.

Le più gravi lacune non sono imputabili solo a deficienza di mezzi finanziari o di contributi, perchè non basterebbe ad ovviare ad esse aumentando il reparto riservato agli ECA o stabilire, per escludere il concentramento, redditi molto superiori agli attuali, da parte della assistenza istituzionale. Molte volte l'errore sta nell'impostazione dell'assistenza, per voler far troppo con mezzi troppo scarsi, nel voler comprimere settori nuovi che rappresentano oneri insostenibili per le modeste finanze degli ECA, mentre i settori dell'assistenza generica rimangono scarsamente coperti o comunque lasciano molti problemi assistenziali insoluti.

Tutto ciò va detto a combattere la tendenza esistente in tutti i settori dell'assistenza italiana a sconfinare nei settori attigui che sono

di competenza di altri enti, mentre l'assistenza del proprio settore rimane insufficientemente coperta.

Altra critica che si può muovere all'attuale assistenza generica è la grande diversità di criteri scelta nell'accertamento dello stato di bisogno, onde la necessità di provvedere ad una unificazione legislativa di questi criteri in modo che su alcune norme di base, valide per tutti gli stati di bisogno di uno stesso tipo, si possa costruire un sistema assistenziale fondato su un metodo più razionale. Va riveduto poi del tutto l'attuale criterio che basa l'assistenza generica sulle disponibilità finanziarie degli enti e non adegua le possibilità degli enti in rapporto ai bisogni degli assistibili.

Altra critica che può farsi all'assistenza generica, come è attuata oggi, è l'eccessiva frammentarietà e la modestia degli interventi assistenziali che si limitano spesso all'individuo non sempre valutando i suoi bisogni in rapporto al nucleo familiare di cui fa parte: onde l'assistenza pecca per difetto o per eccesso. Questa visione ristretta dell'assistenza è dovuta allo scarso rilievo che ha il metodo del « servizio sociale » presso gli attuali ECA pur ammettendosi qualche lodevole eccezione. Il personale non è generalmente ben preparato al compito assistenziale il quale si presenta, proprio nell'assistenza generica ben più difficile che in quella specifica.

Ormai l'assistenza degli ECA che dovrebbe essere temporanea e di « pronto soccorso » va diventando uno dei pochi se non l'unico mezzo di lotta contro la miseria con quei risultati, spesso irrisori, che tutti possono constatare. Gli ECA non sono oggi minimamente attrezzati per questa assistenza e la loro organizzazione di colonie estive, di ricoveri e mense è più dannosa che utile. Essa è infatti quanto mai contingente e sporadica e disperde in rivoli le già scarse risorse finanziarie dell'assistenza di urgenza.

La mancanza di una legge veramente organica che colleghi l'assistenza generica con quella specifica, aggrava la situazione perpetuando errori di metodo e di pratica assistenziale che influiscono negativamente anche nei settori di assistenza specifica. Così l'assistenza generica va perdendo il suo carattere di assistenza di urgenza, di assistenza temporanea, di assistenza al nucleo familiare, al bisognooso in difficoltà transitorie, e va prendendo il posto lasciato vuoto dalle palesi insufficienze dei vari settori dell'assistenza specifica.

5. PROPOSTE DI RIFORMA NELLO SVOLGIMENTO DELL'ASSISTENZA GENERICA

La riforma dell'assistenza generica non può non essere strettamente collegata, per ciò che abbiamo detto, alla riforma dell'assistenza specifica.

Anzitutto bisogna alleggerire l'assistenza generica da tutte le sovrastrutture e dalle incrostazioni dovute a forme degenerative dell'assistenza specifica. Bisogna dare all'assistenza specifica tutta la sua potenzialità, in modo che essa possa adempiere pienamente e sistematicamente al suo scopo.

Per far ciò, bisogna *togliere, finchè possibile, il carattere assistenziale* a tutte quelle forme di intervento che possono attuarsi in modo da costituire, più che forme di assistenza, riconoscimento di veri diritti soggettivi per intere categorie. Per esempio, il diritto di pensione concesso ai vecchi di età superiore al 65° anno toglierebbe immediatamente dall'assistenza specifica e generica una vasta categoria di persone, lasciando il campo assistenziale più libero per le altre forme. Lo stesso si può dire per la pensione ai ciechi, ai sordomuti, per l'assicurazione agli artigiani e ai lavoratori autonomi, ecc.

Queste forme di intervento diretto e indiretto alleggerirebbero il troppo pesante compito degli enti assistenziali: l'assistenza tornerebbe alla sua origine di intervento alle categorie marginali ai bisognosi, con eccezione per l'assistenza di urgenza o temporanea, a titolo generico.

Nell'assistenza generica dovrebbe essere lasciato il maggior posto possibile alla assistenza al nucleo familiare con nuovi metodi e nuove forme più moderne e più utili dal punto di vista dell'intervento preventivo o riparatore. Una più approfondita tecnica del « servizio sociale » e l'impiego, almeno nei posti direttivi, di personale specializzato servirebbe a raggiungere questo scopo.

Nelle famiglie in cui domina la miseria, ma che sono fisicamente e moralmente sane (l'inchiesta sociale approfondita può rispondere su questo punto), il rimedio non sta nel sussidio giornaliero o mensile che è sempre insufficiente e non risolve il problema, ma piuttosto nell'attuazione di un programma di ricostruzione familiare dal punto di vista economico e lavorativo. Qui può dimostrarsi utile l'apertura di un credito da parte dell'ECA che permetta alla famiglia in gravi difficoltà di rialzarsi con un piano concreto di lavoro.

Questa soluzione dimostratasi utilissima in paesi come gli Stati Uniti e la Germania, potrebbe aprire all'assistenza generica nuove prospettive.

Nelle famiglie numerose la miseria può derivare dal fattore democratico combinato con quello ambientale (problema delle abitazioni) e con quello delle remunerazioni del lavoro. Nel primo caso la soluzione può essere trovata nel garantire tramite ECA una integrazione nell'affitto di appartamenti più vasti del normale o nella costruzione di case per lavoratori con carico familiare; nel secondo caso il salario

familiare o un sistema più efficiente di « assegni familiari » può rappresentare la soluzione del problema.

Nelle famiglie in cui la dominante è la malattia, il problema può trovare soluzione solo nell'assistenza specifica e nella cura radicale in istituti specializzati.

Casi più gravi sono quelli nei quali il nucleo familiare è colpito dalla morte o dalla malattia cronica del capo o dall'incapacità di esso ad un lavoro proficuo. In questi casi la legge dovrebbe proteggere, in modo particolare e diretto il nucleo familiare dai pericoli del disgregamento non solo economico, ma anche morale.

Poi vi sono le famiglie moralmente tarate o nelle quali dominante è l'ignoranza: queste sono le forme più neglette dell'assistenza attuale, perchè sono forme in cui può operare validamente un personale specializzato, colto, cosciente dei propri doveri, delle proprie responsabilità sociali e capace di sradicare il male dalle radici. La collaborazione dei settori di assistenza specifica con quelli di assistenza generica qui è assolutamente indispensabile. Così un assistente sociale agendo direttamente sul nucleo familiare, potrà segnalare alla scuola, alla fabbrica, all'istituzione di ricovero di assistenza specifica, i singoli componenti del nucleo assistito e l'assistenza sociale salderà così il suo cerchio di difesa sociale con una collaborazione approfondita e continua cogli assistenti sociali dei settori specifici. Naturalmente, specie in queste forme più difficili e perfezionate di assistenza, la legge dovrà lasciare un più vasto margine alla discrezionalità di chi applica l'assistenza. Nella valutazione del bisogno l'agente dell'assistenza deve tener conto non solo delle risorse economiche, ma anche dell'ambiente familiare e della personalità morale e culturale dei suoi componenti. L'aiuto che l'assistenza generica può dare, in questi casi, non dovrà quindi costituire un semplice palliativo simbolico, in denaro o in natura, ma dovrà costituire un aiuto *reale* effettivamente adeguato al bisogno da superare. Nasce così un rapporto diretto, fiduciario, tra assistente e assistito a tutto vantaggio dell'opera, anche morale, dell'assistenza. L'abbandono di ogni forma di automatismo nell'assistenza è l'unico sistema per riuscire a vincere le attuali difficoltà e per uscire dal vicolo cieco di una assistenza burocratica e meramente formale. L'assistenza al nucleo familiare come tale da parte di personale specializzato, mediante il rapporto diretto tra assistente e assistito, tende a togliere all'assistenza quell'automatismo di cui ora soffre e a riportare su un piano di « rapporti umani » quell'intervento che una applicazione puramente meccanica della legge ha portato su un piano impersonale, astratto, quindi essenzialmente lontano dai veri bisogni degli assistiti.

II. TESTO COORDINATO DELLE LEGGI

Criteri di compilazione

Nella compilazione del Testo legislativo coordinato sull'assistenza sono stati adottati i seguenti criteri:

1) Il testo è stato diviso in due libri riferentisi il primo alla legislazione sull'assistenza a titolo specifico e il secondo a quella a titolo generico. Il primo libro è ripartito in cinque sezioni riguardanti rispettivamente: maternità; infanzia e minori; lavoratori; adulti minorati fisici e psichici; categorie speciali. Il secondo libro riguarda: poveri; inabili al lavoro; mendicanti.

2) Il testo coordinato consta di 572 articoli ciascuno dei quali riporta testualmente articoli o commi di articoli di disposizioni legislative vigenti; gli estremi di tali articoli o commi sono indicati tra parentesi immediatamente dopo il numero dell'articolo del testo coordinato.

3) Gli articoli del testo coordinato sono raggruppati per categorie di assistibili e preceduti dalla definizione della categoria cui si riferiscono, definizione riportata in corpo tipografico più grande di quello usato per gli articoli del testo coordinato.

La definizione della categoria di assistibili è preceduta dall'indicazione (in parentesi quadre) degli estremi delle norme vigenti da cui la definizione stessa è tratta, ed è seguita dall'indicazione (in parentesi tonda) dei riferimenti alle norme legislative che regolano le varie forme di assistenza alla categoria.

4) Gli articoli del testo coordinato si succedono per ciascuna categoria di assistibili nell'ordine cronologico dato dalle disposizioni legislative da cui sono riportati. Gli articoli del testo coordinato che riguardano le forme di assistenza alla categoria non comprendono le norme di carattere amministrativo, contabile, procedurale, ecc.

LIBRO PRIMO

GLI ASSISTIBILI A TITOLO SPECIFICO

Sezione I

Maternità

MADRI AVENTI TITOLO PER L'ASSISTENZA

a) [Art. 121 Reg. 15 aprile 1926 n. 718; art. 4 n. 1 R.D. 24 dicembre 1934 n. 2316]. Sono ammesse alle forme di assistenza della maternità previste dalla legge, purchè allevino direttamente i loro rispettivi bambini salvo che speciali ragioni e condizioni di indole igienico-sanitaria o d'ambiente esigano l'allontanamento del bambino dalla madre: le gestanti o madri nubili o vedove abbandonate; le gestanti o madri nubili o vedove prive di sufficienti risorse; ogni gestante o madre legittimamente coniugata che sia stata abbandonata dal marito; ogni gestante o madre legittimamente coniugata il cui marito sia comunque nella impossibilità, anche temporanea di provvedere al mantenimento della famiglia.

(R.D. 24 dicembre 1934 n. 2316, artt. 4 n. 2, 16 n. 1; R.D. 15 aprile 1926 n. 718, artt. 118, 119, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 135, 136, 138, 139).

1. (Art. 121 Reg. 15 aprile 1926 n. 718). Sono ammesse alle forme di assistenza e protezione della maternità previste dalla legge e dal presente regolamento:

1) le gestanti e madri nubili o vedove, abbandonate o prive di sufficienti risorse;

2) ogni gestante o madre legittimamente coniugata, che sia stata abbandonata dal marito, oppure abbia il marito degente in un istituto di cura o ricoverato in un istituto di beneficenza, o detenuto in carcere, o in condizioni che non gli consentano di provvedere al mantenimento della famiglia.

Possono essere ammesse all'assistenza soltanto quelle madri che allevino direttamente i rispettivi bambini: salvo che si tratti di donna riconosciuta fisicamente incapace di allattare, oppure ragioni di indole igienico-sanitaria o speciali condizioni d'ambiente o motivi d'ordine morale esigano la separazione del bambino dalla madre.

2. (Art. 4 n. 1 R.D. 24 dicembre 1934 n. 2316). L'Opera nazionale:

1) provvede per il tramite dei suoi organi provinciali e comunali, nei modi stabiliti nel regolamento, alla protezione ed alla assistenza delle gestanti e delle madri bisognose o abbandonate.

b) [Art. 18 R.D. 24 dicembre 1934, n. 2316]. Le gestanti che abbiano compiuto l'8° mese (1) di gravidanza e le partorienti e le puerpere fino a 4 mesi dopo il parto, prive di una abitazione adatta alle loro condizioni, hanno diritto alla assistenza (2) ed al ricovero negli ospedali, asili di maternità ed altri congeneri istituti.

(R.D. 24 dicembre 1934 n. 2316, artt. 4 n. 2, 13 n. 1; R.D. 15 aprile 1926 n. 718, artt. 118, 119, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 135, 136, 138, 139).

3. (Art. 18 R.D. 24 dicembre 1934 n. 2316). Gli ospedali, asili di maternità e altri congeneri istituti, hanno l'obbligo di provvedere, nei limiti dei posti disponibili, all'assistenza delle gestanti che abbiano compiuto l'8° mese di gravidanza, delle partorienti e delle puerpere fino a quattro settimane dopo il parto, prive di una abitazione adatta alle loro condizioni, ancorchè si tratti di donne che, secondo le norme statutarie, non abbiano titolo al ricovero gratuito nell'istituto; salvo, in questo caso, l'emissione dell'ordinanza ed il diritto al rimborso delle spese di assistenza a norma dell'articolo 34 del R.D. 30 dicembre 1923 n. 2841 e salvo il disposto del secondo comma dell'art. 17 del presente testo unico.

c) [Artt. 1, 3 e 8 L. 26 agosto 1950 n. 860 sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri]. Le gestanti e puerpere che prestino la loro opera alle dipendenze di privati datori di lavoro, comprese le lavoratrici dell'agricoltura e quelle dipendenti dagli uffici e dalle aziende dello Stato, enti pubblici e società cooperative, hanno diritto all'assistenza di parto da parte dell'istituto presso il quale sono state assicurate per il trattamento di malattia, anche quando sia stato interrotto il rapporto di lavoro purchè la gravidanza abbia avuto inizio quando tale rapporto era ancora sussistente.

Le lavoratrici gestanti possono sottoporsi a visite sanitarie periodiche gratuite a cura dell'istituto presso il quale sono assicurate. Hanno inoltre diritto alle altre forme di assistenza aziendale di cui alla legge 26 agosto 1950 n. 860.

(R.D. 24 dicembre 1934 n. 2316, artt. 4 n. 2, 13 n. 1; R.D. 15 aprile 1926 n. 718, artt. 118, 119, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 135, 136, 138, 139).

4. (Art. 1 L. 26 agosto 1950 n. 860). Le disposizioni del presente titolo si applicano alle lavoratrici gestanti e puerpere che prestano la loro opera alle dipendenze di privati datori di lavoro, comprese le lavoratrici dell'agricoltura (salarie, braccianti e compartecipanti), nonchè a quelle dipendenti dagli uffici e dalle aziende di Stato, delle regioni, delle provincie, dei comuni e degli altri enti pubblici e società cooperativistiche, anche se socie di queste ultime, quando da disposizioni legislative e regolamentari sia prescritto un trattamento inferiore a quello stabilito per esse dalla presente legge.

(1) Si propone una modifica nel senso di estendere l'assistenza alle gestanti che abbiano compiuto il 3° mese.

(2) Si propone di aggiungere: « sociale e sanitaria ».

5. (Art. 3 L. 26 agosto 1950 n. 860). Le lavoratrici di cui all'art. 1 non possono essere licenziate durante il periodo di gestazione, accertato da regolare certificato medico, fino al termine del periodo di interdizione del lavoro previsto dall'art. 5, nonchè fino al compimento di un anno di età del bambino.

Tale divieto non si applica nel caso:

a) di colpa da parte della lavoratrice, costituente giusta causa per la risoluzione del rapporto di lavoro;

b) di cessazione dell'attività dell'azienda cui essa è addetta;

c) di ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta o di risoluzione del rapporto di lavoro per scadenza del termine per il quale è stato stipulato.

In caso di malattia prodotta dallo stato di gravidanza nei mesi precedenti il periodo di divieto di licenziamento, il datore di lavoro è obbligato a conservare il posto alle lavoratrici alle quali è applicabile il divieto stesso.

6. (Art. 8 L. 26 agosto 1950 n. 860). Alle lavoratrici di cui all'art. 1 spetta l'assistenza di parto dell'Istituto presso il quale sono assicurate per il trattamento di malattia, anche quando sia stato interrotto il rapporto di lavoro, purchè la gravidanza abbia avuto inizio quando tale rapporto era ancora sussistente.

Le lavoratrici gestanti possono sottoporsi a visite sanitarie periodiche gratuite a cura dell'Istituto presso il quale sono assicurate. L'Ispettorato del lavoro ha facoltà di controllo.

7. (Art. 118 R.D. 15 aprile 1926 n. 718). Le visitatrici volontarie o retribuite, servono di collegamento tra le opere di assistenza e le famiglie degli assistiti.

In particolar modo esse: coadiuvano i sanitari nelle consultazioni presso gli ambulatori ostetrici ed i consultori e dispensari infantili, si recano in casa delle gestanti, delle madri e dei fanciulli, accertano le condizioni ambientali, vigilano sulla regolare frequentazione degli ambulatori e dispensari, attendono eventualmente alle cure domestiche nelle case delle assistite durante il periodo del puerperio, sorvegliando l'allattamento, insegnando alle madri il modo di eseguire le prescrizioni del medico, concorrono all'esercizio della vigilanza sui fanciulli minori di 14 anni collocati fuori della dimora dei genitori o tutori, presso nutrici e lavoratori o istituti pubblici o privati di assistenza e beneficenza. Esse inoltre danno, d'accordo col medico consigli igienici e dietetici e in caso di malattia prestano in attesa del medico i primi soccorsi ai fanciulli assistiti.

I Comitati di patronato possono direttamente adibire le visitatrici, per i compiti suaccennati, o metterle a disposizione delle locali istituzioni di assistenza, a condizioni da concordarsi con le istituzioni medesime. In tutti i casi nei quali sia richiesta una completa preparazione tecnica è vietato di impiegare visitatrici che non siano professioniste retribuite.

8. (Art. 119 R.D. 15 aprile 1926 n. 718). In quelle zone d'assistenza nelle quali se ne presenti la necessità i Comitati di patronato, quando abbiano mezzi all'uopo disponibili, possono essere, a loro richiesta, autorizzati dall'Opera nazionale a nominare speciali agenti di protezione dell'infanzia, scelti tra persone d'ineccepibile condotta morale, discrete, fidate e capaci, con l'incarico di coadiuvare e assistere i patroni nell'esercizio delle loro attribuzioni, specie per quanto riguarda la segnalazione e il collocamento dei fanciulli materialmente e moralmente abbandonati, la vigilanza sui minori di quattordici

anni collocati fuori della dimora dei genitori o tutori, la protezione dei fanciulli maltrattati e la vigilanza sull'applicazione degli articoli 21, 22, 23 e 24 della legge. Le norme relative alla nomina, alla revoca, alla disciplina, alle specifiche attribuzioni e al trattamento economico dei detti agenti sono stabilite dai singoli Comitati di patronato e approvate dalla Giunta esecutiva dell'Opera nazionale.

9. (Art. 123 R.D. 15 aprile 1926 n. 718). In ogni comune ove siano medici specializzati in ostetricia dev'essere istituito, a cura dei Comitati di patronato ed a spese dell'Opera nazionale, quando il comune o altro ente conceda gratuitamente locali idonei all'uopo, un ambulatorio per la sorveglianza igienica delle donne gestanti, specie nei riguardi delle malattie sociali, e per la cura delle complicazioni e anomalie della gravidanza, pericolose per la madre ed il bambino. All'ambulatorio è possibilmente annessa una guardia ostetrica per il pronto soccorso in ogni forma di accidenti ostetrici. Possono essere istituiti ambulatori ostetrici, con compiti più ristretti, anche nei comuni mancanti di sanitari specializzati quando sia possibile assicurare il regolare funzionamento di tali ambulatori, mediante il servizio periodico di medici specializzati residenti in vicine località.

Dove manchi l'ambulatorio, il servizio di consultazione ostetrica è fatto, in locali che siano all'uopo assegnati dal comune, da un medico condotto, coadiuvato da una o più levatrici.

In ogni provincia gli ambulatori ostetrici sono riuniti dal Consiglio direttivo della federazione provinciale in uno o più gruppi, ciascuno dei quali è dal Consiglio stesso coordinato, mediante speciali accordi approvati dalla Giunta esecutiva dell'Opera nazionale, ad un asilo od istituto di maternità e ad una mutualità materna.

L'Opera nazionale provvede gradatamente perchè un asilo di maternità ed una mutualità materna funzionino in ognuno dei comuni più importanti, ed almeno in ogni capoluogo di circondario.

L'asilo e la mutualità, insieme al gruppo di ambulatori ad essi coordinato, costituiscono un centro di assistenza materna, posto sotto la direzione e il controllo del Consiglio direttivo della federazione provinciale.

10. (Art. 124 R.D. 15 aprile 1926 n. 718). Per l'organizzazione dei centri di assistenza materna l'Opera nazionale può promuovere, a norma dell'art. 48 del presente regolamento, la riforma degli statuti, il raggruppamento e la fusione degli istituti ed ospizi di maternità preesistenti nonchè la trasformazione, a favore degli istituti ed ospizi medesimi, degli scopi delle opere pie per sussidi alle puerpere, di quelle per baliatico e di altre istituzioni affini, in quanto, non rispondendo più tali istituzioni al nuovo indirizzo dell'assistenza, si debba ritenere cessato il loro fine.

11. (Art. 125 R.D. 15 aprile 1926 n. 718). Le levatrici devono adoperarsi, perchè le donne bisognose, da esse visitate, si assoggettino periodicamente, nel corso della gravidanza, all'esame dei sanitari specializzati addetti all'ambulatorio ostetrico, ove questo funzioni nel comune, e, in mancanza, all'esame del medico condotto, e devono eseguire le istruzioni che, per il trattamento dei singoli casi, ricevano dai sanitari medesimi.

Il medico condotto, in tutti i casi in cui riscontri anomalie, o malattie che esigano cure non applicabili nei piccoli centri, avvia la donna gestante all'ambulatorio ostetrico più vicino e promuove, per l'assistenza della medesima, i necessari provvedimenti del locale Comitato di patronato.

12. (Art. 126 R.D. 15 aprile 1926 n. 718). Salvo i casi d'urgenza prima di ammettere all'assistenza una donna che si presenti spontaneamente, o venga segnalata da un medico condotto o da una levatrice, il Comitato di patronato accerta se essa si trovi nelle condizioni previste dall'art. 121 del presente regolamento assumendo all'uopo, ove ne sia il caso, apposite informazioni per mezzo delle locali autorità di pubblica sicurezza e delle visitatrici dipendenti dal Comitato stesso.

13. (Art. 127 R.D. 15 aprile 1926 n. 718). Ai sanitari dell'ambulatorio ostetrico spetta il compito di esaminare periodicamente e accuratamente ogni donna indirizzata all'ambulatorio dai patroni, o da un medico condotto o da una levatrice locale, per rilevarne le eventuali irregolarità e malattie e darle consigli e prescrizioni.

I detti sanitari debbono in particolar modo rilevare a tempo e curare le malattie che possano trasmettersi dalla madre al bambino, durante la gravidanza e il parto o dopo la nascita.

Secondo i risultati dell'esame, da trascrivere su apposita scheda, il direttore dell'ambulatorio affida la donna, con le necessarie istruzioni, ad una levatrice del luogo della sua residenza, oppure ne promuove, per mezzo del locale Comitato di patronato il ricovero nell'asilo di maternità o in altro idoneo istituto.

Deve essere sempre disposto il ricovero in un istituto quando si tratti di donna nubile o vedova, abbandonata o priva di abitazione, oppure quando l'ambiente domestico, per motivi igienici o morali, non si presti ad una regolare assistenza.

14. (Art. 128 R.D. 15 aprile 1926 n. 718). Ad ogni donna, per la quale dai sanitari dell'ambulatorio ostetrico sia ritenuta sufficiente l'assistenza a domicilio, è rimesso un foglio con dettagliate istruzioni circa le cure igienico-dietetiche e mediche da praticare, nel caso specifico durante la gestazione e il parto, l'igiene del neonato, i doveri della maternità, la pratica dell'allattamento, la vaccinazione, le malattie infettive dei bambini, la dentizione e la prevenzione della tubercolosi.

Una visitatrice addetta all'ambulatorio ostetrico o al locale Comitato di patronato visita periodicamente a domicilio la gestante, spiega a viva voce la portata delle istruzioni suaccennate, controlla l'osservanza di tali istruzioni da parte dell'assistita e della levatrice alla quale essa è affidata, presta tutte le altre forme di assistenza materiale e morale previste dall'art. 118 del presente regolamento. Quando ne sia il caso e non provvedano, all'uopo, istituzioni locali di assistenza, il Comitato di patronato può assegnare sussidi in danaro alla donna assistita a domicilio e somministrarle, per mezzo della visitatrice, alimenti, biancheria, medicine, materiale asettico e un corredo per il nascituro. Ove occorra, inoltre, si adopera, perchè la donna trovi, fuori di casa, o a domicilio, un lavoro remunerativo e compatibile col suo stato di gestazione.

Su proposta della visitatrice, l'assistita può anche essere ammessa dal Comitato di patronato ad un refettorio materno.

Qualora si presenti la necessità dell'intervento del medico a domicilio, la levatrice o la visitatrice ne informa immediatamente la guardia ostetrica, o, in mancanza di essa, il direttore dell'ambulatorio ostetrico, o il medico condotto.

15. (Art. 129 R.D. 15 aprile 1926 n. 718). L'asilo di maternità deve accogliere, in seguito a richiesta del Comitato di patronato, qualunque donna in stato di gravidanza accertata, in qualunque periodo della gestazione, senza riguardo al luogo di nascita o di domicilio, all'età, allo stato civile, al numero dei precedenti parti e alle condizioni sociali di essa.

Alle donne di cui sia comprovata la povertà deve essere richiesto un contributo alle spese d'assistenza, in misura proporzionata alle loro condizioni economiche. Nell'asilo le ricoverate devono trovare, oltre ad un'amorevole assistenza sanitaria, anche una guida morale e consigli pratici per la loro sistemazione all'epoca del licenziamento. Durante la gestazione devono essere occupate in lavori di facile esecuzione e per esse redditizi, in laboratori interni o annessi all'istituto, e devono inoltre attendere alla preparazione dei corredini per le loro creature. All'asilo devono essere annesse speciali sezioni per la cura delle malattie sessuali e delle complicazioni della gravidanza, del parto e del puerperio.

Tutti quelli che in qualunque forma prestino la loro opera in asili di maternità sono tenuti ad osservare il segreto sulle donne in essi ricoverate, ed, in caso di rivelazione, sono soggetti alle pene stabilite dal Codice penale.

16. (Art. 130 R.D. 15 aprile 1926 n. 718). La madre, che sia già ricoverata nell'asilo di maternità e allatti il proprio bambino, può essere, a sua richiesta, trattenuta nell'istituto sino a quando non riesca a trovare una sistemazione che le consenta di continuare, dopo il licenziamento dall'asilo, anche se lavori fuori di casa, l'allattamento e l'allevamento diretto del bambino.

Per facilitare tale sistemazione, l'Opera nazionale incoraggia, con sovvenzioni, quelle istituzioni che si propongano l'assistenza della madre e del figlio, in modo da evitarne la separazione almeno sino all'età di tre anni.

17. (Art. 135 R.D. 15 aprile 1926 n. 718). Il Comitato di patronato, in quanto non provvedano istituzioni locali, può somministrare alle madri bisognose, su proposta delle visitatrici addette al consultorio, corredini, culle, vaschette da bagno, indumenti per i divezzi, medicinali ed altri oggetti per l'assistenza del bambino.

La somministrazione è fatta, per incarico del Comitato, delle visitatrici.

Il Comitato di patronato, su proposta del direttore del consultorio o della visitatrice, può assegnare speciali premi d'incoraggiamento alle madri che frequentino con assiduità il consultorio e dimostrino particolare diligenza e amorevolezza nell'allattamento o allevamento del bambino, seguendo esattamente le prescrizioni del medico e i consigli della visitatrice. Nell'assegnazione del premio devesi tener conto delle condizioni del bambino all'atto della sua presentazione al consultorio e del miglioramento da esso conseguito in seguito all'allattamento o allevamento materno. Quando le condizioni della madre o del bambino lo esigano e si tratti di madre bisognosa o abbandonata ai sensi dell'art. 121 del presente regolamento, il direttore del consultorio promuove dal Comitato di patronato l'ammissione della madre al refettorio materno e del bambino al dispensario di latte o alla cucina infantile.

Nei casi d'urgenza il direttore del consultorio provvede direttamente all'ammissione, salvo ad informarne subito dopo il Comitato.

18. (Art. 136 R.D. 15 aprile 1926 n. 718). Tenuto conto delle particolari circostanze e nei limiti dei posti disponibili, i patroni possono disporre, nei congrui casi, a norma dell'art. 14 della legge, l'ammissione della madre e del bambino in un laboratorio nido o in un'albergo materno, o l'ammissione del

solo bambino in un presepe o in un asilo per lattanti e divezzi o in un pre-ventorio.

La separazione permanente del bambino dalla madre, mediante il suo ricovero in un asilo per lattanti o divezzi non può essere consentita che in casi assolutamente eccezionali, quando non sia possibile l'allattamento al seno materno, o si tratti di divezzo e ragioni d'indole igienico-sanitaria o speciali condizioni d'ambiente o motivi d'ordine morale consiglino tale separazione.

19. (Art. 138 R.D. 15 aprile 1926 n. 718). I patroni, anche per mezzo di appositi uffici di collocamento, debbono adoperarsi, perchè le madri nutrici disoccupate siano collocate al lavoro e possibilmente a domicilio nei casi in cui vi sia modo di ammettere contemporaneamente il bambino in un asilo-nido, o si tratti di donna con altri bambini oltre al poppante.

Qualora non riesca possibile la sistemazione a domicilio le madri debbono essere preferibilmente collocate in laboratori nidi o in stabilimenti che provvedano all'assistenza del bambino durante le ore di lavoro della madre.

I Comitati di patronato possono promuovere l'organizzazione dei posti di avviamento al lavoro, presso gli asili-nido, per addestrare le madri nutrici, prive di mestiere, in lavori adatti alle esigenze del mercato locale ed agevo-larne così il collocamento.

20. (Art. 139 R.D. 15 aprile 1926 n. 718). I patroni e le visitatrici addette ai Comitati di patronato debbono svolgere un'opera di amorevole persuasione, per indurre ogni madre nubile ammessa all'assistenza a riconoscere il figlio o a chiederne la legittimazione per decreto reale, e debbono inoltre agire cautamente, per ottenere, quando ciò sia possibile, che il padre del bambino assistito aderisca a legittimare la sua unione con la donna, o a corrispondere a questa un congruo assegno alimentare.

Ove tali iniziative conducano ad un risultato favorevole, i patroni debbono occuparsi, quando occorra, delle pratiche amministrative per il riconoscimento o la legittimazione del figlio, o per la celebrazione del matrimonio.

Qualora ne ricorra l'opportunità, i patroni debbono procurare alla madre nubile e al figlio il patrocinio legale necessario per l'azione di dichiarazione di paternità o per l'azione diretta a conseguire l'assegnazione degli alimenti nei casi previsti dal Codice civile.

21. (Art. 4 n. 2, R.D. 24 dicembre 1934 n. 2316). Favorisce la diffusione delle norme e dei metodi scientifici di igiene prenatale e infantile nelle famiglie e negli istituti, anche mediante l'istituzione di ambulatori per la sorveglianza e la cura delle donne gestanti, di scuole teorico-pratiche di puericultura e corsi popolari di igiene materna e infantile.

22. (Art. 3 R. D. 24 dicembre 1934 n. 2316). I comitati di patronato:

1) organizzano e attuano in tutte le forme consentite dal presente T.U. e Reg., l'assistenza della maternità con ambulatori specializzati che adoperandosi perchè le madri allattino i loro figli e questi siano sorvegliati e curati nel periodo dell'allattamento e divezzamento anche con infermiere dell'ONMI.

Sezione II

Infanzia e minori

§ I. - TITOLO PER L'ASSISTENZA ALLA PRIMA INFANZIA

Sono ammessi alle forme di assistenza previste dalla legge:

a) [Art. 122, comma 1°, R.D. 15 aprile 1926 n. 718; art. 4 R.D. 24 dicembre 1934 n. 2316]. I bambini lattanti e divezzi fino al 5° anno (1) appartenenti a famiglie che non possono prestare loro tutte le necessarie cure per un razionale allevamento ed in specie quelli che, per indigenza dei genitori o ascendenti si trovino esposti all'abbandono.

(R.D. 15 aprile 1926, n. 718, art. 94 nn. 1 e 2, 105 commi 1°, 2° e 3°, 132, 133 comma ultimo, 134, 140 primo periodo, 143, 144, 146, 149 nn. 2 e 3, 163, 191, 200, 201, 205, 209, 214; R.D.L. 8 maggio 1927, n. 798, artt. 4 commi 3° e ultimo, 5, 14; R.D. 24 dicembre 1934, n. 2316, artt. 4 n. 3, 13 nn. 2 e 3, 21; L. 8 giugno 1942 n. 826, artt. 1 n. 1 e 1 bis).

23. (Art. 122 comma 1° R.D. 15 aprile 1926 n. 718). Sono ammessi alle forme di assistenza e protezione dell'infanzia e della adolescenza previsti dalla legge e dal presente regolamento: i bambini lattanti e divezzi fino al 5° anno, figli di genitori che non possono prestar loro tutte le cure necessarie per un razionale allevamento; i fanciulli di qualsiasi età, appartenenti a famiglie bisognose, ed in specie quelli che, per indigenza dei genitori o ascendenti, o per altra causa, si trovino esposti all'abbandono; i fanciulli reputati esposti ai sensi dell'art. 4 R.D.L. 8 maggio 1927 n. 798 sull'ordinamento del servizio di assistenza ai fanciulli illegittimi abbandonati o esposti all'abbandono.

24. (Art. 4 n. 1, R.D. 24 dicembre 1934 n. 2316). L'Opera nazionale:

1) provvede per il tramite dei suoi organi provinciali e comunali nei modi stabiliti dal regolamento alla protezione e all'assistenza delle gestanti e delle madri bisognose o abbandonate, dei bambini lattanti e divezzi fino al 5° anno, appartenenti a famiglie che non possono prestar loro tutte le necessarie cure per un razionale allevamento, dei fanciulli di qualsiasi età appartenenti a famiglie bisognose e dei minorenni fisicamente o psichicamente anormali, oppure materialmente o moralmente abbandonati, travati e delinquenti fino all'età di anni 18 compiuti.

(1) Si propone fino al 6° anno.

b) [Art. 122, nn. 1 e 4, R.D. 15 aprile 1926, n. 718]. I bambini legittimamente riconosciuti i cui genitori siano irreperibili o siano incorsi nella perdita della patria potestà, ricoverati o detenuti.

(R.D. 15 aprile 1926 n. 718, artt. 94 nn. 1 e 2, 105 commi 1°, 2° e 3°, 132, 133 comma ultimo, 140 primo periodo, 143, 144, 146, 149 nn. 2 e 3, 163, 170 commi 1° e 2°, 171, 172, 173, 174, 175 commi 1° e 2°, 191, 200, 201, 205, 209, 214; R.D.L. 8 maggio 1927, n. 798, artt. 4 commi 3° ed ultimo, 5, 14; R.D. 24 dicembre 1934 n. 2316, artt. 4 n. 3, 13 n. 2 e 3, 21; L. 8 giugno 1942 n. 826, artt. 1 n. 1 e 1 bis).

25. (Art. 122, nn. 1 e 4 R.D. 15 aprile 1926 n. 718). Sono... segnatamente ammessi alle forme di assistenza e protezione, sino a quando non abbiano compiuto il 18° anno di età:

1) i minorenni i cui genitori siano irreperibili, degenti in un istituto di cura o di beneficenza o detenuti in carcere;

4) i minorenni i cui genitori... siano incorsi nella perdita della patria potestà, finchè non sia stato provveduto alla loro tutela.

c) [Art. 122 n. 2 R.D. 15 aprile 1926 n. 718]. I bambini orfani di entrambi i genitori appartenenti a famiglie bisognose e quelli che abbiano perduto soltanto il padre o la madre, quando il genitore superstite sia fisicamente o moralmente o economicamente incapace a provvedere alla loro *assistenza* (1).

(R.D. 15 aprile 1926, n. 718, artt. 94 nn. 1 e 2, 105 commi 1°, 2° e 3°, 132, 133 comma ultimo, 134, 140 primo periodo, 143, 144, 146, 149 nn. 2 e 3, 163, 170 commi 1° e 2°, 171, 172, 175 commi 1° e 2°, 191, 200, 201, 205, 209, 214; R.D.L. 8 maggio 1927 n. 798, artt. 4 commi 3° ed ultimo, 5, 14; R.D. 24 dicembre 1934 n. 2316, artt. 4 n. 3, 13 n. 2 e 3, 21; L. 8 giugno 1942 n. 826, artt. 1 n. 1 e 1 bis; Codice civile, artt. 343, 344, 348, 356, 357, 371, 379, 382).

26. (Art. 122, n. 2 R.D. 15 aprile 1926 n. 718). Sono inoltre segnatamente ammessi alle norme di assistenza e protezione fino a quando non abbiano compiuto il 18° anno di età:

2) gli orfani di entrambi i genitori appartenenti a famiglie bisognose e quelli che abbiano perduto soltanto il padre o la madre, quando il genitore superstite sia fisicamente o moralmente o economicamente incapace di provvedere alla loro assistenza.

d) [Art. 4, lettere a), b) e c), R.D.L. 8 aprile 1927 n. 798]. I bambini nati da unioni illegittime nei comuni della provincia e denunciati allo stato civile come figli di ignoti, nonchè quelli abbandonati in un luogo qualsiasi della provincia ed ogni fanciullo illegittimo riconosciuto dalla sola madre quando questa possa dimostrare di trovarsi in stato di povertà e provveda inoltre direttamente all'allattamento ed allevamento del proprio figlio, salvo i casi in cui sia riconosciuta fisicamente incapace di allattare o si oppongano ragioni di indole igienico sanitaria o morale.

(1) Si propone: « al loro sostentamento ed educazione ».

(R.D. 15 aprile 1926 n. 718, artt. 94 nn. 1 e 2, 105 commi 1°, 2° e 3°, 132, 133 comma ultimo, 134, 139, 140 primo periodo, 143, 144, 146, 149, nn. 2 e 3, 163, 170 commi 1° e 2°, 171, 172, 175 commi 1° e 2°, 191, 200, 201, 205, 209, 214; R.D.L. 16 dicembre 1923 n. 2900, art. 19; R.D.L. 8 maggio 1927 n. 798, artt. 4 commi 3° e ultimo, 5, 9, 14; R.D. 3 marzo 1934 n. 383, art. 91 lettera H nn. 5, 6 e 7, 144 lettera G nn. 2 e 4; R.D. 24 dicembre 1934 n. 2316, artt. 4 n. 3, 13 nn. 2 e 3, 21; L. 8 giugno 1942 n. 826, art. 1 n. 1 e 1 bis).

27. (Art. 4, lettere a) b) c) R.D.L. 8 maggio 1927 n. 798). Son ammessi all'assistenza, a norma dell'art 1 del presente decreto (ora sostituito, vedi L. 8 giugno 1942 n. 826):

a) i fanciulli abbandonati figli di ignoti che siano rinvenuti in un luogo qualsiasi della provincia;

b) i fanciulli per i quali sia richiesta la pubblica assistenza, nati nei comuni della provincia da unioni illegittime e denunciati allo stato civile come figli di ignoti;

c) ogni fanciullo nato da unione illegittima, riconosciuto dalla sola madre, quando questa possa dimostrare di trovarsi in stato di povertà e provveda inoltre direttamente all'allattamento ed allevamento del proprio figlio, salvo i casi in cui sia riconosciuta fisicamente incapace di allattare o si oppongono ragioni di indole igienico sanitaria o gravi motivi di ordine morale.

e) [Art. unico L. 16 maggio 1932 n. 575; artt. 1 e 2 Reg. 17 febbraio 1941 n. 1127; art. 122 n. 6 R.D. 15 aprile 1926 n. 718; art. 4 n. 1 R.D. 24 dicembre 1934 n. 2316]. I bambini fisicamente e psichicamente anormali.

(R.D. 15 aprile 1926 n. 718, artt. 94 nn. 1 e 2, 105 commi 1°, 2° e 3°, 132, 133 comma ultimo, 134, 139, 140 primo periodo, 143, 144, 146, 163, 168, 169, 191, 200, 201, 205, 209, 214; R.D.L. 8 maggio 1927 n. 798, art. 4 commi 3° e ultimo, 5, 14; R.D. 24 dicembre 1934 n. 2316, artt. 4 n. 3; 13 nn. 2 e 3; 21).

28. (Art. unico L. 16 maggio 1932 n. 575). E' fatto obbligo agli esercenti la professione di medico chirurgo e alle levatrici che abbiano prestato assistenza durante il parto di denunciare al sindaco ed all'ufficiale sanitario la nascita di ogni infante deforme.

29. (Art. 1 Reg. 17 febbraio 1941 n. 1127). La denuncia degli infanti deformati ai sensi dell'art. 103 lettera c del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 deve essere fatta dal medico per tutti i casi accertati di deformità congenite, con particolare riguardo alle anomalie e difetti dell'apparato motore, specificandone la natura e l'estensione. L'ostetrica che nell'assistenza ai parti constati la nascita di un infante deforme deve consigliare l'intervento del medico per i relativi accertamenti e, quando questo non abbia luogo, ha l'obbligo di fare la denuncia prescritta dall'art. 139 del detto T.U., indicando le ragioni del mancato intervento del medico.

30. (Art. 2 Reg. 17 febbraio 1941 n. 1127). Il medico che abbia ragione di sospettare in un neonato la lussazione congenita all'anca deve consigliare di fare

eseguire le indagini radiologiche e farne speciale segnalazione all'ufficiale sanitario del comune.

La denuncia delle deformità congenite dell'apparato motore, non rilevabili alla nascita, deve essere fatta dal medico non appena accertato lo stato di invalidità motoria qualunque sia l'età del soggetto.

31. (Art. 122 R.D. 15 aprile 1926 n. 718). Sono ammessi segnatamente alle norme di assistenza e protezione fino a quando non abbiano compiuto il diciottesimo anno di età ...omissis....

6) i minorenni fisicamente e psichicamente anormali.

32. (Art. 4 R.D. 24 dicembre 1934 n. 2316). L'Opera nazionale:

1) provvede per il tramite dei suoi organi provinciali e comunali, nei modi stabiliti nel regolamento, alla protezione e alla assistenza delle gestanti e madri bisognose e abbandonate; dei bambini lattanti e divezzi fino al 5° anno, appartenenti a famiglie che non possono prestar loro tutte le necessarie cure per un razionale allevamento, dei fanciulli di qualsiasi età appartenenti a famiglie bisognose e dei minorenni fisicamente e psichicamente anormali oppure materialmente o moralmente abbandonati, traviati e delinquenti fino all'età di anni 18 compiuti.

f) [Art. 134 R.D. 15 aprile 1926 n. 718]. Tutti i bambini di ogni zona di assistenza presentati dalle rispettive madri senza riguardo alle condizioni economiche e sociali delle madri.

(R.D. 15 aprile 1926 n. 718, artt. 94, 132, 133, 134).

33. (Art. 134 R.D. 15 aprile 1926 n. 718). Al consultorio per lattanti e divezzi, organizzato dal Comitato di patronato devono essere ammessi gratuitamente tutti i bambini della zona d'assistenza presentati dalle rispettive madri, senza riguardo alle condizioni economiche e sociali delle madri medesime.

34. (Art. 19 R.D. 16 luglio 1923 n. 2900, vedi art. 9 R.D.L. 8 maggio 1927 n. 79). Per cura di chi è preposto al servizio di ricezione degli esposti, o per incarico di altro funzionario all'uopo espressamente delegato, si deve cautamente e con ogni possibile delicatezza interrogare la persona che presenta l'infante ed, occorrendo, svolgere verso di essa una paziente opera di persuasione, per indurla a fornire tutte quelle notizie che valgano ad identificare la genitrice dell'infante medesimo, facendole presenti gli scopi ai quali tende la ricerca, la sua utilità pratica e l'obbligo, per gli organi dell'assistenza, di tenere segreto l'esito delle indagini.

Le indagini così raccolte debbono essere riservatamente controllate, in quanto sia possibile, per mezzo degli ispettori di cui...

35. (Art. 94, nn. 1 e 2 R.D. 15 aprile 1926 n. 718). Nell'esplicazione dei compiti assegnatigli dall'art. 9 della legge, il Consiglio direttivo, fra l'altro:

1) si adopera perchè, nei limiti dei posti e dei mezzi disponibili, ogni persona assistita da uno degli istituti federati possa, in caso di bisogno, usufruire anche delle prestazioni ed erogazioni degli altri istituti, e cura in particolar modo che i fanciulli, i quali debbano, per ragioni di età, essere dimessi da un istituto od abbiano bisogno di prestazioni di assistenza estranee ai fini e all'attività dell'istituto ricoverante, vengano collocati presso altra, idonea istituzione;

2) vigila, affinché una stessa persona non abbia contemporaneamente ad usufruire per un determinato bisogno dell'assistenza di due o più istituzioni, ed, ove tale caso si verifichi, ne informa le amministrazioni interessate.

36. (Art. 105, commi 1º, 2º e 3º R.D. 15 aprile 1926 n. 718). I componenti d'ogni singolo Comitato di patronato esplicano la loro attività in una determinata zona di assistenza.

Il territorio dei comuni con una popolazione non superiore a 5000 abitanti si considera, di regola, come una sola zona di assistenza, nella quale è costituito dal Consiglio direttivo della federazione provinciale un solo Comitato di patronato.

Nei comuni con più di 5000 abitanti il territorio comunale può essere ripartito dal detto Consiglio direttivo in due o più zone di assistenza, corrispondenti possibilmente ai rioni o quartieri del comune.

37. (Art. 132 R.D. 15 aprile 1926 n. 718). Ogni Comitato di patronato deve organizzare nella rispettiva zona d'assistenza, in locali che il Comune o altro ente fornisca gratuitamente, un consultorio per lattanti e divezzi sino al terzo anno di età, con un servizio di assistenti visitatrici, per la sorveglianza igienico dietetica dei bambini, la cura delle forme morbose infantili, curabili ambulatoriamente e non contagiose, l'educazione igienica delle madri e la propaganda a favore dell'allattamento materno.

La direzione del consultorio dev'essere affidata ad un medico specializzato in pediatria e, dove non vi siano specializzati, all'Ufficiale sanitario del comune.

Il Comitato è esonerato dall'obbligo predetto, quando esista già nella zona un consultorio istituito da privati o da enti pubblici, riconosciuto idoneo dall'Opera nazionale e opportunamente coordinato alle altre opere d'assistenza della maternità e dell'infanzia.

In tal caso il consultorio preesistente deve seguire, per quanto riguarda il suo funzionamento, le norme prescritte dal presente regolamento e le istruzioni del locale Comitato di patronato.

I Comitati di patronato possono fornire gratuitamente a quei consultori che dispongono d'insufficienti risorse la bilancia pesa bambini e quanto altro fosse necessario per il loro regolare funzionamento.

38. (Art. 133, comma ultimo R.D. 15 aprile 1926 n. 718). Per integrare l'organizzazione del servizio di aiuto materno, possono essere presi accordi tra vari Comitati di patronato, perchè, dove manchino e si rendano necessari, vengano istituiti presepi e laboratori nidi, asili per il ricovero permanente di lattanti e divezzi sino al terzo anno di età, che non possano essere allevati dalle madri prive di abitazione, che allevino direttamente i rispettivi bambini.

39. (Art. 134 R.D. 15 aprile 1926 n. 718). Al consultorio per lattanti e divezzi organizzato dal Comitato di patronato devono essere ammessi gratuitamente tutti i bambini della zona di assistenza, presentati dalle rispettive madri, senza riguardo alle condizioni economiche e sociali delle madri medesime.

Per ogni bambino ammesso al consultorio è redatta una scheda, ove sono indicati, oltre alle generalità del bambino, i dati somatici e funzionali più importanti all'atto della presentazione e quelli più essenziali di anamnesi personale e familiare, le condizioni della gravidanza e del parto, il modo e la durata dell'allattamento, le variazioni del peso del bambino nel primo anno di età e le notizie relative ai risultati delle visite e alla tenuta del bambino.

Un'assistente visitatrice assiste alle visite presso il consultorio, coadiuva il medico e visita periodicamente il bambino a domicilio, per controllare le informazioni fornite dalla madre, accertare le condizioni ambientali, vigilare sulla tenuta del bambino in casa e sull'esatta esecuzione delle prescrizioni igienico-dietetiche e sanitarie del medico del consultorio, prestare, ove occorra, le necessarie cure al bambino infermo e accompagnarlo, ove ne sia il caso, in un ospedale.

La frequenza delle visite dell'assistente visitatrice varia secondo le condizioni del bambino e la diligenza e capacità della madre.

L'incarico di vigilare sulla madre e sul bambino dev'essere possibilmente affidato alla visitatrice che ha avuto cura della madre durante la gestazione, quando si tratti d'una donna già ammessa all'ambulatorio ostetrico.

40. (Art. 139 R.D. 15 aprile 1926 n. 718). I patroni e le visitatrici addette ai Comitati di patronato debbono svolgere un'opera di amorevole persuasione, per indurre ogni madre nubile ammessa all'assistenza a riconoscere il figlio o a chiederne la legittimazione per decreto reale, e debbono inoltre agire cautamente, per ottenere, quando ciò sia possibile, che il padre del bambino assistito aderisca a legittimare la sua unione con la donna, o a corrispondere a questa un congruo assegno alimentare.

Ove tali iniziative conducano ad un risultato favorevole i patroni debbono occuparsi, quando occorra, delle pratiche amministrative per il riconoscimento o la legittimazione del figlio, o per la celebrazione del matrimonio.

Qualora ne ricorra l'opportunità, i patroni debbono procurare alla madre nubile e al figlio il patrocinio legale necessario per l'azione di dichiarazione di paternità o per l'azione diretta a conseguire l'assegnazione degli alimenti nei casi previsti dal Codice civile.

41. (Art. 140, 1° periodo R.D. 15 aprile 1926 n. 718). L'Opera nazionale, integrando le iniziative delle provincie, dei comuni e dei consorzi antitubercolari e delle altre pubbliche istituzioni menzionate nei regi decreti 30 dicembre 1923 nn. 2839 e 2889, istituisce e sovvenziona, dove manchi o sia deficiente l'opera di profilassi contro la tubercolosi infantile, dispensari antitubercolari, preventori infantili, colonie marine e montane, ospizi marini, stazioni elioterapiche, colonie di vacanze, asili profilattici ed altri idonei istituti.

42. (Art. 143 R.D. 15 aprile 1926 n. 718). Ogni dispensario antitubercolare, istituito per iniziativa dell'Opera nazionale, delle provincie, dei comuni, dei consorzi o di altre istituzioni pubbliche, deve disporre di una o più assistenti visitatrici che si occupino anche della profilassi antitubercolare dell'infanzia.

Le dette visitatrici devono compiere, anche mediante visite domiciliari, caute indagini circa le condizioni ambientali e familiari dei tubercolotici ammessi al dispensario, allo scopo di ricercare ed avviare al dispensario medesimo i fanciulli conviventi coi tubercolotici, e, se trattasi di bambini lattanti, anche le rispettive madri.

Parimenti le visitatrici addette ai consultori per lattanti debbono avviare al più vicino dispensario antitubercolare le madri e i bambini infetti o sospetti di tubercolosi o esposti al contagio perchè conviventi con tubercolotici.

In ognuno dei casi previsti nei precedenti commi il direttore del dispensario antitubercolare compie gli opportuni accertamenti diagnostici e ne comunica i risultati, insieme alle notizie raccolte dalle visitatrici, al locale Comitato di patronato, proponendo i provvedimenti di assistenza che ritenga più idonei.

In caso d'urgenza, e specie quando trattasi dell'allontanamento di un fanciullo sano dall'ambiente infetto, il direttore del dispensario provvede direttamente all'assistenza, salvo ad informarne subito dopo il Comitato.

43. (Art. 144 R.D. 15 aprile 1926 n. 718). I fanciulli ancora immuni, ma coabitanti con tubercolotici, o affetti da forme tubercolari latenti, chiuse, localizzate e non contagiose, devono essere indirizzati ai preventori, o alle colonie profilattiche, o agli ospizi marini.

Quelli non ancora malati possono anch'essere collocati presso famiglie abitanti in campagna, sotto la continua vigilanza dei patroni e delle assistenti visitatrici.

Quando il lattante e la madre esposti al contagio siano immuni, l'assistenza dev'essere attuata in maniera da non separare il bambino dalla madre, provvedendo, ove particolari ragioni non vi si oppongano, all'immediato allontanamento dell'uno e dell'altra dall'ambiente infetto e al loro collocamento in un ambiente sano, possibilmente in campagna; salvo ad apprestare alla madre la necessaria assistenza economica e, quando essa sia predisposta alla tubercolosi, anche le opportune cure profilattiche, eventualmente con l'invio in una colonia marina o montana.

Qualora non si possa provvedere al contemporaneo allontanamento del bambino lattante e della madre dall'ambiente infetto, o all'isolamento del malato con essi coabitante, oppure la madre sia affetta da tubercolosi, il Comitato di patronato cura il ricovero del bambino, sin dalla nascita e non oltre il quindicesimo giorno di vita, in un preventorio per lattanti.

Il ricovero si può effettuare anche dopo il quindicesimo giorno, quando l'esame clinico e biologico stabilisca l'immunità del bambino.

Raggiunto il terzo anno di età, il bambino deve essere trasferito in un reparto o in un preventorio per l'età prescolastica.

I fanciulli riconosciuti affetti da forme tubercolari mediche o chirurgiche, debbono essere avviati ai sanatori od ospedali e, se affetti da tubercolosi aperta contagiosa, ricoverati in appositi padiglioni.

Quando non sia possibile l'allontanamento del fanciullo dalla famiglia, il Comitato di patronato deve provvedere, col concorso del dispensario anti-tubercolare e delle visitatrici, all'assistenza del fanciullo medesimo nell'ambito familiare.

44. (Art. 146 R.D. 15 aprile 1926 n. 718). I fanciulli ricoverati nei preventori debbono rimanervi almeno sino a quando, in seguito alla guarigione, o all'isolamento, o alla morte dei tubercolotici coi quali essi convivevano prima del ricovero, sia possibile, senza pericolo di contagio, il loro ritorno nell'ambito familiare.

45. (Art. 149, nn. 2 e 3 R.D. 15 aprile 1926 n. 718):

2) promuovono la fondazione di giardini ed asili d'infanzia, per la custodia dei bambini dai tre anni ai sei anni, durante le ore di lavoro dei genitori, e l'educazione fisica, morale, intellettuale ed estetica dei bambini medesimi, secondo il programma stabilito dall'art. 28 T.U. 5 febbraio 1928 n. 577 delle leggi sull'istruzione elementare;

3) integrano, ove occorra, le iniziative assunte dai patronati, dai Comuni e dai circoli di mutualità scolastica, a norma degli articoli 218, 222 e 227 del citato testo unico, per quanto concerne l'istituzione della refezione scolastica.

a favore degli alunni poveri degli asili infantili e delle scuole elementari, l'incremento dell'educazione fisica, l'assistenza intellettuale e le ricreazioni istruttive.

46. (Art. 163 R.D. 15 aprile 1926 n. 718). I Consigli direttivi delle federazioni provinciali devono curare che, col concorso delle locali istituzioni di assistenza e con l'eventuale contributo dell'Opera nazionale, siano organizzati nelle rispettive provincie:

1) ambulatori, diretti da medici specializzati in neuropsichiatria infantile, possibilmente collegati con consultori otorinolaringoiatrici ed oculistici, per l'accertamento diagnostico dei fanciulli e adolescenti anormali, avviati agli ambulatori medesimi dai medici scolastici, dagli insegnanti e dalle famiglie;

2) asili-scuole o scuole autonome, con convitto o semiconvitto, possibilmente annessi ai detti ambulatori, per adattare, in quanto sia possibile, alla vita, e render così socialmente utilizzabili gli anormali psichici, e per attuare la profilassi sociale specifica contro la delinquenza minorile e contro la prostituzione, con un'assistenza integrale, estesa, mediante l'opera del medico specializzato e delle visitatrici, anche nell'ambito famigliare degli assistiti.

47. (Art. 168 R.D. 15 aprile 1926 n. 718). I Comitati di patronato debbono procurare che i fanciulli e adolescenti affetti da infermità dell'apparato motore (storpi, impotenti, paralitici), o infermi sensoriali (ciechi e sordo-muti), o infermi psichici (frenastenici, riconosciuti inadattabili dopo un periodo di osservazione, epilettici, dementi cerebro-patici), quando non possano ricevere in famiglia le cure richieste dalle loro particolari condizioni, siano possibilmente ricoverati in idonei istituti.

Debbono inoltre procurare:

a) che gli storpi suscettibili di miglioramento fisico e di istruzione professionale siano accolti in istituti, ove ciascuno di essi possa ricevere le necessarie cure chirurgiche ed ortopediche e l'avviamento ad un mestiere compatibile con la sua particolare forma d'infermità;

b) che i ciechi e i sordo-muti i quali non presentino altre anomalie che impediscano di ottemperare all'obbligo scolastico di cui negli artt. 171-175 del T.U. 5 febbraio 1928 n. 577, ricevano nelle scuole o negli istituti la prescritta istruzione e un'appropriata educazione professionale; che i fanciulli adolescenti affetti da grave frenastenia siano internati in ospizi od istituti ove possano ricevere almeno una rudimentale educazione, fondata sull'adattamento dei sensi e dell'attenzione e sullo sviluppo di una parziale abilità al lavoro.

48. (Art. 169 R.D. 15 aprile 1926 n. 718). Nei limiti di cui negli articoli 6 della legge 14 febbraio 1904 n. 36, sui manicomi e sugli alienati, art. 144, lettera G, nn. 1 e 3 del T.U. 3 marzo 1934 n. 383 della legge comunale e provinciale e 80 del R.D. 30 dicembre 1932, n. 2839, le spese anticipate dagli organi dell'Opera nazionale per l'assistenza dei fanciulli affetti da malattie mentali e dei fanciulli ciechi e sordomuti debbono essere rimborsate all'Opera medesima dalle provincie.

49. (Art. 170 R.D. 15 aprile 1926 n. 718). I Consigli direttivi delle federazioni provinciali devono adoperarsi, perchè presso idonei istituti d'assistenza della provincia siano organizzati speciali reparti di osservazione, per l'accertamento delle condizioni fisiche, intellettuali e morali dei singoli fanciulli e adolescenti materialmente o moralmente abbandonati, travati, inquisiti o

liberati dal carcere, dei quali i Comitati di patronato della provincia assumano la protezione e l'assistenza nei casi in cui tale accertamento si manifesti necessario od opportuno.

In ognuno di tali reparti la direzione del servizio di osservazione dev'essere affidata ad un medico coadiuvato da assistenti visitatrici d'igiene infantile e da personale specializzato nell'insegnamento differenziale.

50. (Art. 171 R.D. 15 aprile 1926 n. 718: vedi art. 19 R.D. 16 aprile 1923 n. 2900 e art. 9 R.D. 8 maggio 1927 n. 798). Il Comitato di patronato, quando raccolga, sia spontaneamente, sia in seguito a notizia pervenutagli per effetto dell'articolo 19 della legge, un fanciullo in istato di abbandono materiale o morale, provvede ove lo ritenga necessario od opportuno, all'immediato ricovero di esso in un reparto di osservazione e ne accerta in pari tempo i precedenti morali e le condizioni personali, familiari e ambientali, valendosi, all'uopo, delle informazioni fornite dalle autorità di pubblica sicurezza (art. 19 della legge) e dei dati raccolti nella scheda di cui all'art. 115 del presente regolamento, ove questa sia stata in precedenza compilata.

Qualora, sia necessario, il Comitato può compiere un'inchiesta suppletiva, per mezzo di uno dei suoi componenti, il quale, nell'eseguire le indagini, può richiedere l'assistenza degli agenti di polizia giudiziaria, a norma dell'art. 10 (penultimo comma) della legge, ed ha facoltà di procedere ad interrogatori e contestazioni, anche presso il domicilio del fanciullo o adolescente, nel caso in cui tale domicilio sia noto.

L'interrogatorio può estendersi ai parenti, tutori e allevatori del fanciullo o adolescente, ai medici che gli abbiano prestato le loro cure; al maestro della scuola ove esso sia iscritto e a quanti possano essere ritenuti in grado di fornire utili notizie sui precedenti e sulle cause dell'abbandono.

51. (Art. 172 R.D. 15 aprile 1926 n. 718: vedi art. 21 del T.U. 24 dicembre 1934 n. 2316). Quando dagli accertamenti compiuti, a termini dell'articolo precedente, risulti che il genitore abusi della patria potestà, violandone o trascurandone i doveri, il Comitato di patronato deve informarne il procuratore della Repubblica, per i provvedimenti di cui all'art. 300 e 333 del Codice civile.

Lo stesso obbligo incombe al Comitato, in tutti i casi in cui venga a conoscenza di fatti i quali presentino gli estremi dei delitti di abbandono di fanciulli, o di maltrattamenti verso fanciulli, ai sensi degli articoli 531, 564, 572, 573 del Codice penale, o dei delitti previsti dagli artt. 121 e 122 del T.U. 18 giugno 1931 n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza (divieto dell'impiego dei fanciulli in professioni girovaghe), dagli articoli 12 e 13 del testo unico 13 novembre 1919, n. 2205, della legge sulla emigrazione e dagli artt. 536 e 537 del Codice penale (repressione della tratta delle donne e dei fanciulli) o di altri delitti o abusi a danno di minorenni, previsti e puniti del Codice penale o dalle leggi speciali e perseguibili d'ufficio.

52. (Art. 173 R.D. 15 aprile 1926 n. 718). Quando risulti che i genitori o il tutore del fanciullo o adolescente, per effetto di condanna penale, o in applicazione degli articoli 177-178 della legge di pubblica sicurezza, siano incorsi rispettivamente nella perdita dei diritti di patria potestà o di tutela, il Comitato di patronato deve curare che siano adottati dalla competente autorità giudiziaria i provvedimenti necessari per la legale rappresentanza del minore.

53. (Art. 174 R.D. 15 aprile 1926 n. 718). Le iniziative indicate negli articoli 171 e 173 del presente regolamento devono essere assunte dal Comitato di pa-

tronato anche nei casi in cui gli vengano comunicate dal procuratore della Repubblica a norma dell'art. 32 della legge, sentenze che importino privazione del diritto di patria potestà, della tutela legale e della qualità di tutore.

54. (Art. 175, commi 1° e 2° R.D. 15 aprile 1926 n. 718). Nel reparto di osservazione il fanciullo o adolescente è sottoposto, per un periodo stabilito in ogni singolo caso dal direttore sanitario, ad una continua e rigorosa vigilanza, allo scopo di accertarne le particolari condizioni.

In base ai risultati dell'osservazione e alle notizie raccolte nei modi indicati nel precedente art. 171, il Comitato di patronato stabilisce la forma di collocamento definitivo del fanciullo o adolescente. Nei casi urgenti, o quando non sia possibile il preventivo ricovero in un reparto di osservazione, il Comitato può provvedere in base alle sole informazioni, assunte a termini dell'articolo ora citato.

55. (Art. 191 R.D. 15 aprile 1926 n. 718). In ogni zona d'assistenza (art. 105) i componenti del Comitato di patronato e le visitatrici dipendenti dal Comitato medesimo (art. 21 della legge) devono periodicamente visitare ogni fanciullo sottoposto a vigilanza, per accertare: se, trattandosi di lattante siano osservate le prescrizioni del regolamento 4 agosto 1918, n. 1395 e dell'ordinanza 6 gennaio 1919 del Ministero dell'interno sulla tutela igienica del baliatico; se il fanciullo sia collocato in un ambiente igienico e moralmente sano, presso persone di buona condotta morale e capaci di provvedere alla sua educazione e istruzione; se sia alimentato e vestito convenientemente e ben curato in caso di malattia; se sia sottoposto a maltrattamenti o a fatiche eccessive o incompatibili con la sua età; se, essendo in età scolastica, riceva la istruzione obbligatoria; se vengano osservate le norme del presente regolamento; se, trattandosi d'un fanciullo ricoverato in un istituto, siano esattamente applicate nei suoi riguardi le prescrizioni statutarie e regolamentari dell'istituto medesimo.

I bambini sino al terzo anno di età debbono essere visitati almeno una volta al mese nel primo anno, ed in seguito ogni due mesi: a meno che le loro particolari condizioni non esigano visite più frequenti.

56. (Art. 200 R.D. 15 aprile 1926 n. 718). Ogni consultorio per lattanti e divezzi sino al terzo anno, deve possibilmente disporre: 1) di una sala d'aspetto, divisa in compartimenti, per evitare qualsiasi contatto con i vari bambini presentati al consultorio; 2) di una sala per la pesata dei bambini e la compilazione delle schede individuali; 3) di un gabinetto medico per l'esame dei bambini; 4) di una camera d'isolamento per i bambini infermi o sospetti di malattie infettive.

Al consultorio dev'essere possibilmente annesso un dispensario per la distribuzione di latte, allo stato naturale, o condensato, o evaporato o in polvere, e di altri alimenti per i poppanti ai quali debbasi praticare l'allattamento misto od artificiale.

Ogni dispensario di latte, annesso ad un consultorio o autonomo, deve disporre dei locali di cui nell'ultimo comma del precedente articolo.

57. (Art. 201 R.D. 15 aprile 1926 n. 718). Negli asili-nidi o presepi, negli asili per il ricovero permanente di lattanti e divezzi sino al terzo anno e nei preventori per lattanti e divezzi sino al terzo anno e nei preventori per lattanti e divezzi gracili e predisposti alla tubercolosi i dormitori e le altre

sale per l'assistenza dei bambini devono avere, di regola, l'altezza minima di tre metri e presentare almeno una superficie di tre metri quadrati e una cubatura di nove metri per ogni bambino.

Gli asili di ricovero permanente e i preventori debbono disporre, per mezzo di un proprio laboratorio o di laboratori esterni ufficialmente riconosciuti, dei moderni mezzi e presidi per la diagnosi della sifilide e devono essere provvisti di un distinto reparto per la degenza dei bambini riconosciuti affetti da tale malattia.

Allo scopo di evitare la diffusione di eventuali malattie infettive, in tutti gli istituti indicati nel primo comma del presente articolo ogni bambino deve avere una culla o un letto speciale, il suo pettine, la sua spazzola, il suo poppatoio, e gli oggetti usati da ciascun bambino debbono portare un numero distinto.

E' rigorosamente vietato l'uso di poppatoi a tubo.

58. (Art. 205 R.D. 15 aprile 1926 n. 718). Ai bambini lattanti accolti negli asili-nido è praticato l'allattamento materno, esclusivo o misto. Solo quando la madre sia riconosciuta fisicamente incapace di allattare, o quando si oppongano ragioni d'indole igienico-sanitaria, concernente la madre o il bambino, oppure gravi motivi di ordine morale, può ammettersi l'allattamento al seno di altra donna o quello artificiale.

I lattanti accolti negli asili di ricovero permanente e nei preventori, ove non si oppongano le ragioni indicate nel precedente comma, debbono essere possibilmente allattati al seno dalle rispettive madri.

Ciascuna di queste, qualora venga assunta presso l'istituto come nutrice, deve allattare, oltre al suo, ove ne sia fisicamente capace, anche un altro bambino.

Quando non sia possibile l'allattamento materno, i bambini immuni da malattie contagiose debbono essere, di regola, affidati per l'allattamento naturale a nutrici estranee, ciascuna delle quali non può allattare più di due bambini.

L'allattamento artificiale in modo permanente dev'essere limitato ai bambini infetti o sospetti di sifilide o di altra malattia contagiosa, per i quali non sia possibile l'allattamento materno o con nutrici sifilitiche.

La madre nubile che allatti, come nutrice, nell'asilo o preventorio il proprio bambino illegittimo già ammesso all'assistenza come esposto, conserva il diritto al sussidio.

59. (Art. 209 R.D. 15 aprile 1926 n. 718). Debbono essere preferibilmente inviati alle colonie temporanee estive i fanciulli deboli, gracili e male sviluppati; quelli che presentino un'eredità luetica, tubercolare o alcoolica, immuni da lesioni in atto; gli anemici e i convescenti di malattie acute.

Debbono essere esclusi da tali colonie ed avviati invece alle colonie marine permanenti o agli ospizi marini e montani i pretubercolari e gli affetti da adenopatie tracheobronchiali o ilari.

Debbono essere inoltre esclusi dalle colonie ed avviati in idonei istituti i fanciulli affetti da malattie contagiose o da deformità scheletriche, o da forme di debolezza grave o neuropsicosi, e tutti coloro che non possano essere sottoposti ad una disciplina di gruppo, come i violenti e gl'irascibili.

A parità di condizioni economiche, debbono essere preferiti, per l'ammissione alle colonie, i fanciulli più deboli fisicamente e quelli che seguano con maggior difficoltà l'insegnamento.

Il buon profitto scolastico non costituisce, da solo, titolo di preferenza.

I fanciulli debbono essere raggruppati secondo l'età, il sesso e il periodo di permanenza in colonia.

Nella formazione dei turni occorre tener conto dello stato organico dei singoli fanciulli, delle condizioni climatiche e del periodo di permanenza.

Ogni fanciullo dev'essere trattenuto normalmente in colonia per un periodo non inferiore a giorni quaranta. Il soggiorno può essere prolungato, nei congrui casi, secondo il giudizio del medico.

Nelle colonie elioterapiche la permanenza dei fanciulli può limitarsi alle sole ore diurne.

60. (Art. 214 R.D. 15 aprile 1926 n. 718). Ogni ospedale infantile deve comprendere, oltre alle sale per l'esame dei nuovi ammessi, ordinate in modo da evitare ogni possibilità di contagio tra i fanciulli presentati per l'ospedalizzazione, distinti e completi reparti di medicina e chirurgia, speciali reparti di contumacia e isolamento per i fanciulli sospetti o infermi di malattie contagiose, e possibilmente reparti specializzati di oftalmoiatria, otorinolaringoiatria e odontoiatria, organizzati non solo per la cura degli infermi ricoverati nell'istituto, ma anche per consultazioni esterne.

Deve inoltre disporre di apposite sezioni di elettrodiagnostica, elettroterapia, radiologia, fotografia, idroterapia, elioterapia, aereoterapia, ginnastica ortopedica e medica e meccanoterapia e di laboratori per ricerche cliniche e microscopiche.

In mancanza di reparti specializzati, l'ospedale deve valersi regolarmente dell'opera di consulenti specialisti, che dispongano dei locali e mezzi tecnici necessari.

I reparti di contumacia e isolamento devono essere lontani dagli altri reparti ospedalieri, provvisti di un giardino speciale per i fanciulli convalescenti di malattie contagiose e divisi possibilmente in padiglioni distinti per le varie malattie e separati l'uno dall'altro da uno spazio di almeno dieci metri.

Dove non sia possibile la costruzione a padiglioni, gl'infermi del reparto d'isolamento debbono essere ricoverati in sale divise in compartimenti.

61. (Art. 4, commi 3° ed ultimo R.D.L. 8 maggio 1927 n. 798). L'assistenza non può essere richiesta se il bambino abbia compiuto gli anni sei e si estende sino all'età prescritta per l'ammissione dei fanciulli al lavoro dalle norme legislative vigenti in materia.

Nelle provincie nelle quali lo consiglino le condizioni locali, l'assistenza del fanciullo deve, ove sia possibile avere inizio dall'epoca della gestazione della madre, mediante la organizzazione di asili materni ed opere ausiliarie, coordinate coi brefotrofi e le case di recezione.

62. (Art. 5 R.D.L. 8 maggio 1927 n. 798). Nei casi in cui è obbligatoria, a termini del primo comma, lettere a), b) e c) del precedente articolo, l'assistenza è dovuta, sin dal giorno della nascita, a tutti indistintamente i fanciulli che per essa abbiano titolo, senza riguardo al luogo di nascita o di domicilio, all'età, allo stato civile, al numero dei precedenti parti, ed alle condizioni morali ed economiche della madre.

In tali casi, qualora dagli accertamenti, che all'uopo saranno fatti, la madre risulti appartenente ad altra provincia, l'Amministrazione che presta l'assistenza ha diritto al rimborso della relativa spesa da parte della provincia nel cui territorio è compreso il comune del domicilio di soccorso della madre stessa.

63. (Art. 9 R.D. 8 gennaio 1927 n. 798; vedi artt. 19 e seg. R.D. 16 dicembre 1923 n. 2900 e artt. 171 e 139 R.D. 15 aprile 1926 n. 718). Quando venga richiesta la pubblica assistenza per un illegittimo, a norma degli articoli 1 e 4 del presente decreto, la direzione sanitaria dell'istituto ricoverante deve compiere, nei modi che ritenga congrui, riservate indagini per accertarne la madre, allo scopo di constatare, ove sia possibile, le condizioni sanitarie di quest'ultima, di procurare all'infante l'allattamento materno e d'indurre la madre stessa a riconoscere il figlio. La levatrice e il medico che hanno prestato assistenza durante il parto alla madre dell'infante, son tenuti a rispondere alle domande delle persone incaricate delle indagini.

In caso di rifiuto, si applica l'art. 210 del Codice penale.

E' rigorosamente vietato di rivelare l'esito delle indagini compiute per accertare la maternità degli illegittimi, ed è fatta salva, ove ne ricorrano gli estremi, applicazione degli articoli 163 e 177 Codice penale.

Nulla è innovato alle disposizioni degli articoli 269 e segg. del Codice civile, concernenti le indagini sulla maternità e l'azione per la dichiarazione di maternità.

64. (Art. 14 R.D. 8 maggio 1927 n. 798). I medici condotti, nei territori dei rispettivi comuni, sono obbligati al servizio sanitario dei fanciulli illegittimi collocati, a norma del presente decreto, a baliatico od in allevamento esterno.

A tal uopo essi debbono visitare periodicamente le nutrici e i fanciulli sino al quattordicesimo anno di età e prestare a tutti i fanciulli assistiti, sino alla cessazione del periodo di assistenza di cui all'art. 4 del presente decreto, le loro cure, se infermi.

Il comune deve provvedere alla somministrazione gratuita dei medicinali ai fanciulli illegittimi allevati, a norma del presente decreto, nel proprio territorio.

65. (Art. 4, n. 3 R.D. 24 dicembre 1934 n. 2316). L'Opera nazionale: 3) organizza, d'accordo con le amministrazioni delle provincie con i consorzi provinciali antitubercolari, con le altre istituzioni menzionate nei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 2839 art. 95 e 2889, nonchè con gli ufficiali sanitari dei singoli comuni e con le autorità scolastiche, l'opera di profilassi antitubercolare dell'infanzia e la lotta contro le altre malattie infantili.

66. (Art. 13, nn. 2 e 3 R.D. 24 dicembre 1934 n. 2316). 2) esercitano una vigilanza igienica educativa e morale sui fanciulli minori di quattordici anni, collocati fuori della dimora dei genitori o tutori, presso nutrici e allevatori e istituti pubblici o privati di beneficenza e assistenza, e provvedono all'assistenza, al ricovero, all'istruzione e alla educazione dei fanciulli abbandonati.

3) curano l'assistenza e la protezione dei fanciulli anormali e dei minorrenni materialmente o moralmente abbandonati, esercitando, in concorso delle congregazioni di carità, le attribuzioni previste dall'art. 8 della L. 17 luglio 1890 n. 6972.

67. (Art. 21, comma 1° R.D. 24 dicembre 1934 n. 2316). Quando un fanciullo sia allevato in locali insalubri o pericolosi, oppure da persone che, per negligenza, immoralità, ignoranza o cattiva condotta o per altri motivi, siano incapaci di provvedere alla sua educazione e istruzione, i patroni, con l'assistenza delle autorità di pubblica sicurezza, debbono ritirarlo e collocarlo in

luogo sicuro, sino a che si possa provvedere alla sua restituzione ai genitori, o al tutore, oppure al suo ricovero in idoneo istituto.

68. (Art. 91, lett. H, nn. 5, 6, 7, R.D. 3 marzo 1934 n. 383). Sono obbligatorie per i comuni le spese concernenti gli oggetti ed i servizi appresso indicati:

H) Assistenza e beneficenza:

5) contributi nelle spese di assistenza degli infanti illegittimi abbandonati o esposti all'abbandono;

6) mantenimento degli inabili al lavoro;

7) somministrazione dei locali ai comitati di patronato per la protezione della maternità ed infanzia.

69. (Art. 144, lettera G, nn. 2 e 4 R.D. 3 marzo 1934 n. 383). Sono obbligatorie per le provincie le spese concernenti gli oggetti ed i servizi appresso indicati:

G) Assistenza e beneficenza:

2) assistenza degli infanti illegittimi, abbandonati o esposti all'abbandono;

4) somministrazioni dei locali per le federazioni provinciali per la protezione della maternità e della infanzia.

70. (Art. 343 Codice civile). Se entrambi i genitori sono morti o per altre cause non possono esercitare la patria potestà, si apre la tutela presso la pretura del mandamento dove è la sede principale degli affari e interessi del minore.

Se il tutore è domiciliato o trasferisce il domicilio in altro mandamento, la tutela può essere ivi trasferita con decreto del tribunale.

71. (Art. 344 Codice civile). Presso ogni pretura il giudice tutelare soprintende alle tutele e alle curatele ed esercita le altre funzioni affidategli dalla legge.

Il giudice tutelare può chiedere l'assistenza degli organi della pubblica amministrazione e di tutti gli enti i cui scopi corrispondono alle sue funzioni.

72. (Art. 348 Codice civile). Il giudice tutelare nomina tutore la persona designata dal genitore che ha esercitato per ultimo la patria potestà. La designazione può essere fatta per testamento, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata.

Se manca la designazione ovvero se gravi motivi si oppongono alla nomina della persona designata, la scelta del tutore avviene preferibilmente tra gli ascendenti o tra gli altri prossimi parenti o affini del minore, i quali, in quanto sia opportuno, devono essere sentiti.

Il giudice, prima di procedere alla nomina del tutore, deve anche sentire il minore che abbia raggiunto l'età di anni sedici.

In ogni caso la scelta deve cadere su persona idonea all'ufficio, di ineccepibile condotta, la quale dia affidamento di educare e istruire il minore conformemente a quanto è prescritto nell'art. 147.

73. (Art. 356 Codice civile). Chi fa una donazione o dispone con testamento a favore di un minore, anche se questi è soggetto alla patria potestà, può nominargli un curatore speciale per l'amministrazione dei beni donati o lasciati.

Se il donante o il testatore non ha disposto altrimenti, il curatore speciale deve osservare le forme stabilite dagli articoli 374 e 375 per il compimento di atti eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Si applica in ogni caso al curatore speciale l'art. 384.

74. (Art. 357 Codice civile). Il tutore ha la cura della persona del minore, lo rappresenta in tutti gli atti civili e ne amministra i beni.

75. (Art. 371 Codice civile). Compiuto l'inventario, il giudice tutelare, su proposta del tutore e sentito il protutore, delibera:

1) sul luogo dove il minore deve essere allevato e sul suo avviamento agli studi o all'esercizio di un'arte, mestiere o professione, sentito lo stesso minore se ha compiuto gli anni dieci, e richiesto, quando è opportuno, l'avviso dei parenti prossimi e del comitato di patronato dei minorenni;

2) sulla spesa annua occorrente per il mantenimento e l'istruzione del minore e per l'amministrazione del patrimonio, fissando i modi d'impiego del reddito eccedente;

3) sulla convenienza di continuare ovvero alienare o liquidare le aziende commerciali, che si trovano nel patrimonio del minore, e sulle relative modalità e cautele.

Nel caso in cui il giudice stimi evidentemente utile per il minore la continuazione dell'esercizio dell'impresa, il tutore deve domandare l'autorizzazione del tribunale. In pendenza della deliberazione del tribunale il giudice tutelare può consentire l'esercizio provvisorio dell'impresa.

76. (Art. 375 Codice civile). L'ufficio tutelare è gratuito. Il giudice tutelare tuttavia considerando l'entità del patrimonio e le difficoltà dell'amministrazione, può assegnare al tutore un'equa indennità. Può altresì, se particolari circostanze lo richiedono, sentito il protutore, autorizzare il tutore a farsi coadiuvare nell'amministrazione, sotto la sua personale responsabilità, da una o più persone stipendiate.

77. (Art. 382 Codice civile). Il tutore deve amministrare il patrimonio del minore con diligenza del buon padre di famiglia. Egli risponde verso il minore di ogni danno a lui cagionato violando i propri doveri.

Nella stessa responsabilità incorre il protutore per ciò che riguarda i doveri del proprio ufficio.

78. (Art. 1 L. 8 gennaio 1942 n. 826). In ogni provincia il servizio d'assistenza dei fanciulli illegittimi abbandonati o esposti all'abbandono è affidato, sotto le direttive e il controllo dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, alla Amministrazione provinciale la quale vi provvede o mediante la concessione di adeguati sussidi alle madri che allattino o allevino i rispettivi figli, o col ricovero e mantenimento dei fanciulli nei brefotrofi e in altri congeneri istituti, curando di ricoverarli, per quanto sia possibile, insieme alle madri, quando sono poppanti, o mercè il collocamento dei medesimi a baliatico e in allevamento esterno. Le provincie prive di brefotrofi debbono istituire e mantenere sale di recezione, in numero corrispondente ai bisogni di temporaneo ricovero degli infanti da collocare a baliatico esterno e di quelli restituiti dalle nutrici.

Dove esistono brefotrofi autonomi o altre istituzioni che provvedano in tutto o in parte all'assistenza degli illegittimi, l'Amministrazione provinciale sarà, secondo i casi, esonerata dal servizio o tenuta a completarlo.

79. (Art. 1 bis L. 8 gennaio 1942 n. 826). E' data facoltà alla Amministrazione provinciale di affidare detto servizio alla federazione provinciale dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, mediante convenzione da sottoporsi all'approvazione del Ministro per l'interno.

Il trasferimento del servizio stesso può anche essere ordinato con decreto del Ministro per l'interno.

§ II - TITOLO PER L'ASSISTENZA AI MINORI

Sono ammessi alle forme di assistenza previste dalla legge:

a) [Art. 4 n. 1 R.D. 24 dicembre 1934 n. 2316; art. 122 comma 1° R.D. 15 aprile 1926 n. 718]. I fanciulli di qualsiasi età (1) appartenenti a famiglie bisognose.

(R.D. 15 aprile 1926 n. 718, artt. 113 n. 4 e 149 n. 3; R.D. 24 dicembre 1934 n. 2316, artt. 13 n. 2 e 21 comma 1°. Per le forme di assistenza specifica vedi gli altri settori di assistenza ai minori).

80. (Art. 4, n. 1 R.D. 24 dicembre 1934 n. 2316). L'Opera nazionale:

1) Provvede per il tramite dei suoi organi provinciali e comunali, nei modi stabiliti nel regolamento alla protezione ed alla assistenza... omissis... dei fanciulli di qualsiasi età appartenenti a famiglie bisognose e dei minorenni fisicamente e psichicamente anormali, oppure materialmente o moralmente abbandonati, traviati o delinquenti, fino all'età di 18 anni compiuti.

81. (Art. 122, 1° comma R.D. 15 aprile 1926 n. 718). Sono ammessi alle forme di assistenza e protezione dell'infanzia e dell'adolescenza previste dalla legge e dal presente regolamento... omissis... i fanciulli di qualsiasi età, appartenenti a famiglie bisognose, ed in specie quelli che, per indigenza dei genitori o ascendenti, o per altra causa, si trovino esposti all'abbandono; i fanciulli reputati esposti ai sensi dell'art. 4 R.D.L. 8 maggio 1927 n. 798.

b) [Art. 4 n. 1 e art. 13 R.D. 24 dicembre 1934 n. 2316; art. 122 comma 1° nn. 1, 4, 5 R.D. 15 aprile 1926 n. 718; art. 4 comma 3° R.D.L. 8 maggio 1927 n. 798]. I minori materialmente o moralmente abbandonati, oppure quelli che per qualsiasi causa si trovino esposti all'abbandono materiale o morale, fino all'età di 18 anni compiuti, purchè l'assistenza sia richiesta quando il fanciullo non abbia ancora compiuto gli anni 6. (2)

(1) La legge non indica se il limite di età vada esteso fino alla maggiore età (anni 21); dal limite di età per godere dell'assistenza generalmente riferito, si presume che il termine usato dalla legge « fanciulli di qualsiasi età » si riferisca ai minori fino al 18° anno di età.

(2) Questa limitazione non è ripetuta nelle leggi più recenti (T.U. 24 dicembre 1934 n. 2316) ma deve considerarsi ancora in vigore per i minori illegittimi. Ciò costituisce una differenziazione di trattamento fra questi e i fanciulli legittimi.

In particolare:

— i minorenni i cui genitori siano irreperibili, degenti in un istituto di cura o di beneficenza o detenuti in carcere;

— i minorenni i cui genitori o tutori siano incorsi rispettivamente nella perdita della patria potestà o nella decadenza dall'ufficio di tutore, finchè non sia stato provveduto alla loro tutela;

— i minorenni maltrattati e quelli i cui genitori, per oziosità o vagabondaggio o qualsiasi altra causa, trascurino di esercitare le funzioni inerenti alla patria potestà o ne abusino.

(R.D. 15 aprile 1926 n. 718, artt. 172, 173, 174, 179, 181, 182, 224, 226, 229, 230, 231, 232; R.D. 8 maggio 1927 n. 798, art. 14; R.D. 13 novembre 1930 n. 1642, art. 79; R.D. 18 giugno 1931 n. 773, artt. 177, 178; R.D. 3 marzo 1934 n. 383, art. 91 lettera H nn. 5, 6 e 7, 144 lettera G n. 4; R.D. 6 maggio 1940 n. 635, artt. 277, 278, 279, 280, 281, 312, 313, 314; R.D.L. 20 luglio 1934 n. 1404, art. 26; R.D. 24 dicembre 1934 n. 2316, art. 13 nn. 2, 3 e 4; Codice civile, artt. 330, 331, 332, 333, 337, 338, 384, 400, 401, 402, 403; Codice penale, artt. 227, 671, 731, 732).

82. (Art. 4, n. 1 R.D. 24 dicembre 1934 n. 2316). L'Opera nazionale:

1) Provvede per il tramite dei suoi organi provinciali e comunali nei modi stabiliti nel regolamento alla protezione e all'assistenza... omissis... dei fanciulli di qualsiasi età appartenenti a famiglie bisognose e dei minorenni fisicamente o psichicamente anormali, oppure materialmente o moralmente abbandonati, traviati e delinquenti fino all'età di 18 anni compiuti.

83. Art. 13 R.D. 24 dicembre 1934 n. 2316). I comitati di patronato:

2) esercitano una vigilanza igienica, educativa e morale sui fanciulli, minori di 14 anni, collocati fuori della dimora dei genitori o tutori, presso nutrici e allevatori e istituti pubblici o privati di beneficenza ed assistenza e provvedono alla assistenza, al ricovero, all'istruzione, all'educazione dei fanciulli abbandonati;

3) curano l'assistenza e la protezione dei fanciulli anormali e dei minorenni materialmente o moralmente abbandonati, esercitando in concorso con gli enti comunali di assistenza le attribuzioni previste dall'art. 8 della L. 17 luglio 1890 n. 6972.

4) vigilano sui fanciulli adolescenti, denunciando ove occorra all'Autorità giudiziaria i fatti venuti a loro conoscenza che possano importare la perdita della patria potestà, della tutela legale e della qualifica di tutore, e curano che in questi casi, si provveda alla legale rappresentanza dei minorenni.

84. (Art. 122, 1° comma, nn. 1, 4, 5 R.D. 15 aprile 1926 n. 718). Sono ammessi alle forme di assistenza e protezione dell'infanzia e dell'adolescenza previste dalla legge e dal presente regolamento... omissis... i fanciulli di qualsiasi età appartenenti a famiglie bisognose ed in specie quelle che, per indigenza dei genitori o ascendenti o per altra causa si trovino esposti all'abbandono.

Sono inoltre segnatamente ammessi alle forme di assistenza e protezione fino a quando non abbiano compiuto il 18° anno di età:

1) i minorenni i cui genitori siano irreperibili, degenti in un istituto di cura o di beneficenza, o detenuti in carcere;

4) i minorenni i cui genitori o tutori siano incorsi rispettivamente nella perdita della patria potestà o nella decadenza dall'ufficio di tutore, finchè non sia stato provveduto alla loro tutela;

5) i minorenni maltrattati e quelli i cui genitori per oziosità o vagabondaggio o qualsiasi altra causa trascurino di esercitare le funzioni inerenti alla patria potestà o ne abusino.

85. (Art. 4, 3° comma R.D.L. 8 maggio 1927 n. 798). L'assistenza non può essere richiesta se il bambino abbia compiuto gli anni 6 e si estende fino all'età prescritta per l'ammissione dei fanciulli al lavoro dalle norme vigenti.

c) I minori fino al 18° anno di età:

— [Art. 122 n. 2 R.D. 15 aprile 1926 n. 718; art. 4 n. 1 R.D. 24 dicembre 1934 n. 2316]. Orfani di entrambi i genitori appartenenti a famiglie bisognose e i minori che abbiano perduto soltanto il padre e la madre, quando il genitore superstite sia fisicamente o moralmente o economicamente incapace di provvedere alla loro assistenza.

(R.D. 15 aprile 1926 n. 718, artt. 179 e 182; R.D. 24 dicembre 1934 n. 2316, art. 13 nn. 2, 3 e 4; Codice civile, artt. 343, 344, 348, 354, 357, 358, 359, 371, 379, 382, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 410, 411; R.D. 18 giugno 1931 n. 773, artt. 177 e 178; R.D. 6 maggio 1940 n. 635, artt. 277, 279, 280, 281, 312, 313, 314).

86. (Art. 122, n. 2 R.D. 15 aprile 1926 n. 718). Sono segnatamente ammessi alle norme di assistenza e protezione, sino a quando non abbiano compiuto il 18° anno di età:

2) gli orfani di entrambi i genitori, appartenenti a famiglie bisognose, e quelli che abbiano perduto soltanto il padre o la madre, quando il genitore superstite sia fisicamente, moralmente o economicamente incapace a provvedere alla loro assistenza.

87. (Art. 4, n. 1 R.D. 24 dicembre 1934 n. 2316). L'Opera nazionale:

1) provvede per tramite dei suoi organi provinciali e comunali nei modi stabiliti nel regolamento... omissis... alla protezione ed alla assistenza dei fanciulli materialmente o moralmente abbandonati, travati o delinquenti fino all'età di anni 18 compiuti.

— [Artt. 4, 5, 6, 7 e 8 L. 26 luglio 1929 n. 1397; art. 3 R.D. 13 novembre 1930 n. 1642]. Orfani di guerra (1).

(L. 26 luglio 1929 n. 1397 artt. 15 lettere c), d), e), f) e g), 28, 34, 44, 49, 55; R.D. 13 novembre 1930 n. 1642 artt. 32, 33 commi 1° e 2°, 37, 38, 39 commi 1° e 2°, 40, 41, 77, 79; Codice civile, artt. 343, 344, 348, 354, 357, 358, 359, 371, 379, 382, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 410, 411).

88. (Art. 4 L. 26 luglio 1929 n. 1397). Sono considerati orfani di guerra coloro dei quali il padre o la madre, esercitante la patria potestà o la tutela legale sia morto in dipendenza delle guerre nazionali.

(1) Art. 25 R.D.L. 18 agosto 1942 n. 1175. Sono equiparati agli orfani di guerra i figli di militari e cittadini invalidi con pensione di prima categoria.

89. (Art. 5 L. 26 luglio 1929 n. 1397). Agli effetti dell'assistenza agli orfani si intendono morti in dipendenza di guerra:

a) coloro che sono periti per avere ovunque anche nelle colonie, preso parte alla guerra benchè non cittadini italiani a condizione in questo caso che gli orfani non abbiano protezione ed assistenza nel proprio Stato;

b) coloro che, anche non avendo preso parte alla guerra, sono periti in conseguenza di un fatto bellico ovunque avvenuto, ovvero di malattie epidemico-infettive, contagiose o endemiche dipendenti dalla guerra.

90. (Art. 6 L. 26 luglio 1929 n. 1397). L'assistenza è accordata:

a) ai figli minorenni non emancipati legittimi o legittimati o naturali di cui sia riconosciuta o dichiarata la filiazione;

b) agli interdetti per infermità di mente.

91. (Art. 7 L. 26 luglio 1929 n. 1397). L'assistenza è estesa:

a) ai figli naturali non indicati nell'articolo precedente nei casi seguenti:

— quando la madre o il presunto padre abbiano notoriamente convissuto a modo di coniugi nel periodo legale del concepimento;

— quando vi sia il possesso di stato di figlio naturale;

— quando la paternità o maternità dipenda da matrimonio dichiarato nullo ovvero risulti la esplicita dichiarazione scritta dei genitori o indirettamente da sentenza civile o penale... omissis...

L'assistenza è dovuta anche nei casi previsti dagli artt. 251 e 252 del Codice civile, quando però si verifichi una delle ipotesi indicate nell'art. 106 del Codice stesso ed il figlio riceva gli alimenti dal genitore perito in dipendenza della guerra;

b) ai figli di coloro che siano stati riconosciuti dispersi.

92. (Art. 8 L. 26 luglio 1929 n. 1397). Sono equiparati agli orfani delle persone morte in dipendenza della guerra:

a) i minorenni o gli interdetti ai quali per una delle cause indicate nei precedenti articoli sia mancata la persona che o per l'adempimento dell'obbligo degli alimenti o per fatto debitamente accertato, provvedeva in tutto o in parte principale al loro mantenimento;

b) i figli di quelli che sono divenuti inabili al lavoro in seguito a lesioni o a infermità incontrate per servizio di guerra o, comunque per un fatto di guerra purchè concepiti prima del fatto che ha prodotto la inabilità del genitore e siano riconosciuti da esso.

93. (Art. 3 R.D. 13 novembre 1930 n. 1642). Agli effetti dell'assistenza la equiparazione agli orfani di guerra dei figli invalidi di guerra viventi ha luogo quando gli invalidi medesimi abbiano ottenuto o risultino in condizione di ottenere, per assoluta incapacità a proficuo lavoro la liquidazione della pensione o assegno rinnovabile di guerra di prima categoria.

Per la determinazione della data in cui fu contratto o si aggravò in dipendenza dello stato di guerra l'infermità del genitore si applica ove occorra la norma di cui al comma ultimo dell'art. 2 del presente regolamento (1).

(1) Si presume che la infermità stessa sia stata contratta o aggravata nel giorno dell'invio in congedo o nella data degli accertamenti amministrativi o sanitari se anteriore al congedo.

— [Art. 3 D.L. 23 marzo 1948 n. 327]. Orfani di lavoratori. (1)
(D.L. 23 marzo 1948 n. 327, artt. 1 commi 4°, 5° e 6°, 2, 4, 5, 7. Vedi anche « orfani di guerra ». Codice civile, artt. 343, 344, 348, 354, 357, 358, 359, 371, 379, 382, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 410, 411).

94. (Art. 3 D. L. 23 marzo 1948, n. 327). Hanno titolo all'assistenza dell'Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani, fino al compimento del 18° anno di età gli orfani di padre o di madre, purchè uno dei genitori sia soggetto alle assicurazioni sociali obbligatorie, qualora ricorrano motivi di ordine ambientale ed economico che rendano necessaria l'assistenza dell'ente e con particolare riguardo alle situazioni di famiglia ed allo stato di bisogno. L'assistenza è concessa entro i limiti consentiti dal bilancio dell'Ente e, a parità di condizioni, avranno la precedenza gli orfani di entrambi i genitori e quelli di lavoratore deceduto per infortunio sul lavoro o per malattia professionale.

Entro i limiti delle disponibilità dell'Ente possono essere assistiti, con i criteri e le modalità che verranno stabilite dal consiglio di amministrazione ove ricorrano i motivi ambientali od economici di cui al 1° comma, i figli di grandi invalidi del lavoro ed i figli di pensionati o titolari di rendite totalmente invalidi.

d) [Art. 122 n. 6 R.D. 15 aprile 1926 n. 718; art. 4 nn. 1 e 3 R.D. 24 dicembre 1934 n. 2316]. I minorenni fino al 18° anno di età minorati fisici:

— ciechi [artt. 1 e 2 D.L. 26 settembre 1947; art. 175 T.U. 5 febbraio 1928 n. 577; artt. 415 e 416 Codice civile];

— sordomuti (2) [art. 2 nn. 1, 2 e 3 L. 21 agosto 1950 n. 698; art. 175 T.U. 5 febbraio 1928 n. 577; artt. 415 e 416 Codice civile];

— affetti da malattie sociali (2);

— tracomatosi [artt. 284 e 285 T.U. 27 luglio 1934 n. 1265];

— tubercolotici [artt. 140, 143 commi 1° e 2°, 144 commi 1° e 2°, 146, 147, 211, 219 R.D. 15 aprile 1926 n. 718; art. 69 comma 2° lettere c) e d) e comma 3° R.D.L. 4 ottobre 1935 n. 1827, modificato con L. 28 dicembre 1950 n. 1116].

(R.D. 15 aprile 1926 n. 718, artt. 168, 180, 209; L. 26 luglio 1929 n. 1397, art. 15 lettera e); R.D. 24 dicembre 1934 n. 2316, art. 13 n. 3; L. 10 agosto 1950 n. 642, artt. da 33 a 39).

95. (Art. 122, n. 6 R.D. 15 aprile 1926 n. 718). Sono segnatamente ammessi alle forme di assistenza e protezione, sino a quando non abbiano compiuto il 18° anno di età:

6) i minorenni fisicamente e psichicamente anormali.

(1) Possono usufruire dell'assistenza per gli orfani di lavoratori anche i figli di grandi invalidi o di totalmente invalidi.

(2) Per ogni altra disposizione legislativa vedi le norme riportate alle voci corrispondenti dei minorati fisici adulti, in quanto non si ha un trattamento differenziato per i minori.

96. (Art. 4, nn. 1, 3 R.D. 24 dicembre 1934 n. 2316). L'Opera nazionale:

1) provvede per il tramite dei suoi organi provinciali e comunali nei modi stabiliti nel regolamento alla protezione e alla assistenza... omissis... dei minorenni fisicamente o psichicamente anormali, oppure materialmente abbandonati, traviati e delinquenti fino all'età di anni 18 compiuti.

3) Organizza d'accordo con le amministrazioni delle provincie, con i consorzi provinciali antitubercolari, con le altre istituzioni menzionate nei RR.DD. 30 dicembre 1923 nn. 2839 e 2889 nonchè con gli ufficiali sanitari dei singoli comuni e con le autorità scolastiche, l'opera di profilassi antitubercolare dell'infanzia e la lotta contro le altre malattie infantili.

e) [Art. 122 n. 6 R.D. 15 aprile 1926 n. 718; art. 4 n. 1 R.D. 24 dicembre 1934 n. 2316]. Minorenni fino al 18° anno di età (1) anormali psichici.

(R.D. 15 aprile 1926 n. 718, artt. 163, 164, 167, 168, 180, 209; R.D. 24 dicembre 1934 n. 2316, art. 13 n. 3; Codice civile, artt. 414, 415, 416; Codice penale, artt. 714, 715, 716, 717).

97. (Art. 122, n. 6 R.D. 15 aprile 1926 n. 718). Sono ammessi segnatamente alle forme di assistenza e protezione, fino a quando non abbiano compiuto il 18° anno di età:

6) I minorenni fisicamente o psichicamente anormali.

98. (Art. 4, n. 1 R.D. 24 dicembre 1934 n. 2316). L'Opera nazionale:

1) Provvede per il tramite dei suoi organi provinciali e comunali nei modi stabiliti nel regolamento alla protezione ed alla assistenza... omissis... dei minorenni fisicamente e psichicamente anormali oppure materialmente anormali oppure materialmente o moralmente abbandonati, traviati e delinquenti fino all'età di anni 18 compiuti.

f) [Art. 4, comma 1°, lettere a), b) e c) e comma 3°, R.D.L. 8 maggio 1927 n. 798; art. 122 R.D. 15 aprile 1926 n. 718; art. 4 n. 1 R.D. 24 dicembre 1934 n. 2316]. I minorati nati da unioni illegittime nei comuni della provincia e denunciati allo stato civile come figli di ignoti, nonchè quelli abbandonati in un luogo qualsiasi della provincia ed ogni minore riconosciuto dalla sola madre quando questa possa dimostrare di trovarsi in stato di povertà e provveda inoltre direttamente all'allevamento del proprio figlio salvo il caso in cui gli si oppongano ragioni di indole igienico-sanitaria o morale, fino all'età per l'ammissione al lavoro come dalle norme legislative vigenti in materia (2), purchè l'assistenza sia richiesta quando il fanciullo non abbia ancora compiuti gli anni sei (3).

(1) Tale limitazione non è compatibile con la disposizione dell'art. 144 lett. G) n. 1° del T.U. 3 marzo 1934 n. 383 della Legge comunale e provinciale.

(2) Tali norme (art. 5 e 6 L. 26 aprile 1934 n. 653 sulla tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli) indicano l'età per l'ammissione al lavoro agli anni 14, salvo eccezioni. Con ciò viene attuata una sperequazione di trattamento fra i minori legittimi (assistenza fino al 18° anno) e gli illegittimi.

(3) Vedi nota n. 1 al comma b) del presente paragrafo.

(R.D. 15 aprile 1926 n. 718, artt. 175 commi 1° e 2°, 179, 181, 182, 224, 226, 229, 230, 231, 232; R.D. 8 maggio 1927 n. 798, art. 14; R.D. 3 marzo 1934 n. 583, artt. 91 lettera H n. 5, 6 e 7, 144 lettera G n. 2 e 4; R.D. 24 dicembre 1934 n. 2316, artt. 13 n. 2, 3 e 4, 19, 21 comma 1°; Codice civile, artt. 343, 344, 354, 357, 358, 359, 371, 379, 382, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 410, 411).

99. (Art. 4, 1° comma, lett. a, b, c, e 3° comma R.D.L. 8 marzo 1927 numero 798). Sono ammessi all'assistenza a norma dell'art. 1 del presente decreto:

a) i fanciulli abbandonati figli di ignoti, che siano rinvenuti in un luogo qualsiasi della provincia;

b) i fanciulli per i quali sia richiesta la pubblica assistenza, nati nei comuni della provincia da unioni illegittime e denunziati allo stato civile come figli di ignoti;

c) ogni fanciullo nato da unione illegittima riconosciuto dalla sola madre quando questa possa dimostrare di trovarsi in stato di povertà e provveda inoltre direttamente all'allattamento ed all'allevamento del proprio figlio, salvo i casi in cui sia riconosciuta fisicamente incapace di allattare o si oppongano ragioni di indole igienico-sanitaria o gravi motivi di ordine morale.

L'assistenza non può essere richiesta se il bambino abbia compiuto gli anni 6 e si estende fino all'età prescritta per l'ammissione dei fanciulli al lavoro dalle norme legislative vigenti in materia.

100. (Art. 122 R.D. 15 aprile 1926 n. 718). Sono ammessi alle forme di assistenza e protezione dell'infanzia e dell'adolescenza previste dalla legge e dal presente regolamento:... omissis... i fanciulli reputati esposti ai sensi dell'articolo 4 del R.D.L. 8 maggio 1927 n. 798.

101. (Art. 4, n. 1 R.D. 24 dicembre 1934 n. 2316). L'Opera nazionale:

1) provvede per il tramite dei suoi organi provinciali e comunali nei modi stabiliti nel regolamento, alla protezione ed alla assistenza dei minorenni materialmente o moralmente abbandonati travati o delinquenti fino all'età di anni 18 compiuti.

g) [Art. 122 nn. 5 e 7 R.D. 15 aprile 1926 n. 718; art. 4 n. 1 R.D. 24 dicembre 1934 n. 2316]. I minorenni fino al 18° anno di età travati o delinquenti.

(R.D. 15 aprile 1926 n. 718, artt. 163 n. 2; 170, 175 commi 1°, 2° e 3°, 182, 183, 184, 185, 186, 225, 226, 229, 230, 231, 232; Codice penale, artt. 223, 224, 225, 226, 227, 232; R.D. 13 novembre 1930 n. 1642, art. 77; R.D. 18 giugno 1931 n. 773, artt. 153, 154, 155, 177, 178; R.D.L. 20 luglio 1934 n. 1404, art. 8 come modificato dall'art. 2 del D.L. 15 novembre 1938 n. 1802, artt. 11, 20, 21, 23, 24, come modificato dall'art. 4 del D.L. 15 novembre 1938 n. 1802, 25, 26, 30; R.D. 4 aprile 1939 n. 721, artt. 1, 5, 6, 11, 13 come modificato dall'art. 2 del D.P. 12 agosto 1951 n. 982, 14, 15, 42, 44, 67, 72, 82, 85, 88, 89, 90, 91, 95, 133, 134, 135, 146 R.D. 6 maggio 1940 n. 635, artt. 277, 278, 279, 280, 281, 312, 313, 314; Codice civile, artt. 318, 319, 343, 344, 348, 354, 357, 358, 359, 371, 379, 382, 400, 401, 402, 403, 404).

102. (Art. 122, nn. 5, 7 R.D. 15 aprile 1926 n. 718) Sono segnatamente ammessi alle forme di assistenza e protezione, sino a quando non abbiano compiuto il 18° anno di età:

5) I minorenni maltrattati e quelli i cui genitori per oziosità o vagabondaggio o per qualsiasi altra causa trascurino di esercitare le funzioni inerenti alla patria potestà o ne abusino.

7) I minorenni discoli, oziosi, vagabondi o dediti alla mendicizia o alla prostituzione e quelli inquisiti o condannati o liberati dal carcere.

103. (Art. 4, n. 1 R.D. 24 dicembre 1934 n. 2316). L'Opera nazionale:

1) provvede per il tramite dei suoi organi provinciali e comunali nei modi stabiliti dal regolamento, alla protezione e alla assistenza dei minorenni materialmente o moralmente abbandonati, travati e delinquenti fino all'età di 18 anni compiuti.

h) [Artt. 1 e 2 R.D. 28 gennaio 1929 n. 192]. I minorenni figli di italiani all'estero.

104. (Art. 1 R.D. 28 gennaio 1929 n. 192). E' istituita una fondazione (1) avente per fine l'assistenza fisica e spirituale ai figli di italiani all'estero.

105. (Art. 2 R.D. 28 gennaio 1929 n. 192). La fondazione attua le proprie finalità mediante l'istituzione ed il mantenimento di asili e di istituti di educazione per orfani o fanciulli abbandonati di cittadinanza italiana residenti all'estero, di case di maternità, di colonie marine e montane e di borse di studio presso istituti di istruzione nel regno e mediante ogni altra forma di assistenza che contribuisca a mantenere e ravvivare l'italianità dei figli di italiani all'estero.

i) I minori figli di lavoratori (2).

106. (Art. 113, n. 4 R.D. 15 aprile 1926 n. 718). 4) Un registro ove siano indicati i minori di età, bisognosi di protezione e assistenza per qualsiasi titolo, non ricoverati in ospizi, nè in altro modo convenientemente e i minori di quattordici anni collocati fuori dalla dimora dei genitori o tutori, presso nutrici o allevatrici, o in istituti pubblici o privati di beneficenza e assistenza.

107. (Art. 140 R.D. 15 aprile 1926 n. 718). L'Opera nazionale, integrando le iniziative delle provincie, dei comuni e dei consorzi antitubercolari e delle altre pubbliche istituzioni menzionate nei Regi decreti 30 dicembre 1923, numeri 2839 e 2889, istituisce e sovvenziona, dove manchi o sia deficiente l'opera di profilassi contro la tubercolosi infantile, dispensari antitubercolari, preventori infantili, colonie marine e montane, ospizi marini, stazioni elioterapiche, colonie di vacanza, asili profilattici ed altri istituti. Promuove inoltre, per mezzo dei Prefetti, l'intervento dei medici provinciali, quando esso si manifesti necessario per garantire la rigorosa applicazione del regolamento 9

(1) La denominazione della fondazione è stata modificata dal D.L. 15 febbraio 1945 n. 704 in « Fondazione per i figli degli italiani all'estero ».

(2) Per le forme di protezione sociale vedi le norme sugli istituti di previdenza ed assistenza per i lavoratori.

ottobre 1921, n. 1981, per la difesa contro le malattie infettive nelle scuole, e si adopera, d'intesa con le autorità scolastiche e comunali, perchè, a norma del citato regolamento, vengano istituite, dove se ne presenti la necessità, ed eventualmente col suo contributo, classi e scuole all'aperto, per fanciulli gracili e predisposti alla tubercolosi, e perchè i servizi di vigilanza e assistenza medico-scolastica siano integrati in ogni comune, in modo da assicurare, oltre all'igiene dei locali e alla difesa della collettività degli scolari contro le malattie trasmissibili, anche l'igiene fisica e quella del lavoro intellettuale dei singoli scolari.

108. (Art. 143, commi 1° e 2° R.D. 15 aprile 1926 n. 718). Ogni dispensario antitubercolare, istituito per iniziativa dell'Opera nazionale, delle provincie, dei comuni, dei consorzi o di altre istituzioni pubbliche, deve disporre di una o più assistenti visitatrici che si occupino anche della profilassi antitubercolare dell'infanzia.

Le dette visitatrici devono compiere, anche mediante visite domiciliari, caute indagini circa le condizioni ambientali e familiari dei tubercolotici ammessi al dispensario allo scopo di ricercare ed avviare al dispensario medesimo i fanciulli conviventi coi tubercolotici, e, se trattasi di bambini lattanti, anche le rispettive madri.

109. (Art. 144, commi 1° e 2°, R.D. 15 aprile 1926 n. 718). I fanciulli ancora immuni, ma coabitanti con tubercolotici, o affetti da forme tubercolari latenti, chiuse localizzate, e non contagiose, devono essere indirizzati ai preventori o alle colonie profilattiche, o agli ospizi marini.

Quelli non ancora malati possono anch'essere collocati presso famiglie abitanti in campagna, sotto la continua vigilanza dei patroni e delle assistenti visitatrici.

110. (Art. 146 R.D. 15 aprile 1926 n. 718). I fanciulli ricoverati nei preventori debbono rimanervi almeno sino a quando, in seguito alla guarigione, o all'isolamento, o alla morte dei tubercolotici coi quali essi convivevano prima del ricovero, sia possibile, senza pericolo di contagio, il loro ritorno nell'ambito familiare.

111. (Art. 147 R.D. 15 aprile 1926 n. 718). I medici scolastici e le assistenti visitatrici debbono segnalare al locale Comitato di patronato per l'assistenza nell'ambito familiare o per l'avviamento alle colonie marine o montane, alle stazioni elioterapiche, agli asili profilattici, agli ospizi marini o ad altre opere di prevenzione, i fanciulli anemici, linfatici, rachitici, scrofolosi, o comunque predisposti alla tubercolosi. Per queste categorie di fanciulli il Comitato di patronato deve a sua volta promuovere l'istituzione di scuole allo aperto provocando, nei congrui casi, l'applicazione dell'art. 19 del Reg. 9 ottobre 1921 n. 1981, per la difesa contro le malattie infettive nelle scuole.

112. (Art. 149, n. 3 R.D. 15 aprile 1926 n. 718).

3) Integrano, ove occorra, le iniziative assunte dai patronati scolastici, dai comuni e dai circoli di mutualità scolastica, a norma degli artt. 218-222 e 227 del citato testo unico per quanto concerne l'istituzione della refezione scolastica, a favore degli alunni poveri degli asili infantili e delle scuole elementari, l'incremento dell'educazione fisica, l'assistenza intellettuale e le ricreazioni istruttive.

113. (Art. 163 R.D. 15 aprile 1926 n. 718). I Consigli direttivi delle federazioni provinciali devono curare che, col concorso delle locali istituzioni di assistenza e con l'eventuale contributo dell'Opera nazionale, siano organizzati nelle rispettive provincie: 1) ambulatori, diretti da medici specializzati in neuropsichiatria infantile, possibilmente collegati con consultori otorinolaringoiatrici ed oculistici, per l'accertamento diagnostico dei fanciulli e adolescenti anormali, avviati agli ambulatori medesimi dai medici scolastici, dagli insegnanti e dalle famiglie; 2) asili-scuole o scuole autonome, con convitto o semiconvitto, possibilmente annessi ai detti ambulatori, per adattare in quanto sia possibile, alla vita, e render così socialmente utilizzabili gli anormali psichici, e per attuare la profilassi sociale specifica contro la prostituzione, con un'assistenza integrale, estesa, mediante l'opera del medico specializzato e delle visitatrici, anche nell'ambito familiare degli assistiti.

114. (Art. 164 R.D. 15 aprile 1926 n. 718). I comitati di patronato, d'intesa con le locali autorità scolastiche e coi patronati scolastici, debbono adoperarsi, affinché nelle scuole elementari dei rispettivi comuni vengano organizzate, con le norme di cui all'art. 46, del T.U. 5 febbraio 1928 n. 577 delle leggi sulla istruzione elementare, classi differenziali, allo scopo di livellare possibilmente per la scuola comune gli scolari tardivi.

Vanno considerati quali scolari tardivi i falsi anormali psichici, gli scolari difettosi sensoriali, gli scolari subnormali per ragioni estrinseche, deboli fisici per costituzione, distratti, instabili, blesi semplici, balbuzienti lievi, adenoidei, difettosi nell'udito e della vista, rinolalici.

115. (Art. 167 R.D. 15 aprile 1926, n. 718). Gli anormali psichici accolti negli asili-scuole o scuole autonome debbono esserne dimessi e restituiti alle famiglie, quando vengono riconosciuti inadattabili, o la loro incapacità sociale assoluta sia stata trasformata in capacità sociale relativa e compensabile.

Gli anormali riconosciuti in alto grado emendabili possono essere riammessi alle scuole comuni.

116. (Art. 168 R.D. 15 aprile 1926, n. 718). I Comitati di patronato debbono procurare che i fanciulli e adolescenti affetti da infermità dell'apparato motore (storpi, impotenti, paralitici), o infermi sensoriali (ciechi e sordomuti), o infermi psichici (frenastenici, riconosciuti inadattabili dopo un periodo di osservazione, epilettici, dementi cerebropatici), quando non possano ricevere in famiglia le cure richieste dalle loro particolari condizioni, siano possibilmente ricoverati in idonei istituti.

Debbono inoltre procurare:

a) che gli storpi suscettibili di miglioramento fisico e di istruzione professionale siano accolti in istituti, ove ciascuno di essi possa ricevere le necessarie cure chirurgiche ed ortopediche e l'avviamento ad un mestiere compatibile con la sua particolare forma d'infermità;

b) che i ciechi e i sordo-muti i quali non presentino altre anomalie che impediscano di ottemperare all'obbligo scolastico di cui nell'art. 171-175 T.U. 5 febbraio 1928 n. 577 della legge sull'istruzione elementare ricevano nelle scuole o negli istituti la prescritta istruzione e un'appropriata educazione professionale; che i fanciulli adolescenti affetti da grave frenastenia siano internati in ospizi od istituti ove possano ricevere almeno una rudimentale educazione, fondata sull'adattamento dei sensi e dell'attenzione e sullo sviluppo di una parziale abilità al lavoro.

117. (Art. 170 R. D. 15 aprile 1926, n. 718) I Consigli direttivi delle federazioni provinciali devono adoperarsi, perchè presso idonei istituti d'assistenza della provincia siano organizzati speciali reparti di osservazione, per l'accertamento delle condizioni fisiche, intellettuali e morali dei singoli fanciulli e adolescenti materialmente o moralmente abbandonati, travciati, inquisiti o liberati dal carcere, dei quali i Comitati di patronato della provincia assumano la protezione e l'assistenza, nei casi in cui tale accertamento si manifesti necessario od opportuno.

In ognuno di tali reparti la direzione del servizio di osservazione deve essere affidata ad un medico, coadiuvato da assistenti visitatrici d'igiene infantile e da personale specializzato nell'insegnamento differenziale.

La classificazione dei fanciulli di età superiore ai sei anni deve esser fatta in base a rigorosi criteri psico-pedagogici. Per gli adolescenti devesi tener conto delle attitudini professionali e, se si tratti di minori travciati o delinquenti, anche del grado di emendabilità o rieducabilità.

118. (Art. 172 R. D. 15 aprile 1926, n. 718; v. art. 21 della legge). Quando dagli accertamenti compiuti a termini dell'articolo precedente, risulti che il genitore abusi della patria potestà, violandone o trascurandone i doveri, il Comitato di patronato deve informare il procuratore della Repubblica per i provvedimenti di cui all'art. 330 e 333 del Codice civile.

Lo stesso obbligo incombe al Comitato, in tutti i casi in cui venga a conoscenza di fatti i quali presentino gli estremi dei delitti di abbandono dei fanciulli, o maltrattamenti verso fanciulli, ai sensi degli artt. 531, 564, 572, 573 del Codice penale, o dei delitti previsti dagli artt. 121, 122 del T.U. 18 giugno 1931 n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza (divieto dell'impiego dei fanciulli in professioni girovaghe), dagli artt. 12, 13 del T.U. 13 novembre 1919 n. 2205 delle leggi sulla emigrazione e dagli artt. 536, 537 del Codice penale (repressione della tratta delle donne e dei fanciulli) o di altri delitti o abusi a danno di minorenni, previsti e puniti dal Codice penale o da leggi speciali e perseguibili d'ufficio.

119. (Art. 173 R. D. 15 aprile 1926, n. 718). Quando risulti che i genitori o il tutore del fanciullo o adolescente, per effetto di condanna penale, o in applicazione degli artt. 177, 178 della legge di P. S., siano adottati dalla competente autorità giudiziaria i provvedimenti necessari per la legale rappresentanza del minore.

120. (Art. 174 R. D. 15 aprile 1926, n. 718). Le iniziative indicate negli articoli 171, 173 del presente regolamento devono essere assunte dal Comitato di patronato anche nei casi in cui gli vengano comunicate dal procuratore della Repubblica, a norma dell'art. 22 della legge, sentenze che importino privazione del diritto di patria potestà, della tutela legale e della qualità di tutore.

121. (Art. 173, commi 1°, 2°, 3° R.D. 15 aprile 1926 n. 718). Nel reparto di osservazione il fanciullo o adolescente è sottoposto, per un periodo stabilito in ogni singolo caso dal direttore sanitario, ad una continua e rigorosa vigilanza, allo scopo di accertarne le particolari condizioni.

In base ai risultati dell'osservazione e alle notizie raccolte nei modi indicati nel precedente art. 171, il Comitato di patronato stabilisce la forma di collocamento definitivo del fanciullo o adolescente. Nei casi urgenti, o quando non sia possibile il preventivo ricovero in un reparto di osservazione, il Comitato può provvedere in base alle sole informazioni, assunte a termini dell'articolo ora citato.

Quando non si tratti di esposto, o di orfano di entrambi i genitori, il Comitato, tenendo conto delle condizioni economiche della famiglia del fanciullo o adolescente, determina la retta, o parte di retta da rimanere a carico dei genitori, ai quali, quando non siano irreperibili o assenti, dev'essere notificato il collocamento.

122. (Art. 179 R. D. 15 aprile 1926, n. 718) I fanciulli e adolescenti, maggiori di dodici anni, fisicamente e psichicamente sani e adatti al lavoro, quando non abbiano speciali attitudini per il proseguimento degli studi, debbono essere collocati, come apprendisti, presso un'azienda agricola, o in un laboratorio industriale, a condizioni da concordare caso per caso tra il Comitato di patronato e il proprietario dell'azienda o del laboratorio, il quale deve in ogni modo impegnarsi ad addestrare nel proprio mestiere il fanciullo affidatogli, a trattarlo bene, a vestirlo ed a nutrirlo convenientemente.

Gli adolescenti che abbiano compiuto il dodicesimo e non superato il quattordicesimo anno di età possono anche essere ricoverati in istituti di assistenza ai quali siano annessi laboratori ed officine o scuole professionali d'arte e mestieri.

123. (Art. 180 R. D. 15 aprile 1926, n. 718). I fanciulli e adolescenti gracili, malaticci predisposti alla tubercolosi, infermi, o anormali fisici o psichici, debbono essere ricoverati in istituti dove possano trovare le necessarie cure igienico-sanitarie.

124. (Art. 181 R. D. 15 aprile 1926, n. 718). Il Comitato di patronato, anche per mezzo delle visitatrici volontarie e retribuite, deve esercitare un'assidua vigilanza sopra ogni minorenni, materialmente o moralmente abbandonato, collocato, a termini dei precedenti articoli, presso una famiglia o in un istituto, allo scopo di assicurare il regolare sviluppo fisico, l'educazione morale ed intellettuale e l'avviamento professionale.

La vigilanza cessa, di regola quando il minorenni abbia compiuto il diciottesimo anno di età.

Ove, però, trattasi di minorenni ricoverato in un istituto, il Comitato di patronato deve agevolargli, all'atto del licenziamento, anche se questo avvenga dopo la detta età, il collocamento al lavoro.

Se poi trattasi di una fanciulla, il Comitato deve, in tutti i casi, continuare a prestare, anche dopo il diciottesimo anno di età, una prudente ed accorta assistenza, per mezzo delle patronesse e delle visitatrici, sino a che essa non abbia trovato un'idonea sistemazione.

125. (Art. 182 R. D. 15 aprile 1926, n. 718). Quando gli vengano segnalati dalle autorità di pubblica sicurezza, a norma dell'art. 114 del presente regolamento e art. 34 del regolamento 27 ottobre 1891 n. 605, minorenni discoli, oziosi, vagabondi, diffamati o dediti alla mendicizia o alla prostituzione o condannati condizionalmente, o liberati dal carcere, il Comitato di patronato provvede, con l'assistenza delle dette autorità, al ricovero di essi in idonei reparti di osservazione, per accertarne il grado di emendabilità, e compie sul loro conto quelle indagini che si manifestino necessarie.

In ogni singolo caso, allorchè ritenga rispondente all'interesse del minorenni la sua riconsegna, con opportuni ammonimenti, alla famiglia, il Comitato di patronato procede a tale riconsegna, offrendo gli aiuti indispensabili per l'opera di rieducazione.

Quando occorra, il Comitato promuove dal presidente del tribunale l'ordinanza di consegna al padre, all'ascendente o al tutore, a norma dell'articolo 177 della legge di pubblica sicurezza, ed in caso di persistente trascuranza da parte del padre, ascendente o tutore, la dichiarazione di perdita dei diritti di patria potestà o di tutela.

In quest'ultimo caso e in tutti i casi in cui il minore sia privo di genitori, ascendenti e tutore, o questi non possano provvedere alla sua educazione e sorveglianza, il Comitato di patronato, tenendo conto degli accertamenti compiuti nel reparto di osservazione, promuove dal presidente del tribunale, a norma del citato art. 177 e del successivo articolo 178 della legge di pubblica sicurezza, l'ordinanza di collocamento del minorenne medesimo presso una famiglia o in un idoneo istituto di educazione e di emenda, designando al presidente la famiglia o l'istituto.

126. (Art. 183 R. D. 15 aprile 1926, n. 718). Quando non sia disposto il ricovero in un riformatorio governativo, l'ordinanza emessa dal presidente del tribunale, a termini dell'ultimo comma del precedente articolo, è comunicata, per l'esecuzione, al Comitato di patronato, il quale provvede, con la assistenza delle autorità di pubblica sicurezza, al collocamento del minore, determinando, in base all'ultimo comma dell'art. 178 della legge di pubblica sicurezza, la retta o parte di retta da rimanere a carico dei genitori o ascendenti.

Ove si tratti di un minore per il quale, avuto riguardo alle sue condizioni fisiche e psichiche, alle cause del traviamiento e ad altre circostanze di fatto, non apparisca consigliabile la vita in comune con altri travati e la disciplina d'un istituto di emenda, dev'essere possibilmente preferito il collocamento presso una famiglia, sotto la vigilanza dei patroni.

Nell'ipotesi prevista nel precedente comma, se il minore abbia compiuto i dodici anni e il suo grado di emendabilità lo consenta, deve essere possibilmente collocato come apprendista, con le norme di cui nell'art. 179 del presente regolamento.

Quando non sia attuabile il collocamento presso una famiglia, o come apprendista, il minore dev'essere preferibilmente collocato in una colonia agricola.

I minorenni psichicamente anormali sono avviati agli asili-scuole.

127. (Art. 184 R. D. 15 aprile 1926, n. 718). Il Comitato di patronato può promuovere nei congrui casi: la liberazione di un minorenne da un riformatorio, anche se rinchiuso in base agli artt. 53, 1° capoverso, e 54 del Codice penale; la sospensione dell'esecuzione dell'ordinanza emessa, a norma dell'art. 178 della legge di pubblica sicurezza, per il ricovero in un riformatorio; la restituzione del minore ai genitori o ascendenti o al tutore, a termini dell'art. 177 della citata legge.

128. (Art. 185 R. D. 15 aprile 1926 n. 718). Il Comitato di patronato vigila sulla condotta e sulla educazione dei minori di diciott'anni, consegnati o restituiti a genitori, ascendenti o tutori, o collocati presso famiglie, o comunque liberati dai riformatori o dimessi dagli asili o istituti, a termini dei precedenti artt. 182, 183 e 184, ne agevola la protezione e il collocamento al lavoro e dà loro consigli e istruzioni, assistendoli in ogni evenienza, per evitare che rimangano privi di appoggio morale e siano di nuovo sospinti sulla via del vizio.

Agli effetti di tale vigilanza quando un minorenni debba essere liberato da un riformatorio, o dimesso da un asilo-scuola o da un istituto di educazione correzionale, la direzione del riformatorio, asilo o istituto deve preavvisarne il Comitato di patronato del luogo di residenza del fanciullo.

I Comitati di patronato concorrono all'assistenza morale ed all'opera di rieducazione dei minorenni inquisiti, condannati e liberati dal carcere.

A tal uopo, essi:

1° si adoperano per assicurare il patrocinio legale agl'inquisiti durante l'istruttoria e il giudizio;

2° procurano di ottenere che gl'inquisiti non vengano rinchiusi nelle ordinarie case di pena, ma in istituti speciali, e si adoperano perchè, dove sia possibile, venga predisposta, presso un locale istituto di educazione e di emenda e messa a disposizione delle autorità di pubblica sicurezza e giudiziarie, una speciale idonea sezione, priva di qualsiasi aspetto di luogo di custodia coattiva, per i minorenni fermati o giudicabili, in guisa che questi siano sottratti alla vicinanza dei criminali adulti e all'impressione del carcere;

3° contribuiscono all'educazione morale e all'istruzione dei minorenni detenuti in carcere, durante il periodo della loro detenzione, mediante visite, conferenze, distribuzione di libri e giornali educativi e simili;

4° procurano di ricondurre sulla retta via, con consigli ed aiuti, e di collocare al lavoro i minorenni condannati condizionalmente o liberati dal carcere.

129. (Art. 209 R.D. 15 aprile 1926 n. 718). Debbono essere preferibilmente inviati alle colonie temporanee estive i fanciulli deboli, gracili e male sviluppati; quelli che presentano un'eredità luetica, tubercolare o alcoolica, immuni da lesioni in atto; gli anemici e i convalescenti di malattie acute.

Debbono essere esclusi da tale colonie ed avviati invece alle colonie marine permanenti o agli ospizi marini e montani i pretubercolari e gli affetti da adonepatie tracheobronchiali o ilari.

Debbono essere inoltre esclusi dalle colonie ed avviati in idonei istituti i fanciulli affetti da malattie contagiose o da deformità scheletriche, o da forme di debolezza psichica grave o neuropsicosi e tutti coloro che non possano essere sottoposti ad una disciplina di gruppo, come i violenti e gl'irascibili.

A parità di condizioni economiche, debbono essere preferiti per l'ammissione alle colonie, i fanciulli più deboli fisicamente e quelli che seguano con maggiori difficoltà l'insegnamento.

Il buon profitto scolastico non costituisce, da solo, titolo di preferenza.

I fanciulli debbono essere raggruppati secondo l'età, il sesso e il periodo di permanenza in colonia.

Nella formazione dei turni occorre tener conto dello stato organico dei singoli fanciulli, delle condizioni climatiche e del periodo di permanenza.

Ogni fanciullo dev'essere trattenuto normalmente in colonia per un periodo non inferiore a giorni quaranta. Il soggiorno può essere prolungato, nei congrui casi, secondo il giudizio del medico.

Nelle colonie elioterapiche la permanenza dei fanciulli può limitarsi alle sole ore diurne.

130. (Art. 211 R.D. 15 aprile 1926 n. 718). Ad ogni colonia profilattica elioterapica può essere annessa, con sede in apposito e separato padiglione, una colonia elioterapica curativa, per i fanciulli affetti da tubercolosi chirurgiche, della pelle, delle mucose, ghiandolari e osteoarticolari e da scrofola.

131. (Art. 219 R. D. 15 aprile 1926, n. 718). Agli ospedali infantili devono essere annessi uno o più padiglioni per il ricovero di fanciulli affetti da tubercolosi aperta, polmonare o chirurgica.

132. (Art. 224 R. D. 15 aprile 1926, n. 718). Gli istituti indicati nei precedenti articoli (orfanotrofi, conservatori, educandati, colonie agricole) devono essere ordinati in maniera da assicurare possibilmente ad ogni ricoverato la sanità fisica e psichica, e in tutti i casi l'istruzione elementare di grado preparatorio, inferiore e superiore, l'istruzione professionale e l'avviamento a quel mestiere o a quella professione che risponda alle sue attitudini.

L'ordinamento disciplinare educativo e l'abituale comportamento del personale di direzione, educazione, assistenza e vigilanza, nei riguardi dei ricoverati, devono essere scevri da ogni asprezza o severità sistematica ed informati al principio che gli educatori debbono sopra tutto mirare alla conquista della fiducia, della stima e dell'affetto dei singoli ricoverati.

Sono vietate le punizioni corporali e quelle consistenti nella privazione degli alimenti.

133. (Art. 225 R. D. 15 aprile 1926, n. 718). L'educazione morale deve mirare ad elevare l'animo dei ricoverati ed a richiamarli al senso del dovere, della responsabilità e della dignità personale, al culto della famiglia e della patria e all'abitudine della franchezza, della sincerità e della buona creanza.

Fermo restando, per le istituzioni non destinate a beneficio dei professanti un culto determinato, il divieto, fatto dall'art. 78 della L. 17 luglio 1890 n. 6972, di subordinare l'assistenza ad atti, pratiche o dichiarazioni concernenti la religione debbono essere seguite da tutti i ricoverati l'istruzione religiosa e le pratiche del culto, nei limiti e nella forma di cui nell'art. 27 del T. U. 5 febbraio 1928 n. 577 come fattori essenziali del loro sviluppo spirituale.

Qualora particolari e giustificati motivi d'ordine igienico-sanitario o morale non vi si oppongano, in ogni istituto debbonsi facilitare i rapporti tra i singoli ricoverati e le rispettive famiglie, in modo da agevolare ad ogni assistito il ritorno in famiglia, nei casi in cui tale ritorno non possa ritenersi pregiudiziale per l'ulteriore sviluppo fisico, morale e intellettuale dello stesso assistito.

134. (Art. 226 R.D. 15 aprile 1926 n. 718). L'istruzione elementare deve essere impartita, di regola, in scuole interne o annesse ai singoli istituti, e, in ogni caso, secondo i programmi tracciati nel titolo II del T. U. 5 febbraio 1928 n. 577 e da insegnanti provvisti dei prescritti titoli di abilitazione.

L'insegnamento teorico-pratico professionale può essere impartito in scuole e laboratori organizzati nell'interno dei singoli istituti, secondo le norme in vigore per gli istituti di istruzione professionale, oppure in scuole esterne e in officine e aziende esterne, condotte notoriamente con probità e abilità. Quando l'istruzione elementare o professionale sia impartita in scuole esterne, devesi provvedere all'esercizio di un'idonea vigilanza sugli alunni nelle ore di permanenza fuori dell'istituto.

Nell'organizzazione dei corsi interni d'insegnamento professionale devesi tener conto delle particolari esigenze del locale mercato di lavoro.

I fanciulli che manifestino speciale attitudine al proseguimento degli studi debbono essere avviati, dopo i corsi elementari, all'insegnamento secondario, nell'interno o all'esterno dell'istituto.

Le fanciulle, oltre che preparate, mediante opportuni insegnamenti, all'esercizio d'idonei mestieri e professioni, debbono essere praticamente adde-

strate nell'economia domestica e rurale e in tutti i lavori necessari per il buon governo della casa, in modo che, dopo il licenziamento dall'istituto, oltre ad essere idonee ad esercitare un mestiere od una professione, siano anche capaci di provvedere ai bisogni domestici.

Alle fanciulle che abbiano compiuto il decimo anno di età debbono essere impartite le nozioni più essenziali d'igiene e assistenza infantile, col metodo indicato negli artt. 59, lett. f e 70 del presente regolamento.

135. (Art. 229 R.D. 15 aprile 1926 n. 718). Sin dalle prime classi elementari del grado superiore deve curare la graduale preparazione dei fanciulli all'orientamento professionale, esponendo, per mezzo di conferenze pratiche, illustrate da proiezioni, i differenti mestieri esercitati nella regione, facendo la lettura di libri ed opuscoli di cultura professionale, organizzando visite ad officine, laboratori, aziende agricole, cantieri e scuole professionali, in modo da determinare in ogni fanciullo una mentalità e un'ideale professionale.

136. (Art. 230 R.D. 15 aprile 1926 n. 718). Ogni ricoverato dev'essere, per quanto sia possibile, avviato a quel mestiere o a quella professione che risponda alle sue attitudini, alle sue inclinazioni, alle sue condizioni fisiche e agli studi da lui compiuti, tenendo anche conto delle condizioni del locale mercato di lavoro.

A tal uopo, ogni istituto deve disporre di svariati laboratori interni o esterni, in modo che ciascun ricoverato abbia la possibilità di sperimentare vari mestieri, prima di determinarsi definitivamente.

In ogni caso la scelta definitiva del mestiere o della professione dev'essere assolutamente spontanea.

137. (Art. 231 R.D. 15 aprile 1926 n. 718). Ai ricoverati che abbiano compiuto il necessario periodo di tirocinio professionale deve attribuire, se occupati in laboratori interni, una quota degli utili ricavati dal prodotto del loro lavoro.

Qualora i ricoverati siano occupati in laboratori ed officine esterne, l'amministrazione dell'istituto di ricovero deve curare che i salari loro assegnati, dopo il periodo di tirocinio, non siano inferiori a quelli correnti sul mercato locale.

Le quote di compartecipazione agli utili o i salari spettanti a ciascun ricoverato devono essere depositati presso una cassa postale di risparmio, mediante libretto individuale, da consegnare, secondo i casi, all' esercente la patria potestà o al ricoverato medesimo, al momento della dimissione di quest'ultimo dall'istituto.

138. (Art. 232 R.D. 15 aprile 1926, n. 718). Salvo i casi in cui si provveda alla riconsegna alla famiglia o all'immediato trasferimento in altro istituto, non si può effettuare, per alcun motivo e in alcuna forma, il licenziamento di un minorenni ricoverato in uno degli istituti indicati negli artt. 222 e 223 del presente regolamento, (orfanotrofi, conservatori, educandati, colonie agricole) se prima non siasi provveduto ad assicurare al minorenni medesimo un'idonea sistemazione fuori dell'istituto.

Del licenziamento dev'essere in tutti i casi data notizia al locale comitato di patronato, a norma e agli effetti degli artt. 114 e 181 del presente regolamento.

139. (Art. 14 R. D. L. 8 maggio 1927, n. 798). I medici condotti, nei territori dei rispettivi comuni, sono obbligati al servizio sanitario dei fanciulli illegittimi collocati, a norma del presente decreto, a baliatico od in allevamento esterno. A tal uopo essi debbono visitare periodicamente le nutrici e i fanciulli sino al quattordicesimo anno di età e prestare a tutti i fanciulli assistiti, sino alla cessazione del periodo d'assistenza di cui all'art. 4 del presente decreto, le loro cure, se infermi.

Il comune deve provvedere alla somministrazione gratuita dei medicinali ai fanciulli illegittimi allevati, a norma del presente decreto nel proprio territorio.

140. (Art. 175 T. U. 5 febbraio 1928, n. 577 sulla istruzione elementare). L'obbligo scolastico è esteso ai ciechi e ai sordomuti, i quali non presentino altra anormalità che impedisca loro di ottemperarvi. Per i sordomuti è esteso fino al 16° anno di età.

141. (Art. 15, lett. c, d, e, f, g L. 26 luglio 1929, n. 1397). Il Comitato provinciale ha il diretto esercizio della protezione e dell'assistenza degli orfani di guerra nell'ambito della provincia.

L'assistenza deve prestarsi da esso lasciando preferibilmente l'orfano presso la famiglia.

Il Comitato provinciale:

c) accorda, in caso di accertato bisogno sovvenzioni al rappresentante legale dell'orfano per favorire lo sviluppo fisico, l'educazione e l'istruzione di esso;

d) provvede, ove ne riconosca la necessità per avere accertata la inapplicabilità dell'assistenza familiare, a collocare l'orfano in apposito istituto per favorirne l'educazione e l'istruzione, tenendo conto, nell'avviamento ad una professione od arte, o nella scelta del luogo di educazione, della volontà del rappresentante legale e di quella dell'orfano quando esso abbia compiuto i dieci anni di età, in armonia all'art. 278 del Codice civile, nonché della condizione sociale del padre;

e) provvede, particolarmente, al ricovero degli orfani gracili, tubercolotici e deficienti in colonie marine e montane, in sanatori ed in istituti di istruzione tecnica ed in colonie agricole fornendo ad essi, alla maggiore età, strumenti di lavoro e, in quanto sia consentito dalla disponibilità dei beni e dei fondi dell'Opera nazionale, piccoli fondi rustici;

f) conferisce annualmente borse di studio ad orfani di guerra, iscritti presso scuole medie od istituti di istruzione superiore, i quali se ne rendano meritevoli per profitto e condotta, secondo particolari norme da approvarsi dal Comitato nazionale;

g) vigila a che per tutti gli orfani di guerra siano osservate le leggi protettrici dell'infanzia e della gioventù, le regole del Codice civile in materia di tutela e le misure di assistenza prescritte dalla presente legge.

142. (Art. 28 L. 26 luglio 1929, n. 1397). Tutte le autorità governative, gli enti pubblici, i direttori di istituti di istruzione sono obbligati a fornire al Comitato provinciale ed alla Commissione comunale di vigilanza informazioni circa gli orfani e le loro famiglie o tutori allo scopo di accertare principalmente:

a) se viene esercitata sugli orfani la vigilanza necessaria e se si adempiono gli obblighi di legge circa il mantenimento, l'educazione e l'istruzione;

b) se sono osservate le disposizioni delle leggi e dei regolamenti che hanno per iscopo la tutela e l'integrità fisica e morale dell'orfano.

Debbono altresì informare il Comitato provinciale e la Commissione comunale di vigilanza di tutti i casi nei quali l'intervento immediato di detti organi possa essere necessario.

L'ufficiale dello stato civile, il rappresentante legale di un ente o istituto ed ogni altra persona che ometta di denunciare alla Commissione comunale di vigilanza, al Comitato provinciale o al giudice delle tutele la esistenza di un orfano di guerra, accertata per diretta conoscenza o per dichiarazione ricevuta, incorre nella pena pecuniaria di cui all'art. 404 del Codice civile.

Contro la condanna è ammesso ricorso dinanzi alla sezione civile della Corte di appello nel termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento.

143. (Art. 34 L. 26 luglio 1929, n. 1397). Nei casi di abuso della patria potestà o della tutela legale da parte di chi l'esercita, sia violandone o trascurandone i doveri o male amministrando le sostanze dell'orfano o non provvedendo in corrispondenza ai mezzi di cui può disporre all'educazione di esso, il giudice delle tutele, a richiesta del Comitato provinciale, può provvedere per la nomina di un tutore alla persona dell'orfano stesso o di un curatore ai beni di lui, a termini degli artt. 330, 333, 339, 360 del Codice civile.

144. (Art. 44 L. 26 luglio 1929, n. 1397). Il Comitato provinciale ed il giudice delle tutele invigilano affinché siano rispettati gli interessi patrimoniali degli orfani, facendoli assistere nelle pratiche amministrative e nelle azioni giudiziarie che possano interessarli, ed assicurandone, se del caso, la rappresentanza in giudizio.

Tutti gli atti relativi alla tutela degli orfani di guerra, e quelli giudiziari e stragiudiziali che i Comitati provinciali, i giudici delle tutele e le istituzioni giuridicamente riconosciute debbano compiere nell'interesse degli orfani di guerra, sono scritti in carta libera ed esenti da qualsiasi tassa.

Per tutti i giudizi relativi alla suddetta tutela compete di diritto alla difesa dell'orfano il gratuito patrocinio. Il giudice delle tutele destina il difensore officioso ai sensi delle disposizioni contenute nel testo unico delle leggi sul gratuito patrocinio approvato con R. D. 30 dicembre 1923, n. 3282.

Su proposta degli interessati o d'ufficio, il giudice nomina un avvocato procuratore che assiste l'orfano negli affari di volontaria giurisdizione.

145. (Art. 49 L. 26 luglio 1929, n. 1397). I fondi ed i redditi dotali di cui alla lett. h dell'articolo precedente sono erogati dal Comitato provinciale per la concessione di sussidi dotali ad orfane di guerra nubende.

Il Prefetto della provincia accerta le somme dovute dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza per i titoli suddetti e ne dispone il versamento nella cassa del comitato provinciale.

La destinazione dei fondi e dei redditi, di cui sopra, andrà a favore di tutte le orfane di guerra appartenenti per domicilio di soccorso alla provincia ove hanno sede le istituzioni, ferma la preferenza a favore di quelle tra le orfane stesse che appartengano al territorio entro cui le istituzioni medesime, a termine dei propri statuti, dovevano esplicare la loro beneficenza.

Le somme eventualmente esuberanti per la concessione di sussidi dotali, saranno destinate dal Comitato provinciale all'assistenza in genere degli orfani di guerra.

146. (Art. 55 L. 26 luglio 1929, n. 1397). Nelle assunzioni di impieghi nelle Amministrazioni dello Stato e di enti pubblici in genere, che siano fatte senza concorso, la condizione di orfano della guerra costituirà titolo di preferenza nella valutazione dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego.

Tale condizione costituirà altresì titolo di precedenza, a parità di merito, nelle graduatorie dei concorsi per l'ammissione agli impieghi suddetti.

La preferenza e la precedenza prendono grado dopo quelle consimili concesse agli invalidi della guerra.

147. (Art. 223 Codice penale). Ricovero dei minori in un riformatorio giudiziario. — Il ricovero in un riformatorio giudiziario è misura di sicurezza speciale per i minori, e non può avere durata inferiore a un anno.

Qualora tale misura di sicurezza debba essere, in tutto o in parte, applicata o eseguita dopo che il minore abbia compiuto gli anni ventuno, ad essa è sostituita la libertà vigilata, salvo che il giudice ritenga di ordinare l'assegnazione a una colonia agricola, o ad una casa di lavoro

148. (Art. 224 Codice penale). Minore non imputabile. — Qualora il fatto commesso da un minore degli anni quattordici sia preveduto dalla legge come delitto, ed egli sia pericoloso (203), il giudice, tenuto specialmente conto della gravità del fatto e delle condizioni morali della famiglia in cui il minore è vissuto, ordina che questi sia ricoverato nel riformatorio giudiziario o posto in libertà vigilata (228 s.).

Se, per il delitto, la legge stabilisce la pena di morte o l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, e non si tratta di delitto colposo (43), è sempre ordinato il ricovero del minore nel riformatorio per un tempo non inferiore a tre anni.

Le disposizioni precedenti si applicano anche al minore che, nel momento in cui ha commesso il fatto preveduto dalla legge come delitto, aveva compiuto gli anni quattordici ma non ancora i diciotto, se egli sia riconosciuto non imputabile, a norma dell'art. 98.

149. (Art. 225 Codice penale). Minore imputabile. — Quando il minore che ha compiuto gli anni quattordici, ma non ancora i diciotto, sia riconosciuto imputabile, il giudice può ordinare che, dopo l'esecuzione della pena, egli sia ricoverato in un riformatorio giudiziario o posto in libertà vigilata, tenuto conto delle circostanze indicate nella prima parte dell'articolo precedente.

E' sempre applicata una delle predette misure di sicurezza al minore che sia condannato per delitto durante la esecuzione di una misura di sicurezza, a lui precedentemente applicata per difetto d'imputabilità.

150. (Art. 226 Codice penale). Minore delinquente abituale, professionale o per tendenza. — Il ricovero in un riformatorio giudiziario è sempre ordinato per il minore degli anni diciotto, che sia delinquente abituale (102 s.) o professionale (105), ovvero delinquente per tendenza (108); e non può avere durata inferiore a tre anni. Quando egli ha compiuto gli anni ventuno, il giudice ne ordina l'assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro.

La legge determina gli altri casi nei quali deve essere ordinato il ricovero del minore in un riformatorio giudiziario.

151. (Art. 227 Codice penale). Riformatori speciali. — Quando la legge stabilisce che il ricovero in un riformatorio giudiziario sia ordinato senza che occorra accertare che il minore è socialmente pericoloso (203), questi è asse-

gnato ad uno stabilimento speciale o ad una sezione speciale degli stabilimenti ordinari.

Può altresì essere assegnato ad uno stabilimento speciale o ad una sezione speciale degli stabilimenti ordinari il minore che, durante il ricovero nello stabilimento ordinario, si sia rivelato particolarmente pericoloso.

152. (Art. 232 Codice penale). Minori o infermi di mente in stato di libertà vigilata. — La persona di età minore (C. 240) o in stato d'infermità psichica non può essere posta in libertà vigilata, se non quando sia possibile affidarla ai genitori, o a coloro che abbiano obbligo di provvedere alla sua educazione o assistenza, ovvero a istituti di assistenza sociale (Pp. 648 al., 650).

Qualora tale affidamento non sia possibile o non sia ritenuto opportuno, è ordinato, o mantenuto, secondo i casi, il ricovero nel riformatorio, o nella casa di cura e di custodia.

Se, durante la libertà vigilata, il minore non dà prova di ravvedimento o la persona in stato d'infermità psichica si rivela di nuovo pericolosa, alla libertà vigilata è sostituito, rispettivamente il ricovero in un riformatorio o il ricovero in una casa di cura e di custodia.

153. (Art. 671 Codice penale). Impiego di minori nell'accattonaggio. — Chiunque si vale, per mendicare, di una persona minore degli anni quattordici o, comunque, non imputabile, la quale sia sottoposta alla sua autorità o affidata alla sua custodia o vigilanza, ovvero permette che tale persona mendichi, o che altri se ne valga per mendicare, è punito con l'arresto (25) da tre mesi a un anno.

Qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, la condanna importa la sospensione dall'esercizio della patria potestà o dall'ufficio di tutore.

154. (Art. 714 Codice penale). Omessa o non autorizzata custodia, in manicomio o in riformatori, di alienati di mente o di minori. — Chiunque senza ordine dell'Autorità o senza autorizzazione di questa, accoglie in uno stabilimento di cura una persona presentata come affetta da alienazione mentale, o in un riformatorio pubblico un minore (C. 240) è punito con l'ammenda (26) da lire trecento a tremila.

La stessa pena si applica qualora; pur non essendo richiesto l'ordine o l'autorizzazione, taluno accolga in uno stabilimento di cura una persona affetta da alienazione mentale, omettendo di darne avviso all'Autorità (715).

Soggiace all'arresto (25) fino a sei mesi o all'ammenda (26) da lire trecento a cinquemila chi, senza osservare le prescrizioni della legge, dimette da uno dei suindicati stabilimenti una persona che vi si trovi legittimamente ricoverata.

155. (Art. 715 Codice penale). Omessa o non autorizzata custodia privata di alienati di mente. — Chiunque, fuori del caso preveduto dal primo capoverso dell'articolo precedente, senza autorizzazione, riceve in custodia persone affette da alienazione mentale, è punito con l'arresto (25) fino a tre mesi o con l'ammenda (26) da lire cento a duemila. Alla stessa pena soggiace chi non osserva gli obblighi inerenti alla custodia delle persone indicate nella disposizione precedente.

156. (Art. 176 Codice penale). Omesso avviso all'Autorità dell'evasione o fuga d'infermi di mente o di minori. — Il pubblico ufficiale (357) o l'addetto a uno stabilimento destinato alla esecuzione di pene o di misure di sicurezza,

ovvero a uno stabilimento di cura o ad un riformatorio pubblico, che omette di dare immediatamente avviso all'Autorità dell'evasione o della fuga di persona ivi detenuta o ricoverata, è punito con l'ammenda (26) da lire cento a duemila.

La stessa disposizione si applica a chi per legge o per provvedimento dell'Autorità è stata affidata una persona a scopo di custodia o di vigilanza.

157. (Art. 717 Codice penale). Omessa denuncia di malattie di mente o di gravi infermità psichiche pericolose. — Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria, avendo assistito o esaminato persona affetta da malattia di mente, o da grave infermità psichica, la quale dimostra o dia sospetto di essere pericolosa a sè o agli altri, omette di darne avviso all'Autorità è punito con l'ammenda (26) da lire trecento a tremila. La stessa disposizione si applica se la persona assistita o esaminata sia affetta da intossicazione cronica prodotta da alcool o da sostanze stupefacenti.

158. (Art. 731 Codice penale). Inosservanza dell'obbligo dell'istruzione elementare dei minori. — Chiunque rivestito di autorità o incaricato della vigilanza sopra un minore (C. 240) omette, senza giusto motivo, d'impartirgli o di fargli impartire l'istruzione elementare è punito con l'ammenda (26) fino a lire trecento.

159. (Art. 732 Codice penale). Omesso avviamento dei minori al lavoro. — Chiunque rivestito di autorità o incaricato della vigilanza sopra un minore che ha compiuto gli anni quattordici e deve trarre dal lavoro il proprio sostentamento, omette, senza giusto motivo, di avviarlo al lavoro è punito con l'ammenda (26) fino a lire trecento.

160. (Art. 32 R.D. 13 novembre 1930 n. 1642). E' in facoltà del Comitato nazionale di concedere direttamente ad orfani di guerra, sul fondo centrale dell'Opera, sovvenzioni individuali e borse di studio, ove le caratteristiche e l'importanza di esse ne facciano ravvisare opportuna erogazione, con piena uniformità di criteri da parte di unico organo centrale.

Il Comitato può riservarsi, altresì, l'erogazione in tutto od in parte di diarie o compensi per speciali cure sanitarie di orfani, che si prevedano di elevato importo.

Spetta al Comitato nazionale di procedere alla distinta periodica destinazione dell'assegno, devoluto in favore degli orfani di guerra, annesso alla medaglia d'oro al valore militare, conferita al Milite Ignoto.

Le deliberazioni di massima su quanto forma oggetto dei primi due commi del presente articolo, e le deliberazioni sulla destinazione dell'assegno, di cui al terzo comma, sono sottoposte, dal Comitato nazionale, all'approvazione del Capo del Governo.

161. (Art. 33, commi 1° e 2° R.D. 13 novembre 1930 n. 1642). Salve le disposizioni dell'art. 49 della L. 26 luglio 1929 n. 1397, e 42 del presente regolamento, relative alla concessione di sussidi dotati ad orfane di guerra nubende, il Comitato provinciale esercita l'azione di assistenza in favore degli orfani di guerra aventi attuale residenza nella provincia.

Il collocamento dell'orfano, a scopo di cura o di educazione, presso istituto avente sede in altra provincia, non fa, però, cessare la competenza del Comitato provinciale entro la cui giurisdizione è compreso il comune di ulti-

ma residenza dell'orfano salvi particolari accordi tra quest'ultimo Comitato e quello nella cui giurisdizione ha sede l'istituto, ai fini della tempestiva vigilanza sull'orfano ricoverato.

162. (Art. 37 R.D. 13 novembre 1930 n. 1642). Le sovvenzioni, da parte del Comitato provinciale, ai rappresentanti legali degli orfani di guerra sono concesse, preferibilmente, in oggetti in natura, in relazione ai particolari bisogni di ciascun orfano. Appena le condizioni di età, di salute e di istruzione consentano il collocamento dell'orfano in un posto di lavoro, le sovvenzioni predette sono concesse, principalmente, per favorire il collocamento medesimo.

163. (Art. 38 R.D. 13 novembre 1930 n. 1642). Al collocamento di orfani di guerra in istituti di ricovero e di educazione, il Comitato provinciale provvede con assoluta precedenza, quando sia accertato l'abbandono materiale o morale degli orfani medesimi.

Per i ricoveri a scopi di educazione ed istruzione, a seguito dell'accertata impossibilità di conseguire detti scopi lasciando l'orfano presso la famiglia, il Comitato provinciale tiene conto, oltre delle condizioni sociali ed economiche della famiglia e delle benemerienze del genitore morto in guerra, delle attitudini e della condotta dell'orfano ed, in particolare, dell'effettivo profitto da lui conseguito nel precedente corso di studi.

Le relative concessioni devono essere confermate, annualmente, in relazione alla decorrenza dell'anno scolastico, e, sia in sede di nuove concessioni che di conferma, il Comitato provinciale, forma, in rapporto alle disponibilità di bilancio e coordinatamente al conferimento delle borse di studio, di cui all'art. 15, lett. f della L. 26 luglio 1929, n. 1397, e 40 del presente regolamento, una graduatoria dei più meritevoli del ricovero.

164. (Art. 39, commi 1° e 2° R.D. 13 novembre 1930 n. 1642). Per i ricoveri di orfani di guerra a scopi di cura sanitaria, il Comitato provinciale si avvale, di regola, in base, possibilmente, ad apposite convenzioni, di ospedali e di istituti sanitari assimilati, esistenti localmente o nei centri più prossimi alla provincia.

I ricoveri in istituti o case di cura privati debbono essere previamente autorizzati dal Comitato nazionale.

165. (Art. 40 R.D. 13 novembre 1930 n. 1642). Le borse di studio, di cui all'art. 15 lett. f della L. 26 luglio 1929 n. 1397, sono conferite, sin dall'inizio, in rapporto all'intero corso di studi presso scuole medie o presso istituti di istruzione superiore, salvo la annuale conferma agli effetti del pagamento della rispondente rata.

La situazione dell'orfano, nei riguardi dell'età, è considerata al momento della iniziale concessione. La mancata conferma del pagamento di una rata annuale equivale a revoca della concessione ed ogni eventuale provvedimento negli anni successivi ha carattere di nuova concessione.

Per la graduatoria degli orfani di guerra meritevoli della borsa di studio si tien conto, oltre delle attitudini, del profitto e della condotta dell'orfano, delle condizioni sociali ed economiche della di lui famiglia e delle benemerienze del genitore morto in guerra. E' tenuto, altresì, conto, anche per la determinazione dell'importo della borsa, della residenza attuale dell'orfano in rapporto alla sede dell'istituto presso cui l'orfano stesso intende compiere i propri studi.

166. (Art. 41 R.D. 13 novembre 1930 n. 1642). La concessione di sussidi dotati ad orfane di guerra nubende, è disposta annualmente dal Comitato provinciale mediante appositi concorsi, in base a norme stabilite dal Comitato nazionale, con deliberazione soggetta all'approvazione del Capo del Governo.

Ai concorsi possono partecipare le orfane di guerra nubende dai 14 anni compiuti sino al compimento della maggiore età.

Nelle norme predette è determinato il termine di decadenza, per il mancato verificarsi delle nozze, dal diritto alla riscossione del sussidio, ed in ogni caso, il diritto stesso cessa col compimento del 25° anno di età.

Tra i titoli di preferenza, da determinare nelle indicate norme, devono essere comprese le benemerienze conseguite in guerra dal genitore dell'orfana.

167. (Art. 77 R.D. 13 novembre 1930 n. 1642). Prima di emettere i provvedimenti di cui agli artt. 318-319 Codice civile, ed ogni altro provvedimento disciplinare o relativo al ricovero temporaneo dell'orfano in un istituto, il giudice interroga l'orfano, lo esorta, se del caso, ad emendarsi, ne accerta lo stato fisico-psicologico, il grado d'istruzione e le condizioni di famiglia o di ambiente, e, in base al giudizio fattone, e secondo ritenga opportuno, o ingiunge al genitore di vigilare sulla condotta dell'orfano, diffidandolo che altrimenti saranno applicate a suo carico le sanzioni di legge, ovvero affida provvisoriamente la vigilanza dell'orfano ad apposita persona, d'accordo col Comitato provinciale nella cui giurisdizione si trova l'orfano stesso, ovvero, riconosciuta l'inapplicabilità dell'assistenza familiare, ne dispone il ricovero temporaneo, a titolo di esperimento, in un istituto o in altra famiglia, sentito il rappresentante legale dell'orfano e il Comitato provinciale.

Per il ricovero definitivo si provvede a norma dell'art. 38 del presente regolamento.

Quando il giudice dispone il ricovero temporaneo dell'orfano in un riformatorio governativo o in un istituto, il suo provvedimento ha la precedenza sui ricoveri disposti da altre autorità e per altri minori non orfani di guerra.

Ove il giudice ritenga necessario il ricovero dell'orfano in un riformatorio governativo, la relativa ordinanza deve dal giudice stesso direttamente comunicarsi al Ministero di grazia e giustizia, che provvede all'assegnazione.

168. (Art. 79 R.D. 13 novembre 1930 n. 1642). Nei casi di abuso della patria potestà o della tutela previsti dall'art. 34 della L. 26 luglio 1929 n. 1397, il giudice delle tutele sopra istanza del Comitato provinciale o del pubblico ministero o dei prossimi parenti dell'orfano, o di questo ultimo, ovvero d'ufficio, accerta l'esistenza dell'abuso ed emette il relativo decreto con cui affida la tutela all'ente od alla persona prescelta. Contro il decreto del giudice è ammesso il reclamo al Primo Presidente della Corte di appello che decide, inteso il pubblico ministero.

169. (Art. 153 R.D. 18 giugno 1931 n. 773). Agli effetti della vigilanza dell'autorità di pubblica sicurezza, gli esercenti una professione sanitaria sono obbligati a denunciare all'autorità locale di pubblica sicurezza, entro due giorni, le persone da loro assistite o esaminate che siano affette da malattie di mente o da grave infermità psichica, le quali dimostrino o diano sospetto di essere pericolose a sè o agli altri.

L'obbligo si estende anche per le persone che risultano affette da cronica intossicazione prodotta da alcool o da sostanze stupefacenti.

170. (Art. 154 R.D. 18 giugno 1931 n. 773). E' vietato mendicare in luogo pubblico o aperto al pubblico.

Le persone riconosciute dalla autorità locale di pubblica sicurezza inabili a qualsiasi proficuo lavoro e che non abbiano mezzi di sussistenza nè parenti tenuti per legge agli alimenti e in condizione di poterli prestare sono proposte dal prefetto, quando non sia possibile provvedere con la pubblica beneficenza, al ministro dell'interno per il ricovero in un istituto di assistenza o beneficenza del luogo o di altro comune.

Il ministro può autorizzare il prefetto a disporre il ricovero dell'inabile in un istituto di assistenza e beneficenza.

Per il rimborso delle spese di ricovero si applicano le norme stabilite per il domicilio di soccorso.

Quando il comune e le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza del domicilio di soccorso non sono in condizione di provvedere in tutto o in parte, le spese sono in tutto o in parte a carico dello Stato.

171. (Art. 155 R.D. 18 giugno 1931 n. 773). I congiunti di un mendicante inabile al lavoro e privo di mezzi di sussistenza, tenuti per legge agli alimenti e in condizione di poterli prestare, sono diffidati dall'autorità locale di pubblica sicurezza ad adempiere al loro obbligo.

Decorso il termine all'uopo stabilito nella diffida, l'inabile al lavoro è ammesso di diritto al beneficio del gratuito patrocinio per promuovere il giudizio per gli alimenti.

172. (Art. 177 R.D. 18 giugno 1931 n. 773). Il minore degli anni diciotto, ozioso, vagabondo, diffamato a termini di questo testo unico o che esercita abitualmente la mendicizia o il meretricio è denunciato dal questore al presidente del tribunale.

Il presidente, eseguiti gli opportuni accertamenti, ordina che il denunciato sia consegnato al padre, all'ascendente, o al tutore, con la intimazione di provvedere alla sua educazione e di invigilare la condotta di lui, sotto comminatoria del pagamento di una somma fino a lire 2000 a favore della cassa delle ammende.

Nel caso di persistente trascuratezza può essere pronunciata la perdita dei diritti di patria potestà e di tutela.

173. (Art. 178 R.D. 18 giugno 1931 n. 773). Se il minore degli anni diciotto è privo di genitori, ascendenti o tutori o se costoro non possono provvedere alla sua educazione o sorveglianza, il presidente del tribunale ordina che sia ricoverato, non oltre il termine della minore età, presso qualche famiglia onesta che consenta di accettarlo ovvero in un istituto di correzione.

I genitori o gli ascendenti sono tenuti al pagamento della retta o di quella parte di essa che sarà di volta in volta determinata.

174. (Art. 91, lett. H, nn. 5, 6 e 7 R.D. 3 marzo 1934 n. 383). Sono obbligatorie per i comuni le spese concernenti gli oggetti ed i servizi appresso indicati:

H) Assistenza e beneficenza:

5) contributi nelle spese di assistenza degli infanti illegittimi abbandonati o esposti all'abbandono;

6) mantenimento degli inabili al lavoro;

7) somministrazione dei locali ai comitati di patronato per la protezione della maternità ed infanzia.

175. (Art. 144, lett. G, nn. 2 e 4 R.D. 3 marzo 1934 n. 383). Sono obbligatorie per le provincie le spese concernenti gli oggetti ed i servizi appresso indicati:

G) Assistenza e beneficenza:

2) assistenza degli infanti illegittimi, abbandonati o esposti all'abbandono;

4) somministrazione dei locali per le federazioni provinciali per la protezione della maternità e dell'infanzia.

176. (Art. 8 R.D.L. 20 luglio 1934 n. 1404, come modificato da art. 2 D.L. 15 novembre 1938 n. 1802). Gli istituti di osservazione sono destinati ad accogliere e ospitare i minori degli anni 18 abbandonati, fermati per motivi di pubblica sicurezza o, comunque, in attesa di un provvedimento giudiziario o di internamento in una casa di rieducazione.

Essi hanno lo scopo precipuo di fare l'esame scientifico del minore, stabilirne la vera personalità, e segnalare i mezzi più idonei per assicurarne il recupero alla vita sociale.

177. (Art. 11 R.D.L. 20 luglio 1934 n. 1404). Nei procedimenti a carico dei minori, speciali ricerche devono essere rivolte ad accertare i precedenti personali e familiari dell'imputato, sotto l'aspetto fisico, psichico, morale e ambientale.

Il pubblico ministero, il tribunale e la sezione della Corte d'appello possono assumere informazioni, e sentire pareri di tecnici senza alcuna formalità di procedura, quando si tratta di determinare la personalità del minore e le cause della sua irregolare condotta.

178. (Art. 20 R.D.L. 20 luglio 1934 n. 1404). (1) La sospensione condizionale della pena può essere ordinata, nelle condanne per reati commessi dai minori degli anni 18, quando si infligga una pena restrittiva della libertà personale non superiore ai tre anni, ovvero una pena pecuniaria non superiore alle lire 15.000.

179. (Art. 21 R.D.L. 20 luglio 1934 n. 1404). La liberazione condizionale dei condannati che commisero il reato quando erano minori degli anni 18 può essere ordinata dal Ministro in qualunque momento dell'esecuzione e qualunque sia la durata della pena definitiva inflitta.

Il Ministro può stabilire, col decreto di concessione, che, in luogo della libertà vigilata, sia applicato al liberato condizionalmente l'internamento in un riformatorio giudiziario se è tuttora minore degli anni 21 o l'assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro se è maggiore di tale età.

Se per il liberato condizionalmente fu disposto l'internamento in un riformatorio giudiziario, in una colonia agricola o in una casa di lavoro, il tempo trascorso in tali stabilimenti è computato nella durata della pena.

180. (Art. 23 R.D.L. 20 luglio 1934 n. 1404). Presso il Tribunale per i minorenni è tenuto un elenco delle persone e degli istituti di assistenza sociale che si dichiarano disposti a provvedere all'educazione o all'assistenza dei minori sottoposti a libertà vigilata.

Prima d'iscrivere le persone e gli istituti nell'elenco, il Tribunale assume informazioni sulla loro moralità, disinteresse e condizioni economiche.

(1) Innovativo della disposizione dell'art. 163 c.p. 1930.

Quando viene disposto l'affidamento del minore sottoposto a libertà vigilata, ai genitori o a coloro che abbiano l'obbligo di provvedere alla sua educazione o assistenza, ai tutori, ovvero alle persone o agli istituti iscritti nell'elenco suddetto, il giudice di sorveglianza non consegna la carta precettiva indicata nell'art. 649 del codice di procedura penale, e la sorveglianza sul minore è esercitata dalle stesse persone e dagli stessi istituti, sotto l'immediato controllo del giudice di sorveglianza.

All'atto dell'affidamento è redatto verbale nel quale il giudice di sorveglianza segna le linee direttive dell'assistenza e della vigilanza, alle quali il minore deve essere sottoposto.

Le condizioni prescritte devono essere rivedute ed eventualmente modificate, secondo appare necessario dai risultati conseguiti dall'opera di riadattamento del minore, il quale deve essere frequentemente interrogato dal giudice di sorveglianza.

Se i risultati non sono soddisfacenti, il giudice di sorveglianza ordina l'internamento del minore in un riformatorio giudiziario.

181. (Art. 24 R.D.L. 20 luglio 1934 n. 1404, come modificato da art. 4 D.L. 15 novembre 1938 n. 1802). Per i fatti commessi dai minori degli anni 18, sia che abbiano dato luogo a condanna sia a proscioglimento, è ammessa una riabilitazione speciale, che fa cessare le pene accessorie e tutti gli altri effetti preveduti da leggi e regolamenti penali, civili e amministrativi, salvo le limitazioni stabilite per la concessione della sospensione condizionale della pena e del perdono giudiziale.

Quando il minore ha compiuto gli anni 18, ma non ancora i 25, e non è tuttora sottoposto ad esecuzione di pena o di misura di sicurezza, il Tribunale per i minorenni della dimora abituale del minore, su domanda dell'interessato, su richiesta del pubblico ministero, o anche d'ufficio, esamina tutti i precedenti del minore, richiama gli atti che lo riguardano e assume informazioni sulla condotta da lui tenuta in famiglia, nella scuola, nell'officina, in pubblici o privati istituti, nelle associazioni sportive.

Se ritiene che il minore sia completamente emendato e degno di essere ammesso a tutte le attività della vita sociale, dichiara la riabilitazione.

Se in un primo esame appare insufficiente la prova dell'emenda, il Tribunale può rinviare l'indagine a un tempo successivo, ma non oltre il compimento del venticinquesimo anno del minore.

Il Tribunale provvede con sentenza in camera di consiglio, senza assistenza di difensori, sentiti l'autorità di pubblica sicurezza provinciale, il pubblico ministero, l'esercente la patria potestà o la tutela e il minore.

Il provvedimento di riabilitazione è annotato nelle sentenze riguardanti il minore ed è iscritto nel casellario giudiziario. Copia di esso è trasmessa all'autorità di pubblica sicurezza del comune di nascita e di abituale dimora del minore, nonchè alle rispettive autorità provinciali di P.S.

Dichiarata la riabilitazione, nel certificato penale non si fa alcuna menzione dei precedenti penali del minore, anche se richiesto da una pubblica amministrazione, salvo che abbia attinenza con procedimento penale.

Sono applicabili le disposizioni degli articoli 180 e 181 del Codice penale.

Alla revoca della riabilitazione si procede a norma dell'art. 600 del Codice di procedura penale.

182. (Art. 25 R.D.L. 20 luglio 1934 n. 1404: riferimenti trovansi in articoli 4, 72, 89 e 125 R.D. 4 aprile 1939 n. 721 e in artt. 7 e 27 delle norme di attuazione R.D. 20 settembre 1934 n. 1579). Quando un minore degli anni 18,

per abitudini contratte, dia manifeste prove di traviamiento e appaia bisognevole di correzione morale, l'autorità di pubblica sicurezza, il procuratore della Repubblica, i genitori, il tutore, il curatore, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia possono riferire i fatti al tribunale per i minorenni, il quale, assunte le opportune informazioni, ordina, con decreto motivato insindacabile, che il minore venga internato in un riformatorio per corrigendi.

Il provvedimento è deliberato in camera di consiglio senza intervento di difensori, sentiti l'autorità di pubblica sicurezza provinciale, il pubblico ministero, il minore e l'esercente la patria potestà o la tutela.

Il Ministero di grazia e giustizia assegna il minore ad un riformatorio governativo o a un riformatorio gestito da pubbliche istituzioni con le quali abbia stipulato apposite convenzioni.

Le rette di mantenimento nei riformatori sono a carico dei genitori o degli ascendenti. Se mancano genitori e ascendenti, gli esercenti la tutela sono tenuti a rimborsare tali rette quando il patrimonio del minore lo consente.

Il tribunale, prima di disporre l'assegnazione di un minore al riformatorio, può affidarlo ad una delle persone o istituti indicati nell'art. 23, perchè ne curi l'educazione. In tal caso ogni tre mesi il minore sarà interrogato da un componente il tribunale per gli opportuni accertamenti sul successo dell'opera di rieducazione.

183. (Art. 26 R.D.L. 20 luglio 1934 n. 1404). Quando il traviamiento del minore è in dipendenza dello stato di abbandono in cui egli si trova o trattasi di minore diffamato a termini dell'art. 165 della legge sulla pubblica sicurezza, il tribunale, prima di provvedere a norma dell'articolo precedente, può ordinare, su rapporto dell'autorità di pubblica sicurezza, che il minore sia consegnato al padre, a un ascendente o al tutore, con l'intimazione di provvedere all'educazione di lui e di invigilarne la condotta sotto comminatoria del pagamento di una somma sino a lire 2000 a favore della cassa delle ammende.

In caso di persistente trascuranza il pubblico ministero provoca i provvedimenti di cui agli articoli 330, 333, 334, 350 n. 4 del codice civile.

E' applicabile l'ultima parte dell'articolo precedente.

184. (Art. 30 R.D.L. 20 luglio 1934 n. 1404, citato in artt. 11 e 145 R.D. 4 aprile 1939 n. 721). Se la dimissione deve essere ordinata avanti che il minore abbia compiuto gli anni 18, il tribunale, prima di provvedere, accerta che il minore possa essere convenientemente assistito dalla famiglia o da altre persone o istituti indicati nell'articolo 23.

Fino a quando non ha avuto la certezza di tale assistenza, sospende di provvedere alla dimissione del minore. La sospensione non può protrarsi oltre il compimento del 18° anno del minore.

185. (Art. 284 R.D. 27 luglio 1934 n. 1265). I medici sono tenuti a denunciare qualunque caso di tracoma da loro riscontrato nelle scuole, negli istituti di educazione e di cura, civili e militari, negli opifici industriali e in ogni altra collettività. Il contravventore è punito con l'ammenda da lire trecento a cinquemila.

186. (Art. 285 R.D. 27 luglio 1934 n. 1265). Per ciascun esercizio finanziario sono stanziati in appositi capitoli del bilancio del Ministero del Tesoro:

a) le somme da erogare in sussidi per costruzione, sistemazione e arredamento di ambulatori antitracomatosi e di speciali luoghi di cura destinati al ricovero degli infermi di tracoma;

b) le somme da erogare in sussidi per il funzionamento di istituti per la cura ambulatoria ed ospedaliera del tracoma, per la propaganda e per i corsi teorico-pratici presso le cliniche oculistiche intorno alla diagnosi, cura e profilassi della malattia.

Le somme, disponibili alla fine dell'esercizio finanziario, sono portate in aumento delle disponibilità degli esercizi successivi.

Sugli stanziamenti e sulle disponibilità a fine di esercizio sono inoltre concessi sussidi ai comuni che abbiano istituito o istituiscano scuole per fanciulli tracomatosi.

187. (Art. 13 R.D. 20 settembre 1934 n. 1579). Le case di rieducazione di minorenni e i riformatori giudiziari sono organizzati in modo da adeguare i mezzi rieducativi alla condizione sociale dei minorenni. I vari istituti sono a tal fine distinti per la prevalenza dell'indirizzo agricolo, o industriale, o scolastico, che viene a ciascuno di essi assegnato.

188. (Art. 14 R.D. 20 settembre 1934 n. 1579). Quando il direttore di una casa di rieducazione ritiene che il minorenne non è più bisognevole di correzione, riferisce immediatamente al procuratore della repubblica per gli opportuni provvedimenti.

189. (Art. 13, nn. 2, 3, 4 R.D. 24 dicembre 1934 n. 2316): 2) esercitano una vigilanza igienica, educativa e morale sui fanciulli minori di quattordici anni, collocati fuori della dimora dei genitori o tutori, presso nutrici e allevatori e istituti pubblici o privati di beneficenza e assistenza, e provvedono all'assistenza, al ricovero, all'istruzione e alla rieducazione dei fanciulli abbandonati;

3) curano l'assistenza e la protezione dei fanciulli anormali e dei minorenni materialmente o moralmente abbandonati, esercitando, di concorso degli Enti comunali di assistenza, le attribuzioni previste dall'art. 8 della legge 17 luglio 1890, n. 6972;

4) vigilano sui fanciulli adolescenti denunziando, ove occorra, all'autorità giudiziaria, i fatti venuti a loro conoscenza, che possano importare la perdita della patria potestà, della tutela legale e della qualità di tutore, e curano che, in questi casi, si provveda alla legale rappresentanza dei minorenni.

190. (Art. 19 R.D. 24 dicembre 1934 n. 2316). Quando le autorità di pubblica sicurezza o le istituzioni di assistenza e beneficenza o le associazioni per la protezione e l'assistenza dei minorenni raccolgano un fanciullo abbandonato o vengano a conoscere che un fanciullo si trovi in istato di abbandono materiale o morale, debbono, dopo aver provveduto al provvisorio ricovero del fanciullo, darne subito notizia al Comitato di patronato incaricato dell'assistenza nel luogo in cui si trovi il fanciullo.

Lo stesso obbligo incombe a qualunque cittadino che trovi abbandonato in luogo pubblico un fanciullo minore di quattordici anni o venga a conoscenza che un fanciullo trovasi in stato di abbandono materiale o morale.

Ai cittadini trasgressori è applicabile la pena prevista nell'art. 593, 1° comma, del Codice penale.

191. (Art. 21, comma 1° R.D. 24 dicembre 1934 n. 2316). Quando un fanciullo sia allevato in locali insalubri o pericolosi, oppure da persone, che per negli-

genza, immoralità, ignoranza o cattiva condotta o per altri motivi, siano incapaci di provvedere alla sua educazione e istruzione, i patroni, con l'assistenza delle autorità di pubblica sicurezza, debbono ritirarlo e collocarlo in luogo sicuro, sino a che si possa provvedere alla sua restituzione ai genitori, o al tutore, oppure al suo ricovero in idoneo istituto.

192. (Art. 22 R.D. 24 dicembre 1934 n. 2316). Il procuratore della repubblica deve trasmettere alla Federazione della provincia di residenza del minore, per gli opportuni provvedimenti di assistenza, copia delle sentenze che, riguardando ad uno o ad entrambi i genitori, importino privazione del diritto di patria potestà, della tutela legale e della qualità di tutore, in base agli articoli 28, 2° comma, 32, 34, 541, 564, 4° comma, e 569 del Codice penale, artt. 306, 333, 334, 339 Codice civile, 233 del Codice civile, 26 del R.D.L. 20 luglio 1934 n. 1404 e artt. 121-122 R.D. 18 giugno 1931 n. 773 T.U. Leggi P.S. e 232 Reg., sul divieto dell'impiego dei fanciulli nelle professioni girovaghe.

193. (Art. 69 R.D.L. 4 ottobre 1935 n. 1827 e modificazione art. unico L. 28 dicembre 1950 n. 1116). Le prestazioni dell'assicurazione concernenti la cura si estendono a favore delle persone di famiglia dell'assicurato.

Quali componenti la famiglia si intendono:

- a) la moglie dell'assicurato;
- b) il marito invalido di donna assicurata;
- c) i figli legittimi o naturali nonchè quelli nati da precedente matrimonio del coniuge dell'assicurato, purchè, gli uni e gli altri, di età non superiore ai 15 anni;
- d) i fratelli e le sorelle conviventi e a carico, di età non superiore ai 15 anni.

Sono equiparati ai figli gli esposti regolarmente affidati.

Non spettano le prestazioni al coniuge dell'assicurato che sia legalmente separato per propria colpa.

Il limite massimo di età di quindici anni per il diritto alle prestazioni concernenti la cura della tubercolosi, stabilito dall'art. 69, 2° comma, lett. c e d e 3° comma del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, per i figli ed equiparati, i fratelli e le sorelle conviventi ed a carico degli assicurati per la tubercolosi, è elevato rispettivamente a 17 anni per le persone a carico degli assicurati aventi qualifica di operai ed a 20 anni per le persone a carico degli assicurati impiegati.

Il limite di età di 17 anni di cui al precedente comma è elevato a 20 anni qualora la persona a carico frequenti una scuola professionale o media, seminari diocesani o regionali ed istituti religiosi e non attenda, comunque, a proficuo lavoro.

Per le persone di cui ai precedenti commi, che siano regolarmente iscritte ad Università o Istituti universitari, Conservatori di musica ed Accademie di belle arti, Atenei ecclesiastici per studi superiori; e non abbiano già conseguito una laurea o diploma equivalente, il limite di età è ulteriormente elevato fino al compimento degli studi universitari, e comunque non oltre il 26° anno di età, semprechè esse risultino a carico del lavoratore assicurato.

Per le persone di cui ai precedenti commi, che risiedono in località diverse da quella del capo famiglia, per ragioni inerenti agli studi in corso, si prescinde dal requisito della convivenza.

194. (Art. 1 R.D. 4 aprile 1939 n. 721). Le Case per rieducazione per minorenni sono destinate ai minori che per abitudini contratte, o in dipendenza dello stato di abbandono in cui si trovano danno manifeste prove di traviamiento e appaiono bisognevoli di correzione morale.

195. (Art. 5 R.D. 4 aprile 1939 n. 721). Il sistema di rieducazione si inizia con l'accertamento della personalità del minore; e si attua con le cure fisiche, con la saggia disciplina, con la scuola, con la religione, col lavoro.

196. (Art. 6 R.D. 4 aprile 1939 n. 721). I mezzi rieducativi sono adeguati alle condizioni fisiche, psichiche e sociali dei minorenni.

Le case di rieducazione sono specializzate con la prevalenza dell'indirizzo agricolo, o industriale, o scolastico.

La ripartizione dei minorenni è fatta in gruppi omogenei per età, per sviluppo fisico e psichico, per istruzione scolastica e professionale.

197. (Art. 11 R.D. 4 aprile 1939 n. 721). I minorenni già rieducati e dei quali il tribunale ha sospesa la dimissione a norma dell'art. 30 della L. 27 maggio 1935 n. 835, sono ammessi nelle sezioni di assistenza.

L'organizzazione di tali sezioni è indirizzata al collocamento dei minorenni al lavoro fuori dell'istituto, presso stabilimenti o ditte esistenti nella città nella quale si trova la casa di rieducazione.

Il direttore accerta periodicamente presso i datori di lavoro quale sia la condotta dei minorenni appartenenti alle sezioni di assistenza, e ne riferisce volta per volta al tribunale.

198. (Art. 13 R.D. 4 aprile 1939 n. 721, come modificato da D.P. 12 agosto 1951 n. 982). In ogni capoluogo di mandamento è costituito un Comitato di assistenza minorile.

Il Comitato si compone:

- a) del pretore, presidente;
- b) di quattro persone benemerite dell'assistenza sociale, designate dall'Ente nazionale per la protezione morale del fanciullo;
- c) di un rappresentante dell'ente comunale di assistenza;
- d) di quattro datori di lavoro, designati dal prefetto della provincia;
- e) dei direttori degli istituti di rieducazione o di assistenza e beneficenza esistenti nel mandamento;
- f) del parroco del capoluogo del mandamento, o, in caso di più parrocchie, del sacerdote designato dall'Ordinario diocesano.

Nei capoluoghi aventi popolazione inferiore a 20.000 abitanti, il numero delle persone indicate nelle lettere b) e d) è ridotto alla metà.

Il Comitato è costituito con provvedimento del procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, e dura in carica tre anni.

199. (Art. 14 R.D. 4 aprile 1939 n. 721). Il Comitato ha per scopo di assistere i minorenni al ritorno in famiglia, dopo la dimissione dalle case di rieducazione; e di agevolarli, ove occorre, nel trovare stabile lavoro.

L'attività dei Comitati si estende anche al collocamento al lavoro dei minorenni ammessi nelle sezioni di assistenza a norma dell'art. 11.

Alla fine di ogni anno il Comitato propone al Ministero gli enti e le persone che ritiene meritevoli della concessione del diploma al merito della re-
denzione sociale.

200. (Art. 15 R.D. 4 aprile 1939 n. 721). Alla scadenza di un anno dal giorno nel quale i minorenni sono stati dimessi, il direttore assume riservatamente informazioni sulla loro condotta, per stabilire quali sono stati i risultati dell'opera di rieducazione.

Le informazioni sono assunte per un triennio, e i risultati sono comunicati annualmente al Ministero.

201. (Art. 42 R.D. 4 aprile 1939 n. 721). I minorenni nuovi giunti sono sottoposti a un accertamento completo delle loro condizioni fisiche e psichiche.

L'osservazione è compiuta in uno speciale reparto dell'infermeria e la sua durata è stabilita dal medico; il quale, quando ritiene di averla completata, presenta al direttore una relazione sull'esito degli accertamenti compiuti.

202. (Art. 44 R.D. 4 aprile 1939 n. 721). Subito dopo l'ingresso del minorenne nell'istituto, il direttore assume sul suo conto precise notizie delle manifestazioni e della cause del suo traviamiento, della condotta da lui tenuta nella famiglia, nella scuola e nel lavoro, dei suoi precedenti giudiziari, morali e morbosì.

Se risulta che il minore abbia appartenuto ad istituti scolastici, pubblici o privati, che sia stato assistito o curato da organi dell'Opera nazionale maternità e infanzia, o da altre istituzioni o enti; che sia stato in precedenza detenuto, anche solo per fermo o per custodia preventiva, o sottoposto a misura di sicurezza, anche se non detentiva; che infine, la sua condotta abbia dato luogo a indagini da parte dell'autorità di pubblica sicurezza, il direttore assume particolareggiate informazioni dall'autorità, istituto, ente o scuola, e ottenuta copia integrale della cartella personale eventualmente compilata presso le dette istituzioni, la allega alla cartella indicata nell'art. 8.

203. (Art. 67 R.D. 4 aprile 1939 n. 721). Durante la stagione estiva i minorenni segnalati dalle direzioni delle case di rieducazione come bisognevoli di cure balneari ed elioterapiche partecipano alle colonie estive organizzate dallo stesso Ministero di grazia e giustizia.

Entro il mese di maggio di ciascun anno il direttore trasmette al Ministero un elenco dei minorenni che il medico dichiara bisognevoli delle cure predette e una relazione con le proposte per la organizzazione di una colonia.

204. (Art. 72 R.D. 4 aprile 1939 n. 721; v. artt. 74-75-119-137). Presso alcune case di rieducazione possono essere istituite una o più sezioni per studenti di scuole medie.

I minorenni frequentano le lezioni presso le scuole pubbliche, e in tal caso essi sono accompagnati a scuola dall'assistente della squadra; ma possono anche seguire corsi privati di insegnamento secondo le disposizioni impartite caso per caso dal Ministero.

L'ammissione alle sezioni è fatta dal direttore su richiesta delle famiglie, quando queste si assumono il pagamento, oltre che della retta di mantenimento, dovuta a norma dell'art. 25 della L. 27 maggio 1935, n. 835, anche delle tasse scolastiche; o per decisione del Ministero, e a spese dell'Amministrazione, quando un minorenne appartiene a famiglia di provata povertà e rivela una eccezionale disposizione per gli studi e sempre che importi negli scrutini finali e negli esami una media di merito e di condotta non inferiore agli otto decimi.

205. (Art. 82 R.D. 4 aprile 1939 n. 721). Nelle case di rieducazione è istituita una scuola del lavoro manuale e del disegno; hanno l'obbligo di frequentarla tutti i minori degli anni dodici, che non facciano parte di una delle sezioni indicate negli artt. 72 e 73 di questo regolamento.

Esso ha luogo nelle ore che per gli adulti sono destinate al lavoro.

L'insegnamento del disegno può essere proseguito anche dopo il compimento degli anni dodici dai minorenni ai quali tale insegnamento può riuscire proficuo per l'esercizio del lavoro al quale sono avviati nelle officine, se vi dimostrano particolare attitudine.

In tal caso, l'insegnamento del disegno è specializzato e riceve indirizzo prevalentemente costruttivo e tecnico per le varie arti.

206. (Art. 85 R.D. 4 aprile 1939 n. 721). I minorenni che hanno compiuto gli anni dodici e non appartengono a una sezione per studenti, a norma degli articoli 72 e 73 hanno l'obbligo di apprendere un mestiere.

La scelta del mestiere è fatta dal direttore tenuto conto delle condizioni indicate nell'art. 6, delle tendenze manifestate da ciascun minorenne, e se del caso, dei desideri espressi dai genitori o dagli esercenti la tutela.

207. (Art. 88 R.D. 4 aprile 1939 n. 721). Il lavoro dei minorenni che hanno conseguito il diploma può essere compensato con una remunerazione stabilita anno per anno dal Ministero per una somma complessiva, per tutti gli istituti, determinata di concerto col Ministero delle finanze.

208. (Art. 89 R.D. 4 aprile 1939 n. 721). Se per il mantenimento nella casa di rieducazione del minorenne, al quale spetta la remunerazione indicata nell'articolo precedente, non sia soddisfatto l'obbligo del rimborso delle rette, a norma dell'art. 25 della L. 27 maggio 1935 n. 835, è prelevata sulla remunerazione predetta una quota di quattro decimi, a beneficio dell'erario e a titolo di rimborso parziale delle spese di mantenimento.

Del prelevamento il direttore della casa di rieducazione deve dare subito notizia alla cancelleria del tribunale agli effetti indicati nell'art. 128.

209. (Art. 90 R.D. 4 aprile 1939 n. 721). La riscossione delle remunerazioni corrisposte ai minorenni delle sezioni di assistenza, indicate nell'art. 11, è fatta a fine di ogni settimana dalla direzione, la quale dopo aver eseguito, nel caso che si verifichi l'ipotesi dell'articolo precedente, il prelevamento ivi prescritto accredita la somma sul conto corrente di ciascun minorenne.

Si osserva la disposizione contenuta nel 2° comma dell'articolo precedente.

210. (Art. 91 R.D. 4 aprile 1939 n. 721). Negli istituti femminili l'istruzione professionale è volta essenzialmente all'insegnamento dei lavori donneschi di sartoria, ricamo, cucito, stireria, maglieria ecc. Allo scopo di perfezionare il loro addestramento nelle faccende domestiche, il direttore dispone che le minorenni siano destinate a turno ai servizi dell'istituto alla cucina, alla lavanderia, al guardaroba e ai magazzini.

211. (Art. 277 R.D. 6 maggio 1940 n. 635). Sono considerati come inabili a qualsiasi proficuo lavoro i fanciulli che non hanno compiuto i dodici anni e le persone che, per infermità cronica o, per gravi difetti fisici o intellettuali, non possono procacciarsi i mezzi di sussistenza.

Per i fanciulli in istato di abbandono materiale o morale si applicano le disposizioni delle leggi e dei regolamenti sulla protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia e sul funzionamento del tribunale dei minorenni.

212. (Art. 278 R.D. 6 maggio 1940 n. 635). Ai fini di constatare la inabilità a qualsiasi lavoro proficuo, l'autorità di pubblica sicurezza provvede a che la persona che la deduce, sia visitata dall'ufficiale sanitario comunale.

Questi, nel termine di cinque giorni dalla richiesta, fa pervenire all'autorità stessa la sua relazione.

Il termine può essere prorogato.

213. (Art. 279 R.D. 6 maggio 1940 n. 635). La persona riconosciuta inabile a qualsiasi lavoro, priva di mezzi di sussistenza e di parenti tenuti per legge agli alimenti e in grado di fornirli, è, dall'autorità di pubblica sicurezza, proposto agli istituti di assistenza e beneficenza pubblica esistenti nel comune, per il ricovero o per il soccorso a domicilio, in conformità degli statuti propri degli enti.

Ove non sia possibile provvedere con la pubblica beneficenza, l'autorità di pubblica sicurezza, richiesti al procuratore delle imposte e all'esattore dei comuni di origine di domicilio e di dimora abituale dell'inabile e delle persone tenute per legge a somministrargli gli alimenti, i certificati, da cui risulti che l'inabile e le persone obbligate per legge agli alimenti non sono iscritte nei ruoli dei contribuenti delle tasse erariali, provinciali o comunali, trasmette la proposta di ricovero al prefetto, pei provvedimenti di competenza del ministro per l'interno.

Nel frattempo l'autorità locale di pubblica sicurezza adotta i provvedimenti che, per l'urgenza, potessero essere richiesti.

214. (Art. 280 R.D. 6 maggio 1940 n. 635). L'autorità locale di pubblica sicurezza cura l'esecuzione dell'ordinanza di ricovero; ne trasmette copia al comune del domicilio di soccorso e all'istituto interessato, e provvede all'accompagnamento dell'inabile.

Il prefetto trasmette copia dell'ordinanza all'intendente di finanza.

215. (Art. 281 R.D. 6 maggio 1940 n. 635). Non si provvede al ricovero quando una o più persone assumano per iscritto, in confronto dell'autorità di pubblica sicurezza, l'obbligo di provvedere all'assistenza dell'inabile, prestando, se richiesti, idonea cauzione.

Se la persona, a favore della quale l'obbligazione è stata assunta è colta a mendicare, viene deferita all'autorità giudiziaria, ed, espiata la pena, viene inviata in un istituto di ricovero.

Le persone, che si sono assunte di provvedere alla sua assistenza, incorrono nella perdita della cauzione a favore dell'istituto ed a sgravio degli enti obbligati al mantenimento del ricoverato.

216. (Art. 312 R.D. 6 maggio 1940 n. 635). La denuncia del minore di anni diciotto che sia da considerare ozioso, vagabondo, diffamato, a termine dell'art. 177 della legge, è fatta dal questore al presidente del tribunale dei minorenni con motivato rapporto, corredato dai documenti su cui si fonda e, in ogni caso, dal certificato medico, dalla cartella biografica e dalle informazioni dell'Arma dei carabinieri.

Copia della denuncia e dell'eventuale ordinanza di ricovero sono comunicate ai comitati di patronato per la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia.

217. (Art. 313 R.D. 6 maggio 1940 n. 635). I minorenni colpiti da ordinanza di ricovero coattivo, prima di essere accompagnati agli istituti cui sono assegnati, sono sottoposti a visita medica di controllo.

I minorenni riconosciuti affetti da infermità fisiche e psichiche, sono segnalati ai comitati di patronato per la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia, pei provvedimenti ai sensi del T.U. 24 dicembre 1934, n. 2316, e del relativo regolamento.

218. (Art. 314 R.D. 6 maggio 1940 n. 635). I minorenni in attesa di essere accompagnati presso istituti di ricovero e quelli fermati per misura di pubblica sicurezza sono provvisoriamente ricoverati presso i centri di osservazione per minorenni ai sensi dell'art. 8 del R.D.L. 20 luglio 1934 n. 1404 o, dove questi mancano, presso istituti pii o religiosi disposti ad assumerne la custodia.

Ove non sia possibile provvedere nei sensi di cui al comma precedente, i minorenni sono custoditi nelle camere di sicurezza o nelle carceri in appositi locali distinti da quelli per gli adulti.

Di ogni singolo ricovero in istituti pii o religiosi deve essere data immediata telegrafica comunicazione all'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia, indicando la data, i motivi del provvedimento e la presumibile durata della degenza del ricoverando.

219. (Art. 330 Codice civile). Decadenza della patria potestà.

Il tribunale può pronunciare la decadenza dalla patria potestà quando il genitore viola o trascura con grave pregiudizio del figlio i doveri ad essa inerenti (artt. 38, 51).

220. (Art. 331 Codice civile). Passaggio della patria potestà alla madre.

Quando, pronunciata la decadenza, l'esercizio della patria potestà passa alla madre, il tribunale può in speciali circostanze impartire disposizioni alle quali la madre deve attenersi. Il tribunale può anche ordinare che il figlio venga allontanato dalla casa paterna (artt. 38, 51).

221. (Art. 332 Codice civile). Reintegrazione nella patria potestà.

Il tribunale può reintegrare nella patria potestà il genitore che ne è decaduto, quando, cessate le ragioni per le quali la decadenza fu pronunciata, è escluso ogni pericolo di pregiudizio per il figlio (artt. 38, 51).

222. (Art. 333 Codice civile). Condotta del genitore pregiudizievole al figlio.

Quando la condotta del genitore non è tale da dar luogo alla pronuncia di decadenza prevista dall'art. 330, ma appare comunque pregiudizievole al figlio, il tribunale può, secondo le circostanze, adottare i provvedimenti convenienti all'interesse del figlio e può anche disporre l'allontanamento di lui dalla casa paterna (artt. 38, 51).

223. (Art. 337 Codice civile). Vigilanza del giudice tutelare.

Il giudice tutelare deve vigilare sull'osservanza delle condizioni che il tribunale abbia stabilite per l'esercizio della patria potestà e per l'amministrazione dei beni (artt. 43, 44, 45).

224. (Art. 338 Codice civile). Condizioni imposte alla madre superstite.

Il padre può per testamento, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata stabilire condizioni alla madre superstite per l'educazione dei figli e per l'amministrazione dei beni.

La madre, che non voglia accettare le condizioni, può domandare di essere dispensata dall'osservanza di esse; e il tribunale provvede in camera di consiglio, assunte informazioni e sentito il pubblico ministero, e, se possibile, i parenti sino al terzo grado (art. 38).

225. (Art. 343 Codice civile). Se entrambi i genitori sono morti o per altre cause non possono esercitare la patria potestà, si apre la tutela presso la pretura del mandamento dove è la sede principale degli affari e interessi del minore. Se il tutore è domiciliato o trasferisce il domicilio in altro mandamento, la tutela può essere ivi trasferita con decreto del tribunale.

226. (Art. 334 Codice civile). Presso ogni pretura il giudice tutelare soprintende alle tutele e alle curatele ed esercita le altre funzioni affidategli dalla legge. Il giudice tutelare può richiedere l'assistenza degli organi della pubblica amministrazione e di tutti gli enti i cui scopi corrispondono alle sue funzioni.

227. (Art. 348 Codice civile). Il giudice tutelare nomina tutore la persona designata dal genitore che ha esercitato per ultimo la patria potestà. La designazione può essere fatta per testamento, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata. Se manca la designazione ovvero se gravi motivi si oppongono alla nomina della persona designata, la scelta del tutore avviene preferibilmente tra gli ascendenti o tra gli altri prossimi parenti o affini del minore, i quali, in quanto sia opportuno devono essere sentiti. Il giudice, prima di procedere alla nomina del tutore, deve anche sentire il minore che abbia raggiunto l'età di anni sedici.

In ogni caso la scelta deve cadere su persona idonea all'ufficio, di ineccepibile condotta, la quale dia affidamento di educare e istruire il minore conformemente a quanto è prescritto nell'art. 147.

228. (Art. 354 Codice civile). La tutela dei minori, che non hanno nel luogo del loro domicilio parenti conosciuti o capaci di esercitare l'ufficio di tutore, può essere deferita dal giudice tutelare a un ente di assistenza nel comune dove ha domicilio il minore o all'ospizio in cui questi è ricoverato.

L'amministrazione dell'ente o dell'ospizio delega uno dei propri membri a esercitare le funzioni di tutela.

E' tuttavia in facoltà del giudice tutelare di nominare un tutore al minore quando la natura o l'entità dei beni o altre circostanze lo richiedono.

229. (Art. 357 Codice civile). Il tutore ha la cura della persona del minore, lo rappresenta in tutti gli atti civili e ne amministra i beni.

230. (Art. 358 Codice civile). Il minore deve rispetto e obbedienza al tutore. Egli non può abbandonare la casa o l'istituto al quale è stato destinato, senza il permesso del tutore.

Qualora se ne allontani senza permesso, il tutore ha diritto di richiamarlo, ricorrendo, se è necessario, al giudice tutelare.

231. (Art. 359 Codice civile). Il tutore che non riesce a frenare la cattiva condotta del minore, salva l'applicazione delle norme contenute nelle leggi speciali, ne riferisce al presidente del tribunale. Questi, sentito il minore e, potendo, il protutore e qualche prossimo parente o affine e assunte informazioni, può ordinare il collocamento del minore in un istituto di correzione.

Contro il decreto del presidente del tribunale è ammesso ricorso al presidente della corte di appello, che provvede sentito il pubblico ministero.

232. (Art. 371 Codice civile). Compiuto l'inventario, il giudice tutelare, su proposta del tutore e sentito il protutore, delibera:

1) sul luogo dove il minore deve essere allevato e sul suo avviamento agli studi o all'esercizio di un'arte, mestiere o professione, sentito lo stesso minore se ha compiuto gli anni dieci, e richiesto, quando è opportuno, l'avviso dei parenti prossimi e del comitato di patronato dei minorenni;

2) sulla spesa annua occorrente per il mantenimento e l'istruzione del minore e per l'amministrazione del patrimonio, fissando i modi d'impiego del reddito eccedente;

3) sulla convenienza di continuare ovvero alienare o liquidare le aziende commerciali, che si trovano nel patrimonio del minore, e sulle relative modalità e cautele.

Nel caso in cui il giudice stimi evidentemente utile per il minore la continuazione dell'esercizio dell'impresa, il tutore deve domandare l'autorizzazione del tribunale. In pendenza della deliberazione del tribunale, il giudice tutelare può consentire l'esercizio provvisorio dell'impresa.

233. (Art. 379 Codice civile). Il giudice tutelare tuttavia considerando la entità del patrimonio e le difficoltà dell'amministrazione, può assegnare al tutore un'equa indennità. Può altresì, se particolari circostanze lo richiedono, sentito il protutore, autorizzare il tutore a farsi coadiuvare nell'amministrazione, sotto la sua personale responsabilità, da una o più persone stipendiate.

234. (Art. 382 Codice civile). Il tutore deve amministrare il patrimonio del minore con la diligenza del buon padre di famiglia. Egli risponde verso il minore di ogni danno a lui cagionato violando i propri doveri.

Nella stessa responsabilità incorre il protutore per ciò che riguarda i doveri del proprio ufficio.

235. (Art. 400 Codice civile). L'assistenza dei minori è regolata, oltre che dalle leggi speciali dalle norme del presente titolo.

236. (Art. 401 Codice civile). Le disposizioni del presente titolo si applicano ai minori che non hanno compiuto gli anni diciotto e che sono figli dei quali non si conoscono i genitori, ovvero figli naturali riconosciuti dalla sola madre che si trova nell'impossibilità di provvedere al loro allevamento.

Le stesse disposizioni si applicano ai minori ricoverati in un istituto di pubblica assistenza o assistiti da questo per il mantenimento, l'educazione o la rieducazione ovvero in istato di abbandono materiale o morale.

237. (Art. 402 Codice civile). L'istituto di pubblica assistenza esercita i poteri tutelari sul minore ricoverato o assistito, secondo le norme del titolo X, capo I di questo libro, fino a quando non si provveda alla nomina di un tutore, e in tutti i casi nei quali l'esercizio della patria potestà o della tutela sia impedito. Resta salva la facoltà del giudice tutelare di deferire la tutela allo ente di assistenza o all'ospizio, ovvero di nominare un tutore a norma dell'articolo 354.

Nel caso in cui il genitore riprenda l'esercizio della patria potestà, l'istituto deve chiedere al giudice tutelare di fissare eventualmente limiti o condizioni a tale esercizio.

238. (Art. 403 Codice civile). Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o è allevato in locali insalubri o pericolosi, oppure da

persone per negligenza, immoralità, ignoranza o per altri motivi incapaci di provvedere alla educazione di lui, la pubblica autorità, a mezzo degli organi di protezione dell'infanzia, lo colloca in luogo sicuro, sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione.

239. (Art. 404 Codice civile). L'istituto di pubblica assistenza a norma delle leggi speciali, può affidare il minore ricoverato a persona di fiducia. Questa, decorsi tre anni dall'affidamento, può chiedere al giudice tutelare del luogo di sua residenza di affiliarsi il minore.

Eguale facoltà spetta alla persona che ha provveduto all'allevamento del minore senza che le sia stato affidato dall'istituto, sempre che siano decorsi tre anni dall'inizio dell'allevamento.

240. (Art. 405, Codice civile). Se il richiedente è coniugato è necessario lo assenso del coniuge.

Se il coniuge è nell'impossibilità di manifestare la sua volontà, ovvero se, essendovi separazione legale, rifiuta l'assenso, il giudice tutelare può per gravi motivi autorizzare l'affiliazione anche in mancanza dell'assenso.

241. (Art. 406 Codice civile). Il giudice tutelare, prima di provvedere sulla domanda di affiliazione, raccoglie accurate informazioni sulle condizioni economiche, morali e familiari del richiedente, sul trattamento da esso fatto al minore, sulle condizioni fisiche, morali e intellettuali di questo. Deve inoltre sentire l'istituto presso il quale il minore fu ricoverato o dal quale fu assistito, i prossimi parenti del medesimo e il minore stesso, se è in grado di esprimere il suo avviso.

Il giudice tutelare può prescrivere norme per l'allevamento e l'educazione del minore.

Il provvedimento che accoglie la domanda di affiliazione deve essere omologato dal tribunale, sentito il pubblico ministero, e deve essere annotato in margine all'atto di nascita del minore. Nell'ipotesi prevista dal 2° comma dell'art. 405 il tribunale, prima di provvedere, deve sentire il coniuge; se ciò non è possibile, può sentire i parenti prossimi.

242. (Art. 410 Codice civile). L'affiliazione può essere revocata dal giudice tutelare:

- 1) su richiesta dell'affiliante per traviammento del minore;
- 2) su richiesta dell'affiliante per sopravvenuta impossibilità di continuare a provvedere all'allevamento del minore;
- 3) su richiesta dell'istituto di pubblica assistenza che ha ricoverato o assistito il minore, o nel caso previsto dal 2° comma dell'art. 404, su richiesta del pubblico ministero, quando ricorrono gravi motivi;
- 4) su richiesta dell'affiliato divenuto maggiore, quando ricorrono gravi motivi.

243. (Art. 411 Codice civile). Il giudice tutelare, su richiesta degli interessati o anche d'ufficio, dichiara estinta l'affiliazione quando il genitore dell'affiliato, decaduto dalla patria potestà o impedito di esercitarla, è reintegrato nell'esercizio della potestà medesima.

Nel caso di legittimazione o di riconoscimento del minore, il giudice tutelare delibera se sia nell'interesse del minore continuare l'affiliazione, ovvero se sia da conferire al genitore l'esercizio della patria potestà. In quest'ultimo caso dichiara estinta l'affiliazione. Se l'affiliazione continua, l'affi-

liato, a cui è stato attribuito il cognome dell'affiliante non assume il cognome del genitore.

Il giudice tutelare può prescrivere in ogni caso regole o condizioni per l'ulteriore educazione del minore.

244. (Art. 1 D.L. C.P.S. 26 settembre 1947 n. 1047). All'Unione italiana dei ciechi eretta in ente morale con R. D. 29 luglio 1923 n. 1789, è riconosciuta la rappresentanza e la tutela degli interessi legali e materiali dei minorati della vista presso le pubbliche amministrazioni e presso tutti gli enti ed istituti che hanno per scopo l'assistenza, l'educazione ed il lavoro dei ciechi.

245. (Art. 2 D.L. C.P.S. 26 settembre 1947 n. 1047). L'Unione italiana dei ciechi collabora con le competenti amministrazioni dello Stato nello studio dei problemi della cecità e delle provvidenze a favore dei ciechi.

Ad essa spetta la designazione del rappresentante dei ciechi nelle amministrazioni degli istituti che abbiano per fine l'assistenza, l'educazione e l'istruzione dei ciechi, nei casi previsti dall'art. 4 2° comma, della L. 17 luglio 1890 n. 6972 modificato dall'art. 4 del R. D. 30 dicembre 1923 n. 2841 e in tutti gli altri casi in cui le norme statutarie di enti ed istituti prevedano una rappresentanza dei ciechi nella propria amministrazione.

246. (Art. 1, commi 4°, 5°, 6° D. L. 23 marzo 1948, n. 327). Le funzioni di organi periferici sono di regola demandate dall'Ente alle sedi locali dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, secondo accordi stipulati fra l'Ente e gli Istituti medesimi i quali debbono prestare la più ampia collaborazione.

I due istituti predetti debbono anche prestare all'Ente l'opera dei loro uffici centrali e periferici per quanto riguarda servizi tecnici e di amministrazione secondo accordi stipulati con l'Ente.

L'assistenza sanitaria degli orfani compete all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie secondo le modalità che saranno stabilite d'accordo fra l'Ente e detto Istituto.

247. (Art. 2 D. L. 23 marzo 1948, n. 327). L'Ente ha lo scopo:

a) di provvedere al mantenimento ed alla educazione morale, civile e professionale degli orfani dei lavoratori, mediante la istituzione e la gestione di propri collegi-convitti e mediante ricovero in collegi-convitti e istituti di altri enti, alla cui gestione esso potrà eventualmente concorrere;

b) curare l'avviamento professionale ed il collocamento degli orfani assistiti.

Esso può anche prestare in ogni altra forma (borse di studio, concorso nelle spese scolastiche, premi dotazionali, sussidi, premi di avviamento al mestiere, cure climatiche e termali ed altre forme di prestazioni igieniche-sanitarie) l'assistenza morale e materiale agli orfani e alle loro famiglie, nei limiti e con le modalità che saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione.

248. (Art. 4 D. L. 23 marzo 1948, n. 327). L'Ente provvede all'istruzione dei ricoverati per mezzo delle scuole pubbliche e private, specie a carattere professionale, e promuovendo l'istituzione di scuole interne presso i propri collegi-convitti.

Esso deve precipuamente proporsi l'avviamento dei ricoverati all'esercizio di un'attività produttiva ed a tal fine possono essere istituiti nei collegi-convitti appositi laboratori, opportunamente indirizzati secondo le attitudini

degli allievi e di regola secondo le condizioni di ambiente e di lavoro delle famiglie degli orfani.

249. (Art. 5 D. L. 23 marzo 1948, n. 327). L'Ente stabilisce le norme per la immissione nei collegi-convitti, per l'eventuale istituzione delle scuole interne di cui al precedente articolo, per il funzionamento di essi e per il raggiungimento, in genere, dei fini previsti dal presente decreto legislativo, con apposito regolamento da approvarsi con decreto del Ministero per il lavoro e la previdenza sociale.

250. (Art. 7 D.L. 23 marzo 1948, n. 327). All'Ente si applicano tutte le esenzioni, agevolazioni e privilegi stabiliti a favore dell'Opera nazionale orfani di guerra, alla quale, a tutti i fini, è equiparato.

251. (Art. 33 L. 10 agosto 1950, n. 648). Il ricovero degli invalidi di guerra di ambedue i sessi, di età minore, in istituti appositi che ne curino la rieducazione e qualificazione professionale in rapporto alle attitudini residue, è affidato all'Opera nazionale per gli invalidi di guerra. L'Opera si varrà del concorso di enti giuridicamente riconosciuti che esplichino attività rientranti nei fini del presente articolo.

252. (Art. 34 L. 10 agosto 1950, n. 648). Per i minori invalidi di 1^a categoria la necessità del ricovero è presunta.

Il trattamento complessivo di pensione di guerra, detratta la ritenuta di cui all'art. 32, è corrisposto con le cautele di legge ai legali rappresentanti dei minori medesimi.

253. (Art. 35 L. 10 agosto 1950, n. 648). Per i minori ascritti a categorie inferiori alla prima, l'Opera nazionale per gli invalidi di guerra accerterà la opportunità del ricovero.

Nel caso affermativo, a favore dei minori invalidi è istituita una indennità di ricovero comprensiva degli eventuali assegni supplementari e di cura, dell'importo di lire 10.000 mensili, da devolvere direttamente all'Opera predetta.

254. (Art. 36 L. 10 agosto 1950; n. 648). Al ricovero dei minori invalidi non si provvede:

a) quando, in rapporto alle loro condizioni fisiche, sia esclusa dall'Opera nazionale invalidi di guerra la opportunità della rieducazione o qualificazione prevista nell'art. 33;

b) quando i genitori o tutori dei minori diano all'Opera nazionale invalidi di guerra la prova di essere in grado di provvedere essi stessi in modo sufficiente alla rieducazione e qualificazione dei minori stessi.

255. (Art. 37 L. 10 agosto 1950, n. 648). Nell'interesse dei minori ricoverati, ascritti a categorie inferiori alla 1^a, e con le cautele di legge è corrisposta ai loro legali rappresentanti la quota del trattamento complessivo di pensione di guerra detratti gli assegni supplementari e di cura.

256. (Art. 38 L. 10 agosto 1950, n. 648). Nel caso in cui i genitori o tutori non siano in grado di fornire la prova di cui all'art. 36, lett. b, e si oppongano al ricovero, gli assegni di superinvalidità, supplementare, di cura e di cumulo

dovuti al minore, anzichè alle famiglie saranno versati all'Opera nazionale invalidi di guerra, che li amministrerà nell'interesse dei minori, fino all'età maggiore degli stessi.

257. (Art. 39 L. 10 agosto 1950, n. 648). Contro la decisione dell'Opera nazionale invalidi di guerra, relativamente al disposto dell'art. 35 e dell'art. 36, lettera b, è ammesso in prima ed ultima istanza il ricorso al ministro dell'interno entro il termine di giorni 90 dalla notifica del provvedimento.

258. (Art. 2, nn. 1, 2, 3, 6 L. 21 agosto 1950, n. 698). L'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti è costituito dalla collettività dei sordomuti che ne sono soci ed ha i seguenti fini:

- 1) avviare i sordomuti alla vita sociale, aiutandoli a partecipare alla attività produttiva ed intellettuale;
- 2) agevolare, nel periodo post-scolastico, lo sviluppo della loro attività e capacità alle varie attività professionali;
- 3) agevolare il loro collocamento al lavoro;
- 6) promuovere l'esercizio di attività assistenziali a carattere mutualistico fra sordomuti.

Sezione III

Lavoratori

Hanno diritto all'assistenza prevista dalla legge:

a) [Art. 1 D.M. 15 maggio 1950]. La mano d'opera per i lavori della monda, del taglio, trapianto e raccolta del riso; nonchè i figli delle mondariso.

259. (Art. 1 D. M. 15 maggio 1950) E' istituito con sede in Milano presso l'Ufficio regionale del lavoro per la Lombardia, un Comitato denominato « Comitato interregionale per l'assistenza alle mondariso » con il compito di fare proposte per la destinazione e l'impiego delle somme poste a disposizione per l'assistenza alle mondariso e di provvedere al coordinamento delle iniziative rivolte all'assistenza della mano d'opera migrante ed occupata nei lavori della campagna risicola nonchè al ricovero dei figli delle mondariso.

b) [Artt. 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44. L. 29 aprile 1949 n. 264]. I lavoratori che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro; che abbiano versato un minimo di contributi settimanali per l'assicurazione per la disoccupazione involontaria; che siano da almeno 5 giorni iscritti nelle liste di collocamento; che siano nell'impossibilità di seguire i corsi di qualificazione professionale e prestare opera presso i cantieri scuola; che non appartengano a famiglie di cui almeno due membri siano occupati; che non beneficino di sussidi, indennità, integrazioni salariali, pensioni e rendite eccetto le pensioni di guerra.

260. (Art. 35 L. 29 aprile 1949, n. 264). Agli aventi diritto all'indennità giornaliera di disoccupazione prevista dall'art. 19 del R.D.L. 14 aprile 1939 n. 636, convertito con modificazioni, nella L. 6 luglio 1939, n. 1272, è concesso, per il periodo di godimento di tale indennità, un assegno integrativo di L. 200 per ogni giornata di corresponsione della indennità stessa a carico del Fondo di integrazione per le assicurazioni sociali, istituito con D.L.Lgt. 1° marzo 1945, n. 177.

E' concesso inoltre a carico del Fondo stesso un assegno integrativo di L. 60 per ciascun figlio, per il quale spetti la maggiorazione della indennità giornaliera di cui al terzo comma del succitato art. 19. L'assegno di L. 60 spetta anche alla moglie per il marito che non abbia fonti di reddito e non percepisca altri sussidi, nonchè ai genitori a carico, che si trovino nelle condizioni previste dalle disposizioni sugli assegni familiari.

Oltre gli assegni integrativi di cui ai precedenti commi sono corrisposte al disoccupato le indennità di caropane previste dai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947 n. 563, e 16 luglio 1947 n. 770, e dalla L. 7 luglio 1948, n. 1093.

Gli assegni integrativi sono corrisposti unitamente alla indennità giornaliera di disoccupazione con l'osservanza delle norme che disciplinano la corresponsione dell'indennità stessa.

261. (Art. 36 L. 29 aprile 1949, n. 264). Per determinate località e limitatamente a particolari categorie professionali, può essere disposta con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col Ministro per il tesoro, la concessione di sussidi straordinari di disoccupazione ai lavoratori che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro e che non abbiano i requisiti prescritti per il diritto alla indennità giornaliera di disoccupazione.

Nell'ambito delle località e delle categorie professionali per le quali è fatta la concessione, i singoli lavoratori disoccupati godranno della concessione stessa purchè si verifichino per essi le seguenti condizioni:

1) risulti che sia stato versato un numero minimo di contributi settimanali per l'assicurazione per la disoccupazione involontaria, secondo quanto disposto dal penultimo comma del presente articolo;

2) siano da almeno cinque giorni iscritti nelle liste di collocamento di cui all'art. 8 senza aver ottenuto offerta di occupazione;

3) siano nell'impossibilità di seguire i corsi di qualificazione professionale o di prestare la loro opera presso cantieri di cui al titolo IV, per comprovata inidoneità fisica, o perchè i corsi o cantieri distino eccessivamente dal luogo di residenza o perchè, pur avendone fatta domanda, non vi siano stati ammessi per deficienza di posti;

4) non appartengano a famiglia di cui almeno due membri siano occupati;

5) non beneficino di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali o di pensioni o rendite corrisposte a carico dello Stato, degli enti locali e degli istituti di previdenza e assistenza sociale, fatta eccezione per le pensioni di guerra. Il sussidio straordinario di disoccupazione può essere corrisposto anche a titolari di rendite da infortuni sul lavoro che abbiano i requisiti richiesti purchè, per il periodo di godimento del sussidio straordinario, rinuncino alla rendita loro spettante.

Salvo quanto è disposto nell'articolo seguente per i lavoratori agricoli, il numero minimo di contributi versati richiesto per la concessione del sussidio straordinario è di cinque settimanali per gli operai o uno mensile per gli impiegati alla data di entrata in vigore della presente legge, e aumenta mensilmente di tanti contributi versati quante sono le settimane o i mesi di effettiva occupazione. Raggiunto il numero di 52 contributi settimanali prescritto dal R.D.L. 14 aprile 1939 n. 636, convertito nella L. 6 luglio 1939 n. 1272, anche in difetto dei due anni di assicurazione, al diritto di godere il sussidio straordinario subentra il diritto all'indennità giornaliera di disoccupazione.

La concessione del sussidio straordinario per determinate località e categorie è disposta avuto riguardo alle condizioni di lavoro e delle industrie locali ed ai lavori pubblici da eseguire.

262. (Art. 37 L. 29 aprile 1949, n. 264). I lavoratori agricoli possono essere ammessi ai sussidi straordinari con le norme stabilite dal precedente articolo purchè, entro i tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, per essi siano stati versati o risultino dovuti i contributi settimanali e giornalieri mi-

nimi previsti dal regolamento, sia per i salariati fissi che per i lavoratori giornalieri. Il regolamento prevederà anche l'aumento periodico, a decorrere dal compimento del terzo mese dall'entrata in vigore della presente legge, dei contributi che dovranno essere ammessi al sussidio straordinario.

Sono utilizzabili, per costituire i minimi indicati, i contributi eventualmente versati per mezzo di marche, in dipendenza dell'esercizio, da parte dell'assicurato, di altre attività già comprese nell'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione; a tale effetto per i lavoratori giornalieri sei contributi giornalieri equivalgono ad un contributo settimanale.

263. (Art. 38 L. 29 aprile 1949, n. 264). Sono esclusi dal sussidio straordinario di disoccupazione i disoccupati già ricoverati in case di cura e da esse dimessi per guarigione clinica, per stabilizzazione o per prosecuzione delle cure antitubercolari, quando usufruiscano del sussidio post-sanatoriale a norma delle disposizioni vigenti.

264. (Art. 39 L. 29 aprile 1949 n. 264). Si applicano per la corresponsione del sussidio straordinario di disoccupazione le norme sull'assicurazione per la disoccupazione involontaria relative alla concessione ed erogazione delle indennità giornaliere, alla sospensione ed alla cessazione del diritto al godimento dell'indennità medesima, ai ricorsi contro la negata concessione di essa ed agli organi erogatori e ai controlli.

I sussidi straordinari di regola si erogano per 90 giorni prorogabili al massimo a 180; e, in casi eccezionali, entro un più ampio termine, previsto dal decreto di concessione.

265. (Art. 40 L. 29 aprile 1949 n. 264). Il lavoratore, per godere della concessione del sussidio straordinario previsto dall'apposito decreto ministeriale, deve presentare domanda, per il tramite dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, alla sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

La domanda è redatta sul modulo fornito dall'Istituto predetto contenente un particolare richiamo alle sanzioni penali previste in caso di alterazione della verità.

La domanda deve essere trasmessa con una dichiarazione dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, con la quale si attesti la esistenza nel richiedente dei requisiti di cui ai numeri 2), 3), 4), e 5) dell'art. 36.

266. (Art. 41 L. 29 aprile 1949 n. 264). L'erogazione del sussidio straordinario cessa di diritto:

1) quando sia trascorso il periodo massimo di godimento previsto dall'art. 39;

2) quando il disoccupato attenda comunque a proficuo lavoro, o quando abbia rifiutato un'occupazione adeguata;

3) quando il disoccupato avviato ai corsi per la qualificazione professionale dei lavoratori o ai cantieri vi si sia rifiutato senza giusti motivi;

4) quando il disoccupato non abbia adempiuto, senza giustificato motivo, agli obblighi per comprovare in ogni momento la continuità della disoccupazione;

5) quando il disoccupato non abbia rinnovato l'iscrizione nelle liste di collocamento entro la fine del mese susseguente a quello della iscrizione o della conferma.

Il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ordina di ufficio la cessazione della erogazione del sussidio straordinario non appena gli risulti il verificarsi di una o più delle ipotesi previste dal presente articolo.

267. (Art. 42 L. 29 aprile 1949 n. 264). Alla corresponsione dei sussidi straordinari provvede l'Istituto nazionale della previdenza sociale, tenendo per essi una contabilità distinta presso il Fondo di integrazione per le assicurazioni sociali e osservando le norme previste per le gestioni e il controllo di detto Fondo dal D.L.Lgt. 1° marzo 1945 n. 177.

268. (Art. 44 L. 29 aprile 1949 n. 264). Chi indebitamente riscuote il sussidio straordinario di disoccupazione o continua a percepirlo dopo la cessazione del suo stato di disoccupazione è punito con l'ammenda dal doppio al decuplo delle somme percepite a titolo di sussidio, salvo che il fatto costituisca reato più grave.

Indipendentemente da tali pene il responsabile viene escluso dal sussidio straordinario per la durata di un anno. Nell'ipotesi di tentativo, tale durata è ridotta a sei mesi.

Una ammenda uguale a quella prevista nel primo comma, salvo che il fatto costituisca reato più grave, è applicata al datore di lavoro o a chiunque renda possibile l'indebita percezione del sussidio di disoccupazione.

c) [Artt. 8, 16, 34 R.D.L. 13 novembre 1919 n. 2205; artt. 1 e 2 R.D.L. 11 novembre 1938 n. 1898; artt. 1, 2 e 3 D.L. del C.P.S. 23 agosto 1946 n. 201; art. unico D.M. 17 gennaio 1947]. Ogni cittadino che espatrii esclusivamente a scopo di lavoro manuale o per esercitare il piccolo traffico o vada a raggiungere il coniuge, ascendenti, discendenti, fratelli, zii, nipoti e gli affini degli stessi gradi, già emigrati per lavoro o ritorni in paese estero ove già precedentemente sia emigrato.

269. (Art. 8 R.D.L. 13 novembre 1919 n. 2205). Negli Stati verso i quali si dirige l'emigrazione italiana saranno istituiti, anche mediante accordi coi corrispettivi governi, uffici di protezione, d'informazione e d'avviamento al lavoro.

Possono essere destinati, secondo le norme che verranno stabilite dal regolamento, nei principali centri di emigrazione italiana, funzionari dell'emigrazione, i quali informeranno il commissariato sulle condizioni dell'emigrazione italiana, della quale raccoglieranno e trasmetteranno i voti, e disimpegheranno le altre attribuzioni che verranno ad essi affidate. Lo stesso incarico potrà essere conferito anche ad ufficiali consolari o ad altri funzionari dello Stato.

Tanto nei porti di transito, quanto in quelli di arrivo, si eseguiranno, a bordo dei vapori che trasportano emigranti, delle regolari ispezioni per cura dei funzionari dell'emigrazione o degli ufficiali consolari, secondo le norme che verranno stabilite dal regolamento.

270. (Art. 16 R.D.L. 13 novembre 1919 n. 2205). Tutte le esenzioni fiscali accordate dalle leggi italiane in materia di infortuni sul lavoro, di assistenza e di assicurazioni sociali si applicano anche agli atti e documenti che siano richiesti nell'interesse di cittadini per ottenere la liquidazione o il pagamento di indennità o rendite, o in genere il godimento di prestazioni in base a leggi straniere in materia di infortuni sul lavoro, assistenza ed assicurazioni sociali.

271. (Art. 34 R.D.L. 13 novembre 1919 n. 2205). Il vitto e l'alloggio dell'emigrante munito di biglietto di terza classe, giunto al porto di imbarco, sono a carico del vettore dal mezzogiorno del giorno anteriore a quello stabilito per la partenza nel biglietto, fino al giorno in cui la partenza avvenga, qualunque sia la causa del ritardo.

L'emigrante fornito di biglietto di terza classe, al quale sia annunciato il ritardo quando già fu fornito di biglietto e non abbia ancora lasciato il proprio domicilio, avrà diritto a un'indennità di due lire al giorno se ha fissato il posto intero, e in proporzione se ha fissato il mezzo posto o un quarto di posto, fino a tutta l'antivigilia del giorno in cui avvenga la partenza.

Se il ritardo superi i dieci giorni, l'emigrante potrà rinunciare al viaggio, ricuperare il nolo che lo pagò e chiedere all'ispettore dell'emigrazione competente il risarcimento dei danni ove ne sia il caso.

Se l'emigrante dovesse far sosta, per fatto della nave o per ragione di quarantena in un porto intermedio del viaggio, le spese di vitto, e, se occorre di alloggio, saranno sopportate dal vettore; il quale, in caso di naufragio o di inabilità del piroscalo a proseguire o di fermata, dovuta ad avaria, che ecceda i quindici giorni, sarà tenuto a mandare altro piroscalo adatto a ricevere gli emigranti ed a trasportarli a destinazione. In caso contrario il ministro degli affari esteri, sentito il Consiglio superiore della emigrazione, si varrà della cauzione per provvedere.

E' nullo il patto per cui l'emigrante rinunzi alle indennità stabilite dal presente articolo.

272. (Art. 1 R.D.L. 11 novembre 1938 n. 1898). I sorveglianti dell'emigrazione nominati dal Ministero per gli affari esteri, hanno il compito di assistere, tutelare e proteggere i lavoratori italiani diretti all'estero e quelli che rimpatriano, nei limiti dei compiti ad essi demandati.

Per assolvere il compito loro commesso i sorveglianti hanno libero accesso nelle stazioni ferroviarie, sui treni, nei luoghi di concentrazione di detti lavoratori e nei locali di raccolta, sulle banchine dei porti d'imbarco, sui piroscali, nelle sale di visita, nei ricoveri e negli alberghi autorizzati o predisposti per ricevere i lavoratori stessi e possono altresì accedere in ogni altro luogo di sosta o di transito.

273. (Art. 2 R.D.L. 11 novembre 1938 n. 1898). I sorveglianti sono incaricati di ricercare ed accertare le trasgressioni alle leggi ed ai regolamenti sull'emigrazione e, nei limiti del servizio a cui sono destinati, rivestono la qualità di agenti di polizia giudiziaria.

274. (Art. 1 D.L. del C.P.S. 23 agosto 1946 n. 201). Il sussidio straordinario previsto dagli articoli 2 e 3 del D.L. 20 maggio 1946, n. 373, è concesso a favore dei lavoratori di cittadinanza italiana aventi a carico persone di famiglia in istato di bisogno, che si siano arruolati attraverso gli uffici del lavoro per prestare la loro opera all'estero ed abbiano già lasciato il territorio nazionale.

275. (Art. 2 D.L. del C.P.S. 23 agosto 1946 n. 201). Il sussidio di cui all'articolo precedente non può avere una durata superiore ai 45 giorni a decorrere da quello successivo alla partenza del lavoratore dal suo luogo di residenza e cessa comunque alla data d'arrivo della prima rimessa del lavoratore alla famiglia, ovvero alla data del rientro del lavoratore per qualsiasi motivo nel territorio nazionale.

Esso viene corrisposto alla moglie o, in mancanza, ai genitori dell'avente diritto ed è regolato dalle norme di cui al decreto predetto in quanto applicabili.

276. (Art. 3 D.L. del C.P.S. 23 agosto 1946 n. 201). Il sussidio è corrisposto dall'Istituto nazionale della previdenza sociale sulla gestione per i sussidi straordinari di disoccupazione ed è posto a carico dello Stato.

L'onere derivante dall'applicazione del presente decreto sarà imputato in conto restituzione dei fondi anticipati dallo Stato alla gestione suddetta a norma dell'art. 8 del D. L. 20 maggio 1946 n. 373.

277. (Art. unico D. M. 17 gennaio 1947). Sono concesse la riduzione del 50 per cento per i viaggi di espatrio in terza classe delle famiglie di lavoratori italiani e la riduzione del 40 per cento, fino al limite di kg. 100 per persona, sui prezzi di trasporto a bagaglio di oggetti personali delle famiglie espatrianti e di loro pertinenza.

Per famiglia del lavoratore s'intende la moglie, i figli e i genitori.

La differenza fra i prezzi delle tariffe ordinarie e quelli risultanti dalle riduzioni suddette sarà rimborsata dal Ministero del lavoro alle Ferrovie dello Stato.

278. (Art. 1 D.L. del C.P.S. 16 settembre 1947 n. 929). Al fine di favorire il massimo impiego possibile di lavoratori agricoli nelle provincie o zone in cui particolarmente grave si manifesta la disoccupazione è data facoltà ai prefetti, previo parere favorevole della Commissione centrale di cui all'art. 6 di stabilire, con proprio decreto, l'obbligo per i conduttori a qualsiasi titolo di aziende agrarie e boschive di assumere la mano d'opera da adibirsi nella annata agricola o durante le singole stagioni di essa alla coltivazione, alla manutenzione ordinaria o straordinaria dei fondi, delle vie di accesso e delle piantagioni nonchè all'allevamento di bestiame.

Il decreto del prefetto precisa all'uopo il massimo carico obbligatorio di giornate lavorative per ettaro coltura da imporsi alle categorie suddette ed ai criteri per la determinazione del numero delle unità lavorative disoccupate da assegnarsi ad ogni azienda entro il limite predetto, nonchè tutte le modalità necessarie per l'esecuzione delle presenti disposizioni.

Il decreto stesso può riguardare anche solo alcune zone e comuni determinati dalla provincia e contenere norme diverse per le varie zone di essa.

Esso deve essere emanato, sulla base delle proposte e dei criteri espressi dalla Commissione provinciale di cui all'art. 4 e sarà pubblicato nel Foglio degli Annunzi legali della provincia.

Contro il decreto del prefetto è dato ricorso entro il termine di giorni 15 dalla pubblicazione alla Commissione centrale prevista dall'art. 6.

279. (Art. 3 D.L. del C.P.S. 16 settembre 1947 n. 929). Le commissioni comunali per la massima occupazione in agricoltura in base ai criteri fissati dalla commissione provinciale secondo l'art. 4 comma 3, provvedono a compilare e rimettere alle commissioni provinciali un mese prima dell'inizio dell'annata agraria, e per il 1947 non appena possibile:

1) l'elenco dei lavoratori che, essendo iscritti fra i lavoratori agricoli a termini dell'art. 12 del R. D. 24 settembre 1940 n. 1949, ed avendo compiuti gli anni 18 e non superati i 65 risultino disoccupati agricoli a norma dell'art. 10 del presente decreto, ripartendoli per gruppi di specializzazioni agricole e per categorie professionali secondo lo stato di famiglia;

2) l'elenco, sulla base di quello posseduto dall'Ufficio comunale statistico e economico dell'agricoltura, delle aziende agricole esistenti nel territorio del comune, della relativa superficie e qualità delle colture, delle forme di conduzione e del numero dei lavoratori stabilmente occupati nelle aziende.

Le commissioni comunali curano l'applicazione del decreto prefettizio di cui all'art. 1, assegnando nominativamente alle varie aziende i lavoratori disoccupati, con preferenza per il gradimento di cui all'art. 8.

280. (Art. 5 D.L. del C.P.S. 16 settembre 1947 n. 929). Le determinazioni delle commissioni comunali di cui all'ultimo comma dell'art. 3 del presente decreto, sono notificate per mezzo dei messi comunali o con raccomandate postali ai conduttori delle aziende e ai proprietari di terreni che possono presentare ricorso alla commissione provinciale entro dieci giorni dalla data di notifica o del timbro postale di consegna della raccomandata.

Analoga facoltà di ricorso è data ai lavoratori per la mancata iscrizione negli elenchi dei disoccupati e per la omessa inclusione nelle categorie preferenziali.

I ricorsi non hanno effetto sospensivo e devono essere decisi entro dieci giorni dalla loro presentazione.

281. (Art. 9 D.L. del C.P.S. 16 settembre 1947 n. 252). Nel caso di completo assorbimento dei lavoratori agricoli di un comune o di un'ulteriore capacità di occupazione potranno essere avviati a cura della commissione provinciale a quelle aziende di esso che non abbiano raggiunto il carico massimo di mano d'opera prescritto dal decreto prefettizio di cui all'art. 1 del presente decreto legislativo, lavoratori disoccupati di altri comuni della provincia.

282. (Art. 10 D.L. del C.P.S. 16 settembre 1947 n. 292). Non possono essere considerati disoccupati agricoli e pertanto essere proposti per l'assunzione coloro i quali o come membri di una famiglia colonica o a qualsiasi altro titolo abbiano la possibilità di essere occupati in operazioni agricole per un numero di giornate pari a quelle normalmente eseguite dai braccianti o prestino normalmente attività in altra professione, arte o mestiere.

283. (Art. 11 D.L. del C.P.S. 16 settembre 1947 n. 292). I disoccupati avviati al lavoro agricolo che già percepiscono sussidi di assistenza e di disoccupazione cessano dal godimento di essi.

284. (Art. 45 L. 29 aprile 1949 n. 264). Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, nei casi e con le modalità stabilite nel presente titolo, promuove direttamente o autorizza l'istituzione di corsi di qualificazione e di riqualificazione per disoccupati, per lavoratori in soprannumero nelle aziende e per emigrandi, nonché l'apertura di cantieri scuola per disoccupati, per l'attività forestale e vivaistica, di rimboschimento, di sistemazione montana e di costruzione di opere di pubblica utilità.

285. (Art. 46 L. 29 aprile 1949 n. 264). I corsi per disoccupati sono rivolti all'addestramento, alla qualificazione, al perfezionamento o alla rieducazione professionale dei lavoratori che, a causa dello stato di disoccupazione o in dipendenza degli eventi di guerra, abbiano bisogno di riacquistare, accrescere o mutare rapidamente le loro capacità tecniche, adattandole alla necessità della efficienza produttiva, alle esigenze del mercato interno del lavoro e alla possibilità di emigrazione.

Essi hanno carattere eminentemente pratico, con applicazione degli allievi in opere attinenti all'attività professionale oggetto del corso.

I corsi sono diurni con orario corrispondente a quello normale di lavoro, durano di regola da due a otto mesi e possono essere seguiti da corsi più progrediti di eguale durata per gli stessi allievi che abbiano frequentato i corsi di addestramento.

286. (Art. 52 L. 29 aprile 1949 n. 264). Nelle località e per quelle categorie per le quali sono stati istituiti corsi i lavoratori disoccupati di età inferiore a quaranta anni, sono obbligati alla frequenza per poter percepire il sussidio straordinario di disoccupazione, di cui al titolo III, e tutte le altre agevolazioni dipendenti dal loro stato di disoccupazione, salvo le eccezioni previste dall'art. 36, secondo comma, n. 3.

Tutti gli allievi che frequentino con diligenza i corsi hanno diritto oltre al sussidio di disoccupazione, eventualmente ad essi spettante, ad una integrazione di L. 200 per ogni giornata effettiva di presenza a carico del Fondo di cui all'art. 62.

Gli allievi dei corsi che non percepiscano, quantunque disoccupati, nè l'indennità giornaliera di disoccupazione, nè il sussidio straordinario di disoccupazione, oltre alla suindicata integrazione giornaliera di L. 200, ricevono un secondo assegno giornaliero pari a L. 100 aumentato di L. 60 per ogni figlio, per la moglie e per i genitori, purchè siano a carico.

I lavoratori che abbiano frequentato con regolarità e diligenza i corsi e abbiano superato la prova finale conseguono un attestato ed ottengono un premio di L. 3000. Il predetto attestato, a parità di altre condizioni, dà diritto di preferenza nell'avviamento al lavoro o nella emigrazione.

I lavoratori che non frequentano assiduamente i corsi possono essere radiati, e in tal caso decadono dal diritto al sussidio straordinario di disoccupazione.

287. (Art. 53 L. 29 aprile 1949 n. 264). Le imprese industriali, non a ciclo stagionale, che occupano almeno mille dipendenti, e che reputano di avere una minore funzionalità per effetto di una maestranza in parte non rispondente alle esigenze aziendali o per il mancato adeguamento del carico di mano d'opera alle proprie possibilità funzionali ed economiche, possono chiedere di aprire corsi di riqualificazione per maestranze di età non superiore ai quarantacinque anni, qualora almeno i due terzi dei lavoratori interessati desiderino di frequentarli. Analogamente più imprese industriali, con meno di mille dipendenti ciascuna, possono chiedere di aprire corsi interaziendali, purchè i due terzi dei lavoratori interessati desiderino di frequentarli. La responsabilità della gestione dei corsi è assunta dalla impresa presso la quale i corsi stessi sono attuati.

288. (Art. 56 L. 29 aprile 1949 n. 264). Agli operai dei corsi in deroga al disposto di cui all'art. 6 del D.L. 12 agosto 1947 n. 869, è corrisposta l'integrazione globale per le ore da ventiquattro a quaranta settimanali a carico della Cassa integrazione guadagni operai dell'industria. Ad essi inoltre a carico del Fondo di cui all'art. 62 sarà corrisposta settimanalmente una somma pari alla integrazione di cui sopra, oltre alla integrazione giornaliera di L. 100. Agli stessi sono corrisposti gli assegni familiari nella misura prevista per la categoria cui il lavoratore appartiene, a carico della rispettiva Cassa degli assegni famigliari. Ad essi non spetta il premio finale di L. 3000.

Sono a carico delle imprese promotrici dei corsi le spese per l'istituzione l'attrezzatura ed il funzionamento dei corsi stessi, quelle per le assicurazioni infortuni, nonché quelle per l'indennità di licenziamento nelle ipotesi previste dall'articolo precedente.

289. (Art. 59 L. 29 aprile 1949 n. 264). Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste e con quello per i lavori pubblici, a seconda della materia, promuove direttamente o autorizza, in zone ove la disoccupazione sia particolarmente accentuata, l'apertura di cantieri-scuola per disoccupati, per l'attività forestale e vivaistica, di rimboschimento, di sistemazione montana e di costruzione di opere di pubblica utilità.

Ai Ministeri dell'agricoltura e delle foreste e dei lavori pubblici ed ai loro uffici periferici, nell'ambito delle rispettive competenze è demandato il compito dell'approvazione dei progetti, della sorveglianza tecnica e del collaudo delle opere eseguite nei cantieri di cui al presente articolo.

I detti Ministeri ed uffici periferici, a richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, forniranno altresì l'assistenza tecnica ai detti cantieri.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale stabilisce le modalità organizzative dei cantieri-scuola.

290. (Art. 1 L. 24 aprile 1950 n. 259). A modifica dell'art. 66 della L. 29 aprile 1949 n. 264 la spesa occorrente per l'esecuzione dei corsi di addestramento professionale e dei cantieri-scuola per gli operai disoccupati viene assunta dallo Stato e sarà annualmente fissata con la legge di bilancio.

Sezione IV

Adulti minorati

§ I - MINORATI FISICI

Hanno titolo per l'assistenza prevista dalla legge:

a) [R.D. 3 marzo 1934, n. 383, art. 144, lettera G n. 3; R.D.L. 11 ottobre 1934 n. 1844, artt. 1 commi 1° e 2°, 2, 4 comma 1°; R.D. 28 luglio 1939 n. 1437, art. 4 dello Statuto; R.D. 2 dicembre 1940 n. 2033, art. 8; R.D. 18 agosto 1942 n. 1175, art. 20, comma 4°; D.L. del C.P.S. 26 settembre 1947 n. 1047, artt. 1 e 2; D.P. 7 febbraio 1950, art. 2; art. 1 del Regolamento generale dell'Unione italiana ciechi approvato dal Consiglio nazionale dell'Unione il 25 gennaio 1950; artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14, 19 del Regolamento per la concessione dell'assegno di assistenza continuativa deliberato dalla competente commissione di liquidazione su mandato della Giunta esecutiva il 24 gennaio 1950; L. 28 luglio 1950 n. 62] (1). Gli affetti da cecità assoluta e quelli che abbiano un residuo visivo utile fino a un decimo, senza possibilità di correzione. Nel caso in cui il visus residuo non sia precisabile in decimi, si considera cieco chi non ha capacità visiva al conteggio delle dita alla distanza di cinquanta centimetri.

(L. 17 luglio 1890 n. 6972, art. 1 come modificato dall'art. 1 R.D. 30 dicembre 1923 n. 2841; R.D. 3 marzo 1934 n. 383, art. 91, lettera H n. 6; R.D. 16 marzo 1942 n. 262, art. 415, comma 3°).

291. (Art. 1, comma 3° L. 17 luglio 1890 n. 6972, modif. da R.D. 30 dicembre 1923 n. 2841). Con decreto presidenziale promosso dal Ministro dell'interno, di concerto con quello dell'istruzione, possono essere dichiarati istituti sco-

(1) Per l'istruzione scolastica dei ciechi vedi anche stessa voce a minori (Libro I Sezione II^a Paragrafo II lettera d).

Vedi anche: a) proposta di legge on. Barbieri ed altri n. 1974 per la concessione di una pensione di stato ai ciechi civili (relatore on. Biasutti — annunciata il 10 maggio 1951); b) proposta di legge on. Bianchi Bianca ed altri n. 2645 per la concessione di un assegno vitalizio di assistenza ai ciechi civili — (annunciata il 7 aprile 1952); c) proposta di legge on. Pieraccini ed altri n. 2935 per la concessione di una pensione ai ciechi civili — (annunciata il 9 ottobre 1952); d) proposta di legge on. Varriale n. 2475 per l'ammissione dei laureati e diplomati ciechi a concorsi per cattedre di materie che non comportano concessione di elaborati scritti e estensione ad essi concorrenti delle norme preferenziali di cui al D.L. 5 luglio 1934 n. 1136 e successive.

lastici e posti alla dipendenza del Ministero della istruzione quegli istituti a favore dei ciechi, nei quali gli scopi dell'educazione o dell'istruzione in base alle tavole di fondazione o agli statuti, siano esclusivi o abbiano una prevalenza notevole sui fini di assistenza, i quali saranno tuttavia conservati.

292. (Art. 144, lett. G, n. 3 R.D. 3 marzo 1934 n. 383). Sono obbligatorie per le provincie le spese concernenti gli oggetti e servizi appresso indicati:

G) Assistenza e beneficenza:

3) assistenza dei ciechi e dei sordo-muti poveri rieducabili in quanto non vi provvedano i consorzi o altre istituzioni autonome.

293. (Art. 1 R.D.L. 11 ottobre 1934 n. 1844, convertito in L. 18 aprile 1935 n. 261). E' istituito con sede in Firenze un ente morale denominato « Ente nazionale di lavoro per i ciechi ».

Esso ha per scopo di assicurare un'occupazione remunerativa ai ciechi di ambo i sessi, idonei al lavoro, con preferenza ai ciechi di guerra.

294. (Art. 2 R.D.L. 11 ottobre 1934 n. 1844). Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Ente nazionale istituisce appositi laboratori, e si avvale anche, occorrendo, di quelli esistenti presso istituti pubblici e privati a favore dei ciechi, stipulando con le rispettive amministrazioni particolari convenzioni.

Nelle assunzioni del personale vedente, chiamato a prestare servizio presso i detti laboratori per integrare il lavoro dei ciechi, sono preferiti gli orfani e le vedove di guerra, gli orfani e le vedove dei caduti per la causa nazionale e i figli dei mutilati e invalidi di guerra e per la causa nazionale.

295. (Art. 4, comma 1° R.D.L. 11 ottobre 1934 n. 1844). Le amministrazioni dello Stato e degli istituti parastatali sono tenute a riservare all'Ente nazionale una quota delle forniture da appaltare, limitatamente a quelle che l'Ente potrà produrre col lavoro dei propri assistiti.

296. (Art. 4 dello statuto della Federazione nazionale istituzioni pro-ciechi approvato con R.D. 28 luglio 1939 n. 1437). La Federazione per esplicare il proprio mandato si propone:

a) di curare lo studio del problema dell'educazione dei ciechi su basi scientifiche e pratiche, agli effetti della migliore e più dignitosa utilizzazione nella vita di questi minorati;

b) di promuovere scuole di avviamento e di assecondare l'incremento di quelle esistenti di istruzione professionale per ciechi, volte a prepararli convenientemente alla vita del lavoro moderno;

c) d'interessare, con i mezzi più efficaci, i pubblici poteri e gli enti locali onde ottenere l'applicazione integrale delle disposizioni di legge sull'educazione e rieducazione, e sulla istruzione elementare e professionale dei ciechi;

d) di vigilare a che i programmi scolastici delle istituzioni per i ciechi siano scrupolosamente aggiornati e coordinati con quelli delle scuole per vedenti;

e) di affiancare l'attività della Stamperia nazionale Braille, funzionante presso l'Istituto nazionale dei ciechi « Vittorio Emanuele II » di Firenze, rappresentando, nella commissione editoriale, tutti gli istituti federati;

f) di favorire l'attività della Biblioteca nazionale « Regina Margherita » e di coordinare l'opera delle biblioteche esistenti presso le varie istituzioni federate;

g) di stipulare all'occorrenza, contratti con le case per le forniture delle materie prime usate nelle scuole e nei laboratori dei ciechi, onde avere merce di migliore qualità a prezzi più vantaggiosi;

h) di promuovere e incoraggiare lo studio e la costruzione di materiale didattico e di apparecchi ad uso dei ciechi;

i) di contribuire, con gli altri enti, allo svolgimento di un'azione di propaganda intorno alle questioni concernenti la cecità per sfatare i pregiudizi esistenti in materia;

l) di svolgere una vigile azione affinché le istituzioni rispondano, in modo totalitario, alle effettive esigenze e necessità dei ciechi, considerate nazionalmente;

m) di vigilare a che le istituzioni per i ciechi non vengano meno ai propri, peculiari fini assistenziali, convergendoli precipuamente alla sistemazione dei ciechi nella vita produttiva;

n) di collaborare all'opera della Unione italiana ciechi per una sempre maggiore elevazione sociale dei ciechi.

297. (Art. 8 R.D. 2 dicembre 1940 n. 2033). Agli effetti della legge costitutiva dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi, si considerano ciechi idonei al lavoro coloro che, in conseguenza di ferite di guerra o per la causa nazionale o per infortunio sul lavoro o per infermità, esistente dalla nascita o comunque contratta, siano completamente ciechi o non abbiano la capacità visiva superiore al conteggio delle dita alla distanza della visione ordinaria da vicino e non presentino altre anomalie da renderli non suscettibili di adattamento al lavoro.

298. (Art. 20, comma 4° R.D.L. 18 agosto 1942 n. 1175, convertito in L. 5 maggio 1949 n. 178). Gli invalidi completamente ciechi, i sordi e i muti, i mutilati della faccia e i nevropatici, quando non abbiano più bisogno della cura ospedaliera, saranno trasferiti agli istituti specialmente adatti per la loro particolare forma di invalidità, o a case di convalescenza e di lavoro che provvedano alla loro rieducazione funzionale e professionale.

299. (Art. 1 D.L. del C.P.S. 26 settembre 1947 n. 1047). All'Unione italiana dei ciechi, eretta in ente morale con R.D. 29 luglio 1923 n. 1789, è riconosciuta la rappresentanza e la tutela degli interessi morali e materiali dei minorati della vista presso le pubbliche amministrazioni e presso tutti gli enti ed istituti che hanno per scopo l'assistenza, l'educazione ed il lavoro dei ciechi.

300. (Art. 2 D.L. del C.P.S. 26 settembre 1947 n. 1047). L'Unione italiana dei ciechi collabora con le competenti amministrazioni dello Stato nello studio dei problemi della cecità e delle provvidenze a favore dei ciechi.

Ad essa spetta la designazione del rappresentante dei ciechi nelle amministrazioni degli istituti che abbiano per fine l'assistenza, l'educazione e l'istruzione dei ciechi, nei casi previsti dall'art. 4, comma 2°, della legge 17 luglio 1890 n. 6972, modificato dall'art. 4 del R.D. 30 dicembre 1923 n. 2841, e in tutti gli altri casi in cui le norme statutarie di enti ed istituti prevedano una rappresentanza dei ciechi nella propria amministrazione.

301. (Art. 2 dello statuto dell'Unione italiana ciechi approvato con D.P. 7 febbraio 1950). L'Unione ha per fine di:

a) contribuire alla profilassi della cecità, divulgando la necessità di una maggiore igiene oculare;

- b) agevolare l'istruzione dei ciechi elevandone il livello culturale, tecnico e professionale;
- c) promuovere l'organizzazione del lavoro individuale e collettivo;
- d) promuovere ed organizzare, anche direttamente, le forme assistenziali e previdenziali relative alle necessità dei privi della vista;
- e) provvedere alla costruzione e all'acquisto di case popolari per i ciechi meno abbienti e alla istituzione di case di riposo per ciechi;
- f) tutelare in ogni campo gli interessi morali ed economici dei privi della vista.

302. (Art. 1 Regolamento generale dell'Unione italiana ciechi approvato dal Consiglio nazionale nella seduta del 25 gennaio 1950). Per la iscrizione all'Unione in qualità di socio effettivo o aggregato, si richiede la cecità, ammettendo un residuo visivo utile fino ad un decimo, senza possibilità di correzione.

Nel caso che il visus residuo non sia precisabile in decimi, si considera cieco chi non ha la capacità visiva al conteggio delle dita alla distanza di 50 cm. (art. 5 Statuto).

303. (Art. 1 Regolamento per la concessione dell'assegno di assistenza continuativa deliberato dalla competente commissione di liquidazione, su mandato della Giunta esecutiva, in data 24 gennaio 1950). Ai ciechi d'ambo i sessi iscritti o no all'Unione italiana ciechi i quali si trovino nelle condizioni di cui ai successivi articoli, è corrisposto un assegno alimentare nella misura di 24.000 lire annue.

304. (Art. 2 Regolamento per la concessione dell'assegno di assistenza continuativa deliberato dalla competente commissione di liquidazione, su mandato della Giunta esecutiva, in data 24 gennaio 1950). Può beneficiare dell'assegno alimentare il richiedente che si trovi nelle seguenti condizioni:

- 1) abbia compiuto il 18° anno di età;
- 2) sia cieco assoluto e permanente o possieda un residuo visivo non superiore ad un decimo in ambo gli occhi senza possibilità di correzione;
- 3) non possieda cespiti di entrata complessivamente superiori alle 10 mila lire mensili;
- 4) non eserciti l'accattonaggio.

305. (Art. 3 Regolamento per la concessione dell'assegno di assistenza continuativa deliberato dalla competente commissione di liquidazione, su mandato della Giunta esecutiva, in data 24 gennaio 1950). Nel caso di cataratta l'assegno alimentare spetta solo quando questa non sia suscettibile di intervento chirurgico e di miglioramento, tenute presenti le condizioni generali del soggetto e ferme restando le altre condizioni.

306. (Art. 4 Regolamento per la concessione dell'assegno di assistenza continuativa deliberato dalla competente commissione di liquidazione, su mandato della Giunta esecutiva in data 24 gennaio 1950). Sono del pari ammessi al beneficio anzidetto anche i giovani ciechi che abbiano superato il 18° anno di età, trattenuti a spese di enti pubblici o privati in istituti di educazione, istruzione, avviamento o per il completamento di studi superiori; nonchè i ciechi ospitati in case di ricovero o di ospitalità a spese di enti pubblici o privati.

307. (Art. 5 Regolamento per la concessione dell'assegno di assistenza continuativa deliberato dalla competente commissione di liquidazione, su mandato della Giunta esecutiva, in data 24 gennaio 1950). Decade dal beneficio dell'assegno alimentare il cieco che si rifiuti, se chiamato, di partecipare a corsi di rieducazione, salvo il caso di elementi tardivi o incapaci.

308. (Art. 6 Regolamento per la concessione dell'assegno di assistenza continuativa deliberato dalla competente commissione di liquidazione, su mandato della Giunta esecutiva, in data 24 gennaio 1950). E' escluso o decade dal beneficio dell'assegno alimentare il cieco:

a) che sia stato fornito gratuitamente dall'Unione italiana ciechi di strumenti di lavoro o di mezzi che, comunque, gli consentano di esercitare una attività lavorativa proficua e duratura;

b) che appartenga a un ordine religioso, in quanto al mantenimento ed all'assistenza provveda l'ordine stesso;

c) che sia ricoverato per demenza.

309. (Art. 7 Regolamento per la concessione dell'assegno di assistenza continuativa deliberato dalla competente commissione di liquidazione, su mandato della Giunta esecutiva, in data 24 gennaio 1950). L'assegno alimentare è ridotto della metà per i ciechi d'ambo i sessi iscritti o no all'Unione italiana ciechi, ospitati in case di ricovero o di ospitalità.

310. (Art. 14 Regolamento per la concessione dell'assegno di assistenza continuativa deliberato dalla competente commissione di liquidazione, su mandato della Giunta esecutiva, in data 24 gennaio 1950). Presso la sede centrale è costituita la commissione di liquidazione dell'assegno alimentare la quale delibera sulle proposte della commissione sezionale, disponendo l'esame delle domande secondo il seguente ordine:

1) i ciechi assoluti e permanenti indigenti anche se a carico della famiglia, purchè questa sia in condizioni di povertà;

2) i ciechi assoluti e permanenti con reddito inferiore alle lire 10 mila mensili;

3) i ciechi aventi un residuo superiore ad un decimo e con un reddito inferiore alle 10 mila lire mensili.

311. (Art. 19 Regolamento per la concessione dell'assegno di assistenza continuativa deliberato dalla competente commissione di liquidazione, su mandato della Giunta esecutiva, in data 24 gennaio 1950). Il pagamento a favore dei ciechi trattenuti in istituti di educazione, rieducazione, o avviamento viene effettuato, sempre a trimestri posticipati, per metà con versamenti in libretti di piccolo risparmio postale intestati ai titolari dell'assegno da attribuirsi agli stessi al compimento degli studi, della rieducazione o dell'avviamento al lavoro.

L'altra metà sarà corrisposta in unica soluzione direttamente all'interessato al termine dell'anno scolastico, ma non oltre il 30 giugno.

b) [Art. 144, lettera G n. 3 R.D. 3 marzo 1934 n. 383; R.D.L. 18 agosto 1942 n. 1175, art. 20 comma 4°; L. 21 agosto 1950 n. 698, artt. 1, 2, 3, 4]. I sordomuti (1).

(1) Per l'istruzione scolastica dei sordomuti vedi stessa voce a « Minori ». Libro 1, Sezione II^a, Paragrafo II, lettera d).

312. (Art. 144, lettera G, n. 3 R.D. 3 marzo 1934 n. 383). Sono obbligatorie per le provincie le spese concernenti gli oggetti ed i servizi appresso indicati:
G) Assistenza e beneficenza:

3) assistenza dei ciechi e dei sordomuti poveri rieducabili, in quanto non vi provvedano i consorzi o altre istituzioni autonome.

313. (Art. 20, comma 4° R.D.L. 18 agosto 1942 n. 1175). Gli invalidi completamente ciechi, i sordi ed i muti, i mutilati della faccia e i nevropatici, quando non abbiano più bisogno della cura ospedaliera, saranno trasferiti agli istituti specialmente adatti per la loro particolare forma di invalidità, o a case di convalescenza e di lavoro, che provvedano alla loro rieducazione funzionale e professionale.

314. (Art. 1 L. 21 agosto 1950 n. 698). E' istituito e riconosciuto come ente morale, con sede in Roma, l'Ente per la protezione e l'assistenza dei sordomuti.

315. (Art. 2 L. 21 agosto 1950 n. 698). L'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti è costituito dalla collettività dei sordomuti che ne sono soci ed ha i seguenti fini:

1) avviare i sordomuti alla vita sociale, aiutandoli a partecipare all'attività produttiva ed intellettuale;

2) agevolare, nel periodo post-scolastico, lo sviluppo della loro attività e capacità alle varie attività professionali;

3) agevolare il loro collocamento al lavoro;

4) rappresentare e difendere gli interessi morali ed economici dei minorati dell'udito e della favella presso le pubbliche amministrazioni; designare i rappresentanti dei sordomuti nei casi previsti dall'art. 4, secondo comma, della L. 17 luglio 1890, n. 6972, modificato dall'art. 4 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841, e in tutti gli altri casi in cui le norme statutarie di enti od istituti prevedono una rappresentanza dei sordomuti nella propria amministrazione senza fissare norme per la elezione diretta dei rappresentanti da parte dei sordomuti amministrati od assistiti;

5) collaborare con le competenti amministrazioni dello Stato, nonchè con gli enti e gli istituti che hanno per oggetto l'assistenza, l'educazione e l'attività dei sordomuti;

6) promuovere l'esercizio di attività assistenziali a carattere mutualistico fra sordomuti.

316. (Art. 3 L. 21 agosto 1950 n. 698). L'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'interno, che ne approva i bilanci.

Con regolamento da adottarsi su proposta di detto Ministero, saranno stabilite le norme secondo le quali il Ministero dell'interno esercita sull'ente i poteri di vigilanza.

Con lo stesso regolamento sarà provveduto a disciplinare l'organizzazione ed il funzionamento dell'ente.

Il Consiglio amministrativo dell'Ente nazionale è elettivo fra i soci, secondo le disposizioni stabilite nel regolamento dell'Ente; a norma delle medesime disposizioni è costituito il Consiglio dei revisori.

317. (Art. 4 L. 21 agosto 1950 n. 698). Nulla è innovato alla organizzazione e al funzionamento delle società, istituzioni ed opere a favore dei minorati nell'udito e nella favella, comunque denominate e da chiunque fondate e ge-

stite, siano o non giuridicamente riconosciute, che si propongono la protezione e l'assistenza dei detti minorati; l'Ente nazionale esercita nei loro confronti l'attività prevista da questa legge e dal regolamento, ferma restando la competenza degli organi di controllo e di tutela nei confronti delle pubbliche istituzioni di assistenza e beneficenza per sordomuti di cui alla L. 17 luglio 1890 n. 6972 ed alle leggi successive.

c) [L. 23 giugno 1927 n. 1276, artt. 1 e 8; Circolare 16 maggio 1931, artt. 2, 3, 5, 7; D.L. del C.P.S. 29 aprile 1947 n. 318, artt. 1 commi 1°, 2° e 4°, 2, 3, 4, 5; D.L. 15 aprile 1948 n. 538, artt. 1, 2, 3, 5, 8]. Tubercolotici dimessi da istituti di ricovero per guarigione clinica o per stabilizzazione, quelli affetti da forme tubercolari chiuse oppure quelli in attesa di ricovero.

318. (Art. 1 L. 23 giugno 1927 n. 1276). E' istituito in ogni capoluogo di provincia il consorzio provinciale antitubercolare. Esso ha lo scopo:

a) di promuovere ed agevolare la istituzione delle opere necessarie per la lotta contro la tubercolosi sia da solo, sia in unione con altri consorzi provinciali antitubercolari;

b) di coordinare e disciplinare, in un armonico programma di azione di propaganda, il funzionamento di tutte le opere esistenti nella provincia con tale scopo, segnalandone al prefetto le eventuali irregolarità o manchevolezze per i provvedimenti di competenza;

c) di vegliare alla protezione e alla assistenza sanitaria e sociale dei tubercolosi, proponendo al prefetto i provvedimenti necessari perchè siano rivolte a loro favore le risorse delle istituzioni locali che hanno per fine la prevenzione e la cura della tubercolosi;

d) d'integrare con i propri mezzi l'azione delle istituzioni antitubercolari, e, se del caso, di sostituirsi ad esse nell'esecuzione dei provvedimenti urgenti.

319. (Art. 3 L. 23 giugno 1927 n. 1276). Il ricovero dei tubercolosi, salvo che non sia disposto in via di urgenza a termini dell'art. 79 della L. 17 luglio 1890 n. 6972, è ordinato dal presidente del consorzio provinciale antitubercolare, o da chi per esso.

All'uopo tutte le istituzioni ospitaliere legalmente riconosciute, le quali abbiano speciali e separati locali atti ad assicurare ai tubercolotici un isolamento ritenuto conveniente dall'autorità sanitaria, hanno l'obbligo di ricevere detti infermi, anche se questi non abbiano domicilio di soccorso nel territorio al quale, per effetto delle rispettive norme statutarie, estendono la loro azione.

Le spese di spedalità degli infermi saranno anticipate dal consorzio che abbia ordinato il ricovero, salvo eventuale rimborso da chi di ragione a norma di legge.

Qualora però si tratti di ricovero disposto in via di urgenza, a termini dell'art. 79 della L. 17 luglio 1890 n. 6972, la competenza passiva delle spese di spedalità è regolata dalle disposizioni vigenti sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

320. (Art. 2 dello schema di regolamento per la direzione del consorzio antitubercolare, per il dispensario provinciale e per le sezioni dispensariali, di

cui alla circolare 16 maggio 1931). Il dispensario provinciale antitubercolare ha sede nel capoluogo della provincia e dipende dal consorzio antitubercolare.

Questo istituisce inoltre sezioni dispensariali, collegate al precedente, sia nel capoluogo medesimo, ove ne riscontri la necessità, sia in altri centri della provincia.

Il numero, la sede ed il territorio di azione delle sezioni dispensariali ed ogni variazione relativa, sono determinati dalla Giunta esecutiva del consorzio, su proposta del direttore, tenute presenti le necessità del servizio, le particolari condizioni di luogo e le disponibilità finanziarie del consorzio.

321. (Art. 3 dello schema di regolamento per la direzione del consorzio antitubercolare, per il dispensario provinciale e per le sezioni dispensariali, di cui alla circolare 16 maggio 1931). Il dispensario provinciale spiega la sua opera sia direttamente, sia per il tramite delle sezioni dispensariali, sia per mezzo di accessi sopraluogo del personale tecnico nei comuni sforniti di sezione dispensariale, previa intese con i rispettivi ufficiali sanitari e medici condotti.

322. (Art. 5 dello schema di regolamento per la direzione del consorzio antitubercolare, per il dispensario provinciale e per le sezioni dispensariali, di cui alla circolare 16 maggio 1931). Il dispensario provinciale e le sezioni dispensariali, nell'ambito territoriale rispettivamente determinato, provvedono:

a) all'accertamento diagnostico ed al successivo controllo continuativo di tutti i casi di tubercolosi che si presentino direttamente, o vengano inviati da servizi medici militari, ufficiali sanitari, medici condotti, medici scolastici, medici di fabbrica liberi esercenti;

b) alla ricerca dei casi ignorati o latenti;

c) all'accertamento delle condizioni di vita dei malati e dei conviventi (ambiente familiare e di lavoro) con particolare riguardo per quelle che hanno importanza nella diffusione della tubercolosi;

d) ad integrare la disinfezione sistematica degli ambienti, degli effetti di uso personale e letteraccio degli infermi e gli altri provvedimenti profilattici, adottati dall'ufficiale sanitario, nei casi previsti dagli articoli 136 e 137 del regolamento generale sanitario approvato con R.D. 3 febbraio 1901 n. 45, provocando ove occorra, l'intervento di altri enti interessati;

e) all'assistenza medico-sociale del malato e dei familiari, nei limiti e secondo le norme disposte dalla giunta esecutiva del consorzio, sia direttamente sia promuovendola dalle istituzioni che ad essa provvedono in ciascun comune, sia infine proponendo alla presidenza ed alla direzione del consorzio le provvidenze integrative del caso, con speciale riguardo ai fanciulli, che convivono od hanno convissuto con l'infermo;

f) all'educazione igienica del tubercoloso e dei familiari e ad ogni forma di propaganda pratica circa la prevenzione e la profilassi della tubercolosi;

g) al rilevamento statistico dei casi di tubercolosi accertati ed allo studio delle cause sociali locali, che influiscono sulla diffusione della infezione.

Le diagnosi di tubercolosi e tutte le notizie, comunque pervenute al dispensario, circa gli infermi, i loro familiari e ogni altra persona con essi eventualmente convivente, sono garantite dal segreto professionale e di ufficio; le pratiche relative debbono quindi essere custodite in modo di assicurare la inviolabilità del segreto e la loro trattazione deve essere fatta in maniera riservata.

323. (Art. 7 dello schema di regolamento per la direzione del consorzio antitubercolare, per il dispensario provinciale e per le sezioni dispensariali, di cui alla circolare 16 maggio 1931). Agli effetti delle disposizioni di cui al precedente art. 5, il dispensario provvede gratuitamente alla visita ambulatoria degli infermi o sospetti di tubercolosi in genere. Tale visita può, in casi di speciale necessità, ed in via del tutto eccezionale, essere eseguita, sempre gratuitamente, al domicilio dell'infermo, previo assenso del medico curante.

Spetta al dispensario di fare alla presidenza ed alla direzione del consorzio le proposte relative:

- 1) al ricovero degli infermi in istituti di cura;
- 2) alla loro assistenza pre e post-ospedaliera;
- 3) alla profilassi a domicilio dell'infermo, della quale il dispensario dovrà vigilare l'andamento.

Di ogni visita fatta dal personale sanitario al domicilio dell'infermo è presa nota in apposito registro.

324. (Art. 1, commi 1°, 2° e 4°, D.L. del C.P.S. 29 aprile 1947 n. 318). A carico del bilancio dello Stato è stanziato un fondo di lire (1) da destinarsi all'assistenza post-sanatoriale degli infermi-tubercolotici dimessi dagli istituti di ricovero per guarigione clinica o per stabilizzazione.

Tale assistenza è effettuata mediante il ricovero dei tubercolotici dimessi in appositi convalescenziari o colonie post-sanatoriali, e, in caso di insufficienza di posti-letto in tali istituti, con la concessione di una indennità a titolo di assistenza post-sanatoriale, di L. . . . (1) per un periodo di centotanta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della dimissione, per coloro che siano dimessi dalle case di cura dopo la entrata in vigore del presente decreto.

Il periodo di centotanta giorni può essere prorogato quando le condizioni economiche e fisiche dell'assistito lo rendano necessario, fino ad un massimo di altri novanta giorni, secondo le modalità che saranno stabilite dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

325. (Art. 2 D.L. del C.P.S. 29 aprile 1947 n. 318). Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano ai soli infermi precedentemente ricoverati in sanatori o reparti sanatoriali a totale carico dello Stato e dei consorzi provinciali antitubercolari o di altre amministrazioni pubbliche e non aventi diritto a prestazioni assicurative.

326. (Art. 3 D.L. del C.P.S. 29 aprile 1947 n. 318). La corresponsione dell'indennità giornaliera di cui all'art. 1 cessa comunque dalla data in cui l'assistito rifiuta una occupazione redditizia confacente alle sue attitudini fisiche, ovvero da quella in cui assuma attività retribuita.

327. (Art. 4 D.L. del C.P.S. 29 aprile 1947 n. 318). L'indennità per l'assistenza post-sanatoriale è di regola corrisposta a settimane anticipate agli aventi diritto e, in caso di minori, alle persone che esercitano la patria potestà e, in mancanza, a coloro ai quali è affidata la tutela o la cura di essi.

328. (Art. 5 D.L. del C.P.S. 29 aprile 1947 n. 318). Ai dimessi dagli istituti di ricovero, i quali comunque non beneficino dell'indennità ordinaria o del sussidio straordinario di disoccupazione, è concessa, con le modalità e con

(1) Non si cita perchè soggetto a continua modifica.

l'osservanza delle condizioni di cui agli articoli precedenti e per tutta la durata di corresponsione dell'indennità a titolo di assistenza post-sanatoriale, un'integrazione in misura pari a quella del sussidio straordinario di disoccupazione, escluse le quote di maggiorazione per i figli.

329. (Art. 1 D.L. 15 aprile 1948 n. 538). Ogni casa di cura o sanatorio per tubercolotici con più di duecento ricoverati ha l'obbligo di istituire e gestire a proprie spese corsi interni per riqualificare professionalmente i ricoverati in via di guarigione in modo che possano essere avviati ad attività post-sanatoriale idonea alle loro condizioni fisiche.

330. (Art. 2 D.L. 15 aprile 1948 n. 538). Dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessano di avere efficacia le norme e clausole di qualunque natura, anche se previste da disposizioni legislative o regolamentari, le quali vietino o comunque limitino l'assunzione o la riassunzione in servizio di lavoratori dimessi da luoghi di cura per guarigione clinica di affezione tubercolare.

331. (Art. 3 D.L. 15 aprile 1948 n. 538). Ogni casa di cura sanatoriale dipendente da ente pubblico o da privati ha l'obbligo di assumere lavoratori che si trovino nelle condizioni di cui al precedente articolo, adibendoli a mansioni cui siano fisicamente adatti, e ciò nella proporzione del dieci per cento del personale di ruolo e non di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto presso la casa suddetta.

I lavoratori clinicamente guariti da affezione tubercolare e quelli con manifestazioni in atto, che siano alle dipendenze della casa di cura interessata all'atto delle assunzioni di cui al precedente comma, si computano agli effetti del raggiungimento della percentuale.

In caso di insufficienza di posti vacanti le assunzioni saranno fatte a seguito di vacanze.

L'assunzione in servizio sarà effettuata, a scelta della casa di cura interessata, fra gli iscritti negli elenchi che saranno all'uopo compilati dalla commissione di cui all'art. 8.

332. (Art. 5 D.L. 15 aprile 1948 n. 538). Ai lavoratori assunti in base al presente decreto debbono essere applicate condizioni economiche e giuridiche non inferiori a quelle vigenti per il personale della stessa categoria professionale in servizio presso la casa di cura, e ciò senza pregiudizio di eventuali loro diritti e prestazioni previdenziali, assistenziali o di altra natura.

333. (Art. 8 D.L. 15 aprile 1948 n. 538). In ogni capoluogo di provincia sarà costituita dal prefetto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una commissione presieduta dal direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro, e composta da due sanitari tisiologi, rispettivamente designati dal consorzio antitubercolare competente e dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

La commissione, che ha sede presso l'Ufficio provinciale del lavoro, ha il compito di:

a) iscrivere in apposito elenco i lavoratori, che ne abbiano fatto domanda, dimessi da luoghi di cura per guarigione clinica di affezione tubercolare, indicando altresì le categorie di lavoro per le quali ciascuno di essi è fisicamente e professionalmente più adatto;

b) provvedere per l'avviamento al lavoro degli iscritti;

c) controllare se detti lavoratori siano stati adibiti a mansioni per le quali è fisicamente consentito il loro impiego e prescriverne, in caso contrario, il cambiamento;

d) vigilare sui corsi istituiti presso le case di cura;

e) esprimere pareri e promuovere locali iniziative sulle questioni relative all'assistenza e all'avviamento al lavoro dei lavoratori dimessi dai sanatori. Contro le deliberazioni della commissione provinciale è ammesso ricorso al prefetto.

d) [L. 10 agosto 1950 n. 648, artt. 2 commi 2°, 3° e 4°, 3 commi 1° e 2°, 4, 5, 6, 7, 10 commi 2°, 3°, 4° e 5°, 40]. Gli invalidi di guerra ed i congiunti di morti per causa di guerra, e cioè:

— [L. 10 agosto 1950 n. 648, artt. 1 commi 1° e 2°, 2, 3 comma 1°, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 54, 91, 93, 94; R.D.L. 18 agosto 1942 n. 1175, convertito in L. 5 maggio 1949 n. 178, artt. 1, 2, 18, 19, 20, 21, 23]. I militari delle forze armate, gli appartenenti a corpi di servizi ausiliari, le infermiere volontarie della Croce rossa italiana, i cittadini militarizzati dalle competenti autorità che abbiano riportato in guerra ferite o lesioni o contratto infermità da cui sia derivata perdita o menomazione della capacità di lavoro.

— [R.D.L. 18 agosto 1942 n. 1175, convertito in L. 5 maggio 1949 n. 178, artt. 1, 2, 18, 19, 20, 21, 23; L. 10 agosto 1950 n. 648, artt. 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 54, 91, 93, 94]. I cittadini militarizzati per svolgere una attività connessa con la preparazione e la difesa militare o con la condotta di guerra in generale quando sia derivata invalidità da azioni belliche.

— [R.D.L. 18 agosto 1942 n. 1175, convertito in L. 5 maggio 1949 n. 178, artt. 1, 2, 18, 19, 20, 21, 23; L. 10 agosto 1950 n. 648, artt. 10 comma 1°, da 11 a 23, 26, da 28 a 38, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 54, 91, 93, 94]. I cittadini italiani che siano divenuti inabili per fatto di guerra che sia stato la causa violenta diretta e immediata della invalidità o della morte.

— [L. 10 agosto 1950 n. 648, artt. 1 comma 1°, 2, 3 commi 1° e 2°, 4, 5, 6, 7, da 10 a 21, 55, 56, 57, 58, da 60 a 68, 69 commi 1° e 3°, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 92, 93]. Le vedove e gli orfani minorenni o inabili a qualsiasi proficuo lavoro di militari morti per causa di guerra o attinente alla guerra o di civili deceduti per fatti di guerra, e in mancanza di vedove o di orfani il padre avente più di 58 anni di età e inabile a qualsiasi proficuo lavoro; o la madre vedova o i fratelli o sorelle nubili purchè minorenni orfani di entrambi i genitori o la cui madre non abbia diritto a pensioni oppure a coloro che, in pos-

sesso dei requisiti come sopra precisati per i genitori, abbiano provveduto al mantenimento e all'educazione, fino alla maggiore età od alla chiamata alle armi od alla morte del militare o civile defunto qualora questi fosse rimasto orfano di entrambi i genitori prima del compimento del 12° anno di età ed ai quali siano venuti a mancare a causa della morte del militare o del civile i necessari mezzi di sussistenza.

334. (Art. 1 L. 10 agosto 1950 n. 648). Ai militari delle forze armate, agli appartenenti a corpi o servizi ausiliari, alle infermiere volontarie della Croce rossa italiana, che abbiano in guerra riportato ferite o lesioni o contratto infermità, da cui sia derivata perdita o menomazione della capacità di lavoro, ed alle loro famiglie, quando da tali ferite, lesioni o infermità, sia derivata la morte, sono conferite pensioni, assegni o indennità di guerra, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge.

Ai militari addetti in stabilimenti, cantieri o lavori esercitati od assunti da enti pubblici o da privati ancorchè vi abbiano prestato servizio in qualità di comandanti, si applica il regime delle pensioni di guerra, quando trattasi di decesso o invalidità direttamente derivanti da azioni belliche.

335. (Art. 2 L. 10 agosto 1950 n. 648). La morte o l'invalidità dà diritto a pensione, assegno o indennità di guerra, quando le ferite, le lesioni o le malattie che l'hanno determinata siano state riportate od aggravate per causa del servizio di guerra.

Si presumono dipendenti dal servizio di guerra, salvo prova contraria, le ferite, le lesioni o infermità, riportate od aggravate in occasione della prestazione di servizio di guerra in reparti operanti.

Non si considerano reparti operanti quelli che furono chiamati tali soltanto per essere destinati a speciali servizi, o designati per particolari impieghi, a meno che siano stati impegnati effettivamente in azioni di combattimento e per il periodo in cui tali azioni ebbero luogo.

Si presumono dipendenti da cause di servizio le malattie epidemico-contagiose contratte durante le prestazioni del servizio militare in tempo di guerra.

336. (Art. 3 L. 10 agosto 1950 n. 648). La morte o l'invalidità determinate da ferite, lesioni o malattie, riportate o aggravate durante lo stato di prigionia presso il nemico, si presumono dipendenti da cause di servizio di guerra, salvo prova contraria.

Non spetta mai pensione, assegno o indennità, quando risulti che il militare sia caduto prigioniero per circostanze a lui imputabili.

337. (Art. 4 L. 10 agosto 1950 n. 648). Spetta la pensione, l'assegno o l'indennità di guerra, quando sussistano le altre condizioni necessarie, anche ai militari dei corpi o servizi operanti in paesi esteri o in paesi militarmente occupati o nelle colonie, e alle loro famiglie.

In questo caso ha sempre luogo la presunzione di cui al secondo comma dell'art. 2.

338. (Art. 5 L. 10 agosto 1950 n. 648). Sono considerati servizi attinenti alla guerra quelli che esistono soltanto durante lo stato di guerra, ovvero che, per lo straordinario sviluppo dovuto alle esigenze belliche, presentano maggiori pericoli o richiedono maggiori fatiche che non in tempo di pace.

Sono anche considerati attinenti alla guerra i servizi resi dai militari richiamati e da quelli che per ragioni di età o di salute, in tempo di pace sarebbero stati liberi od esonerati dagli obblighi di leva. In tali casi è sempre necessario che i militari siano stati sottoposti a servizi particolarmente gravosi in rapporto alle loro condizioni individuali.

Il servizio prestato in uffici che non siano al seguito di truppe operanti non si considera mai come servizio di guerra o attinente alla guerra, salvo nel caso in cui l'invalidità o la morte derivino da azioni belliche.

339. (Art. 6 L. 10 agosto 1950 n. 648). Non spetta mai pensione, assegno o indennità nei casi in cui la invalidità o la morte siano state causate da dolo o colpa grave del militare, oppure quando derivino da fatti che non abbiano alcuna relazione col servizio di guerra o attinente alla guerra.

In ogni caso non hanno alcuna relazione col servizio di guerra o attinente alla guerra le infermità dovute ai comuni fattori etiologici, che possa ritenersi si sarebbero ugualmente manifestate o aggravate ancorchè il militare non si fosse trovato in servizio.

340. (Art. 7 L. 10 agosto 1950 n. 648). Sono considerati come morti per causa del servizio di guerra, agli effetti della presente legge, i militari dei quali, dopo due mesi da un fatto d'arme o dall'esecuzione di un incarico ricevuto durante azioni di guerra, non si abbiano più notizie.

E' pure presunta la morte del militare per causa del servizio di guerra quando risulti che il militare è scomparso mentre prestava servizio di guerra o era prigioniero presso il nemico, e non si abbiano notizie di lui da almeno un anno.

Nel caso che, dopo liquidata la pensione, venga accertato che il militare scomparso è tuttora in vita, la pensione è revocata con decreto del Ministro per il tesoro, e le rate già pagate vengono imputate sugli assegni arretrati spettanti al militare medesimo. Uguale imputazione viene fatta quando, liquidata la pensione, sia accertato che la morte del militare ha avuto luogo in un tempo posteriore a quello della presunta morte.

341. (Art. 8 L. 10 agosto 1950 n. 648). E' equiparato al servizio militare, agli effetti della concessione di pensioni, assegni o indennità di guerra, il servizio prestato da tutti i cittadini che, in occasione dello stato di guerra, vengano militarizzati dalle competenti autorità e posti al seguito di truppe operanti.

342. (Art. 9 L. 10 agosto 1950 n. 648). Fuori dei casi in cui si verifica la militarizzazione di diritto ai sensi dell'articolo precedente, i cittadini militarizzati per svolgere un'attività connessa con la preparazione e la difesa militare o con la condotta della guerra in generale, ed in caso di morte i loro congiunti, possono conseguire pensioni, assegni o indennità di guerra, soltanto quando trattisi di invalidità o di decesso derivanti da azioni belliche.

343. (Art. 10 L. 10 agosto 1950 n. 648). Sono conferiti pensioni, assegni o indennità di guerra, ai cittadini italiani divenuti invalidi ed alle famiglie dei cittadini italiani morti per qualsiasi fatto di guerra che sia stato la causa violenta, diretta ed immediata della invalidità o della morte.

Sono considerati fatti di guerra, agli effetti della presente legge, i fatti ovunque avvenuti, ad opera di forze armate nazionali od estere, alleate o nemiche e coordinati alla preparazione ed alle operazioni di guerra, o che, pur non essendo coordinati alla preparazione ed alle operazioni belliche, siano stati occasionati dalle stesse.

Sono considerati dipendenti da fatti di guerra anche la morte o l'invalidità determinata da ferite o lesioni riportate in occasioni di azioni belliche nel tentativo di sottrarsi all'offesa nemica.

E' sempre presunta la dipendenza dal fatto di guerra quando l'invalidità e la morte derivino da esplosione di un ordigno bellico provocata da un minore, nonchè da scoppi di ordigni bellici provocati da terzi, salvo il diritto di rivalsa dello Stato verso i responsabili.

Sono conferiti pensioni, assegni o indennità di guerra, anche nei casi di morte o di invalidità derivanti da privazioni, sevizie o maltrattamenti, durante l'internamento in paese estero o comunque subiti ad opera di forze nemiche.

344. (Art. 11 L. 10 agosto 1950 n. 648). Le disposizioni di cui all'articolo precedente si applicano anche nel caso della esistenza di rapporto di dipendenza dell'infortunato dallo Stato o da enti pubblici o da ditte private.

Qualora però fosse dovuta indennità in base alle norme vigenti in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ovvero in virtù di contratto, è in facoltà degli interessati di optare tra la indennità stessa e la pensione, l'assegno o l'indennità di guerra, secondo le norme di cui agli articoli seguenti.

La pensione, l'assegno o l'indennità di guerra, non è cumulabile con qualsiasi altro indennizzo liquidato per lo stesso titolo, a meno che tale indennizzo derivi da atti di previdenza facoltativi esistenti a favore dell'interessato.

345. (Artt. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 L. 10 agosto 1950 n. 648). Diritto di opzione per il trattamento più favorevole garantito da previdenza, prestazioni o pensioni da parte di altri enti.

346. (Art. 22 L. 10 agosto 1950 n. 648). Il militare che, per effetto di ferite, lesioni o infermità, riportate o aggravate per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra ed il cittadino che, per causa dei fatti di guerra indicati al precedente art. 10, abbiano subito menomazione della integrità personale ascrivibile ad una delle categorie di cui alla annessa tabella A, hanno diritto a pensione vitalizia se la menomazione non è suscettibile col tempo di modificazione, o ad assegno rinnovabile, se la menomazione ne è suscettibile.

Qualora la menomazione fisica sia una di quelle contemplate nell'allegata tabella B, è corrisposta una indennità per una volta tanto, in una misura pari ad una o più annualità della pensione di ottava categoria, con un massimo di cinque, secondo la gravità della menomazione fisica.

Le infermità non esplicitamente elencate nelle tabelle A e B debbono ascrivarsi alle categorie che comprendono infermità equivalenti.

347. (Art. 23 L. 10 agosto 1950 n. 648). L'assegno rinnovabile è accordato per periodi di tempo non inferiori a due anni, nè superiori a quattro.

Entro i sei mesi anteriori al termine di ciascun periodo, il mutilato o l'invalido è sottoposto ad accertamenti sanitari, e, secondo l'esito di questi, l'assegno viene o convertito in pensione ovvero in indennità per una volta tanto, o prorogato per un nuovo periodo, o soppresso.

La somma dei vari periodi per cui è accordato l'assegno rinnovabile non può eccedere gli otto anni, al termine dei quali esso deve essere in ogni caso o convertito in pensione ovvero in indennità per una volta tanto o soppresso.

La somma dei periodi di cui al comma precedente non può eccedere i quattro anni per gli invalidi affetti da tubercolosi o da malattie di cui alla

tabella E, e fruente per la stessa malattia di assegno rinnovabile con superinvalidità. In ogni caso, qualora i detti invalidi, alla scadenza dell'assegno, vengano riconosciuti migliorati sì da essere ascrivibili ad una categoria inferiore alla prima, conservano immutato il trattamento economico precedente per un biennio, ed il nuovo trattamento decorrerà dalla scadenza del biennio medesimo ove venga riconfermata la ascrivibilità alla categoria inferiore.

348. (Art. 26 L. 10 agosto 1950, n. 648). Per il trattamento di pensione sono istituite due tabelle, annesse alla presente legge e distinte con le lettere C e D.

Si applica la tabella C, quando le ferite, lesioni od infermità siano state riportate, contratte o aggravate in una delle seguenti circostanze:

a) in servizio presso reparti operanti impiegati in azioni di combattimento;

b) in servizio presso reparti non operanti, in occasione di combattimenti o di azioni, anche episodiche di guerra;

c) durante lo stato di prigionia;

ovvero quando le mutilazioni siano state riportate durante operazioni di rastrellamento di ordigni bellici o di sminamento.

Negli altri casi si applica la tabella D.

349. (Art. 28 L. 10 agosto 1950, n. 648). Oltre la pensione o l'assegno rinnovabile, è dovuto agli invalidi affetti dalle mutilazioni o infermità elencate nell'allegata tabella E un assegno per superinvalidità, nella misura indicata nella tabella stessa.

A favore degli invalidi di 1^a categoria che non svolgano comunque una attività lavorativa in proprio o alle dipendenze di altri, è concessa una indennità speciale annua di lire 20 mila. Tale indennità è liquidata con le norme stabilite dal D.L. 26 gennaio 1948 n. 37 ed è corrisposta, in unica soluzione, nel mese di dicembre di ogni anno, a cominciare dall'anno 1949.

Gli assegni suddetti non sono reversibili.

350. (Art. 29 L. 10 agosto 1950 n. 648). Ai titolari di pensione di guerra di 1^a categoria, cui spetta un assegno di superinvalidità, ai sensi del precedente art. 28, è concesso un assegno supplementare non reversibile rispettivamente di annue lire 66 mila per le lettere A, A-bis, B; lire 60 mila per le lettere C, D ed E; e di lire 54 mila per le lettere F e G della tabella E annessa alla presente legge.

Agli invalidi di prima categoria i quali non fruiscono di assegni di superinvalidità, è concesso un assegno supplementare non reversibile di annue lire 160 mila comprensivo della aggiunta temporanea di cui all'art. 2 del D. L. 9 marzo 1948 n. 257, che si intende assorbito.

Agli invalidi delle categorie dalla 2^a alla 8^a è concesso un assegno supplementare non reversibile rispettivamente di annue lire 54 mila, 36 mila, 22.800, 14.400, 12 mila, 9.600 e 6 mila.

351. (Art. 30 L. 10 agosto 1950 n. 648). Agli invalidi per infermità tubercolare, o di sospetta natura tubercolare, che non abbiano assegno di superinvalidità, è concesso un assegno di cura non reversibile nella misura di annue lire 84 mila, se si tratta di infermità ascrivibile ad una delle categorie dalla 2^a alla 5^a e di annue lire 40 mila se l'infermità stessa sia ascrivibile alle categorie dalla 6^a alla 8^a dell'annessa tabella A.

352. (Art. 31 L. 10 agosto 1950 n. 648). Quando con una invalidità ascrivibile alla prima categoria della tabella A coesistano altre infermità, al mutilato o invalido è dovuto un assegno per cumulo di infermità nella misura indicata dall'annessa tabella F.

Qualora con una infermità di 2^a categoria coesistano altre minori, senza però che nel complesso si raggiunga una infermità di 1^a categoria, sarà corrisposto un assegno per cumulo non superiore alla metà, nè inferiore al decimo della differenza fra il trattamento economico complessivo della 1^a categoria e quello della 2^a categoria, secondo la gravità delle minori infermità coesistenti.

L'assegno per cumulo non è reversibile e si aggiunge a quello per superinvalidità quando anche la superinvalidità derivi da cumulo di infermità.

353. (Art. 32 L. 10 agosto 1950 n. 648). Qualora l'invalido fruisca di cura ospedaliera o di ricovero per mezzo dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, di cui al R. D. L. 18 agosto 1942 n. 1175, convertito nella L. 5 maggio 1949 n. 178, o di altre amministrazioni, gli assegni di cui ai precedenti articoli 28, primo comma, 29, 30 e 31 sono sottoposti a ritenuta in misura non superiore al quarto degli assegni stessi in relazione al trattamento che l'invalido riceve, alle spese che l'Opera Nazionale o l'amministrazione competente deve sostenere presso i singoli istituti di ricovero e alle condizioni di famiglia dell'invalido.

E' escluso dal computo l'aumento integratore per i figli di cui all'art. 46.

Tali ritenute vanno a favore dell'Opera nazionale predetta o delle amministrazioni che sostengono le spese di ricovero.

354. (Art. 33 L. 10 agosto 1950 n. 648). Il ricovero degli invalidi di guerra di ambedue i sessi, di età minore, in istituti appositi che ne curino la rieducazione e qualificazione professionale in rapporto alle attitudini residue, è affidato all'Opera nazionale per gli invalidi di guerra. L'Opera si varrà del concorso di enti giuridicamente riconosciuti che esplichino attività rientranti nei fini del presente articolo.

355. ((Art. 34 L. 10 agosto 1950 n. 648). Per i minori invalidi di 1^a categoria la necessità del ricovero è presunta.

Il trattamento complessivo di guerra, detratta la ritenuta di cui all'art. 32, è corrisposto con le cautele di legge ai legali rappresentanti dei minori medesimi.

356. (Art. 35 L. 10 agosto 1950 n. 648). Per i minori ascritti a categorie inferiori alla prima, l'Opera nazionale per gli invalidi di guerra accerterà la opportunità del ricovero.

Nel caso affermativo, a favore dei minori invalidi è istituita una indennità di ricovero comprensiva degli eventuali assegni supplementari e di cura, dell'importo di lire 10.000 mensili, da devolvere direttamente alla Opera predetta.

357. (Art. 36 L. 10 agosto 1950 n. 648). Al ricovero dei minori invalidi non si provvede:

a) quando, in rapporto alle loro condizioni fisiche, sia esclusa dall'Opera nazionale invalidi di guerra la opportunità della rieducazione o qualificazione prevista nell'art. 33;

b) quando i genitori o tutori dei minori diano all'Opera nazionale invalidi di guerra la prova di essere in grado di provvedere essi stessi in modo sufficiente alla rieducazione e qualificazione dei minori stessi.

358. (Art. 37 L. 10 agosto 1950 n. 648). Nell'interesse dei minori ricoverati, ascritti a categorie inferiori alla 1^a, e con le cautele di legge è corrisposta ai loro legali rappresentanti la quota del trattamento complessivo di pensione di guerra detratti gli assegni supplementari o di cura.

359. (Art. 38 L. 10 agosto 1950 n. 648). Nel caso in cui i genitori o tutori non siano in grado di fornire la prova di cui all'art. 36, lettera b), e si oppongano al ricovero, gli assegni di superinvalidità, supplementare, di cura e di cumulo dovuti al minore, anziché alle famiglie saranno versati all'Opera nazionale invalidi di guerra, che li amministrerà nell'interesse dei minori, fino alla età maggiore degli stessi.

360. (Art. 40 L. 10 agosto 1950 n. 648). Quando il militare od il civile, già affetto da perdita anatomica o funzionale di uno degli organi per causa estranea alla guerra, perda in tutto od in parte l'organo superstite per causa di guerra, la pensione o l'assegno si liquida in base alla categoria corrispondente alla invalidità complessiva risultante dalle lesioni dei due organi.

Lo stesso trattamento compete all'invalido che dopo aver liquidato pensione di guerra per perdita anatomica o funzionale di uno degli organi, venga a perdere per causa estranea alla guerra in tutto o in parte l'organo superstite.

Le indennità dovute all'invalido da enti pubblici, da istituti o da privati per le lesioni non di guerra di cui al comma precedente sono detratte dall'importo dell'assegno nei modi stabiliti dall'art. 2.

Nel caso di cui al secondo comma del presente articolo l'assegno avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.

361. (Art. 41 L. 10 agosto 1950 n. 648) Ai mutilati ed agli invalidi forniti di pensione od assegno rinnovabile della 2^a, 3^a e 4^a categoria ed a quelli ascritti alle categorie dalla 5^a alla 8^a, quando abbiano compiuto rispettivamente il 55° od il 60° anno di età e risulti altresì che il loro reddito complessivo sia inferiore a lire 240 mila annue, è concesso un assegno di previdenza non reversibile nè sequestrabile di annue lire 72 mila.

Si prescinde dai suddetti limiti di età quando trattisi di mutilati od invalidi riconosciuti, in sede di visita collegiale, inabili a qualsiasi proficuo lavoro per altre infermità, che per sè stesse o congiuntamente a quelle di guerra risultino ascrivibili alla 1^a categoria della annessa tabella A.

Nei casi di inabilità temporanea ad ogni proficuo lavoro, l'assegno è concesso temporaneamente, e per il periodo corrispondente.

362. (Art. 42 L. 10 agosto 1950 n. 648). L'assegno di previdenza non spetta ai grandi invalidi ed ai mutilati ed invalidi provvisti di pensione o assegno rinnovabile di 1^a categoria, nonchè a coloro che abbiano ottenuto una indennità una volta tanto ai sensi dell'art. 22, secondo comma.

363. (Art. 44 L. 10 agosto 1950 n. 648). Gli invalidi di guerra forniti di pensione o di assegno di categoria inferiore alla prima, con età inferiore ai 60 anni compiuti, e che siano incollocabili ai sensi dell'art. 2 della L. 21

agosto 1921 n. 1312, in quanto, per la natura ed il grado della loro invalidità possano riuscire di pregiudizio alla salute ed alla sicurezza dei compagni di lavoro, che risultino effettivamente incollocati, verranno ascritti alla 1^a categoria nel grado di coloro che non fruiscono degli assegni di superinvalidità e fruiranno della pensione complessiva corrispondente.

Agli invalidi di guerra forniti di pensione od assegno di categoria inferiore alla 1^a, che siano di età inferiore ai 60 compiuti e che siano incollocati è concesso un assegno di lire 72 mila annue.

La domanda per conseguire l'assegno di cui al presente articolo, deve essere corredata da attestazione rilasciata dall'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, dalla quale risulti che gli invalidi siano iscritti nelle liste dei disoccupati e siano effettivamente incollocati per circostanze non imputabili ad essi.

Il Ministro per il tesoro provvede in merito previ accertamenti sanitari di controllo da eseguirsi a mezzo delle Commissioni mediche, di cui ai successivi articoli 103 e 104.

La pensione o l'assegno di 1^a categoria o l'assegno di collocamento decorrono dal primo del mese successivo a quello della presentazione della domanda; essi non sono cumulabili con l'assegno di previdenza di cui all'articolo 41, nè col sussidio di disoccupazione finchè questo sia corrisposto; vengono liquidati per periodi di due anni e possono essere rinnovati su domanda finchè sussistano le condizioni che ne determinano la concessione.

Il passaggio di categoria di cui al primo comma e l'assegno di cui al secondo comma possono essere in ogni tempo revocati con provvedimento del Ministro per il tesoro, quando risulti che siano venute meno le ragioni per le quali furono concessi.

364. (Art. 45 L. 10 agosto 1950 n. 648). Agli invalidi di guerra affetti da una delle mutilazioni specificate dalle lettere A, A-bis, B punti 1, 2, comma 2^o, 3^o, 4^o, C, D, E, F, G, punto 1, è accordata una indennità mensile per l'assunzione e la retribuzione di un accompagnatore, anche nel caso che il servizio di accompagnamento venga disimpegnato da un familiare del minorato.

E' data facoltà al grande invalido della scelta fra l'accompagnatore militare e la indennità di accompagnamento.

Quando gli invalidi di cui al presente articolo siano ricoverati in Istituti rieducativi od assistenziali, l'indennità è corrisposta all'Istituto di ricovero nella misura dei quattro quinti.

L'indennità rimane sospesa quando gli invalidi siano ricoverati in luoghi di cura.

L'Opera nazionale per gli invalidi di guerra dovrà dare comunicazione dei suddetti ricoveri in istituti rieducativi od assistenziali ed in luoghi di cura all'Ufficio provinciale del tesoro che ha in carico la partita di pensione agli effetti dell'applicazione delle norme di cui ai due commi precedenti.

L'indennità è concessa con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.

365. (Art. 46 L. 10 agosto 1950 n. 648). L'invalido provvisto di pensione o di assegno di 1^a categoria ha diritto di conseguire su domanda, a titolo di integrazione, un aumento annuo di lire 3 mila per ciascuno dei figli finchè minorenni e inoltre nubili se femmine.

Sono equiparati ai minorenni i figli celibi e le figlie nubili maggiorenni che siano o divengano inabili a qualsiasi lavoro per una infermità ascrivibile alla 1^a categoria dell'annessa tabella A, finchè duri tale inabilità.

Se la domanda sia presentata oltre un anno dal giorno in cui è sorto il diritto, l'aumento integratore decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione.

366. (Art. 47 L. 10 agosto 1950 n. 648). Agli effetti del precedente articolo sono parificati ai figli legittimi, i figli legittimati per susseguente matrimonio.

L'aumento integratore spetta anche per i figli legittimati con decreto, per i figli naturali riconosciuti e per i figli adottati nelle forme di legge purchè la legittimazione, il concepimento e l'adozione siano rispettivamente avvenuti prima dell'evento di servizio o del fatto di guerra da cui derò l'invalidità.

367. (Art. 48 L. 10 agosto 1950 n. 648). Le disposizioni degli articoli 46 e 47 sono estese alla donna provvista di pensione o di assegno di prima categoria.

368 (Art. 54 L. 10 agosto 1950 n. 648). Nessuna modificazione nel trattamento di pensione viene fatta agli invalidi di guerra, qualunque sia il grado della rieducazione professionale conseguita e qualunque sia lo stipendio, mercede o assegno che a qualsiasi titolo essi possano riscuotere per l'opera propria dallo Stato, da enti pubblici o da privati. Il godimento di una pensione o di un assegno di guerra non è ostacolo al conseguimento di una pensione ordinaria quando l'invalido venga ad acquistarne il diritto indipendentemente dall'invalidità di guerra.

I criteri per la valutazione dei servizi militari e delle campagne di guerra, agli effetti della liquidazione della pensione ordinaria alla quale l'invalido possa acquistare diritto dopo la liquidazione della pensione o dell'assegno di guerra, sono regolati dalle disposizioni sulle pensioni ordinarie normali.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche agli ufficiali invalidi di guerra riassunti in servizio nell'Esercito, nella Marina, nella Aeronautica e nella Guardia di finanza.

Quando l'invalido è costretto ad abbandonare il servizio in conseguenza dell'infermità di guerra, senza aver conseguito il diritto ad una pensione ordinaria normale, gli anni di servizio ulteriormente prestati sono computati in aggiunta a quelli prestati anteriormente alla infermità per la concessione dell'assegno integratore di cui all'art. 49. Resta salvo il diritto all'opzione per la indennità una volta tanto, ove sia il caso.

369. (Art. 55 L. 10 agosto 1950 n. 648). La vedova del militare morto per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, o del civile morto per i fatti di guerra di cui all'art. 10, contro la quale non sussiste sentenza per separazione personale passata in giudicato, ha diritto alla pensione di guerra nella misura stabilita dall'annessa tabella G, quando la morte sia derivata da ferite, lesioni od infermità, riportate o contratte nelle circostanze indicate dal secondo comma dell'art. 26.

Quando si tratta di militare morto per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra in circostanze diverse, oppure di civile deceduto per i fatti di guerra contemplati nell'art. 10, la vedova ha diritto a pensione di guerra nella misura stabilita dalla annessa tabella H.

Ai soli effetti della pensione di guerra, è considerata come vedova la donna che non abbia contratto matrimonio per la morte del militare o del civile avvenuta a causa della guerra entro tre mesi dal mandato di procura da lui rilasciato per la celebrazione del matrimonio purchè le cause per le quali questo non fu contratto non risultino imputabili a volontà delle parti.

370. (Art. 56 L. 10 agosto 1950 n. 648). Alle vedove in possesso di pensione di guerra è concesso un assegno di previdenza di annue lire 42 mila, quando abbiano raggiunto il 60° anno di età, o, anteriormente, qualora siano o divengano inabili a qualsiasi proficuo lavoro e risultino in istato di bisogno. L'assegno può essere congruamente ridotto fino alla metà nei casi di minor bisogno.

371. (Art. 57 L. 10 agosto 1950 n. 648). Quando il militare od il civile appartenenti ad uno dei personali contemplati negli articoli 17, 18, 19, abbiano acquistato diritto a trattamento ordinario di quiescenza, la vedova, in aggiunta al trattamento ordinario di reversibilità ad essa spettante, consegue la pensione di guerra.

Se il militare od il civile non abbiano raggiunto il limite di anzianità per conseguire il trattamento ordinario di quiescenza, alla vedova è dovuto, in aggiunta alla pensione di guerra, un assegno integratore commisurato a tanti ventesimi della pensione minima ordinaria di reversibilità per quanti sono gli anni di servizio utile a pensione.

Nulla è innovato circa il diritto di opzione per la pensione privilegiata ordinaria contemplata dagli articoli 17, 18, 19.

372. (Art. 58 L. 10 agosto 1950 n. 648). La vedova ha diritto alla pensione di guerra se il matrimonio è stato contratto anteriormente alle ferite o malattie da cui derivò la morte del militare o del civile. A tale effetto l'infirmità non dipendente da causa violenta esterna si presume contratta per i civili nel giorno dell'evento, e per i militari nel giorno della prima constatazione, e, in ogni caso, non oltre il giorno del congedo o del collocamento a riposo.

Quando il matrimonio sia posteriore, ma la richiesta delle pubblicazioni, in seguito alle quali, esso venne celebrato, sia anteriore alla ferita o malattia, la vedova ha egualmente diritto alla pensione.

Per la vedova del civile morto per la causa di guerra di cui all'art. 10 e del militare deceduto per causa del servizio di guerra od attinente alla guerra ma non provvisti di pensione o di assegno rinnovabile, si considera tempestivo il matrimonio contratto entro i cinque anni dal giorno dell'evento per i civili e dalla data dell'invio in congedo o del collocamento a riposo per i militari, purchè non sia durato meno di un anno, ovvero sia nata prole ancorchè postuma.

Se il militare od il civile erano provvisti di pensione o di assegno rinnovabile, si considera tempestivo il matrimonio in qualunque tempo contratto, purchè sia durato non meno di un anno, ovvero sia nata prole ancorchè postuma.

373. (Art. 60 L. 10 agosto 1950 n. 648). Quando esistano orfani di età minore dei 21 anni ed inoltre nubili, se donne, alla vedova del militare o del civile è corrisposta la pensione nella misura indicata dalla annessa tabella I, nei casi in cui sarebbe stata applicabile la tabella G e nella misura indicata dalla tabella L, nei casi in cui sarebbe stata applicabile la tabella H.

I figli e le figlie nubili, se maggiorenni, sono equiparati ai minorenni qualora siano o divengano inabili a qualsiasi proficuo lavoro per una infermità ascrivibile alla prima categoria dell'annessa tabella A.

Anche se non esistano orfani nelle condizioni previste dal presente articolo, la vedova del militare o del civile può egualmente conseguire la pensione nella misura indicata dalle tabelle I ed L quando sia o divenga ina-

bile a qualsiasi proficuo lavoro per una infermità ascrivibile alla prima categoria della annessa tabella A e risulti in stato di bisogno.

Nel caso che l'invalidità sia temporanea, la pensione viene liquidata in base alle suddette tabelle I ed L per periodi di tempo non inferiori a due anni nè superiori a quattro. La somma dei vari periodi non può eccedere gli otto anni, al termine dei quali, se l'invalidità permanga, la detta pensione viene concessa a vita.

L'inabilità a qualsiasi proficuo lavoro della vedova è da considerarsi presunta al compimento della età di 70 anni.

374. (Art. 61 L. 10 agosto 1950 n. 648). Se con la vedova concorra prole al godimento della pensione di guerra, questa è ulteriormente integrata con un aumento di annue lire 36 mila per ciascun orfano, finchè non compia il 21° anno di età e sia nubile se di sesso femminile, oppure anche dopo compiuti gli anni 21, purchè sia inabile assolutamente a qualsiasi proficuo lavoro.

Qualora la inabilità sia temporanea, si applicano le norme del 4° comma dell'art. 60.

375. (Art. 62 L. 10 agosto 1950 n. 648). I figli e le figlie nubili, minorenni, del militare morto per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra o del civile deceduto per fatti di guerra contemplati nell'art. 10, qualora siano altresì privi della madre o questa, per qualunque motivo, non possa conseguire la pensione o la perda per passaggio a nuove nozze, ovvero venga a mancare dopo la morte del marito, hanno diritto alla pensione nella misura di quella vedovile, con i benefici di cui agli articoli 60 e 61.

Per il calcolo dell'aumento di cui all'art. 61, il primo orfano non viene computato.

I figli e le figlie nubili, minorenni, della donna morta per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra o della civile deceduta per i fatti di guerra contemplati nell'art. 10, qualora siano altresì privi del padre o questi sia o divenga inabile a qualsiasi proficuo lavoro e risulti provvisto di un reddito complessivo inferiore alle annue lire 240 mila conseguono lo stesso trattamento previsto nei commi precedenti.

Non hanno diritto alla pensione di guerra i figli nati da matrimonio contratto posteriormente alle ferite o malattie, da cui derivò la morte, salvo i casi del 2°, 3° e 4° comma dell'art. 58.

Per stabilire l'epoca delle ferite o malattie, si applica la norma del primo comma dell'art. 58.

376. (Art. 63 L. 10 agosto 1950 n. 648). Hanno diritto alla pensione, nei casi previsti dal precedente articolo, anche i figli e le figlie nubili maggiorenni divenuti inabili a qualsiasi proficuo lavoro per una infermità ascrivibile alla prima categoria dell'annessa tabella A, prima di aver raggiunto la maggiore età o prima della data di cessazione del diritto a pensione da parte del genitore.

Nei casi di inabilità temporanea si applicano le norme del quarto comma dell'art. 60.

Gli orfani che abbiano perduto entrambi i genitori per cause di guerra hanno diritto al cumulo delle due pensioni, compreso l'assegno speciale temporaneo.

377. (Art. 64 L. 10 agosto 1950 n. 648). I figli legittimati per susseguente matrimonio sono equiparati ai figli legittimi nel diritto a pensione di guerra.

Sono equiparati ai figli legittimi anche i figli legittimati con decreto, quelli adottati nelle forme di legge prima dell'evento di servizio o del fatto di legge prima dell'evento di servizio o del fatto di guerra che cagionò la morte del genitore ed i figli naturali legalmente riconosciuti non oltre il termine di un anno dalla cessazione dello stato di guerra, ovvero per sentenza purchè concepiti prima della ferita o della malattia da cui derivò la morte del genitore. Se concorrono con la vedova e con la prole legittima essi sono considerati come orfani di precedente matrimonio.

378. (Art. 65 L. 10 agosto 1950 n. 648). La pensione si perde dagli orfani quando siano giunti alla età maggiore, salvo il caso di inabilità a qualsiasi proficuo lavoro prevista dal primo comma dell'art. 63 e dalle figlie anche di età minore, quando abbiano contratto matrimonio.

379. (Art. 66 L. 10 agosto 1950 n. 648). Alla vedova, che viva separata per una ragione qualsiasi da tutti o da taluno soltanto dei figli dell'ultimo o di precedente matrimonio del marito deceduto, o da quelli indicati nel 2° comma dell'art. 64, è devoluta la metà della pensione ad essa spettante ai termini dell'art. 55.

L'altra metà è divisa in parti uguali fra tutti i figli che ne abbiano diritto.

Se esiste un figlio solo, alla vedova vengono devoluti i tre quarti della pensione ed il rimanente quarto viene assegnato al figlio.

L'aumento per coesistenza di orfani di cui all'art. 60, risultante dalla differenza tra le tabelle I e G, L e H, è devoluto esclusivamente agli orfani che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo stesso.

Se la vedova si trova nelle condizioni previste dal terzo comma dell'art. 60, anche l'aumento di cui al comma precedente è ripartito tra la vedova e gli orfani nelle proporzioni stabilite per la pensione.

L'aumento integratore di cui all'art. 61 è devoluto esclusivamente a favore dei figli ed in parti uguali fra essi.

380. (Art. 67 L. 10 agosto 1950 n. 648). Se la vedova è privata in tutto o in parte dell'esercizio della patria potestà, ovvero trascuri di provvedere alla educazione dell'orfano in corrispondenza ai mezzi di cui può disporre, il giudice delle tutele, in applicazione della legge 26 luglio 1929 n. 1397, può determinare la quota spettante al figlio sulla pensione in misura anche maggiore di quella stabilita dall'articolo precedente e può ordinare che sia riscossa ed erogata a vantaggio dell'orfano dal Comitato provinciale o da alcuni degli enti indicati nell'art. 34 della legge predetta.

Il giudice delle tutele può, in caso che l'orfano sia affidato ad un istituto, ordinare che il pagamento della quota, ad esso spettante a termini della presente legge, sia fatto direttamente all'istituto.

Lo stesso provvedimento il giudice delle tutele può adottare quando l'orfano sia soggetto a tutela.

Le ordinanze del giudice delle tutele vengono eseguite a cura del Ministero del tesoro.

Resta impregiudicato ogni altro diritto che possa spettare al figlio a termini degli artt. 147 e 148 del Codice civile.

381. (Art. 68 L. 10 agosto 1950 n. 648). In caso di morte o di perdita del diritto a pensione della vedova o degli orfani, la pensione della vedova e le quote degli orfani si devolvono o si accrescono ai superstiti, salvo le ri-

duzioni previste dall'art. 61, dal giorno successivo a quello della morte, o dal giorno della perdita del diritto stesso.

382. (Art. 69 L. 10 agosto 1950 n. 648). Quando il militare o il civile mutilato od invalido di guerra per una infermità ascrivibile ad una delle categorie della annessa tabella A venga a morire per cause diverse da quelle che hanno determinato l'invalidità, la vedova contro la quale non sussista sentenza di separazione personale passata in giudicato, ha diritto alla reversibilità di una parte della pensione o dell'assegno rinnovabile, compresi gli assegni accessori, di cui godeva od a cui aveva diritto il coniuge, nella misura stabilita dalle leggi sulle pensioni normali, purchè il matrimonio sia durato non meno di un anno, ovvero sia nata prole ancorchè postuma.

Uguale diritto compete agli orfani, che si trovino nelle condizioni previste dagli artt. 62, 63 e 64.

383. (Art. 71 L. 10 agosto 1950 n. 648). Quando il militare morto per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra od il civile deceduto per i fatti di guerra contemplati nell'art. 10 non abbia lasciato vedova o figli con diritto a pensione, la pensione è concessa:

a) al padre che abbia l'età di anni 58, oppure sia inabile a qualsiasi proficuo lavoro per una infermità ascrivibile alla prima categoria dell'annessa tabella A; nei casi di inabilità temporanea, si applica la norma del 4° comma dell'art. 60;

b) alla madre vedova;

c) ai fratelli ed alle sorelle nubili, purchè minorenni, quando siano orfani di entrambi i genitori o quando la madre non abbia diritto alla pensione.

Tra collaterali la pensione si divide in parti uguali, e quando cessa il diritto di alcuno di essi la relativa quota si consolida per intero sui superstiti.

Se il militare o il civile sia rimasto orfano di entrambi i genitori prima del compimento del 12° anno di età, la pensione, in mancanza di altri aventi diritto, spetta a coloro che abbiano provveduto al mantenimento e alla educazione di lui fino alla maggiore età e fino alla chiamata alle armi, ovvero fino alla data dell'evento dannoso, semprechè si verifichino nei loro confronti le condizioni previste per i genitori.

La misura della pensione è quella stabilita dalla annessa tabella M quando la morte del militare sia derivata da ferite, lesioni od infermità, riportate od aggravate nelle circostanze indicate dal 2° comma dell'art. 26.

Quando si tratti di militare morto per causa di servizio di guerra od attinente alla guerra in circostanze diverse, oppure di civile deceduto per i fatti di guerra contemplati nell'art. 10, la pensione è concessa nella misura stabilita dall'annessa tabella N.

384. (Art. 73 L. 10 agosto 1950 n. 648). Per la concessione della pensione di cui al precedente art. 71 occorre, in ogni caso, che ai genitori, collaterali od assimilati, siano venuti a mancare, a causa della morte del militare o del civile, i necessari mezzi di sussistenza.

Per determinare la mancanza dei necessari mezzi di sussistenza, si tiene anche conto dei redditi di cui siano provvisti il coniuge o i figli conviventi e si ha riguardo alle condizioni di età, sesso e salute dell'interessato e alle persone di famiglia viventi a suo carico, nonchè dell'aiuto effettivo e potenziale venuto a mancare per la morte del figlio. Ove, a causa della morte

del militare o del civile, i proventi dei genitori collaterali ed assimilati, siano solo venuti a diminuire notevolmente, in modo che i restanti proventi non bastino al loro sostentamento, la pensione è congruamente ridotta. La riduzione non può mai superare la metà della pensione.

Si considera insufficiente al sostentamento un reddito complessivo inferiore alle 240.000 lire annue.

385. (Art. 74 L. 10 agosto 1950 n. 648). Quando le condizioni generali per la concessione della pensione si verifichino posteriormente alla morte del militare o del civile, il diritto alla pensione viene riconosciuto a decorrere dal giorno in cui tutte le condizioni prescritte si sono verificate.

La domanda non è ammessa trascorsi i termini di cui al primo e terzo comma del successivo art. 108.

386. (Art. 75 L. 10 agosto 1950 n. 648). Agli effetti della pensione di guerra è equiparato al genitore legittimo, colui che abbia adottato il militare od il civile nelle forme di legge prima dell'evento che ne cagionò la morte, e colui che, prima dell'evento stesso, lo abbia riconosciuto come proprio figlio naturale; per la madre lo stato nubile tiene luogo della vedovanza.

Se entrambi i genitori abbiano riconosciuto il figlio naturale la pensione viene liquidata a quello che si trova nelle condizioni prescritte per conseguirla, ovvero viene divisa in parti uguali, ove risulti che ambedue vi hanno diritto.

Se i genitori contraggono matrimonio dopo il decesso del militare o del civile già da entrambi legalmente e tempestivamente riconosciuto sono considerati agli effetti della pensione come genitori di un figlio legittimato.

387. (Art. 76 L. 10 agosto 1950 n. 648). Alla madre vedova è equiparata quella che, alla data del decesso del figlio, viveva effettivamente separata dal marito, anche se di seconde nozze, senza riceverne gli alimenti.

Ove il marito sia il padre del militare o del civile defunto e possenga i requisiti di legge per conseguire la pensione, questa viene divisa in parti uguali fra i genitori.

Quando, ferme restando le altre condizioni, la separazione fra i coniugi avvenga posteriormente alla morte del militare o del civile, alla madre spetta la metà della pensione già attribuita al padre o che potrebbe a questo spettare.

In caso di morte di uno dei genitori, la pensione si consolida per intero nel superstite.

E' equiparata alla madre vedova quella che sia passata a nuove nozze prima della morte del figlio, ove il marito sia o divenga inabile a proficuo lavoro per una infermità ascrivibile alla prima categoria dell'annessa tabella A, anche temporaneamente, nel qual caso si applicano le norme del 4° comma dell'art. 60.

388. (Art. 77 L. 10 agosto 1950 n. 648). Ai fratelli e alle sorelle nubili minorenni, sono equiparati i fratelli e le sorelle nubili maggiorenni, che alla data del decesso del militare o del civile, siano inabili a qualsiasi proficuo lavoro per una infermità ascrivibile alla prima categoria dell'annessa tabella A; o che siano divenuti tali anche dopo la suddetta data, ma prima di raggiungere la maggiore età o prima del giorno dal quale dovrebbe svolgersi in loro favore la pensione già liquidata al padre o alla madre.

Nel caso di inabilità temporanea si applicano le norme del 4° comma dell'art. 60.

389. (Art. 78 L. 10 agosto 1950 n. 648). Ai genitori del militare o del civile morto lasciando vedova o prole con diritto a pensione, è concessa una pensione speciale pari a un terzo di quella stabilita dall'art. 71, purchè sussistano le altre condizioni prescritte dall'art. 73.

La pensione suddetta non è cumulabile con altra pensione che possa spettare a termini dell'art. 71; non è soggetta alla riduzione, di cui all'art. 73, è soggetta all'aumento per cessato godimento di pensione da parte della vedova e della prole del militare o del civile, e rimane integra anche quando sia stata, da parte degli altri aventi diritto, esercitata l'opzione per l'indennità secondo gli artt. 11 e successivi.

390. (Art. 91 L. 10 agosto 1950 n. 648). Il diritto a conseguire la pensione, l'assegno o la indennità ed il godimento della pensione o dell'assegno già conseguito, si perdono per fatti posteriori all'evento, da cui derivò l'invalidità, dai militari di ogni grado che abbiano riportato condanna a pena superiore a tre anni, pronunziata in base ai Codici penali militari, e che renda il condannato indegno di appartenere alle forze armate, nonchè dai militari o dai civili che abbiano la interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Coloro che siano stati condannati con sentenza, passata in giudicato per reati di tradimento, di spionaggio, di codardia, di abbandono di posto in presenza del nemico, di rivolta, di diserzione o di mutilazione volontaria commessi in tempo di guerra, anche se sia intervenuto indulto, sono incapaci di conseguire la pensione, l'indennità o l'assegno o di godere la pensione o l'assegno già conseguiti qualunque sia il tempo in cui fu commesso il reato; salvo il caso in cui l'invalido si sia trovato, posteriormente al commesso reato, nella stessa guerra o in altra successiva, in una delle circostanze indicate dal 2° comma dell'art. 26 od abbia ottenuto ricompensa al valore militare.

Nel caso di diserzione, codardia, abbandono di posto in presenza del nemico o rivolta, il Ministro per il tesoro, su conforme parere di una Commissione composta di tre ufficiali generali, di cui uno ammiraglio, può concedere la pensione e l'assegno, ove risulti che per la particolarità delle circostanze, il fatto non costituisca lesione dell'onore militare.

L'esercizio del diritto a conseguire la pensione e l'assegno rimane sospeso durante l'espiatione di una pena che importi l'interdizione temporanea dai pubblici uffici.

391. (Art. 92 L. 10 agosto 1950 n. 648). La moglie, i figli, i genitori, i collaterali e gli assimilati del militare morto per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra contemplati nell'art. 10, i quali siano incorsi in una condanna, che importi l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, perdono il diritto a conseguire o godere la pensione o l'assegno. Nel caso di condanna che importi l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, l'esercizio del diritto è sospeso durante l'espiatione della pena, nonchè durante il periodo dell'interdizione ad essa connessa.

Perde altresì il diritto a conseguire o godere la pensione la vedova del militare o del civile, che eserciti pubblicamente il meretricio o abbia riportato condanna per lenocinio.

Nei casi di perdita definitiva o temporanea del diritto da parte del militare o del civile, al coniuge e alla prole viene liquidata la quota di pensione o di assegno a cui avrebbe avuto diritto se il militare o il civile fosse morto.

Nel caso di perdita definitiva o temporanea del diritto da parte del coniuge, di taluno dei figli, dei genitori, dei collaterali e degli assimilati del militare o del civile, la pensione o l'assegno vengono devoluti agli altri aventi diritto, come se chi ha perduto definitivamente o temporaneamente il diritto fosse morto.

392. (Art. 93 L. 10 agosto 1950 n. 648). Il diritto a pensione, assegno od indennità che sia stato perduto definitivamente per una qualunque delle cause contemplate dai precedenti articoli, può essere ripristinato quando sia intervenuta amnistia, grazia o riabilitazione.

Quando il diritto sia stato semplicemente sospeso per condanna a pena che importi interdizione temporanea dai pubblici uffici, il godimento della pensione o dell'assegno è ripristinato non appena espia la pena e cessata la interdizione.

Ripristinato il diritto del titolare, cessano in tutti i casi di avere effetto i provvedimenti per la devoluzione della pensione o dell'assegno a favore degli altri aventi diritto.

393. (Art. 94 L. 10 agosto 1950 n. 648). Durante l'espiazione di qualsiasi pena restrittiva della libertà personale, di durata superiore ad un anno, derivante da condanna che non importi perdita della pensione e dell'assegno già conseguiti dal militare o dal civile, gli assegni stessi sono soggetti alla ritenuta della metà.

Se il condannato ha moglie, dalla quale non sia separato con sentenza passata in giudicato, ovvero ha figlie nubili o figli minorenni celibi a suo carico, la ritenuta è soltanto di un terzo e la quota residua viene ripartita nelle proporzioni stabilite dall'art. 142 del regolamento approvato con R. D. 5 settembre 1895 n. 603.

Se il condannato è il coniuge o uno dei figli, dei genitori, dei collaterali o degli assimilati, la pensione o l'assegno si devolve, durante l'espiazione della pena, agli altri aventi diritto, ai quali spetterebbe qualora egli fosse morto.

394. (Art. 1 R. D. L. 18 agosto 1942 n. 1175). L'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra, istituita con la L. 25 marzo 1917 n. 481, assume la denominazione di « Opera nazionale per gli invalidi di guerra ».

Essa è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico; ha sede in Roma; è sottoposta alla tutela e vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri, ed ha i seguenti compiti:

1) assistenza sanitaria, ortopedica e protetica, in quanto non sia stata compiuta dall'amministrazione militare e sia resa necessaria da successivi bisogni dell'invalido;

2) assistenza morale e preparazione alla rieducazione dell'invalido;

3) assistenza sociale degli invalidi, curandone la istruzione generale e professionale, al fine di rieducarli, preferibilmente all'antica loro professione agricola od operaia, o di educarli ad una nuova rispondente alle loro attitudini e condizioni sociali od economiche, ed alle condizioni e risorse di lavoro delle località in cui risiedono;

4) assistenza materiale, quando sia resa necessaria dalle condizioni peculiari degli invalidi, collocandoli anche presso istituti di ricovero;

5) collocamento al lavoro degli invalidi;

6) assistenza giuridica quando le condizioni personali dello invalido non lo mettano in grado di far valere le sue ragioni, o quando debba essere assoggettato a tutela o curatela. Nei riguardi degli invalidi minorenni, ed eventualmente dei figli minorenni degli invalidi o che si trovino nella incapacità assoluta a lavoro proficuo, l'Opera nazionale ha tutte le attribuzioni e le facoltà stabilite per la protezione e l'assistenza degli orfani di guerra;

7) tutti quei provvedimenti di protezione, di vigilanza, di controllo, che riguardano l'applicazione del presente decreto ed ogni altra disposizione a favore degli invalidi di guerra.

Il regolamento esecutivo del presente decreto sarà approvato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio di intesa coi ministri per l'interno, per le finanze e per le corporazioni.

395. (Art. 2 R. D. L. 18 agosto 1942 n. 1175, convertito in L. 5 maggio 1949 n. 178). Sono considerati invalidi di guerra, agli effetti del presente decreto, i militari e tutti coloro che siano divenuti inabili a proficuo lavoro o si trovino menomati nella loro capacità al lavoro, in seguito a lesioni o ad infermità incontrate per servizi di guerra o, comunque, per un fatto di guerra.

Sono, altresì, considerati invalidi di guerra i militari la cui invalidità sia stata determinata da infortunio subito in servizio attinente alla guerra.

La dichiarazione di invalidità anche per i non militari, ai quali siano applicabili le disposizioni sulle pensioni di guerra, o la risoluzione delle relative controversie, agli effetti del presente decreto, sarà fatta secondo le disposizioni del R. D. 12 luglio 1923-I n. 1491.

396. (Art. 18 R. D. L. 18 agosto 1942 n. 1175, convertito in L. 5 maggio 1949 n. 178). Tutte le istituzioni pubbliche che hanno per iscopo il mantenimento, la cura, l'istruzione e l'educazione di invalidi sono obbligate — quando abbiano posti disponibili — al ricovero e all'assistenza degli invalidi di guerra designati dall'Opera nazionale.

Tale obbligo permane ancorchè gli invalidi non appartengono al territorio entro cui l'istituzione, a termini delle proprie norme statutarie, esplica la sua azione, ferma la preferenza a favore degli invalidi appartenenti al detto territorio e salvo il rimborso della relativa spesa da parte dell'Opera nazionale.

Nella concessione di posti gratuiti o di borse di studio, non aventi destinazione a pro di determinate famiglie, che le istituzioni anzidette abbiano obbligo di conferire in virtù delle norme che le regolano, sono preferiti gli invalidi di guerra, e, a parità di titoli con gli altri concorrenti, i loro figli.

Nella concessione dei posti gratuiti e delle borse di studio, la preferenza accordata agli invalidi prende grado prima di quella concessa agli orfani di guerra: quella ai figli degli invalidi subito dopo quella concessa agli orfani suddetti.

Gli istituti ospedalieri di qualunque tipo, i sanatori e le case di cura, che abbiano fissato una tariffa di ricovero, dovranno applicare agli invalidi di guerra ricoverati a carico dell'Opera nazionale la retta minima ed, ove esista, quella stabilita per i poveri.

397. (Art. 19 R. D. L. 18 agosto 1942 n. 1175, convertito in L. 5 maggio 1949 n. 178). I mutilati e gli storpi, quando abbiano completato le cure chirurgiche e le cure fisiche ortopediche e abbiano raggiunto quel grado di restau-

razione funzionale che assicuri il ricupero del massimo possibile di capacità al lavoro, saranno avviati alla rieducazione professionale con la loro ammissione in appositi istituti o scuole.

398. (Art. 20 R. D. L. 18 agosto 1942 n. 1175, convertito in L. 5 maggio 1949 n. 178). Gli invalidi ammessi negli istituti e scuole di rieducazione professionale vi potranno rimanere per un termine massimo di sei mesi, a spese dell'amministrazione militare in quella misura che sarà prestabilita, ancora che sia, nel frattempo, pronunciato il congedo, a meno che, dichiarato il congedo, sia stata constatata dall'amministrazione dell'istituto o della scuola la inefficacia o l'impossibilità della rieducazione.

Se la dichiarazione di riforma e il relativo congedo dell'invalido non sono stati ancora pronunciati allo spirare dei sei mesi, gli invalidi potranno continuare a rimanere nell'istituto o scuola di rieducazione, e l'amministrazione militare continuerà a sostenere le spese della loro permanenza fino alla data del congedo.

L'Opera nazionale potrà continuare a trattenere a suo carico gli invalidi negli istituti di rieducazione oltre i periodi di tempo sovraccennati, quando lo reputi necessario per completarne la rieducazione professionale.

Gli invalidi completamente ciechi, i sordi e i muti, i mutilati della faccia e i nevropatici, quando non abbiano più bisogno della cura ospedaliera, saranno trasferiti agli istituti specialmente adatti per la loro particolare forma di invalidità, o a case di convalescenza e di lavoro, che provvedano alla loro rieducazione funzionale e professionale.

In ogni caso, per lo svolgimento delle pratiche mediche e legali per la dichiarazione di riforma del servizio militare degli invalidi ammessi negli istituti o case di convalescenza o rieducazione, sono competenti le autorità militari del luogo dove gli istituti hanno sede.

399. (Art. 21 R. D. L. 18 agosto 1942 n. 1175, convertito in L. 5 maggio 1949 n. 178). L'autorità militare fornirà, se richiesta, medici per le cure; ufficiali o sottufficiali per la disciplina; e, quando sia possibile, personale militare per l'assistenza e la rieducazione professionale.

400. (Art. 23 R. D. L. 18 agosto 1942 n. 1175, convertito in L. 5 maggio 1949 n. 178). Le spese per la prima fornitura degli apparecchi tutori, degli apparecchi provvisori di protesi, degli apparecchi definitivi e dei piloni o fittoni, saranno a carico dell'amministrazione militare la quale si varrà dell'industria nazionale, secondo i tipi che saranno scelti d'accordo con l'Opera nazionale.

Le successive spese di riparazione o di ricambio degli apparecchi di protesi saranno sostenute dall'Opera nazionale, nei limiti e alle condizioni che saranno eventualmente da essa stabilite.

Sarà pure a carico dell'Opera nazionale la spesa per gli apparecchi di protesi d'uso lavorativo, da fornirsi dagli istituti di rieducazione, in aggiunta agli apparecchi già forniti dall'amministrazione militare.

e) [R.D. 27 luglio 1934 n. 1265, artt. 92 commi 1° e 2°, 314 commi 1° e 2°, 315, 317, 321, 324, 325, 326, 329; R.D. 28 gennaio 1935 n. 93, artt. 6, 14, 17, 20 commi 1° e 2°, 24, 25, 26, 28, 31, 32, 34, 35, 36, 39, 44, 45, 47, 49, 60, 63]. Gli operai, i coloni, gli artigiani, i lavoratori a domicilio, gli apprendisti e gli impiegati nei limiti di stipendio pre-

visti dalla legge sull'assicurazione invalidità e vecchiaia, addetti in modo permanente o avventizio a qualsiasi lavoro in territori dichiarati malarici, loro famiglie ed i soprintendenti al lavoro altrui.

401. (Art. 92, commi 1° e 2° T.U. 27 luglio 1934 n. 1265 delle leggi sanitarie). Le provincie hanno facoltà di integrare i servizi sanitari comunali d'igiene e profilassi istituendo o sussidiando condotte sanitarie, dispensari specializzati e altre forme di provvidenze per la prevenzione e la cura delle malattie sociali.

Se particolari condizioni sanitarie della provincia lo esigano, in caso di malattie infettive e diffusive endemiche, il prefetto, sentiti il Consiglio provinciale di sanità e la Giunta provinciale amministrativa, può con decreto stabilire l'obbligo della provincia di provvedere ai servizi integrativi indicati nel comma precedente se e in quanto i comuni o altre istituzioni pubbliche non provvedano.

402. (Art. 314, commi 1° e 2° T.U. 27 luglio 1934 n. 1265 delle leggi sanitarie). In ogni provincia, che abbia territori dichiarati zona malarica, è istituito, con decreto del prefetto, un Comitato provinciale per la lotta antimalarica.

Il Comitato ha per fine di combattere l'infezione malarica sia coordinando e favorendo le iniziative locali, sia collaborando con gli organi dello Stato e degli enti locali, secondo le direttive dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

403. (Art. 315 T.U. 27 luglio 1934 n. 1265 delle leggi sanitarie). Nelle provincie, che hanno territori dichiarati zone malariche, l'amministrazione provinciale fornisce gratuitamente agli operai e ai coloni, addetti, in modo permanente o avventizio, a qualsiasi lavoro, se e in quanto siano tenute a provvedere istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, il chinino dello Stato ed i medicinali sussidiari, designati dal Consiglio superiore di sanità, per tutta la durata del trattamento preventivo e curativo della infezione malarica, secondo le proposte del medico provinciale.

L'obbligo della somministrazione gratuita del chinino e dei medicinali sussidiari si estende a tutti i componenti la famiglia degli operai e dei coloni, aventi diritto all'assistenza antimalarica.

Alla distribuzione del chinino fornito dalla provincia, provvedono nell'ambito del rispettivo territorio i comuni per mezzo degli ambulatori e dei sanitari, nonchè del personale ausiliario alla loro dipendenza, sotto la direzione degli ufficiali sanitari.

Le disposizioni contenute nei precedenti commi, si applicano a favore degli impiegati e delle loro famiglie nei limiti di stipendio preveduti dalla legge sull'assicurazione contro l'invalidità e la vecchiaia.

404. (Art. 317 T.U. 27 luglio 1934 n. 1265 delle leggi sanitarie). Agli operai e ai coloni, addetti, in modo permanente o avventizio, a lavori in comprensori di bonifica integrale e di miglioramento fondiario o a pubblici lavori nelle zone dichiarate malariche, e alle rispettive famiglie, oltre alla gratuita somministrazione del chinino dello Stato, di cui nell'articolo 355, è gratuitamente prestata, a spese dell'appaltatore o del concessionario dei lavori, l'assistenza medica a domicilio o in ambulatorio o, se necessario, mediante ricovero in ospedale o in appositi istituti di cura, nonchè la gratuita somministrazione dei medicinali sussidiari occorrenti per la cura

della malaria, secondo le prescrizioni del medico incaricato del servizio sanitario o in conformità delle norme impartite dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

Le disposizioni contenute nel precedente comma, si applicano anche a favore degli impiegati e delle loro famiglie nei limiti preveduti dalla legge sull'assicurazione invalidità e vecchiaia.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire mille a diecimila.

Quando la bonifica sia dichiarata ultimata, ai sensi delle disposizioni di legge sulla bonifica integrale e vi persistano le condizioni di malaricità locale, la provincia ha facoltà di integrare i servizi locali di assistenza e di profilassi sanitaria o può esservi obbligata con decreto del prefetto ai termini dell'art. 92.

Per l'esecuzione di questi servizi l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica può concedere sussidi nei limiti dello speciale stanziamento nel suo bilancio.

405. (Art. 321 T. U. 27 luglio 1934 n. 1265 delle leggi sanitarie). Gli operai e i coloni indicati nell'art. 317, che lascino i luoghi di lavoro e vadano a prendere dimora in altri comuni, debbono essere forniti, a cura dei sanitari incaricati del servizio, di apposito documento comprovante il loro stato di salute.

Qualora abbiano contratta infezione malarica, deve essere loro prestata gratuitamente l'assistenza medica e continuata la somministrazione del chinino di Stato e dei medicinali sussidiari per la durata di almeno sei mesi dal giorno in cui hanno abbandonato i luoghi di lavoro, a cura del comune di residenza, anche se questo non sia compreso fra i territori dichiarati malarici.

In caso di riconosciuta necessità l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica può concedere un sussidio al comune per i suddetti servizi, nei limiti dello speciale stanziamento di bilancio.

406. (Art. 324 T.U. 27 luglio 1934 n. 1265 delle leggi sanitarie). Nelle zone malariche, i locali situati in aperta campagna e destinati ad abitazione o ricovero delle guardie di finanza, del personale addetto alle strade nazionali, provinciali e comunali, alle ferrovie, ai lavori di bonifica e ai pubblici lavori in genere, debbono essere difesi, a cura delle rispettive amministrazioni o dei concessionari o appaltatori di lavori, contro la penetrazione degli insetti aerei, in conformità delle istruzioni dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

Il riconoscimento delle circostanze, che determinano l'obbligo di impiantare mezzi di difesa contro la penetrazione di insetti aerei, è fatto con provvedimento del prefetto, sentito il medico provinciale e il Comitato provinciale per la lotta antimalarica.

Il provvedimento del prefetto è definitivo.

E' in facoltà del prefetto, sentito il Comitato predetto, di estendere l'obbligo della protezione ai privati, per le abitazioni e per i locali di ricovero temporaneo degli operai e contadini.

Il concessionario o appaltatore di lavori, che contravviene alle disposizioni contenute nel presente articolo, è punito con l'ammenda da lire mille a diecimila.

407. (Art. 325 T.U. 27 luglio 1934 n. 1265 delle leggi sanitarie). I regolamenti locali d'igiene e sanità dei comuni aventi zone malariche debbono

contenere le norme per la piccola bonifica e per la profilassi antianofelica, con particolare riguardo ai focolai urbani e a quelli intorno ai centri abitati.

Il sindaco, quando accerti l'esecuzione di lavori e opere che procurino ostacoli al naturale scolo delle acque, può farli sospendere e ordinare il ripristino dello stato dei luoghi o comunque disporre i lavori necessari per assicurare in modo permanente il deflusso delle acque.

In caso di ritardo o di inadempimento il podestà provvede di ufficio, a spese dell'inadempiente.

Quando trattasi di esecuzione di opere pubbliche statali il sindaco ne informa il prefetto il quale promuove i provvedimenti dell'amministrazione competente.

408. (Art. 326 T.U. 27 luglio 1934 n. 1265 delle leggi sanitarie). Il sindaco quando lo ritenga necessario per la difesa del centro abitato o di importanti aggregati di abitazione nelle campagne, può rendere obbligatoria, sulla proposta dell'ufficiale sanitario, l'esecuzione di lavori per eliminare e impedire la formazione di piccole raccolte di acque e la sistematica applicazione di interventi antianofelici, sempre quando trattasi di terreni non ricadenti in comprensori di bonifica per i quali provvede il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, secondo le disposizioni sulla bonifica integrale.

L'applicazione di tali interventi è a carico dei proprietari dei terreni e viene fatta sotto la diretta vigilanza e in conformità delle disposizioni dell'ufficiale sanitario.

Nel caso di irregolare esecuzione ovvero di inadempienza da parte dei proprietari, il sindaco dispone l'applicazione d'ufficio di detti interventi.

409. (Art. 329 T.U. 27 luglio 1934 n. 1265 delle leggi sanitarie). L'infezione malarica non è compresa fra i casi di infortunio per causa violenta in occasione di lavoro, che sono preveduti dalle vigenti disposizioni sugli infortuni degli operai sul lavoro e sulla assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura.

Nei casi di morte per febbre perniciosa, constatati nei modi che verranno stabiliti nel regolamento, l'istituto assicuratore presso cui gli operai deceduti erano assicurati a norma delle vigenti leggi per gli infortuni sul lavoro nell'industria e nell'agricoltura, è tenuto al pagamento di una sovvenzione, nella misura preveduta nella tabella n. 7 annessa al presente testo unico.

La sovvenzione è assegnata ai discendenti, ascendenti, coniuge, fratelli o sorelle dell'operaio deceduto che si trovino nelle condizioni stabilite dalla legge sugli infortuni degli operai.

Qualora si verifichi la morte, per febbre perniciosa, di operai o di impiegati, che si trovino nelle condizioni stabilite nell'art. 317, e sia mancata, sul posto, per colpa dell'appaltatore o del concessionario dei lavori, l'assistenza sanitaria preveduta nello stesso articolo, questi sarà tenuto a corrispondere agli aventi diritto indicati nel comma precedente, un indennizzo pari a cinque annualità del salario preveduto nei contratti collettivi di lavoro, dedotto, per gli operai assicurati, l'ammontare della somma pagata dall'istituto assicuratore ai sensi dei precedenti comma, quando la somma stessa sia inferiore alle cinque annualità predette.

410. (Art. 6 R.D. 28 gennaio 1935 n. 93). Il Comitato provinciale per la lotta contro la malaria ha il compito:

a) di esaminare il problema locale della malaria e proporre i provvedimenti atti ad eliminare o diminuire le cause determinanti l'endemia; segnalare i bisogni delle singole località e concretare il programma organico dei servizi anti-malarici nella provincia, con particolare riguardo a quelli di assistenza e di profilassi a favore dei lavoratori agricoli e degli operai addetti a lavori pubblici, a lavori nelle risaie, miniere e industrie esistenti in zona malarica, o a lavori di bonifica integrale;

b) di coadiuvare l'autorità sanitaria nell'esecuzione delle misure necessarie;

c) di fare proposte al prefetto per l'istituzione di servizi integrativi da parte della provincia o di altri enti, tanto nelle campagne quanto nei centri urbani;

d) di proporre l'impianto e il funzionamento di istituzioni anti-malariche e di corsi teorico-pratici per la preparazione del personale ausiliario; avviare la propaganda anti-malarica nelle scuole e fra la popolazione;

e) di promuovere e coordinare le iniziative di associazioni e di enti pubblici e privati;

f) di fare proposte per la concessione di sussidi e premi a enti e sanitari meritevoli di particolare riconoscimento per attività spiegata a favore della lotta contro la malaria;

g) di dare parere su tutte le questioni, che in materia di organizzazione antimalarica e di profilassi, gli possano essere sottoposte dal prefetto.

411. (Art. 17 R.D. 28 gennaio 1935 n. 93). Nelle provincie dove esistano zone di endemia malarica, il prefetto accerta se vi siano istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, le quali sono tenute a provvedere alla somministrazione gratuita di medicinali ai poveri.

Quando le dette istituzioni abbiano mezzi sufficienti la Giunta provinciale amministrativa, su richiesta del prefetto, dispone che nel bilancio preventivo di ciascuna istituzione venga stanziata una somma da corrispondersi all'amministrazione provinciale, ragguagliata alla spesa annua media sostenuta nell'ultimo triennio per erogazione di chinino e dei medicinali sussidiari preveduti nell'art. 315 del testo unico delle leggi sanitarie.

412. (Art. 17 R.D. 28 gennaio 1935 n. 93). Il prefetto, quando ne riconosca la necessità, può con motivato decreto stabilire l'obbligo della provincia alla integrazione dei servizi di assistenza sanitaria antimalarica con le norme e le modalità stabilite nell'art. 92 del testo unico delle leggi sanitarie.

Tale intervento deve a preferenza essere rivolto al funzionamento di servizi antimalarici nelle campagne, durante i periodi di lavoro nei quali vi è maggiore afflusso di mano d'opera locale nelle zone malariche, e di eventuali servizi in occasione di migrazione di lavoratori, sia nei luoghi di concentramento sia durante gli spostamenti di essi, per ragioni di lavoro, da una località a un'altra.

413. (Art. 20, commi 1° e 2° R.D. 28 gennaio 1935 n. 93). Nelle provincie che hanno territori dichiarati zona di endemia malarica, i comuni debbono curare la somministrazione gratuita dei preparati di chinino e dei medicinali sussidiari ai termini dell'art. 315 del testo unico delle leggi sanitarie.

Hanno altresì l'obbligo di assicurare la regolarità dei servizi di assistenza antimalarica e di profilassi secondo le direttive date dal prefetto, sulla base delle disposizioni emanate dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

414. (Art. 24 R.D. 28 gennaio 1935 n. 93). La distribuzione del chinino di Stato e dei medicinali sussidiari viene di regola eseguita dai medici condotti, da medici delegati allo scopo e dal personale ausiliario, negli ambulatori, sul posto di lavoro o in altra località determinata dall'autorità comunale, avendosi cura di recare il minor disagio agli operai e coloni, e il minor perturbamento possibile ai lavori ai quali essi debbono attendere. La distribuzione, quando occorra, è fatta anche al domicilio dei malati.

Nelle zone lontane dal centro del comune la distribuzione può essere affidata ai capi di azienda agricola, ai dirigenti di lavori, ovvero a persone che diano affidamento di attendere alla stessa con diligenza e rigore.

415. (Art. 25 R.D. 28 gennaio 1935 n. 93). I proprietari di azienda agricola o chiunque impiega in modo permanente o avventizio coloni e operai, in località distanti oltre due chilometri dalla più vicina sede di distribuzione di chinino, sono obbligati a tenere presso di loro una scorta di chinino, il cui quantitativo viene determinato dall'ufficiale sanitario in rapporto al numero delle persone impiegate e alla necessità del trattamento preventivo per almeno tre giorni e per ciascun operaio.

Il datore di lavoro può essere dal sindaco obbligato a curare l'amministrazione del chinino ai propri dipendenti secondo le norme date dall'ufficiale sanitario, specialmente quando non siano stati istituiti speciali servizi per la distribuzione del chinino nelle campagne.

416. (Art. 26 R.D. 28 gennaio 1935 n. 93). Gli enti comunali di assistenza ovvero altre istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza, esistenti nel comune e tenute alla somministrazione gratuita dei medicinali ai poveri, possono essere autorizzate dal prefetto ad effettuare la somministrazione del chinino e dei medicinali sussidiari per il trattamento preventivo e curativo della malaria, agli effetti dell'art. 315 del testo unico delle leggi sanitarie, nel solo caso in cui esse abbiano i mezzi per organizzare i servizi relativi e sostenere totalmente la spesa per la somministrazione a tutti gli aventi diritto.

Quando, per qualsiasi motivo, gli enti anzidetti non si trovassero in grado di adempiere al servizio e omettessero di farlo, o lo facessero in modo insufficiente e incompleto, secondo gli accertamenti fatti dal medico provinciale, il prefetto revoca l'autorizzazione data e dispone che il servizio venga immediatamente e in qualsiasi tempo assunto dal comune, salvo la liquidazione e attribuzione delle spese da farsi a tempo debito in sede competente.

417. (Art. 28 R.D. 28 gennaio 1935 n. 93). Nei comuni che abbiano zone di endemia malarica, l'amministrazione comunale deve assicurare l'assistenza medica e la distribuzione del chinino a favore di operai malarici di ritorno dal lavoro in comprensori di bonifica o da lavori di opere pubbliche ricadenti nel perimetro di zone malariche.

Di questi malarici deve essere tenuta nota a parte, con la indicazione della località di lavoro e degli accertamenti diagnostici eseguiti.

Il prefetto, quando trattasi di comuni che danno rilevante contributo di migrazione di operai verso località malariche, ovvero di comuni nei quali si ha concentramento anche temporaneo di operai provenienti da zone malariche, può disporre l'istituzione di speciali servizi per la cura della malaria, come pure può determinare l'intervento della provincia per la fornitura del chinino di Stato e dei medicinali sussidiari e per il funzionamento dei servizi.

418. (Art. 31 R.D. 28 gennaio 1935 n. 93). Agli effetti dell'assistenza e della profilassi antimalarica sono considerati come operai, anche se non siano iscritti nell'elenco dei poveri, aventi diritto all'assistenza medica e alla somministrazione gratuita di medicinali:

a) chiunque in modo permanente o avventizio è impiegato o attende a qualsiasi lavorazione agricola e industriale, compresi gli artigiani e i lavoratori a domicilio;

b) chiunque soprintende al lavoro di altri;

c) l'apprendista con o senza salario che partecipa alla esecuzione del lavoro;

d) i componenti la famiglia dell'operaio.

419. (Art. 32 R.D. 28 gennaio 1935 n. 93). L'assistenza antimalarica agli operai, coloni, impiegati e rispettive famiglie, considerati nelle presenti disposizioni, si presta:

a) con la somministrazione gratuita del chinino per il trattamento preventivo della malaria;

b) con la visita medica in ambulatorio e a domicilio, secondo le condizioni del malato;

c) con l'accertamento diagnostico dell'infezione;

d) con la cura gratuita negli ambulatori e con somministrazione di chinino e di medicinali sussidiari per la cura da effettuare a domicilio, secondo le prescrizioni del medico.

420. (Art. 34 R.D. 28 gennaio 1935 n. 93). Nei comprensori di bonifica integrale e nei territori posti in zona malarica, nei quali si eseguono opere di competenza statale o di pubbliche amministrazioni, agli operai, coloni e impiegati, comunque adibiti a lavori, e alle rispettive famiglie, oltre le forme di assistenza antimalarica, considerate nei precedenti articoli, viene prestata gratuitamente, sul luogo di lavoro ed eventualmente anche a domicilio l'assistenza medica gratuita completa. Quando sia necessario, si provvede al ricovero in ospedale o in appositi luoghi di cura.

Sarà possibilmente preveduto l'impianto di infermerie nel comprensorio di bonifica, in rapporto al numero degli operai stabili e avventizi che si presume verranno adibiti ai lavori.

Tali previsioni debbono essere comprese nel programma annuale dei servizi antimalarici, indicato nei precedenti artt. 7 e 8.

Le spese relative sono a carico dell'appaltatore o del concessionario dei lavori.

421. (Art. 35 R.D. 28 gennaio 1935 n. 93). Il ricovero degli operai, coloni, impiegati, indicati nel precedente articolo, nelle infermerie stabilite sul posto di lavoro, ovvero, quando se ne riconosca la necessità, in ospedale, convalescenziario o altro luogo di cura, viene riservato ai casi gravi e a quelli che presentino difficoltà per la cura ambulatoria e a domicilio.

Il ricovero viene disposto dal dirigente i servizi sanitari, il quale deve, di volta in volta, darne comunicazione all'appaltatore o al concessionario di pubblici lavori, tenuti a sopportare le spese a termini dell'art. 317 del testo unico delle leggi sanitarie.

Gli interessati potranno, entro cinque giorni dalla comunicazione, ricorrere al prefetto, quando il ricovero sia ordinato fuori dalle ipotesi previste dal presente articolo.

Il provvedimento del prefetto è definitivo.

422. (Art. 36 R.D. 28 gennaio 1935 n. 93). Gli esecutori di opere pubbliche dello Stato e gli enti, tenuti a sostenere le spese di profilassi e di assistenza medica a termini dell'art. 317 del testo unico delle leggi sanitarie, comprendono nel costo delle opere l'ammontare delle dette spese, salvo che nel contratto di appalto ovvero nel provvedimento di concessione sia stata preveduta all'uopo una sufficiente somma a calcolo.

Nei territori nei quali la bonifica non è assunta in concessione e in quelli nei quali non è dichiarata ultimata, la spesa è anticipata dal Ministero dell'agricoltura e foreste salvo a ripartirla tra gli interessati e salvo l'eventuale contributo degli altri enti obbligati a termini dello stesso art. 317.

423. (Art. 39 R.D. 28 gennaio 1935 n. 93). Nei capitolati per la esecuzione di lavori pubblici in zona malarica debbono essere specificatamente indicati gli obblighi per l'assistenza sanitaria, per la cura e per la profilassi della malaria, con speciale riguardo alla difesa delle abitazioni e dei locali di ricovero degli operai dalla penetrazione delle zanzare.

424. (Art. 44 R.D. 28 gennaio 1935 n. 93). Gli operai, i coloni, gli impiegati che abbandonano il luogo di lavoro per recarsi nel comune di origine o in località appartenente ad altro comune, hanno facoltà di richiedere una quantità di chinino sufficiente per poter proseguire il trattamento preventivo o curativo durante il viaggio e per i primi sette giorni di dimora nell'altro comune.

La fornitura viene fatta dal comune, ovvero dall'ente incaricato del servizio antimalarico, secondo le prescrizioni che al riguardo verranno determinate dal prefetto.

Gli assuntori di lavoro debbono comunicare alle organizzazioni sindacali e al rappresentante del Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione interna, i nomi degli operai che si allontanano dal luogo di lavoro e le località dove essi dichiarano di trasferirsi, per la segnalazione al sindaco del comune di destinazione, ai fini dell'assistenza antimalarica.

425. (Art. 45 R.D. 28 gennaio 1935 n. 93). L'operaio, proveniente da zona sita in comprensorio di bonifica, per usufruire delle prestazioni antimalariche, considerate nel presente regolamento, deve esibire il documento indicato nell'art. 42.

Il ricovero di operai, che hanno contratta la malaria lavorando in comprensori di bonifica e all'esecuzione di opere pubbliche dopo che l'operaio ha abbandonato da un mese il lavoro, è disciplinato secondo le norme vigenti per il ricovero degli ammalati poveri.

426. (Art. 47 R.D. 28 gennaio 1935 n. 93). L'impianto dei mezzi di protezione meccanica nelle abitazioni, negli alloggiamenti e nei locali di ricovero di operai, coloni e impiegati deve essere eseguito in conformità delle istruzioni tecniche dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica e a cura e spese delle amministrazioni che conducono i lavori in economia, dei concessionari delle imprese e delle persone obbligate ai termini dell'art. 324 del testo unico delle leggi sanitarie.

Il prefetto, sentito il Comitato provinciale per la lotta contro la malaria, può rendere obbligatorio, anche in confronto di privati, per le abitazioni e per i locali di ricovero di operai e contadini, l'impianto di detti mezzi profilattici nei territori nei quali l'endemia malarica si manifesti nei colpiti e per la gravità delle forme morbose.

Il riconoscimento delle condizioni per la protezione meccanica obbligatoria delle case cantoniere, dei fabbricati e dei locali necessari per l'esercizio delle Ferrovie dello Stato viene fatto dal prefetto, sentito il parere dell'amministrazione ferroviaria.

Restano salve le disposizioni contenute nell'art. 213 del testo unico delle leggi sanitarie per la tutela degli operai addetti a lavori nelle risaie.

427. (Art. 49 R.D. 28 gennaio 1935 n. 93). I concessionari e gli appaltatori di lavori di bonifica e di lavori pubblici in zona malarica e le amministrazioni statali sono tenuti a fornire gli operai di mezzi di protezione individuale contro le punture di zanzare quando questi abbiano a prestare lavoro di notte.

Speciale vigilanza deve esercitarsi per impedire che durante la stagione estiva gli operai dormano all'aperto.

428. (Art. 60 R.D. 28 gennaio 1935 n. 93). Indipendentemente dalla denuncia obbligatoria dei casi di malaria, prescritta dalle disposizioni in vigore, i medici, che constatino un caso di pernicioso malarica, sono obbligati a darne immediatamente avviso all'ufficiale sanitario.

429. (Art. 63 R.D. 28 gennaio 1935 n. 93). La sovvenzione considerata nell'art. 329 del testo unico delle leggi sanitarie, a favore di operai, coloni e impiegati indicati nell'art. 317 del testo stesso, è dovuta quando la morte per pernicioso malarica si verifichi non oltre i quattro mesi dal giorno in cui l'operaio, colono o impiegato abbandonò il lavoro, trasferendosi fuori della zona stessa e in località indenne da malaria endemica.

Nella liquidazione della sovvenzione, ai sensi della tabella n. 7 allegata al testo unico delle leggi sanitarie, si osservano, quando ne ricorre l'applicazione, le disposizioni contenute nei capoversi 1°, 2° e 3° della tabella allegata alla L. 24 marzo 1921 n. 297.

Le morti per pernicioso malarica, qualora possa sorgere dubbio, debbono per quanto possibile, essere accertate con diagnosi anatomica o con indagini microscopiche.

§ II - MINORATI PSICHICI

[L. 14 febbraio 1904 n. 36, artt. 1, 2, 6; R.D. 16 agosto 1909 n. 615, artt. 1, 6 commi 1°, 2°, 4° e 5°, 14, 16, 73, 74; R.D. 18 giugno 1931 n. 773, art. 153; L. 3 dicembre 1931 n. 1580, art. 1 comma 1°; R.D. 3 marzo 1934 n. 383, art. 144 lettera G n. 1; R.D. 6 maggio 1940 n. 635, articoli 272, 273, 274, 275, 276, 277, 279, 280, 281, 282]. Hanno diritto all'assistenza prevista dalla legge per i minorati psichici:

a) Le persone affette, per qualunque causa da alienazione mentale, quando siano pericolose a sé o agli altri e riescano di pubblico scandalo o non siano o non possano essere convenientemente custodite e curate fuorchè nei manicomi.

b) I mentecatti cronici, tranquilli, epilettici, innocui, cretini, idioti ed in genere gli individui colpiti da infermità mentale inguaribile non pericolosi a sé ed agli altri.

430. (Art. 1 L. 14 febbraio 1904 n. 36). Debbono essere custodite e curate nei manicomi le persone affette per qualunque causa da alienazione mentale, quando siano pericolose a sè o agli altri o riescano di pubblico scandalo e non siano e non possano essere convenientemente custodite e curate fuorchè nei manicomi. Sono compresi sotto questa denominazione agli effetti della presente legge, tutti quegli istituti comunque denominati nei quali vengono ricoverati alienati di qualunque genere.

Può essere consentita dal tribunale sulla richiesta del procuratore della Repubblica la cura in una casa privata e in tal caso la persona che le riceve e il medico che le cura assumono tutti gli obblighi imposti dal regolamento.

Il direttore di un manicomio può sotto sua responsabilità autorizzare la cura di un alienato in una casa privata ma deve darne immediatamente notizia al procuratore della repubblica ed all'autorità di pubblica sicurezza.

431. (Art. 2 L. 14 febbraio 1904 n. 36). L'ammissione degli alienati nei manicomi deve essere chiesta dai parenti, tutori o protutori e può esserlo da chiunque altro nell'interesse degli infermi e della società.

Essa è autorizzata in via provvisoria, dal pretore alla presentazione di un certificato medico e di un atto di notorietà redatti in conformità delle norme stabilite dal regolamento ed in via definitiva dal tribunale in camera di consiglio sull'istanza del pubblico ministero in base alla relazione del direttore del manicomio e dopo un periodo di osservazione che non potrà eccedere in complesso un mese. Ogni manicomio dovrà avere un locale distinto e separato per accogliere i ricoverati in via provvisoria.

432. (Art. 6 L. 14 febbraio 1904 n. 36). Nulla è innovato alle disposizioni vigenti circa l'obbligo delle provincie di provvedere alle spese del mantenimento degli alienati poveri.

La spesa pel trasporto di questi al manicomio è a carico dei comuni nei quali essi si trovano nel momento in cui l'alienazione mentale viene constatata; quella per ricondurli in famiglia è a carico della provincia a cui incombeva l'obbligo del mantenimento; quella pel trasferimento da un manicomio all'altro a carico della provincia che l'ha ordinato.

Le spese di qualunque genere per gli alienati esteri sono a carico dello Stato, salvo gli effetti delle relative convenzioni internazionali.

Le spese per gli alienati condannati o giudicabili, ricoverati sia in manicomi giudiziari, sia in sezioni speciali di quelli comuni, sono a carico dello Stato pei condannati fino al termine di espiazione della pena e pei giudicabili fino al giorno in cui l'autorità giudiziaria dichiara non farsi luogo a procedimento a carico di essi.

Negli altri casi, compreso quello contemplato dall'art. 46 del Codice penale, la competenza della spesa è regolata dalle norme comuni.

433. (Art. 1 R.D. 18 agosto 1909 n. 615). Sono compresi sotto la denominazione di manicomi e sottoposti alle prescrizioni della L. 14 febbraio 1904 n. 36, e del presente regolamento tutti gli istituti pubblici provinciali, le istituzioni pubbliche di beneficenza e gli stabilimenti privati che sotto qualsiasi denominazione di ricoveri, case o ville di salute, asili e simili, ricoverino alienati di qualunque genere.

Fanno parte integrante dei manicomi le colonie agricole o familiari da essi dipendenti.

Le colonie agricole o familiari autonome, cioè non dipendenti da manicomi, sono considerate, agli effetti della legge, come manicomi.

434. (Art. 6 commi 1°, 2°, 4° e 5° R.D. 16 agosto 1909 n. 615). Gli istituti pubblici o privati, destinati a ricoverare soltanto mentecatti cronici tranquilli, epilettici innocui, cretini, idioti ed, in generale, individui colpiti da infermità mentale inguaribile, non pericolosi a sè e agli altri, devono corrispondere alle esigenze d'igiene e d'assistenza proprie degli ospizi o ricoveri di individui affetti da malattie fisiche aventi carattere cronico ed inguaribile.

Devono anche avere personale e locali idonei alla temporanea custodia di quei malati che cessassero di essere tranquilli.

Dove non esistono gli istituti indicati nella prima parte di questo articolo, ovvero quando essi sono insufficienti, i mentecatti appartenenti alle categorie sopra specificate devono essere accolti in separati reparti di manicomio.

Questi reparti saranno ordinati secondo le prescrizioni del presente articolo e possibilmente saranno forniti di laboratori e di terreni destinati alla coltivazione coll'opera dei ricoverati.

435. (Art. 14 R.D. 16 agosto 1909 n. 615). Perchè possa essere autorizzata la cura in una casa privata, che non sia la casa propria dell'alienato o della sua famiglia, occorre che sia dimostrata:

a) la salubrità della casa e la sua capacità a ricevervi convenientemente l'alienato, e l'adatta disposizione degli ambienti;

b) la sua ubicazione, che deve essere fuori dei centri abitati, ed avere possibilmente una sufficiente estensione di terreno annesso;

c) la possibilità che l'alienato sia adibito a qualche lavoro preferibilmente agricolo;

d) la composizione della famiglia ed i lavori in cui essa è occupata, in maniera che si scorga se l'alienato possa avere la dovuta cura ed assistenza, e sia eliminata ogni probabilità di pericolo per l'alienato o per altri, e di pubblico scandalo;

e) la buona condotta e la moralità dei componenti la famiglia;

f) l'assistenza medica assicurata con l'indicazione del sanatorio che assumerebbe la cura dell'alienato.

436. (Art. 46 R.D. 16 agosto 1909 n. 615). L'ordinanza di autorizzazione del ricovero provvisorio in un manicomio, se emessa dal pretore, è comunicata coi relativi documenti all'autorità locale di pubblica sicurezza, la quale in ogni caso provvede all'invio ed all'accompagnamento dell'alienato al manicomio destinato ad accogliere gli alienati poveri della provincia.

Quando non si tratti di famiglia povera, il trasporto ha luogo a spese della famiglia, e rispettivamente delle persone tenute a prestare all'alienato gli alimenti, ai termini dell'art. 433 del Codice civile, all'istituto prescelto dalla famiglia. Quando questa lo domandi, o sia richiesto da ragioni di urgenza, provvede al trasporto l'autorità di pubblica sicurezza.

Le spese del trasporto sono anticipate, ove occorra, dal comune.

L'autorità di pubblica sicurezza invia al direttore del manicomio l'ordinanza di ricovero provvisorio coi relativi documenti. Il direttore del manicomio dà avviso del disposto ricovero provvisorio al presidente della deputazione provinciale, se si tratta di alienato povero.

437. (Art. 72 R.D. 16 agosto 1909 n. 615). Ciascuna provincia della Repubblica adempie all'obbligo del mantenimento degli alienati poveri, provvedendo al ricovero di essi, sia in manicomi propri, sia, in seguito a speciali

convenzioni, in manicomi pubblici o privati, salvo l'eventuale rimborso delle spese relative, secondo le norme contenute nel capo VII della L. 17 luglio 1890 n. 6972.

Quando si provveda a tale obbligo avvalendosi di un manicomio esistente fuori del territorio della provincia, sulla relativa convenzione deve essere previamente sentito il Consiglio provinciale di sanità, il quale deve motivare il suo parere, tenendo conto della distanza, delle condizioni di viabilità e del numero degli alienati in relazione alla capacità del manicomio prescelto.

La provincia, che non ha manicomio proprio, deve notificare a tutti i sindaci della provincia stessa quale manicomio è destinato ad accogliere gli alienati poveri.

438. (Art. 73 R.D. 16 agosto 1909 n. 615). Ciascuna provincia è obbligata a provvedere al ricovero di tutti gli alienati che si trovino nel territorio rispettivo, benchè appartenenti ad altre provincie.

In tali casi e semprechè un alienato per ragioni urgenti di ordine o di moralità pubblica, venga ricoverato in un manicomio diverso da quello di cui si avvale la provincia alla quale incombe la spesa pel mantenimento di esso, la provincia medesima è tenuta a rimborsare, a quella che le ha anticipate, le spese relative, ma può far trasferire, a sue spese, nel proprio manicomio, l'alienato, purchè questi sia in condizioni di salute da poter sopportare il viaggio.

E' sempre fatto salvo alla provincia, che sopporta la spesa di mantenimento di un alienato, il diritto di farsene rimborsare dal medesimo o dai parenti di esso che fossero in grado di farlo, osservando l'ordine stabilito dall'art. 433 del Codice civile.

439. (Art. 74 R.D. 16 agosto 1909 n. 165). Le spese, a carico della provincia per ricondurre in famiglia l'alienato guarito, comprendono anche quelle per il viaggio della persona incaricata dal direttore dell'accompagnamento o della persona di famiglia che fosse inviata a ritirare il ricoverato.

440. (Art. 153 T.U. 18 giugno 1931 n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza). Agli effetti della vigilanza dell'autorità di pubblica sicurezza, gli esercenti una professione sanitaria sono obbligati a denunciare all'autorità locale di pubblica sicurezza, entro due giorni, le persone da loro assistite o esaminate che siano affette da malattie di mente o da grave infermità psichica, le quali dimostrino o diano sospetto di essere pericolose a sè o agli altri.

L'obbligo si estende anche per le persone che risultano affette da cronica intossicazione prodotta da alcool o da sostanze stupefacenti.

441. (Art. 1, comma 1° L. 3 dicembre 1931 n. 1580). Allo scopo di ottenere dai ricoverati che non si trovino in condizioni di povertà, e in caso di loro morte, dagli eredi legittimi e testamentari, la rivalsa delle spese di spedalità o manicomiali, le Amministrazioni degli ospedali, dei Comuni o dei manicomi pubblici, sulla base degli accertamenti eseguiti, comunicano, mediante lettera raccomandata spedita per posta con ricevuta di ritorno, ai singoli obbligati, l'ammontare delle somme da rimborsare, i motivi per cui viene chiesto il rimborso e le modalità di pagamento.

442. (Art. 144, lett. G, comma 1° T.U. 3 marzo 1934 n. 383 della legge comunale e provinciale). Sono obbligatorie per le provincie le spese concernenti gli oggetti ed i servizi appresso indicati:

G) Assistenza e beneficenza:

1) assistenza degli infermi di mente e spese di trasferimento dei detti infermi da un manicomio ad un altro, ovvero da un manicomio giudiziario ad un istituto comune.

443. (Art. 272 R.D. 6 maggio 1940 n. 635). Sotto la denominazione di « infermi » usata nel presente paragrafo, si comprendono tanto i malati di mente, quanto le persone affette da cronica intossicazione prodotta da alcool o da altre sostanze inebrianti o stupefacenti.

444. (Art. 273 R.D. 6 maggio 1940 n. 635). La denuncia di cui all'articolo 153 della legge, è fatta dagli esercenti una professione sanitaria, e, ove sia il caso, dai dirigenti gli istituti manicomiali od ospedalieri, sia pubblici che privati, con dichiarazione scritta, da essi firmata.

Nella denuncia sono indicati:

a) il nome e cognome, la condizione, l'età, l'abitazione e la provenienza dell'infermo;

b) la diagnosi della malattia;

c) il luogo dove l'infermo è curato e le misure adottate per l'assistenza e la vigilanza, quando non si ritenga necessario l'internamento dell'ammalato in un istituto di cura pubblico o privato;

d) tutte le osservazioni che il medico ritenesse di fare per norma dell'autorità di pubblica sicurezza.

Della eseguita denuncia è rilasciata ricevuta, quando ne sia fatta richiesta.

445. (Art. 274 R.D. 6 maggio 1940 n. 635). Il rilascio del certificato per l'internamento dell'infermo in un manicomio non dispensa dall'osservanza dell'adempimento di cui all'articolo precedente.

446. (Art. 275 R.D. 6 maggio 1946 n. 635). Qualora il medico curante accerti che non sono sufficientemente osservate le cautele da lui prescritte perchè l'infermo, assistito a domicilio, non costituisca pericolo per sè o per gli altri, ne informa l'autorità locale di pubblica sicurezza e formula le eventuali proposte.

447. (Art. 276 R.D. 6 maggio 1940 n. 635). Ove risulti che l'infermo intenda recarsi o siasi recato in altro comune l'autorità locale di pubblica sicurezza ne avverte l'autorità di pubblica sicurezza del luogo ove l'infermo intenda dirigersi o siasi già diretto.

448. (Art. 277 R.D. 6 maggio 1940 n. 635). Sono considerati come inabili a qualsiasi proficuo lavoro i fanciulli che non hanno compiuto i dodici anni e le persone che, per infermità cronica o per gravi difetti fisici o intellettuali, non possono procacciarsi i mezzi di sussistenza.

449. (Art. 279 R.D. 6 maggio 1940 n. 635). La persona riconosciuta inabile a qualsiasi lavoro, priva di mezzi di sussistenza e di parenti tenuti per legge agli alimenti e in grado di fornirli, è, dall'autorità di pubblica sicurezza, proposto agli istituti di assistenza e beneficenza pubblica, esistenti nel comune, per il ricovero o per il soccorso a domicilio, in conformità degli statuti propri degli enti. Ove non sia possibile provvedere con la pubblica beneficenza, l'autorità di pubblica sicurezza, richiesti al procuratore delle imposte e al-

l'esattore dei comuni di origine, di domicilio e di dimora abituale dell'inabile e delle persone tenute per legge a somministrargli gli alimenti, i certificati, da cui risulti che l'inabile e le persone obbligate per legge agli alimenti non sono iscritte nei ruoli dei contribuenti delle tasse erariali, provinciali o comunali, trasmette la proposta di ricovero al prefetto, pei provvedimenti di competenza del ministro per l'interno.

Nel frattempo l'autorità locale di pubblica sicurezza adotta i provvedimenti che, per l'urgenza potessero essere richiesti.

450. (Art. 280 R.D. 6 maggio 1940 n. 635). L'autorità locale di pubblica sicurezza cura l'esecuzione dell'ordinanza di ricovero; ne trasmette copia al comune del domicilio di soccorso e all'istituto interessato, e provvede all'accompagnamento dell'inabile.

Il prefetto trasmette copia dell'ordinanza all'intendente di finanza.

451. (Art. 281 R.D. 6 maggio 1940 n. 635). Non si provvede al ricovero quando una o più persone assumano per iscritto, in confronto dell'autorità di pubblica sicurezza, l'obbligo di provvedere all'assistenza dell'inabile prestando, se richiesti, idonea cauzione.

Se la persona, a favore della quale l'obbligazione è stata assunta, è colta a mendicare, viene deferita all'autorità giudiziaria, ed, espiata la pena, viene inviata in un istituto di ricovero.

Le persone, che si sono assunte di provvedere alla sua assistenza, incorrono nella perdita della cauzione a favore dell'istituto ed a sgravio degli enti obbligati al mantenimento del ricoverato.

452. (Art. 282 R.D. 6 maggio 1940 n. 635). Qualora l'inabile, di cui sia stato ordinato il ricovero, non intenda stabilirsi nell'istituto o se ne allontani arbitrariamente vi è accompagnato con la forza.

Sezione V

Categorie speciali

a) [L. 4 marzo 1952 n. 137, artt. da 1 a 15, 17, 18, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33]. Hanno diritto all'assistenza prevista dalla legge, purchè si trovino in stato di bisogno, i cittadini italiani:

— già residenti in Libia, Eritrea, Etiopia o Somalia, nei territori sui quali è cessata la sovranità dello Stato italiano, nei territori esteri oppure in zone del territorio nazionale colpito dalla guerra, che siano stati costretti ad allontanarsene o non possano farvi ritorno in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico;

— la moglie e i figli conviventi e a carico del profugo o le altre persone che già lo erano prima del fatto che determinò la condizione di profugo o lo sono divenuti a seguito di tale fatto.

453. (Art. 1 L. 4 marzo 1952 n. 137). L'assistenza prevista dalla presente legge è concessa, secondo le modalità fissate dai successivi articoli, ai cittadini italiani che si trovino in stato di bisogno e appartengano alle seguenti categorie:

1) profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, per quest'ultima limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950;

2) profughi dai territori sui quali, in seguito al Trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

3) profughi da territori esteri;

4) profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra.

L'assistenza si estende ai congiunti a carico del profugo. Sono considerati tali, agli effetti della presente legge, la moglie ed i figli non coniugati conviventi ed a carico. Le altre persone di famiglia sono riconosciute a carico del profugo se già lo erano prima del fatto che determinò la condizione di profugo o lo sono divenute a seguito di tale fatto.

454. (Art. 2 L. 4 marzo 1952 n. 137). Sono considerati profughi, ai sensi del n. 1 del precedente articolo, coloro che, già residenti, prima della cessazione dell'esercizio della sovranità italiana, nei territori della Libia, dell'Eritrea, della Somalia e dell'Etiopia:

a) siano rimpatriati per motivi inerenti allo stato di guerra;

b) trovandosi in Italia, si siano trovati nella impossibilità di fare ritorno alla propria residenza per motivi inerenti allo stato di guerra od in

conseguenza di situazioni create dalla guerra o di avvenimenti politici determinatisi in quei territori;

c) siano rimpatriati, quali civili da campi di concentramento o di internamento;

d) siano rimpatriati successivamente allo stato di guerra ovvero rimpatriano in conseguenza di situazioni determinatesi in quei territori in dipendenza della guerra o di avvenimenti politici.

Sono considerati profughi, ai sensi del n. 2) dell'articolo precedente, coloro che, residenti prima della cessazione dell'esercizio della sovranità italiana in territori sui quali, per effetto del Trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, siano stati costretti ad allontanarsene o non possano farvi ritorno in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico.

Sono considerati profughi, ai sensi del n. 3) dell'articolo precedente, i cittadini italiani che siano rimpatriati dall'estero in dipendenza della guerra e non abbiano potuto fare ancora ritorno alla loro residenza per cause comunque determinate da avvenimenti di carattere bellico o politico.

Sono considerati profughi, ai sensi del n. 4) dell'articolo precedente, coloro che abbiano dovuto lasciare, per circostanze dipendenti direttamente dallo stato di guerra, la propria residenza, avendo avuto la casa distrutta ovvero dichiarata inabitabile dall'ufficio del Genio civile, e si trovino in condizioni di non poter fare ritorno alla località in cui risiedevano.

455. (Art. 3 L. 4 marzo 1952 n. 137). A decorrere dal 1° luglio 1951, alle persone appartenenti alle categorie indicate all'art. 1 e che rimpatriano dopo l'entrata in vigore della presente legge, delle quali sia stato accertato lo stato di bisogno, è concesso un sussidio temporaneo mensile stabilito nella misura giornaliera identica, per il capo famiglia, a quella prevista dalle vigenti disposizioni circa l'indennità ordinaria di disoccupazione. Per ciascun componente a carico il sussidio integrativo è di lire 100 giornalieri.

L'anzidetto sussidio è integrato con la maggiorazione del trattamento assistenziale di cui all'art. 2 della L. 30 novembre 1950 n. 997.

Il sussidio di cui al presente articolo non è cumulabile con quello di disoccupazione nè con altri di carattere ordinario o continuativo, ma è ammesso il conguaglio quando i sussidi aventi diverso titolo risultino nel loro complesso di misura inferiore.

Qualora il capo famiglia non sia presente nel nucleo familiare a carico, perchè rimasto nei territori indicati ai numeri 1), 2) e 3) dell'art. 1, potrà essere considerata tale la moglie o il congiunto a lui prossimo e di età maggiore.

Se tra i coniugi entrambi profughi, sia intervenuta sentenza di separazione legale, ciascun coniuge viene assistito come capo famiglia a sè stante, tenendo conto dei figli affidati a ciascuno di essi dalla sentenza.

Ove la separazione sia soltanto di fatto, il sussidio spettante ai figli minori verrà corrisposto al coniuge col quale essi convivono.

Se il profugo è soltanto uno dei coniugi separati, il sussidio spetta unicamente al coniuge profugo ed ai figli a suo carico.

La durata massima dei sussidi previsti dal presente articolo non può essere superiore ad un anno, fatta eccezione per i casi di effettivo e comprovato bisogno, quando il profugo abbia raggiunto il 65° anno di età, o sia del tutto inabile a proficuo lavoro e non abbia, nell'una e nell'altra ipotesi, congiunti tenuti per legge al suo mantenimento.

Le disposizioni contenute nel presente articolo sono applicabili anche a favore dei profughi che in atto fruiscono del sussidio mensile.

456. (Art. 4 L. 4 marzo 1952 n. 137). Sempre che sussista lo stato di bisogno, ai profughi di cui ai numeri 1), 2) e 3) dell'art. 1, che rimpatriano dopo l'entrata in vigore della presente legge, è concesso, una volta tanto, un sussidio di lire 12 mila oltre a lire 5 mila per ogni persona di famiglia a carico, in aggiunta a quello temporaneo mensile previsto dal precedente art. 3.

Ai profughi, di cui al precedente comma, sono rimborsate le spese di viaggio per le persone e per le cose dalla località di sbarco o di confine al centro di raccolta o al Comune di elezione.

457. (Art. 5 L. 4 marzo 1952 n. 137). I profughi di cui all'art. 1, i quali siano ricoverati in centri di raccolta sono esclusi dal sussidio di cui all'art. 3.

458. (Art. 6 L. 4 marzo 1952 n. 137). Per la valutazione dello stato di bisogno del profugo, ai fini della concessione delle provvidenze previste nella presente legge, deve tener conto della condizione economica attuale del profugo, della possibilità di questi o dei componenti il nucleo familiare a suo carico di procurarsi i mezzi necessari per provvedere alle indispensabili esigenze della vita, dell'assistenza di parenti che siano tenuti per legge agli alimenti e che siano in grado di adempiere effettivamente a tale prestazione, dei redditi di ogni genere il cui complesso sia sufficiente alla sussistenza del profugo e dell'intero nucleo familiare.

Per l'accertamento dello stato di bisogno del profugo, gli enti ai quali, in forza della presente legge, spetta il compito di provvedere all'assistenza, sono tenuti ad esperire i necessari accertamenti.

459. (Art. 7 L. 4 marzo 1952 n. 137). Sono motivi di cessazione immediata delle provvidenze previste dalla presente legge:

- a) la cessazione dello stato di bisogno;
- b) il rifiuto di assunzione di lavoro consono alle proprie attitudini;
- c) il matrimonio per le donne profughe;
- d) il provvedimento definitivo con cui venga negata la qualifica di profugo agli effetti della estensione dei benefici in favore dei reduci.

Nel caso di dimissioni o di abbandono volontario del lavoro, il sussidio non può essere concesso o ripristinato.

460. (Art. 8 L. 4 marzo 1952 n. 137). Oltre alle provvidenze previste dagli articoli precedenti è concessa ai profughi in stato di bisogno l'assistenza sanitaria e ospedaliera nonché quella farmaceutica.

461. (Art. 9 L. 4 marzo 1952 n. 137). I profughi che rimpatrieranno dopo l'entrata in vigore della presente legge, i quali si trovino in stato di bisogno e che siano nella impossibilità di procurarsi alloggio, possono essere ricoverati nei centri di raccolta per la durata massima di 18 mesi, sempre che non abbiano in patria il coniuge o altri congiunti facenti parte del nucleo familiare a carico altrove alloggiati.

Ad essi sarà corrisposta una razione viveri in contanti nella misura giornaliera di lire 158.

I profughi dimessi dai centri di raccolta non possono esservi riammessi.

462. (Art. 10 L. 4 marzo 1952 n. 137). Ai profughi che, alla data dell'entrata in vigore della presente legge si trovino ricoverati nei centri di raccolta e che hanno già maturato il periodo massimo di permanenza di 18 mesi, è concesso un ulteriore periodo di alloggio, in caso di provata necessità, nei centri di raccolta, che dovrà in ogni caso cessare non oltre il 30 giugno 1953, e, nei casi di provata indigenza, un sussidio giornaliero nella misura di lire 125 per il capo famiglia e di lire 100 per ogni componente a carico, oltre la maggiorazione di cui alla L. 30 novembre 1950 n. 997.

Ai profughi che, alla data dell'entrata in vigore della presente legge, si trovino ricoverati in centri di raccolta e non hanno ancora maturato il periodo massimo di permanenza di 18 mesi, sarà corrisposta, fino al compimento di detto periodo, la razione viveri in contanti di lire 158.

Ai detti profughi è concesso, in caso di provata necessità, dopo la maturazione del predetto periodo massimo di permanenza, l'ulteriore alloggio non oltre il 30 giugno 1953 e, nei casi di comprovata indigenza, il sussidio giornaliero di lire 125 per il capo famiglia e lire 100 per ogni componente a carico, oltre alla maggiorazione di cui alla L. 30 novembre 1950 n. 997.

463. (Art. 11 L. 4 marzo 1952 n. 137). Ai profughi ricoverati in centri di raccolta che si dimetteranno volontariamente entro il 30 giugno 1952, sarà concesso un premio di primo stabilimento di lire 50 mila.

Agli stessi sarà corrisposto per la durata assolutamente improrogabile di mesi sei il sussidio giornaliero di lire 125 per il capo famiglia e di lire 100 per ogni componente a carico oltre alla maggiorazione di cui alla L. 30 novembre 1950 n. 997.

Ai profughi provvisti di sola assistenza alloggiativa verrà corrisposto soltanto un premio di primo stabilimento nella misura di lire 25 mila.

464. (Art. 12 L. 4 marzo 1952 n. 137). Gli uffici provinciali del lavoro sono tenuti ad iscrivere nei registri dei disoccupati gli operai ed impiegati profughi, assistibili ai sensi della presente legge, involontariamente disoccupati, che ne facciano domanda, previa esibizione, da parte degli stessi, del libretto di lavoro, o, in difetto, previa determinazione, da parte degli stessi uffici, della qualifica professionale.

La iscrizione presso i suddetti uffici nelle liste dei lavoratori disoccupati, ha luogo anche in deroga alle norme concernenti la condizione della residenza. Per i profughi che siano ricoverati in alloggiamenti all'uopo predisposti dalle amministrazioni dello Stato, la competenza territoriale dell'ufficio è determinata in relazione al luogo del ricovero.

465. (Art. 13 L. 4 marzo 1952 n. 137). I lavoratori profughi che frequentano i corsi per la qualificazione il perfezionamento e la rieducazione professionale di cui al D.L. 7 novembre 1947 n. 1264, potranno cumulare la integrazione giornaliera prevista all'art. 6 del suddetto decreto con il sussidio di cui all'art. 3 della presente legge.

466. (Art. 14 L. 4 marzo 1952 n. 137). Per essere ammessi al trattamento assistenziale previsto dalla presente legge, i profughi in stato di bisogno dovranno presentare, a pena di decadenza, entro 120 giorni dalla entrata in vigore della presente legge o dal giorno del rimpatrio per quelli che rimpatrieranno dopo la entrata in vigore della presente legge, domanda in carta libera agli uffici provinciali dell'assistenza post-bellica.

Alla domanda dovrà essere unito il certificato di residenza rilasciato dal comune nel cui registro della popolazione residente il profugo è iscritto.

467. (Art. 15 L. 4 marzo 1952 n. 137). Il pagamento dei sussidi previsti dalla presente legge per i profughi non ricoverati nei centri di raccolta sarà effettuato dagli enti comunali di assistenza.

I fondi necessari saranno forniti agli ECA dalle competenti prefetture

468. (Art. 17 L. 4 marzo 1952 n. 137). Per la durata di un quadriennio dall'entrata in vigore della presente legge, gli Istituti autonomi delle case popolari e l'UNRRA Casas sono tenuti a riservare ai profughi la aliquota del 15 per cento degli alloggi che saranno costruiti ed abitabili a partire dal 1° gennaio 1952. Nell'assegnazione sarà data la precedenza ai profughi ricoverati nei centri di raccolta dipendenti dal Ministero dell'interno e, successivamente, agli assistiti fuori campo.

La stessa aliquota del 15 per cento deve essere riservata, per lo stesso periodo di un quadriennio da parte dell'Istituto nazionale case impiegati dello Stato (INCIS), per i profughi dipendenti statali in possesso dei titoli per concorrere all'assegnazione di case del predetto Istituto.

In ogni provincia una speciale commissione nominata dal prefetto e presieduta da un funzionario di prefettura di grado non inferiore al 6° provvederà alla assegnazione degli alloggi di cui sopra.

Della commissione devono far parte un rappresentante dell'Istituto costruttore, un rappresentante del Genio civile, un funzionario della Intendenza di finanza e un funzionario della pubblica sicurezza designato dal questore e un rappresentante dei profughi nominato dal prefetto.

469. (Art. 18 L. 4 marzo 1952 n. 137). Per la sistemazione dei profughi ricoverati nei centri di raccolta, amministrati dal Ministero dell'interno, Direzione generale dell'assistenza pubblica, è autorizzata nel triennio 1951-52, 1953-54, la costruzione, a spese dello Stato, di fabbricati a carattere popolare e popolarissimo.

La costruzione dei fabbricati, per la quale non potrà superarsi la spesa di nove miliardi, è demandata al Ministero dei lavori pubblici, che si avvarrà all'uopo degli Istituti provinciali autonomi delle case popolari, nella cui circoscrizione gli alloggi dovranno sorgere.

470. (Art. 23 L. 4 marzo 1952 n. 137). Gli alloggi saranno assegnati in locazione semplice ai profughi, di cui all'art. 18, in base al numero delle persone di famiglia conviventi a carico del richiedente, da una commissione presieduta dal prefetto e composta dall'intendente di finanza, dell'ingegnere capo del Genio civile, del direttore dell'Ufficio provinciale della assistenza post-bellica, del presidente dell'Istituto provinciale autonomo per le case popolari e del direttore dei centri di raccolta profughi esistenti nella provincia in cui gli alloggi vengono costruiti.

Gli alloggi eventualmente disponibili dopo l'avvenuta sistemazione di tutti i profughi di cui al precedente art. 18, debbono essere assegnati ai profughi non ricoverati in centri di raccolta o privi di alloggio.

471. (Art. 24 L. 4 marzo 1952 n. 137). Gli assegnatari corrisponderanno agli Istituti gestori un canone mensile di locazione comprendente le spese generali di amministrazione e di manutenzione dell'alloggio, calcolate secondo le norme del testo unico 28 aprile 1938 n. 1165, nonchè una somma pari al 2 per cento annuo del costo dell'alloggio stesso.

472. (Art. 27 L. 4 marzo 1952 n. 137). Le ditte e le società imprenditrici di opere pubbliche o di lavori comunque effettuati dallo Stato o da enti locali,

anche se questi parzialmente finanziati, sono tenute ad assumere il 5 per cento della mano d'opera occorrente fra le categorie di cui al precedente art. 1.

Gli organi ispettivi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale eserciteranno il controllo sulla osservanza della suddetta disposizione e sull'applicazione, a carico delle ditte o società inadempienti, delle sanzioni previste dalle disposizioni vigenti in materia.

473. (Art. 28 L. 4 marzo 1952 n. 137). I profughi che intendano riprendere, in qualsiasi comune dove volessero a tal fine fissare la loro residenza, la stessa attività artigiana, commerciale, industriale o professionale già esplicita nei territori di provenienza, hanno diritto ad ottenere, da parte dell'autorità competente, la concessione della autorizzazione della licenza di esercizio o della iscrizione negli albi professionali, anche in deroga alle vigenti disposizioni.

474. (Art. 29 L. 4 marzo 1952 n. 137). Nella emigrazione collettiva, i profughi che siano in possesso di tutti i requisiti necessari per l'espatrio, hanno titolo preferenziale per essere compresi nella quota di emigrazione, nella misura del 30 per cento della quota stessa.

475. (Art. 30 L. 4 marzo 1952 n. 137). A tutti coloro ai quali sia stata riconosciuta la qualità di profugo dalla vigente legislazione, ancorchè abbiano ottenuto la liquidazione del premio di primo stabilimento a norma delle leggi 1° marzo 1949 n. 51 e 1° agosto 1949 n. 453, sono estese le altre provvidenze contenute nella presente legge, e cioè:

1) l'assistenza sanitaria e ospedaliera, nonchè l'assistenza farmaceutica prevista dall'art. 8;

2) i benefici per l'avviamento al lavoro ed alle attività artigiane, industriali e professionali di cui agli articoli 12, 13, 27 e 28;

3) il diritto di assegnazione agli alloggi come dall'ultimo comma dell'articolo 23;

4) le preferenze per l'emigrazione di cui all'art. 29. Inoltre, agli stessi, in caso di particolare comprovato bisogno, in via eccezionale, potrà essere accordata ulteriore assistenza nei limiti di bilancio.

476. (Art. 31 L. 4 marzo 1952 n. 137). I benefici che la legge accorda ai reduci sono estesi ai profughi di cui all'art. 1 per i concorsi che saranno banditi dopo l'entrata in vigore della presente legge.

477. (Art. 32 L. 4 marzo 1952 n. 137). A partire dall'entrata in vigore della presente legge i sussidi di cui ai precedenti articoli 3 e 4, sono concessi anche ai cittadini italiani profughi dalla Cirenaica in seguito agli eventi bellici e, attualmente, residenti in Tripolitania, dei quali sia accertato lo stato di bisogno.

Il pagamento di tali sussidi sarà effettuato per il tramite della rappresentanza del Governo italiano in Tripoli, con i fondi stanziati dal Ministero dell'interno.

Si applicano a tali categorie di profughi le norme generali contenute negli articoli 1, 2, 6, 7 e 14 della presente legge.

478. (Art. 33 L. 4 marzo 1952 n. 137). Le disposizioni della presente legge, fatta eccezione di quelle previste dagli artt. 17 e 23, non si applicano ai militari o ai dipendenti dello Stato o di enti pubblici.

b) [D.L.Lgt. 4 agosto 1945 n. 453, artt. 1, 2, 3, 7; R.D.L. 30 maggio 1946 n. 479, artt. 1 e 2]. Hanno diritto all'assistenza contemplata dalla legge i combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione nonchè i patrioti, militari e civili reduci dalla prigionia ed i deportati dal nemico.

479. (Art. 1 D.L.Lgt. 4 agosto 1945 n. 453). Nelle nomine ad impiego non di ruolo presso le amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici il 50 % delle assunzioni che saranno disposte nei due anni successivi all'entrata in vigore del presente decreto è riservato in favore dei mutilati, invalidi e combattenti della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione, nonchè dei patrioti, dei militari e civili reduci dalla prigionia, dei deportati dal nemico e degli orfani e delle vedove dei caduti.

480. (Art. 2 D.L.Lgt. 4 agosto 1945 n. 453). Nei due anni successivi all'entrata in vigore del presente decreto, le imprese private in qualsiasi forma costituite, che occupino oltre 20 dipendenti, sono obbligate a dare impiego in misura del 50 %, nelle assunzioni di nuovo personale, alle categorie di persone indicate nell'art. 1.

Non sono considerate come nuove assunzioni le riassunzioni disposte in applicazione dei contratti collettivi.

481. (Art. 3 D.L.Lgt. 4 agosto 1945 n. 453). Le assunzioni di cui ai precedenti articoli sono subordinate al possesso della idoneità richiesta per l'impiego e le relative aliquote si computano distintamente per le singole qualifiche professionali o categorie.

482. (Art. 7 D.L.Lgt. 4 agosto 1945 n. 453). Agli effetti del presente decreto, la condizione di reduce dalla deportazione e di civile reduce dalla prigionia deve risultare da attestazione del comune di residenza.

483. (Art. 1 R.D.L. 30 maggio 1946 n. 479). Nei licenziamenti di personale non di ruolo che le pubbliche amministrazioni e le imprese private riterranno di dover disporre per esuberanza di personale i prestatori d'opera, previsti dall'art. 1 del D.L.Lgt. 4 agosto 1945 n. 453, non possono esservi compresi in misura superiore al 50 % del numero complessivo dei dipendenti licenziandi.

484. (Art. 2 R.D.L. 30 maggio 1946 n. 479). Ai fini del precedente articolo, l'aliquota dei licenziamenti è computata distintamente per le singole qualifiche professionali o categorie.

Il computo dei licenziamenti è fatto per periodi semestrali.

GLI ASSISTIBILI A TITOLO GENERICO

Hanno diritto all'assistenza *generica* prevista dalla legge:

a) [L. 17 luglio 1890 n. 6972, art. 1 comma 1° lettera a); R.D. 27 luglio 1934 n. 1265, art. 55 commi 3° e 4°; D.L.Lgt. 22 marzo 1945 n. 173, art. 15 comma 1°]. I poveri.

(L. 17 luglio 1890 n. 6972, artt. 1, 2 lettere a), b) e c), 3 come modificato dalla L. 3 giugno 1937 n. 847; 7 come modificato dalla L. 3 giugno 1937 n. 847; 8 come modificato dalla L. 3 giugno 1937 n. 847; 39 n. 2 come modificato dal R.D. 30 dicembre 1923 n. 2841 e dal D.L.Lgt. 22 marzo 1945 n. 173, 54 come modificato dalla L. 3 giugno 1937 n. 847, 55, 61 come integrato dal R.D. 30 dicembre 1923 n. 2841 [art. 61, lettera b, comma 1° e 61, lettera c), comma 1°], 64 come modificato dalla L. 3 giugno 1937 n. 847, 72 come modificato dalla L. 3 giugno 1937 n. 847 e dal T.U. 14 settembre 1931 n. 1175, 76 come modificato dalla L. 3 giugno 1937 n. 847, 78 commi 1°, 2° e 3° come integrato dal R.D. 30 dicembre 1923 n. 2841 [art. 78 lettera a), 78 lettera b) commi 1° e 2°, 78 lettera c), 78 lettera d)], 82; R.D. 5 febbraio 1891 n. 99, artt. 5 come modificato dalla L. 3 giugno 1937 n. 847, 106, 107 come modificato dalla L. 3 giugno 1937 n. 847, 109 come modificato dal T.U. 14 settembre 1931 n. 1175, 110, 117, 121, 122; R.D. 19 luglio 1906 n. 466, artt. 15, 16, 17, 18, 19, 21, 25, 62, 63, 66, 67, 68, 69, 70; R.D. 30 dicembre 1923 n. 3282, artt. 4, 11, 16, 22, 32 comma 1°, 34, 35; R.D. 28 maggio 1931 n. 602, artt. 2 e 3; R.D. 18 giugno 1931 n. 773, artt. 154, 155, 159, 164, 170 comma 1°, 177; R.D. 3 marzo 1934 n. 383, art. 91 lettera H, nn. 1, 3, 4 e 6; R.D. 27 luglio 1934 n. 1265, artt. 4, 55, 67 comma 1°, 295, 305, 334; R.D. 28 luglio 1935 n. 93, artt. 14 e 26; R.D.L. 29 ottobre 1936 n. 2043, art. 2; L. 3 giugno 1937 n. 847, artt. 1, 5, 7, 8; R.D. 6 maggio 1940 n. 635, artt. 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 296; R.D. 16 marzo 1942 n. 262, art. 630; D.L.Lgt. 22 marzo 1945 n. 173, artt. 1, 2, 3 esclusa lettera f), 5, 14, 15).

485. (Art. 1, comma 1°, L. 17 luglio 1890 n. 6972). Sono istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza soggette alla presente legge le opere pie ed ogni altro ente morale che abbia in tutto od in parte per fine:

a) di prestare assistenza ai poveri tanto in istato di sanità quanto di malattia.

486. (Art. 55, commi 3° e 4° T.U. 27 luglio 1934 n. 1265). I comuni hanno l'obbligo di procedere alla compilazione di uno speciale elenco degli aventi diritto alla assistenza medico-chirurgica ed ostetrica gratuita. Agli iscritti nell'elenco predetto i comuni sono tenuti a somministrare gratuitamente anche i medicinali loro occorrenti.

Dove esistano opere pie od altre fondazioni che provvedono in tutto o in parte all'assistenza gratuita dei poveri ed alla somministrazione gratuita dei medicinali, i comuni sono soltanto obbligati a completarla.

487. (Art. 15 comma 1° D.L.Lgt. 22 marzo 1945 n. 173). E' istituito, in ogni comune, a cura dell'ente comunale di assistenza un elenco delle persone ivi dimoranti assistite o bisognose di assistenza perchè si trovano in istato di povertà o di bisogno.

488. (Art. 1 L. 17 luglio 1890 n. 6972). Sono istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza soggette alla presente legge le opere pie e ogni altro ente morale che abbia in tutto o in parte per fine:

a) di prestare assistenza ai poveri tanto in stato di sanità quanto di malattia;

b) di procurarne l'educazione, l'istruzione, l'avviamento a qualche professione, arte o mestiere od in qualsiasi altro modo il miglioramento morale ed economico.

La presente legge non innova alle disposizioni delle leggi che regolano gli istituti scolastici, di risparmio, di previdenza, di cooperazione e di credito.

489. (Art. 2 a), b), c) L. 17 luglio 1890 n. 6972). Non sono compresi nelle istituzioni di beneficenza soggette alla presente legge:

a) i comitati di soccorso ed altre istituzioni temporanee, mantenute col contributo dei soci o con oblazioni di terzi;

b) le fondazioni private destinate a pro di una o più famiglie determinate non soggette a devoluzione a favore della beneficenza pubblica;

c) le società ed associazioni regolate dal Codice civile.

490. (Art. 3 L. 17 luglio 1890 n. 6972 come modificato dalla L. 3 giugno 1937 n. 847). In ogni comune è istituito un ente comunale di assistenza con le attribuzioni che le sono assegnate dalla presente legge.

All'ente comunale di assistenza saranno devoluti i beni destinati ai poveri giusta l'art. 630 del Codice civile.

491. (Art. 7 L. 17 luglio 1890 n. 6972, come modificato dalla L. 3 giugno 1937 n. 847). Spetta all'ente comunale di assistenza di curare gli interessi dei poveri del comune e di assumerne la rappresentanza legale, così innanzi all'autorità amministrativa, come dinanzi all'autorità giudiziaria.

492. (Art. 8 L. 17 luglio 1890 n. 6972, come modificato dalla L. 3 giugno 1937 n. 847). L'ente comunale di assistenza promuove provvedimenti amministrativi e giudiziari di assistenza e di tutela degli orfani e minorenni abbandonati, dei ciechi e dei sordomuti poveri, assumendone provvisoriamente la cura nei casi di urgenza.

493. (Art. 39, n. 2 e 3 L. 17 luglio 1890 n. 6972, come modificato dal R.D. 30 dicembre 1923 n. 2841 e dal D.L.Lgt. 22 marzo 1945 n. 173). Il Comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica, in occasione dell'esame dei bilanci preventivi:

2° stanZIA nei bilanci delle istituzioni le cui rendite siano destinate a sussidi di carattere indeterminato, quando gli amministratori non vi abbiano provveduto, non meno di un terzo delle rendite stesse per l'assistenza dei fanciulli poveri che non possono essere assistiti come esposti, e più specificatamente per sussidiare i figli legittimi o riconosciuti dai genitori, quando si trovino in istato di abbandono materiale o morale;

3° iscrive in bilancio le spese obbligatorie in base alle leggi, agli statuti ed ai regolamenti, quando gli amministratori non vi abbiano provveduto.

494. (Art. 54 L. 17 luglio 1890 n. 6972, come modificato dalla L. 3 giugno 1937 n. 847). Sono concentrate nell'ente comunale di assistenza le istituzioni elemosiniere.

Debbono pure essere amministrati dall'ente comunale di assistenza i fondi delle altre istituzioni che siano destinati ad elemosina, fatta eccezione per quelli che servano ad integrare o completare altra forma di beneficenza esercitata da istituzione non sottoposta a concentrazione.

495. (Art. 55 L. 17 luglio 1890 n. 6972). Nell'occasione del concentrazione preveduto dal precedente articolo, si procederà alla revisione degli statuti e dei regolamenti delle istituzioni elemosiniere, nell'intento di coordinare l'erogazione delle rendite destinate ad elemosine, preferibilmente all'uno o all'altro degli scopi seguenti, che più si avvicini all'indole dell'istituzione ed all'intenzione del fondatore:

a) concorso al mantenimento, nei ricoveri di mendicizia ed in altri istituti equivalenti, degli individui inabili al lavoro, privi di mezzi di sussistenza e di congiunti tenuti per legge a somministrare gli alimenti;

b) soccorso e tutela dell'infanzia abbandonata, per promuoverne l'educazione e l'istruzione, e l'avviamento ad un'arte o mestiere;

c) sussidi per allattamento naturale o artificiale;

d) sussidi all'infanzia e adolescenza in generale per incoraggiarne la educazione morale e intellettuale, per aiutarne il miglioramento fisico o per impedirne il fisico deperimento;

e) soccorso ed assistenza dei malati poveri a domicilio;

f) sussidi temporanei anche ad individui abili al lavoro quando ne sia manifesta la necessità derivante da condizioni straordinarie o da temporanea malattia;

g) concorso alla fondazione ed incremento di istituzioni di previdenza o di tutela in favore dei poveri.

496. (Art. 61, 61 b, comma 1° e 61 c, comma 1° L. 17 luglio 1890 n. 6972, come integrata dal R.D. 30 dicembre 1923 n. 2841). Le istituzioni pubbliche di beneficenza concentrate nell'ente comunale di assistenza o riunite in gruppi a norma dei precedenti articoli, mantengono separati i patrimoni e continuano ad erogare le rendite in conformità dei rispettivi statuti a beneficio degli abitanti delle provincie, dei comuni o delle frazioni di comune a beneficio delle quali erano destinate; e di tale separazione o speciale erogazione deve risultare negli inventari, nei bilanci e nei conti.

(art. 61 b) Nello statuto da approvarsi o da statuirsi a secondo la competenza, dal prefetto o dal Ministro dell'interno, devono essere determinati: lo scopo e la durata del consorzio, la costituzione ed il funzionamento della amministrazione, il contributo di ciascun istituto consorziato, il modo e la misura della partecipazione dei poveri di ciascun comune all'organizzazione della beneficenza.

(Art. 61 c) Più istituzioni pubbliche e private di assistenza e beneficenza possono riunirsi in federazione per il coordinamento e l'integrazione delle rispettive forme della loro attività o per provvedere in comune ad acquisti o servizi non esclusa la gestione del patrimonio.

497. (Art. 64 L. 17 luglio 1890 n. 6972, come modificato dalla L. 3 giugno 1937 n. 847). Fatta eccezione per i sussidi dati per favorire l'educazione e l'istruzione o l'avviamento a qualche professione o arte o mestiere, è vietato all'ente comunale di assistenza di accordare sui propri fondi o delle istituzioni poste sotto la sua amministrazione, pensioni vitalizie od assegni continuativi o largizioni periodiche a persone non invalide.

Ogni sussidio o soccorso sotto qualunque forma prestato, deve risultare da uno stato nominativo.

498. (Art. 72 L. 17 luglio 1890 n. 6972, come modificato dalla L. 3 giugno 1937 n. 847 e dal T.U. 14 settembre 1931 n. 1175). Nei casi in cui il titolo all'assistenza ed al soccorso per parte degli enti comunali di assistenza e delle altre istituzioni di un comune o di una frazione di esso dipenda dalla condizione del domicilio o dalla appartenenza al comune, questa condizione si considera adempiuta quando il povero si trovi in una delle seguenti condizioni, la cui prevalenza è determinata dall'ordine numerico:

1) che abbia per più di tre anni dimorato in un comune senza notevoli interruzioni;

2) ovvero che sia nato nel comune senza riguardo alla legittimità della nascita;

3) ovvero che, essendo cittadino nato all'estero, abbia ai termini del Codice civile, domicilio nel comune.

Il domicilio di soccorso una volta acquistato secondo le norme di cui al n. 1, non si perde se non con l'acquisto del domicilio di soccorso in comune diverso.

499. (Art. 76 L. 17 luglio 1890 n. 6972, come modificato dalla L. 3 giugno 1937 n. 847). Gli enti comunali di assistenza e le altre istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, se dispongono dei mezzi necessari, non possono rifiutare soccorsi urgenti, sotto pretesto che il povero non appartenga al comune, ai termini degli articoli precedenti.

500. (Art. 78, commi 1°, 2° e 3°, 78 a, 78 b, commi 1° e 2°, 78 c, 78 d L. 17 luglio 1890 n. 6972, come integrata dal R.D. 30 dicembre 1923 n. 2841). Le istituzioni contemplate dalla presente legge esercitano la beneficenza verso coloro che vi hanno titolo senza distinzione di culto religioso o di opinioni politiche.

E' fatta eccezione per le istituzioni che, per essenza loro o per esplicita disposizione degli statuti, siano destinate a beneficio dei professanti un culto determinato.

Rimane l'obbligo del soccorso nei casi di urgenza.

(Art. 78 a). Ogni ospedale secondo la propria competenza nosologica e nei limiti dei mezzi disponibili ha l'obbligo di provvedere sotto l'osservanza

delle condizioni stabilite nell'articolo seguente, all'assistenza ed alla cura dei poveri affetti da malattie acute, dei feriti, delle donne nell'imminenza del parto ancorchè si tratti di persone che secondo le relative norme statutarie non abbiano titolo al ricovero gratuito nell'istituto: salvo in questo caso il diritto al rimborso delle degenze verso il comune al quale la persona ricoverata appartenga per domicilio di soccorso.

(Art. 78 b). L'ammissione in un ospedale qualora non sia richiesta a pagamento, non può effettuarsi se dal richiedente non siano dimostrate le condizioni di povertà e la necessità del ricovero in dipendenza della impossibilità della cura o dell'assistenza ostetrica a domicilio o negli ambulatori o dispensari.

In caso di urgenza il ricovero deve essere provvisoriamente consentito salvo all'amministrazione ospedaliera di accertare successivamente il concorso delle suindicate condizioni.

(Art. 78 c). L'amministrazione di ciascun ospedale deve annualmente determinare con le norme stabilite dal regolamento, la retta giornaliera per l'assistenza e la cura dei poveri, con apposita deliberazione da sottoporre all'approvazione del prefetto.

(Art. 78 d). I comuni tenuti, in base alle disposizioni dell'art. 78 a, al rimborso di spese di spedalità, possono rivalersi esclusivamente a tale scopo, nei limiti dei loro oneri e nel seguente ordine di precedenza: 1) sugli eventuali avanzi di gestione delle locali opere pie, aventi per fine l'erogazione delle rendite per il mantenimento di infermi in ospedali; 2) su di un terzo delle rendite destinate a sussidi di carattere indeterminato dagli enti comunali di assistenza e dalle altre locali istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, ferma restando la devoluzione di un altro terzo di tali rendite per la assistenza di fanciulli poveri che non possono essere assistiti come esposti a norma di legge, e sempre che le dette istituzioni non debbano rimborsare al Tesoro spese per il mantenimento di indigenti inabili al lavoro ricoverati di autorità, per il recupero delle quali non sia sufficiente l'altro terzo disponibile. In questo caso, il recupero delle spese dovute all'Erario, ha la precedenza, rimanendo a favore dei comuni l'eventuale differenza.

501. (Art. 82 L. 17 luglio 1890 n. 6972). Salvo le disposizioni dell'allegato E, alla legge 20 marzo 1865 n. 2248 e delle altre leggi che regolino la competenza amministrativa e giudiziaria, ogni cittadino che appartenga, anche ai termini del capo VII (artt. da 72 a 77) della presente legge, alla provincia, al comune o alla frazione di esso, a cui la beneficenza si estende, può esercitare l'azione giudiziale nell'interesse dell'istituzione o dei poveri a cui il beneficio è destinato:

a) insieme con i rappresentanti la istituzione o in loro luogo e vece, per far valere contro i terzi i diritti spettanti all'istituzione o ai poveri;

b) contro i rappresentanti e amministratori della istituzione per far valere gli stessi diritti limitatamente però agli oggetti seguenti:

1) per far dichiarare la nullità della nomina o la decadenza dall'ufficio nei casi previsti dalla legge, indipendentemente da ogni addebito di fatti dannosi;

2) per far liquidare le obbligazioni in cui essi fossero incorsi e per conseguirne l'adempimento; purchè tali obbligazioni siano state, almeno in genere precedentemente dichiarate per sentenza, o in alcuni dei provvedimenti di cui agli artt. 29 e 30;

3) per la costituzione di parte civile in giudizio penale e per il conseguimento delle indennità di ragione.

502. (Art. 5 R.D. 5 febbraio 1891 n. 99, come modificato dalla L. 3 giugno 1937 n. 847). L'ente comunale di assistenza deve essere costituito in ogni comune ancorchè non abbia beni da amministrare, per l'adempimento dei doveri che gli incombono a norma di legge.

Dovrà segnatamente promuovere i provvedimenti diretti a fornire la rappresentanza legale ai derelitti che ne siano privi, procurare loro assistenza e provvedere ai loro bisogni in caso di urgenza.

Allorchè venga dimesso un ricoverato che, per effetto di tale dimissione rimanga privo di legale rappresentanza i direttori degli stabilimenti indicati nell'art. 354 del Codice civile devono darne avviso per iscritto al competente ente comunale di assistenza, ed al procuratore della Repubblica perchè vi sia provveduto a norma di legge.

503. (Art. 106 R.D. 5 febbraio 1891 n. 99). Si intendono destinati ad integrare o completare altra forma di beneficenza, ai sensi dell'art. 54 della legge, e quindi non vanno soggetti a concentramento:

a) i sussidi per medicinali e vitto agli infermi poveri a domicilio, quando servano a sopperire ad esigenze locali della beneficenza ospitaliera, purchè la regolarità della loro erogazione sia assicurata con apposite disposizioni da inserire negli statuti e regolamenti della istituzione alla quale fanno carico;

b) i sussidi di latte o di baliatico diretti a completare l'assistenza di brefotrofi, od a provvedere al servizio pei bambini lattanti, purchè l'erogazione proceda in conformità delle disposizioni di legge che regolano questo servizio;

c) gli assegni o borse di studio, i patrimoni sacri e le speciali sovvenzioni intese ad agevolare gli studenti bisognosi, il compimento degli studi in altro istituto, anche ecclesiastico, diverso da quello che concede gli assegni, il conseguimento di un diploma professionale o di un grado accademico in istituti governativi o pareggiati, ovvero abbia per fine di apprendere una arte o un mestiere.

d) le quote di assegno o contributo destinate a sussidiare o facilitare l'impianto o il mantenimento di asili o giardini per l'infanzia, di presepi, sale di maternità od allattamento annesso a brefotrofi o da questi dipendenti, purchè debitamente approvate dall'autorità tutoria;

e) ed in genere i fondi che abbiano o siano per avere una delle destinazioni prevedute, in modo dimostrativo, dell'art. 55 della legge.

504. (Art. 107 R.D. 5 febbraio 1891 n. 99, come modificato dalla L. 3 giugno 1937 n. 847). Le istituzioni elemosiniere di un comune non concentrate nell'ente comunale di assistenza o non raggruppate devono, secondo l'art. 64 della legge, comunicarsi a vicenda ed inviare al locale ente comunale di assistenza uno stato nominativo mensile delle persone da esse beneficiate con elemosine o sovvenzioni di qualsiasi natura.

La stessa comunicazione deve fare l'ente comunale di assistenza alle istituzioni elemosiniere locali.

Nell'elenco si indica il nome, cognome, paternità, età, stato di famiglia ed il domicilio di soccorso della persona sussidiata, la qualità e l'ammontare della sovvenzione e la data delle singole concessioni.

Qualora il sussidio sia concesso in via d'urgenza a persone aventi altrove il domicilio di soccorso, se ne fa cenno nello stato nominativo e se ne dà notizia all'ente comunale di assistenza del comune ove esse hanno, credono di avere o si suppone che abbiano il domicilio di soccorso ai sensi dell'art. 109 di questo regolamento.

Ciascuna istituzione conserverà nel proprio archivio i predetti elenchi spediti o ricevuti. Terrà pure un elenco riservato a parte dei poveri vergognosi.

505. (Art. 109 R.D. 5 febbraio 1891 n. 99, come modificato dal T.U. 14 settembre 1931 n. 1175). Il domicilio di soccorso risulta dall'iscrizione durante il periodo di tre anni, nel registro di popolazione del comune, eseguita nei modi determinati dalle leggi e dai regolamenti.

Esso risulta inoltre dal fatto della dimora durante il detto periodo in un comune per causa di impiego, di famulato, di commercio o dell'esercizio di una professione, arte o mestiere.

506. (Art. 110 R.D. 5 febbraio 1891 n. 99). Chi invoca il beneficio del domicilio di soccorso deve provare che trovasi in una delle condizioni prescritte dall'art. 72 della legge; e tale prova per ciò che concerne il n. 1 dell'articolo medesimo è fornita con la produzione dell'uno o dell'altro fra i documenti seguenti:

a) estratto d'iscrizione nel registro di popolazione dell'ufficio comunale salvo il diritto del comune di provare che all'iscrizione non ha corrisposto il fatto della dimora effettiva;

b) documenti legali che provino, durante il detto periodo, la dimora nel comune per causa di impiego, di famulato, di commercio o dell'esercizio di una professione, arte o mestiere;

c) certificato dal quale risulti l'iscrizione nel registro di anagrafe prescritto dal regolamento alla legge di pubblica sicurezza — art. 290 — salvo il diritto di prova contraria preveduto nella lettera a) di questo articolo.

In mancanza di tali documenti si potrà supplirvi con la produzione di un atto di notorietà ricevuta dal pretore del mandamento o con altri documenti equipollenti.

Quando, nei casi di urgenza, si fa luogo all'assistenza od al soccorso in conformità degli articoli 76 e 79 della legge, indipendentemente dalla produzione degli atti di cui sopra, si potrà procedere poi ai necessari accertamenti.

Del sussidio concesso per ragioni di urgenza, si dà avviso all'ente comunale di assistenza del comune in cui l'indigente ha il domicilio di soccorso giusta l'art. 107 del regolamento.

Sono dispensati dal fornire in via diretta la prova di cui sopra gli infermi, i ciechi, i sordomuti, gli affetti da cretinismo od ebetismo, i minorrenni ed in genere tutti coloro che per imperfezioni od infermità fisica o morale o per altre ammissibili ragioni non possono somministrarla.

In tutti questi casi le informazioni occorrenti a determinare il domicilio di soccorso sono assunte d'ufficio.

507. (Art. 117 R.D. 5 febbraio 1891 n. 99). L'azione popolare, nei limiti e con le condizioni di cui agli articoli 82 e 83 della legge, è fatta valere:

a) con atto di citazione ai termini del codice di procedura civile, quando l'attore popolare introduca la lite;

b) con atto di opposizione di terzo, con atto di appello, con ricorso per cassazione o con domanda di revocazione ai termini dello stesso codice, nei casi e nei termini in cui tali rimedi potrebbero essere esercitati dalla legale rappresentanza dell'ente;

c) con atto d'intervento in causa, in qualunque grado e stato, ai termini del codice di procedura civile; e con atto di costituzione di parte civile in giudizio penale, nei modi e termini stabiliti dal codice di procedura penale.

In ogni caso, l'atto introduttivo della lite, ovvero il primo atto di procedura in cui l'azione popolare è fatta valere, debbono contenere l'enunciazione della data di ricorso al prefetto, e l'enunciazione della data del deposito prescritto dall'art. 83. L'originale del ricorso e il certificato dell'eseguito deposito debbono essere consegnati in cancelleria insieme col mandato al procuratore o all'avvocato.

508. (Art. 121 R.D. 5 febbraio 1891 n. 99). Chiunque può esercitare l'azione popolare può anche proseguire un'azione popolare, che altri abbia interrotta, profittando degli atti, sentenze e mezzi di prova della causa; ma dovrà fare un nuovo deposito, salvo i casi seguenti:

a) che l'attore precedente gli abbia cedute le proprie ragioni sul precedente deposito e rinunziato alla lite;

b) ovvero che l'attore gli abbia cedute le proprie ragioni e il cessionario continui nella lite; ma il nuovo attore deve essere anch'egli rappresentato dallo stesso procuratore e domiciliatario.

L'attore precedente rimane sempre obbligato verso i convenuti per le spese e i danni cui avesse dato luogo, fino ad accettazione della rinunzia dalla lite.

509. (Art. 122 R.D. 5 febbraio 1891 n. 99). L'azione popolare non può essere rinunziata, ma può farsi la rinunzia alla lite. La rinunzia deve essere accettata da tutte le parti in causa e dal prefetto.

Quando per concordia di tutte le parti abbia luogo la rinunzia alla lite, i procuratori dovranno presentare in cancelleria una scrittura concordata da loro firmata insieme alle parti e avente il visto del prefetto.

In tale scrittura dovrà provvedersi circa le spese della lite e la restituzione o attribuzione del deposito.

Il prefetto prima di apporre il visto dovrà accertarsi che la giunta provinciale amministrativa abbia approvata la transazione della lite.

Il cancelliere redigerà verbale delle conclusioni concordate. L'avente interesse consegnerà una copia autentica del verbale al custode del deposito, il quale ne farà la restituzione a chi di diritto ai termini del verbale stesso.

510. (Art. 15 R.D. 19 luglio 1906 n. 466). I comuni adempiono ai servizi di assistenza sanitaria obbligatoria, gratuita per i poveri, mediante l'istituzione di condotte medico-chirurgiche ed ostetriche.

Provvedono inoltre al servizio farmaceutico ed alla somministrazione gratuita dei medicinali, ai poveri, nei casi e nei modi stabiliti dalla legge ed in conformità delle disposizioni del presente regolamento.

511. (Art. 16 R.D. 19 luglio 1906 n. 466). Con norme da inserirsi nei regolamenti comunali di vigilanza igienica e di assistenza sanitaria e da approvarsi nelle forme per i medesimi prescritte, verrà determinato a quali classi di persone debba, in rapporto alle condizioni del luogo, essere riconosciuta la qualità di povero, agli effetti dell'articolo precedente.

Il riconoscimento di tale qualità non può essere mai subordinato a condizioni di domicilio o di residenza nel territorio comunale.

512. (Art. 17 R.D. 19 luglio 1906 n. 466). Non più tardi del 15 dicembre di ogni anno, la giunta comunale, sentito il medico-chirurgo condotto od i medici chirurghi condotti, deve deliberare, in base alle sopraccennate norme

regolamentari, l'elenco dei poveri dimoranti nel comune ammessi all'assistenza sanitaria gratuita per l'anno successivo.

L'elenco sarà pubblicato all'albo pretorio e contro di esso, chiunque se ne creda lesa, può ricorrere, entro trenta giorni, al consiglio comunale, che decide definitivamente con deliberazione motivata.

Il ricorso al consiglio comunale non ha effetto sospensivo.

513. (Art. 18 R.D. 19 luglio 1906 n. 466). Divenuto definitivo, l'elenco sarà dal sindaco comunicato ai medici chirurghi condotti ed alle levatrici comunali; e se si tratti di sanitari consorziali la comunicazione ne verrà fatta per mezzo del presidente del consorzio.

514. (Art. 19 R.D. 19 luglio 1906 n. 466). Durante l'anno, le aggiunte all'elenco già deliberate saranno fatte con lo stesso procedimento di cui all'articolo 17. Per i poveri di passaggio per il comune provvede il sindaco in via provvisoria, sentito il medico, salva l'approvazione della giunta comunale.

515. (Art. 21 R.D. 19 luglio 1906 n. 466). Qualora il numero degli iscritti nell'elenco dei poveri renda incompleto o difettoso il servizio sanitario, il medico chirurgo condotto, od i medici chirurghi condotti, che vi hanno interesse diretto, potranno provocare così l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art. 8 della L. 25 febbraio 1904 n. 57, come dei provvedimenti indicati nel presente regolamento.

516. (Art. 25 R.D. 19 luglio 1906 n. 466). Nei luoghi ove esistono opere pie ed altre fondazioni, le quali abbiano per istituto di soddisfare in tutto od in parte l'onere della cura gratuita dei poveri a domicilio, il comune non avrà altro compito che di completare il servizio, se occorra.

Le controversie che sorgessero tra comune ed opera pia sulla esistenza e sui limiti degli obblighi di questa, saranno decise con provvedimento definitivo del prefetto, udito il comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica.

517. (Art. 62 R.D. 19 luglio 1906 n. 466). In quanto non sia altrimenti provvisto con leggi particolari, i comuni sono tenuti a somministrare gratuitamente i medicinali a tutti i malati poveri ammessi all'assistenza sanitaria gratuita a domicilio, non esclusi quelli contemplati dall'art. 10 del presente regolamento.

Sotto il nome generico di medicinali si comprendono, oltre i farmaci, anche i bendaggi, le fasciature e gli altri presidi strettamente necessari a completare la cura.

518. (Art. 63 R.D. 19 luglio 1906 n. 466). Nei luoghi dove esistono opere pie od altre fondazioni le quali abbiano per istituto di soddisfare in tutto od in parte all'onere di cui nel precedente articolo, il comune dovrà solo completarne l'adempimento se occorra.

In caso di controversia tra il comune e l'opera pia sulla sussistenza od estensione degli obblighi di questa, deciderà definitivamente il prefetto, udito il comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica.

519. (Art. 66 R.D. 19 luglio 1906 n. 466). E' in facoltà dei comuni di introdurre, nei loro regolamenti locali di igiene e di assistenza sanitaria, norme speciali per la somministrazione gratuita dei medicinali ai poveri.

In mancanza si applicheranno le norme seguenti.

520. (Art. 67 R.D. 19 luglio 1906 n. 466). Ai poveri cui è concessa la gratuita somministrazione dei medicinali, il sindaco rilascerà una tessera od un libretto di ammissione, nel quale saranno annotati il nome e il cognome del concessionario e delle persone della sua famiglia alle quali è esteso tale beneficio.

521. (Art. 68 R.D. 19 luglio 1906 n. 466). Nessuna somministrazione gratuita di medicinali ai poveri può essere fatta dai farmacisti incaricati del servizio, se non in seguito a regolare richiesta del medico, o della levatrice nel limite delle sue attribuzioni, redatta negli appositi moduli a madre e figlia che rilascerà l'autorità municipale e dietro l'esibizione della tessera o libretto, di cui al precedente articolo.

522. (Art. 69 R.D. 19 luglio 1906 n. 466). Nei comuni che hanno più medici condotti e più levatrici, di regola, ognuno di costoro è autorizzato a rilasciare richieste soltanto per i malati poveri e per le donne gestanti povere della sua circoscrizione.

Però, in caso d'urgenza, qualunque sanitario legalmente esercente può fare prescrizioni per i primi soccorsi e, sotto la personale sua responsabilità ordinare che la richiesta venga spedita, salvo ratifica dell'autorità competente.

523. (Art. 70 R.D. 19 luglio 1906 n. 466). Salvo tal caso, ogni richiesta dovrà indicare il nome, cognome e domicilio della persona a cui favore venne rilasciata.

Dovrà inoltre stabilire i termini propri, chiari e precisi, escluso ogni linguaggio convenzionale, i componenti e le dosi del farmaco da somministrarsi e si limiterà ad ordinare sostanze e preparati compresi nell'elenco e nel formulario adottati dall'autorità municipale per tale servizio. La richiesta dovrà essere redatta tutta di pugno del sanitario.

Una richiesta vale per una sola volta, quand'anche portasse l'indicazione « da ripetersi per due o più giorni ».

L'elenco ed il formulario saranno riveduti ed eventualmente modificati ogni biennio.

524. (Art. 4 R.D. 30 dicembre 1923 n. 3282). Il gratuito patrocinio è posto sotto la sorveglianza immediata del procuratore generale nel distretto di ciascuna corte d'appello, dell'avvocato generale nella circoscrizione della rispettiva sezione distaccata di corte di appello e dei procuratori della Repubblica del circondario di ciascun tribunale e nel territorio delle preture dipendenti.

Essi vegliano perchè le cause dei poveri siano diligentemente trattate, possono farsi render conto delle medesime e, scorgendo qualche negligenza o altra mancanza, hanno altresì facoltà di promuovere i necessari provvedimenti.

Sulla loro richiesta le corti d'appello, le sezioni distaccate ed i tribunali civili e penali hanno rispettivamente il potere d'infliggere ai difensori negligenti, o che in altra guisa mancassero al loro ufficio, le pene disciplinari stabilite dal codice di procedura civile per i difensori che trasgrediscano i loro doveri, secondo le forme ivi prescritte, senza pregiudizio dell'azione di danni riservata alle parti interessate.

Per gli affari da trattarsi davanti alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, alla giunta provinciale amministrativa in sede contenziosa o ai tribunali o al tribunale superiore delle acque pubbliche, la sorveglianza sul gratuito patrocinio spetta al presidente della sezione giurisdizionale e del

collegio, e i poteri di cui al precedente comma spettano alla sezione o al collegio, osservate in quanto siano applicabili, le norme del detto codice di procedura civile.

525. (Art. 11 R.D. 30 dicembre 1923 n. 3282). L'ammissione al gratuito patrocinio, tanto negli affari civili o di competenza delle giurisdizioni amministrative, quanto nei penali, produce i seguenti effetti:

1) la difesa gratuita per la causa o per l'affare a riguardo del quale ebbe luogo l'ammissione al beneficio medesimo, salvo il diritto di ripetizione degli onorari dalla parte contraria condannata alle spese nelle cause civili, e nelle cause penali dove siavi costituzione di parte civile;

2) l'annotazione a debito delle tasse di registro, e l'uso della carta non bollata a tenore delle vigenti leggi e dei regolamenti relativi;

3) gli atti giudiziari od amministrativi che sieno necessari per l'oggetto che diede luogo all'ammissione, sono fatti e ne è spedita copia senza percezione dei diritti od altra spesa; e gli ufficiali pubblici, il cui ministero sia all'uopo richiesto, i notai ed i periti debbono prestare l'opera loro gratuitamente, salva la ripetizione dalla parte condannata nelle spese, od anche dalla stessa parte ammessa al gratuito patrocinio, qualora, per vittoria della causa, o per altre circostanze, venisse a cessare in essa lo stato di povertà;

4) sono anticipate dal pubblico erario, salvo il diritto di ripetizione come al numero precedente, le spese di viaggio e di soggiorno dei funzionari ed ufficiali pubblici, che occorressero per gli oggetti di cui sopra, e così pure le spese di viaggio e le altre effettivamente sostenute dai periti e quelle necessarie per l'audizione dei testimoni.

5) si fanno gratuitamente nei giornali incaricati delle pubblicazioni giudiziarie le inserzioni, delle quali abbisognasse la stampa, per gli oggetti suddetti. In tal caso l'inserzione ha luogo sulla presentazione di un ordine scritto del capo della corte, del tribunale, della pretura o dell'organo giurisdizionale, presso cui si tratta la causa o l'affare.

526. (Art. 15 (R.D. 30 dicembre 1923 n. 3282). Le condizioni per essere ammesso al gratuito patrocinio sono: 1) lo stato di povertà; 2) la probabilità dell'esito favorevole nella causa od affare.

Per i corpi morali che hanno a scopo la carità o l'istruzione per i poveri, supplisce alla prima condizione la ricognizione di questa loro qualità, da farsi a norma del successivo articolo 17.

Ogni altra persona deve esibire un certificato in carta libera comprovante l'ammontare dell'imposta fondiaria e della tassa di ricchezza mobile che paga nel luogo di sua abituale residenza o in quello del domicilio. L'agenzia delle imposte che rilascerà il detto certificato dovrà aggiungervi il suo parere sullo stato di povertà dei richiedenti.

A tal fine il cancelliere del tribunale, in luogo delle copie delle deliberazioni della commissione competente e dei documenti relativi, comunica mensilmente alla intendenza di finanza un elenco nominativo delle persone ammesse al beneficio del gratuito patrocinio, corredato dei certificati di rito.

Negli affari civili o attribuiti alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, alla giunta provinciale in sede contenziosa e ai tribunali o al tribunale superiore delle acque pubbliche l'esistenza di ambedue le dette condizioni è riconosciuta dalla competente commissione pel gratuito patrocinio.

Nelle materie penali è richiesta soltanto la condizione di cui al n. 1 e l'ammissione al gratuito patrocinio si fa dal capo della magistratura innanzi alla quale deve trattarsi la causa, o dal presidente della Corte d'Assise.

527. (Art. 16 R.D. 30 dicembre 1923 n. 3282). Sotto il nome di povertà non s'intende la nullatenenza, ma uno stato in cui il ricorrente non sia in grado di sopporre alle spese della lite.

La povertà viene attestata mediante certificati emessi dal sindaco del comune dove il ricorrente ha il suo domicilio, e di quello eziandio della residenza, quando l'uno sia disgiunto dall'altra.

Quando si tratti di liti da intentarsi nell'interesse di minori occorrono anche i certificati di nullatenenza dei genitori; e per quelle nell'interesse di donne maritate occorre dimostrare anche la povertà del marito, ove non si tratti di coniugi separati, o di reato per cui si procede contro la moglie a querela del marito.

Nel procedimento fallimentare il gratuito patrocinio è concesso, se nel patrimonio del fallito non è disponibile il denaro necessario alle spese giudiziarie occorrenti per la procedura che la legge richiede.

Tuttavia le autorità, alle quali spetta di esaminare e provvedere in ordine all'ammissione al gratuito patrocinio, possono, ed, in caso di dubbio, devono richiedere le altre giustificazioni e praticare le indagini, che ravvisino opportune a meglio chiarire la condizione della povertà.

528. (Art. 22 R.D. 30 dicembre 1923 n. 3282). Contro i provvedimenti dati dalle commissioni presso i tribunali che ammettano, o neghino, o tolgano il beneficio dei poveri, si può ricorrere da qualunque parte interessata alla commissione istituita presso la corte di appello, la quale provvederà, limitando le sue ispezioni alla probabilità dell'esito favorevole nella causa od affare.

Tale ricorso ha effetto sospensivo; potranno tuttavia in pendenza del ricorso compiersi nell'interesse del ricorrente, per mezzo degli avvocati e procuratori specialmente deputati, quegli atti d'urgenza, la cui omissione potesse recare a quello un irreparabile pregiudizio.

529. (Art. 32, comma 1°, R.D. 30 dicembre 1923 n. 3282). L'avvocato ed il procuratore deputati all'officioso patrocinio devono trattare la causa secondo la propria scienza e coscienza.

530. (Art. 34 R.D. 30 dicembre 1923 n. 3282). Se nel corso della causa l'assunto della parte ammessa al gratuito patrocinio non apparisse più fondato in ragione, se essa si vale di un avvocato o procuratore diverso da quello deputato dalla commissione, ovvero se, per essere cessate o risultate insistenti le condizioni di povertà, la parte stessa non fosse più meritevole di continuare a goderne, o se finalmente per altri motivi risultasse evidente essere cessata ogni convenienza od obbligo di proseguire la causa, la parte contraria a quella ammessa al beneficio, gli avvocati e procuratori deputati al patrocinio, i collegi, il consiglio dell'ordine o di disciplina ed anche il pubblico ministero possono chiedere al presidente della commissione da cui emanò il decreto di ammissione, la revoca del beneficio stesso. Per le cause pendenti dinanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, alla giunta provinciale amministrativa, e ai tribunali o al tribunale superiore delle acque pubbliche, il presidente della sezione o del collegio può fare le opportune segnalazioni al presidente della competente commissione ai fini della revoca del beneficio.

Il presidente comunica tali domande o segnalazioni alla commissione, la quale provvede con decreto motivato, osservate le norme di cui negli articoli 23 e 24. Qualora dichiarati la cessazione del gratuito patrocinio il decreto stesso sarà dai collegi e dai consigli sopra menzionati, o secondo i casi dal-

l'avvocato o procuratore specialmente deputati al patrocinio, notificato con semplice atto al procuratore della parte contraria, o, secondo la natura del giudizio, all'avvocato, o direttamente alla parte stessa, la quale potrà provvedervi nel modo prescritto dalle norme di procedura.

In questi casi, ove la parte contraria venga alla sua volta ammessa al beneficio surriferito, questa sarà sostenuta da avvocati e procuratori diversi da quelli che assisteranno la parte esclusa.

531. (Art. 35 R.D. 30 dicembre 1923 n. 3282). La condanna nelle spese contro la parte avversa a quella ammessa al beneficio dei poveri, va a favore dell'erario dello Stato, che ne curerà direttamente il rimborso. Laddove però il medesimo non venga per questo modo rimborsato e la vittoria della causa o la composizione della lite abbia messa la parte difesa col beneficio del gratuito patrocinio in condizione di poter restituire le spese erogate per essa, questa sarà nel dovere di adempiere a tale rivalsa.

Nell'attribuzione delle spese dell'erario dello Stato, menzionata di sopra, non entrano gli onorari dei difensori, i quali vanno a loro particolare beneficio.

532. (Art. 2 R.D. 28 maggio 1931 n. 602). Anche quando speciali disposizioni legislative o regolamentari consentono ad enti, associazioni o privati la facoltà di costituirsi parte civile nei procedimenti penali per determinati reati, tale costituzione non può essere ammessa qualora non concorrano le condizioni stabilite dal codice penale e dal codice di procedura penale per l'esercizio dell'azione civile.

533. (Art. 3 R.D. 28 maggio 1931 n. 602). Durante il giudizio, l'imputato e le altre parti private possono essere ammessi al beneficio del patrocinio gratuito con decreto motivato del presidente della corte o del tribunale o del pretore del luogo in cui si procede. Durante la istruzione il beneficio può essere concesso con decreto motivato del giudice istruttore o del presidente della sezione istruttoria, se si procede ad istruzione formale, del pubblico ministero, se si procede ad istruzione sommaria, ovvero del pretore nei procedimenti di sua competenza.

Il beneficio del patrocinio gratuito si estende alla facoltà per le parti di farsi assistere da consulenti tecnici.

Si osservano le disposizioni della legge sul patrocinio gratuito in quanto non sia diversamente stabilito.

534. (Art. 154 R.D. 18 giugno 1931 n. 773). E' vietato mendicare in luogo pubblico o aperto al pubblico.

Le persone riconosciute dalla autorità locale di pubblica sicurezza inabili a qualsiasi proficuo lavoro e che non abbiano mezzi di sussistenza né parenti tenuti per legge agli alimenti e in condizione di poterli prestare sono proposte dal prefetto, quando non sia possibile provvedere con la pubblica beneficenza, al Ministro dell'interno per il ricovero in un istituto di assistenza o beneficenza del luogo o di altro comune.

Il ministro può autorizzare il prefetto a disporre il ricovero dell'inabile in un istituto di assistenza o beneficenza.

Per il rimborso delle spese di ricovero si applicano le norme stabilite per il domicilio di soccorso. Quando il comune e le istituzioni pubbliche di assistenza o beneficenza del domicilio di soccorso non sono in condizione di provvedere in tutto o in parte, le spese sono in tutto o in parte a carico dello Stato.

535. (Art. 155 R.D. 18 giugno 1931 n. 773). I congiunti di un mendicante inabile al lavoro e privo di mezzi di sussistenza, tenuti per legge agli alimenti e in condizione di poterli prestare, sono diffidati dall'autorità locale di pubblica sicurezza ad adempiere al loro obbligo.

Decorso il termine all'uopo stabilito nella diffida, l'inabile al lavoro è ammesso di diritto al beneficio del gratuito patrocinio per promuovere il giudizio per gli alimenti.

536. (Art. 159 R.D. 18 giugno 1931 n. 773). Il Ministro dell'interno, o, per sua delegazione, le autorità di pubblica sicurezza, possono, per motivi di pubblica sicurezza o in casi eccezionali di pubbliche o private sventure, fornire i mezzi di viaggio gratuito agli indigenti a fine di rimpatrio.

537. (Art. 64 R.D. 18 giugno 1931 n. 773). Il questore, con rapporto scritto, motivato e documentato, denuncia al prefetto, per l'ammonizione, gli oziosi, i vagabondi abituali validi al lavoro non provveduti di mezzi di sussistenza o sospetti di vivere col ricavato di azioni delittuose e le persone designate dalla pubblica voce come pericolose socialmente o per gli ordinamenti politici dello Stato.

Sono altresì denunciati per l'ammonizione i diffamati per delitti di cui all'articolo seguente.

La denuncia può essere preceduta da una diffida alle persone suindicate, da parte del questore.

538. (Art. 170, comma 1°, R.D. 18 giugno 1931 n. 773). Se si tratta di ozioso, di vagabondo, di persona sospetta di vivere col provento di reati, la commissione gli prescrive, nell'ordinanza di ammonizione di darsi in un congruo termine al lavoro, di fissare stabilmente la propria dimora, di farla conoscere, nel termine stesso, all'autorità locale di pubblica sicurezza e di non allontanarsene senza preventivo avviso all'autorità medesima.

539. (Art. 177 R.D. 18 giugno 1931 n. 773). Il minore degli anni diciotto, ozioso, vagabondo, diffamato a termini di questo testo unico o che esercita abitualmente la mendicizia o il meretricio è denunciato dal questore al presidente del tribunale.

Il presidente, eseguiti gli opportuni accertamenti, ordina che il denunciato sia consegnato al padre, all'ascendente o al tutore, con la intimazione di provvedere alla sua educazione e di invigilare la condotta di lui; sotto comminatoria del pagamento di una somma fino a lire 2 mila a favore della cassa delle ammende.

Nel caso di persistente trascuranza può essere pronunciata la perdita dei diritti di patria potestà e di tutela.

540. (Art. 91, lettera H, nn. 1, 3, 4, 6 R.D. 3 marzo 1934 n. 383). Sono obbligatorie per i comuni le spese concernenti gli oggetti ed i servizi appresso indicati:

H) Assistenza e beneficenza:

1) servizio di assistenza medico-chirurgica ed ostetrica a beneficio esclusivo dei poveri, in quanto non sia provveduto da particolari istituzioni;

3) somministrazione gratuita di medicinali ai poveri, se ed in quanto a tale somministrazione non si provveda da locali istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;

- 4) rimborso delle spese di spedalità degli ammalati poveri appartenenti al comune per domicilio di soccorso, a norma di legge;
- 6) mantenimento degli inabili al lavoro.

541. (Art. 4 R. D. 27 luglio 1934 n. 1265). All'assistenza medico-chirurgica e ostetrica gratuita per i poveri nell'ambito del territorio del comune, alla somministrazione gratuita dei medicinali ai poveri e alla assistenza veterinaria limitata ai luoghi nei quali ne è riconosciuto il bisogno, quando non siano assicurate altrimenti, provvedono i comuni.

E' fatto divieto ai comuni di istituire condotte sanitarie per la generalità degli abitanti.

I sanitari condotti hanno, tuttavia l'obbligo di prestare la loro opera anche ai non aventi diritto alla assistenza gratuita, in base alle speciali tariffe che sono all'uopo proposte per ciascuna provincia dalla associazione sindacale giuridicamente riconosciuta, competente per territorio, e approvate dal prefetto.

542. (Art. 55 R.D. 27 luglio 1934 n. 1265). L'assistenza medico-chirurgica nel territorio del comune, dove non risiedono medici e levatrici liberi esercenti, è fatta da almeno un medico-chirurgo condotto e da una levatrice condotta, residenti nel comune e da esso stipendiati, con l'obbligo della cura gratuita dei poveri.

Dove risiedono più medici e più levatrici, il comune stipendia uno o più medici chirurghi, una o più levatrici, secondo l'importanza della popolazione, per l'assistenza ai poveri.

I comuni hanno l'obbligo di procedere alla compilazione di uno speciale elenco degli aventi diritto alla assistenza medico-chirurgica ed ostetrica gratuita. Agli iscritti nell'elenco predetto i comuni sono tenuti a somministrare gratuitamente anche i medicinali loro occorrenti. Dove esistono opere pie od altre fondazioni che provvedono in tutto o in parte all'assistenza gratuita dei poveri, ed alla somministrazione gratuita dei medicinali, i comuni sono soltanto obbligati a completarla.

543. (Art. 67, comma 1°, R.D. 27 luglio 1934 n. 1265). La giunta provinciale amministrativa, sentito il parere del consiglio provinciale di sanità, fissa gli stipendi minimi dei sanitari condotti distribuendo i comuni in speciali categorie, in relazione all'importanza del servizio sanitario, al numero degli aventi diritto all'assistenza sanitaria gratuita, alle condizioni topografiche delle condotte e alle presumibili fonti di reddito professionale di esse.

544. (Art. 295 R.D. 27 luglio 1934 n. 1265). Alla profilassi delle malattie veneree si provvede:

- a) con dispensari pubblici gratuiti;
- b) con la cura gratuita delle persone affette da manifestazioni contagiose in atto in appositi reparti di cura, nelle cliniche dermosifilopatiche e negli ospedali comuni;
- c) con l'assistenza medico-chirurgica gratuita a domicilio e con la distribuzione gratuita di medicinali per iscritti nell'elenco dei poveri.

545. (Art. 305 R.D. 27 luglio 1934 n. 1265). I medici condotti e gli altri medici esercenti sono obbligati a rilasciare gratuitamente certificati di spedalizzazione ai poveri affetti da malattie veneree.

La vidimazione è fatta senza spese.

546. (Art. 334 R.D. 27 luglio 1934 n. 1265). Quando siano affette da pellagra persone iscritte nell'elenco dei poveri il medico condotto, tenuto conto della razione alimentare abituale dell'ammalato, prescrive gli alimenti integrativi di tale razione, che debbono essere somministrati gratuitamente dal comune a scopo di cura.

Il sindaco forma e tiene al corrente l'elenco dei pellagrosi poveri, ai quali le famiglie non sono in grado di provvedere l'alimentazione curativa.

I malati poveri, rispetto ai quali sia accertata la insufficienza o l'inefficienza dell'alimentazione stessa, debbono essere ricoverati in ospedali o in altri luoghi opportunamente ordinati.

La spesa per l'alimentazione curativa e l'eventuale ricovero degli ammalati poveri è anticipata dal comune e suddivisa in parti uguali a carico del comune e della provincia.

547. (Art. 14 R.D. 28 gennaio 1935 n. 93). Nelle provincie dove esistano zone di endemia malarica il prefetto accerta se vi siano istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, le quali sono tenute a provvedere alla somministrazione gratuita di medicinali ai poveri.

Quando le dette istituzioni abbiano mezzi sufficienti il comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica, su richiesta del prefetto, dispone che nel bilancio preventivo di ciascuna istituzione venga stanziata una somma da corrispondersi all'amministrazione provinciale, ragguagliata alla spesa annua media sostenuta nell'ultimo triennio per erogazione di chinino e dei medicinali sussidiari preveduti nell'art. 315 del T.U. delle leggi sanitarie.

548. (Art. 26 R.D. 28 gennaio 1935 n. 93). Gli enti comunali di assistenza ovvero altre istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza, esistenti nel comune e tenute alla somministrazione gratuita dei medicinali ai poveri possono essere autorizzate dal prefetto ad effettuare la somministrazione del chinino e dei medicinali sussidiari per il trattamento preventivo e curativo della malaria, agli effetti dell'art. 315 del testo unico delle leggi sanitarie, nel solo caso in cui esse abbiano i mezzi per organizzare i servizi relativi e sostenere totalmente la spesa per la somministrazione a tutti gli aventi diritto.

Quando le dette istituzioni abbiano mezzi sufficienti il comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica, su richiesta del prefetto, dispone che nel bilancio preventivo di ciascuna istituzione venga stanziata una somma da corrispondersi all'amministrazione provinciale, ragguagliata alla spesa annua media sostenuta nell'ultimo triennio per erogazione di chinino e dei medicinali sussidiari preveduti nell'art. 315 del T.U. delle leggi sanitarie.

549. (Art. 2 R.D.L. 29 ottobre 1936 n. 2043). Le spese per l'assistenza e la cura degli infermi poveri, nonché quelle per i trasferimenti degli infermi stessi sono a carico della provincia nella quale è compreso il comune del domicilio di soccorso dell'assistito.

550. (Art. 1 R.D. 3 giugno 1937 n. 847). E' istituito in ogni comune della Repubblica l'ente comunale di assistenza. Esso ha lo scopo di assistere gli individui e le famiglie che si trovino in condizioni di particolare necessità.

551. (Art. 5 R.D. 3 giugno 1937 n. 847). Con la data di entrata in vigore della presente legge è soppressa in ogni comune la congregazione di carità.

L'ente comunale di assistenza ha tutte le attribuzioni che sono assegnate dalle leggi vigenti alla congregazione di carità, intendendosi sostituito in

qualsiasi disposizione legislativa e regolamentare ed in qualsiasi convenzione l'ente comunale di assistenza alla congregazione di carità.

552. (Art. 7 R.D. 3 giugno 1937 n. 847). Nel termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge, sarà provveduto, con decreto reale, su proposta del Ministro per l'interno, alla fusione con l'ente comunale di assistenza delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e delle altre opere esistenti nel comune che abbiano lo stesso fine, provvedendo all'assistenza generica immediata e temporanea, con soccorsi o in natura o con prestazioni.

Contro il provvedimento non è ammesso gravame nè in sede amministrativa nè in sede giurisdizionale.

553. (Art. 8 R.D. 3 giugno 1937 n. 847). Nel termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge, potrà essere provveduto con decreto reale, su proposta del Ministro per l'interno al decentramento, con amministrazione autonoma, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, già amministrata dalla congregazione di carità e che hanno fini diversi dalla assistenza generica, immediata e temporanea, come ospedali, ricoveri di vecchi ed inabili, orfanotrofi ecc.

Contro il provvedimento non è ammesso gravame nè in sede amministrativa nè in sede giurisdizionale.

554. (Art. 277 R.D. 6 maggio 1940 n. 635). Sono considerati come inabili a qualsiasi proficuo lavoro i fanciulli che non hanno compiuto i dodici anni e le persone che, per infermità cronica o per gravi difetti fisici o intellettuali, non possono procacciarsi i mezzi di sussistenza.

Per i fanciulli in istato di abbandono materiale o morale si applicano le disposizioni delle leggi e dei regolamenti sulla protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia e sul funzionamento del tribunale dei minorenni.

555. (Art. 278 R.D. 6 maggio 1940 n. 635). Ai fini di constatare la inabilità al lavoro proficuo, l'autorità di pubblica sicurezza provvede a che la persona che la deduce, sia visitata dall'ufficiale sanitario comunale.

Questi, nel termine di cinque giorni dalla richiesta, fa pervenire all'autorità stessa la sua relazione.

Il termine può essere prorogato.

556. (Art. 279 R.D. 6 maggio 1940 n. 635). La persona riconosciuta inabile a qualsiasi lavoro, priva di mezzi di sussistenza e di parenti tenuti per legge agli alimenti e in grado di fornirli, è, dall'autorità di pubblica sicurezza, proposto agli istituti di assistenza e beneficenza pubblica, esistenti nel comune, per il ricovero o per il soccorso a domicilio, in conformità degli statuti propri degli enti.

Ove non sia possibile provvedere con la pubblica beneficenza, l'autorità di pubblica sicurezza, richiesti al procuratore delle imposte e all'esattore dei comuni di origine, di domicilio e di dimora abituale dell'inabile e delle persone tenute per legge a somministrargli gli alimenti, i certificati, da cui risulti che l'inabile e le persone obbligate per legge agli alimenti non sono iscritte nei ruoli dei contribuenti delle tasse erariali provinciali o comunali, trasmette la proposta di ricovero al prefetto, pei provvedimenti di competenza del Ministero per l'interno.

Nel frattempo l'autorità locale di pubblica sicurezza adotta i provvedimenti che, per l'urgenza, potessero essere richiesti.

557. (Art. 280 R.D. 6 maggio 1940 n. 635). L'autorità locale di pubblica sicurezza cura l'esecuzione dell'ordinanza di ricovero; ne trasmette copia al comune del domicilio di soccorso e all'istituto interessato, e provvede all'accompagnamento dell'inabile.

Il prefetto trasmette copia dell'ordinanza all'intendente di finanza.

558. (Art. 281 R.D. 6 maggio 1940 n. 635). Non si provvede al ricovero quando una o più persone assumano per iscritto, in confronto dell'autorità di pubblica sicurezza, l'obbligo di provvedere all'assistenza dell'inabile, prestando, se richiesti, idonea cauzione.

Se la persona, a favore della quale l'obbligazione è stata assunta, è colta a mendicare, viene deferita all'autorità giudiziaria, ed, espiata la pena, viene inviata in un istituto di ricovero.

Le persone, che si sono assunte di provvedere alla sua assistenza, incorrono nella perdita della cauzione a favore dell'istituto ed a sgravio degli enti obbligati al mantenimento del ricoverato.

559. (Art. 282 R.D. 6 maggio 1940 n. 635). Qualora l'inabile, di cui sia stato ordinato il ricovero, non intenda stabilirsi nell'istituto o se ne allontani arbitrariamente vi è accompagnato con la forza.

560. (Art. 283 R.D. 6 maggio 1940 n. 635). Gli enti obbligati al mantenimento dei ricoverati possono promuovere la revoca della ordinanza, quando, per qualsiasi causa, vengano a mancare le condizioni nel concorso delle quali venne emessa l'ordinanza di ricovero.

Revocata l'ordinanza, si fa luogo al rilascio del ricoverato, diffidandolo che sarà provveduto contro di lui, a termini del codice penale, ove sia colto a mendicare.

561. (Art. 284 R.D. 6 maggio 1940 n. 635). La disposizione dell'articolo 155 della legge si applica anche nel caso in cui l'inabile al lavoro o i congiunti di lui possono provvedere solo parzialmente alla spesa pel mantenimento.

Copia dell'atto di diffida è trasmessa al procuratore della Repubblica nel caso previsto dal secondo comma dell'art. 155 della legge.

562. (Art. 298 R.D. 6 maggio 1940 n. 635). I mezzi di viaggio gratuito agli indigenti possono essere accordati, ove ricorrano motivi di pubblica sicurezza o in casi eccezionali di pubbliche o private sventure, esclusivamente nell'interno del regno e soltanto a scopo di effettivo rimpatrio o per avviamento al lavoro.

Fuori dei casi accennati nell'articolo 295, e quando non trattisi di indigenti provenienti dall'estero con trasporto pagato dai regi consoli o da società di beneficenza o dimessi dagli istituti di ricovero o da ospedali, l'autorità di pubblica sicurezza deve richiedere l'autorizzazione al Ministero dell'interno.

Il foglio di via per il viaggio gratuito è fatto sul modello annesso al presente regolamento.

563. (Art. 630 Codice civile). Disposizioni a favore dei poveri. — Le disposizioni a favore dei poveri e altre simili, espresse genericamente, senza che si determini l'uso o il pubblico istituto a cui beneficio sono fatte, s'intendono fatte in favore dei poveri del luogo in cui il testatore aveva il domicilio al tempo della sua morte, e i beni sono devoluti all'ente comunale di assistenza.

La precedente disposizione si applica anche quando la persona incaricata dal testatore di determinare l'uso o il pubblico istituto non può o non vuole accettare l'incarico.

564. (Art. 1 D.L.Lgt. 22 marzo 1945 n. 173). E' istituito in ogni provincia un comitato di assistenza e beneficenza pubblica.

565. (Art. 2 D.L.Lgt. 22 marzo 1945 n. 173). I comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica curano il coordinamento delle varie attività assistenziali nelle rispettive provincie, sovrintendono alle attività medesime, promuovono l'intervento degli istituti che svolgono tali attività e, in caso di urgenza, intervengono con i fondi eventualmente messi all'uopo a disposizione dei prefetti dal Ministero dell'interno.

566. (Art. 3, esclusa lett. f, D.L.Lgt. 22 marzo 1945 n. 173). I comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica esercitano le attribuzioni qui sotto elencate, oltre a quelle ad essi eventualmente deferite da leggi e decreti speciali:

a) vigilano la gestione degli enti comunali di assistenza e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza poste sotto la disciplina della L. 17 luglio 1890 n. 6972, e successive modificazioni, affinché la erogazione della beneficenza si compia secondo le norme legislative e regolamentari in vigore;

b) promuovono, a norma della L. 17 luglio 1890 n. 6972, e successive modificazioni, i consorzi e le federazioni fra le istituzioni di pubblica assistenza e della provincia per la migliore utilizzazione dei mezzi e per l'integrazione delle diverse forme di beneficenza, fra loro, e ne approvano gli statuti e i regolamenti;

c) curano la regolare esecuzione, nell'ambito della provincia, delle disposizioni relative al libretto di assistenza di cui al successivo art. 15;

d) ricevono le istanze di ricovero e di sussidio trasmesse o presentate da chiunque e le indirizzano a quelle tra le istituzioni pubbliche o private di assistenza, qualunque sia la loro natura giuridica, esistenti nella provincia che ritengano più adatte a provvedere;

e) decidono sui ricorsi contro la concessione ed il diniego di assegni continuativi e dei posti di ricovero e le erogazioni di qualunque natura fatte dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che siano sotto l'alta vigilanza del Ministero dell'interno, quando si adduca che importano violazioni di leggi, di regolamenti o di statuti speciali aventi forza di legge. Se accolgono i ricorsi, annullano le deliberazioni impugnate e provvedono in merito. Possono annullare d'ufficio le concessioni ed erogazioni che siano state fatte illegalmente o con favoritismo.

567. (Art. 5 D.L.Lgt. 22 marzo 1945 n. 173). Anche fuori dei casi previsti negli articoli precedenti sono demandate ai comitati provinciali tutte le materie relative alla assistenza e beneficenza pubblica, di cui alla L. 17 luglio 1890 n. 6972, e successive modificazioni, ora devolute alla giunta provinciale amministrativa, della quale, però, resta ferma la competenza giurisdizionale.

568. (Art. 14 D.L.Lgt. 22 marzo 1945 n. 173). Per l'esplicazione dell'attività di sua competenza, il comitato provinciale si vale della collaborazione dell'ente comunale di assistenza. Spetta a questo di promuovere l'intervento del comitato provinciale, quando lo ritenga necessario, e nei casi di assoluta ur-

genza, di adottare i provvedimenti necessari e indilazionabili nell'interesse dei bisognosi, con obbligo di riferirne subito al comitato stesso.

569. (Art. 15 D.L.Lgt. 22 marzo 1945 n. 173). E' istituito, in ogni comune, a cura dell'ente comunale di assistenza, un elenco delle persone ivi dimoranti assistite o bisognose di assistenza perchè si trovano in istato di povertà o di bisogno.

Sulla base dell'iscrizione in detto elenco viene rilasciato agli interessati d'ufficio, o su richiesta, un libretto di assistenza nel quale sono notate le singole prestazioni.

E' fatto obbligo agli enti comunali di assistenza ed alle altre istituzioni pubbliche e private di assistenza di esigere, da coloro che ne richiedono l'assistenza, il possesso del libretto di cui al precedente comma e di annotarvi i provvedimenti adottati.

Con decreto del Ministro per l'Interno verranno dettate le norme relative alla disciplina del libretto di assistenza.

b) [Art. 277 comma 1° R.D. 6 maggio 1940 n. 635]. Gli inabili al lavoro (1).

570. (Art. 277, comma 1°, R.D. 6 maggio 1940 n. 635). Sono considerati come inabili a qualsiasi lavoro proficuo i fanciulli che non hanno compiuto i dodici anni e le persone che, per infermità cronica o per gravi difetti fisici o intellettuali non possono procacciarsi i mezzi di sussistenza.

c) [Art. 154 comma 1° e 177 comma 1° R.D. 18 giugno 1931 n. 773]. I mendicanti (2).

571. (Art 154, comma 1°, R.D. 18 giugno 1931 n. 773). E' vietato mendicare in luogo pubblico o aperto al pubblico.

572. (Art 177, comma 1°, R.D. 18 giugno 1931 n. 773). Il minore degli anni 18, ozioso, vagabondo, diffamato a termini di questo T.U. o che esercita abitualmente la mendicITÀ o il meretricio è denunciato dal questore al presidente del tribunale.

(1) Sono ad essi riferibili le norme di cui al comma a) in quanto poveri.

(2) Sono ad essi riferibili le norme di cui ai commi a) e b) in quanto poveri o inabili al lavoro.

III. ELENCO CRONOLOGICO DELLE LEGGI

1859

- L. 23 ottobre 1859 n. 3702. Legge comunale e provinciale.
- L. 13 novembre 1859 n. 3725. Riordinamento della pubblica istruzione e del personale insegnante.
- L. 20 novembre 1859 n. 3779. Sulle opere pie.

1862

- R.D. 1 giugno 1862 n. 635. Circa l'ammissione al beneficio dei poveri in Lombardia.
- L. 9 agosto 1862 n. 753. Sulle deputazioni provinciali, autonomia delle opere pie e loro controllo da parte di organi statali.
- R.D. 27 novembre 1862 n. 1007. Regolamento d'applicazione della L. 3 agosto 1862 n. 753.

1865

- L. 20 marzo 1865 n. 2248. T.U. sulla unificazione amministrativa del regno d'Italia.
- L. 23 aprile 1865 n. 2252. Abolizione degli ademprivi e dei diritti di cussorgia nell'isola di Sardegna.
- R.D. 8 giugno 1865 n. 2322. Regolamento per l'esecuzione della L. 20 marzo 1865 n. 2248 sulla sanità pubblica.
- R.D. 6 dicembre 1865 n. 2627. Provvedimenti e discipline per il gratuito patrocinio dei poveri.

1873

- L. 21 dicembre 1873 n. 1733. Divieto dell'impiego dei fanciulli in professioni girovaghe, sotto qualsiasi denominazione.

1877

- L. 15 luglio 1877 n. 3961. Sull'obbligo dell'istruzione elementare.
- R.D. 3 novembre 1877 n. 4152. Istituzione dei consigli scolastici provinciali.

1883

L. 8 luglio 1883 n. 1473. Istituzione della Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro.

1884

R.D. 26 marzo 1884 n. 2153. Approvazione del regolamento per l'attuazione della L. 8 luglio 1883 n. 1473.

1886

L. 11 febbraio 1886 n. 3657. Sul lavoro dei fanciulli.

L. 15 aprile 1886 n. 3818. Sulle società di mutuo soccorso.

R.D. 17 settembre 1886 n. 4082. Regolamento per l'esecuzione della L. 11 febbraio 1886 n. 3657.

1888

R.D. 29 dicembre 1888 n. 5888. Sexies-Regolamento e tariffe dei treni accordati dalla Cassa nazionale di assicurazione per infortuni degli operai sul lavoro.

L. 29 dicembre 1888 n. 5888. Decies-Legge di pubblica sicurezza.

1889

L. 30 giugno 1889 n. 6144. Approvazione del T.U. della legge di pubblica sicurezza coordinata col codice penale.

D. 14 luglio 1889 n. 6165. Riforma penitenziaria.

R.D. 19 novembre 1889 n. 6535. Sul ricovero degli inabili al lavoro.

D. 19 novembre 1889 n. 6485. Sugli inabili al lavoro.

1890

D. 12 gennaio 1890 n. 6594. Sulle confraternite e enti di assistenza.

L. 17 luglio 1890 n. 6972. Sulle istituzioni pubbliche di beneficenza.

L. 20 luglio 1890 n. 6980. Provvedimenti di beneficenza per la città di Roma.

R.D. 6 agosto 1890 n. 7077. Approvazione del regolamento per l'esecuzione della L. 20 luglio 1890 n. 6980.

1891

R.D. 5 febbraio 1891 n. 99. Approvazione del regolamento amministrativo con annesso regolamento di contabilità per l'applicazione della L. 17 luglio 1890 n. 6972.

- D. 1 giugno 1891 n. 261. Riformatori governativi.
R.D. 29 ottobre 1891 nn. 604 e 605. Sul meretricio nell'interesse dell'ordine pubblico, della salute pubblica e del buon costume.

1896

- L. 30 luglio 1896 n. 343. Beneficenza pubblica per la città di Roma.

1897

- L. 2 agosto 1897 n. 382. Provvedimenti (monti di soccorso) per la Sardegna.

1898

- L. 17 marzo 1898 n. 80. Sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro.
L. 4 maggio 1898 n. 169. Disposizione sui monti di pietà come istituzioni pubbliche di beneficenza.
L. 4 maggio 1898 n. 189. Modificazioni dell'art. 113 del regolamento 5 febbraio 1891 n. 99.

1899

- R.D. 14 maggio 1899 n. 185. Approvazione del regolamento per la esecuzione della L. 4 maggio 1898 n. 169, sui monti di pietà.
R.D. 18 giugno 1899 n. 230. Approvazione del regolamento generale per la prevenzione degli infortuni nelle imprese e nelle industrie alle quali si applica la L. 17 marzo 1898 n. 80.
R.D. 18 giugno 1899 n. 231. Approvazione del regolamento per la prevenzione degli infortuni nelle miniere e nelle cave.
L. 21 dicembre 1899 n. 474. Istituzione di un armadio farmaceutico nei comuni sprovvisti di farmacia.

1900

- R.D. 27 maggio 1900 n. 205. Approvazione del regolamento per la prevenzione degli infortuni nelle costruzioni contemplate dalla L. 17 marzo 1898 n. 80.
L. 31 maggio 1900 n. 211. Provvedimenti per le spedalità degli infermi poveri non appartenenti al comune di Roma, ricoverati negli ospedali della capitale.

1904

- R.D. 31 gennaio 1904 n. 51. Approvazione del testo unico della legge per gli infortuni degli operai sul lavoro.

- L. 14 febbraio 1904 n. 36. Sui manicomi e sugli alienati.
- L. 18 luglio 1904 n. 390. Istituzione di commissioni provinciali, di un consiglio superiore e di un servizio di ispezione della pubblica assistenza e beneficenza.

1905

- R.D. 1 gennaio 1905 n. 12. Approvazione del regolamento per l'esecuzione della L. 18 luglio 1904 n. 390.
- R.D. 5 marzo 1905 n. 158. Approvazione del regolamento per l'esecuzione della L. 14 febbraio 1904 n. 36.

1906

- R.D. 15 luglio 1906 n. 466. Approvazione del regolamento per l'esecuzione della L. 3 febbraio 1901 n. 45, sulla vigilanza igienica e l'igiene degli abitati.

1907

- R.D. 1 agosto 1907 n. 636. Approvazione del T.U. delle leggi sanitarie (fornitura gratuita di medicinali e cure sanitarie ai poveri).

1909

- R.D. 16 agosto 1909 n. 615. Approvazione del regolamento per l'applicazione della L. 14 febbraio 1904 n. 36.

1911

- L. 4 giugno 1911 n. 487. Riforma della istruzione scolastica (istituzione obbligatoria dei patronati scolastici).

1915

- T.U. 4 febbraio 1915 n. 148. Approvazione del nuovo T.U. della legge comunale e provinciale.
- D.L.Lgt. 13 giugno 1915 n. 873. Devoluzione all'assistenza dell'infanzia del reddito di fondi amministrativi da istituzioni pubbliche di beneficenza, privi di altri vincoli.
- R.D. 2 dicembre 1915 n. 1847. Modificazioni alla L. 17 luglio 1890 n. 6972 sulle istituzioni pubbliche di beneficenza (semplificazione dei servizi).

1917

- R.D. 8 marzo 1917 n. 504. Modalità del rimborso delle spese ospitaliere da parte dei comuni interessati.
- D.L.Lgt. 25 marzo 1917 n. 481. Istituzione dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli invalidi ed agli orfani di guerra.

1918

- D.L.Lgt. 10 febbraio 1918 n. 130. Istituzione di un Commissariato generale per l'assistenza civile.
- D.L.Lgt. 4 agosto 1918 n. 1395. Regolamento sulla tutela igienica del baliatico.
- D.L.Lgt. 3 ottobre 1918 n. 1452. Contributi a favore della pubblica beneficenza.

1919

- D.L.Lgt. 27 marzo 1919 n. 573. Modificazione di taluni articoli della L. 25 marzo 1917 n. 481. sugli invalidi di guerra.
- D.L.Lgt. 15 maggio 1919 n. 818. Norme per la compilazione del regolamento generale e di quelli speciali sull'igiene del lavoro.
- T.U. 13 novembre 1919 n. 2205. Approvazione del T.U. delle leggi sull'emigrazione e la tutela giuridica degli emigranti.

1921

- L. 21 agosto 1921 n. 1312. Assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nelle aziende pubbliche e private.

1922

- R.D. 29 gennaio 1922 n. 92. Approvazione del regolamento per l'applicazione della L. 21 agosto 1921 n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra.

1923

- R.D.L. 4 febbraio 1923 n. 214. Soppressione del Consiglio superiore e delle commissioni provinciali di assistenza e beneficenza pubblica.
- R.D. 11 febbraio 1923 n. 336. Approvazione del regolamento generale del servizio di assistenza agli esposti.
- R.D. 25 marzo 1923 n. 622. Sulle spedalità romane.
- R.D. 25 marzo 1923 n. 846. Approvazione del nuovo regolamento per la profilassi delle malattie veneree e sifilitiche.

- R.D.L. 25 marzo 1923 n. 1207. Disposizioni intese a reprimere la tratta delle donne e dei fanciulli.
- R.D. 29 luglio 1923 n. 1789. Assistenza ai ciechi.
- R.D. 23 settembre 1923 n. 2655. Costruzione di ricoveri ed asili per emigranti in partenza.
- R.D. 16 dicembre 1923 n. 2900. Approvazione del nuovo testo del regolamento generale per il servizio di assistenza degli esposti.
- R.D. 30 dicembre 1923 n. 2839. Riforma della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915 n. 148.
- R.D. 30 dicembre 1923 n. 2841. Riforma della L. 17 luglio 1890 n. 6972 sulle istituzioni pubbliche di beneficenza.
- R.D. 30 dicembre 1923 n. 3202. Sul gratuito patrocinio dei poveri.
- D.L. 31 dicembre 1923 n. 3126. Disposizioni sull'obbligo dell'istruzione (sordomuti).

1924

- D.L. 1 maggio 1924 n. 767. Sulla vigilanza e tutela provinciale per l'emigrazione.
- R.D. 30 aprile 1924 n. 965. Sulle casse scolastiche.

1925

- R.D.L. 1 maggio 1925 n. 582. Istituzione dell'Opera nazionale dopolavoro.
- L. 10 dicembre 1925 n. 2277. Protezione e assistenza della maternità e dell'infanzia.

1926

- L. 11 febbraio 1926 n. 276. Provvedimenti contro la diffusione della lebbra.
- L. 17 giugno 1926 n. 1187. Nuove modifiche alla L. 17 luglio 1890 n. 6972, sulle istituzioni pubbliche di beneficenza.
- D.L. 28 luglio 1926 n. 1427. Provvedimenti per la lotta contro il cancro e i tumori maligni.
- D.L. 21 ottobre 1926 n. 1904. Modificazioni alla L. 10 dicembre 1925 n. 2277.
- T.U. 6 novembre 1926 n. 1848. Approvazione del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza.

1927

- R.D. 14 aprile 1927 n. 530. Approvazione del regolamento generale per l'igiene del lavoro.

R.D.L. 8 maggio 1927 n. 798. Assistenza dei fanciulli illegittimi abbandonati o esposti all'abbandono.

1928

T.U. 5 febbraio 1928 n. 577. Approvazione del T.U. delle leggi sull'istruzione elementare.

R.D. 29 marzo 1928 n. 1003. Disciplina nazionale della domanda e dell'offerta di lavoro.

R.D.L. 26 aprile 1928 n. 1297. Approvazione del regolamento per l'applicazione del T.U. 5 febbraio 1928 n. 577 delle leggi sull'istruzione elementare.

D.L. 10 agosto 1928 n. 2034. Provvedimenti accessori per assicurare il funzionamento della Croce rossa italiana.

1929

R.D. 28 gennaio 1929 n. 192. Istituzione della fondazione « Figli di italiani all'estero ».

R.D. 11 aprile 1929 n. 1086. Approvazione del regolamento per l'esecuzione della L. 18 febbraio 1923 n. 396, sulla repressione dell'abusivo commercio di sostanze velenose aventi azione stupefacente.

T.U. 25 aprile 1929 n. 967. Approvazione del T.U. delle leggi sulle casse di risparmio e sui monti di pietà di prima categoria.

L. 26 luglio 1929 n. 1397. Istituzione dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra con sede in Roma.

R.D. 19 settembre 1929 n. 2009. Esecuzione dell'accordo relativo alla istituzione di una carta di transito per emigranti.

R.D. 3 dicembre 1929 n. 2262. Approvazione del regolamento sugli enti scolastici e sulle amministrazioni civili dei patrimoni destinati a fini di culto.

1930

R.D.L. 23 gennaio 1930 n. 119. Assistenza ai ciechi.

R.D.L. 12 febbraio 1930 n. 84. Modifiche al R.D.L. 10 agosto 1928 n. 2074, contenente provvedimenti necessari per assicurare il funzionamento della Croce rossa italiana.

L. 24 luglio 1930 n. 1278. Adozione di nuove norme penali in materia di emigrazione.

R.D. 13 novembre 1930 n. 1642. Approvazione del regolamento per l'esecuzione della L. 26 luglio 1929 n. 1397 istitutiva dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra.

1931

- R.D. 5 febbraio 1931 n. 225. Approvazione del regolamento per l'esecuzione del T.U. delle leggi sull'ordinamento delle casse di risparmio e dei monti di pietà di prima categoria.
- L. 9 aprile 1931 n. 358. Norme per la disciplina e lo sviluppo delle migrazioni e della colonizzazione interna.
- T.U. 18 giugno 1931 n. 773. Approvazione del nuovo T.U. delle leggi di sicurezza pubblica.
- Reg. 18 giugno 1931 n. 787. Istituti di prevenzione e pena.
- T.U. 14 settembre 1931 n. 1175. Approvazione del T.U. delle leggi sulla finanza locale.
- R.D. 29 ottobre 1931 n. 1601. Regolamento per la produzione e il commercio delle acque gassose.
- L. 3 dicembre 1931 n. 1580. Nuove norme per la rivalsa delle spese di spedalità e manicomiali.

1932

- R.D.L. 31 marzo 1932 n. 464. Modificazioni all'ordinamento degli uffici di collocamento istituiti in virtù del R.D. 29 marzo 1928 n. 1003.
- L. 9 maggio 1932 n. 547. Sulla riforma penitenziaria.
- L. 16 maggio 1932 n. 575. Obbligo della denuncia delle nascite di infanti deformi e dei casi di lesioni invalidanti.
- L. 16 giugno 1932 n. 826. Provvedimenti per l'istruzione professionale dei contadini.

1933

- R.D. 13 febbraio 1933 n. 215. Nuove norme per la bonifica integrale.
- L. 13 aprile 1933 n. 312. Modificazioni alle vigenti norme dell'ordinamento del servizio d'assistenza a fanciulli abbandonati o esposti all'abbandono.

1934

- R.D.L. 22 febbraio 1934 n. 329. Provvedimenti per facilitare opere di colonizzazione che si svolgono in condizioni di particolare disagio.
- L. 22 febbraio 1934 n. 379. Riposo domenicale e settimanale.
- T.U. 3 marzo 1934 n. 383. Approvazione del T.U. della legge comunale e provinciale.
- R.D.L. 22 marzo 1934 n. 654. Tutela della maternità delle lavoratrici.
- L. 26 aprile 1934 n. 653. Tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli.
- R.D. 20 luglio 1934 n. 1404. Istituzione e funzionamento del tribunale dei minorenni.

- T.U. 27 luglio 1934 n. 1265. Approvazione T.U. delle leggi sanitarie.
R.D. 20 settembre 1934 n. 1570. Norme di attuazione e transitorie del R.D.L. 20 luglio 1934 n. 1404.
R.D. 11 ottobre 1934 n.1844. Assistenza ai ciechi.
R.D. 10 ottobre 1934 n. 1978. Riordinamento degli uffici provinciali di collocamento.
T.U. 24 dicembre 1934 n. 2316. Approvazione del T.U. delle leggi sulla protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia.

1935

- R.D. 28 gennaio 1935 n. 93. Regolamento per l'applicazione delle norme per diminuire le cause della malaria contenute nel T.U. delle leggi sanitarie.
T.U. 17 agosto 1935 n. 1765. Disposizioni per l'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e malattie professionali.
R.D.L. 26 settembre 1935 n. 1946. Riordinamento dei consorzi provinciali per l'istruzione tecnica.
R.D.L. 4 ottobre 1935 n. 1827. Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale.

1936

- R.D. 29 ottobre 1936 n. 2043. Disposizioni per l'assistenza e la cura degli affetti da forme di parkinsonismo encefalitico.
R.D.L. 15 dicembre 1936 n. 2276. Disposizioni integrative del R.D. 17 agosto 1935 n. 1765 sull'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.

1937

- R.D. 25 gennaio 1937 n. 200. Approvazione del regolamento per l'esecuzione dei RR.DD. 17 agosto 1935 n. 1765 e 15 dicembre 1936 n. 2276, sull'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.
L. 3 giugno 1937 n. 847. Istituzione in ogni comune del regno dell'ente comunale di assistenza.
R.D. 14 luglio 1937 n. 1487. Riconoscimento giuridico dell'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare ed approvazione del relativo statuto.
R.D. 5 novembre 1937 n. 2012. Modificazioni al R.D. 17 agosto 1935 n. 1765.

D.L. 30 novembre 1937 n. 2145. Istituzione di una addizionale su vari tributi per la integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza.

1938

- R.D. 28 aprile 1938 n. 1165. T.U. sull'edilizia economica e popolare.
L. 10 maggio 1938 n. 745. Dei monti di pietà.
R.D.L. 17 maggio 1938 n. 1149. Modificazioni alla L. 16 giugno 1932 n. 826 recante provvedimenti per l'istruzione professionale dei contadini.
R.D.L. 21 giugno 1938 n. 1380. Istituzione di corsi per la formazione ed il perfezionamento dei lavoratori.
D.L. 5 settembre 1938 n. 2008. Nuove disposizioni sull'ordinamento dell'Opera nazionale per la maternità e l'infanzia.
R.D. 30 settembre 1938 n. 1631. Norme generali per l'ordinamento dei servizi sanitari e del personale sanitario degli ospedali.
R.D. 25 ottobre 1938 n. 2176. Riconoscimento giuridico ed approvazione dello statuto dell'Ente nazionale di propaganda per la prevenzione infortuni (ENPI).
R.D.L. 11 novembre 1938 n. 1898. Sistemazione dei sorveglianti dell'emigrazione.
R.D. 12 dicembre 1938 n. 2237. Norme di attuazione del R.D.L. 22 marzo 1934 n. 654 sulla tutela della maternità delle lavoratrici.
D.L. 21 dicembre 1938 n. 1934. Sul riordinamento della disciplina nazionale della domanda e dell'offerta di lavoro.

1939

- R.D. 4 aprile 1939 n. 721. Regolamento per il funzionamento delle case di rieducazione per minorenni.
D.L. 14 aprile 1939 n. 634. Provvedimenti per la disoccupazione.
D.L. 14 aprile 1939 n. 636. Modificazioni delle disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità e vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria.
R.D. 25 maggio 1939 n. 1279. Attuazione della L. 10 maggio 1938 n. 745 sull'ordinamento di monti di credito su pegno.
R.D. 1 giugno 1939 n. 1012. Modificazioni al R.D. 17 agosto 1935 n. 1765 sull'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.
L. 22 giugno 1939 n. 1239. Istituzione di una tessera sanitaria per le persone addette ai lavori domestici.
L. 6 giugno 1939 n. 930. Sulla Croce rossa italiana.
L. 6 luglio 1939 n. 1092. Provvedimenti contro l'urbanesimo.

1940

- R.D. 6 maggio 1940 n. 635. Approvazione del regolamento per l'esecuzione del T.U. 18 giugno 1931 n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza.
- R.D. 30 maggio 1940 n. 1225. Regolamento per la esecuzione della L. 22 giugno 1939 n. 1239 sulla istituzione di una tessera sanitaria per le persone addette ai lavori domestici.
- L. 10 giugno 1940 n. 653. Trattamento degli impiegati privati richiamati alle armi.
- D. 12 luglio 1940 n. 1157. Modificazione della denominazione e dell'ordinamento degli ispettorati ed uffici dell'emigrazione nel regno.
- R.D.L. 12 dicembre 1940 n. 2033. Assistenza ai ciechi.

1941

- R.D. 17 febbraio 1941 n. 1127. Regolamento per la denuncia delle nascite di infanti deformati e dei casi di lesioni invalidanti.
- L. 11 maggio 1941 n. 242. Modificazioni del T.U. 27 luglio 1934 n. 1265 delle leggi sanitarie.
- L. 27 giugno 1941 n. 987. Istituzione dell'Ente per l'assistenza degli orfani dei lavoratori morti per infortunio sul lavoro.

1942

- D.L. 8 giugno 1942 n. 826. Modificazioni al D.L. 8 maggio 1927 n. 798, sull'assistenza dei fanciulli illegittimi abbandonati o esposti all'abbandono.
- R.D.L. 18 agosto 1942 n. 1175. Riforma della L. 25 marzo 1917 n. 481 istitutiva dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra.

1943

- R.D.L. 18 marzo 1943 n. 126. Aumento delle pensioni e dei contributi dell'assicurazione invalidità e vecchiaia.

1944

- D.L.Lgt. 17 novembre 1944 n. 366. Provvedimenti concernenti il ricovero delle persone rimaste senza tetto in dipendenza di azioni belliche.

D.L.Lgt. 10 dicembre 1944 n. 419. Modificazione del T.U. 18 giugno 1931 n. 773 delle leggi di sicurezza pubblica.

1945

- L. 18 gennaio 1945 n. 39. Disciplina del trattamento di reversibilità delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia.
- D.L.Lgt. 18 gennaio 1945 n. 4. Norme integrative al D.L.Lgt. 17 novembre 1944 n. 366, per il ricovero dei rimasti senza tetto in dipendenza di azioni belliche.
- D.L.Lgt. 1 marzo 1945 n. 177. Istituzione del Fondo di integrazione delle assicurazioni sociali.
- D.L.Lgt. 8 marzo 1945 n. 72. Istituzione del Fondo di solidarietà nazionale.
- D.L.Lgt. 22 marzo 1945 n. 173. Istituzione dei comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica.
- D.L.Lgt. 9 giugno 1945 n. 305. Ricovero ai senza tetto per eventi bellici.
- D.L.Lgt. 22 settembre 1945 n. 624. Cambiamento di denominazione dell'Opera nazionale dopolavoro in Ente nazionale assistenza lavoratori (ENAL).
- D.L.Lgt. 31 luglio 1945 n. 425. Attribuzioni ed ordinamento del Ministero dell'assistenza post-bellica.
- D.L.Lgt. 4 agosto 1945 n. 453. Assunzione obbligatoria dei reduci di guerra nelle pubbliche amministrazioni e nelle imprese private.
- D.M. 19 settembre 1945 pubblicato nella G.U. n. 115. Istituzione degli uffici provinciali dell'assistenza post-bellica in ogni capoluogo di provincia.
- D.L.Lgt. 28 settembre 1945 n. 646. Norme integrative circa le attribuzioni del Ministero dell'assistenza post-bellica.

1946

- D.L.Lgt. 14 febbraio 1946 n. 27. Norme integrative sulla riassunzione ed assunzione obbligatoria dei reduci nelle aziende private.
- D.L.Lgt. 12 aprile 1946 n. 443. Norme per l'assistenza ai marittimi disoccupati.
- D.L.Lgt. 24 aprile 1946 n. 185. Riposo settimanale e festivo.
- D.L.Lgt. 26 aprile 1946 n. 240. Provvidenze a favore dei reduci.
- R.D.L. 20 maggio 1946 n. 373. Aumento degli assegni integrativi della indennità di disoccupazione e concessione di sussidi straordinari

ai lavoratori involontariamente disoccupati non aventi diritto alla indennità predetta.

- R.D.L. 27 maggio 1946 n. 619. Disposizioni integrative del D.L.Lgt. 5 marzo 1945 n. 72, riguardante il Fondo di solidarietà nazionale.
- R.D.L. 30 maggio 1946 n. 479. Norme integrative del D.L.Lgt. 4 agosto 1945 n. 453, sull'assunzione obbligatoria dei reduci di guerra nelle pubbliche amministrazioni e nelle imprese private.
- D.L.P. 1 luglio 1946 n. 31. Provvedimenti per combattere la disoccupazione e favorire la ripresa della efficienza produttiva delle aziende agricole.
- D.L.C.P.S. 23 agosto 1946 n. 201. Norme per la concessione di un sussidio straordinario a favore dei lavoratori italiani arruolati per prestare la loro opera all'estero.
- D.L.C.P.S. 23 agosto 1946 n. 202. Miglioramenti delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
- D.L.C.P.S. 13 settembre 1946 n. 303. Conservazione del posto ai lavoratori chiamati alle armi per servizio di leva.

1947

- D.L.C.P.S. 25 gennaio 1947 n. 14. Provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
- D.L.C.P.S. 20 aprile 1947 n. 318. Assistenza post-sanatoriale degli infermi tubercolotici dimessi dagli istituti di ricovero per guarigione o per stabilizzazione.
- D.L.C.P.S. 24 giugno 1947 n. 457. Riordinamento dei patronati scolastici.
- D.L.C.P.S. 29 luglio 1947 n. 804. Riconoscimento giuridico degli istituti di patronato e di assistenza sociale.
- D.L.C.P.S. 16 settembre 1947 n. 929. Norme circa il massimo impiego di lavoratori agricoli.
- D.L.C.P.S. 26 settembre 1947 n. 1047. Assistenza ai ciechi.
- D.L.C.P.S. 30 settembre 1947 n. 1174. Modificazioni alle disposizioni del T.U. 28 aprile 1938 n. 1165 sull'edilizia economica e popolare.
- D.L.C.P.S. 3 ottobre 1947 n. 1222. Assunzione obbligatoria dei mutilati ed invalidi del lavoro nelle imprese private.
- D.M. 29 dicembre 1947. Riconoscimento giuridico dell'Istituto nazionale confederale di patronato per l'assistenza sociale (INCA).
- D.M. 29 dicembre 1947. Riconoscimento giuridico del Patronato ACLI.

1948

- D.L. 5 gennaio 1948 n. 36. Anticipazione da parte dello Stato di uno stanziamento di 6 miliardi per le rette di ospedalità.
- D.M. 6 marzo 1948 pubblicato nella G.U. 18 marzo 1948 n. 66. Approvazione della costituzione dell'Ente di assistenza sociale della Confederazione sindacale italiana dei lavoratori.
- D.M. 9 marzo 1948 pubblicato nella G.U. 20 marzo 1948 n. 67. Approvazione dello statuto dell'Istituto di assistenza sociale dell'Opera nazionale assistenza religiosa e morale agli operai (ONARMO).
- D.L. 23 marzo 1948 n. 327. Previdenza ed assistenza degli orfani dei lavoratori italiani.
- D.L. 23 marzo 1948 n. 361. Istituzione dell'ente assistenziale Opera nazionale per i pensionati d'Italia.
- D.L. 15 aprile 1948 n. 538. Avviamento al lavoro dei lavoratori dimessi da luoghi di cura per guarigione clinica da affezione tubercolare.
- D.L. 19 aprile 1948 n. 556. Riordinamento e coordinamento dell'assistenza in favore dei profughi.

1949

- D.M. 21 febbraio 1949 pubblicato nella G.U. 9 marzo 1949 n. 56. Istituzione di un Comitato interregionale per l'assistenza alle mondariso.
- L. 28 febbraio 1949 n. 43. Provvedimenti per incrementare l'occupazione operaia agevolando la costruzione di case per i lavoratori.
- L. 3 marzo 1949 n. 52. Provvedimenti circa la misura delle indennità nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nell'industria.
- L. 29 aprile 1949 n. 264. Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati.
- L. 27 maggio 1949 n. 260. Disposizioni in materia di ricorrenze festive.
- D.P.R. 22 giugno 1949 n. 340. Norme integrative e complementari per l'attuazione della L. 28 febbraio 1949 n. 43 concernente provvedimenti per incrementare l'occupazione operaia agevolando la costruzione di case per i lavoratori.

1950

- D.P. 6 marzo 1950 n. 339. Regolamento per l'attuazione del D.L. 8 aprile 1948 n. 262 per la istituzione di ruoli speciali transitori per la sistemazione del personale non di ruolo in servizio nelle amministrazioni dello Stato.
- D.M. 8 marzo 1950 pubblicato nella G.U. 16 marzo 1950 n. 63. Approvazione della costituzione dell'Istituto nazionale di assistenza sociale.
- L. 18 aprile 1950 n. 199. Norme modificative delle disposizioni vigenti in materia di concessioni di terreni incolti ai contadini.
- L. 12 maggio 1950 n. 230. Provvedimenti per la colonizzazione dello Altopiano della Sila e dei territori ionici contermini.
- D.M. 15 maggio 1950 pubblicato nella G.U. 22 maggio 1950 n. 116. Istituzione del Comitato interregionale per l'assistenza delle mondariso.
- L. 3 giugno 1950 n. 375. Riforma della L. 21 agosto 1921 n. 1312 concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra.
- D.M. 10 agosto 1950 pubblicato nella G.U. 16 agosto 1950 n. 186. Scioglimento e liquidazione dell'Ente di assistenza sociale e nomina del liquidatore.
- L. 10 agosto 1950 n. 646. Istituzione della Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale.
- L. 21 agosto 1950 n. 698. Norme per l'assistenza e la protezione dei sordomuti.
- L. 26 agosto 1950 n. 860. Tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri.
- L. 21 ottobre 1950 n. 641. Norme per l'espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione di terreni ai contadini.
- L. 28 dicembre 1950 n. 1116. Perfezionamento delle prestazioni per tbc per i figli di soggetti assicurati.

1951

- L. 4 maggio 1951 n. 307. Miglioramenti sui trattamenti ordinari di quiescenza.
- D.P. 12 agosto 1951 n. 982. Modificazioni al regolamento 4 aprile 1939 n. 721 per il funzionamento delle case di rieducazione per minorenni.
- L. 18 dicembre 1951 n. 1551. Aumento dei contributi a favore delle Università per l'assistenza agli studenti etc.

1952

- L. 4 marzo 1952 n. 137. Assistenza a favore dei profughi.
D.M. 17 dicembre 1952 pubblicato nella G.U. 7 aprile 1953 n. 80. Facilitazioni ferroviarie per il trasporto dei malati in compartimento separato.

1953

- L. 24 febbraio 1953 n. 142. Assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi per servizio e degli orfani di morti per servizio.
L. 11 marzo 1953 n. 160. Modifica alle prestazioni concesse nei casi di morte per febbre perniciosa.
L. 9 aprile 1953 n. 213. Miglioramento del sussidio post-sanatoriale a favore dei tubercolotici assistiti dai Consorzi provinciali anti-tubercolari.

PAGINA BIANCA

Scuola di servizio sociale di Firenze

UN ESPERIMENTO DI SERVIZIO SOCIALE SCOLASTICO

PAGINA BIANCA

INDICE

1. SCOPI DEL SERVIZIO SOCIALE SCOLASTICO	Pag. 271
2. L'AMBIENTE DELL'ESPERIMENTO	» 274
1. Scuola elementare	» 274
2. Scuola media	» 275
3. METODO SEGUITO NELL'ATTUAZIONE PRATICA DEL SERVIZIO SOCIALE SCOLASTICO	» 277
4. RISULTATI CONSEGUITI	» 280
5. INCHIESTE INDIVIDUALI	» 283
1. Scuola elementare	» 283
2. Scuole medie, di avviamento ed istituti industriali	» 288

PAGINA BIANCA

1. Scopi del servizio sociale scolastico

Non si può continuare a credere, nell'epoca attuale, che il problema della scuola sia sostanzialmente un problema « didattico » ed ignorare l'importanza basilare dei complessi fattori, diretti o indiretti che cooperano ai fini dell'educazione, intesa nel senso più lato.

Lentamente va affiorando un senso di maggior rispetto ed una migliore considerazione della personalità infantile, e, conseguentemente, la tendenza ad uniformare metodi educativi e didattici al naturale sviluppo psichico del bambino ed al sorgere graduale dei suoi interessi.

Il primo nucleo in cui il bambino sviluppa è la famiglia: in un secondo momento viene la scuola, che allarga notevolmente la sua sfera sociale e lo inizia ad una nuova forma di disciplina.

Una grande influenza positiva o negativa, è pure esercitata da ogni altra sua attività (giuoco, svago, sport) o da ogni altro ambiente nel quale egli viva o si muova (amicizie, associazioni, ricreatori, ecc.).

Affinchè lo sviluppo del fanciullo, dall'infanzia all'adolescenza, possa avvenire in maniera naturale e possa realizzare completamente la sua funzione senza influenze perturbatrici, occorrerebbe che tutti questi elementi fossero armonizzati ed organizzati nella migliore maniera, e non si riscontrassero deficienze gravi nell'uno o nell'altro settore.

Quando ciò non avviene, si hanno turbamenti di sviluppo e di comportamento del bambino, che costituiscono altrettante rivelazioni, spesso allarmanti, di squilibrio, di contrasti che l'affliggono, di deficienze personali ecc.

Occorre indubbiamente rilevare subito tali anomalie, anche lievissime, e pensare che ad ogni effetto corrisponde una *causa* che va eliminata al suo primo apparire. Ma è evidente che non è compito dell'insegnante, già preso dalla cura dell'intera classe, approfondire questi casi insoluti, vagliare attentamente tutta la vita del bambino, l'ambiente in cui vive, le relazioni familiari, l'ereditarietà che eventualmente pesa su di lui e gli rende difficile l'adattamento scolastico.

Molti di questi dati sfuggono facilmente anche all'insegnante più intelligente e preparato che, nella migliore delle ipotesi, può limitarsi a stabilire qualche contatto con i genitori presso la scuola.

Tale contatto è insufficiente in quanto non può certo portare ad una constatazione « de visu » della situazione ambientale ed, in molti casi, non permette una spontanea confidenza da parte dei familiari timorosi, magari a torto, di sminuire il loro figliuolo nei confronti del maestro rilevando situazioni più o meno dolorose o deficienze dello stesso ragazzo. Così la situazione può proseguire per anni mentre avrebbe potuto essere forse sanata all'apparire del disturbo, con un opportuno intervento che avesse individuato ed eliminato la causa perturbatrice.

Sarebbe possibile forse ai genitori, più direttamente a contatto con i propri figli e più direttamente interessati ai loro problemi, agire da elementi equilibratori: ma, non di rado, il problema del fanciullo affonda le sue radici proprio nelle deficienze morali, intellettuali e psichiche dei genitori ed è determinato da esse, e spesso, anche quando non è così, non si può sperare in un intervento di tal genere da parte dell'elemento familiare.

Le esperienze fatte dalla Scuola di servizio sociale di Firenze hanno confermato, infatti, che, anche in famiglie sane moralmente, bene raramente i genitori riescono ad impostare nella giusta maniera i rapporti con i propri figli, a stabilire un'atmosfera di serenità e di confidenza.

Molto spesso i fanciulli vivono in stato di abbandono morale o perchè i familiari assorbiti da attività lavorative li lasciano alle cure di persone incapaci di comprenderli o seguirli, o perchè, anche se ciò non avvenga, l'impreparazione e l'ignoranza dei genitori (anche nelle classi più elevate socialmente) sulle questioni educative e sulla psicologia infantile è talmente grande, da renderli completamente estranei ai problemi dei loro figlioli.

Da questo insieme di constatazioni, ormai universalmente accettate, sorge l'affermazione che il ragazzo nella sua età evolutiva, ha bisogno assoluto di qualcuno che serva ad organizzare, a collegare ogni settore della sua vita, che faccia da collegamento tra scuola e famiglia, e che, valendosi della conoscenza di ogni possibile particolare degli ambienti in cui il ragazzo vive, ne colmi le eventuali lacune e lo indirizzi verso quelle forme di attività più adatte ad uno sviluppo costruttivo della sua personalità.

Tutto questo è compito dell'*assistente sociale scolastico*, che è dotato di solida cultura psicologica e pedagogica, di approfondite nozioni di neuropsichiatria infantile, e di una generale conoscenza di tutti i problemi della vita umana.

L'assistente sociale, vivendo nella scuola a contatto con insegnanti ed alunni, può, nello stesso tempo, inserirsi nell'ambiente familiare, e quindi avere un quadro completo degli elementi che formano la vita di ciascun fanciullo affidato alle sue cure. L'assistente sociale è perciò anche la persona più qualificata per risolvere i problemi che possono sorgere dalla sua indagine, problemi che investono talvolta campi assai vasti e presentano diramazioni in altri settori dell'assistenza sociale.

L'assistente sociale scolastico ha una fisionomia ben definita ed un settore esattamente delimitato nel moderno complesso scolastico: esso non invade il campo dell'insegnante nè quello del medico o dell'assistente sanitario.

Col primo collabora raccogliendone segnalazioni e giudizi: compiendo un'accurata indagine del caso, eliminando, se possibile, le cause di turbamento e reinserendo nella classe un elemento liberato da influenze e situazioni che intralciavano il suo sviluppo.

Coi secondi, collabora altrettanto strettamente nello stabilire le eventuali deficienze del bambino che talvolta sono in ordine semplicemente fisico e psichico; tanto che l'esame psicologico per lo smistamento alle classi differenziali per altri eventuali provvedimenti è, di regola, accompagnato da visita medica.

L'importanza di un servizio sociale di tal genere nella scuola non può perciò sfuggire: oltre ai compiti che abbiamo brevemente lumeggiati, l'assistente sociale sorveglia l'adempimento dell'obbligo scolastico, indaga i casi di trascuratezza, organizza attività ricreative, ecc.

In sintesi la sua opera si può così inquadrare:

a) *in ordine alla scuola*: censimento di coloro che adempiono all'obbligo scolastico; vigilanza diretta sull'assenteismo scolastico con inchieste domiciliari; inchieste relative all'abbassamento del livello scolastico; eventuale smistamento di ripetenti di classi uniche; sorveglianza individuale specie di ragazzi « difficili » o in disagiate condizioni;

b) *in ordine al lavoro*: consigli ai familiari sulla eventuale disposizione ad un determinato lavoro; assistenza sociale di carattere psico-pedagogico; collaborazione con gli istituti per l'orientamento professionale;

c) *in ordine all'attività ricreativa*: doposcuola e sua organizzazione; organizzazione di biblioteche; sport; organizzazione di circoli di ritrovo; collaborazione col medico e con le vigilatrici sanitarie e altri organi interessati per l'invio dei singoli ragazzi alle colonie estive.

2. L'ambiente dell'esperimento

Le considerazioni che abbiamo esposto valgono in linea generale ad illustrare i compiti di un assistente sociale scolastico ed i fini della sua attività.

Su un piano di maggiore concretezza vedremo ora come questa attività si articoli e si espanda in relazione ai vari tipi di scuola in cui si viene svolgendo, ed in relazione ai singoli casi.

La prima osservazione da farsi sulla base delle esperienze accumulate durante i tre anni di esperimenti effettuati per iniziativa della Scuola di servizio sociale di Firenze è che l'assistenza sociale scolastica, più ancora di ogni altra attività a servizio della scuola deve assumere un volto diverso a seconda dell'ambiente in cui si trova ad agire, deve uniformarsi intelligentemente al tipo di consulenza o di intervento richiesto che varia notevolmente secondo l'età del fanciullo ed il tipo della scuola.

1. SCUOLA ELEMENTARE

La scuola elementare è il primo vaglio da cui passa il bambino: le deficienze più gravi, le situazioni più irregolari, l'incapacità di sottostare alla disciplina scolastica, sono, in genere, poste in luce sin dalle prime classi, e raramente un fanciullo potrà compiere l'intero ciclo dell'istruzione elementare senza che la sua situazione particolare si imponga all'attenzione del direttore e dell'insegnante. Nella scuola elementare, infatti, il fanciullo ha modo di essere maggiormente seguito e studiato: anzitutto, perchè l'insegnante è unico per tutte le materie e può, quindi, misurarne e valutarne le attitudini in ogni campo; in secondo luogo, perchè, con l'istituzione delle refezioni scolastiche e degli educatori, proprio i bambini più bisognosi finiscono col passare nella scuola la maggior parte della loro giornata; su di essa si può perciò contare decisamente come elemento equilibratore e risanatore nella vita del fanciullo, e nel suo ambito il servizio sociale si muove armoniosamente.

Nei nostri esperimenti abbiamo di regola, trovato comprensione pronta e fattiva nei direttori e negli insegnanti, buona collaborazione nei medici scolastici e nelle assistenti sanitarie, piena rispondenza negli allievi. Si è sentito da parte di tutti che l'opera dell'assistente sociale vale a colmare una lacuna assai sensibile in questo tipo di scuola che va avviandosi lentamente, ma sicuramente, verso una concezione sociale e formativa dei suoi compiti.

Per quanto riguarda il lavoro nell'ambiente familiare, l'assistente sociale addetto alla scuola elementare, si è trovato di fronte ad una

gamma estremamente varia e complessa di problemi in quanto si è dovuto introdurre in famiglie appartenenti ai più diversi stati sociali.

Negli ambienti più miseri e meno dotati (dove naturalmente ha avuto più occasione di agire) è stato accolto generalmente con simpatia quando ha saputo dimostrare discrezione, rispetto per l'altrui personalità, interessamento sincero nei riguardi del bambino.

Vi è stata perciò una certa facilità nel creare quel « ponte affettivo » che stabilisce confidenza e fiducia e permette la conoscenza di ogni lato della situazione ambientale. Per la diagnosi, dunque, l'inchiesta familiare ha potuto fornire preziosi elementi; non altrettanto è stato per quanto riguarda la terapia. In tale campo, l'assistente sociale ha potuto contare assai poco sulla collaborazione dei familiari, soprattutto per insufficienza culturale ed intellettuale. Ha dovuto perciò, quasi sempre far leva sulla scuola, oltre che sui propri mezzi. Il lavoro familiare però ha dato egualmente frutti preziosi, in quanto spesso i genitori presentavano propri problemi che l'assistente sociale, era in grado di risolvere e che, non di rado, rappresentavano la spiegazione dello stato d'animo del bambino preso in esame: in casi di estrema miserabilità, di disordine morale e materiale, di ambiente igienicamente pessimo, di clamorose discordie familiari, si sono potuti ottenere miglioramenti abbastanza sensibili, che hanno influito sul rendimento del bambino e sul suo modo di comportarsi.

Si è trattato, quindi, più di eliminare fattori negativi, che di suscitare nei familiari atteggiamenti positivamente influenti sulla psiche infantile: ma è stato già molto e, neutralizzate per quanto possibile le influenze controproducenti, la scuola è stata posta in grado di compiere a fondo la sua opera formativa.

Si è potuto svolgere, invece, una opera di educazione della famiglia, con estremo tatto e delicatezza, dove la situazione lo ha permesso e dove almeno un medio livello intellettuale, culturale, morale ed economico, facilitava la presentazione e la comprensione dei problemi esistenti.

2. SCUOLA MEDIA

Per quanto riguarda la scuola media, la questione assume un aspetto diverso: qui si tratta, in molti casi, di ovviare alle deficienze inevitabili di un organismo in cui prevale nettamente l'aspetto didattico su quello formativo.

Mentre nelle scuole elementari l'insegnante generalmente conosce molti lati della personalità e del temperamento dell'allievo, nella scuola media questo è spesso soltanto un nome accompagnato da una rigida valutazione numerica.

I rapporti fra insegnanti ed adolescenti divengono, non di rado, impersonali e si svuotano di ogni colore, giacchè i professori, oberati dalla preoccupazione dei programmi da esaurire, finiscono generalmente per spogliare la funzione dell'insegnamento da quella che è la sua essenza più profonda disinteressandosi di tutto ciò che esorbita dalle loro funzioni puramente didattiche.

Questo avviene oltre tutto, in un momento difficile della vita del ragazzo, già provata dal passaggio dalle scuole elementari alle medie, di per se stesso delicatissimo; e coincide con un'altra crisi tipica della prima adolescenza: la crisi dei rapporti familiari.

Gli interessi del ragazzo, di fatti, in questo periodo si evolvono, trascendono l'ambiente domestico, tendono a settori sempre più vasti; la famiglia difficilmente comprende questo distacco ed è portata a sentirsene ferita ed a considerarlo « ribellione ». Così, spesso, ci si trova di fronte ad una sistematica compressione di questo fiorire di nuovi interessi, mentre se si concedessero queste libertà e se si additassero campi di attività, l'adolescente potrebbe liberamente espandersi e trovare il proprio equilibrio.

L'assistente sociale ha frequentemente incontrato nell'ambito della scuola media, situazioni siffatte, ed ha dovuto usare particolare tatto ed intuito psicologico per penetrarle e risolverle.

Il suo intervento è stato richiesto, il più delle volte, per i seguenti casi: *a)* esplosioni improvvise di ribellione e di indisciplina; *b)* sbalzi di rendimento anormali; *c)* interessamento precoce e morboso per processi sessuali; *d)* manifestazioni (quasi sempre lievi) di anormalità nello stesso campo; *e)* depressioni con stato di abulia e scarsissimo interessamento alla scuola; *f)* eccessivo affaticamento; *g)* stati d'animo generali meritevoli di essere seguiti; *h)* condizioni predisponenti a gesti inconsulti ecc.

In linea generale, non è stato troppo difficile risolvere la maggior parte delle situazioni, in quanto si è potuto contare sulla perfetta rispondenza da parte del ragazzo, il quale, lusingato e felice dell'attenzione posta su di lui, ha sempre contribuito, in misura notevole, alla chiarificazione dei suoi problemi che, per la prima volta, aveva modo di discutere con qualcuno su di un piano di piena sincerità.

Ottima è stata la collaborazione offerta dal Provveditorato agli studi e dai Presidi sotto tutti i rapporti.

Non molto frequenti, invece, sono stati i casi di buona comprensione fra gli insegnanti, i problemi dei quali sono quasi sempre, come si è accennato, limitati alla materia del proprio insegnamento e spesso privi di riguardo verso ogni altra esigenza dei loro allievi.

Da alcuni segni, però, si è notato che l'esperimento non è stato vano neppure da questo punto di vista, in quanto l'insegnante, se

non si è fatto promotore di segnalazioni (che sono sempre giunte all'assistente sociale attraverso i Presidi), si è, però, in genere interessato alla soluzione del caso ed ha, talvolta, collaborato ad essa con particolari accorgimenti pedagogici, maturati in colloqui con i Presidi e con l'assistente sociale.

Buona l'accoglienza nelle famiglie, ed ottimi talvolta i risultati dei *colloqui* con parenti dotati di buona preparazione culturale.

Assai più difficili i colloqui con genitori appartenenti a quel particolare ceto piccolo-borghese, persuaso, in genere, di non aver nulla da imparare e di essere perfettamente in grado di provvedere all'avvenire dei propri figli, dei quali, purtroppo, assai spesso ignorano invece, le esigenze più intime ed i sentimenti più genuini.

3. Metodo seguito nell'attuazione pratica del servizio sociale scolastico

Il metodo seguito nell'attuazione pratica del servizio sociale scolastico, si basa su un comune denominatore che è, per ogni ordine di scuola, *l'inchiesta individuale e familiare*.

Per quanto riguarda le scuole elementari la segnalazione del caso parte dall'insegnante o dal direttore, che hanno notato in qualche allievo particolari anomalie o indizi, da cui è trapelata una situazione familiare equivoca o che desiderano approfondire.

In genere l'assistente sociale ha avuto un primo incontro con l'insegnante che gli ha esposto il proprio punto di vista e le deficienze o anomalie del ragazzo: già in possesso di tali dati di fatto, l'assistente sociale ha compiuto una serie di visite familiari, introducendosi come inviato dalla scuola con vari pretesti: l'assenza prolungata, lo scarso profitto, la cattiva condotta, la frequenza saltuaria, i disturbi di vario genere notati nel fanciullo ecc.

Generalmente in tale opera preliminare si hanno colloqui col bambino e poi separatamente, con i vari familiari e conviventi al fine di poter confrontare i diversi punti di vista e trovare eventualmente il loro punto di incontro; ed inoltre, per valutare la differenza di comportamento del fanciullo nella casa e nella scuola.

A questo punto, l'assistente sociale è stato generalmente in grado di esprimere il giudizio almeno su questo aspetto del problema. Nelle inchieste effettuate dalla Scuola di servizio sociale di Firenze l'anormale comportamento del bambino è dipeso da uno di questi fattori:

a) da situazione ambientale e morale, da miseria, pessime condizioni igieniche, ecc.;

b) da deficienze intellettuali, fisiche o del carattere, indipendenti dall'ambiente spesso dovute a fattori ereditari o a cattive condizioni di salute del bambino;

c) da entrambe le cause associate.

Nel primo caso l'assistente sociale ha indirizzato la propria azione al fine di rimuovere le ragioni di turbamento e ha cercato di agire nell'ambiente. Nel secondo caso, in accordo con l'assistente sanitaria, ha provveduto a che il bambino fosse sottoposto a visita medica ed esame psicologico, per aver conferma indubbia della sua intuizione e di quella dell'insegnante indicando poi alle autorità della scuola l'esito di tali visite per gli opportuni provvedimenti, quali lo smistamento in classi differenziali dei tardivi, degli instabili, dei ripetenti per vari anni, ecc.

Per i gracili, i predisposti alla tbc., i nervosi ecc., l'assistente sociale ha proposto, in accordo con l'assistente sanitaria, l'internamento in preventori, lo smistamento in scuole all'aperto, ecc.

Per ragazzi segnalati per l'eventuale esame ai fini dell'orientamento professionale, al termine della scuola elementare, l'assistente sociale si è avvalso della collaborazione dell'« Istituto per l'applicazione della psicologia all'orientamento professionale » del Comune di Firenze ed ha curato di presentare all'orientatore prima dell'esame una chiara e breve relazione sulle condizioni familiari del ragazzo, sulla sua carriera scolastica, sul genere di attività lavorativa dei genitori ecc. affinché il giudizio ed il consiglio di orientamento tenessero conto di questi importanti e spesso determinanti fattori.

Nella *scuola media*, come già accennato, il metodo seguito subisce alcune trasformazioni in quanto elemento fondamentale è, oltre che l'inchiesta familiare, *il colloquio col ragazzo*.

Questo ha dato spesso risultati così consolanti, da rendere persino superfluo ogni ulteriore intervento. Il ragazzo si è aperto subito, talvolta dopo una certa esitazione, e spesso si è avuta l'impressione di essere arrivati appena in tempo, con una chiarificazione, un consiglio discreto, una messa a punto, per evitare pericolosi squilibri ed esplosioni inconsulte.

Occorre ricordare ciò che l'esperimento di servizio sociale scolastico della Scuola di servizio sociale di Firenze ha ancora una volta posto in rilievo: *l'adolescente tende a vedere i suoi problemi in modo unilaterale e ad ingrandirli sproporzionatamente* ed è spinto da uno smisurato desiderio di affermazione di sé che, se ben indirizzato, può servire a grandi cose; se, al contrario, viene compresso od esasperato, esplose talvolta pericolosamente.

Il colloquio si è ripetuto spesso per più volte; quindi, con molta

cautela, si è cercato di compiere l'indagine familiare, onde ottenere, se possibile, una certa collaborazione nell'ambito familiare.

Quando ciò non è stato possibile si è fatto in genere nota la situazione al Preside o ai professori della scuola media perchè tenessero conto della particolare situazione familiare del ragazzo e cercassero di attenuare le conseguenze dell'educazione errata nell'animo del giovanetto; oppure si è cercato di equilibrare le deficienze familiari, offrendo la possibilità al ragazzo di entrare in associazioni adatte alla sua età, proponendo svaghi, gite, attività adatte alla sua età, ponendolo a suo agio e procurando che si formasse un ambiente consono ai suoi gusti ed alle sue tendenze.

Per quella particolare forma di assistenza sociale, che è l'orientamento professionale nelle scuole di avviamento, si sono seguiti gli stessi criteri già illustrati a proposito delle scuole elementari in collaborazione con l'« Istituto per le applicazioni della psicologia » del Comune.

Un particolare metodo di azione ha richiesto quella parte del lavoro svolto riguardante una particolare forma di orientamento: quello universitario per i maturandi dei licei classici e scientifici.

E' stato effettuato un tirocinio a carattere continuativo consistente nella collaborazione data al « Consultorio universitario per l'orientamento professionale », esistente in Firenze presso l'Università degli Studi, a favore dei maturandi dei licei classici e scientifici che si trovano a dover effettuare la difficile scelta della facoltà universitaria e talvolta mancano della maturità necessaria per valutare ogni elemento e per resistere ad influenze esterne che potrebbero eventualmente stornarli dalla loro più genuina vocazione. Incaricati del Consultorio si recano nei licei di Stato, consegnano questionari agli allievi e, dopo aver brevemente illustrato il problema, li invitano ad assistere a conferenze tenute da docenti universitari di ogni facoltà, per illustrare le caratteristiche di ognuna di esse, le vie professionali che si aprono dopo il conferimento della laurea, le attitudini che occorrono sia per superare i vari esami compresi nel piano di studio, sia per avviarsi alle attività professionali successive.

Ultimo e conclusivo momento dell'attività del Consultorio è il *colloquio* a cui il giovane si reca volontariamente e che serve assai spesso per illuminarlo, chiarire i suoi problemi, valutare con lui le sue possibilità e che talvolta è efficace ben oltre i limiti che l'orientatore si era posto, come azione riequilibratrice e rieducatrice.

4. Risultati conseguiti

E' necessario per concludere portare dei dati più precisi, tratti dalla raccolta di casi e dalle relazioni esistenti presso la Scuola di servizio sociale. Abbiamo finora gettato uno sguardo sul lavoro svolto soprattutto cercando di lumeggiarne gli aspetti essenziali, le caratteristiche, i metodi: in una parola la *qualità*.

Vorremmo ora dare una idea della quantità di casi presi in esame e della mole complessiva dell'attività effettuata, per poi trarre da questo insieme alcune cifre parziali indicanti nei limiti consentiti dalla materia estremamente fluida in quanti di tali casi si è raggiunta una soluzione soddisfacente; o per lo meno si è sicuramente intravista e si sono create tutte le condizioni per il suo raggiungimento da parte degli assistiti.

Gli esperimenti di servizio sociale scolastico sono stati iniziati nell'anno 1950-51, sono proseguiti nei successivi anni scolastici e sono tutt'ora in corso.

Durante questo periodo di tempo sono stati distaccati gruppi di allievi sotto la guida di un istruttore, presso numerose scuole di vario ordine e grado ed esattamente:

Scuole elementari	18
Scuole medie	4
Istituti di avviamento professionale	4
Istituti tecnici di vario indirizzo	4
Enti ed istituzioni collegate ai problemi scolastici (1)	9

I casi presi complessivamente in esame all'inizio dell'attività ad oggi sono così ripartiti (dati percentuali):

Scuole elementari	30,8
Scuole medie	5,3
Istituti di avviamento professionale	6,6
Istituti tecnici di vario indirizzo	6,3
Enti ed istituzioni varie	51,0

I casi trattati per le istituzioni collegate ai problemi scolastici possono così suddividersi (dati percentuali):

— casi trattati in collegamento con l'Istituto per le applicazioni della psicologia all'orientamento professionale (2)	31,25
--	-------

(1) Doposcuola, scuole popolari per adulti, consultori di orientamento professionale, istituti per le applicazioni della psicologia, ecc.

(2) Quest'attività è stata essenzialmente svolta nelle classi 5^e elementari e negli istituti tecnici e di avviamento professionale ed è consistita in uno speciale tipo di inchiesta scolastico-familiare, studiato ai fini dell'orientamento professionale. Tale indagine ha contribuito in misura notevole all'emissione di responsi attitudinali fondati sulla valutazione dell'intera personalità del soggetto vista in continuità, oltrechè sui dati offerti dall'esame psicotecnico.

-- casi trattati in collegamento con il Consultorio universitario per l'orientamento professionale (prevalentemente colloqui)	45,85
-- casi trattati in collegamento con l'Istituto per le applicazioni della psicologia	10,40
-- casi trattati per l'Istituto medico-pedagogico	6,25
-- casi trattati per doposcuola	4,10
-- casi trattati per scuole popolari per adulti	2,15

Non è questa evidentemente una materia che si presti ad una eccessiva schematizzazione, in quanto ogni caso ha le sue caratteristiche in categorie, ecco quali essi apparvero dopo le indagini svolte (dati percentuali):

Scuola elementare:

-- bambini risultati affetti da ritardo mentale	16,55
-- bambini il cui ambiente familiare risultò irreparabilmente negativo	4,15
-- bambini il cui scarso rendimento scolastico risultò determinato da infelice situazione familiare	31,10
-- bambini risultati psicopatici ed anormali del carattere	13,80
-- bambini il cui scarso rendimento risultò dovuto a pessime condizioni di salute	6,20
-- trascuratezza familiare nell'adempimento dell'obbligo scolastico	28,20

Per molti di tali casi si poterono prendere adeguati provvedimenti ed in particolare:

-- bambini smistati alle differenziali dopo conveniente esame psicologico e medico	22,00
-- bambini ricoverati all'Istituto medico pedagogico	2,50
-- bambini sottratti all'ambiente familiare e sistemati in istituti di educazione	3,50
-- bambini nei quali si ottenne l'ascesa del livello del rendimento e la normalizzazione del carattere, mediante miglioramento della situazione familiare (1)	24,00
-- bambini passati all'assistente sanitaria e sottoposti a cure mediche o inviati a scuole all'aperto, preventori, ecc.	7,00

(1) Il miglioramento fu ottenuto in alcune situazioni familiari sia eliminando cause di malcontento (ad esempio con l'acceleramento e la felice risoluzione di una pratica iniziata dalla famiglia di un alunno per ottenere un quartiere popolare) sia attenuando o sanando dei dissidi con la persuasione e la chiarificazione, sia procurando il ricovero all'ospedale psichiatrico di un congiunto malato la cui presenza turbava la famiglia d'un altro alunno ecc.

— bambini ricondotti a scuole che mediante opera di persuasione sui familiari hanno mantenuto regolarmente la frequenza 41,00

Scuola media:

— anormalità del carattere (turbe sessuali, psicosi, fobie, asocialità, tendenza all'isolamento, indisciplina, instabilità motoria e psichica, cattivo adattamento scolastico) 29,10
 — squilibri provocati da conflitti familiari 36,00
 — stato di abbattimento determinato da affaticamento scolastico 10,90
 — assoluta scontentezza riguardo al ramo di studi scelti 8,50
 — sospetta insufficienza di capacità intellettuale 4,40
 — difficoltà economiche gravi 5,40
 — cattivo stato di salute generale 5,60

In alcuni di tali casi ci siamo avvicinati a buone conclusioni, ma particolarmente difficile è in questo campo riassumere in cifre l'opera svolta.

Comunque approssimativamente si possono così riassumere i risultati conseguiti (dati percentuali):

— risoluzione di turbamenti dovuti a traumi ed anormalità di vario genere 26,45
 — cambiamento di indirizzo di studi 6,50
 — miglioramento delle relazioni familiari con conseguente stabilizzazione del rendimento scolastico 52,90
 — consigli riguardo all'abbandono della scuola da parte di elementi assolutamente negativi ed avvio ad appropriate attività lavorative, mediante esame di orientamento professionale 3,20
 — facilitazioni ottenute per l'acquisto e procacciamento di libri e materiale scolastico 7,75
 — espletamento di pratiche per concorsi a borse di studio 3,20

In tale enumerazione di risultati non è compresa l'attività già citata attinente all'orientamento professionale e svolta in collaborazione con l'istituto per le applicazioni della psicologia, per la quale rimandiamo a quanto detto in merito agli istituti di istruzione media.

La collaborazione all'opera dell'orientatore è parte integrante del servizio sociale scolastico nelle scuole a carattere di avviamento professionale ed industriale oltre che in quelle elementari.

I risultati conseguiti in tre anni non sono certamente valutabili a così breve distanza di tempo: ma certamente un apporto non indifferente è stato dato alla realizzazione dei fini di un proficuo lavoro di orientamento scolastico e professionale.

Un capitolo a parte meriterebbe l'opera svolta presso il « Consultorio universitario »: in questo contatto con i giovani maturandi si sono avuti risultati veramente lusinghieri (le espressioni di gratitudine frequentissime lo confermano).

Non ci si può certo illudere che tutti i colloqui avuti abbiano concluso con un deciso consiglio nella scelta della facoltà.

In molti casi si è esortato il giovane a tornare al Consultorio dopo più profonda riflessione; in altri, specie quando sono trapelati dissensi familiari, si è richiesto l'intervento dei genitori.

Ma, per lo più, si può dire che i giovani hanno lasciato il consultorio o decisamente orientati o con idee molto chiarite e la mente sgombra da ideali utopistici o da sogni senza fondamento.

E' chiaro che non si possono tradurre in cifre i risultati di questi colloqui sui quali i giovani assai spesso seguitano a riflettere fino al giorno dell'iscrizione all'Università.

Questo è il quadro generale, naturalmente approssimativo, dei risultati conseguiti.

Le inchieste che seguono a titolo esemplificativo potranno dare una idea ancora più concreta delle possibilità del lavoro sociale, dell'impostazione che ad esso si è data, degli sviluppi che potrà avere in futuro.

5. Inchieste individuali

1. SCUOLA ELEMENTARE

1. R.A. - Sesso: m.; età reale: 6 a. 6 m.; età mentale: 5 a. 4 m.; quoziente di intelligenza: 0,81.

Scuola: in rione popolare.

Abitazione: in rione popolare.

Situazione familiare: la madre, nubile, affetta da epilessia, tentò due volte il suicidio con varechina durante la gravidanza; sette mesi dopo il parto abbandonò il figlio e sposò un uomo che non era il padre di R. A. Il padre naturale ha riconosciuto il figlio; si è però successivamente sposato; la matrigna non ha voluto il figliastro in casa. R. A. abita con i nonni paterni; il nonno è alcoolizzato. Una zia paterna è nevropatica e tbc.

Situazione personale: non dimostra attenzione; non vuole leggere nè scrivere; ama la compagnia.

Esame psicologico: intelligenza debole; attenzione distraibile; capacità logica ed intelligenza pratica scadenti; instabile.

Esame medico: sviluppo fisico normale; ha avuto quattro polmoniti e pertosse; molto nervoso.

Intervento dell'assistente sociale chiesto dall'insegnante perchè dimostrava infantilismo spiccato ed incapacità di attenzione. Inoltre frequentava poco la scuola.

Provvedimenti: Iscrizione in classe differenziale. Intervento dell'assistente sociale al fine di riportare il ragazzo, dimostratosi oltremodo bisognoso di affetto nell'ambito familiare del padre.

2. T.P. - Sesso: m.; età reale: 8 a. 6 m.; età mentale 5 a. 6 m.; quoziente di intelligenza: 0,64.

Scuola: in rione centrale.

Abitazione: in rione popolare.

Situazione familiare: la famiglia di T. P. vive in coabitazione con altri tre nuclei familiari. Il padre, operaio fontaniere, è spesso disoccupato; passa tutto il tempo libero in un circolo. La madre lavora a mezzo servizio in case private. Nucleo familiare iscritto nell'elenco dei poveri.

Situazione personale: affettuoso, vuole molto bene alla madre; è geloso di ogni manifestazione affettiva di questa verso altre persone. Manifesta forte reazione contro la società colpevole, a suo parere, degli scarsi guadagni del padre. Spesso si trova, a causa della coabitazione, presente a manifestazioni sessuali; a volte ricerca tale occasione; ha però una conoscenza superficiale dei rapporti sessuali. Vorrebbe sempre cantare e giocare.

Esame psicologico: grave debolezza dell'attenzione e della memoria; scadente capacità logica ed intelligenza pratica; apprendimento lento.

Esame medico: mongoloide; aspetto vecchieggiante; tic nervosi; tare nervose del gentilizio; disfunzione endocrine.

Chiesto l'intervento dell'assistente sociale dall'insegnante della classe differenziale perchè violento, bizzoso ed irrequieto.

Provvedimenti: prosecuzione degli studi in classe differenziale. Consigli alla famiglia ed ai nuclei familiari conviventi al fine di una maggiore prudenza nei confronti di T. P. Azione per una maggiore cura ed attenzione nei rapporti fra famiglia e bambino, specie nei riguardi del padre.

3. F.A. - Sesso: f.; età reale: 7 a. 8 m.; età mentale: 6 a. 3 m.; quoziente di intelligenza: 0,82.

Scuola: in rione popolare.

Abitazione: in rione popolare.

Situazione familiare: padre e madre di intelligenza normale. Il padre è disoccupato. Nucleo familiare composto di sette persone. Vivono tutti in una stanza e per di più il quartiere è in coabitazione.

Introiti di provenienza non accertata. Moralità scadente specie nella madre che sembra faccia una vita immorale. Condizioni familiari, ed ambientali miserrime.

Situazione personale: incostante; bugiarda; irrequieta; parla spesso in maniera sconveniente. Causa la mancanza di posto in casa la bambina sta sempre fuori.

Esame psicologico: comportamento che risente completamente della deficiente situazione familiare ed ambientale.

Esame medico: condizioni fisiche scadenti ed in particolare: anemia, linfatismo, adenoidismo, ipertrofia tonsillare.

Richiesto l'intervento dell'assistente sociale da parte dell'insegnante causa l'intelligenza scarsissima dimostrata dall'allieva.

Provvedimenti: prosecuzione degli studi in classe differenziale. Intervento dell'assistente sociale specie nei confronti della madre e della sorella onde ottenere una maggiore normalità di rapporti e cura più delicata della fanciulla.

4. C.A. - Sesso: m.; età reale: 7 a.; età mentale 5 a. 8 m.; quoziente di intelligenza: 0,81.

Scuola: in rione popolarissimo.

Abitazione: in rione popolarissimo.

Situazione familiare: padre esercente di piccola osteria; luetico. La madre conduce una vita amorale; luetica; ha avuto molti figli. Intelligenza debole. I genitori non sono sposati. Il C.A. è secondogenito; è stato allevato in brefotrofo. Il padre ora convive con una donna che ha avuto un figlio da un altro uomo.

Situazione personale: grande affettività. Sente molto la mancanza della mamma e cerca l'affetto materno nella donna che attualmente convive col padre.

Esame psicologico: attenzione e memoria scarse; molto distraibile; capacità logica debole; apprendimento e reazioni lente; intelligenza pratica sufficiente.

Esame medico: sviluppo fisico normale; positiva R. W. alla nascita, poi negativa; miope.

Chiesto l'intervento dell'assistente sociale scolastico da parte dell'insegnante perchè il soggetto manifestava mancanza di volontà, disattenzione, assenze frequenti, scarso rendimento scolastico. Calmo.

Provvedimenti: prosecuzione degli studi in classe differenziale. Azione sul padre e sulla donna che con lui convive (incinta) affinché si uniscano in matrimonio. Ciò anche al fine di ridare al soggetto una donna che di lui si prenda cura. Escluso in ogni caso, l'allontanamento del soggetto dalla famiglia a causa della sua particolare affettività.

5. P.A. - Sesso: f.; età reale: 15 a., 2 m.; età mentale: 10 a., m.;
quoziente di intelligenza: 0,67.

Scuola: in rione centrale.

Abitazione: in rione popolare.

Situazione familiare: il padre, ora defunto, era alcoolizzato; di temperamento iroso. La madre, di professione portiera, è attualmente risposta ed ha un figliastro. In famiglia nessuna grave malattia.

Situazione personale: frequenta la 3^a classe elementare. Non è eccessivamente curata in famiglia, anche a causa degli scarsi risultati scolastici. Si dimostra molto bisognosa di affetto e di protezione.

Esame psicologico: sviluppo dell'affettività relativo a quello mentale; deficienza mentale grave.

Esame medico: nata prematura; debilità congenita; microcefalia; balbuzie.

Richiesto l'intervento dell'assistente sociale scolastico dall'insegnante della classe differenziale, causa la scarsa possibilità di apprendimento dimostrata.

Provvedimenti: prosecuzione degli studi in classe differenziale. Cure particolari per sostenere l'apprendimento al fine di completare almeno il grado inferiore di studi. Orientamento professionale al fine dell'avviamento al lavoro più rispondente alle sue attitudini.

6. L.A. - Sesso: m.; età mentale: 6 a., 3 m.; età reale: 6 a., 10 m.;
quoziente di intelligenza: 0,81.

Scuola: in rione popolarissimo.

Abitazione: in rione popolarissimo.

Situazione familiare: padre, meridionale, operaio pellettiere; non si occupa della famiglia. Madre, tbc, lavora tutto il giorno per guadagnare di che mantenere la famiglia; è stata sottoposta numerose volte ad aborti terapeutici. Nonna si occupa un po' di L. A. Nonno paralitico e muto. Condizioni finanziarie della famiglia, discrete.

Situazione personale: figlio unico; irrequieto.

Esame psicologico: nervoso; allegro; ipersensibile.

Esame medico: gracilità accentuata; linfatismo, ipertrofia tonsillare; bronchite asmatica.

Chiesto l'intervento dell'assistente sociale dall'insegnante perchè il soggetto si è mostrato in aula molto irrequieto, con scarsa disposizione ad apprendere e con conseguenze di ambiente familiare tarato.

Provvedimenti: prosecuzione degli studi in classe differenziale. Possibilità in scuole all'aperto. Azione di assistenza sociale in ordine al miglioramento delle relazioni fra i familiari ed all'adempimento degli obblighi di cura dei genitori a favore del soggetto.

7. V.F. - Sesso: m.; età reale: 7 a., 3 m.; età mentale: 5 a., 10 m.;
quoziente di intelligenza: 0,70.

Scuola: in rione popolare.

Abitazione: in rione popolare.

Situazione familiare: famiglia numerosa ed indigente. Ambiente sovraffollato ed assolutamente inidoneo igienicamente. I genitori si occupano dei figli, ma la scarsissima intelligenza impedisce loro di andare oltre una certa preoccupazione per il loro benessere fisico. Famiglia moralmente sana; genitori dotati di buona volontà e docili ai consigli.

Situazione personale: bambino instabile ed irrequieto; torpido nelle relazioni, non molto socievole; chiuso, timido, affettivamente superficiale e primitivo; presenta difetti di pronuncia.

Esame psicologico: intelligenza molto debole; attenzione distraibile; memoria scarsissima; capacità logica scadentissima; tipo di apprendimento lento; poca capacità di applicazione.

Esame medico: condizioni fisiche generali scadenti; linfatismo; adenopatia; ipertrofia tonsillare.

Intervento dell'assistente sociale richiesto dal Direttore per accertare le reali possibilità del bambino; le cause dello scarso rendimento, e le possibilità di miglioramento della situazione familiare.

Provvedimenti: smistamento alla classe differenziale; cure fisiche ricostituenti. Accelerata e conclusa positivamente una pratica per la concessione di un quartiere in case popolari. Ottenuta occupazione lavorativa per il fratello maggiore. Consigli pedagogici ai genitori e frequenti visite domiciliari.

8. F.L. - Sesso: m.; età reale: 6 a. 5 m.; età mentale: 5 a. 6 m.; quotazione di intelligenza: 0,85.

Scuola: in rione popolare.

Abitazione: in rione popolare.

Situazione familiare: la madre è al servizio in casa privata in altra città e viene a trovare il figlio una volta al mese; intelligenza normale. Il padre ha pochissima voglia di lavorare; fa il commesso viaggiatore; si occupa scarsamente dei figli. Il bambino vive con la nonna, affettuosa, ma priva di influenza sul ragazzo. Il fratello minore frequenta l'asilo.

Situazione personale: apprendimento nullo; è vivace e denota un certo interesse; cognizioni evanescenti e facilmente obliabili. Manca di un ambiente affettivamente idoneo e di cure materne. Presenta lieve difetti di pronuncia; è molto socievole.

Esame medico: condizioni fisiche generali scadenti; gracilità; ipereccitabilità.

Intervento dell'assistente sociale richiesto dall'insegnante per l'accertamento delle cause dello scarsissimo rendimento scolastico familiare.

Provvedimento: cure fisiche energiche e continuative; prosecuzione degli studi in classe differenziale, all'aperto. Frequenti visite familiari per consigli alla mamma.

9. P.L. - Sesso: m.; età reale: 10 a. 1 m.; età mentale: 9 a. 6 m.

Scuola: in rione semiperiferico.

Abitazione: in quartiere signorile (seminterrato di palazzo).

Situazione familiare: padre maresciallo in pensione. Madre a. c. Padre, eccezionalmente rigido, controlla continuamente il figlio. Madre con note tipicamente nevrotiche. Comportamento del bambino in famiglia represso, non spontaneo. Nucleo familiare di 5 persone.

Situazione personale: il ragazzo presenta spiccata instabilità, ambivalenza nel comportamento, infantilismo somatico. Sta sempre con la madre che reprime sempre ogni suo moto.

Esame psicologico: buona capacità di attenzione continua. Lentezza di esecuzione, e delle reazioni motorie. Aspetto intellettuale nettamente influenzato dalla sfera affettiva. Complessivamente intelligenza media normale. Instabilità di carattere.

Esame medico: infantilismo somatico. Stato generale discreto, Bisognoso di cure ricostituenti per agevolare lo sviluppo.

Intervento dell'assistente sociale chiesto dal Direttore perchè in classe risultava insopportabile e motivo di disordine.

Provvedimenti: colloqui con i genitori per consigli pedagogici. Parere negativo per lo smistamento del ragazzo alla scuola differenziale. Trasferimento dell'alunno in altra scuola, previa informazione dell'insegnante e del Direttore sulla situazione familiare, onde ristabilire l'equilibrio affettivo.

2. SCUOLE MEDIE, DI AVVIAMENTO ED ISTITUTI INDUSTRIALI

10. D.I.P. - Sesso: m.; età reale: 14 a.

Scuola: media in rione popolare.

Abitazione: in rione signorile.

Situazione familiare: padre defunto. La madre si è risposata; non si occupa che saltuariamente e senza intensità del figlio. Il patrigno, proprietario di una calzoleria notevolmente avviata, vuole molto bene al figliastro e cerca di supplire in tutto al padre defunto.

Situazione personale: il soggetto dimostra sempre reazioni contrarie ad ogni suggerimento od attenzione a lui rivolta dal patrigno.

Cerca spesso il consiglio agli studi e passa molta parte della giornata senza far niente o a giocare. Vorrebbe studiare meccanica e lingue.

Situazione psico-fisica: normale.

Intervento dell'assistente sociale richiesto dal Preside della scuola perchè il ragazzo dimostra scarsa voglia di studiare e spesso è assente.

Provvedimenti: colloqui molto frequenti ed amichevoli con il ragazzo con il risultato di una sua maggiore applicazione allo studio ed un miglioramento delle relazioni familiari. Colloqui, con la partecipazione dell'intera famiglia e dell'assistente sociale per una normalizzazione dei rapporti reciproci. Orientamento del soggetto al fine di un inquadramento più esatto della futura attività scolastica e lavorativa del soggetto.

11. F.F. - Sesso: f.; età reale 14 a.

Scuola: media in rione misto.

Abitazione: in rione popolare.

Situazione familiare: i genitori sono persone modeste, incolte, di scarse risorse finanziarie; hanno fatto grandi sforzi per fare studiare la figlia che ha sempre dimostrato ottime attitudini. Due figlie minori frequentano le elementari, con scarso profitto. I genitori pretendono da lei risultati brillantissimi.

Situazione personale: la ragazza è intelligente, ma è esaltata, anche per le continue lodi dei genitori; si considera al di fuori della massa. E' sensibilissima e scrive versi di gusto facile e romantico; si sente infelice nel proprio ambiente familiare. Non ha un buon equilibrio; è assolutamente egocentrica e non fa facilmente amicizie.

Intervento dell'assistente sociale richiesto dal Preside perchè aveva saputo che la ragazza aveva compiuto un tentativo di suicidio con lievi conseguenze.

Provvedimenti: colloqui approfonditi e ripetuti con la ragazza per cercare di ristabilire in lei l'equilibrio. Facilitate le relazioni con le coetanee. Il tentativo di suicidio è stato compiuto dopo un litigio in famiglia. Consigliato alla madre di non isolare la figlia e di non forzarla troppo allo studio.

12. M.C. - Sesso: f.; età reale 14 a.

Scuola: media in rione misto.

Abitazione: in rione popolare.

Situazione familiare: la madre, sana, è oberata dal peso di numerosa famiglia (6 componenti). Il padre, maresciallo di P.S. in pensione è rigidissimo con i figli. La famiglia, di origine meridionale,

non ha amicizie e la sua ambientazione appare difficile, data la natura diffidente e chiusa dei suoi componenti moralmente sani.

Situazione personale: la fanciulla dimostra interesse morboso ai problemi sessuali. E' sensibilissima, romantica, facile agli entusiasmi; soffre molto per l'ambiente familiare rigido. Di natura socievole, facile agli scoraggiamenti, alle crisi ma dotata di facilità di recupero. Intelligenza normale. Buona capacità di apprendere.

Intervento dell'assistente sociale chiesto dal Preside perchè l'insegnante ha rilevato eccessiva tendenza ad astrarsi e discontinuità di rendimento scolastico.

Provvedimenti: l'indagine familiare ha accertato che la fanciulla manca assolutamente di svago; passa i pochi momenti liberi con una vecchia signorina amica di famiglia per ordine della madre. Non va mai al cinema nè ha compagnia. Su tali basi si è consigliato il padre a darle maggiore libertà e svaghi assieme ai fratelli; iscriverla ad una associazione femminile. Colloqui con la famiglia e con la fanciulla che si è mostrata subito molto migliorata e meno ipersensibile.

13. M.M. - Sesso: m.; età reale: 15 a. 4 m.; età mentale: 13 a. 8 m.; quoziente di intelligenza: 0,89.

Scuola: di avviamento professionale in rione misto.

Abitazione: in estrema periferia: rione popolare.

Situazione familiare: il padre disoccupato, operato di calcinoma allo stomaco. La madre, sofferente di disfunzioni alla tiroide, lavora a domicilio. Situazione economica misera. Famiglia sana moralmente ma atmosfera pesante e triste per le condizioni di salute e per il temperamento pessimistico della madre.

Situazione personale: figlio unico; risente molto della tristezza dell'ambiente. Si alternano in lui periodi di malinconia con momenti di particolare eccitazione emotiva. Instabile; sensibilità di tipo assai infantile.

Esame psicologico: intelligenza lievemente debole; buona memoria visiva ed uditiva; debolezza della capacità logica.

Esame medico: costituzione robusta; molto sviluppato per la sua età; sviluppo sessuale normale.

Intervento dell'assistente sociale richiesto dal Preside per l'indisciplina del ragazzo in classe, per gli squilibri di comportamento e rendimento.

Provvedimenti: colloqui numerosi con la madre per esortarla a non lamentarsi continuamente alla presenza del figlio. Procurato lavoro al padre. Esame di orientamento scolastico e professionale al fine di un consiglio per l'iscrizione ad una scuola industriale per l'anno in corso.

14 M.F. - Sesso: f.; età reale: 14 a. 7 m.; età mentale: 11 a. 3 m.;
quoziente di intelligenza: 0,88.

Scuola: di avviamento professionale in rione misto.

Abitazione: in zona centrale.

Situazione familiare: il padre medico. Madre a. c. Il padre fa continuamente osservare alla ragazza di essere poco intelligente; ciò fanno anche le due sorelle maggiori. Condizioni discrete. La madre comprende meglio la figlia. Cattive relazioni fra i genitori soprattutto per il carattere del padre, duro, egocentrico, incomprensivo.

Situazione personale: la bambina, poco dotata, è molto timida ed ha paura di tutto; ha anche un desiderio vivissimo di imporsi in qualche modo. E' addolorata a causa degli insuccessi scolastici.

Esame psicologico: intelligenza debole; memoria scadente; attenzione quasi sufficiente; tipo lento; qualche leggera turbe di carattere sessuale.

Esame medico: discreto stato generale.

Intervento dell'assistente sociale richiesto per la situazione della ragazza in classe causa la mancanza di affiatamento e di amicizie. Le compagne ridevano alle sue interrogazioni.

Provvedimenti: ritiro dalla Scuola professionale ed iscrizione ad un corso per assistente di scuola materna. Consigli in famiglia circa l'astensione dal rimproverarla e dal punirla e per mutare il precedente atteggiamento di scherno. Favorito il contatto con bambine della sua età per lo stabilimento di amicizie idonee alla creazione di un migliore equilibrio affettivo.

PAGINA BIANCA

Scuola superiore di servizio sociale di Trieste

**INCHIESTA SU UN GRUPPO DI VECCHI
IN CONDIZIONI DI INDIGENZA**

PAGINA BIANCA

Risultati dell'inchiesta

Da 4.000 inchieste fatte dagli allievi della Scuola superiore di servizio sociale di Trieste, nel corso di 12 mesi, per conto dei vari enti assistenziali cittadini, sono state prese, a caso, 100 rilevazioni relative a persone nate prima del 1890, ossia tutte ultrasessantenni. Purtroppo la scarsità del tempo a disposizione non ha permesso di studiare un numero maggiore di casi, nè estendere l'indagine ad altre categorie di assistiti.

Le 100 rilevazioni riguardano un totale di 121 persone. Poichè sono state scelte a caso nella massa, si può in un certo qual modo ritenerle un campione rappresentativo della categoria e ritenere che, grosso modo, rispecchino quelle che sono le tristi condizioni in cui vivono, nella società moderna, vecchi e vecchie che andrebbero ben altrimenti tutelati.

Si tratta di rilevazioni rigorosamente esatte, anche se la loro crudezza possa a volte cagionare incredulità.

I cento casi sono numerati progressivamente e sono stati studiati da diversi punti di vista.

Stato di abbandono

Le 121 persone che formano i 100 nuclei studiati possono così ripartirsi:

— persone che vivono sole (talvolta hanno parenti non conviventi)	62
— persone coniugate e coabitanti	36
— persone con parenti conviventi (sorelle, madri e figlie)	6
— persone che vivono in famiglia (famiglie povere nelle quali non si nasconde al vecchio che costituisce un peso, o peggio famiglie in buone condizioni economiche che, dimenticando l'obbligo legale di fornire gli alimenti, si rivolgono all'assistenza per avere un sussidio)	17

E' assai facile notare che oltre il 50 % dei casi esaminati è rappresentato da persone che vivono in condizioni di assoluto abban-

dono, morale e materiale, perchè i sussidi assistenziali, nella misura in cui vengono erogati, son ben lungi dal risolvere il problema di vita di questi diseredati.

Sesso

Per quanto riguarda il sesso troviamo che le 121 persone sono così ripartite: maschi 35, femmine 86.

Si nota quindi una condizione più grave per le donne.

Stato civile

Celibi	4	Coniugati	45
Nubili	16	vedovi	56

I coniugati sono così ripartiti fra i due sessi: maschi 21, femmine 24; i vedovi: maschi 10, femmine 46.

Dalle cifre soprariportate si rileva un'alta percentuale di donne nubili che arrivano in tarda età senza appoggi di sorta. E' questo un problema che andrebbe approfondito.

Dei 45 coniugati, 36 sono costituiti da coppie, mentre 9 vivono separati dall'altro coniuge per ragioni varie (mancanza di alloggio, abbandono, scomparsa, deportazione, ricovero in ospedale, ecc.).

Stato di salute

In condizioni di salute buona	25
» » discreta	51
» » pessima	45

Le condizioni di salute diventano sempre più gravi a causa della scarsa alimentazione, delle condizioni di ambiente (che a volte non sono semplicemente umane) e anche dello scoraggiamento cui queste persone vanno incontro non vedendo soluzione al loro problema.

E' da notare che moltissimi avrebbero bisogno di un ricovero all'ospedale dei cronici, ma i posti letto sono del tutto inadeguati, mentre coloro che chiedono il ricovero in un gerontocomio, si trovano di fronte al « tutto esaurito » dei pochi posti disponibili (contro 350 posti occupati vi sono 500 domande in attesa di accoglimento).

Figli

Delle 121 persone, 58 hanno figli, mentre 63 sono senza figli.

Sono moltissimi i coniugati ed i vedovi ai quali uno o più figli sono premorti ed ai quali quindi viene a mancare quello che avrebbe dovuto costituire il più valido sostegno.

Condizioni ambientali

Vivono in condizioni di ambiente buone	. . .	11
» » » discrete	. . .	47
» » » pessime	. . .	63

L'aggettivo « pessime » non dipinge a sufficienza le condizioni ambientali di persone che vivono in vecchie soffitte o in scantinati ignorando tutto quello che può costituire il minimo conforto, spesso privi di materasso, lenzuola e biancheria personale.

E' solo dal contatto diretto che ci si può rendere conto come, nell'attuale società, vi sono dei nuclei di persone che non vivono certo meglio di quanto lo potessero centinaia di anni fa.

Condizioni sociali

Dei casi in esame, 24 sono persone di ottima istruzione ed educazione che le circostanze della vita hanno ridotto in uno stato sconcertante.

Godono di pensione INPS di L. 5.000 mensili	. . .	45
Godono di altra pensione o altro reddito	. . .	9
Non godono di alcuna pensione	. . .	67

Oltre il 50% delle persone in esame non hanno diritto a pensione. Il resto beneficia della pensione minima stabilita con la nuova legge sulla Previdenza. Data l'inadeguatezza dei minimi di pensione previsti dalla nuova legge bisognerebbe almeno garantire, come *diritto* assistenziale (non cioè a discrezione dell'ente erogatore) una prestazione assistenziale a tutti coloro che sono in godimento dei minimi previdenziali sino a portare la cifra a L. 10.000 mensili. Identica cifra dovrebbe venir erogata a coloro, e sono tanti, che non hanno diritto a pensione.

Dopo aver fornito i dati più significativi sulla situazione delle 121 persone esaminate, si espongono, di seguito, considerazioni e valutazioni di carattere generale sul problema dei vecchi, sotto forma di domande e risposte (dal questionario sulla base del quale sono state svolte le inchieste).

D. Quali casi di disapplicazione o di cattiva applicazione di norme legislative assistenziali avete osservato?

R. Abbiamo notato, e molto spesso, la disapplicazione di una norma di legge comune e cioè l'inosservanza totale dell'obbligo del mantenimento dei genitori, ecc. Questa disapplicazione ha degli immediati riflessi sull'assistenza perchè impone degli oneri che spetterebbero altrimenti a parenti in buone condizioni finanziarie. Si vedano in proposito i casi n. 85, 87, 95 dell'allegata documentazione. E non sono i soli. A noi stessi è capitato di parlare con una figlia che

voleva senza necessità assistenza per la madre e, alle nostre repliche tendenti a richiamarla al suo dovere di figlia, ci siamo sentiti rispondere: « *Io sono sposata, cosa c'entro con mia madre?* ».

Perchè non si esige il rispetto assoluto della norma?

D. Quali casi di lacune avete osservati? Se e come ritenete inadeguato l'attuale sistema dell'assistenza a svolgere una vera funzione assistenziale?

R. L'attuale sistema di assistenza è inadeguato. Leggendo la documentazione allegata si rileva che nessuno muore di fame; infatti l'ECA, in ogni caso di necessità, concede due pasti al giorno e concede un piccolo sussidio. Inoltre, sia pure in una soffitta od in una cantina (salvo rarissimi casi di persone senza dimora), tutti hanno un riparo per la notte. Ma non si può dire, in coscienza, che si metta la gente in grado di « vivere ». E' in realtà una forma di vegetazione che finisce con l'abbrutire le persone e costituire un pericolo per le stesse strutture sociali. La sperequazione e l'ingiustizia sono troppo forti.

Perchè non si costruiscono « case » per i vecchi?

Non gli ospiti che hanno troppo l'impronta della carità e della privazione della libertà; non i dormitori per la notte da cui le persone devono andarsene al mattino per non rientrare che a sera e vagare tutto il giorno (quale meraviglia se prendono loro méta l'osteria?), ma delle « case » vere e proprie in cui tutti questi vecchi possano vivere, mangiare, leggere, riposare, godere della loro libertà, avere la necessaria assistenza e dove s'insegni loro, se è il caso (e molte volte sarà certamente il caso, ma non è colpa loro), le regole della convivenza civile e del rispetto per tutti.

E' qui che l'assistenza sociale potrebbe svolgere un'opera di educazione, o di rieducazione, di altissimo valore umano. Probabilmente, una vecchiaia serena potrebbe insegnare molte cose anche alla gioventù e sarebbe forse più facile affrontare le difficoltà della vita, se si sapesse che ad un certo punto, anche se rimasti soli, la società non ci abbandona.

Ognuno dovrebbe avere la propria stanza, dove potere anche cucinarsi i pasti, se lo voglia. Ci dovrebbero essere anche delle stanze per i vecchi coniugi soli. Si potrebbe benissimo far pagare una retta a coloro che godono di pensioni, anche piccole, mentre, per chi fosse assolutamente sprovvisto di reddito, la retta dovrebbe venir pagata dai vari enti di assistenza, che del resto già attualmente hanno degli oneri non indifferenti a questo titolo.

Ciò che manca sono le « case » e sarebbe tanto urgente costruirle. Si risponderà che la nostra nazione è povera, ma si può osservare che vengono spese somme ingentissime per divertimenti, giuochi e scommesse.

Dal lavoro d'inchiesta fatto dagli alunni della scuola, sono state inoltre tratte le seguenti osservazioni.

Sarebbe urgente estendere l'obbligatorietà delle assicurazioni sociali alla categoria degli artigiani, specie per quanto riguarda pensioni, tbc e malattia. Essi rimangono completamente sprovvisti in casi di imprevedibili disgrazie e l'assistenza interviene sempre in maniera inefficace (i sussidi che vengono erogati attualmente sono spesso irrisori e non risolvono mai le situazioni). Vedere nell'allegata documentazione, il caso n. 77.

Sarebbe urgente unificare gli enti assistenziali. Ne esistono a decine e decine e ne deriva spesso confusione, intralcio e un enorme gravame per spese di amministrazione.

Altrettanto urgente è sollecitare la definizione delle pratiche per il risarcimento danni di guerra e beni abbandonati. Centinaia di famiglie attendono da anni.

Sollecitare gli aumenti ai tubercolotici dimessi dai sanatori sia nella misura che nella durata.

Inoltre, è notata la disapplicazione quasi completa della legge che prevede la riqualificazione e l'assorbimento degli ex-tubercolotici.

Costruire nuovi padiglioni per gli ammalati cronici che sono troppo spesso completamente abbandonati.

In questi ultimi anni, in seguito alla guerra ed all'abbandono delle terre snazionalizzate (può dirsi che questo sia un caso particolare alla città di Trieste) è invalso l'uso, contrario ad ogni legge, di prendere in casa vecchiette esuli, o assai povere, alle quali si fa fare la domestica nel vero senso della parola, in cambio di un letto e di un piatto di minestra.

Queste persone, oltre ai maltrattamenti cui vanno spesso incontro ed alle continue minacce di « licenziamento » non ricevono un soldo di salario e per esse inoltre non viene pagato nessun tributo per le assicurazioni sociali.

Se questo malvezzo fosse diffuso anche in altre città, bisognerebbe istituire degli organi di controllo, per far cessare lo scandalo di questo sfruttamento. (Vedere i casi n. 16 e 21).

Documentazione relativa ai casi oggetto dell'inchiesta

1. F. 1886 vedova — Nessuna entrata. Ha due figli, uno dei quali ammogliato con un figlio, non in grado di aiutare la madre. L'altro l'aiuta nella limitata misura permessa dalle sue condizioni economiche. Vive da sola in un vano miseramente ammobiliato. Condizioni fisiche discrete. Chiede assistenza all'E.C.A.

2. M. 1876 vedovo — Pensione INPS di L. 5.000. Ha due figli, uno dei quali disoccupato, l'altro ammogliato con una bambina, in condizioni economiche precarie. Nessuno dei due può aiutare il padre. Vive da solo in un misero vano. Dorme su di un materasso di foglie, privo di lenzuola. Non paga affitto. Condizioni fisiche discrete. Riceve dall'ECA L. 2.000 mensili.
3. F. 1881 vedova — Nessuna entrata. Ha 4 figliastri che non la aiutano in alcun modo. Solamente uno di essi le corrisponde gli assegni familiari che riceve per essa, nella misura di L. 1.500 mensili. Vive completamente sola in un miserrimo ambiente sprovvisto di luce, gas, acqua e servizi igienici. (Affitto L. 330 mensili). E' affetta da artrite. Riceve dall'ECA un sussidio di L. 3.000 mensili.
4. F. 1872 vedova — Nessuna entrata. Ha due figli. Dal maschio riceve gli assegni familiari nella misura di L. 1.800 mensili. La figlia è a sua volta vedova con due figli; sono in condizioni economiche precarie e non possono aiutare la congiunta se non scarsamente. Vive sola, in una misera soffittà. E' priva di tutto. Del tutto inabile al lavoro. Riceve dall'ECA un sussidio di L. 2.000 mensili.
5. M. 1886 vedovo — Pensione INPS di L. 5.000. Non ha figli. Vive solo, in un misero ambiente per il quale paga un affitto di L. 580. Soffre per i postumi di una paralisi. Ha ricevuto dall'ECA delle assegnazioni di vestiario. Domanda un sussidio mensile continuato.
6. F. 1870 vedova — Nessuna entrata. Ha 4 figli, tutti sposati che aiutano la madre solo occasionalmente. Vive sola in un ambiente povero e trascurato, per il quale paga L. 600 mensili d'affitto. Riceve dall'ECA un sussidio mensile di L. 2.000.
7. F. 1885 vedova — Pensione INPS di L. 5.000; pensione di guerra di L. 3.100. Senza figli, vive sola. Occupa una soffitta minima, tenuta con cura. Non paga affitto. E' affetta da grave asma e non può compiere alcun lavoro. E' quasi cieca. E' assistita dall'ECA con la concessione di un pasto giornaliero.
8. F. 1880 vedova — Pensione di guerra di L. 5.400. Vive completamente sola in un vano seminterrato, umido e buio. Paga L. 350 di affitto. Vive in parte della carità dei vicini. Non si è più rimessa dalle conseguenze della frattura del femore sinistro subita qualche tempo fa. Riceve dall'ECA un sussidio di L. 1.500.
9. M. 1890 coniugato — Pensione INPS per invalidità di L. 2.500. Dimora in uno scantinato inabitabile. Vive separato dalla moglie per

mancanza di alloggio (ella è sistemata per carità in uno stanzino presso conoscenti). Viene spesso ricoverato all'ospedale perchè affetto da colite ulcerosa e bronchite cronica. E' in evidente stato di deperimento generale. Riceve dall'ECA un sussidio di L. 3.000 mensili.

10. F. 1880 vedova — Nessuna entrata. L'unica figlia è sposata con un operaio ammalato di tbc ricoverato in un sanatorio dell'INPS e non è in grado di aiutare la madre. Vive sola in un alloggio miseramente arredato per il quale paga L. 289 d'affitto. E' sofferente per disturbi vari, tra cui una ernia inguinale doppia. Vive praticamente della carità dei vicini, in una grave situazione (solitudine, vecchiaia, condizioni fisiche precarie). Dall'ECA riceve qualche capo di vestiario e un sussidio mensile di L. 2.616.

11. F. 1883 vedova — Pensione INPS di L. 5.000. Senza figli. Vive sola. Occupa un misero alloggio privo di qualsiasi comodità, per il quale paga un affitto di L. 472. Affetta da gravi disturbi alla vista e da ipertensione arteriosa. Riceve dall'ECA un sussidio mensile di L. 2.000.

12. F. 1880 vedova — Nessuna entrata. Ha un figlio impiegato, ammogliato con un figlio. Vive sola in una stanzetta di affitto per la quale il figlio paga L. 3.500 mensili. Egli inoltre le corrisponde gli assegni familiari che riceve per la madre. E' ammalata di nervi. Ha chiesto un sussidio all'ECA.

13. M. 1875 celibe — Nessuna entrata. E' un ex commerciante. Ha un cognato in ottima posizione finanziaria che gli fornisce il vitto. Vive solo in una modesta stanzetta di affitto per la quale paga L. 2.000 mensili. Condizioni fisiche buone. Riceve dall'APB un sussidio mensile di L. 4.500; dall'ECA un sussidio mensile di L. 1.000.

14. F. 1880 vedova — Pensione di L. 7.000 (è vedova di un giudice). Non ha figli, nè parenti. Vive sola in una decente stanzetta che le è concessa gratuitamente in cambio di servizi da prestare alla famiglia che la ospita. Condizioni sanitarie discrete. Chiede all'ECA la concessione di un sussidio straordinario.

15. F. 1879 coniugata — Nessuna entrata. Vive sola. Ha affittato un letto in una soffitta, paga L. 450 mensili. Vive separata dal marito per incompatibilità di carattere. Ha un figlio in buona condizione economica che provvede al mantenimento del padre con lui coabitante e passa alla madre L. 2.500 mensili. Condizioni sanitarie buone. Riceve dall'assistenza un sussidio di L. 4.500 mensili.

16. F. 1880 vedova — Nessuna entrata. Ha un figlio abitante a Ragusa che vorrebbe rientrare in Italia, ma le autorità jugoslave non gli concedono il permesso di lasciare il paese. Vive completamente sola. E' di ottima famiglia. Una famiglia le concede l'uso di un letto, ma pretende in cambio che la settantenne signora faccia praticamente la domestica in casa. Il lavoro le è estremamente pesante. Riceve dall'ECA 2 pasti al giorno e L. 2.000 mensili.

17. F. 1885 coniugata — Entrate L. 3.000 mensili ricavate dall'affitto di una stanza. Non ha figli, nè parenti; è sola. E' una ex impiegata il cui marito emigrò in America nel 1939 e da allora non fece più avere sue notizie. Ha un alloggio costituito di una cameretta e cucina. Affitta la stanza ricavandone L. 3.000; paga per affitto 1.200 lire. All'emifaccia sinistra postumi di una paralisi da cui fu colpita tempo fa. Dall'ECA riceve 2 pasti al giorno e qualche sussidio straordinario.

18. F. 1882 vedova — Nessuna entrata. Non ha figli nè parenti. Vive sola in un poverissimo alloggio in misere condizioni. Viene aiutata dai casigliani. Dall'ECA L. 2.000 mensili.

19. F. 1884 vedova — Entrata L. 6.000 mensili, ricavate facendo servizi ai vicini di casa. Non ha figli nè parenti su cui poter contare. Vive sola in un brutto alloggetto miseramente arredato, privo di qualsiasi comodità, per il quale paga L. 615 mensili di affitto. Condizioni fisiche buone. Riceve dall'ECA L. 1.616 mensili.

20. F. 1885 vedova — Pensione INPS di L. 5.000. Non ha figli. Vive sola in un povero alloggio di camera e cucina privo di qualsiasi comodità, tenuto con molta cura. Paga 400 lire mensili di affitto. E' aiutata un poco dai suoi poveri vicini. Evidentemente denutrita. Riceve dall'ECA qualche sussidio straordinario. Chiede un sussidio mensile continuativo.

21. F. 1887 nubile — Nessuna entrata. Nessun parente che possa aiutarla. Sola. E' vissuta con il fratello fino alla di lui morte avvenuta nel 1951. Poichè non aveva mai lavorato in precedenza, si è trovata completamente a disagio. Ha trovato ora vitto e alloggio presso una famiglia che pretende in cambio l'esecuzione di tutti i lavori domestici, senza darle un soldo di salario. E' trattata malissimo, specie dai due ragazzi che non le risparmiano le insolenze. E' debole di nervi e ammalata di cuore. Dall'ECA riceve un sussidio mensile di L. 3.000.

22. M. 1875 celibe — Pensione INPS di L. 5.000. E' solo. Abita all'alloggio popolare. Condizioni fisiche gravi. Vorrebbe venir ricoverato al reparto cronici dell'Ospedale di S. Giovanni. Riceve dall'ECA 2 pasti al giorno e alloggio.

23. F. 1874 vedova — Pensione INPS di L. 5.000. Non ha figli nè parenti che possano provvedere a lei. E' sola. Di ottima famiglia. E' ospitata da una famiglia che le concede l'uso di una bella cameretta in cambio di leggeri lavori domestici. Condizioni fisiche buone. Riceve dall'ECA qualche sussidio straordinario in denaro. Dalle ACLI 2 pasti al giorno.

24. M. 1880 celibe — Pensione INPS di L. 5.000. Abita in un brutto camerino in affitto per il quale paga 500 lire mensili. E' completamente solo. Presenta un evidente difetto fisico derivato da una caduta avvenuta all'età di 6 anni con conseguente rottura del femore. Non essendo stato curato convenientemente l'arto non si è sviluppato per cui egli trascina penosamente la gamba sinistra. E' un povero vecchio solo e invalido. Dall'ECA un sussidio di L. 2.616 mensili.

25. M. 1889 vedovo — Nessuna entrata. E' un ex pregiudicato senza stabile dimora. Dorme all'aperto. Solo. Condizioni sanitarie buone. Riceve dall'ECA 2 pasti al giorno e qualche sussidio in danaro di tanto in tanto.

26. F. 1878 vedova — Pensione INPS di L. 5.000. Ha un figlio sposato, sistemato discretamente, che le passa mensilmente 2.000 lire. Ha un alloggio privo di qualsiasi comodità per il quale paga L. 1.500 mensili. Sola. Affetta da sciatica alle gambe. Chiede all'ECA la corresponsione del vitto.

27. M. 1879 coniugato — Pensione INPS di L. 5.000. Non ha figli. Solo. La moglie fuggì in Francia molti anni or sono e non ne seppe più nulla. Affetto da tbc è stato ricoverato molte volte all'ospedale della Maddalena. Pernotta all'alloggio popolare di via Gaspare Gozzi. Riceve dall'ECA 2 pasti al giorno.

28. F. 1880 vedova — Nessuna entrata. Ha una figlia non coabitante con la madre. Vive sola in uno scantinato in condizioni ambientali disastrose e non paga affitto. Non può camminare essendo affetta da varici in forma aperta. Ha fatto ultimamente 5 mesi di degenza all'Ospedale Maggiore. Riceve dall'APB un sussidio mensile di L. 4.500.

29. F. 1887 nubile — Nessuna entrata. Ha un fratello pensionato non in grado di aiutarla. Vive sola in una stanzetta che le costa 800 lire mensili. Fino a pochi mesi fa lavorava come ricamatrice ricavando lo stretto indispensabile. Si è poi ammalata. Ha fatto 6 mesi di letto con febbre fortissima che l'ha indebolita all'estremo e le è stato riscontrato il diabete. Non è più in grado di lavorare ed è aiutata dai vicini di casa. Chiede ora che l'ECA le venga in aiuto.

30. F. 1882 vedova — Nessuna entrata. Vedova di un bracciante morto senza aver maturato i diritti alla pensione. Non ha figli. Sola. Vive in una soffitta molto bassa e misera per la quale paga L. 700 mensili di affitto. Fa qualche servizio ai vicini di casa che le danno in cambio un po' di vitto. Riceve dall'ECA un sussidio mensile di L. 2.616.

31. F. 1885 nubile — Pensione di L. 6.000. Non ha alcun parente. Abita una misera soffitta che le costa 750 lire mensili di affitto. Nel 1946 ha avuto il tifo e nel 1949 la broncopolmonite. Da allora è rimasta debole e malaticcia. Inoltre è affetta da colite cronica. Nonostante la poca salute fa qualche servizietto ai vicini che le corrispondono un minimo compenso. Preoccupata per l'età che avanza e per il male che non le permette di lavorare, vorrebbe poter venire accolta in un gerontocomio. Sola. Dall'ECA riceve un sussidio di L. 1.000 mensili.

32. F. 1885 nubile — Pensione INPS di L. 5.000. Nessun parente. Vive sola in un alloggetto composto di camera e cucina. Affitto 1.300 lire mensili. Nel 1950-51 è stata ricoverata all'ospedale per un forte deperimento organico e susseguente bronchite che è divenuta cronica. Affetta da vizio cardiaco. Non è più in grado di lavorare. Riceve dall'ECA un sussidio di L. 2.000 mensili.

33. F. 1887 vedova — Nessuna entrata. Vive sola in un misero ambiente insufficientemente arredato. Ha due figlie in tristi condizioni familiari. Il marito le è morto di cancro al fegato, senza diritto a pensione. L'unico figlio maschio è deceduto nel 1946 per tbc polmonare. E' affetta da arteriosclerosi. Riceve dall'ECA L. 2616 mensili.

34. F. 1883 nubile — Dà qualche lezione privata ricavandone non più di 6.000 lire mensili. Vive sola in una stanzetta che costa 800 lire mensili. Di buona posizione sociale. Ex insegnante di stenografia di ruolo. Insegnò come supplente a Trieste e a Monfalcone e non ha diritto a pensione. Ha una sorella sposata che non può

aiutarla se non con qualche saltuario invito a pranzo. E' affetta da reumatismi e da una lieve forma di sordità. Chiede all'ECA la concessione di un sussidio mensile continuativo.

35. F. 1871 vedova — Nessuna entrata. Non ha figli. Ha allevato un nipote orfano il quale provvede alla zia con un sussidio mensile di L. 2.000. Abita sola in una povera stanzetta che le costa 400 lire al mese. Condizioni misere: è del tutto sprovvista di biancheria da letto. Al vitto provvede parzialmente il nipote. Condizioni fisiche discrete. Riceve dall'ECA un sussidio mensile di L. 2.616.

36. F. 1887 vedova — Pensione INPS di L. 5.000. Ha un figlio sposato, con 3 figli, che provvede alla madre corrispondendole gli assegni famigliari che riceve per lei. Vive sola in una soffitta tenuta con molta cura. Vedova da moltissimi anni ha sempre lavorato per mantenere sè ed il figlio. Oggi, piuttosto malandata in salute, deve dipendere dagli altri. Chiede all'ECA la concessione di un sussidio mensile.

37. M. 1879 coniugato — Pensione INPS di L. 5.000; pensione del Lloyd Triestino di L. 4.000. Ha un figlio coniugato in condizioni economiche insufficienti per la sua stessa famiglia. Vive separato dalla moglie (ospitata per carità da una famiglia). Vive solo, presso una vecchina 84enne che gli ha messo a disposizione una branda dove egli dorme, privo di lenzuola. Riceve dall'ECA un sussidio straordinario di tanto in tanto. Chiede all'ECA la concessione del vitto per sè e la moglie.

38. F. 1877 vedova — Nessuna entrata. Non ha figli. Vive sola, in un magazzino abbandonato, in condizioni disastrose. Dorme su di un materasso di crine, sprovvisto di lenzuola e di coperte, riparata da stracci. Non paga affitto. La sua abitazione fu distrutta nel 1944, e da allora la signora dorme nel suddetto magazzino. E' affetta da bronchite cronica. Riceve dall'ECA due pasti al giorno e un sussidio mensile di 2.616.

39. F. 1875 coniugata — Pensione INPS di L. 5.000. Retribuzione di portineria L. 3.000 mensili. E' stata abbandonata dal marito nel lontano 1915 e da allora ha sempre lavorato. Ha un figlio, meccanico, coniugato, in condizioni economiche tali da non consentirgli un aiuto alla madre. Tutto è in pessime condizioni. Dorme su di un materasso in condizioni inqualificabili. E' affetta da otite cronica e da ipertensione arteriosa. Di aspetto molto deperito. Il medico le consiglia

un'alimentazione molto sostanziosa. Chiede all'ECA la concessione di un sussidio mensile.

40. F. 1887 coniugata — Pensione INPS di L. 5.000. Il marito è ricoverato da tre anni all'ospedale psichiatrico. Non ha figli. Vive sola, in un ambiente modesto per il quale paga un affitto di L. 465 mensili. Spende la maggior parte della sua pensione per procurare al marito qualche cibo di suo gradimento. Riceve dall'ECA due pasti al giorno e qualche piccolo sussidio in denaro.

41. F. 1883 vedova — Pensione INPS di L. 5.000. E' vedova di un commerciante e fino alla morte del marito era abituata a una vita di agi. Non ha figli. Vive sola in una soffitta priva dell'indispensabile arredamento. Non paga affitto perchè fa nello stabile alcuni lavori di pulizia. In seguito alla malattia del marito è stata costretta a vendere ogni sua cosa. Condizioni fisiche discrete. Riceve dall'ECA un sussidio di L. 1.000 mensili.

42. F. 1887 nubile — Nessuna entrata. Nessun parente che possa aiutarla. Vive sola fin dal 1919, anno in cui morì il suo unico fratello. Vive in un abbaino, privo di luce, di gas e di acqua. Privo dei servizi igienici. Paga per esso L. 180 mensili di affitto. E' sofferente per i postumi di una frattura al ginocchio destro subita due anni or sono. Riceve un po' di vitto dai suoi vicini di casa in cambio di piccoli servizi compatibili con la sua età e con la sua infermità. Dall'ECA riceve un sussidio di L. 2.616 mensili.

43. F. 1887 nubile — Nessuna entrata. E' completamente sola. Il padre e il fratello sono morti per cancro. Fu affetta da bimba da rachitismo, e lo è oggi da una grave forma di artrite deformante. E' ospitata per carità presso una famiglia che l'ha sistemata con una branda nella stanza da bagno e le dà altresì un po' di vitto in cambio di qualche lavoro domestico. Riceve dall'ECA un sussidio mensile di L. 2.116.

44. F. 1875 vedova — Non ha nessuna entrata. Senza figli. Vive sola in una soffitta di una casa dichiarata inabitabile, priva di qualsiasi conforto. Non paga affitto. E' sprovvista di materasso, di lenzuola e di biancheria personale. E' vedova dal 1928 di un impiegato morto per paralisi progressiva. Soffre di gravi disturbi alla vista. Conduce una vita miserabile, priva di aiuto morale da parte di chicchessia. Dall'ECA riceve due pasti al giorno e un sussidio di L. 1.000 mensili.

45. F. 1882 nubile — Nessuna entrata. Rimasta orfana in giovanissima età, vive sola da lunghi anni. Abita in un povero vano modestissimamente arredato per il quale paga 178 lire mensili di affitto. Ha fatto la prestaservizi durante tutta la sua vita, ma non ha alcun diritto a pensione perchè non vigeva l'obbligo assicurativo per questa categoria di lavoratori. Gravemente affetta da asma bronchiale ed insufficienza cardiaca. Riceve dall'ECA un sussidio mensile di L. 3.616.

46. F. 1873 vedova — Pensione INPS di L. 5.000. Il marito era addetto ai fari e la vedova riceve dalle competenti autorità L. 5.000 mensili. Aveva tre figli, tutti morti. Non ha altri parenti. Vive sola in una stanzetta d'affitto per la quale paga L. 1.000 mensili. L'ottantenne signora è affetta da una grave forma di artrite, disturbi alla vista e vizio cardiaco. E' priva delle cure necessarie. Riceve dall'ECA un sussidio di L. 1.500 mensili.

47. F. 1879 vedova — Pensione INPS di L. 5.000. Era di agiata condizione fino alla morte del marito avvenuta nel 1933. Fece allora la sarta per vivere, ma oggi non è più in condizioni di lavorare. Non ha figli. Vive sola in una stanzetta di una soffitta fornita di minimo arredamento. Paga L. 350 mensili di affitto. Riceve dall'ECA un sussidio di L. 1.000 mensili.

48. M. 1877 celibe — Pensione INPS di L. 6.000 mensili. Non ha parenti. Vive solo. E' titolare di un appartamento composto di 3 stanze, stanzino e cucina per il quale paga di affitto L. 3.200 mensili. Affitta due stanze ricavandone L. 5.000 (cifra stabilita dall'ufficio alloggi e controllata). E' un ex commerciante, già ufficiale di complemento. Negli ultimi anni lavorò come impiegato. Condizioni fisiche buone. Riceve dall'ECA un sussidio di L. 5.000 mensili.

49. F. 1885 nubile — Pensione INPS di L. 5.000. Ha dei parenti in Germania. Si è trasferita in Italia molti anni or sono, divenendo cittadina italiana. Ha fatto la domestica. Oggi vive sola, ospitata per la notte da alcuni conoscenti che la tengono per carità. Durante il giorno continua a fare qualche lavoro presso famiglie che la ricompensano con il vitto. Condizioni di salute discrete. Riceve dall'ECA qualche piccolo sussidio in denaro di tanto in tanto.

50. F. 1874 nubile — Pensione di guerra di L. 1.854 mensili. Ha avuto due figli naturali morti entrambi, uno dei quali in combattimento nel 1944. Non ha altri parenti. Vive sola in una soffitta talmente diroccata che non le viene nemmeno chiesto il pagamento

d'affitto. Affetta da sordità completa e da un tremore diffuso a tutte le membra. Dall'Associazione Famiglie Caduti riceve un sussidio mensile di L. 2.000.

51. F. 1887 vedova — Pensione di L. 5.000. A Trieste ha una figlia sposata le cui condizioni economiche sono tali da non permetterle di aiutare la madre salvo che con qualche piccolo dono di tanto in tanto. Vive sola in un modestissimo ambiente sprovvisto di qualsiasi conforto che le costa 250 lire al mese. Ha fatto per molti anni la lavandaia presso la Lavanderia Triestina. Nell'aprile dell'anno scorso ha subito una operazione al fegato e da allora non si è più rimessa. Ha bisogno di cure e di assistenza ed è inabile al lavoro. Riceve dall'ECA un sussidio di L. 2.000 mensili.

52. M. 1881 vedovo — Pensione INPS di L. 5.000. Ha 4 figli tutti maschi con buone posizioni (uno è ragioniere al Comune, uno marittimo, imbarcato, il terzo impiegato privato ed il quarto meccanico alla Fabbrica Macchine di S. Andrea). Uno dei figli passa al padre L. 2.000 mensili, pari agli assegni familiari. Abita solo in un locale della Domus Civica. Fu assistente edile e di seguito impiegato. Condizioni sanitarie discrete. Chiedono un sussidio all'ECA. E' necessario sottolineare il fatto che in questo caso *i figli potrebbero benissimo sopperire alle necessità del padre*. Non è l'unico caso del genere ed è un problema serio.

53. F. 1878 vedova — Nessuna entrata. Ha un'unica figlia, sposata con un cameriere, ammalato, la quale non è in grado di aiutare sua madre. Vedova da oltre vent'anni, vive sola in una soffitta con focolaio per la quale spende 500 mensili. I vicini di casa l'aiutano un poco. Riceve dall'ECA un sussidio di L. 2.116 mensili. Chiede che il sussidio le venga aumentato.

54. F. 1880 nubile — Non ha entrate di alcun genere. Non ha parenti che possano provvedere a lei in alcun modo. Vive sola in un'unica stanza con focolaio, in una soffitta priva di luce elettrica, di acqua e di gas. Arredamento miserrimo. Paga 145 lire mensili di affitto. Poca pulizia. Faceva la prestaservizi. Non essendo ormai più in grado di lavorare, vive dell'assistenza privata e pubblica. E' una minorata fisica. Statura al disotto della normale, cammina con difficoltà. Non vede bene. Soffre di artrite. Riceve dall'ECA due pasti al giorno e L. 2.116 mensili.

55. F. 1880 vedova — Pensione di guerra di L. 1.500. Vive sola in una stanza con focolaio, priva di luce elettrica, di gas e di acqua.

L'affitto viene pagato dall'ECA. Perdette il suo unico figlio in guerra, nel 1943. Affetta da forte sordità. Ammalata di stomaco, avrebbe bisogno di cibi adatti. Dall'Associazione Famiglie Caduti riceve un sussidio di L. 1.800 mensili. Ha chiesto un sussidio all'ECA.

56. F. 1878 vedova — Nessuna entrata. Vedova da oltre 30 anni. Non ha figli. Vive sola in un alloggetto di camera e cucina che le costa L. 600 mensili. Persona di ottima cultura e di ottima educazione, dopo la sua vedovanza si è dedicata a fare la ricamatrice. Ormai settantottenne, non è più in grado di lavorare. Ha vissuto continuando a vendere tutto ciò che possedeva e si è rivolta all'ECA solo quando non le è più stato possibile tirare avanti. Riceve dall'ECA un sussidio mensile di L. 2.616.

57. F. 1872 vedova — Nessuna entrata. Aveva un unico figlio che morì a 19 anni. Vive sola in un quartiere composto di camera e cucina. Dorme in cucina ed affitta la stanza ad una famiglia esule composta da 5 persone ricavandone L. 3.000 mensili (cifra stabilita dall'Ufficio Alloggi). A sua volta, paga un affitto mensile di L. 400. E' affetta da diabete e disfunzione cardiaca. Riceve dall'ECA un sussidio di L. 2.616.

58. F. 1881 vedova — Nessuna entrata. Non ha figli. Vive sola in un alloggetto di camera e cucina sprovvisto di luce elettrica, gas, acqua e servizi igienici. Paga 400 lire mensili di affitto. Fa qualche lavoretto, compatibile con la sua età, per i vicini di casa che la contraccambiano con un poco di vitto. Riceve dall'ECA una pensione di L. 2.000 mensili.

59. F. 1890 vedova — Nessuna entrata. Non ha figli. Vive sola in una povera soffitta per la quale paga un affitto di L. 310 mensili. Ha fatto la lavandaia fino a che è stato possibile. Oggi, affetta da una grave forma di artrite, non può dedicarsi ad alcun lavoro proficuo. Riceve dall'ECA 2 pasti al giorno e L. 1.616 mensili.

60 F. 1882 coniugata — Nessuna entrata. Ha un unico figlio disoccupato. Vive sola in un unico ambiente sprovvisto di luce elettrica, gas, acqua e servizi igienici. Non paga affitto perchè è incaricata del servizio custodia dello stabile. Il marito scomparve trent'anni fa e non dette mai più sue notizie. Gli inquilini dello stabile l'aiutano per il vitto. Chiede all'ECA un sussidio mensile continuativo.

61. M. 1882 vedovo — Pensione INPS di L. 5.000. Non ha figli. Vive solo in uno stanzino misero e poco pulito per il quale paga un

affitto di L. 300 mensili. Trovasi in leggero stato confusionale. Ha la vista molto rovinata. Riceve dall'ECA due pasti al giorno.

62. M. 1878 vedovo — Pensione INPS di L. 5.000. Pensione di guerra di L.1.500. Ha due figli, uno è morto in guerra. L'altro è bracciante. Lavora solo saltuariamente e non aiuta il padre in alcun modo. Vive solo in una stanza di affitto per la quale spende L. 2.800 mensili. Condizioni fisiche buone. Riceve dall'ECA due pasti al giorno.

63. M. 1882 - F. 1885, coniugi — Il marito gode di una pensione INPS di L. 5.000 mensili ed inoltre di una pensione di L. 650 mensili perchè mutilato della guerra 1915-1918. Hanno una figlia sposata che li aiuta in misura del tutto inadeguata ai loro bisogni, compatibilmente con le sue stesse condizioni economiche. Vivono in un misero ambiente per il quale pagano una somma mensile di L. 470. La moglie, ammalata di colicistite, non è in grado di lavorare, come del resto il marito settantenne. Chiedono la concessione di un sussidio mensile.

64. M. 1874 - F. 1886, coniugi — Nessuna entrata. Convivono con un figlio, bracciante disoccupato, che « si arrangia » per vivere e dà in casa un minimo aiuto quando è in grado di farlo. Vivono in una misera abitazione sprovvista di acqua per la quale pagano la somma di L. 505 mensili. Ricevono dall'ECA 2 pasti al giorno per ciascuno e, a volte, qualche effetto di vestiario.

65. M. 1882 - F. 1885, coniugi — Il marito gode di una pensione INPS di L. 5.000. Vivono in un vano con spassa-cucina, un ambiente semplicemente miserabile, pagando L. 550 mensili. La moglie è stata colpita da paralisi e ne porta i postumi. E' inabile al lavoro. Ricevono dall'ECA sussidi saltuari.

66. M. 1885 - F. 1896, coniugi — Il marito ha una pensione di L. 5.200. Vivono in un camerone in promiscuità con altre famiglie. Non pagano affitto. Non hanno figli. Il marito è affetto da arteriosclerosi. La moglie da sciatica. Ricevono dall'ECA due pasti al giorno per ciascuno più 616 lire mensili, sempre per ciascuno.

67. M. 1874 - F. 1878, coniugi — Nessuna entrata. Non hanno figli. Sono del tutto inabili al lavoro. Vivono in un modestissimo alloggio di loro proprietà. Per tutto il resto sono a carico dell'assistenza pubblica. Ricevono dall'ECA due pasti al giorno e 616 lire mensili per ciascuno. Di tanto in tanto qualche effetto di vestiario.

68. M. 1878 - F. 1884, coniugi — Il capofamiglia gode di una pensione INPS di L. 5.000. Hanno avuto tre figli, due dei quali sono emigrati in America da lunghi anni. Il terzo, ammogliato, con un figlio, non provvede ai genitori. Vivono in un povero ambiente per il quale pagano 600 lire di affitto. Sono entrambi in cattive condizioni di salute. Sono assistiti dall'ECA in modo discontinuo, con sussidi.

69. M. 1874 - F. 1888, coniugi — Il capofamiglia gode di una pensione di L. 5.200. Non hanno figli. Dispongono gratuitamente di un modesto alloggetto in cambio del servizio di custodia dello stabile. Il capofamiglia ha una deformazione congenita dei piedi. La moglie è affetta da artrite deformante. Ricevono dall'ECA un sussidio di L. 1.000 mensili.

70. M. 1886 - F. 1870, coniugi — Il capofamiglia gode di una pensione di L. 5.200. Convivono con un figlio disoccupato in un alloggetto di camera e cucina. All'affitto provvede il figlio. L'ambiente è poverissimo. Il vestiario misero. Ricevono dall'ECA 3 pasti al giorno e qualche sussidio saltuario in danaro.

71. M. 1886 - F. 1885, coniugi — Il capofamiglia ha una pensione di L. 9.100 mensili. Hanno una figlia maritata con due bambini. Non è in grado di provvedere ai suoi genitori. Occupano una camera e cucina in una soffitta fortemente in declivio, sprovvista di luce elettrica, gas, acqua e servizi igienici. Pagano L. 200 mensili. Arredamento povero. Il capofamiglia ha subito un infortunio sul lavoro con conseguente frattura del femore. Gli è rimasto un difetto di andatura. Nel 1948 ha subito un'operazione per tumore maligno in gola. Porta la cannuccia per respirare. La moglie è affetta da artrite diffusa e diabete. Chiedono all'ECA la concessione di un sussidio.

72. M. 1879 - F. 1891, coniugi — Il capofamiglia ha una pensione di L. 5.500. Hanno un figlio, con essi convivente, coniugato con un figlio, di professione commesso. Passa ai genitori gli assegni familiari che percepisce per essi. I due vecchietti sono di condizione civile. Occupano un alloggetto dell'ICAM tenuto con molta cura. Sono entrambi in condizioni di salute discrete. Ricevono dall'ECA sussidi saltuari di L. 1.000 o 1.500.

73. M. 1880 - F. 1881, coniugi — Il marito ha una pensione di L. 5.500. Hanno un unico figlio, non con essi convivente, ammogliato, con due bambini. Questi è dipendente della Polizia Civile ed il suo stipendio non gli consente di provvedere ai genitori, oltre alla corresponsione

degli assegni familiari. Hanno una casetta, ben modesta, composta di camera e cucina, di loro proprietà. Ricevono dall'ECA un sussidio saltuario di L. 1.000 oppure L. 1.500. Chiedono la concessione di un sussidio continuativo mensile.

74. M. 1879 - F. 1882, coniugi — Il marito, falegname all'Arsenale del Lloyd per moltissimi anni, gode di una pensione di L. 6.000. Non hanno figli. Occupano un alloggetto composto di camera e cucina, insufficientemente arredato, che grava sul loro bilancio con la somma di L. 900 mensili. La moglie è affetta da colicistite acuta e da disturbi al fegato ed avrebbe bisogno di un'alimentazione adatta che non è possibile procurarle. Ricevono dall'ECA un sussidio di L. 2.116, e ne hanno chiesto l'aumento.

75. M. 1890 - F. 1894, coniugi — Ha dalla Previdenza una pensione per invalidità di L. 4.000. Il capofamiglia sarebbe un uomo ancora valido se non fosse accaduta nella sua famiglia una singolare disgrazia. Egli, elettricista allo Stabilimento Tecnico Triestino, aveva una buona posizione. La di lui moglie fu vittima di un grave incidente automobilistico (porta ancora oggi il busto ortopedico ed è affetta da una quasi completa sordità). Il marito, presente al fatto, subì una tale scossa nervosa da perdere la favella. Oggi egli parla stentatamente e cammina con difficoltà. Perdette il suo lavoro e la Società lo liquidò. Inoltre ricevette una somma di L. 400.000 per risarcimento danni. Naturalmente, nei 4 anni trascorsi dall'incidente, ogni cosa è stata consumata. Vivono miseramente. Dall'ECA ricevono sussidi saltuari in danaro.

76. M. 1884 - F. 1884, coniugi — Il marito ha una pensione di 5.000 lire dalla Previdenza. Convivono con un figlio che guadagna assai poco e fa vita a sè. Hanno altri 4 figli. Una femmina maritata e tre maschi in buone condizioni che non provvedono ai genitori, pur potendolo. E' questo un altro di quei casi di inosservanza della legge che impone il mantenimento dei genitori. Abitano in un modesto alloggio di camera, cameretta e cucina. L'affitto di L. 570, è pagato dal figlio convivente. Chiedono all'ECA un sussidio mensile continuativo.

77. M. 1887 - F. 1886, coniugi — Il marito ha una pensione di guerra di L. 1.500. Hanno due figli, in Francia, che non si fanno più vivi. Il capofamiglia possedeva un'officina meccanica. Nel 1938, mentre guidava la sua motocicletta, fu investito da un'automobile e nell'incidente perse un occhio ed ebbe gravemente leso l'udito. Egli intentò causa all'investitore ma non poté provare la responsabilità civile per

cui fu condannato a pagare le spese del processo. Dovette vendere la sua officina e un poco alla volta si ridusse in povertà. Vive con la moglie in un alloggetto di camera e cucina per il quale spendono la somma di L. 1.000. La moglie, le cui condizioni di salute sono buone, fa servizi ai vicini di casa e riceve il vitto per sè e per il marito. Ricevono dall'ECA un sussidio di L. 2.116 mensili.

78. M. 1881 - F. 1886, coniugi — Il marito ha dall'INPS una pensione di L. 5.000. Convivono con una figlia di dubbia moralità che ha un figlio naturale. Coabitano in un alloggetto di camera e cucina, assai poco pulito. La figlia fa economia separata però paga l'affitto di casa di L. 770 mensili. La moglie soffre di artrite deformante. Ricevono dall'ECA qualche sussidio straordinario di tanto in tanto.

79. M. 1879 - F. 1886, coniugi — Il marito ha una pensione INPS di L. 5.000. Non hanno figli (l'unico è morto bambino). Abitano in una modestissima casetta di loro proprietà. Ricevono dall'ECA qualche sporadico sussidio in danaro e qualche effetto di vestiario.

80. M. 1879 - F. 1877, coniugi — Il marito ha una pensione di L. 5.420. Abitano al primo piano di una casetta di proprietà dei figli, con attiguo orto coltivato. Gli altri 3 quartierini sono affittati per conto dei figli. I locali sono provvisti di acqua, luce e gas. Con i due vecchietti abita un figlio, autista presso i Magazzini Generali. Hanno due figli ben sistemati: uno macellaio, l'altro tranviere. Chiedono all'ECA un sussidio.

81. F. 1863 vedova - F. 1882 vedova — Sono madre e figlia. Nessuna entrata. Le due donne vivono in un camerino ov'è un letto privo di materasso e pagano L. 400 di affitto. La madre ha un altro figlio che aiuta le congiunte in modo irrisorio. La madre, novantenne, è affetta da artrite diffusa ed ha subito di recente la frattura del braccio destro. Dai vicini ricevono qualche piatto di minestra. Ricevono dall'ECA un sussidio di L. 2.616 mensili complessive.

82. F. 1874 nubile - F. 1872 nubile — Sono sorelle. Nessuna entrata. Abitano in una soffitta miseramente arredata, piena di luce, bene aereata e ben tenuta. E' composta di tre vani e le 2 sorelle ne affittano due, ricavandone L. 3.800 mensili (cifra controllata). Pagano per affitto L. 400. Hanno perduto in giovane età entrambi i genitori, ed hanno fatto le sarte per vivere. Ormai però sono inabili al lavoro. Una delle sorelle soffre per gravi disturbi cardiaci. L'altra è affetta da una grave forma di artrite. Ricevono dall'ECA un sussidio di L. 1.616 mensili.

83. F. 1879 vedova - F. 1883 vedova — Sono sorelle. Una di esse ha una pensione INPS di L. 5.000 ed un entrata di L. 6.670 perchè si occupano della pulizia dello stabile. Nessuna delle due sorelle ha figli viventi. Occupano un alloggetto composto di cameretta e cucina per il quale non pagano affitto. Poichè entrambe le donne sono ammalate, incaricano della pulizia delle scale altra persona alla quale devono passare quasi tutto l'assegno. L'ECA concede ad una delle sorelle un sussidio di L. 1.000 mensili; all'altra un sussidio di L. 2.000 mensili.

84. F. 1880 vedova — Nessuna entrata. Vive a carico di una pronipote sposata con un operaio, la quale ha un figlio a carico e per i quali la vecchia parente rappresenta un peso. Cosa che non le viene nascosta. Vive in un piccolo camerino. E' ammalata di varici, quasi impossibilitata a camminare. Riceve dall'ECA un sussidio mensile di L. 4.616.

85. F. 1881 vedova — Vive con la famiglia della figlia, sposata ad un impiegato che guadagna convenientemente. Abitano in un bell'appartamento composto di 4 camere e accessori. E' stato chiesto un sussidio all'ECA.

86. M. 1885 vedovo — Pensione INPS di L. 5.000. Vive con due figlie che lavorano entrambe e guadagnano complessivamente oltre 50.000 lire. Condizioni sanitarie buone. E' stata chiesta assistenza all'ECA.

87. F. 1886 vedova — E' titolare di un appartamento di 5 camere e cucina dove vive col figlio e la sua famiglia. Affitta una delle stanze con un buon ricavo. Il figlio è elettricista marittimo e guadagna bene. Riceve inoltre gli assegni familiari per la madre. Ha altri due figli ben sistemati, l'uno autista presso il «Giornale di Trieste» l'altro autista presso una grande industria cittadina. Riceve dall'ECA un sussidio di L. 1.616 mensili.

88. F. 1869 vedova — Nessuna entrata. Vive con una figlia, guardarobiera al Teatro Verdi, pensionata di guerra e ben stipendiata. Ha altri due figli non conviventi ben sistemati. Vive in un alloggetto ben messo. E' colpita da paralisi al lato sinistro. Riceve dall'ECA un sussidio di L. 2.616 mensili.

89. F. 1884 nubile — Nessuna entrata. Maestra non di ruolo, non ha diritto a pensione. Vive con una sorella per la quale rappresenta un peso, che la ospita in casa sua, ma fa economia a sè, adducendo che

la sua pensione le è appena sufficiente. In realtà la tollera in malo modo. Non è perfettamente normale psichicamente, ma del tutto innocua. Riceve dall'ECA un sussidio mensile di L. 4.000. Dai suoi ex colleghi L. 3.000 mensili che vengono raccolte mediante colletta (dato controllato).

90. F. 1885 vedova — Convive con un figlio ed una figlia che guadagnano assieme oltre L. 62.000 mensili. Hanno chiesto un sussidio.

91. M. 1864 vedovo — Pensione di L. 5.300. Convive con una nipote, sposata, che non si occupa in alcun modo del vecchio novantenne. Al cibo provvede la di lui nuora. E' affetto da arteriosclerosi cerebrale. Cade spesso, e si è prodotto ultimamente, in seguito appunto ad una caduta in strada delle serie ferite per cui ha dovuto venir ricoverato all'Ospedale. E' dedito al bere, e, si suppone, all'accattonaggio. Riceve dall'ECA un sussidio di L. 1.500 mensili.

92. F. 1886 nubile — Nessuna entrata. Alloggia presso una sorella che ha una pensione di L. 8.000 e che provvede alla congiunta solo ospitandola in casa sua. Durante tutta la sua vita ha fatto la cameriera presso case signorili. I suoi padroni però non si sono curati di notificarla alla Previdenza Sociale per cui oggi non gode di alcuna pensione. E' colpita da una leggera forma di paralisi al lato destro. Riceve dall'ECA dei sussidi straordinari, ma chiede un sussidio mensile continuativo.

93. F. 1880 nubile — Nessuna entrata. Esule da Fiume. E' ospitata dalla cognata che la tiene assai di malavoglia in casa, dandole un camerino, per cui non le fa pagare affitto. Affetta da arteriosclerosi e otite cronica. Avendo perso un fratello nella guerra 1915-18 riceve dall'Associazione Famiglie Caduti un sussidio mensile di L. 2.000. Chiede un sussidio per poter provvedere almeno per il minimo indispensabile alle sue necessità di vita.

94. F. 1881 vedova — Nessuna entrata. Un nipote, coniugato, le affitta una stanza per L. 700 mensili. Non aiuta la congiunta in alcun modo. E' affetta da ipertensione. Fa qualche lavoro domestico per i vicini di casa che provvedono al di lei vitto. Riceve dall'ECA un sussidio di L. 2.616 mensili.

95 F. 1885 coniugata — Nessuna entrata. E' di ottima condizione. Esule da Cittanova. Il marito, possidente terriero, è stato deportato nel 1946, e da allora nessuno ne ha più avuto notizie. Anche la si-

gnora ha fatto alcuni mesi di carcere in Istria, poi ha infine raggiunto la famiglia della figlia, presso cui abita. Il genero, medico titolare dell'INAM ha moglie e tre figli, e asserisce di non poter provvedere alla suocera. In famiglia non nascondono alla signora che ella rappresenta un peso indesiderabile. Chiedono all'APB un sussidio per essa.

96. M. 1882 vedovo — Pensione INPS di L. 6.000. Ha 3 figli, due disoccupati ed uno tornitore (presso il quale vive). Tutti a carico di quest'ultimo che sta facendo le pratiche per emigrare in Australia. Vivono tutti in un alloggetto di camera e cucina, poveramente arredato e pagano 700 lire mensili, di affitto. L'abitazione fu sinistrata da un bombardamento aereo avvenuto nel '44 e mai riattata. E' quasi cieco. Chiede all'ECA la concessione di un sussidio.

97. M. 1868 vedovo — Pensione INPS di L. 5.000. Convive con due figli. Il maschio impiegato all'AGEGAT con ottimo stipendio, la figlia che si occupa della casa. Condizioni di salute discrete. E' stato chiesto un sussidio all'ECA.

98. F. 1867 vedova — Ha una figlia di 55 anni, convivente, di professione lavandaia che guadagna appena il sufficiente per non morire di fame. Non ha entrate di nessun genere. E' seminferma essendo stata colpita anni fa da paralisi alle gambe. Si muove a stento; del resto anche la figlia è affetta da sciatica e non si sa fino a quando le sarà possibile continuare a lavorare. Chiedono all'ECA un sussidio mensile continuativo.

99. F. 1889 vedova — Pensione INPS di L. 5.000 e dell'INAIL di 2.402. Il di lei marito è morto per un infortunio sul lavoro. Ha due figlie che lavorano da sarte, e guadagnano bene. Vivono in un discreto alloggio bene arredato. Chiedono all'ECA un sussidio mensile continuativo.

100. M. 1875 vedovo — Nessuna entrata. Vive con un figlio ammogliato, operaio, che dice apertamente di sopportare il peso mantenendo in casa il padre, perchè i suoi scarsissimi guadagni non bastano nemmeno per sè e la moglie. Condizioni di alloggio gravi (camera e cucina modestamente arredati). Condizioni di salute discrete. Riceve dall'ECA un sussidio mensile di L. 1.616.

Finito di stampare in Roma nell'Agosto 1953
nello Stabilimento di Arti Grafiche S I C C A

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

CAMERA DEI DEPUTATI – BIBLIOTECA



C00000066770

PAGINA BIANCA

